PANTANELLI ANTONIO.

COLLEZIONE STORICA

DI

TUTTI GLI ATTI, DOCUMENTI, DIBATTIMENTI, DIFESE E SENTENZA

DELLA CELEBRE CAUSA

DI LESA MAESTÀ

CONTRO

F.-D. GUERRAZZI, GIUS. MONTANELLI, GIUS. MAZZONI

E LORO CONSORTI

COMPILATA

SOTTO LA DIREZIONE

DI AVVOCATI TOSCANI

PARTE III. SEZIONE V.

FIRENZE
A SPESE DEGLI EDITORI

—

1854.

REPLICHE DEL PUBBLICO MINISTERO

CONTROREPLICHE DELLE DIFESE

E

SENTENZA

UDIENZE DEL 3 E 4 MAGGIO 1853.

Avv. Fr. Trecci Pubblico Min. La difesa di Antonio Petracchi esordì la discussione nella causa di Pistoja col proporre la declinatoria del Tribunale ordinario, e della legge comune, e con reclamare per il suo cliente il privilegio del fôro e della legge militare, cui niun milite ambisce. Lasciando alla difesa il segreto per giustificare questa deduzione, che gli articoli di guerra presenterebbero non favorevole all'accusato, io mi affretto a dimostrare che non ha pregio di rilevanza in diritto.

Il Governo Provvisorio con atto del 27 febbraio dichiarò *mobile* la Guardia Nazionale, e stabilì che dal giorno della effettiva mobilizzazione fino al termine del servizio, fosse soggetta a tutte le leggi e discipline in vigore per l'esercito toscano. Sebbene potesse dubitarsi, se in esecuzione di questo atto governativo, e con le forme e condizioni in esso prescritte fossero mobilizzate le due colonne dei volontarii livornesi capitanate dal Petracchi e dal Guarducci, è certo però che per ordine del Governo Provvisorio marciarono entrambi nel 2 marzo alla volta delle frontiere, a cui difesa erano destinate. Restaurato il Principato furono, come è noto alla Corte, disarmate e disciolte; e si istruiva contro il Petracchi, il Guarducci e altri ascritti a quelle colonne una procedura per concussione impropria e ribellione nel Tribunal militare, allorchè il Commissario Straordinario, in coerenza al Proclama diretto dal Granduca ai Toscani nel 12 febbraio, dichiarò con decreto del 4 maggio 1849 assolutamente *nulli, irriti, e come non avvenuti fino dal loro principio tutti gli atti governativi emanati in Toscana fino dal dì 8 febbraio a tutto l'11 aprile 1849, ad eccezione delle sentenze, degli atti pubblici e di cancelleria.*

Il Consiglio di guerra con decreto del 9 agosto 1849 si disse incompetente sul fondamento che la nullità dell'atto del 27 febbraio con il quale era stata ordinata la mobilizzazione della Guardia Nazionale, cui appartenevano i prevenuti, eliminava radicalmente la ragione della sua competenza. Legittimamente a mio avviso argomentò quel Consiglio, imperocchè l'atto del Governo Provvisorio, dal quale era stabilita la competenza militare, fu non *revocato*, ma dichiarato invece *nullo, irrito, e come non avvenuto fino dal suo principio*. La qual dichiarazione impediva tosto di considerarlo ulteriormente come legge attributiva di giurisdizione, e di farne la benchè minima applicazione. L'obietto che il Commissario straordinario non avesse potenza di togliere dal mondo con un decreto un fatto consumato, la *mobilizzazione della Guardia Nazionale*, è futilissimo. Non si contende infatti che essa fosse mobilizzata, si controvertono soltanto le conseguenze legali della sua mobilizzazione, in specie quella di aver sottoposto i militi cittadini alla giurisdizione eccezionale del Tribunal militare. Il fatto è nel Decreto del Governo Provvisorio, e rimane nel dominio della Storia, e si concede, anzi si asserisce. Quello che si nega si è che dopo la dichiarazione del Commissario Straordinario fosse e proseguisse ad essere un *fatto giuridico*, potesse valere come *legge*, potesse portare a conseguenze, le quali, se ammesse, condurrebbero all'inconcepibile assurdo che il Tribunal militare per ritenere la propria competenza, dovrebbe considerare e implicitamente dichiarare sempre esistente, sempre produttivo di effetti legali, un atto che il Legislatore dichiarò *nullo, irrito, come non avvenuto fino dal suo principio*. Ma quando anche potesse dirsi sottoposto il Petracchi alla giurisdizione eccezionale del Tribunal militare, non pertanto sarebbe sempre improponibile la dedotta declinatoria del fôro ordinario. E infatti il Petracchi ha compagno d'imputazione un *pagano*, che fu investito dall'azione penale per cooperazione al delitto, che a lui e agli altri accusati viene rimproverato. E ciò basta perchè non possa revocarsi in dubbio la competenza di questa Regia Corte, disponendo l'Art. 24 del Regolamento del 19 giugno 1819 « che nel caso di promiscuità di delitti fra paesani e militari ne » sarà cognitore sempre il Tribunale criminale ordinario ». Eliminata così brevemente la eccezione pregiudiciale d'incompetenza, io vengo al merito della causa.

La difesa negò salito il Petracchi per favore di plebe al grado di Maggiore e ne addusse a prova un atto, cui diede il nome di legge del 9 settembre 1848. Ma quest'atto è così lontano da diminuire la forza provante del documento, sul quale si appoggia l'Accusa, che il solo confronto basta a chiarirne la irrilevanza.

È strano poi che a quell'atto si attribuisca il nome di legge; mentre non fu approvato dalle Assemblee Legislative, nè sanzionato dal Principe. Che anzi il Consiglio Generale nell'adunanza del 9 settembre ed il Senato in quella dell'11 del mese stesso dichiararono solennemente che *lo stato di Livorno, e gli atti pubblicati in quella città erano contrarii alla Costituzione ed ai legittimi poteri Sovrani e Legislativi della Toscana, alle pubbliche leggi e agli ordini dati dal Governo.* L'unica legge sulla Guardia Civica è quella del 4 ottobre 1847, la quale all'Articolo 34 dispone: « ivi » Che gli ufficiali componenti lo Stato Maggiore e » i Capitani in prima saranno sempre liberamente e direttamente » a nomina del Granduca ».

Imprendendo a rispondere agli argomenti dedotti a favore del Petracchi, io non parlerò dei fatti occorsi in Pescia, in San Marcello, e in Boscolungo prima del 13 aprile, imperocchè non costituendo questi titolo speciale di addebito a carico di alcuno degli accusati, furono da me narrati con studiata brevità nell'atto di Accusa, e se non taciuti del tutto, fugacemente accennati nelle orali conclusioni. La difesa si dilungò dal decreto del Tribunale di Prima Istanza di Pistoja, che si era proposto di seguitare nella sua discussione, poichè mentre quello assume i fatti in modo complessivo e come tendenti tutti al medesimo scopo, essa invece segregandoli dalla causa, che unica l'informò e dal fine cui furono costantemente diretti, tentò combatterli nella prova e nella loro giuridica essenza.

Poichè a senso dell'Accusa il delitto rimproverato al Petracchi ha il suo principio nel 13 aprile, così essa nei fatti di questo giorno tutta concentra la sua attenzione. È un fatto attestato dal General Melani, e se la parola del vecchio militare abbisognasse di conferma, ripetuto anche dal suo Aiutante Gennari, che appena gli giunse in Pistoja la notizia della restaurazione del governo legittimo egli si affrettò a spedire immediatamente ordini a tutti i capi di corpo (e al Petracchi furono anche reiterati) affinchè ciascheduno di essi mantenesse la propria posizione. Questi ordini furono trasmessi per mezzo di cacciatori a cavallo di picchetto in picchetto con ingiunzione di recapitarli alla persona che dovevano cercare dovunque si fosse. I cacciatori partirono, niuno di essi referì al suo ritorno di non averli potuti consegnare; donde il Melani e il Gennari ritennero che come gli altri capi di corpo, così fossero stati recapitati anche al Petracchi. Nè il Melani e il Gennari male si apposero, imperocchè il Petracchi dichiarasse apertamente il 13 aprile in S. Marcello agli Ufficiali Della Seta e Traditi di avere ricevuti gli ordini del Generale, protestando però *di non volerli rispettare per non servire un*

governo che gli aveva ingannati. La mossa improvvisa del Petracchi da Boscolungo non solo senza, ma contro gli ordini espressi del suo Generale è un fatto così capitale che vuol essere esaminato non in se stesso, ma nella causa che lo determinò. La quale, se si consideri la responsabilità gravissima che per quel fatto contraeva l'agente, bisogna ritenere potentissima e tale altresì da fargli sperare di sottrarsi al pericolo cui si esponeva. Questa causa come altra volta ebbi l'onore di dire alla Corte, quella si era, e non altra, di ingrossare la sua colonna e marciare sopra Firenze per abbattere il governo restaurato e proclamare la Repubblica. Nè occorre che io rilevi quanto potente doveva essere sull'animo del Petracchi, ognorachè avrebbe ristorato la fazione, cui egli sì devotamente serviva, e come riuscendo nell'intento dovesse sperare non solo impunità, ma premio. La difesa per escludere che questo fosse l'animo del Petracchi nega la possibilità che egli conoscesse il 13 aprile in Boscolungo la caduta del Governo Provvisorio e la restaurazione del legittimo. In proposito di che mi piace rammentare alla Corte che il Guarducci battuto in Firenze il dì 11 e riparatosi in Prato spedì un suo ufficiale al Petracchi perchè scendesse coi suoi armati a riunirsi con esso in Pistoja; nel quale invito riconobbe il Benvenuti la causa della mossa del suo Maggiore. Rammento del pari alla Corte le due lettere scritte dal Benvenuti nel 13 aprile da Boscolungo al Pieri, nelle quali si parla degli avvenimenti di Firenze *e di una forte reazione che aveva rovesciato il Governo del Guerrazzi.*

La seconda di queste, che è la più significante, vedesi firmata per il Petracchi dall'Aiutante Benvenuti, il quale dichiarò di averla scritta ad insinuazione del suo superiore. Nè qui vuol esser dissimulato il deposto del Chirurgo militare Guastalla il quale attestò che il Petracchi, ricevuta appena a Boscolungo la notizia dei casi incontrati a Firenze dalla colonna Guarducci, deliberò tosto di raccoglier gente e marciare sopra questa città; nè quello del Cancelliere Paolo Materassi che dichiarò esser di tutta notorietà a Boscolungo e a S. Marcello che il Petracchi all'annunzio della caduta del Governo Provvisorio protestò apertamente di voler correre sopra la capitale per abbattere la restaurazione e proclamar la Repubblica. Ed è notevolissimo l'altro fatto attestato da questo testimone, avergli cioè confidato il Benvenuti di essersi adoperato, ma invano, a dissuadere il Petracchi da tale impresa; e la Corte rammenterà che il Benvenuti nel confronto col Materassi concordò la verità del dato consiglio.

Finalmente meritano speciale menzione i testimoni Radicchi, Melani e Nacci, artiglieri distaccati ai Casotti di Cutigliano, i

quali deposero che il Petracchi giunto colà nel 13 aprile imprecò al Principe, applaudì alla Repubblica; come pure è da notarsi il deposto di Pietro Rossi che seguendo col proprio baroccio il Petracchi nella marcia del 13 aprile dichiarò che al Ponte alla Lima arringò i soldati, dicendo loro che era stato abbattuto il Governo Provvisorio, e che egli voleva condurli a restaurarlo.

E come dubitare che il Petracchi non conoscesse il 13 aprile a Boscolungo la restaurazione del governo legittimo, se in quel giorno era già nota a San Marcello, conforme attestarono il Materassi, il Della Seta ed il Cini, se anche il Piva la comunicava dalle Piastre al Petracchi, e se finalmente il General d'Apice, conosciutala in quel giorno a Ceserano per mezzo del Monitore l'annunziava alla truppa e dichiarava di riconoscere il nuovo Governo?

La quale scienza nel Petracchi, non che il suo deliberato proposito di ingrossare la propria colonna per combattere con più forze il Governo restaurato appariscono sempre più manifesti da quel tanto che egli disse e operò in San Marcello, ove arrivò nelle ore pomeridiane del 13 aprile. Quivi giunto disse a Tommaso Cini, non temere esterni nemici, ma la *sola reazione*; imprese tosto a tentare la fede delle legioni Lombarda e Pollacca, alle quali esagerava a disegno i casi di Firenze, siccome deposero il Della Seta e il Traditi, che molto si adoprarono per disingannare quelle milizie; appalesò privatamente ed in pubblico il suo disegno di scendere a Pistoja per unirsi al Guarducci e marciare sopra Firenze per abbattere la restaurazione, se avesse avuto forze da tanto, o di condursi a Livorno per provvederle, del che attestarono Della Seta, Traditi, Guastalla, Lenzi, Morosi, Begliuomini, Rettori, Bartoli, Niccoli e Guerrini.

La difesa cui piace chiamar velleità queste ripetute dichiarazioni dimentica la lettera scritta dal Petracchi nel giorno successivo da San Marcello al Maggior Pieri, del seguente tenore:

« Battaglione le Bande Nere

» San Marcello 14 aprile 1849.

» Cittadino Comandante

» Gli ultimi avvenimenti meritano lo impiego d'una forza vi-
» brata colla velocità dell' elettricismo per sopprimere la reazione
» e vincer la causa della nostra Repubblica. Io, Guarducci, i
» Pollacchi, l'artiglieria, e molti altri Livornesi ci siamo decisi
» a marciare contro Firenze per fare un nuovo Governo, pro-

» clamare subito la Repubblica, e l' unione con Roma, e badare » energicamente alla futura stabilità della nostra vittoria. Io conto » te come uno dei più caldi repubblicani, e se non mi sono in- » gannato sul tuo conto, ti aspetto col tuo battaglione a Pistoja » subito. Pistoja è il luogo del convegno.

» Il Maggior Comandante
» PETRACCHI

» Al Cittadino
» Maggior Comandante Pieri ».

Nè può credersi che il Petracchi nel firmar questa lettera patisse abuso di fiducia o sorpresa, imperocchè corrisponde ai disegni da lui già esternati, riproduce i suoi sentimenti; e la Corte rammenterà aver deposto il Della Seta che il Petracchi consegnò a lui una lettera di uguali sensi e propositi, perchè la recapitasse allo stesso Pieri; e rammenterà del pari che nel Consiglio di guerra tenuto nella sera di quel giorno in casa Cini il Petracchi, secondochè dissero il Cini, il Traditi, il Bechi e l' Arcangioli, giurò di voler uccidere il Principe, tentò nuovamente la fede dei capi delle legioni Pollacca e Lombarda, e ottenne vinto il partito di scendere a Pistoja, riunirvi quel maggior nerbo di forze possibile, marciare sopra Firenze o ritirarsi a Livorno per nuovi rinforzi. Di questa formale deliberazione fu compilato il Processo Verbale, come deposero il Benvenuti e il Bottoni, il quale, avendolo udito legger dal Petracchi in Pistoja la sera successiva, lo riprodusse nel suo esame letto alla pubblica udienza.

Consuonano con tale deliberazione del Petracchi le sue minaccie di fucilare il Generale Melani, se avverso, attestate dal Della Seta, dal Bechi e dallo stesso Melani, e la somma cura usata dall' accusato di tenergli occulta la sua mossa da Boscolungo, fino al punto di sostenere il Capitano Traditi affinchè non corresse ad avvertirlo.

Invano poi declama la difesa contro il Della Seta perchè depose della intenzione del Petracchi di marciare sopra Pescia per trarne denaro mediante taglia o saccheggio. E innanzi tutto io domando alla Difesa; qual ragione avrebbe avuto il Della Seta di scrivere in quella città ai Cav. Forti e Nucci per prevenirli di questo pericolo, se veramente il Petracchi non avesse esternato siffatto disegno? Nè è poi vero (come la difesa asseriva), che di ciò deponga il solo Della Seta, poichè ne attestano anche il Traditi ed il Cini. Ed è poi inverosimile che il Petracchi nutrisse il pensiero di spremer danaro da Pescia, se nel giorno

stesso lo estorceva in San Marcello e indi a poco in Pistoja? Nè può ammettersi che il Petracchi fosse costretto a requisire danaro dai bisogni della colonna, perocchè l'Aiutante Gennari e il Quartier mastro Maccioni lo escludono; niuna richiesta egli ne fece da Boscolungo, nè rappresentò di là al Generale il difetto del soldo e il malcontento della sua gente. Invece abbandonò improvvisamente la posizione, per mantenere la quale soltanto avrebbe potuto in caso di estrema necessità pretender danaro, dimostrando così, che la causa per la quale lo esigè a diserzione consumata, quella si fu di usarlo al disegno criminoso che si era proposto, e che aveva già impreso ad attuare.

In presenza di questi fatti apparisce irrilevante il deposto di quei testimoni defensionali che asseriscono arretrato il soldo, tanto più se si consideri che le somme estorte a S. Marcello e a Pistoja eccedevano gli asserti bisogni.

Niuno poi vorrà negare che il modo usato dal Petracchi per avere denaro in S. Marcello non fosse violento, imperocchè il Cini dichiarò che i primi atti del Petracchi in S. Marcello furono ostili: il Maccioni attestò che le sue parole suonavano minaccia, e i cannoni che fece egli trarre in piazza, le sentinelle, onde circondò il Paese, le voci di saccheggio proferite da alcuni dei suoi, conforme deposero il Niccoli, il Lenzi, il Morosi e il Guerrini, erano fatti capaci di allarmare, siccome allarmarono quegli abitanti. Nè diverso fu il contegno che il Petracchi e Sgarallino tennero nella residenza del Municipio, mentre Sisto Begliuomini e Paolo Materassi attestarono che quando Sgarallino proferiva minaccie di ferro e fuoco e queste volle inserite nelle lettere scritte ai Gonfalonieri di Cutigliano e Piteglio, il Petracchi era ivi presente e tollerava per lo meno le esorbitanze del suo sottoposto.

Comunque la difesa lo neghi, è provato per i deposti del Fabbrini, del Materassi, del Morosi, del Rettori e del Biondi, che il Petracchi nella sua permanenza in S. Marcello dopo il 13 aprile diffuse proclami violenti, ingiuriosi al Principe, eccitanti a Repubblica; ed è a rilevarsi, che il Morosi depose di averne veduto uno diretto ai RETROGRADI firmato ancor questo dall'accusato. E qui prima di chiudere l'esame dei fatti operati dal Petracchi in S. Marcello non voglio lasciare inosservato l'artifizio della difesa la quale ha preteso di riversare la colpa sul Benvenuti, additandolo come autore della mossa da Boscolungo. La Corte rammenterà come il Petracchi lasciasse la posizione il dì 13 seco conducendo le due compagnie capitanate da Sgarallino e dal Piccini, e come il resto della colonna muovesse nel giorno successivo e si riunisse al suo duce in S. Marcello. Se il Benvenuti si adoprò

invano a dissuadere il Petracchi dalla criminosa impresa; se protestò che si sarebbe separato anche dalla colonna, dove egli si fosse ostinato in quel criminoso disegno, potrebbe mai credersi che avesse voluto di propria volontà lasciare la posizione e spingere le milizie a quel fine da lui sconsigliato e aborrito? Ascolti la Corte come del Benvenuti parlasse la Camera delle Accuse.

« Attesochè relativamente al Benvenuti non era fuori di pro-
» posito rilevare in fatto che molti testimoni e tra questi quali-
» ficati cittadini lo dipingono coi più vantaggiosi colori ripetendo
» da lui se molte intemperanze ed eccessi poterono prevenirsi dal
» lato di quelle colonne militari ».

Havvi poi un fatto, che evidentemente dimostra come per ordine solo del Petracchi si mosse la sua colonna da Boscolungo. Non ignora la Corte che l'accusato toglieva nel dì 13 aprile con violenza i cannoni da Cutigliano, che era fuori del suo comando, a giudizio del Melani, Gennari, Razzetti, e Traditi; è escluso per i deposti del Della Seta, del Traditi e del Cini che a ciò lo spingessero timori di nemici esterni, ed il Bechi che comandava quei pezzi, ha dichiarato di quanta importanza fosse quel punto strategico, e come dal medesimo si potesse fulminare e spingere indietro la colonna livornese. Ora, il Petracchi, che nel dì 13 aprile non poteva più temerne per se, pensò, togliendo i cannoni, di assicurare il passo per la colonna che doveva seguirlo, e che nel giorno appresso lo seguì e lo raggiunse. Oltre di che se la intenzione sua nel muoversi da Boscolungo era quella di ingrossare la propria colonna, come è stato pienamente provato, sarebbe inconcepibile che nell'intento di far gente egli la più fidata lasciasse.

Seguendo il Petracchi nella sua discesa a Pistoja, vedrà la Corte fermo e costante in lui il proposito deliberato nel Consiglio di Guerra di San Marcello.

Violento fu l'ingresso del Petracchi in Pistoja, poichè appena arrivato intimò che si pagassero Lire diecimila.

Il testimone Macciò depose che la domanda aveva l'aspetto di una violenza; e bene sel seppe il Commissario di Guerra Danesi, che fu sostenuto finchè non venne sborsato il danaro. La difesa volle negare anche questo arresto, del quale hanno deposto, oltre il Danesi, il Traditi, il Macciò, il Simi ed il Guastalla.

La persistenza del Petracchi nel criminoso disegno apparisce evidente da quanto disse ed operò nel Consiglio di Guerra adunato in quella sera; nel quale per i deposti del Simi, del Bottoni, e del Pieri resulta, che l'accusato lesse il processo verbale dell'altro Consiglio di Guerra tenuto in San Marcello; che vi furono lette alcune lettere intercettate, e una scritta dal Pieri al

Petracchi in rifiuto alla fattagli sollecitazione di abbandonare anch' esso la posizione di Pavana, di discendere con il suo battaglione a Pistoja *luogo di convegno*, e di unirsi a lui ed al Guarducci.

Rammenterà la Corte, che da quel verbale resultava il progetto di formare un corpo di tremila uomini per marciare sopra Firenze, o di ridursi in un caso contrario a Livorno per arruolare colà nuova gente, e che il Maggior Pieri in pena del suo rifiuto e dei savi consigli suggeriti al Petracchi fu dichiarato in quella adunanza traditore della patria.

Nè soltanto pel deposto dei tre ricordati testimoni, ma per quello altresì del Traditi, del Capecchi e del Tronci è rimasto provato come al solito si cercò di corrompere le milizie colà stanziate; che furono usate nuove insistenze per avere dal Pieri le artiglierie; che fu fatta ricerca del General Melani, e ne fu violato il domicilio.

Non parlerò dell' arresto del Postiglione Giuliani, dell' invasione dell' Uffizio postale per opera di un Capitano della colonna Petracchi, della esportazione di alquante lettere, delle quali fu violato il sigillo, come resulta dai rapporti e dal deposto del Setticelli.

Il mancato soccorso del Pieri, la notizia della resistenza che apparecchiava la Capitale siccome depose il Traditi, l' attitudine minacciosa delle campagne obbligarono il Petracchi a decidersi pella marcia verso Livorno, onde uscire più forte contro il Governo. Se la Corte richiamerà alla sua attenzione il tenore dell' ordine del giorno pubblicato la sera innanzi la partenza da Pistoja, nel quale il Petracchi dicendo ai suoi soldati che erano *chiamati ad un grande esperimento di forza fisica e morale* aggiungeva che dal *concerto delle loro forze si decideva non poca parte dei destini di Toscana e d' Italia*; se considererà il linguaggio anche più aperto dell' addio ai Pistojesi, nel quale torna a ripetersi il concetto medesimo e si eccitano quelli abitanti ad armarsi per la causa della Repubblica, non esiterà a convincersi del fine a cui l' accusato mirava muovendo alla volta di Livorno.

Nè forse mancavano eccitamenti al Petracchi per parte della fazione che in Livorno imperversava, imperocchè da un Documento in data del 17 aprile, letto nell' orale giudizio, apparisce « che un fido cittadino era stato spedito al Guarducci, altro al » Petracchi scongiurandoli, se volevano salvare la Patria, a vo» lare verso Pisa, ove sarebbero incontrati da forze spedite da » Livorno per fare insieme una operazione di salvazione ».

La difesa impugna che l' addio ai Pistojesi sia opera del Petracchi, dissimulando che fu stampato a Pistoja durante la sua

dimora per ordine dei volontarii livornesi, e riproduce alcuni concetti espressi nell'ordine del giorno che il Petracchi riconosce per proprio.

Nè il Petracchi, che non aveva ricusato la propria firma a proclami anche più violenti, poteva avere ritegno a firmare ancor questo, molto più che, come depose il testimone Carlo Baldi, si era fatto distributore in Pistoja insieme col Guarducci di quello incendiario di Reynier, e tollerava che fosse diffuso a larga mano dai suoi durante la marcia, siccome depose il Cav. Rossi. Finalmente nell'atto di partire da Pistoja il Petracchi arringando le colonne livornesi nel piazzale della Fortezza ripeteva loro che le avrebbe condotte a Livorno e colà rinforzatele sarebbe uscito con esse contro Firenze per rialzare il Governo Provvisorio. Del che attestò Pietro Rossi il quale aggiunse che l'accusato incoraggiò i suoi a non cedere a nessun patto l'armi. In tanta pienezza di cose potrei dispensarmi dal ricordare che il Guarducci giunto appena a Livorno pubblicando la storia della marcia e della resa delle colonne livornesi dichiarò che quei volontarj nel partire da Pistoja il 17 aprile *erano decisi di non ricevere alcun ordine nè tampoco di essere pagati da una Giunta Governativa che non aveva assunto il Potere di consentimento di tutta la Toscana, ma solamente di prepotenza e illegalmente disponeva dei Popoli e della loro libertà.*

È qui opportuno che io dimostri alla Corte l'assoluta irrilevanza di due documenti che la difesa produsse e dei quali ha fatto grandissimo conto. Alludo alla lettera scritta da Pistoja il 14 aprile al ministero della guerra dal Generale Melani, e alla risposta che a quella lettera dava il Ministro quel giorno stesso. Per bene apprezzare il valore di queste carte, occorre richiamarsi alla mente che tanto il Traditi che il Cini deposero di avere entrambi avvisato per lettera da S. Marcello il Melani nel 13 aprile delle intenzioni dei Livornesi. Premesso questo fatto si comprende tosto che la lettera del Melani al ministro della Guerra denunziava la ricevuta comunicazione. E infatti scriveva il Melani essergli giunto un espresso segreto latore di una lettera che egli accompagnava al ministro e dalla quale apparivano i desiderii e le mosse del Petracchi, aggiungendo che anche il Cini l'assicurava di tutto questo.

Era naturale che il Ministro della guerra, conosciute la mossa e le intenzioni ostili del Petracchi, pensasse a deviarlo dalla marcia sopra Firenze, e a chiamare frattanto in questa città tutte quelle milizie, sulla cui fede il Governo poteva o sperava di riposare tranquillo. In questo intendimento ingiungeva il Ministro

al Melani di ordinare a tutti i corpi dei volontarii di dirigersi a Livorno, al battaglione Pieri di prendere stanza in Pistoja, ai Pollacchi, Veliti, Artiglieria, Cavalleria e Truppa di Linea a Firenze. Conosciuta la ragione di quest' ordine, che rimase sempre ignoto al Petracchi, è vano il dire o che egli prevenisse le disposizioni del Governo, o che questo approvasse in antecedenza il suo operato, quando si rifletta, che il Governo tendeva a difendersi, e il Petracchi ad offenderlo, e quando si rammenti, come in breve sarà dimostrato, che la Commissione Governativa dovè scendere a ben diverso partito per frastornare gli ostili procedimenti dell' accusato.

Rimasto ineseguito per mancanza di forze in Pistoja l' ordine dato dal Governo al Melani di disarmare i Livornesi, e facendosi sempre più grave il pericolo di veder compromesso l' ordine pubblico dalla minacciosa attitudine di quelle Colonne, dovè l'Autorità decretarne lo scioglimento e il disarmo. Non è vero che il Decreto del 17 aprile dovesse essere eseguito in Pistoja, imperocchè la Commissione Governativa ordinava fino dal giorno antecedente per dispaccio telegrafico al Pretore di Pontedera, che i Livornesi fossero disarmati, e lo esortava a mantenere quelle popolazioni nella energica attitudine presa in faccia al nemico. Il concetto defensionale è escluso del pari da altri dispacci telegrafici diretti il 17 aprile dal Ministro dell' Interno al Pretore medesimo, col primo dei quali lo avvisa della partenza da Pistoja delle colonne Petracchi e Guarducci, e della via che essi terranno, col secondo gli si domanda se è stato pubblicato il Decreto di scioglimento, e si torna a eccitarlo a tener vivo lo spirito delle popolazioni; e con altro, sempre nel giorno 17, gli si ingiunge di fare quanto più egli può affinchè il disarmo dei Livornesi avvenga, e siano arrestati i capi. A questi tre dispacci ne succedono altri del giorno successivo, i quali rendono evidentissime le intenzioni del Governo di volere eseguito dovunque le colonne si trovassero, il Decreto del loro scioglimento.

« Al Fenzi

» I comandanti militari facciano eseguire sui ribelli il Decreto
» del disarmo, e si assicurino dei capi.

» 18 aprile a ore 3 pom.

» Orazio Ricasoli ff. di Gonfaloniere ».

« Il Governo a Terreni Capitano.

» Si eseguisca il disarmo ai termini del Decreto di jeri. Co-
» munichi quest' ordine al Comandante le nostre forze.
» 18 aprile ore 6 pom.

» Per la Commissione
» Digny ».

« Al Pretore di Pontedera.

» In ogni modo i Livornesi debbono depositare le armi se non
» colle buone, colla forza. Ella provveda che questa ferma vo-
» lontà del Governo sia eseguita. Gli uffiziali hanno inteso le no-
» stre intenzioni.
» 18 aprile, ore 8, m. 25 pom.

» Per la Commissione
» Digny 2° Priore ».

E qui, poichè me ne viene opportunità, io risponderò ad un altro objetto della Difesa. Essa diceva: il Decreto del 17 aprile dispone all' articolo 3: « in caso di inobbedienza o di rifiuto i » corpi suddetti saranno dichiarati ribelli, e come tali trattati a » tutti gli effetti ». Ora, prosegue la Difesa, dov' è una dichiarazione del Governo, che i Livornesi siano ribelli?

La dichiarazione, che la Difesa ricerca, seppure fosse necessaria, non mancherebbe, somministrandola il dispaccio telegrafico del 18 aprile diretto al Fenzi dal capo della Commissione Governativa, così concepito: « I comandanti militari facciano » eseguire SU I RIBELLI *il Decreto del disarmo* E SI ASSICURINO » DEI CAPI ».

Ma il Governo comminava la nota di ribelli ai resistenti, e voi, o Signori, dovete dichiarare colla vostra Sentenza se e quali degli accusati vi incorsero.

Il Decreto di scioglimento era invano annunziato in quel giorno dal Lowley, e dal Bocci al Petracchi, poichè esso non curati i savii consigli che gli venivano dati, lo diceva emanato da un potere illegittimo, e recusava eseguirlo.

Il che conferma la verità di ciò che scriveva il Guarducci, che cioè i volontarii Livornesi nel partire da Pistoja avevano deciso di non ricevere niun ordine dalla Commissione Governativa, giudicata da loro, usurpatrice.

Di questo loro proposito diedero più luminoso argomento in Calcinaja allorchè il Pretore di Pontedera ne fece legale notificazione al Petracchi, al Guarducci, al Cimballi e ad altri Ufficiali.

Il rifiuto a disciogliersi e a depositare le armi resulta dal verbale firmato dal Petracchi e dal Guarducci, e i furori del Petracchi, le sue imprecazioni al Principe, gli insulti allo stemma granducale, e le sue minacce di strage e d'incendio a Firenze e a tutta la Toscana, sono attestati dal Pretore Franci, da Manneo e Teofilo Arganini e da Raimondo Bartoli.

Il Cimballi nega di essere stato presente a questa notificazione, e il suo difensore si è molto industriato a dimostrare vera tal negativa; ma questa è smentita dal concorde deposto del Franci, e di Teofilo Arganini, il primo dei quali non *alla voce, per averlo veduto giocare al pallone,* come la difesa scherzando voleva far credere, ma per molti e sicuri argomenti lo riconobbe; e il secondo come in modo positivo ne aveva testimoniata la presenza nel Processo scritto, così con eguale asseveranza la ripeteva nel pubblico giudizio. La Corte ascolti il linguaggio usato dal Franci nell'informativo, che lettogli nell'orale dibattimento fu da lui pienamente confermato. « Il Cimballi c'era dicerto e mi » rammento di averlo riconosciuto al suono della voce piuttosto » singolare più che alla fisonomia, e nell'atto che proferiva qual» che parola che non ricordo, ma che versava sul decreto; lo » riconobbi per uno che aveva veduto giuocare al Pallone a Pog» gibonsi molti anni sono, e *fermati gli occhi sul suo viso* mi » rammentai che egli era un Cimballi caffettiere in Livorno in » via Grande che avevo esaminato in un affare d'omicidio per » sete di sangue commesso nella sera dell'8 febbraio 1843 » o 44 sulla persona del figlio del Commissario di guerra. Esso » mi rimaneva a destra mentre io mi trovava a sedere redigen» do il Processo verbale di notificazione del decreto, nel tempo » che Petracchi e Guarducci mi rimanevan a sinistra ».

Nè rileva il dire che quel decreto non poteva colà eseguirsi per la mancanza di una forza armata che tutelasse i Livornesi, imperocchè il Petracchi, il Cimballi, e gli altri ufficiali non dedussero allora questa, ma ben diversa ragione del loro rifiuto: quei volontarii *eran decisi,* a confessione del Guarducci, fino dalla loro partenza da Pistoja di *non ricevere ordine alcuno dalla Commissione Governativa;* le campagne si erano in quel giorno assai tranquillizzate, come depose Palmizio Arganini testimone defensionale, e si mostravan disposte a permettere alle colonne il passo anche colle armi: molte persone influenti e lo stesso Pretore di Pontedera si adoprava a tener bene edificati quei campagnoli, i quali nel giorno predetto non trasce-

sero ad atto alcuno di ostilità contro di esse, ed alcune deputazioni Pistojesi erano bastate a far loro sicura la lunga marcia da Pistoja a Calcinaja.

Del resto poi bastava che il Petracchi e il Guarducci avesser palesato al Pretore di Pontedera il loro desiderio di esser protetti da forza armata per deporre le armi, perchè, come nella notte all'annunzio del loro rifiuto fu dal Governo spedita con tutta prontezza contro di essi, così non sarebbe mancata ugualmente sollecita a loro difesa.

E se veramente la mancanza di forza armata fosse stata nella sera del 17 la causa del loro rifiuto, mal si comprende come il Petracchi vi persistesse anche nella mattina successiva, nonostantechè per lettera fattagli scrivere dal Pretore venisse avvertito della presenza delle milizie, e queste da per se stesse vedesse.

La restaurazione, che giunse in Pisa più sollecita del Petracchi, sconcertò i suoi disegni, l'obbligò a sospendere la marcia, e a chiedere il passo con l'armi per quella città, che glie lo negò e si dispose a resistergli. L'inopinato evento, gli ostacoli intravvenuti lo indussero a riunire in consiglio di guerra a Culignola gli ufficiali delle colonne. Di questo nuovo comizio non disconviene il Petracchi, parla il Piccini, attesta il Benvenuti che invitato non v' intervenne. Qual partito vi fosse vinto lo ascolti la Corte dal labbro stesso del Cimballi. Egli parlando della marcia da Pistoja a Culignola così si espresse: « Così si imprese il
» viaggio, e quando fummo a Calcinaja si seppe dai Maggiori,
» che era venuto un ordine del Governo col quale si disponeva,
» che le nostre colonne dovessero cedere le armi. Noi, che le
» avevamo ricevute a Livorno si bramava di riconsegnarle a
» quel Municipio, e si convenne che avremmo fatto così. A di-
» stanza di 3 o 4 miglia da Pisa si fece alto, e di là fu inviata
» una deputazione al Governo di quella Città composta di varii
» ufficiali, onde facesse noto quanto noi avevamo stabilito in-
» torno alla consegna delle armi. Pare che il Governo medesimo
» non aderisse, e allora i due Maggiori ci chiamarono a Consi-
» glio, e si convenne per salvare l'armi di prender la via del
» Gombo; e per conoscere se vi fosse qualche ostacolo al nostro
» passaggio, ci partimmo da dove avevamo fatto alto, il Maggior
» Petracchi, il Piccini ed io incaricato dal mio Maggiore ».

Queste dichiarazioni emesse dal Cimballi nel suo primo costituto furono da lui ratificate in un successivo interrogatorio, e nel presente giudizio e di queste e della ratifica venne fatta lettura.

Non altrimenti parlò il Benvenuti, il quale disse in questa udienza avergli confidato il Petracchi nel partire da Culignola,

che andava ad esplorare una via sicura per condurre armato il battaglione a Livorno, e il Guarducci nella sua relazione ne fece anch' egli menzione con le seguenti parole: « I Livornesi » principiavano a defettare: la cassa militare, che per altra via » mandava il Petracchi onde salvarla, veniva rubata: il Petrac- » chi stesso, che partiva con i Capitani Piccini e Cimballi per » indagare se altra via si prestasse al passaggio, era arrestato ».

Nonostante dichiarazioni siffatte, si è asserito, che il Petracchi si era mosso da Culignola per trattare la resa con la Commissione Governativa di Pisa; e mentre la sua presenza al Ponte a Serchio corrisponde perfettamente al detto del Cimballi, del Benvenuti e del Guarducci, si è preteso coonestarla con la smentita intenzione di recarsi a quella Città.

A me non cale indagare se comoda o invia fosse la natura dei luoghi prescelti al passo delle Colonne; imperocchè dirò anzi tutto, che il Petracchi muoveva appunto per esplorarla; e all'Accusa poi interessa accertare non l'esito, ma le intenzioni e i procedimenti dell'accusato, sempre diretti ad attuare il criminoso disegno.

L'allarme sorto in Pisa all'annunzio dell'avanzarsi delle bande Livornesi si era propagato pel suono delle campane a stormo anche al Ponte a Serchio, di là distante 5 miglia, e tutto era confusione e tumulto. Lo disse alla Corte il Sacerdote Dominici; lo confermò il Fanucci. In questo mezzo vi giunsero circa le 12 meridiane tre persone armate: il popolo commosso entrò in sospetto che fossero tre Livornesi (così prosegue il Dominici) e imprese ad aggirarsi intorno alla casa Gallicani dove eransi ridotti, manifestando la intenzione di volervi penetrare. Il Fanucci che vide ridotte a mal punto le cose accedè a quell'abitazione, vi trovò tre individui con divisa militare, disse loro esser pubblicato il Decreto che scioglieva le colonne livornesi, e gli esortò a partire a scanso di pericoli. Confrontato il detto del Dominici con quello del Fanucci ben si comprende che le tre persone erano state sospettate per militi Livornesi, mentre lo disse all'udienza espressamente il Dominici, lo incluse necessariamente il Fanucci coll'annunzio che loro diede del Decreto di scioglimento.

Nell'atto di uscire da quella casa furono tratti contro di essi colpi di fuoco, ed il popolo cominciò a rumoreggiare intorno alla abitazione del Raimondi nella quale per salvarsi si erano ricovrati: dai rumori passò la turba alle minaccie, e tentò forzarne la porta. Il proprietario compreso da terrore eccitò il Fanucci a parlare alla moltitudine, la quale si scisse in due partiti sul conto del Petracchi e compagni, volendo alcuni che fossero *mandati* (uso la parola molto significante del Fanucci) a

Pisa ed altri a Lucca. Prevalse il secondo partito, ed apprestato un baroccio vi ascesero i tre mal capitati, e con essi quattro o cinque del Ponte a Serchio, che il Dominici disse *armati*. Ma il Petracchi e i due suoi compagni erano così poco padroni della loro persona, e il popolo così preoccupato, che essendo volto il baroccio verso Pisa, non a Lucca, ma a Pisa invece furono tratti. Giunti tra le 2 e le 3 alla porta di questa città, il nome di Petracchi bastò perchè il Popolo tumultuasse, e fu ventura che il Capitano Frizzi gli accogliesse in una carrozza e in mezzo al furor popolare riuscisse a condurli e consegnarli alla Commissione Governativa di Pisa, investita delle attribuzioni di polizia amministrativa e della rappresentanza del Governo.

Furono dessi arrestati il Petracchi, il Piccini e il Cimballi a Ponte a Serchio? L'Accusa sostiene che sì. Dopo il rifiuto di deporre le armi avvenuto la sera precedente il Pretore di Pontedera ordinava tosto nella piazza di quella terra, e ripeteva la mattina successiva pubblicamente in Culignola che fossero arrestati tutti quei volontarii livornesi che si trovassero sbandati; e alle 2 pomeridiane di quel giorno veniva informato dal Fenzi che il Petracchi era stato arrestato a Ponte a Serchio.

Il Morosoli Segretario della Commissione Governativa di Pisa depose che circa le 3 giunse colà la notizia dell'arresto del Petracchi a Ponte a Serchio. Il Dominici dichiarò essersi bene accorto che il Popolo impossessatosi dei tre Livornesi, mostrò chiaro di non volerli più rilasciare. Il Capitano Frizzi attestò che i contadini del Ponte a Serchio gli dissero essere il Petracchi e gli altri due in stato di arresto, e la Corte intese dal Morosoli e dal Castinelli che si volle a nome del popolo dalla Commissione Governativa la ricevuta della loro consegna.

Ma in questa indagine la migliore testimonianza è quella che viene dalla bocca del Petracchi medesimo; e sebbene già lette in questo pubblico giudizio giova ripetere le sue parole in proposito. « Fu preso un baroccio (disse egli) e *accompagnati* da » cinque del Popolo *armati si fu condotti* alla Porta a Lucca » di Pisa dove CONSEGNATI *alla Guardia Nazionale* che vi era » di Guardia, da questa si fu PORTATI al Governo il quale alle » 12 ci fece *scortare* a Firenze ». La Corte rammenterà che il Piccini dichiarò nel suo interrogatorio a questa pubblica udienza che alla Residenza della Commissione Governativa udì i contadini che gli avevano accompagnati a Pisa, dire « *Noi gli abbiamo* ARRESTATI. » Nè difforme dal linguaggio del Petracchi e del Piccini è quello del Guarducci, il quale scrisse che « il Petracchi, » che partiva col Piccini e Cimballi per indagare se altra via si » prestasse al passaggio, *ERA ARRESTATO* ».

L'Accusa che ritiene l'arresto, lo ritiene anche legittimo essendo volgato in diritto che nel caso di flagranza chiunque è autorizzato all'arresto del delinquente coll'obbligo di tradurlo subito avanti l'autorità; e in flagranza di ribellione erano il Petracchi, il Cimballi e il Piccini, imperocchè sempre in attitudine ostile al Governo e intenti a raggiungere il loro scopo delittuoso. Comunque poi non potrebbe dubitarsi che essi non fossero costituiti in stato d'arresto nel momento in che vennero consegnati all'autorità politica di Pisa e furono da questa ritenuti come arrestati; molto più che fino dal giorno precedente era stato rilasciato dal Governo Centrale il mandato d'arresto, rinnovato nel successivo a ore tre pomeridiane, come dai dispacci telegrafici del 17 e 18 aprile e confermato formalmente agli accusati tra le 23 e le 24 del giorno stesso dal Pretore di Pontedera a tal uopo trasferitosi a quella città.

E qui rammenterò i deposti di Silvestro Centofanti, del Castinelli e del Morosoli, componenti la Commissione Governativa di Pisa, dai quali resulta, che il Petracchi, il Piccini e il Cimballi furono circa le ore 4 *chiusi in una stanza, sotto la vigilanza della Guardia Civica,* donde ad ora più tarda inviati a Firenze. Di fronte a questi fatti è insignificante il possesso dell'armi, in che rimasero, nonostante l'arresto, i tre Accusati, poichè questa essendo un'omissione di forma non ha virtù di distruggere la forza provante degli enunciati argomenti, e molto meno la realtà dell'arresto voluto (e ciò basterebbe all'Accusa) dalla Commissione di Pisa, tosto che gli furono presentati.

Il Governo, cui interessava vincere la resistenza armata delle colonne livornesi, spedì sul luogo nella notte del 17 al 18 il Capitano Terreni per procurare l'esecuzione del Decreto con istruzione segreta di usare i mezzi più blandi onde evitare spargimento di sangue. Questo Testimone nella pubblica udienza specificò il tenore delle istruzioni, dichiarando che tra le altre, quelle vi erano di approvare quanto avesse fatto il Municipio Pisano, e di permettere in caso estremo il passo per Livorno anche con l'armi purchè le Colonne non toccassero Pisa.

In proposito di che vuolsi rilevare che il Terreni tacque di queste istruzioni nell'esame scritto del 24 settembre 1849, dichiarando in quello di non ricordare più tutte le specialità, per le quali si riportava interamente al suo Rapporto. Questo tace del pari sopra le indicate istruzioni, le quali potrebbero ritenersi poco verosimili, ove si consideri che al momento in cui il Terreni partiva dalla Capitale o non era avvenuta, o s'ignorava a Firenze l'adesione della Città di Pisa al nuovo Governo, al quale il Terreni medesimo ne dava avviso a ore 9 $^1/_2$ antimeridiane

del 18 aprile da San Giovanni alla Vena con dispaccio telegrafico, e che dal suo Rapporto apparisce come, allorquando il Guarducci gli chiedeva il passo per Livorno con l'armi, promettendo renderle a quel Municipio, egli si diceva inabilitato a concedere tali condizioni, e si offriva di andare a Pontedera per interpellare sulle medesime col telegrafo il Governo.

Comunque poi, di queste istruzioni non potrebbe giovarsi la Difesa, perchè il Petracchi non ne ebbe notizia alcuna, il Terreni non ne avrebbe fatto uso e il Governo più tardi glie le avrebbe revocate con gli ordini telegrafici diretti nelle ore pomeridiane del dì 18 con i quali si ingiungeva a lui, al Pretore di Pontedera, e al Fenzi il disarmo ad ogni patto dei Livornesi, come pure coll'invio sul luogo del Capitano Mussi, che latore dell'*ultimatum* dichiarava volersi senza più l'esecuzione del Decreto.

Frattanto il Gonfaloniere di Pisa desideroso di risparmiare sanguinosi conflitti mandò incontro alle colonne livornesi accampate a Culignola Giuseppe Nistri, il quale, sebbene per sopraggiunger del Capitano Terreni si reputasse inabilitato a proseguire nelle pratiche iniziate col Guarducci, rimase nonostante colà per coadiuvare, come privato cittadino, il buon esito dell'affare.

Prima di scendere all'esame della natura e degli effetti dell'Atto, col quale il Guarducci depose le armi, giova richiamare alla memoria della Corte a quale estremo fossero ridotte le bande livornesi nelle ore pomeridiane del 18 aprile.

Il Nistri rappresentava al Guarducci i pericoli che lo circondavano; il Terreni annunziava ai Parlamentarii vana omai ogni resistenza; alle truppe ed alle artiglierie spedite nella notte e nella mattina dal Governo si aggiungeva un rinforzo di veliti; Pisa levata in armi, le campagne insorte, brevissimo il tempo concesso ai Livornesi a decidersi. Ma meglio d'ogni altro lo giudicò il Guarducci nell'atto da lui firmato, ove si disse OPPRESSO DA FORZA TRIPLICE, e nella sua relazione, nella quale narrò che « trovandosi in così triste condizioni e temendo che la di-
» sperazione non facesse nascere un combattimento, che AVREBBE
» AVUTO PER ESITO INDUBITATO LA MORTE DI TUTTI I SUOI . . . .
» decise capitolare ». Così i Livornesi essendo e confessandosi vinti, deposero le armi e si arresero.

Si concorda potersi trattare coi ribelli, doversi serbare religiosamente la fede loro data, ed intendersi rimessa la pena colla convenzione con essi stipulata. La questione non qui, ma sta invece e soltanto nel determinare se il Petracchi, il Cimballi e il Piccini distaccati dalle bande, e di già caduti in potere del Governo posson dirsi compresi nella Convenzione stipulata in

Culignola dopo le sette pomeridiane del 18 aprile 1849. Alla quale indagine non è inutile il premettere che la Convenzione di Culignola non può esser interpetrata colle regole speciali alle capitolazioni militari, non procedendo coi sudditi ribelli il diritto di guerra, ma deve essere intesa coi criterii propri degli atti comuni. La comprensione *virtuale* che la difesa desume dal presupposto che il Petracchi andasse coi due suoi compagni a trattar la resa colla commissione di Pisa, è eliminata dal fatto contrario, da quello cioè, che egli tentava il passo per Livorno in opposizione agli ordini del Governo. La comprensione *diretta* è del pari esclusa dal contesto dell'Atto, nel quale il nome del Petracchi vi si rammenta al solo effetto d'indicare la sua colonna, che rimasta sotto il comando del Guarducci, fu da lui compresa nella Convenzione.

Se poi si consideri, che la ragione, onde il Governo trattava era quella di evitare un conflitto colle bande armate, e che l'intento precipuo del Guarducci quello si era d'ottenere libero e sicuro il passo per Pisa agl'individui che trovavansi sotto il suo comando in Culignola, apparirà evidente la esclusione del Petracchi, del Cimballi e del Piccini, che separati dalle colonne non potevano esser causa di pericolo pel Governo, nè di contemplazione per il Guarducci, il quale li credeva in sicuro.

E che il Guarducci non pensasse ad includerli nella Convenzione si raccoglie chiaramente dall'aver detto al Benvenuti nell'atto di stipularla, *che il Petracchi non sarebbe più tornato a Culignola,* avendo persino mandata altrove la Cassa militare, e dal silenzio da lui serbato sulla carcerazione del Petracchi e dei due suoi compagni nell'articolo pubblicato il 21 aprile a Livorno, nel quale mentre protesta di asserte violazioni di fede, questa che sarebbe stata gravissima neppur rammenta.

L'ordine del discorso mi richiama a combattere l'obietto col quale la difesa del Petracchi, del Cimballi e del Piccini negò la legittimità della restaurazione e la validità del Decreto del 17 aprile relativo alle Bande Livornesi sul fondamento che avendo la Commissione Governativa richiesta, come forma integrante la sua autorità, l'adesione dei Municipii, questa a quel giorno mancava.

È principio incontroverso che il Principe legittimo espulso dallo stato conserva pienissimo il diritto all'Impero. « Equidem jus » imperii, rege ejecto, integrum manere . . . hoc igitur jus ubi» que regem etiam exulem sequitur, adeout postea restitutus non » ex nova dispositione populi jus acquirat, sed pristinum con» tinuet ». *Henric. Coccej., Comment. ad Grot., Lib. 1, Cap. 4,* §. 15. *De jure regis ejecti ec. Voto del Supremo Tribunal di*

Giustizia del 6 settembre 1799 in Causa Pierotti, av. Cheluzzi, Urbani e Biondi.

Se avviene però che vinto l'usurpatore, le forze dello stato cadano in mano di chi facendosi campione del Principe legittimo, dichiari di restaurare il suo Governo, egli da quel momento recupera anche il possesso di fatto della Sovranità e lo ritiene *corpore alieno., Leg. 3, §. 12 e L. 9, ff. De acquir vel amit. posses.*

Nè all'immediato riacquisto del possesso di fatto della Sovranità osta la sua assenza dallo Stato, e l'ignoranza della Restaurazione del suo Legittimo Governo, imperocchè chi ha l'animo o anche una generale intenzione di possedere acquista tosto il possesso di fatto che altri prende in suo nome. *L. 1. Cod. De acquir. et retin. posses. ibique Glossa.*

I quali principii non sono proprii soltanto del diritto privato, imperocchè i pubblicisti dalle disposizioni delle leggi Romane trassero la normale distinzione fra il Gius ed il possesso dell'impero, non che le regole onde si acquista, si conserva e si perde.

Ora nel 12 aprile, allorchè il risentimento popolare ebbe vinto la rivoluzione, e il Municipio Fiorentino raccolse il Governo in nome del Granduca, il Principe recuperò immediatamente anche il possesso di fatto della sovranità, e lo ritenne pel ministero di chi l'avea per Lui assunto. Con quell'atto il Municipio di Firenze non solo obbedì alla volontà presunta del Principe espulso, ma eseguì ancora il suo espresso mandato, contenuto nel proclama del 12 febbraio ai Toscani e conferito a chiunque fosse stato per avere occasione e forze da restaurargli la sovranità.

Quindi tutti gli atti della Commissione Governativa furono esercizio della sovranità legittimati fino dal loro principio dal presunto consenso, dal mandato espresso e dalla ratifica del Granduca.

Sebbene questi principii distruggano radicalmente l'obietto defensionale, è facile il dimostrare altresì non sussistere in fatto che la Commissione Governativa volesse integrato il potere che assunse dall'adesione dei municipii.

Bastano all'uopo i Proclami che il Municipio di Firenze e la Commissione che egli si aggiunse pubblicarono nel 12 aprile, nei quali è detto e ripetuto di *avere assunto fino da quella mattina a nome del Principe le redini del Governo.* Le quali espressioni, mentre significano un fatto liberamente iniziato e compiuto, escludono per necessità di concetto ogni idea di condizione.

Che se la Commissione Governativa dichiarò altresì che sarebbe stata sua prima cura *rivolgersi ai Municipii delle Provincie per munirsi* ANCHE DELLA LORO FORMALE ADESIONE, ben si

comprende pel significato stesso delle parole come di questa adesione non si facesse condizione di legittimità e solo la desiderasse per procacciarsi in momenti di tanto pericolo aiuto ed appoggio.

Ma meglio che da questi argomenti l'obietto defensionale è eliminato dall'assurdo che in se stesso contiene, da quello cioè, che l'azione governativa dovesse restar sospesa nell'espettativa delle formali adesioni di tutti municipii. Lo che non poteva esser nè fu, poichè il Municipio spiegò fin dal 12 aprile il potere supremo non solo in Firenze, ma anche in tutto lo Stato, dichiarando col terzo proclama di quel giorno ai Toscani sospeso nei Governatori, nei Prefetti con i loro Consigli e nei Delegati di Provincia l'esercizio delle respettive attribuzioni le quali deferì provvisoriamente ai Municipii delle città ove risiedeva Governo, Prefettura o Delegazione, e nei giorni successivi e prima anche del decreto sulle bande livornesi fece leggi ed atti riconosciuti ed eseguiti.

Se il bisogno della Causa lo richiedesse io potrei dimostrare non esser vero che al 18 aprile soli cinque Municipii avessero aderito, come asserì la difesa, poichè il Monitore è lì per smentirla e dimostrarle che a quel giorno avea fatta adesione formale circa la metà dei medesimi.

Ma più che la verbale vuole essere in questi casi valutata la reale adesione al nuovo Governo, quella cioè resultante dal fatto della obbedienza, la quale se non prestarono immediata le città di Pistoja e di Pisa, vuol esserne attribuita la colpa alle bande livornesi che occuparono e agitarono fino al 17 la prima, e alla seconda diedero stimolo di resistenza colla loro marcia. Che se infine la sola città di Livorno persistè nella resistenza, non è ignoto come il Guarducci giuntovi colle colonne rendesse più forte e capitanasse la fazione nemica al Governo.

E qui a completare la prova della legittimità della Restaurazione fino dal 12 aprile ed indipendentemente all'adesione dei Municipii occorre la gravissima autorità della Corte suprema di Cassazione, la quale dichiarando in un decreto del 5 febbraio 1851 (Annali di Giurisprudenza 1851, parte 1, col. 147) « che quella » parte del popolo livornese che era rimasta padrona di fatto » nella Città e che vi aveva prodotta una piena e completa anar- » chia, NEL GIORNO 21 APRILE 1849, COME NEI PRECEDENTI, » ERA IN STATO DI RIBELLIONE AL LEGITTIMO GOVERNO » E COSI' ERA IN ATTO DI PERDUELLIONE DI PRIMO CA- » PO », ritenne implicitamente il concetto che l'Accusa sostiene.

Dimostrata la legittimità della Restaurazione fino dal suo principio, non può revocarsi in dubbio che il Petracchi si rendesse

colpevole di Perduellione, ognorachè, impugnate le armi, tentò di abbatterla per fondare sulle sue rovine la Repubblica.

Ed invero è noto in diritto che incorre nel vero e proprio delitto di Lesa Maestà chiunque tenta distrugger la Costituzione politica d'uno Stato per imporgliene una diversa, come dopo il Testo *nella L. ult. ff. ad L. Juliam Majestat.* ripeterono il *Bohem. ad Carpzov., Quaest.* 41, *Observ.* 9; *Anton. Matth. ad Lib.* 48, *Tit.* 2, *Cap.* 2, *n.* 36; *Cremani, De jur. crim. Lib.* 2, *Cap.* 3, *Art.* 1, §. 3; *Renazzi, Elem. Jur. Crim., Lib.* 4, *Cap.* 2, §. 2; *Poggi, Elem. Jurispr. Crim., Lib.* 2, *Cap.* 10, *n.* 47; *Voto del* 25 *gennaio* 1800 *contro Agostino Dini ed altri imputati di Maestà avanti Stradetti, Urbani e Biondi.*

E consumata deve dirsi la Perduellione imputata al Petracchi, imperocchè non si rimase agli atti preparatorii, ma agli esecutivi si spinse, intraprese una immediata e diretta aggressione contro lo Stato, ed espose a pericolo così imminente l'ordine pubblico che obbligò il Governo a spedirgli contro le proprie forze.

I fatti narrati dimostrano perduelle il Petracchi anche prima del suo rifiuto a discioglier le colonne; e questo, considerate le ostili intenzioni onde era animato, e la sua qualità di Duce, sarebbe bastato a farlo incorrere in tale delitto. Imperocchè « l'o- » stinarsi a mantenere riunita un' armata contro gli ordini del » Governo non è che ferire i diritti principali della Sovranità, » non è che convertire la forza destinata a proteggerli in forza » tendente a distruggerli, non è che resistere violentemente al » Potere Supremo, non è infine che mettere in pericolo l'ordine » politico dello Stato ». *Roberti, Diritto Crim., Tom.* 3, §. 146, *pag.* 164.

Invano a favore del Cimballi è stata dedotta la scusa dell'obbedienza passiva al comando dei suoi superiori, mentre nella sera del 17 aprile, allorchè il Pretore di Pontedera notificò a lui e ad altri il Decreto di scioglimento, il Petracchi ed il Guarducci non imposero ai loro subalterni l'obbligo di non rispettarlo, ed il Cimballi si unì invece spontaneamente ad essi nel manifestare il rifiuto.

Nè sussiste del pari che fosse pericoloso il separarsi dalle colonne, imperocchè molti che vi appartenevano ciò eseguirono impunemente lungo la marcia, e lo stesso Egidio Bocci Ufficiale nel battaglione Guarducci potè senza rischio veruno consigliare il Petracchi ad eseguire il decreto, adoprarsi a evitar conflitti e persuadere il Guarducci a deporre le armi, dimodochè può dirsi con Seneca « *nolle in causa est, non posse praetenditur* ».

Non credo poi che la carcere di custodia sofferta dagli accusati possa riguardarsi come causa diminuente la pena in ordine

al notissimo Testo *in Leg. Si diutino ff. De Poenis*; imperocchè niuno di essi al momento della pubblicazione del regolamento d'istruzione criminale del 22 novembre 1849 l'aveva sofferta per un lasso di tempo atto a renderla *prolungata od indebita.* In questa posizione di fatto non colle Leggi e principii vigenti al tempo dell' arresto degli accusati, ma col citato regolamento deve valutarsi la carcere sofferta durante la procedura, conforme stabilì la *Corte suprema di Cassazione colla Decisione de'*20 *febbraio* 1852, *Ann. di Giurisprudenza, p.* 1, *col.* 161.

Per le cose fin qui discorse in replica agli obietti defensionali insisto nelle mie Conclusioni.

FRANCESCO TRECCI.

——

REPLICHE

DETTE

DAL CAV. REGIO PROCURATORE GENERALE

ANTONIO BICCHIERAI

UDIENZA DEL 9 MAGGIO 1853.

Signori.

1. Dopo quel tanto che ebbi l'onore di far presente alla Corte nelle *Conclusioni* lette, stampate e comunicate, poco mi propongo di soggiungere a compimento del mio ufficio in questa causa, che ha avuto omai larga e libera trattazione.

2. E per non eccedere la legge che mi prefiggo di brevità, mi asterrò al possibile dal rientrare in disquisizioni troppo minute di fatti e di prove, non che dal ripetere cose già dette, e dal replicare agli objetti che mi appaiono di minore importanza, o di più facile soluzione.

3. Dirò qui solamente:

1° Che sto fermo nel dare valutazione alla *nota del Petracchi* datata del 3 novembre 1848 (*conclus.* §. 34) là dove parla di spese occorse *per i movimenti di Pisa e Maremma* (oltre quelle di vigilanza *per la città di Livorno*, le quali sole parmi ragionevole ritenere che si facessero d'intelligenza col Gonfaloniere locale), e vi sto fermo appunto perchè dai documenti resulta che nel 22 ottobre, e mentre il Montanelli trattava in Firenze per la ricomposizione del Ministero, scriveva il Governo di Livorno al Ministro dell'Interno. « ivi » Arrivano a Livorno » drappelli assai numerosi di gente proveniente da *Pisa, Lucca* » *e alcune parti della Maremma* IN AJUTO DEL POPOLO DI LI- » VORNO (1) ».

(1) Doc. a c. 371. Atto di Accusa §. 18. Si veda anche la lettera che accompagna la nota di spese in app. ai Doc. a c. 2.

2° Che ritengo il deposto del Segretario Allegretti sulle circostanze influenti nel dispaccio di spedizione a Portoferrajo ben referito al dì 8 anzichè ad altri dì posteriori del febbraio 1849, perchè le dette circostanze sono in quel deposto collegate col fatto della commissione affidata al testimone dal Guerrazzi di scrivere la nota Circolare Governativa, che porta precisamente la data di codesto giorno otto (*conclus.* §. 336, 337, 392).

3° Che se la Corte ravvicina i due deposti *Buoninsegni e Panattoni*, e tien conto dell' *unico* colloquio che potè avere quest' ultimo, a suo stesso dire, col Guerrazzi la mattina del dì otto febbraio fra le ore 8 e le 9, si persuaderà facilmente che la replica data dalla Difesa all' udienza del 30 marzo non elimina il rilievo espresso nel §. 200 *delle conclusioni*.

4° Che l' Accusa trattando la causa del Capecchi non ha equivocato nel referire al 21 gennaio 1849 (giorno di domenica) un' adunanza del circolo sotto le logge dell' Orgagna con pubbliche allocuzioni, susseguita dalle note violenze dell' Arcivescovado (1) per dedurne il rilievo espresso al §. 752 *delle Conclusioni*.

4. Più volte, e per più accusati si è insistito perchè venga dichiarata la loro comprensione nell' amnistia del 29 novembre 1849, e per alcuni si è anche invocato il Sovrano Indulto del 26 luglio antecedente.

5. Ma quanto all' Indulto ritengo, che l' *oblio* proclamatovi *di ogni ingiuria verbale o scritta* personale al Principe, ed alla Real Famiglia, operi in quei casi nei quali codeste ingiurie sono *fine a loro stesse*; non già quando formano parte di discorsi o scritti diretti ad instillare o diffondere nelle masse e negl' individui principii, sentimenti od istigazioni avverse al Monarca ed alla Monarchia, mentre allora assumono carattere di *mezzo* criminoso majestatico di primo capo, che con quell' Indulto non s'intese di rimettere. Ciò parmi razionale e legale: ed è coerente a quanto scrivono il Cremani *De Jur. Crim. lib.* 2, *cap.* 3, *art.* 2, §. *VI*, *(tom.* 2 *a c.* 122 dell' ediz. di Macerata) ed il Poggi, *Elem. Jurispr. Crim., lib.* 2, *cap.* 10, §. 53.

6. In proposito poi dell' Amnistia, rispettando quello che con sforzo d' ingegno se ne è detto in contrario, non so quanto a me dipartirmi dalla intelligenza che ne proposi all' Udienza dei 30 agosto 1852 nell' ostare alla domanda che ne venne allora pregiudicialmente articolata a favore di Montazio, e da ciò che soggiunsi nel prendere conclusioni rapporto al Romanelli (V. *conclus.* §. 615 *e seg.*).

7. Non posso concordare che le eccezioni od eliminazioni vi

(1) Doc. 761, 762, 769.

siano formulate solamente *in relazione ai fatti delittuosi;* mentre vi si leggono chiare ed esplicite in relazione anche *a certi officj* esercitati, e così a *qualità personali,* non che a certe *procedure* allora pendenti. Ed il rapporto che precede l'Amnistia e che ne accenna le causali o motivi, ma non ne fissa la dispositiva, non coarta una difforme intelligenza. Che anzi con escludere oltre quei *che usurparono il potere,* anche coloro che si associarono all'usurpazione, non che quelli *che impugnarono più arditi la bandiera della fazione,* conforta e sussidia il concetto dell' Accusa.

8. Non posso nemmeno concedere che dopo la dimissione data dal Romanelli, ma non accettata dal Governo, egli cessasse *ipso jure* di essere Ministro al giungere del 25 marzo e che per dirlo tale posteriormente (siccome lo qualificarono e lo ritennero ripetuti atti governativi) gli occorresse ulteriore sua esplicita accettazione.

9. Non potrei convenire che l'Amnistia fosse estendibile a quelle categorie od individui che ne sono in lettera esclusi, quando pure lo spirito e quelle che potessero sembrare più verosimili causali, autorizzassero per privato giudizio una più larga benignità.

10. Non posso assentire alla Difesa del Montazio (che ha scambiato in due suoi objetti l'azione di *correità* in delitto majestatico *per provocazione con stampa,* con l'azione e querela per semplice *delitto di stampa,* che sola è regolata nelle sue forme dall'art. 45 della relativa legge dei 17 maggio 1848), non posso, dissi, assentire ad essa difesa che questa azione *di correità* rimanga caducata per questo perchè l'Amnistia nel suo primo articolo abolisce in regola generale ogni azione relativa a delitto di Maestà; mentre è noto che la specialità deroga alla generalità, e che l'eccezione od eliminazione ordinata non equivocamente dal Principe fa tacere pel caso eccettuato il principio generale, e lo conferma per gli altri.

11. Non si potrebbe poi ravvisare forza di *cosa giudicata* a pro del Romanelli in quella che si è chiamata *approvazione* o *ratifica di gestione* per parte della Commissione del Governo restaurato, perchè (astrazion fatta dalla questione *dei poteri*) manca veramente un atto di tanta portata che avesse *allora* siffatto scopo, e vi si dirigesse con adeguata speciale cognizione di causa. Si è invece saputo (*deposto Ricasoli*) che fu deliberato consiglio della Commissione di non occuparsi minimamente del passato, nè dei fatti e degli uomini che ebbero con quello attinenza, sia per gli effetti di giustizia, sia per quelli della grazia;

ma di restaurare soltanto, e di governare per l'avvenire fino al ritorno del Principe (1).

12. Non di rado si è pure parlato dai Difensori della Legge del 26 luglio 1849 (2) colla quale venne stabilito una cognizione *eccezionale* di competenza dei Consigli di Prefettura per l'adozione di misure di Governo, sia *coercitive*, sia *preventive* (*V. il Rapporto che precede il Regolamento dei* 22 *ottobre* 1849 *nel Monitore Toscano di detto anno, n°* 278), a carico di coloro i quali col proclamare, o insinuare idee, o dottrine contrarie all'ordine sociale e politico costituito, coll'eccitare all'odio e al disprezzo della Sovranità, o col favorire in qualunque altra guisa inganni, sedizioni e agitazioni nel popolo, si fossero manifestati, o si manifestassero avversi al Principato Costituzionale ed alla pubblica tranquillità.

13. Ma questa Legge, o Signori, se bene si considera nelle disposizioni, nella economia, e nel modo suo di agire, non può fornire utilità veruna in questa Causa agli Accusati.

14. Imperocchè essa non sottraeva assolutamente gli accennati fatti alla giurisdizione dei Tribunali ordinarii, nè escludeva che potessero, sia per l'entità loro, sia pel concorso di circostanze costituire il vero delitto di Maestà; ma in ossequio appunto a codesta *possibilità* voleva che se ne rassegnassero i *rapporti* ai Regi Procuratori, ed autorizzava questi a rimetterli alla cognizione Prefetturale, solamente quando all'appoggio dei detti *rapporti* gli avessero giudicati nei concreti casi incapaci di costituire il delitto vero e proprio di Lesa Maestà, od altro speciale delitto previsto dalle Leggi esistenti.

15. La Corte poi ha presente che l'invio alla cognizione *ordinaria*, od alla *eccezionale*, per l'Art. 4 di codesta Legge dipendeva esclusivamente dal giudizio dei *Regi Procuratori*; e che quando la seconda strada era stata scelta coll'apposizione del *Visto* nei Rapporti potevano gli affari tornare alla prima per successivo giudizio dei Consigli di Prefettura (Art. 15), o della Corte Suprema in via di conflitto (Art. 23) (e ciò conferma che a mente del legislatore quei medesimi fatti tanto *potevano* rappresentare quanto no il delitto di Lesa Maestà); ma non così viceversa; perchè se il Regio Procuratore riteneva i rapporti e gli rimetteva ai Tribunali, gli affari dovevano avere in questi il loro corso

(1) Nella replica del Ministero di giustizia e grazia de'25 aprile 1849 (Doc. a c. 337, e Docum. Romanelli a c. 82) si legge che la Commissione Governativa non aveva *altro fatto nè altro detto* intorno alla Commissione straordinaria per l'Aretino *che dichiararla sciolta*.

(2) Monit. Tosc. del 1849, n° 193.

ed il pieno loro esaurimento, fino all' assoluzione o condanna dei prevenuti, senza che nè per ufficio, nè ad istanza di parte si potesse proporre eccezione d'incompetenza, o di declinatoria, o di rinvio al Consiglio di Prefettura.

Or dunque o si tratta di affari già portati alla via ordinaria innanzi alla pubblicazione della Legge, e questi dalle sue disposizioni non avrebbero potuto rimanere investiti; o si tratta di affari sopravvenuti, e questi pure quando dal R. Procuratore fossero stati una volta spinti all' ordinario, nè da lui nè da altri avrebbero potuto o potrebbero ritirarsi e volgersi al Governativo, ma avrebbero dovuto e dovrebbero dai competenti Tribunali risolversi ai termini di ragione; esaminando cioè e giudicando se nei respettivi casi esibivano o no gli estremi ed i caratteri del vero e proprio delitto di Maestà.

16. Così si intende come di niun soccorso avrebbe potuto, o potrebbe essere ai qui presenti accusati codesta Legge, quando pure fosse rimasta e fosse tuttavia in vigore. Ma oltre di ciò è noto come venne dessa in appresso a cessare *(V. art. 3, dell' Amnistia de' 21 novembre 1849)*, talchè anche per questa ragione riescirebbe impossibile di farvi adesso appello utilmente a qualunque siasi effetto.

17. Un altro fra i punti non di rado investiti dalle difese concerne il campo, lo spazio, i limiti legali dell' Accusa. Si è preteso che questi siansi travalicati col porre nell' Atto di Accusa fatti, circostanze, documenti, e rilievi che non potevano a quanto dicesi figurarvi o per lo stato degli Atti istruttorii, o pel tenore del Decreto di Accusa. — Non posso concordare l' eccesso. Ne accennai già concludendo (*V. Conclusioni* §. 18 *e* 636, *e segg.*) varii motivi sia generali sia speciali ad alcuni accusati. Non ho ragione di recedere da questi: piuttosto di ampliarli, e corroborarli.

18. Che l' Atto di Accusa non possa porsi in *contradizione e in conflitto* col Decreto di Accusa, cui deve dare esecuzione, facilmente si intende e si concorda. Così un delitto eliminato e un prevenuto assoluto *ab instantia* in virtù di codesto Decreto, non può sicuramente riassumersi ed investirsi nel *correlativo* Atto di Accusa.

19. Non saprei per altro concedere del pari che nel dare esecuzione al Decreto non sia lecito al Pubblico Ministero di abbracciare tutte le circostanze, i fatti, i rilievi, non che le prove che attengono al delitto pel quale si accusa e che hanno più o meno fondamento nella istruzione scritta, quando pure non si trovino riportati nel Decreto, o nella parte sua sostanziale e decisiva.

20. Non si tratta allora di fare cosa nuova nè diversa, nè opposta. È tutto svolgimento del concetto del Decreto; quindi *esecuzione del Decreto medesimo*, coi *mezzi* che somministrano gli Atti scritti, quegli Atti ai quali la Legge (V. *Conclus.*, §. 18) comanda che si abbia ricorso appunto per riferire *in compendio* nel libello « ivi » le resultanze processali importanti ».

21. Se dovesse essere altrimenti, non già dal *Processo*, ma dal *Decreto* avrebbe ordinato la Legge che si desumesse il *libello di Accusa*, e questo non sarebbe (siccome deve essere) il ristretto, e la imbreviatura di quello giusta il *tema*, o il *tipo* (come lo dicono) fermato ormai dal Decreto.

22. Il *tema* non vi ha dubbio si designa, e si dà col Decreto; ed ivi si ha delimitato e circoscritto dal *titolo*, e dagli *estremi* dell'azion delittuosa: ma i *mezzi* del suo sviluppo sono nel processo; e tuttociò che può chiarirlo, dimostrarlo, sostenerlo e portarlo a quella maggior latitudine della quale è logicamente e legalmente suscettibile (che è quanto dire fino alla *contradizione* esclusiva) rimane nel dominio ed uso del Pubblico Ministero che redige l'atto di Accusa.

23. Un diverso concetto formerebbe del Decreto d'invio (che è puramente *indicativo* di sufficienza di riscontri, e di competenza) non già un aiuto, ma sì un irragionevole ostacolo all'appuramento della verità ed alla giustizia, mentre voto della Legge si è che quella venga a conoscersi intiera, onde questa possa essere a dovere amministrata.

24. Ed è ciò tanto vero quanto è indubitato che nel corso del Dibattimento puossi ampliare la sfera dell'Accusa, onde abbracciare ciò che ne fosse rimasto fuori, e che potesse influire nell'abilitare i Giudici ad emettere pronunzia conveniente al caso, tale cioè, che esaurisca il fatto criminoso sotto tutti i suoi veri materiali e morali rapporti, i quali il più delle volte trovano o base od attinenza o lume nei susseguenti non che negli antecedenti o concomitanti, e siffattamente, che, questi trascurati, verrebbe a riprodursi il fatto stesso in modo imperfetto, o mozzo, o stravolto.

25. Riscontri pure la Corte le Autorità che meglio calzano al punto in esame; e le troverà tutt'altro che dissuonanti. Le Leggi, e la Giurisprudenza Patria non contradicono a questo fondamentale concetto. Lo stesso *Nouguier*, riferito dalla Difesa Guerrazzi, quando rettamente si esamini e si apprezzi, non ne declina; a segno che la di lui opinione trovasi così sommata nel *Repert. Gener. del Giorn. di Palazzo, alla rubrica Atto di Accusa*, §. 2, *n.* 117. « ivi » Se la qualifica del Decreto d'invio » è imperfetta, sia per l'omissione d'una delle *circostanze co-*

» *stitutive del delitto*, sia per qualunque altro motivo, l'Atto di
» Accusa può regolarizzarla, e ristabilire la circostanza omessa ».
Ed il Prof. *Rodièr, Élém. de la Proced. Crimin., Liv.* 3, Tit. 1,
Chap. 2, §. 1 (*mihi*, a c. 206), dopo aver detto conformemente
all'Art. 241 del Codice che nell'atto di Accusa debbono riportarsi
le circostanze caratteristiche del delitto aggiunge; « ivi » Non è
» vietato al Procuratore Generale di porvi in rilievo delle cir-
» costanze che non siano neppur mentovate nel Decreto di rin-
» vio. Queste circostanze infatti potendo essere rimarcate di poi
» nel Dibattimento, è utile allo stesso imputato che siano ante-
» cedentemente segnalate nell'Atto di Accusa perchè l'accusato
» resta allora meglio determinato sul modo col quale deve pre-
» parare la propria difesa » (*Ved. Conclus.*, §. 638.). Quanto
poi alle circostanze espresse nella parte motiva, e non ripetute
nella dispositiva del Decreto possono vedersi *Mangin, Du Regle-
ment de la Compétence, Chap. III*, §. 96, *N°* 2° *e Patris, not.* 21,
all' Art. 241, ed anche per analogia *nota* 77, *all' Art.* 337, *del
Cod. d' Istruzione Criminale.*

26. Nè gioverebbe opporre la cosa giudicata, e la efficacia di
essa inerente anche ai decreti di accusa. Imperocchè è troppo
noto in ragione che per gli *affari che devono aver seguito*, si-
mili pronunzie non hanno veramente forza di *cosa giudicata*, se
non che per l'effetto di *avviare al giudizio*, e di *ritenere la
competenza* fino alla apertura di questo, e sotto quel *titolo di
delitto* che vi è dichiarato (*V. Faustin. Helie, Traité de la Instr.
Crim., Tom. III*, §. 181, *a* 625, *ed il Legraverand ivi citato*).

27. Ma l'esprimere nel libello fatti e circostanze che sono nel
Processo, o anche nella sola parte espositiva o motiva del De-
creto, senza cambiare titolo, senza trasformare il fatto, nè alte-
rarne il carattere, ma completandolo nella sua naturale e giuri-
dica posizione, non è modo che offenda la cosa giudicata : a meno
che non vi fosse pronunzia che chiaramente *escludesse* codesti
fatti dal calcolo giudiciario; perocchè allora, ed allora soltanto
nol consentirebbe la contradizione.

28. E ciò non si verifica sicuramente pei fatti anteriori alla
spedizione di Portoferrajo quanto al Guerrazzi, nè per quelli dei
quali si vuole respingere l'incriminazione nell'interesse del Ro-
manelli, del Dami, del Montazio, e del Petracchi eziandio. Si
potrà dire per alcuni, che *non si trovano inclusi* dal Decreto
nel conto loro particolare, non già che *ne sono eliminati espli-
citamente;* e nemmeno *implicitamente*, dacchè le formule ed i
modi usati nell'assegnare a ciascuno la quota speciale di reato
non sono *tassativi*, ma invece *ammettono* che altro siavi, e si
possa aggiungere, ed obiettare nel libello; e quello che vi è rias-

sunto viene qualificato non come *tutto* ma come *parte* più *culminante o principale.*

29. Dal decreto vostro poi del 28 agosto 1852 è inutile che avverta non potersi trarre partito, se non che favorevole ai nostri concetti; posto che si esamini nella sua totalità.

30. L' obietto infine che si vuole desumere dalle Leggi Patrie, specialmente antiche, prescriventi la contestazione degli addebiti che resultano dalla istruzione, viene ad aver sufficiente replica nella contestazione appunto che l' odierno sistema permette di farne, e che se ne è fatta, tanto col libello d'Accusa, quanto con l' interrogatorio nell' orale Dibattimento.

31. Lo che tanto più persuade se si riflette che i fatti, rapporto ai quali si deduce la serotinità della contestazione, non pongono in campo nuovi delitti o delinquenti, nè circostanze aggravanti quel delitto sul quale già si era instruito e decretato: ma costituiscono dei mezzi di prova, e dei fatti parziali elementari che vanno a ricongiungersi ed a formar parte di quell' unico e medesimo delitto di Maestà, che è il soggetto principale, anzi esclusivo dell' Accusa.

32. Imperocchè non sussiste, o Signori (sebbene sia stato detto dalla Difesa), che l'Accusa incrimina più e diversi titoli di Maestà, fino al numero di cinque; tutti separati, distinti, e di per loro stanti.

33. No: l' Accusa procede nel tema di un solo ed unico fatto morale, posto in essere da più e diversi fatti materiali, tutti però di carattere congenere, successivi, prossimi, collegati fra loro, e tutti subordinati, e quasi direi cementati da un unico e solo pensiero, da un unico e solo disegno, da un unico e solo genere e colore d' azione, voglio dire dalla voluta ed operata usurpazione del Sovrano Potere, della quale si colse occasione della necessitata partenza del Principe da Siena, e che andò a consumarsi, a completarsi, a confermarsi nella coattiva espulsione del medesimo dalla Toscana; nella repulsione di chi doveva e voleva tosto ricondurvelo e restaurarlo; nella sovversione della Costituzione dello Stato allora esistente.

34. Questo unico delitto non può frazionarsi e dissolversi nei varj fatti elementari che lo compongono (*V. Conclus.*, §. 7) per formare di questi altrettanti delitti separati e distinti (sebbene ognuno di per sè potesse rappresentare ed esaurire per l' intiero la Lesa Maestà) onde poi inferirne, che chi non cooperò al primo fatto, non contrasse, nè potè contrarre debito di correità politica, comecchè accedesse quando già mancava nel Sovrano dejetto il possesso e l' esercizio di fatto della Maestà. Imperocchè per questo modo non si rappresenta il fatto quale si fu in

se stesso, nel suo coordinamento o concatenamento di mezzi e fine, nella piena sua essenza e verace fisonomia, e sotto l' influenza di quella unicità di concetto che lo informava e lo abbracciava nella sua totalità sin da principio; unicità che la logica non meno che la scienza e giurisprudenza vogliono conservata; dandone anche i mezzi con ammettere il delitto continuato e protratto, non tanto mediante ripetizione di atti identici, quanto ancora collo svolgimento e sviluppo di atti diversi, ma congeneri, tutti inservienti e subordinati ad un solo divisamento.

35. E ciò posto e ritenuto (perchè così portano l' indole dell' avvenimento, e le circostanze tutte che vi si riferiscono, sviluppate omai nelle *Conclusioni*), s' intende bene che se il concorso di più coagenti nella perpetrazione del fatto progressivo e complesso, non può assumere il carattere di *complicità* vera e propria (che presuppone concerto antecedente e adesione al medesimo), bene però può prendere e ritenere quello di *correità.* Imperocchè la correità pur troppo può contrarsi, e si contrae, indipendentemente ancora da preventivo accordo, da chi venga, o sopravvenga ad operare di propria spinta e volontà al fatto altrui di carattere criminoso; nel qual caso se non si hanno avvicinate e collegate innanzi tutte le volontà nella determinazione di misfare, non manca però il pravo proposito nei singoli; e le volontà loro si associano, si congiungono e si identificano nel fatto comune a misura che questo viene a dividersi, a coadiuvarsi ed a farsi proprio da ciascun coagente. *V. Annal. di Giurisprud.*, 1852, *Par.* 1, *Col.* 816.

36. Ora, o Signori, permettetemi di soggiungere poche cose sulla valutazione di alcune fra le autorità ed esempj che la dottrina dei difensori vi ha fatti presenti. Con vari criterj ritengo che si debba in quest' articolo procedere, affinchè l' assolutismo di certe teorie non soverchi e non soffochi le specialità concrete che la giustizia deve pure valutare.

1° Bisogna non dimenticare che lo Statuto fondamentale non fu imposto dalla Toscana a Principe nuovo, molto meno sotto vincolo di *Legge commissoria* come dicono (*V. Heinecc.*, *Jur. Nat. et Gent.*, *Lib. II*, *Cap. VII*, §. 134); ma venne spontaneamente elargito da Principe che si trovava già al pieno possesso dell'assoluta sovranità per ampliare l' esercizio delle libertà civili con imminuzione dei suoi stessi diritti monarchici. Tale imminuzione perciò appunto deve intendersi estesa non più di quel che portasse la volontà del concedente espressa ed implicita all' assoluta necessità di sistema, siffattamente però, che non venga omesso di calcolare il modo con cui fu allora in genere ed in specie a quel volere corrisposto, ed a quel sistema reso ossequio. Sarebbe in-

fatti irrazionale per non dir peggio l'esigere rigor di modi e di forme, anche sotto rischi di caducazione, da una parte, e da quella che più ebbe conferito del proprio, senza far conto di ciò, che mancando, o soverchiando dall'altra, veniva a costituire tale arrischiata condizione pel Sovrano concedente da moralmente e civilmente impegnarlo ad usar mezzi efficaci di redenzione, onde conservarsi intatta la libertà dell'ultima parola, da cui dipendeva il rigetto o la sanzione di una legge ricca di tante sequele radicali, che non si possono, no, cuoprire col manto di poetiche aspirazioni.

2° Bisogna pertanto aver presente che il Principe non *volontariamente,* ma *costretto,* nei modi e per le cause sviluppate nelle conclusioni, partì in prima da Firenze, dipoi da Siena, e infine da Porto S. Stefano e dalla Toscana: che giammai ebbe od esternò intenzione di abdicare, di lasciare il regno, di abbandonare il potere, il paese ed i sudditi: che resistè come e quanto potè, e cesse palmo a palmo soltanto alla improntitudine, alle coazioni, alla insecuzione eziandio. Non è quindi a parlare nel caso di *derelizione,* nè di conseguente *usurpazione*, che vorrebbe sostituirsi alla *usurpazione* del potere sovrano; ma di *dejezione da questo* per modo *violento e di spoglio* contro la volontà, e in onta alla resistenza e proteste del Principe. E le autorità, i principii, e gli argomenti che procedono nel primo concetto vanno sostituiti, o temperati, o corretti da quei che suppongono la *dejezione coattiva*, e ne determinano gli effetti, considerandola come *forza maggiore,* tanto più valutabile quando viene, come nel caso, non già a scusare un delitto o un'azione prava, ma sibbene a spiegare un procedimento di natura sua lecito, ed animato da scopo legittimo e doveroso.

3° Bisogna ricordare che altri sono i rapporti e doveri dei sudditi di faccia all'usurpatore, altri quei dell'usurpatore al dirimpetto del legittimo Sovrano, che conserva sempre benchè espulso questa qualità, ed il possesso *de jure* della sovranità, che al cessare della compressione, come molla al frangersi di obice, per virtù sua o di suo elaterio si risolleva e torna a ripigliare intera la primitiva posizione. Quel che si dice e si ritiene sul dovere che hanno i privati di obbedire anche all'usurpatore e al governo di fatto, finchè ed in quanto non conduca ad agire contro, e in danno del legittimo Sovrano (ed in questo senso procede il decreto della Camera delle Accuse di Lucca dei 28 maggio 1850 (1)), muove da principii e da ragioni, che non trovano modo di applicazione nei rapporti fra l'usurpatore e il Sovrano predetto, i

(1) Append. ai Doc a c. 55.

quali sono e rimangono criminosi finchè la reintegrazione non sia avvenuta, e lo stato di usurpazione non abbia cessato.

4° Bisogna infine rammentare che nel caso in esame il delitto si ritiene verificato, non già colla scelta e formazione di un Governo Provvisorio per parte delle Assemblee, dopochè esse ne ravvisarono la necessità, ma sibbene (prescindendo ora da altri precedenti e dalle violenze concomitanti) con l'abuso che gli individui di questo governo ed altri con essi fecero dell'autorità loro conferita per spingersi ad impadronirsi del sommo potere spogliandone il Principe e discacciandolo.

37. Ed a torto sicuramente si deduce il contegno e fatto dello stesso governo toscano relativo alla Lunigiana, Modenese e Parmense. Imperocchè, omesso ogni altro rilievo, basterà il ricordare che quando la Toscana aderì a prender prima in protezione e tutela, e ad aggregare di poi al Granducato quei paesi vicini che a lei si rivolsero dopo aver compiuto nel loro interno la rivoluzione con distaccarsi dai centri e dalle reggenze lasciatevi dai respettivi Sovrani, ed erigersi in Governi Provvisorii (decreto del 12 maggio 1848), non si diresse a fare, nè fece essa opera di spoglio e di dejezione in danno dei legittimi Regnanti presenti nello stato, opponenti e resistenti, e con eccesso abusivo di mandato; cosicchè mancando parità di fatto non potrebbe mai procedere la reclamata parità di diritto.

38. E poichè di Parma si è fatto menzione, mi permetterò di far sentire che la sentenza assolutoria colà emanata da Commissione speciale li 7 luglio 1831 in affare contro il conte Linati e il Cav. Melegari citata spesso dalla difesa, nulla statuisce in massima, che possa come sussidio dottrinale influire nella causa attuale. Tutti i di lei rilievi essendo di fatto, e basati sopra circostanze speciali, difficilmente potrebbero senza pericolo servir di guida e di criterio a giudicare una fattispecie diversa. Ed in effetto, sebbene vi abbia coincidenza di particolari, l'insieme ed il carattere del fatto principale dista non poco dal nostro. A Parma il Governo Provvisorio fu creato a riparare il vuoto operato da una rivoluzione omai consumata; in Firenze fu il Governo Provvisorio stesso quei che scese ad operarla dopochè venne formato. Là l'accettazione fu subordinata alla condizione espressa che le cose rimanessero nello stato in cui si trovavano; qui se tale condizione vi era, come vi ebbe, implicita nel mandato delle Assemblee, venne tosto trascurata e manomessa dai Membri del Governo e loro coagenti. Là i due prevenuti frenavano i colleghi negli Atti ostili alla Maestà della Duchessa; qui gli Accusati gli ponevano in essere essi stessi, o li secondavano, e ne profittavano in danno del Sovrano e della Sovrana Autorità. Là final-

mente non si volle ricevere giuramento da un Notajo per evitare il rischio di cambiar formula iniziativa; qui la formula venne cambiata, sì per gli atti notarili, come per quelli giudiciari che ne abbisognavano.

39. Sappia poi la Corte che denunziata codesta Sentenza dal Procuratore Ducale di Piacenza e dal Procurator Generale di Parma alla Commissione Speciale di Revisione, fu con pronunzia del 31 luglio 1831 annullata insieme col dibattimento che l'aveva preceduta. Ciò procedè nel solo interesse della Legge, perchè tanto e non più permette l' Articolo 433 del Codice di Procedura Criminale colà vigente a sfogo dei ricorsi del Ministero Pubblico contro Sentenze assolutorie. E sebbene la nullità si desumesse da violazioni di rito in udizione di testimoni, si rileva però dai motivi del giudicato, che altri mezzi ancora e di fondo erano stati dedotti, dei quali non ebbe campo la Revisione di potere conoscere. Si sa infine che occupato lo Stato Parmense dalle Armi Austriache, e compressa la rivoluzione, a codesto e ad altri Processi politici fu posto termine coi Sovrani Decreti del 1° agosto e 29 settembre 1831.

40. Quel giudicato non pertanto accennerebbe che si procedeva anche colà nel concetto di attribuire valore politico al fatto della sottrazione del nome Sovrano dalla intitolazione degli Atti Notarili. Ed io mi permetterò qui di accennare che sebbene la *Nov*. 47 faccia sentire che l'Imperator Giustiniano volle imposto il nome regio a tutti i giudicati per meglio accertarne la data, il fatto per altro è di tale indole in se stesso, che contiene ed esprime attestazione e recognizione continua dell'Autorità regnante, e riesce perciò negli effetti suoi tutt' altro che indifferente alla Maestà; comunque rapporto ai Giudicati venga ad esplicarsi come formula esecutoriale a cura dei Ministri di Cancelleria, siccome nota *Berriat Saint-Prix*, commentando l'art. 48 della Carta Costituzionale Francese. (V. *a c.* 341 *della Ediz. di Parigi del* 1836.)

41. In qual senso poi ed in quali limiti siasi per noi collocata e ritenuta la teorica relativa all' accettazione *dei pubblici uffici* conferiti dall' usurpatore, o dai Governi di fatto, le *Conclusioni* (§. 619, *e segg.*) ne fanno fede. È il senso più largo e più favorevole ai prevenuti: quello che fu seguito anche dal Supremo Tribunale di Giustizia nell' *Affare contro i fratelli Pigli ed altri*, risoluto li 10 *maggio* 1800 (*Giornale* 24). Un più esteso sviluppo della detta teorica può vedersi nel Voto dello *Stradetti*, relativo all' altro *Affare contro Cioni, Dini ed altri*, risoluto li 25 *gennaio dello stesso anno* 1800, citato al §. LXXIII del Decreto della Camera delle Accuse, alla quale mi feci dovere di rassegnarlo. Trovasi ivi riferito un frammento del Voto in *Affare*

Pierotti che si allegava anche allora, ma fuor di proposito, dalla Difesa, e gli è restituita la sua vera intelligenza: e vi è pure notata la differenza che passa tra la ritenzione dell' officio che già si aveva, e l' accettazione del nuovo.

42. Non è poi a dimenticare, valutando l' autorità del *Poggi, Elem. Jurispr. Crim., Tomo 2, Cap.* 10, §. 56, che mentre egli assente in genere l' accettazione di pubblici officj conferiti dall' usurpatore, soggiunge tosto: « ivi » Non tamen parere tenetur » subditi, et graviter parendo delinquunt in Principem, ubi eorum » opera adversus illum uti hostis velit qui regnum invasit ». Può vedersi anche il *Renazzi, Elem. Jurisp. Crim., Par.* 3, *Cap.* 1, §. *V*, *N*° 1.

43. Sulle questioni relative ai *fatti ostili*, all' *animo ostile*, alle *violenze* che si deducono a giustificazione propria dal Guerrazzi, al partito che ei vorrebbe cavare anche dalla *restaurazione*, ed a molte altre specialità della Causa, non intendo io di riaprire la discussione. La Corte ha presente ciò che ne scrissi, o ne accennai nelle *Conclusioni*, e lo valuterà al suo tempo, se, come, e quanto lo crederà di giustizia. Vengo a por termine al mio dire col ritoccare la questione che muove dall' arresto e carcerazione del Romanelli e del Guerrazzi.

44. Allorquando al Romanelli venne intimato nel 16 maggio 1849, e d' ordine del Ministro dell' Interno, di allontanarsi *immediatamente di Arezzo* e dal Granducato, gli fu consegnata una *carta di via* che doveva valere per *il suo viaggio*, onde recarsi a Perugia, luogo da lui prescelto per dimora.

45. Egli si stabilì invece in Gubbio, ed ivi restò con l' approvazione della locale Autorità Governativa, finchè la forza militare Austriaca, che occupava lo Stato Romano e Toscano non l' ebbe arrestato nel 13 agosto successivo, e trasportato in prima a Perugia, dipoi ad Arezzo, ove venne rilasciato a quella stessa Autorità Governativa che lo aveva nel maggio antecedente allontanato dalla Toscana, e che lo fece sostenere nelle carceri di Poppi.

46. Appena rientrato in Toscana, e mentre era tuttavia nelle carceri di Arezzo egli indirizzò protesta e reclamo contro il patito arresto al Superior Governo; ed a sfogo di questo sotto di 26 agosto gli fu contestato per ordine del Ministro dell' Interno « ivi » aver dato causa alla misura dell' arresto la precedente » sua condotta, ed in specie la non poca parte presa da lui nelle » luttuose vicende politiche cui era andata soggetta la Toscana, » e rendersi perciò indispensabile la ulteriore sua detenzione » come preventiva custodia frattanto che verrebbe proceduto alle

» occorrenti verificazioni per quelle determinazioni che sareb-
» bero poi credute convenienti sul conto suo ».

47. A quell' epoca peraltro non vi erano nè *Processi*, nè *Querele*, nè *Rapporti* che investissero il Romanelli. Solamente nel 14 *settembre* venne esibito nel Tribunale Vicariale di Arezzo un Rapporto dal Capo Commesso di vigilanza locale datato del giorno antecedente (13 Settembre) intitolato alla Prefettura di Arezzo: e questo fu nello stesso giorno adottato e convertito in formale Querela dal Pubblico Accusatore locale di quel tempo. In questi documenti il Romanelli (insieme con molti altri) veniva imputato di Maestà. Quella Querela fu *ammessa per la relativa procedura ordinaria* nel 17 novembre successivo. Ma già a quell' ora altra Querela per egual titolo di delitto era stata contro di lui esibita ed ammessa nella Direzione degli Atti di Firenze sotto dì 27 *ottobre*; e dependentemente da questa era egli stato costituito e ritenuto per conto del Processo ordinario il dì 15 di novembre (*Conclusioni*, §. 8).

48. In tale stato di Atti può egli ammettersi che la Corte Regia abbia facoltà di assumere l' esame delle cause e dei modi coi quali venne operato l' arresto del Romanelli, per inferirne la irregolarità a titolo di mancata fede, e la nullità di tutti gli atti consecutivi, non sanabile, se non se colla di lui assoluzione o remissione al luogo ove dimorava, e d' onde fu tolto dalla forza militare Austriaca? — Io non l' ho creduto in addietro, e nol credo nemmeno di presente, nonostante le cose scritte e parlate a favore di quest' Accusato, molte delle quali non si potrebbero in tesi generale ed astratta non concordare. E così opinando e sostenendo non parmi di evadere la questione: come non si evade tutte le volte che si riporta a difetto di potere.

49. Il Romanelli arrestato e tradotto in Toscana non mancò, come si disse, di inoltrare i suoi reclami al Superior Governo d' onde gli era venuto nel Maggio l' ordine di allontanarsi dallo Stato per tempo non definito, unitamente alla Carta di Via. Questi esaminò l' affare; ed in replica gli fece intendere, non già che poteva tornare nel luogo di esilio, nè rimanere in libertà, ma che doveva essere ritenuto in custodia, finchè non fossero esaurite verificazioni sulla di lui condotta politica (1).

50. Ponderate, o Signori, questo procedimento, e questa significazione, e vi sarà necessità di tradurla nell' *accettazione* del fatto militare Austriaco, e nel *ritiro* di quella carta di Via, che

(1) Vedi Proc. d' Arezzo a c. 446 (Num. rosso). Memoria Romanelli a c. 218, 216.

gli era stata nei mesi antecedenti rilasciata. E questo storno o revoca di misura e questo ritiro di tutela lo vedrete operato non di solo fatto, e per modo consequenziale ad esso; ma previo esame dell' affare, e con considerazione portata sul punto preciso che ora si ripropone in discussione alla Corte; tanto che alcuni degli arrestati vennero rilasciati ed altri no. Questo procedimento e questa determinazione dell' autorità Governativa è quella che noi diciamo doversi rispettare: non potersi dall' autorità Giudiciaria sindacare, non averne noi i mezzi, perchè non se ne sanno, nè se ne ponno conoscere le vere cause speciali, che poterono pure esser molte e non lievi, e sopraggiungere e variarsi da uno ad altro momento, specialmente in tempi di non ben ristabilita quiete, come erano quelli ai quali conviene riferirci.

51. Aveva creduto il Governo buona misura nel maggio di allontanare il Romanelli dalla Toscana con Carta per gli Stati Pontificii. Ricondotto nell' Agosto in Toscana dalle milizie austriache, che lo ebbero colà a sospetto, non piacque al Governo stesso di mantenergli e conservargli quella sicurezza e quella tutela all' Estero, nonostantechè egli la reclamasse. Or come potrebbe oggi dire la Corte che male si regolò allora l' Autorità Governativa, e che senza diritto disfece il fatto suo proprio? Forsechè aveva contratto obbligo ed impegno legale di non recederne? Ciò non può ammettersi, perchè il Romanelli era stato totalmente passivo di quella misura, nè l' aveva accettata se non che per necessità di ossequio all' Autorità; nè vi era stato fra lui ed il Governo alcun che di ceduto ed accettato, che costituisse elemento inviolabile di correspettività. Bisogna dunque ritenere necessariamente che l' esilio fu misura governativa inflitta; che da questa si recedè e non vi si volle insistere ulteriormente quando il Romanelli fu ricondotto in Toscana; che così cominciò e finì quel fatto tutto e puramente governativo; e che i reclami correlativi del Romanelli, benchè pervenuti ed esaminati, non vennero dal Superior Governo accolti e secondati.

52. E quando tutto questo fu operato e compiuto il Romanelli, mi permetto ripeterlo, non era stato investito da verun primordio di procedimento ordinario. Quel fatto ebbe termine il 26 agosto: e solamente nel 13 settembre lo investì il Rapporto della Vigilanza che servì di base nel dì appresso alla prima querela.

53. Ma, si dirà, se il procedimento Governativo era esaurito, e non era cominciato quello giudiciario, perchè ed a qual titolo ritenere allora in carcere, ed in carcere di custodia il Romanelli? Rispondo liberamente. Non certo per conto del potere ordinario; perchè procedimento relativo non era iniziato; perchè

tal facoltà non risiede nelle Autorità Governative, se non se quando agiscono come Ministri di Polizia Giudiciaria. E nemmeno in virtù della Legge del 26 luglio 1849 che non comandava la custodia preventiva fuorchè nel caso di condannati in contumacia che volessero presentarsi o giustificarsi. È forza dunque il ritenere o che quella carcerazione, detta impropriamente nella contestazione di *custodia preventiva*, servì a mire e bisogni di Governo in quelle circostanze, o che non rimane abbastanza giustificata.

54. Accettiamo pure, in ipotesi (e di più non saprei concedere), quest'ultimo concetto. Che ne verrà di conseguenza? Che avremo il Romanelli sostenuto in carcere dal suo ritorno in Toscana fino all'iniziamento degli Atti ordinarj per titolo non noto, o, se vuolsi, senza titolo adeguato: ma non già potrà dirsi che egli fosse stato arrestato all'Estero, e sottoposto a estradizione irregolare per conto del potere ordinario, e quasi per dar modo a questo di spiegare contro di lui la sua azione; mentre questa lo avrebbe investito così presente come contumace. E procedendo più oltre, ed ammesso (sempre in ipotesi) il supposto di *indebita carcerazione*, allora veramente si farebbe luogo all'applicazione della nota regola *male captus bene detentus*; la quale (checchè se ne sia detto, e possa dirsene) si è sempre applicata dalla pratica nostra a tutti i casi di arresti anche *civili*, non che *criminali*, nei quali non si è trattato di vizio *insanabile* (siccome dicono) e specialmente quando si è manifestata dipoi la imputazione di tal fatto antecedente, che per natura sua esige la carcerazione preventiva. La Corte troverà che la carcerazione indebita ha fatto luogo a diminuzione, o sconto di pena, ed anche a procedimento, quando siavi stata prevaricazione, od arbitrio informato da dolo: ma non mai ad annullamento di Atti, a caducazione dell'azione instaurata. Parmi opportuna a riscontrarsi l'autorità del *Bonfin. ad Bannim. Gen., Cap.* 17 *dal N°* 72 *al N°* 78.

55. La Decisione poi della Ruota nostra Criminale del 17 *giugno* 1833 *in affare Procaccia,* non che le autorità del *Bartolo,* del *Caballo, Cas.* 291, *del Matheu e Santz., Controv.* 10, e di tanti altri antichi e moderni, parmi che forniscano criterio onde persuadersi che le dottrine le quali vogliono trasfusa, e trasmessa la nullità in tutti gli atti successivi dopo l'arresto fatto in violazione di *fede, salvacondotto* ec. fintantochè non abbia avuto luogo *reintegrazione,* allora soltanto possono procedere, quando l'arresto stesso sia stato sin da principio operato d'ordine, e per conto, ed esclusivo interesse dell'autorità e procedimento ordinario, non già quando il fatto è di autorità differente, e special-

mente governativa, che agisce per se, coi suoi mezzi, pei suoi fini e coi suoi poteri, e conosce dipoi e risolve, come meglio crede, il dependente reclamo e protesta: sicchè il fatto stesso o l'approvazione o sanzione sua non già a forza maggiore od al caso si deve, ma sibbene a cognizione e determinazione di essa autorità; e quando ricorre discontinuità, distacco tra il fatto primo ed il procedimento ultimo, che impedisce consimile trasmissione e ricongiungimento.

56. Tali cose ho creduto mio dovere di soggiungere a sviluppo di quanto annunziai brevemente nelle *Conclusioni* rapporto al Romanelli, ed in replica alle posteriori deduzioni defensionali.

57. Quanto poi al Guerrazzi non trovo che i fatti che lo riguardano possano trarre vantaggio significante da quello che è stato detto a pro del Romanelli. Egli non fu arrestato all' Estero, e ricondotto in Toscana senza richiesta. Egli non ebbe, checchè ad alcun testimone sia sembrato, vera e propria *promessa*, che siagli stata mancata o violata, e di cui possa reclamare osservanza dal Governo restaurato, e dalle Autorità giudiciarie. Ei non volle, o non credè buono, o non seppe, o non potè profittare di una *libertà* che gli fu, come a tanti altri rilasciata, finchè la Commissione Governativa fu in potere di farlo, nè di analoghi avvisi che gli vennero anche appositamente trasmessi. Con lui non ebbe nè poteva aver luogo *transazione*, *nè dedizione*, *nè pace*, *nè grazia* al momento della Restaurazione. Gli eventi in prima; dipoi il delitto detetto impedirono che fosse rilasciato; e lo vollero custodito come prigioniero di Stato, e come imputato di Maestà. La sua detenzione per questo titolo venne a suo tempo ordinata con mandato legittimo dell' autorità competente; nè per procedere a questo faceva certo mestieri di porlo prima in libertà.

58. Qui mi arresto insistendo nelle mie *Conclusioni*. Altri, o Signori, vi ha detto « trovate formula che salvi tutte le conve» nienze ». La Magistratura non potrebbe accettare questa insinuazione. Mi si permetta di rettificare soggiungendo, che i Tribunali non hanno in Toscana vincoli di convenienza; ma debiti di giustizia; e che questi Voi adempirete, come sempre fate, con scienza e coscienza.

Li 9 Maggio 1853.

A. **BICCHIERAI** *Regio Proc. Generale.*

———

CONTROREPLICHE

PRONUNZIATE

DALL' AVV. GIUSEPPE PANATTONI

UDIENZA DEL 10 MAGGIO 1853.

Signori Cav. Presidente e Consiglieri.

La cortese parzialità dei miei reveriti Colleghi volle che io fossi primo a parlare sulle due Cause del Tribunale di Firenze, e del Tribunale di Pistoja, delle quali ha dovuto lungamente occuparsi la Corte. Egual motivo è quello che oggi mi costringe a confermare i mal combattuti argomenti della difesa, ed a repellere tutti quelli che l'Accusa ha creduto di opporre alle nostre discussioni. Io avrei volentieri prescelto che, appunto per essere stato primo, avessi l'onore di esser l'ultimo: e nell'ordine delle mie idee presentavasi opportuno il riassunto delle gravi, svariate ed imponenti dispute, alle quali diè luogo il presente straordinario processo.

Ma poichè il Pubblico Ministero riprodusse in poche e calcate parole il suo attacco contro i Giudicabili della Causa Fiorentina; e più largamente ed acremente insistè contro i Giudicabili della Causa Pistoiese, non sarà fuor di proposito che io sodisfi al desiderio dei Colleghi iniziando le controrepliche della Difesa, poichè mi trovo impegnato a combattere l'Accusa sotto entrambi gli aspetti.

Il concetto, che ebbi l'onore di spiegare fin dal principio, non mi sembra sostanzialmente rovesciato dalle odierne insistenze dell'Accusa. Imperocchè nella fermezza sua non le avvenne di prescindere dai sistemi che si era formati, e dagli assunti che si era prefissi per farsi capo dei ragionamenti precipui che il Collegio della Difesa le andò contrapponendo; e piuttosto l'Accusa si accinse a confutare alcune specialità, o a riprodurre partico-

lari argomenti, spiegando una critica la quale è ben lontana dal rovesciare il nervo delle nostre dimostrazioni.

Primieramente noi non udimmo risposta alcuna intorno all' indole eccezionale del presente processo: sì perchè non può essere assimilato ai giudizi comuni di Lesa Maestà: e sì perchè non può essere risoluto con le regole consuete, e senza un riguardo alle Leggi, alle Instituzioni ed alle forme vigenti allorchè l' Accusa veniva iniziata.

Infatti l' odierno giudizio forma eccezione specialissima della generale Amnistia: la quale abolì il delitto di Lesa Maestà vero e proprio, rilasciando al corso della giustizia la sorte dei nostri difesi unicamente perchè si verificassero i motivi della loro esclusione dall' oblio generale; cioè perchè si stabilisse se erano essi veramente quelli che avevano alzata la bandiera della fazione contro le recenti libertà costituzionali che volevansi conservare. Poichè dunque i mutamenti della politica avevano tolte di mezzo le instituzioni e le forme, secondo le quali il presente processo avrebbe dovuto essere autorizzato dal Consiglio Generale e discusso in Senato; doveva per lo meno restar fermo, e voi, o Signori, nella vostra saviezza terrete fermo, quel criterio definitivo, quella larghezza di regole, e quel favore di dottrina politica civile con cui i nostri difesi avrebbero dovuto essere giudicati dal Senato medesimo. Era ed è questo un diritto quesito, contro il quale il Pubblico Ministero non articolò veruna replica; sicchè noi speriamo che la Regia Corte saprà rispettarlo: amministrando la Giustizia nel modo e colle norme medesime che sarebbonsi praticate secondo gli instituti ristabiliti dal Popolo e dal Principe mercè la Restaurazione del 1849. Signori! Se non siete il Parlamento della Costituzione, noi ci auguriamo che saprete addimostrarvi il Parlamento della Legge.

In secondo luogo mi gode l' animo di vedere che nel processo Fiorentino l' Accusa non sia ritornata sul terreno delle difese speciali; e non abbia riassunta la posizione dei fatti che il nostro Collegio confutò e stritolò. Noi confutammo le prove, noi disapplicammo i criterii, noi giustificammo le scuse. Ove l' Accusa non dimostri che in questo assunto, che ci eravamo prefissi ed al quale speriamo di aver sodisfatto, venisse meno l' ufficio delle nostre difese, rimarrà fermo, e voi giudicherete, o Signori, che il fatto imputato a ciascheduno dei Giudicabili, non è provato come si pretendeva, o che deve spiegarsi giuridicamente in un senso diverso da quello che l' Accusa affacciò.

I nostri Difesi domandano in primo luogo il *non consta*; perchè il fatto è liquidato oggimai in un aspetto diverso da quello che l' Accusa suppose.

Domandano in secondo luogo che non si applichi nel sistema ordinario e rigoroso, l'art. 9° della Legge de' 30 novembre 1795: e ciò anche quando, per dannata ipotesi, fossero resultati alcuni fatti in quell'aspetto che l'Accusa pretende, ragionando essa nel senso delle dottrine anteriori alla riforma costituzionale, e non tenendo conto de' limiti ne' quali procedè ed ai quali mirò la esclusione de' nostri difesi dalla generale Amnistia.

In terzo luogo essi domandano che, nell'estremo e più duro evento della causa, siano a pro loro valutate le scuse o perimenti e improprianti, o attenuanti il reato e la pena, che dalla difesa furono partitamente dedotte e sostenute. Alle quali tre domande de' nostri difesi non sappiamo a dir vero quali repliche sostanziali abbia opposto l'Accusa; nè ci è dato immaginare, come la indipendente ed imparziale giustizia dei Magistrati possa esimersi dal far diritto alle nostre rispettose insistenze.

Abbiamo invero udito l'Accusa tornare sul processo fiorentino riproponendo alcune reflessioni speciali; ma questo novello sforzo non può condurre a resultati decisivi. Imperocchè una volta rovesciato l'edifizio diviene opera inconcludente il tentare di rialzarne i mutilati rottami.

Ed in vero, l'onorevole Signor Procurator Generale si è studiato di tornare sulla nota del Petracchi datata de' 3 novembre 1848, relativa alle spese occorse per i movimenti di Pisa e Maremma, e per quelle di vigilanza nella città di Livorno, pretendendo di attribuire a quelle spese uno scopo fazioso, sol perchè un precedente dispaccio del Consigliere Isolani annunziava nel 22 del precedente ottobre, che arrivavano a Livorno in aiuto del Popolo drappelli di gente che proveniva da Pisa, da Lucca e da alcune parti della Maremma. Ma il prelodato Funzionario non ha peraltro formulato la minima prova che il Governatore Montanelli, il quale trovavasi in Firenze, fosse d'accordo coi tumultuanti e con quelle brigate che accorrevano in Livorno; molto meno ha provato che il Gonfaloniere Fabbri si ponesse d'accordo colle parti per ordinare quelle spese non a titolo di vigilanza e di calma ma per sovvenire alla fazione; e meno che mai ha somministrati argomenti per farci intendere come il Petracchi avrebbe depositato una nota di spese faziose negli Archivi ministeriali, per averne rimborso dal Governo Granducale. Viceversa io dimostrai ampiamente, e con sincerità e solidità di fatti, che Antonio Petracchi fu sostenitore zelante ed efficace dell'ordine pubblico fino agli infausti rovesci del dì 8 febbraio 1849, e che venne come tale remunerato dalla munificenza dello stesso Granduca; talchè non avendo potuto l'Accusa opporre la minima replica, parmi dover concludere trionfalmente che la nota delle

spese de' 3 novembre 1848 non forma rimprovero a verun giudicabile, e che fa merito invece al Petracchi quanto al Gonfalonier Fabbri che fu d'accordo con lui.

Non udimmo rilevare dal Cav. R. Procurator Generale altri fatti speciali, di cui almeno debba occuparsi la mia difesa, o che possano refluire su i miei rappresentati. Onde confido che la posizione della Causa possa essere ritenuta anche dalla giustizia della R. Corte in quei termini ai quali venne ridotto il fatto dalle nostre difese.

Il Ministero Pubblico torna per altro a sostenere, che era in suo diritto di eccedere i limiti dei decreti della Camera di Consiglio dei Tribunali di Prima Istanza, e di quelli della Camera di Accuse della Regia Corte; purchè non si fosse posto in contradizione e in conflitto col decreto sopraccennato. Prenderemo atto prima di tutto di questa limitazione concordata dal Pubblico Ministero; giacchè quante volte l' Atto di Accusa obietta, come titolo per la condanna, fatti che non vennero imputati ai nostri clienti dai predetti Decreti, o che sono imputati in un aspetto diverso, ne conseguita che l' Accusa stessa oltrepassi quei limiti nei quali conviene di esser obbligata a restringersi.

Ammettiamo che, per il disposto dei *regolamenti giudiziarii* di Toscana o di Francia, e per le teoriche dei *Commentatori* che si vorrebbero ritenere contro la difesa, possano nell' Atto di Accusa abbracciarsi senza eccesso le circostanze, rilievi e prove, che stanno a corroborare ed a svolgere il titolo, ed il fatto definito dalle Camere di Accusa. Ma Voi Signori della Corte badate bene all' equivoco in cui si cadrebbe facilmente, sbagliando il colorito e gli ornati del quadro, coll' ampliazione del soggetto e coll' incremento delle proporzioni.

Sotto artificiose formule tende oggi l' Accusa a credersi fatta tanto arbitra del campo di battaglia, da potere estendere quanto si estendevano originariamente nel Processo le fila delle imputazioni. Interessa alla comune Difesa, e in specie al Petracchi, di combattere la insistenza dell' Accusa per ampliare gli addebiti, allargando quella che l' Accusa medesima va chiamando *la imbreviatura* formata dai decreti.

Dice il Ministero Pubblico che i decreti di Accusa non fanno cosa giudicata; e noi lo concordiamo nel congruo suo tema. Infatti il titolo del delitto di già contestato potrebbe variare nel Giudizio Pubblico relativamente alla specie o alla qualità: ed allora veramente le nuove resultanze possono dar luogo a contestare tutto quanto non si era raccolto nella Procedura scritta, e che non entrò nella periferia dei Decreti preparatorii. Ma se nel Giudizio pubblico si riproducono le stesse prove, fatti e cir-

costanze, allora l'Accusa non può pretendere di requisire la condanna ampliando gli addebiti o aggravando le qualità ritenute dai decreti preparatorii, perchè la istruzione orale non presenta varianti sulle resultanze, ormai criticate, definite e qualificate dai decreti predetti.

Nel caso nostro però l' ufficio del Ministero pubblico vorrebbe fare qualcosa di più. Esso vorrebbe sostenere che gli fu lecito estendere, non le prove, ma i subietti e qualifiche dei fatti definiti dai Decreti delle Camere di Consiglio e delle Accuse; senzachè sia acquisito e resultato alcun che di nuovo; e senzachè siasi aperto il campo a contestare, nonchè fatta agli Accusati alcuna nuova e competente contestazione. Ciò è impossibile sotto tutte le legislazioni.

L' *Art.* 241 *del Cod. d' Istruz. Crim. di Francia*, e i Commentatori del medesimo, non favoriscono un assunto così esorbitante; invece danno balìa al Ministero pubblico pel solo fine di svolgere e completare gli argomenti dell' Accusa, e di allargare quanto crede la espositiva e le prove del fatto delittuoso. Peraltro non sarebbe lecito neppure in Francia al Ministero pubblico di estendere i capi di addebito. Per esempio, se al Petracchi la Camera di Accuse rimproverò *una spedizione sola*, chi sosterrebbe sul serio essere egli giudicabile *per tre spedizioni?*

In Toscana poi abbiamo disposizioni più precise nell' *Art.* 239 *delle* DD. e II. del 9 novembre 1838; giacchè ivi si specifica che l' Atto di Accusa deve esser formulato dal Ministero pubblico in esecuzione del decreto della Camera di Accuse. E la ragione non manca; perchè in Toscana nel 1838 il Ministero pubblico non ottenne le ingerenze e i poteri, che gli attribuiscono le leggi di Francia.

Invano poi torna il Ministero pubblico a parlare della pretesa unicità morale e della individualità del fatto. Ciò prima di tutto non sussiste; e poi non rileverebbe per il fine di addebitare i singoli Accusati di quei capi del fatto, ossia di quelle azioni delittuose, alle quali furono estranei, e delle quali la Camera di Accuse non tenne conto nel definire il subietto per cui venivano respettivamente inviati al Giudizio. Sostenere l' opposto sarebbe un eludere con sottigliezze ideali il testo grammaticale, e il competente giudizio della Camera suddetta.

Moltomeno da ciò potrebbe il Pubblico Ministero trarre argomento per rinfrescare, come va facendo, la già confutata e incongrua formula, che i nostri Difesi debbano considerarsi Coagenti, Correi e complici, e che perciò siano compresi in una generale imputazione. Bisognerebbe addurre, ma non si adducono, fatti che si prestassero ad un concetto tanto arduo quanto sottile.

Si dirà forse, o Signori, che Voi avete l' impero libero della convinzione? Si dirà forse che potete, giudicando, ritenere che questo nesso di fatti, che questa unicità di delitto si verifichi? Eh! Noi non crediamo. La Regia Corte troverà sempre una grave differenza tra il sospettare, l' opinare, il convincersi. La convinzione non è, o Signori, un resultato che si ottenga mercè la facoltà di argomentare a beneplacito; la convinzione resulta dal criterio logico-legale, il quale insegna a liquidare le prove che si sono raccolte nelle forme e con garanzie morali e giuridiche. Ed invero i fondatori del sistema della libera convinzione, chi furono? Furono i nostri maestri, i Romani. Ebbene, fino da quei tempi i Giureconsulti insegnavano che il Giudice del fatto deve render conto a se stesso del pregio e credibilità delle prove, ed anche la legislazione imperiale nella *Legge, Sciant cuncti Accusatores,* sanciva ed includeva nel *Codice Tit. de probation.,* norme sacrosante per guarentire che gli Accusati non fossero dichiarati convinti, se non da prove dirette o da congetture più limpide del chiaro meriggio.

Ora, dicasi per grazia, dove si presentano in questa causa prove dirette o argomenti decisivi, che vagliano a sostenere quel tanto su cui torna ad insistere il Cav. Regio Procurator Generale? Me ne appello allo zelo e fatica con cui si sforza l' Accusa di spendere l' ingegno, per intessere ed annodare apparenze, argomenti e congetture ideali. Ma se un' opera simile fosse ammessa nei criminali giudizi, Voi, o Signori, nell' ufficio vostro tutelare e consentaneo alla legge, saprete spendere codesto industrioso studio piuttosto nel senso della benignità, e per il favore degli accusati. Ed ove elemento di dubbio restasse; la convinzione non vi può essere, ma deve esservi invece l' assoluzione.

Altronde in punto di diritto non si potrebbe mai dire, come va dicendo il Pubblico Ministero, che i nostri difesi, sì del Processo fiorentino, sì del Processo pistoiese, debbano essere giudicati come più o meno responsabili di un delitto avente un' origine sola, progressivamente continuata, e sostenuta mano a mano con azione egualmente principale, egualmente degna del titolo di Lesa Maestà, e come tale punibile in tutti gli accusati. No, o Signori. Il delitto di Lesa Maestà, una volta che è perpetrato non si continua, non si riproduce, non si perpetua. Questa è l' idea fondamentale che noi reclamiamo nella vostra sentenza, e che è precisamente fermata anche dagli *scrittori* i più severi in materia. Nessuno negherà che il *Codice penale di Francia* sia nelle materie dei delitti di maestà uno dei più pieni e dei più ricchi. Or bene, quando è che si compie il delitto di Lesa Mae-

stà? Consultate l' *Art.* 87 *e seg. del Codice* e i suoi Commentatori *Carnot, Le Seyllier, Chaveau et Helie* ed altri; essi concordemente vi dicono che il delitto si compie quando (sono parole di *Chaveau*) quando avvi esecuzione; la esecuzione secondo lo spirito del *Codice* è la consumazione del delitto. Ora l' esecuzione compiuta non si rinnuova per frammenti; e chi sostenesse che si fa per frammenti, introdurrebbe nel Fòro criminale la dottrina degli atomi; e l' arte di costruire i processi criminali ci ricondurrebbe nel caos, invece di scuoprire quel mondo creato che il Pubblico Ministero pretende.

Alla dottrina degli scrittori francesi è consentaneo, ed è anzi più largo il concetto della scienza penale. Maggiormente è larga, e consentanea ai principii della scienza, la Giurisprudenza degli scrittori e dei Tribunali Toscani.

Ed invero non può esservi imputabilità criminale, nè possono esser chiamati coagenti e correi coloro, i quali benchè siansi associati all' operato del delinquente, non concorsero peraltro alla perpetrazione del delitto, e si unirono al delinquente quando ormai il delitto era già consumato.

Il rovesciamento delle istituzioni monarchiche costituzionali in Toscana, prescindendo dalle cause che lo resero possibile, fu compiuto dal tumulto e dalle violenze del dì 8 febbraio. Perciò quelli i quali non sono chiariti autori di codeste violenze, benchè si sieno associati a sostenerne gli effetti, non possono esser chiamati nè correi, nè cooperatori. Avranno essi una imputabilità sì, ma una imputabilità posteriore, che non è più il delitto di Lesa Maestà; come non avvi più stupro nella dissolutezza di chi sopravviene dopo l' accaduta deflorazione, non avvi più scasso nel furto di chi abusa di una chiusura già rotta. E quando fosse delitto *sui generis*, basterebbe che non fosse Maestà Lesa; giacchè voi, o Signori, siete competenti per la sola perduellione di primo capo, ove ne resultino rei gli eccettuati dalla generale Amnistia.

Ed invero non sono punibili nemmeno come ausiliatori e fautori, quelli che prestano l' opera loro dopo il delitto e a favore dei delinquenti, se non eransi impegnati con scienza e trattato preventivo. Basta a tale uopo consultare uno dei meno blandi tra i pratici, il *Conciolo* che raccoglie le massime della vecchia e severa Giurisprudenza, *Resolut. Crim.* V. Auxilium, Resol. 3, n. 1, ec. E questa è pure la dottrina professata dal *Guazzini, Ad Defens. reor.*, nella *difesa* 23, *n.* 7, allegando un buon numero di dottori. Tale è la teorica che, fra i più eruditi, veniva sostenuta dal *Bonfino* ad *Bannini, Gen., cap.* 77, *n.* 76 — Questo

è anche ciò che si ritiene, fra gli altri scrittori di toscano diritto, dal *Cremani, De jure Crim., capit. 4, n. 12.* E il *Nani, Principii di Giurispr. crim., cap. 3, sez. 3,* così dice: « Gli atti po-» steriori all' azione criminosa possono bensì costituire distinti » delitti, ma non potrebbero riguardarsi come atti componenti » il concorso morale nel delitto anteriormente commesso ». Onde è che il *Rossi, Diritto penale, lib. 2, cap. 40* ebbe a dire: « Un » fatto posteriore al delitto non può essere un fatto di delin-» quenza, nè un fatto di complicità: esso non può essere che » un delitto speciale ».

E qui mi soccorre mirabilmente la *legge toscana del 30 agosto 1795, art. 9,* la quale veniva concepita in termini tassativamente e strettamente relativi alla esecuzione del delitto di Maestà nel suo primo tempo, e non alla continuazione degli effetti ormai conseguiti. Infatti codesta legge colpisce unicamente coloro *che si mettono alla testa del Popolo per opporsi alle provvide disposizioni del Governo.* Le quali frasi sono ripetute due volte; ed apertamente rivelano che la legge considerò, che il delitto si attentasse contro un Governo tuttora esistente e disponente; e che prese di mira unicamente la sollevazione e l' attacco contro codesto Governo. Ma quando non si tratta più d' infiammare e sollevare il popolo per rovesciarlo, e così l' opera dei perduelli è fornita, l' operato di coloro che si associano o profittano del rovesciamento avrà un che di delittuoso, sarà una mancata fedeltà al Principe ed una offesa secondaria verso il Governo caduto, ma non sarà mai la propria e vera Lesa Maestà di primo capo, su cui unicamente è dato di sentenziare in questo eccezionale giudizio.

Veramente sono questi, o Signori, i sentimenti che professava il *Cremani* non solamente nelle sue *Istituzioni*, ma anche nell' obiettato suo *Voto sulla Causa de Attellis.* Il Cremani parlava di una cospirazione armata, e con intelligenza con estero nemico, fatta contro un Governo funzionante e diretta a rovesciarlo: e non pertanto il Cremani ebbe a dire, che per trovare la Lesa Maestà in cotesto delitto, faceva d' uopo stabilire che i rei *a parte antea* tendevano al rovesciamento del Governo. Sicchè se avesse dovuto decidere dei nostri difesi, che non furono promotori nè autori della fazione degli 8 febbraio, il Cremani avrebbe detto tutto l' opposto; infatti commette questo delitto, dice il Cremani stesso: « Chiunque tenta di distrugger la Costituzione dello » Stato per sostituirvi un Governo nuovo, di togliere al Prin-» cipe il sommo impero, od attenta per riuscirvi alla vita pre-» ziosa di lui e alle istituzioni dello Stato. I dottori non parlano

» della perduellione senza farla consistere nell' attentato diretto
» a mutare la forma del Governo, a privare di vita il capo au-
» gusto del corpo politico ».

Bisognava pertanto che l' Accusa avesse potuto stabilire, mediante congrua prova nelle prime sue conclusioni, e ristabilire mediante congrua insistenza nelle sue repliche, tali e tanti fatti, da convincere che gli odierni giudicabili sono veramente quelli che alzarono la bandiera della rivoluzione, o rovesciarono le guarentigie costituzionali dello Stato, conforme si esprime il Rapporto ministeriale che motivò la loro esclusione dall' Amnistia. Bisognava insomma, che tutti egualmente avessero partecipato a cotesto criminoso attentato e fin da principio. L' Accusa lo pretende, ma non lo prova. E vanamente sta fissa nel rafforzare il difficile assunto, ricorrendo all' artificioso innesto di fatti disgregati, e alla ideologica sottigliezza della unità morale di tutti gli avvenimenti.

Una petizione di principio, ed una falsa base dell' Accusa in questo consiste, che si è parlato e riparlato della espulsione del Principe, senza però dimostrare che i Giudicabili realmente ne fossero rei. Non è forse più vero che il Principe si ritirò, disgustato se volete, ma pure spontaneo e non violentato? . . . Come dichiarare l' opposto, contradicendo apertamente alle due Lettere scritte da S. Altezza Reale al Montanelli Presidente dei Ministri, prima di partire da Siena il 7 febbraio? Le quali lettere se mostrano un dissenso politico-religioso, traboccano però di riguardi, e sono piene di benignità, e di personale fiducia verso i Ministri; e sono *Regii Chirografi* che non premettono a verun potere dello Stato di attribuire all' Augusto Principe il dolore di una offesa e di una violenza, che quelle irrefragabili frasi escludono e smentiscono nel modo il più luminoso ed autentico.

Ha fatto poi conoscere l' Accusa, che gli avvenimenti posteriori al ritirarsi spontaneo del Principe equivalgano ad un attacco ostile, e ad una vera espulsione? Invano l' Accusa si augurerebbe che la Regia Corte debba giudicare i rovesci dell' 8 febbraio a Principe assente, come avrebbe giudicato una cospirazione o una sommossa che lo avesse audacemente attaccato e cacciato dalla sua residenza! Firenze non vide le scene del Quirinale, nè imitò gli avvenimenti di Parigi e di Vienna.

Da questo, che sarebbe il caso semplice della Perduellione, troppo differisce il caso dell' 8 febbraio. E se più volte abbiamo protestato, che sarebbe irriverente criticare la determinazione e il contegno della Persona Augusta che lasciava le redini del Governo nel giorno 7: abbiasi almeno una temperanza giuridica

nel decidere dei fatti del dì 8. Senza quell' antecedente codesti fatti sarebbero avvenuti? Come sarebbero avvenuti? Chi vi avrebbe partecipato? Ecco altrettante incognite, sulle quali niuno schiarimento somministrano le Repliche del Pubblico Ministero.

Dunque si cessi di parlare di dejezione dell' Augusto Capo dello Stato. E maggiormente poi si cessi di parlarne contro i nostri Difesi, che neppure sono convinti di aver promosso ed operato il rivolgimento dell' 8 febbraio, e che anzi nella massima parte vi furono estranei completamente.

In quanto poi alla usurpazione del potere essa non solo non è provata, ma è anzi esclusa. Il Processo verbale del consiglio tenuto dai Ministri nella notte del 7 agli 8 febbraio non porge appigli al rimprovero d' incostituzionalità, nonchè contenere primordio di delitto. Da codesto documento si stacca il contegno che i Ministri tennero alla Camera dei Deputati li 8 febbraio. Troppo fiscali e sospettose sono le insinuazioni dell' Accusa sulli avvenimenti di quella notte disgraziata. Perchè ha voluto l' Accusa tornare sulle testimonianze dell' onorevole Auditor Boninsegni e del Dottor Panattoni? Codeste due testimonianze dovrebbero ritenersi come concordi, escolpative e non spregevoli; se pure la forza dei fatti, il valore delle parole, e il pregio delle persone non mutano e variano, a seconda del punto di vista con cui si contempla la disputa.

Si è obiettato che vi fu usurpazione del potere, perchè lo Stato non venne retto dopo l' 8 febbraio a nome del Principe assente; e perchè non furono mantenute le forme dello Statuto.

Ma era egli possibile reggere allora il Paese a nome del Principe assente? I Testimoni non pare lo abbiano creduto; ma basterebbe ciò che disse in Senato l' onorevole ex ministro Capponi. Anzi finqui si obiettò malamente il dissenso del Senator Corsini: perchè neppur quest' unico dissentì, mentre trovo che il Processo Verbale firmato dal Senator Tartini certifica, che egli pure concordò dopo le parole del Signor Guerrazzi, e la unanimità del suffragio ne appresta conferma.

Ciò premesso, la forma governativa dello Statuto forse più difficilmente avrebbe potuto conservarsi, quando non solo il Principe era assente, ma il Paese ormai sconvolto. In fine come parlare di potere usurpato, se il potere era derelitto, e se il Governo, reso caduco, era ormai rovesciato?

Nè vale l' insistere, che nel dì 8 febbraio e nei giorni seguenti il Principe si trattenne in un angolo dello Stato, e non si assentò definitivamente se non quando si vide costretto. Imperocchè rispettando con reverente ossequio il ritiro spontaneo del Capo dello Stato dal suo governo fino del dì 7 febbraio; non

possiamo però dissimulare la dissoluzione degli ordini governativi, e la impossibilità di giudicare ciò che successe come se si trattasse di un attacco alle prerogative della Maestà funzionante. Certamente se i tempi e gli avvenimenti lo avessero permesso, avrebbero potuto adottarsi costituzionalmente migliori compensi, conciliare, trattare e superare la crise. Ma sarebbe una utopia, o soverchia semplicità, istituire questi criteri nel 1853, senza riportarci alle difficoltà, turbolenze e pericoli del febbraio 1849. Può ammettersi che allora si errasse; può sospettarsi che vi fosse dispettosa o ambiziosa imprudenza; può volersi ideare perfino una colposa connivenza .... Ebbene tutto questo sarà peccato, ma peccato veniale in faccia alla Lesa Maestà di primo capo, ed alla pretesa usurpazione del potere governativo.

Io faccio queste considerazioni perchè fui spinto dagli onorevoli colleghi a riprendere il primo la parola. Altri però confermerà, che anche il tumulto dell'8 febbraio fu subito dai Ministri; che le spedizioni militari furono imposte o volute dalle circostanze; che in ultima analisi si fece il meno male possibile, e che la restaurazione fu piuttosto preparata che trattenuta.

Relativamente alle spedizioni, giacchè in una soltanto ebbe parte secondaria il Petracchi, aggiungerò che neppure esse furono il fatto costitutivo della rivoluzione e della dejezione. Il Principe assentatosi era e fu inviolabile. Ma diffidenza, o fazioso fanatismo, fece disgradire anche il privato suo asilo. Certamente peccò d'irriverenza, ed ebbe sospetto di ostilità quel contendergli un lembo del Granducato; e un tal fatto sarebbe punibile. Ma in fine codesto fatto non fu Maestà Lesa: e il delitto d'irriverenza e di ostilità sarebbe amnistiabile; massime poi quando si risolva in una mossa frustranea, senza offesa e senza oltraggio reale.

Dopo il fin qui detto sarebbe superfluo rispondere al rilievo fatto dal Cav. R. Procuratore Generale, che S. Altezza il Granduca aveva piena sovranità innanzi lo Statuto, e che vincolandosi alla Costituzione, non si sottopose in certo modo *alla legge commissoria*, nè si espose alla caducità, se invece di dare un *veto* formale alla Costituente gli parve meglio l'assentarsi.

Cotesto ragionamento del Ministero Pubblico c'impegnerebbe in delicate questioni che la difesa non avrebbe iniziate, e nelle quali non le aggrada spaziare. Dicemmo quanto il dovere e la convenienza permetteva per sodisfare all'ufficio nostro, ed alla necessità delle repliche. Taluno di noi trattò anche più direttamente codesto tema non ovvio, nè agevole. A me però piacerebbe che, rispettando le prerogative ed il fatto del Capo dello Stato, si discutessero le sequele degli avvenimenti, giudicando con beni-

gnità tutto quello che oltrepasserebbe i limiti di una reverente discussione. In questo senso, siccome per le cose da me già dette la perduellione sparirebbe per diritto comune, e molto più si eliminerebbe secondo le forme costituzionali, così senza spaziare in più ardue disquisizioni si troverebbe modo di assolvere i nostri difesi, o di risolvere almeno i motivi per i quali vennero esclusi dall'Amnistia generale.

Ed invero se non provate la dejezione del Principe, se non provate che l' 8 febbraio fu opera dei giudicabili, ne segue che ogni resto di ciò che l'Accusa va obiettando nel Processo Fiorentino non può altrimenti imputarsi come elemento di una Lesa Maestà.

Lo dice il *Cremani, lib. 2, cap. 3*, §. 6 *e* §. 7, ed ecco resultarne che Lesa Maestà non è più il difettare al Principe che non governa. Ve lo ripete il *Carmignani, lib. 3, parte 1*, §. 708. Ve lo conferma il *Giuliani, Tom. 2, dei delitti di Lesa Maestà*, §. 1.

Voi già conoscete la *sentenza* proferita nel 1799 dal Supremo Tribunale di Giustizia in causa *Pierotti*; la quale disse « che » non può commettersi la Lesa Maestà contro il Principe che ha » solamente il diritto abituale al Principato, ma non l'attuale » esercizio del medesimo . . . e che per conseguenza chi ha mi- » litato contro di lui non può addebitarsi di altro che di aver » mancato di *fedeltà* ». — Nè osta la *sentenza dello stesso supremo Tribunale proferita nel* 1800 *nella Causa Dini, Ciani ed altri* malamente invocata nel Decreto della Camera di Accuse ed obiettata nelle repliche del Pubblico Ministero; perchè il Supremo Tribunale non si disdisse, anzi nemmeno trattò la questione come l'aveva trattata e risoluta nella precedente sua decisione; ma ritenne che il Dini e compagni fossero addebitabili anche di Maestà Lesa, perchè avevano defezionato parteggiando contro il proprio Principe e per lo Straniero, anche avanti il fatto rimproveratogli, e specialmente il Dini era perfino implicato nel processo della cospirazione del De Attellis. Collo stesso criterio deve intendersi il *Poggi* egualmente obiettato, e molto più il *Renazzi* che meno giova a chi l'obietta: perchè agire o anche combattere contro il Principe che abbandonò il Governo, o che era ormai impedito di governare, se è tuttavia un reato non è però perduellione di primo capo. Lo che fu dottamente sostenuto dal *Puccini* sulle tracce del *Cocceio* e di altri scrittori, anche nella Causa *Morenas, Bustelli e Rodriguez*. Finalmente rinforza nel caso nostro la *Decisione parmense dei 7 luglio nella Causa Linati, e Melegari*, che non fu revocata, abbenchè si dichiarasse incorso un vizio nel procedimento: ed in-

vero se per assolvere bastò la volontaria partenza del Principe assoluto, molto più deve bastar quella del Principe costituzionale.

Dunque quella Lesa Maestà di primo capo, che è indispensabile per tener ferma in definitivo, la esclusione dall' amnistia ed abolizione generale, non si verifica in alcuno dei Giudicabili; essa è schivata dai membri del Governo Provvisorio; essa molto più non può verificarsi nel Petracchi e negli altri miei difesi. Le quali cose dette ora da me sul Processo Fiorentino, maggiormente e forzatamente dovranno ritenersi ed applicarsi nel Processo Pistoiese.

Godo poi che, in quanto al mio Petracchi, nulla più abbia soggiunto l' onorevole sostenitore dell' Accusa.

La spedizione di Portoferrajo fu, per chi la ordinò, un fatto posteriore e secondario al tumulto consumato del dì 8 febbraio 1849; onde non può considerarsi altro che una ostilità ed oltraggio al Principe, che presumevasi potere ivi cercare un asilo. E tale oltraggio ed ostilità, ben diversa dalla Perduellione, si risolverebbe in un preparativo eventuale, rimasto senza effetto, e quindi scevro di offesa reale all' Augusta persona del Principe.

Il Petracchi poi dovrebbe essere assoluto per la teoria della obbedienza; tanto più che come maggiore della Guardia Nazionale non poteva recusarsi alla mobilizzazione dentro lo Stato.

L' ordine che egli ricevè fu posteriore ai rovesci, e dato quando proclamavasi dal Governo in Livorno che il Parlamento ed il Popolo avevano autorevolmente stabilito il nuovo ordine di cose; talchè non vi era scusa per evadere dagli ordini del Governo novellamente istituito.

Un esecutore di terza mano come il Petracchi non sarebbe mai punibile. Ma in tutti i casi l' animo ostile di codesto subalterno esecutore non potrebbe presumersi: sì perchè fu sempre affezionato all' ordine, fedele al Principe, rimunerato da lui, devoto all' Autorità, alieno dal Mazzini, estraneo alla festa che onorò lo sbarco di lui in Livorno, e scevro di qualsiasi parte nei rivolgimenti del dì 8 febbraio.

I quali favorevoli antecedenti stanno anche ad eliminare la mal presunta scienza dello scopo ostile della spedizione; e inducono a credere che il Petracchi opinasse di condurre la gente affidatagli, per rinforzare i presidii dell' Elba.

Non consta che il Petracchi fosse informato della comunicazione irriverente che il Governatore di Portoferrajo, e non egli, doveva fare al Principe, o perchè non sbarcasse, o perchè si assentasse. La riunione dei capipopolo, e l' arringa del Governatore alla gente raccogliticcia, limitavansi a indicare la *missione* all' Elba: non implicando però che fosse manifestato anche il

tenore dell' ordine speciale che davasi al solo Governatore. Anzi non è verisimile che codest' ordine fosse propalato, ed è un controsenso che lo fosse quando chiudevasi poi in un dispaccio suggellato pel solo Governatore. Altronde i testimoni che parlano dei colloquj tenuti nel viaggio, e del contegno del Petracchi e dei suoi anche all' Elba, e perfino il deposto del Governatore di Portoferrajo, sono assolutamente favorevoli ed escolpativi del Petracchi.

Agli effetti penali la scienza criminosa non può presumersi, anzi dev' esser provata e con prove dirette e specifiche. Io non citerò scrittori sospettabili di novità e di filantropia, citerò il *Caballo, Resolut. crim.*, 287, *n.* 30 *e* 42, citerò il *Bonsini, Ad Bannim. gen., cap.* 54, *n.* 43.

Per ultimo se anche il Petracchi avesse avuta scienza del dispaccio, e non l' ebbe, fatto sta che non spiegò insistenza ed ostilità, ma fu discreto, ossequioso, pacifico, e che partì spontaneamente dall'Elba secondando i consigli di quel Governatore.

Così ho finito il mio debito di dar le prime controrepliche al Ministero Pubblico sul Processo Fiorentino, in modo da nuovamente preludere a quel più, che potranno soggiungere gli onorevoli Colleghi i quali patrocinano gli altri accusati.

Signori della Corte.

La difesa rispettosamente, ma fermamente, e senza ombra di insinuazioni, trattò questa grave causa del Processo Fiorentino ai termini della verità, e della giustizia politico-civile. Se parlò di convenienze, intese alludere a quelle giuridiche delle quali parla il testo nella *Leg.* 40, *dig. de judic.*, e delle quali in punto di Lesa Maestà parlarono il giureconsulto *Modestino*, e l' *Imperator Teodosio* nelle leggi più volte citate.

Noi confidammo nella imparzialità della R. Corte, nella conosciuta dottrina, lealtà e indipendenza della nostra Magistratura: ed appunto per queste, dopo aver risposto alle repliche, concludiamo nel Processo Fiorentino per l' assoluzione dei Giudicabili.

Il voto nostro rientra nelle intenzioni dell' ottimo Principe, che accordava un generale perdono. E se per tutela delle libere istituzioni, fu d' uopo lasciare aperto nel 1849 il corso di giustizia contro i nostri Difesi; questo corso può ben terminare colla loro liberazione, e conferire utilmente all' oblio ed alla calma comune.

Passo a compiere il debito della difesa, dando controrepliche alle insistenze dell' Accusa sul Processo Pistoiese.

Le conclusioni dell' Accusa avevano toccata questa parte della causa con tanta sicurezza e franchezza, che la enfasi della improbazione contro l' operato dei Giudicabili aveva occupato il

luogo delle prove di fatto e delle disquisizioni di diritto. Avrebbesi potuto, dalla parte dei nostri difesi, contrapporre al calore dell'Accusa poche riflessioni, e tranquille; se non ci fossimo fatto scrupolo di prevenire le questioni che la Regia Corte poteva proporsi da se medesima, deliberando sulle resultanze del Giudizio pubblico. Quindi dal canto mio ragionando su questa parte della causa, mi studiai di analizzare i fatti, di riassumerne le conseguenze, di applicarvi le teoriche, di far presenti le giustificazioni e le scuse.

Parevami aver detto anche troppo, di fronte almeno a quelle confutazioni che l'Accusa meritava: ma che? Udiste, o Signori, che l'onorevole Sostituto del R. Procurator Generale onorando me più che altri con due giorni di repliche, pensò che io fossi redarguibile per non avere esaurite tutte le particolarità ed accidenti della causa; e sostenne che gli articoli di diritto potessero meritare una diversa soluzione.

Io dunque non posso dir più all'Accusa *loquere ut te videam;* e bisogna che mi rassegni a seguitarla nel nuovo e più vasto arringo su cui mi riporta. Bensì non tutto quello che fu detto da me e dagli onorevoli colleghi, soffrì negativa o confutazione. E perciò lusingandomi, che la benignità dei Giudici abbia presente quel tanto che tuttavia rimane intatto delle passate nostre discussioni; mi concentrerò su quel novello disputabile che udimmo portare in campo dal Ministero Pubblico nelle due ultime udienze.

L'Accusa non si è persuasa che il Petracchi e gli altri uffiziali, spediti a guarnire gli appennini di Boscolungo nel marzo 1849, avessero diritto quesito ad esser giudicati dal Tribunale militare sul processo già compito fino dal luglio di codest'anno, e così prima dell'Amnistia. E non ha creduto che codesto mezzo di difesa potesse in alcun modo influire sulla sorte dei giudicabili, coi quali si è quasi congratulata perchè sfuggirono al Codice militare.

Noi non abbiamo fatto, nè faremo confronto fra le leggi comuni e le speciali. Ma basterebbe avvertire che anche nel Fôro militare non potevano irrogarsi pene irreparabili. E basterebbe ripetere che siccome la clemenza del Principe abolì le antecedenti condanne, poteva aver compresa nella sua abolizione anche codesta: subitochè non vi era più luogo al motivo su cui fu poscia basata la eccettuazione dei giudicabili, cioè di lasciar aperto il corso di giustizia onde appurare l'Accusa pendente su loro. Dicemmo che ci fu sempre gradito di prestare il nostro patrocinio davanti la Magistratura: ma non potemmo soffocare la fiducia che il Tribunale militare, conscio dei fatti e competente in molte questioni.

avrebbe giudicato su i titoli del Processo che allora limitavansi a *concussione impropria* ed a *ribellione*, e così non si sarebbe parlato del nuovo preteso titolo di *Lesa Maestà*.

Non è dunque a discutersi una semplice collisione di giurisdizioni fra la toga e la spada; ma è da valutarsi che il Tribunale militare aveva ormai un Processo completo per trascorsi e defezioni di sua naturale competenza: che poteva aver risparmiati col suo giudizio nel 1849 ai nostri difesi quattro anni di carcere; e che decidendo avanti l'Editto di generale amnistia, poteva aver anche aperta ai nostri difesi la fausta eventualità del perdono.

Questi punti giuridici attengono alla penalità, e non alla procedura; e sono quindi articoli di diritto quesito. Perciò l'Accusa non può eliminarli colla replica, che il Commissario Straordinario del Granduca annullò nel 4 maggio il Decreto di mobilizzazione della Guardia nazionale emanato dal Governo Provvisorio nel 27 febbraio.

Considerata la questione sotto questo punto di vista, noi sosteniamo che il Commissario Straordinario non volle, e non potè volere gli esorbitanti resultati che l'Accusa pretende. Infatti è troppo dire che non solamente il Tribunale militare non dovesse decidere, ma che anche nell' odierno giudizio nulla rilevi l'essere già chiuso il processo quattro anni fa, l'essere chiuso per i più veri titoli di concussione impropria e ribellione, ed il potere essere giudicato avanti l'Amnistia.

Col generale annullamento degli Atti del Governo Provvisorio, il Commissario Straordinario annullò implicitamente anche il decreto di mobilizzazione fino dal principio, in quanto mancava di legittimità quel Governo che lo aveva emanato. Ma non crediamo però che il Commissario potesse o volesse distruggere il fatto consumato durante la spedizione militare, nè la surroga dei Volontarii mobilizzati alla truppa, nè tuttociò che atteneva alle paghe, viveri, e forniture analoghe; molto meno dunque le sequele dei doveri ed impegni resultanti da codesta medesima spedizione.

Quindi, come il fatto di Volontarii surrogati alla truppa era un fatto militare, così anche il delitto commesso da loro in codesto servizio era passibile della giurisdizione del Tribunale militare. Perciò il Processo di concussione impropria e ribellione, ormai terminato, non poteva riaprirsi, non poteva perpetuarsi, non poteva convertirsi in un più grave processo di Lesa Maestà.

Il Commissario Straordinario fece nel 4 maggio un editto di generale annullamento, e non prese cognizione speciale di quanto ho avuto l'onore di esporre. Perciò l'Accusa non può pretendere, che fosse posto mente ai Processi, ai delitti, ai diritti quesiti: e che si volesse operare una retroattività anche agli effetti penali.

La questione frattanto non è tale. Imperocchè anche il Governo granducale, anche il Ministero del Principe, insistè perchè il Processo militare fosse condotto al suo termine, dopo quel decreto del 4 maggio ed a malgrado del medesimo. Infatti a *carte* 40 *della Filza* 1, si trova una lettera del Ministro della Guerra indirizzata nel 20 giugno 1849 al primo Auditore Militare così concepita: « *È volere del Consiglio* che con la maggior solleci- » tudine sia ultimato il Processo iniziato contro il Petracchi, ed » altri imputati per la stessa causa; ciò venendo anche reclamato » dalla pubblica opinione ». Dunque un Atto governativo posteriore al 4 maggio, tronca l' obietto: il Processo doveva ultimarsi, e lo fu, senza derogare alle giurisdizioni militari.

Concludo pertanto, che sarebbe contro tutte le regole giuridiche, e contro anche gli ordini del Governo granducale, il non tener conto che questo Processo doveva esser deciso dal Tribunale militare fino dall' agosto 1849; che doveva esserlo per concussione impropria e per ribellione; che la condanna sarebbe rimasta compresa nell' Amnistia del novembre; e che i nostri difesi non dovevano per i fatti stessi subire la più grave accusa di Lesa Maestà, e soffrire 4 anni di ulteriore carcerazione.

Vano è il replicare, che il Petracchi e gli altri Uffiziali sarebbero stati giudicabili dal Tribunale comune, perchè erano processati con un *pagano*. — Credo che l' Accusa simboleggi con questo nome il Dottore Agostini. Ma questa misura di *paganesimo* non vi era nel Processo del 1849. L' Accusa sa che il Dott. Agostini è stato illegalmente e indebitamente riallacciato contro la regola *non bis in idem*, a questo Processo; e che ciò avvenne dopochè appunto il Processo, invece di esser giudicato militarmente fu rinviato al Fôro ordinario, fu intitolato di Lesa Maestà, e così fu escluso dall' Amnistia. Dunque siccome l' Art. 24 *della Legge dei* 19 *giugno* 1819 non sottrae i processi al Tribunale militare altrochè « ivi » quando avvi *promiscuità* di delitto fra » paesano e militare »: così è manifesto che l' abuso commesso nel riprocessare il Dottore Agostini, mescolandolo indebitamente nella odierna causa, non poteva nuocere al Petracchi ed agli altri Uffiziali, giacchè mancava assolutamente *la promiscuità del delitto*.

L' Accusa tornò anche a dubitare della legittima elezione del Petracchi a Maggiore della Guardia Civica. Cotesto dubbio nulla rileverebbe, perchè il Petracchi fu eletto uffiziale e alfiere fino dalle prime elezioni fatte in ordine al Regolamento del 4 ottobre 1847; sicchè era ormai un graduato legittimissimo della milizia civica. Ma è poi un anacronismo dell' Accusa il dire, che il

Petracchi fosse eletto Maggiore in quei primi moti del settembre 1849, e davanti quelli atti che dal Consiglio Generale e dal Senato vennero qualificati come contrarii alla Costituzione. Infatti la Guardia Civica Livornese fu sciolta dal Principe per riordinarla: nè il Regolamento deliberato dal Municipio e dalla Commissione Governativa Livornese li 9 settembre era noto al Parlamento, giacchè deliberò in quel giorno medesimo sulle notizie di giorni anteriori. Frattanto la elezione degli uffiziali fu fatta posteriormente e senza reclami del Governo Costituzionale; il Petracchi fu riconosciuto come maggiore finchè S. A. R. il Granduca restò in Toscana; il Governatore Montanelli lo collocò nel Consiglio di disciplina come Maggiore; resulta riconosciuto come tale anche dal certificato del Ministro della Guerra nei *Documenti a c.* 24; e fu in qualità di Maggiore che il Petracchi rese molti e non impugnati servizii al Governo; e che meritò da S. Altezza Reale il dono dei Bagnetti.

Venendo adesso ai fatti della Causa Pistoiese, su i quali si è trattenuta l'Accusa nelle sue repliche, mi gode l'animo di riscontrare che siasi mossa questa volta dal 13 aprile. Ciò vuol dire, che non errò la difesa combattendo gli addebiti che si desumevano contro il Petracchi dai fatti anteriori, ma che piuttosto era l'Accusa quella che dilungavasi dal vero e dal giusto, innestando in un processo di Maestà Lesa codeste inezie, le quali oggi si traducono in argomenti a corredo dell'Accusa, non potendo sostenerli come capo di speciale imputazione.

Nella più angusta sua orbita il Ministero Pubblico comincia dal porre, che il General Melani e il suo aiutante Gennari, avuta in Pistoja la notizia della restaurazione del Governo legittimo iniziata in Firenze il 12 aprile, ne diramavano avviso ai Capi dei Corpi Militari, ordinando loro che non si movessero dalle respettive posizioni. Quindi l'Accusa soggiunge che il Petracchi dovè ricevere codest' ordine, ma che nondimeno nel 13 aprile dichiarò agli uffiziali Del Seta e Traditi di non volere obbedire, nè servire al Governo che gli aveva ingannati. E perciò l'Accusa conclude che il Petracchi, fino dalla mattina del 13, fosse partito da Boscolungo con animo ribelle, e con ostili intenzioni. — Per altro tutto questo argomento è più fittizio che positivo; e le conseguenze sono indebite, perchè le premesse non procedono nel modo col quale vennero articolate.

Sia pure che il Generale diramasse avvisi ed ordini, dopo la notizia della restaurazione governativa succeduta in Firenze il 12 aprile. Ma appunto perchè il Governo monarchico costituzionale non fu proclamato se non verso sera, è naturale che la no-

tizia non venisse trasmessa al Generale se non nella notte o la mattina del 13, e che egli certamente non avventurasse avvisi ed ordini avanti la preindicata mattina. Ora, come fa l'Accusa nelle sue repliche a provare, che il Generale li avesse trasmessi avanti che il Petracchi partisse da Boscolungo? Come fa l'Accusa a sostenere, che il Petracchi ricevesse codesti avvisi e ordini in Boscolungo? Come fa a dire che il Petracchi manifestasse in Boscolungo l'animo ostile e le intenzioni ribelli?

Nulla di tutto questo ha ricevuto in Processo il primo principio di prova! E se l'Accusa procedè zelante nei concetti delle prime sue conclusioni; ella ha oggi insistito con franche induzioni, ma non ha dato nelle repliche il minimo sentore di qualche prova più certa. Dov' è la data della notizia venuta al Generale da Firenze? dove quella dell'avviso e ordine spedito? dove quella del recapito al Petracchi? Chi fu il cacciatore a cavallo che gli recò il dispaccio? Quali sono i testimoni dell'animo ostile, e delle ribelli intenzioni spiegate dal Petracchi in Boscolungo? . . . Ancorchè nelle cause di Lesa Maestà fosse tuttora vigente l'antico dannatissimo costume delle *prove privilegiate*; a noi sembra davvero che le insistenze fiscali andrebbero pur sempre fallite, perchè non vi è privilegio che basti quando manca delle prove il primo principio.

Nè a fornire un principio di prova potrebbero bastare le ambigue parole del Chirurgo Guastalla, sul disordine e agitazione prodotta a Boscolungo dall'arrivo delle notizie dei massacri sofferti dal battaglione Guarducci la sera degli 11 aprile in Firenze. Imperocchè il Guastalla non fu esplicito nel confermare alla udienza codesta parte del Processo scritto; e certamente egli non depose a carico del mio difeso Petracchi. Altro è poi parlare del disturbo e concitazione, che poterono produrre le voci di quelle scene di sangue, e il lamento dei casi che a Boscolungo narravansi come tentativi di reazione; e altro è dire che il Petracchi avesse ricevuti e disprezzati gli ordini del Generale, e che si fosse mosso con animo ostile contro un Governo che sapeva essere ormai legittimamente restaurato.

Che se gli uffiziali Del Seta e Traditi asseriscono che il Petracchi prorompesse in jattanze e sproloqui, trovandosi in San Marcello la sera del 13 aprile, ciò non basta come prova, nè rileva come indizio. Perchè rispondo che codesti (altronde riveriti) uffiziali si trovarono in tali collisioni col Petracchi, da dover esser poco creduti, e da sembrare piuttosto dolenti che testimoni. E non rileva come indizio, perchè le asserte imprudenti parole, attribuite al Petracchi nella sera del 13 in S. Marcello, non provano punto che egli avesse ricevuti avvisi e ordini a

Boscolungo in prima mattinata, e che fosse partito con intenzioni ribelli.

È poi singolare che l'Accusa, quasi confessando la mancanza di prova delle notizie giunte al Petracchi, si getti a trarre una induzione dall'essersi ritirato a Prato il Guarducci, dopo l'infausto scontro che subì in Firenze la sera del dì 11 aprile; come pure dall'avere spedito avviso dei suoi disastri, lamentandosi contro la reazione, e mandando inviti a Boscolungo per esser soccorso. Infatti se il Petracchi fosse partito da Boscolungo per siffatte comunicazioni ed inviti (come l'Accusa asserisce, citando vecchie asserzioni del Benvenuti imputato, le quali non vennero riprodotte da lui in figura di testimonianza); i resultati sarebbero sempre affatto difformi da quelli, che l'Accusa ha preteso di trarre nelle sue repliche. Perocchè il Petracchi non sarebbe partito da Boscolungo disprezzando gli ordini del Generale, e per ribellarsi a un Governo costituito ed accettato; ma si sarebbe mosso invece per sentimenti di pietà e di fraternità verso il Guarducci suo collega, e verso i compatriotti cacciati con strage. Anzi nella perturbazione prodottagli da quei casi repentini e dolorosi, il Petracchi avrebbe creduto di dover sostenere il Governo cui fino allora tutti servivano; anzichè pensare di rendersi ribelle ad una commissione governativa, di cui non conosceva la installazione, nè poteva peranche apprezzare la legittimità.

Duolmi poi che il Ministero Pubblico abbia tanto obiettato ciò, che avrebbe detto a sua esonerazione il Benvenuti processato e convenuto per i fatti medesimi, e non abbia valutato come egli siasi modificato in questa udienza. Ma più duolmi di aver sentito trarre nuove induzioni contro il Petracchi dalle lettere che il Benvenuti scrisse nel giorno 13, e che sono invece per il Petracchi una eccellente discolpa. Dunque perchè il Benvenuti scriveva in assenza del Petracchi, vuolsi invece stabilire che avesse scritto *a insinuazione* del suo superiore? . . . A che si vuol trarre argomento contro il Petracchi dalla equità con cui la Camera delle Accuse salvò il Benvenuti, che il Tribunale di Pistoja credeva accusabile? Eppure non dovrebbe esser fuggito dalla memoria del Ministero Pubblico, che tra i *documenti* stampati da lui avvi precisamente la lettera che il Benvenuti dirigeva dal carcere al Direttore della sua procedura nel 1850; e dove confessò che le lettere del giorno 13 erano state scritte da lui stesso, e non fatte scrivere dal Petracchi!

Insussistente o inconseguente è pure l'argomento, che l'Accusa trae dall'asserzione degli artiglieri stanziati ai casotti di Cutigliano, sull'aver il Petracchi (ivi arrivando da Boscolungo) acclamato in favore della Repubblica e contro il Principe. Prima

di tutto codesti artiglieri o non conoscevano bene il Petracchi, o sbagliarono credendo sue le acclamazioni di un altro più caldo uffiziale; oppure codesti artiglieri, indispettiti per la remozione dei due tanto rammentati cannoncini da montagna, non sembrerebbero testimoni scevri da grave eccezione. Ma in tutti i casi quelle acclamazioni generiche, sarebbero censurabili sì, ma nulla spiegherebbero sull'avere il Petracchi ricevuti dispacci, e sull'essersi mosso con intenzioni ribelli, e per attaccare il Governo restaurato in Firenze. Non so poi come l'Accusa nelle sue repliche abbia raccolto anche il deposto del Rossi; giacchè, oltre all'aver protestato la difesa contro le proroghe del giudizio pubblico, e contro l'ammissione di siffatto testimone, è poi ben noto all'Accusa che costui non si trovava al Ponte alla Lima nel momento della supposta preindicata acclamazione ed arringa, ma scese dall'Abetone quando l'intero corpo dei Volontarii risolvè di ritirarsi.

Nè è logico il dire che la restaurazione del Governo legittimo dovesse conoscersi a Boscolungo la mattina del 13, perchè ne giunse notizia a San Marcello nella giornata. Molto meno vale ricordare che il Piva ne scrisse al Petracchi, subitochè codesta lettera andata a Boscolungo non pervenne al Petracchi, e non è stata trovata presso di lui. Ed anche meno si sa capire come mai l'essere giunta codesta notizia al Generale supremo D'Apice in Ceserano, per mezzo del vapore e di espressi, possa fornire la prova, che anche il Petracchi avesse ricevuta e dovesse egualmente ricevere una notizia officiale.

L'Accusa volendo replicare a tutto, è rimasta fissa perfino nella male obiettata remozione dei cannoncetti da Cutigliano, onde non ha riflettuto essere codesto un punto di questione disciplinare affatto estraneo al reato di Perduellione; ed inoltre non si è accorta, malgrado le nostre difese, che codesto fatto portava a conseguenze contrarie ai di lei assunti. Infatti bisognava reflettere che essendo i cannoncetti da montagna stati spediti all'Abetone, ne resulta avere il Petracchi inteso che il suo battaglione restasse a Boscolungo, e che perciò non meditava attacchi ribelli contro la Capitale. Inoltre l'Accusa è passata sopra al decisivo rilievo, che il Petracchi venne via da Boscolungo senza aver dato ordine di partenza al Battaglione; e che giunto ai Casotti di Cutigliano rimandò all'Abetone una parte del suo distaccamento, e lasciò colà anche il Capitano Piccini ed altri Volontarii, coll'ordine di portare le munizioni alla frontiera.

Quindi la evidenza costringeva, e costringerà sempre a ritenere, ciò che altronde concordano molti e competenti testimoni,

che il Battaglione agitato per la sciagura dei confratelli nel dì 11, e per le confuse notizie di un tentativo reazionario del 12, si ammutinò, e scese giù a San Marcello traendo seco anche il meravigliato Piccini. Sicchè tutto avvenne per cause occasionali e scusabili, e senza ordine alcuno del mio Petracchi.

Dopo questi moti precipitosi e irresistibili, la imputabilità del Petracchi sparisce. Egli non è accusabile come autore dell'accaduto, egli non è nemmeno redarguibile di connivenza; perchè non aveva più forza onde ristabilire la disciplina, e ridurre il Battaglione alle voglie del Governo restaurato. Se avesse progettato qualcosa di analogo, non crede il Ministero Pubblico che il Petracchi rischiava di essere manomesso? Bisognava non dimenticare le sofferenze che avevano di già ridotto irrequieto il Battaglione; e bisognava valutare il malcontento, e l'agitazione sopraggiunta. Quando dunque cotesta valanga piombava addosso al Petracchi, non è giusto che si domandi conto a lui solo di quello che non ordinò, e che non poteva impedire.

Ma suppongasi per dannata ipotesi che anche il Petracchi si fosse perturbato e fanatizzato; e si ammetta per un istante la verità materiale delle male parole, delle proposizioni imprudenti e dei progetti fatui che si pretendono azzardati da lui in codesti difficili momenti: tutto ciò a che monterebbe? L'Accusa stessa non dissimula che il Petracchi imprecava alla da lui creduta *reazione*, e i documenti di quei giorni parlavano di *reazione*: talchè come mai domandargli conto come di Lesa Maestà, per detti e progetti che nella mente sua non ferivano un Governo peranche costituito e riconosciuto?

Pertanto tutto quello che ho sentito magnificare nelle repliche, sul contegno tenuto dal Petracchi a San Marcello, non vale un zero; quando voglia convertirsi in prova dell'animo perduelle. Infatti il Petracchi credevasi nel dovere di soccorrere e vendicare i compatriotti e commilitoni uccisi, feriti, o espulsi nel dì 11 aprile: e credevasi del pari obbligato dalla fede militare a sostenere il Governo Provvisorio, che l'aveva mobilizzato e spedito alle frontiere. Laonde fintanto che il Petracchi parlava di reazione, nè si prova aver saputo che i Municipii aderivano, mancava in lui quell'animo ostile, e quella cognizione di oltraggiare un legittimo Governo, senza di cui non è concepibile il proposito o l'attentato della Lesa Maestà.

La lettera del Petracchi al Piva, è impugnata da lui: nè concorre adminnicolo alcuno che egli ordinasse di scriverla, e che la mandasse. Codesta lettera poi essendo del 14 non può mai allegarsi senza anacronismo per provare le intenzioni del dì 13. Infine cotesta lettera appunto sarebbe un argomento di più, che

il Petracchi si era offuscato e infanatichito nella idea di far fronte alla reazione, e non di commettere Lesa Maestà contro il Governo Granducale, che allora non poteva supporre ristabilito.

Finchè il Petracchi potè mantenere la disciplina, ne fu zelantissimo. L'Accusa avrebbe dovuto valutarglielo, per indurne che fu trascinato di poi. Invece, non si sa come, ritorna perfino sui trascorsi dei suoi dependenti.

Seguitando anzi le solite dicerie dei testimoni eccezionali esagerati ed ostili, vanamente l'Accusa ricalca perfino la supposta jattanza di fucilare il Generale Melani, se avesse avversato a quelle mosse. Perchè invece non si è tenuto conto dei dispacci autentici dello stesso Generale Melani, e del Ministro della Guerra di quel medesimo 14 aprile, che escludono codesta favola calunniosa della minacciata fucilazione, e che invece provano essere stata sanata e resa incensurabile la partenza dei volontarii dall'Abetone?

La difesa provò, e Voi Signori della Corte dovete per giustizia ritenere, giacchè duolmi non sentirla fin qui ben valutata, la virtù di quei dispacci decisivi. Infatti il General Melani scriveva al Ministro, di aver ricevute lettere segrete da San Marcello sulle mosse del Petracchi; ma non diceva quello che oggi vanno insinuando i testimoni animosi: cioè che il Petracchi meditasse di attaccare Firenze e di fucilare il suo Generale. E il Ministro della Guerra, appunto perchè non si parlava allora di codeste serotine e tremende insinuazioni, rispondeva, senza scandalo, che i volontarii non solamente potevano, ma anzi dovevano tornarsene a Livorno *per essere ormai inutili alla Frontiera.* Il Generale Melani poi non fuggiva per paura; ma era fatto partire dal dispaccio stesso per pigliare il comando di un altro corpo.

Dunque l'Accusa, fidandosi troppo a due o tre testimoni ostili, si pone in dissidio perfino con gli atti del Ministero. Essa non può, nè deve insistere per la discesa dei volontarii dalla frontiera e per il loro avviarsi a Livorno; non deve calcare altrimenti sulle arringhe, i proclami, i consigli di guerra, i processi verbali, e tante altre favole o esagerazioni di simil fatta. La sostanza è che fin d'allora la Commissione Governativa sanava tutti codesti trascorsi; non voleva processi politici; condonava le insolenze e i disordini; e paga di ovviare ai fatti, si contentava di ottenere il fine suo, facendo rientrare il Petracchi ed i volontarii nel seno delle respettive famiglie.

Rincresce, anzi repugna, il ritoccare il sospetto di una taglia minacciata a Pescia. È questa una cosa tanto contraria alla verità, quanto alla verisimiglianza ed alle abitudini del Petracchi;

il quale fu difensore costante delle persone e degli averi, e si rese benemerito a favore del pubblico e a tutela dei privati.

Quando poi tutti i testimoni e gli stati di paga provano i vistosi arretrati del battaglione; quando il non pagare i volontarii poteva costringerli a sbandarsi ed a commettere estorsioni, e quando il Petracchi chiese rispettosamente le L. 5000 a S. Marcello, 10000 a Pistoja; non intendo davvero come si prosegua a disconoscere il legittimo, doveroso e discreto operato di lui capo del battaglione, e come si continui a parlare di concussione impropria e di arresti minacciati ai Quartier mastri.

La prova di siffatti addebiti non è resultata materialmente. Legalmente poi il Petracchi agiva per ufficio, per necessità e con titolo giustificato; l'Accusa non deve imputare a lui la minaccia di violenze, fatta da un altro uffiziale: e se anch'egli avesse trascorso nei modi, avrebbe ottenuta venia nel Tribunale militare, specialmente trattandosi di tempi così difficili e di circostanze tanto scompigliate.

A Pistoja particolarmente il Petracchi si contenne in modo riservatissimo, e in nulla si mescolò, ponendo mente soltanto alla ritirata dei suoi, e dei volontarii del Guarducci: il quale pareva disturbato dai sofferti disastri, ed affidava al Petracchi il peso dei comuni provvedimenti.

Fatto è che l'arresto del Commissario Danesi non sussiste a rigor di termine; solamente egli fu guardato, per la diffidenza concepita sperimentandolo poco attivo in passato: e perchè mancando anche il Generale Melani, era più problematico il resultato delle premure fatte onde avere un altro acconto sopra gli arretrati. Altronde il Petracchi saggiamente affrettava la partenza, giacchè essendo giunto la sera del 15 tentava di ripartire la mattina del 16, lo che avrebbe forse risparmiato questo Processo. Dunque ciò che fu fatto dal Petracchi con giusto titolo, per necessità, e nella urgenza della sua marcia, non deve imputarsi a delitto.

Nè sarebbe mai concussione impropria la insistenza sua col Danesi che era un mediatore presso il Municipio: giacchè per la concussione bisognava che fosse usata violenza alle autorità Municipali, le quali invece furono rispettate. Ha fatto poi molta specie il sentire obiettare alla difesa il deposto dei testimoni Simi e Macciò: quando, specialmente col loro deposto davanti la Corte, parve a noi, che essi piuttosto favorissero il Petracchi, escludendo qualunque sua minaccia, e del pari escludendo il preteso arresto del Danesi.

Signori della Corte! parmi di essermi trattenuto anche troppo

su queste circostanze, che sarebbero troppo futili e sproporzionate per l'addebito della pretesa perduellione.

E passo a parlare dei così detti Consigli di guerra, e dei progetti di far fronte alla reazione, o marciando su Firenze, o andando a cercare rinforzi a Livorno. Su di che parmi singolare in se stesso e molto influente in causa, che (tranne la malignanza di qualche testimone ostile, e il vaniloquio di qualcun altro non intelligente o male informato) l'Accusa non ha prove valevoli, non ha documenti, non trovò i pretesi Processi verbali che va magnificando, ed è poi contradetta da tutti quelli che (accusati o no) avrebbero dovuto partecipare alle deliberazioni.

Si sono stampate lettere del Guarducci e del Piva, dalle quali si pretende desumere la prova delle loro intenzioni ostili; e si rimprovera ad altri Uffiziali, e in specie ai contumaci, di avere fomentati i partiti i più veementi! — Ma se così è, domando perchè, con un sistema esagerato, si pretende riversare sul solo Petracchi tutte le proposizioni, jattanze e progetti, donde vorrebbe desumersi un elemento di pretesa perduellione?

A buon conto nulla fu risoluto in S. Marcello. L'Accusa concorda essersi rinnuovata la deliberazione in Pistoja su ciò che conveniva risolvere. Ma l'esito fu certamente di far nulla, e di tornare a Livorno. Così infatti venne eseguito; senza il primo principio di preparamenti ostili, e molto più senza il minimo principio di azione. Nè dica francamente e senza prove l'Accusa, che si sperava di poter crescere a Livorno le forze, e tentare di là qualche movimento: perchè anche codesto è un supposto gratuito, che si può mettere in campo a parole, ma che non ha il minimo riscontro per convertirlo in imputazione.

All'opposto mentre niente giustifica che il Petracchi fosse sciente dell'*Addio ai Pistoiesi*, che non dettò, non firmò, non diffuse e non vide giammai, abbiamo invece la prova che egli fece, stampò e diffuse un *Ordine del giorno* severissimo, il quale addimostra la intenzione di rimpatriare nel modo il più pacifico ed il più edificante.

Non s'infiacchisce, ad onta di tutto questo, la vena delli addebiti gratuitamente apposti ai nostri difesi. E si pretende rimproverare al Petracchi un vaniloquio, che dicesi proferito in forma di arringa, sul prato della Fortezza, per confortare i volontarii con eventuali speranze. Ma perchè, invece di raccogliere siffatte inezie che, anche se fossero vere, non avrebbero peso e si ridurrebbero a vociferazioni di circostanza, non si abbuona invece al Petracchi l'essersi concertato col Municipio di Pistoja e della Valdinievole per un passaggio regolato e tranquillo; l'essersi

fatto scortare da uomini costumati e rispettabili; l'avere usata fraternità e riguardo alle popolazioni; l'essersi munito di una bandiera bianca; l'aver sodisfatto puntualmente a tutte le spese; e l'esser giunto fino in prossimità di Pontedera con un andamento conciliante, lodevole, e proseguito dal plauso popolare e dall'approvazione di tutte le Persone assennate?

Davvero, Signori della Corte, la Difesa è sgomenta, non per gli addebiti, non per le prove, ma per la infelicità sua di veder moltiplicati i rimproveri a misura che le sembrava di aver raccolte le giustificazioni!

Perchè si è dimenticata la testimonianza del capitano Manteri, spedito a Pistoja dalla Commissione Governativa onde trattare coi volontarii, il quale tornò sodisfattissimo delle buone disposizioni, e delle tranquille intenzioni del Petracchi, che invece vuolsi dipingere come un capo di perduelli? A lui bastava di ricondurre i volontarii alle loro case, di rendere le armi al Municipio che glie l'aveva confidate; e siccome ricordavasi di essere stato uomo d'ordine, invece di minacciare ostilità, mostravasi proclive a riconoscere il Governo restaurato.

Dove sarebbe dunque la Perduellione? No; manca di essa perfino la intenzione, nonchè l'attentato! Come mai in questi termini di fatto, rimproverare *la Lesa Maestà consumata?* Se anche fosse stato in Toscana il Granduca, tuttociò appena toccherebbe i primordii di un progetto criminoso; e non costituirebbe attentato, non sarebbe punibile, o almeno nol sarebbe di fronte al fine ed allo scopo della esclusione dei Giudicabili dall'Amnistia.

I progetti di ostilità contro il Sovrano presente, senza un principio di azione, non possono confondersi, come li confonde l'Accusa, coll'addebito di Lesa Maestà e col titolo della vera perduellione. Così statuiscono i precetti del diritto comune, distinguendo fra le jattanze e il principio di azione, *leg.* 225, *dig. de verb. signif.*; così avvertono i più culti Commentatori limitando le crudezze della *leg. quisquis, cod. ad leg. Jul. de Majest.* Così moltopiù insegnano i *Maestri della scienza nostra,* specialmente dopo la *riforma sancita nel* 1786 dall'immortale *Leopoldo I;* e così statuisce il testo stesso dell'*articolo* 9 *della legge dei* 30 *agosto* 1795 il quale punisce i tentativi e non i progetti. Ascoltate il *Paoletti,* il *Cremani,* il *Poggi,* il *Carmignani;* e vedrete che non è possibile scambiar colla perduellione le velleità. *Sì* velleità, jattanze e progetti svaniti, che sono quel più che (a tutto concedere) s'imputerebbe al Petracchi e al Guarducci.

L'onorevole giureconsulto *Nicolini nella parte* 2ª *delle sue Questioni, cap.* 21, §§ 4, 43 *e* 51, c'insegna ad apprezzare que-

sto senno squisito e questa temperanza della nostra legislazione: e ci addita che non vi sarebbe imputabilità dove dalle parole non si passi all' *apparecchio*, dopo di cui solamente viene l' *attentato* che è un avviamento al *tentativo.*

Altrettanto insegnava in Francia il chiarissimo *Rossi nel suo diritto penale, lib. 2, cap. 4.* E questo è ciò che hanno dottamente confermato in Germania il *Prof. Mittermaier nella dissertazione sulle differenze fra i delitti consumati e tentati*, ed il *Prof. Zacharia nel suo opuscolo sul tentativo nell' alto tradimento.*

In Francia non si provocherebbe una disputa di fronte al chiaro disposto degli *Art. 87 e seguenti del Codice penale*, che rinviano al Tribunale correzionale le proposizioni abortite ed i progetti mancati. Consultate i *commentarii del signor Carnot*, le dottrine del signor *Rauter* e di tanti altri; e sentite principalmente ciò che ne dicono nella *teoria del Codice penale i signori Chaveau ed Helie, cap. 17, § 1079 e seguenti.*

Ma che? Non sono queste le distinzioni rispettate perfino nel male obiettato *Voto del Cremani in Causa De Attellis?* — La *Ruota Criminale di Firenze nella Causa decisa li 23 gennaio* 1834 non disse lo stesso, e non lo ripetè nell' altra *Causa degli* 8 *novembre* 1843 facendo diritto alle mie deduzioni sull' attentato remoto di Lesa Maestà? La stessa *Camera di Accuse* di questa Regia Corte nel Decreto sul Processo Fiorentino, non ha ritenuta la necessità dell' attacco manifesto e diretto?

Pertanto non bisogna correre così franchi nell' accusare di perduellione i nostri difesi: giacchè i fatti di San Marcello e Pistoja sarebbero stati insufficienti, anche quando il Granduca fosse stato sul trono e il Governo in funzione.

Mentre il Petracchi procedeva in modo esemplare e lodevole alla volta di Livorno, un equivoco, un timor panico, un fanatismo villereccio, ed uno zelo esagerato, gli prepararono infaustamente una burrasca imprevedibile. Da ciò sorse l' accusa di *ribellione* avanti il Tribunale militare. Bensì, in quanto a *perduellione*, in quei tempi non si era nemmeno pensato a parlarne!

Infatti nel 17 aprile la Commissione Governativa di Firenze fu indotta da fallaci rapporti a ordinare fuori di tempo, che i volontarii dovessero depositare le armi. Ma se l' Accusa avesse avuta la pazienza di riscontrare le origini di codesta risoluzione, si sarebbe persuasa che furono insussistenti, illusorie e pericolose.

Resulta effettivamente, che nel dì 16 erano state commosse le popolazioni della Valdinievole e del territorio Pontederese da false voci, che i volontarii sarebbero passati con mire ostili e

commettendo estorsioni. Ma nella Valdinievole i più distinti individui di Pistoja e di Pescia, dileguarono presto la falsa voce. Non così avvenne nel Pontederese; ove, sebbene portassero notizie molto sodisfacenti gli onesti testimoni Palmazio Arganini e Dionisio Pacini, e sebbene non partecipassero all' *allarme* fattizio altre ragionevoli persone come il signor Lowley; pure furono pochi, o furono paralizzati da sinistre influenze, talchè il timore generò la irritazione e la commozione del popolo, senzachè si prevenisse il grave rischio di terribili collisioni.

Or dunque apparisce anche dai dispacci telegrafici, che specialmente dalla Pretura di Pontedera fossero partiti eccitamenti alla Commissione Governativa, per indurla a severe risoluzioni contro i volontarii livornesi anche prima che partissero da Pistoja. Quindi la prefata Commissione Fiorentina fece nel 17 il decreto di disarmo, che spedì a Pistoja. Ma non poteva essere eseguito prima della partenza dei volontarii, perchè giunse quando già viaggiavano per la Valdinievole.

Se dunque fossero state comunicate alla Commissione medesima le sodisfacenti notizie che avevano raccolte i sullodati testimoni Arganini, Pacini e Lowley; se il Pretore di Pontedera avesse reso conto che i volontarii sboccavano inoffensivi e ben disposti dal Galleno; e se si fosse partecipata l' assicurazione, che tutto andava a finire tranquillamente perchè al Petracchi bastava di ricondurre i volontarii, rendere le armi al Municipio, e tornare alla vita domestica; è forza persuadersi che la Commissione Governativa non avrebbe avuta la smania di fare atti di forza, e di provocare resistenze e conflitti.

Ma l' attivo Pretore di Pontedera, tutto rivolto a prestare energici servizi al Governo restaurato, teneva in giuoco continuo il telegrafo, ed erasi omai impegnato a spingere fino in fondo la risoluzione del disarmo. A conseguire codesto merito (me lo conceda in grazia l' Accusa) faceva mestieri adoprare altri modi, sceglier miglior tempo, aver mezzi più confacienti.

Or qui, siccome vuolsi obiettare la ribellione, che è ben diversa dalla perduellione, domando alla Corte che valuti, come che stia a scusare il Petracchi, il Guarducci e gli altri ufficiali, che la notificazione del decreto e la intimazione del disarmo non fosse fatta verso il Galleno, e di giorno; onde i capi militari potessero fare alto, arringar le colonne, e deliberare con probabilità di successo.

E siccome l' Accusa invece di ammollire rinforza, così la difesa domanda ancora che si valuti, come dovesse giunger sorprendente e dolorosa ai volontarii quella ingiunzione, anche

quando fosse stata fatta in luogo, tempo e modo apposito. Imperocchè avendo deliberato di rimpatriare, riportando le armi proprie o del Municipio; non avendo dato saggio altrochè di un contegno pacato; e procedendo esemplarmente attraverso la Valdinievole; non potevano non trovare ingiusta, intempestiva, ed umiliante la esigenza di posare le armi alla ingiunzione comunicata loro da un Pretore in presenza di villani tumultuanti.

Ma quando poi, anzichè temperare codesto partito doloroso con arti e maniere confacienti, si aspettò alla notte, e in Calcinaja, quando i volontarii erano sbandati, stanchi, dormienti, ed inabili a deliberare tranquillamente; bisogna bene che la Corte Regia valuti, come la pretesa ribellione dovesse impropriarsi, e meritare molte scuse, atteso il concorso di circostanze che rendevano imtempestiva la esecuzione degli ordini, e compatibile il rifiuto.

La difesa dimostrò come il Decreto del 17 aprile fosse fatto per eseguirsi in Pistoja. Ma nella notte, e in Calcinaja, mancavano i mezzi, mancavano le sicurezze e la scorta; anzi i volontarii erano perturbati dal suono delle campane, dalle grida dei contadini ammassati, e dallo sparo continuo dei fucili.

Nulla di tutto questo ha voluto abbuonarci l'Accusa. Essa cita i dispacci, che si provocavano da Pontedera, per argomentare che tutto fosse irragionevolezza e ribellione dal lato dei volontarii, e tutto procedesse con giustizia e convenienza per parte delle autorità locali. Noi non intendiamo d'istituire recriminazioni, ma rivendichiamo almeno le scuse. Nondimeno vedete la nostra sciagura! in tutta questa discussione abbiamo udito piuttosto incalzare, che ammettere un atomo solo di equità e di benigno riguardo.

Almeno si fosse tenuto conto al Petracchi dello spavento sofferto, e del pericolo della vita che corse per la rottura del suo legno prima di giungere! Almeno si fosse valutato, che i testimoni lo dipinsero malconcio, disturbato, confuso, inabile a deliberare pacatamente! Almeno si avesse ponderato che il colloquio accadde circa le dieci di notte, o forse dopo, con gente affranta, disturbata, sonnacchiosa e indisposta! Almeno si fosse ricordato che il Petracchi piegava ágli accordi, se altri non lo dissuadeva! Almeno si avesse menato buono, che dopo gli atti di alterco e d'impazienza, dai quali difficilmente poteva schermirsi, e che procedevano da cagioni personali verso il Pretore e non da spirito ribelle verso il Governo, il Petracchi stesso ricomponendosi cercò dopo il Pretore, e gli rincrebbe della precipitosa partenza!

Altri poderosi riflessi saranno fatti per modo di controreplica

dai difensori del Cimballi e del Lottini; e quindi io passo oltre sui fatti.

L'Accusa severissima insiste perchè il Petracchi non posò le armi la mattina del 18; quando non era più presente il Pretore a riceverle; quando la furia dei villani cresceva; e quando aumentava il pericolo e venivano meno le sicurezze. Ma perchè invece non si tien conto della pacatezza dimostrata dal Petracchi, pel fine onesto di ricondurre i volontarii, e di posare le armi a Livorno; tostochè potendo rompere gli ostacoli della ciurma campagnuola e passare l'Arno avanti l'arrivo delle truppe, egli invece impose ai volontarii di tollerare qualunque insulto? Perfino a S. Giovanni alla Vena vide ferire dai contadini un disgraziato lavorante, pei colpi di fucile sparati contro i suoi, ed impedì che fosse risposto alle provocazioni!

Davvero; sarebbe una singolar discretezza, ed una giustizia affatto nuova, versare sul Petracchi tutto l'addebito senza la minima scusa; chiamarlo ribelle a fronte di circostanze cotanto perturbatrici e rischiose; e addossare a lui solo il rifiuto del disarmo, che non poteva eseguirsi senza la volontà dei due battaglioni, tantopiù che molti militi negando render l'arme basavansi sul diritto di privata proprietà!

Frattanto lo stesso *rapporto* del Pretore di Pontedera, sul rifiuto subito nella notte del 18 a Calcinaja, certifica che l'animo del Petracchi e del Guarducci non era ostile alla Commissione Governativa; e che se bramavano di rimpatriare, professavano però di aderire alla restaurata Monarchia Costituzionale.

Dunque in *fatto* e in *diritto* mancano gli estremi della ribellione. E tanto maggiormente mancano, che i nostri difesi tutt'al più disobbedivano per le armi, ma nondimeno aderivano alla restaurazione. Pistoja d'onde venivano, Pisa a cui si accostavano, non avevano peranche aderito. Dunque perchè dovrà chiamarsi ribelle il Petracchi ed i suoi uffiziali, i quali se negarono le armi per posarle in Livorno, aderirono però alla restaurazione fino dalla notte del 17 in Calcinaja?

Ma la Commissione Governativa non dichiarò mai ribelli i nostri difesi. Il Decreto dei 17 aprile li minacciava di siffatta dichiarazione esprimendo: « altrimenti saranno dichiarati ribelli e » trattati come tali; » peraltro codesta dichiarazione non venne proclamata da verun decreto consecutivo. Anzi la Commissione permesse che si capitolasse con loro. E poi col Decreto de' 19 aprile si scusò di averli dovuti minacciare; e si congratulò che la minaccia fosse bastata, e disse anzi che il contegno dei volontarii aveva contribuito a far sì che anche Pisa aderisse più presto alla Restaurazione.

Antonio Petracchi, se non era tale uomo da meritar da voi la qualifica di prudente, paziente ed alieno da ostilità, avrebbe potuto forzare col cannone e coi due battaglioni di armati, il passo al ponte di Zambra, e recarsi a Livorno per Arnaccio, o per la via postale, o anche per mezzo della strada ferrata. Egli lo poteva: giacchè l'abile capitano Terreni, aiutante al ministero della Guerra ed allora spedito come capo delle truppe, ha confessata la inferiorità di queste, ed ha certificato che se i Volontarii spiegavano le loro forze non potevano essere trattenuti. Allora sì che erano ribelli!

Perchè dunque condannarli come tali, se nella ultima udienza ebbi l'onore di dimostrare, che la Commissione Governativa proclamò l'opposto nel 19 aprile? Come punirli di ribellione, se potendo forzare il passo, obbedirono invece ai moderati comandi del Petracchi, cui bisognerebbe far merito, e cui invece l'Accusa ha saettato colle più gravi imputazioni?

Si cessi pertanto di parlare di ribellione. Essa non esiste in fatto: essa non esisterebbe in diritto. Il Municipio e la Commissione di Governo di Firenze, non equivalevano peranche nel 17 aprile al Governo Granducale ricostituito: perciò non può esservi ribellione nell'avergli resistito, e moltomeno potrebbe esservi perduellione.

Il Pubblico Ministero non ha troppo chiaramente distinto la ribellione dalla perduellione. Quel delitto militare, che era l'unico rimproverato ai nostri difesi nel Tribunale militare, differisce dall'attacco che si rimprovera ai perduelli. Codesta distinzione è insegnata precisamente dal *signor Roberti*, *Diritto criminale, tom.* 3, §. 148, *ec.*, che inopportunamente ci veniva obiettato nelle repliche.

Lo stesso Ministero Pubblico ha creduto poter sostenere, che il Municipio Fiorentino iniziando la restaurazione del Governo Granducale nel 12 aprile 1849, l'avesse compiuta da se solo, e con quel primo moto; fino al punto di ritenere che la disobbedienza o resistenza a quel Municipio ed alla Commissione di Governo istituita da lui, debba giudicarsi come delitto di perduellione contro il Granduca.

Codesto ragionamento è così esorbitante, da servire di confutazione a se medesimo. Nè per sostenerlo giova al Pubblico Ministero soggiungere, che il Principe deietto non perde il diritto alla sovranità, e che il possesso può riacquistarsi, secondo le comuni teorie, anche *corpore alieno*.

Cominciamo da schiarire le idee, e a meglio distinguerle. Altro è che il Principe deietto conservi in genere, e potenzialmente, i suoi diritti: altro è stabilire se, quando, e come tali diritti

siano reintegrati in modo da imporne ai cittadini. Ed è ben diverso il porre la questione sul possibile, che il principato torni a reintegrarsi, e il dire poi che ogni primo tentativo di reintegrazione ne compia gli effetti. La disputa è facile, quando trattasi di favorire soltanto i diritti alla restaurazione; ma la disputa diviene ardua quando invece si vorrebbero ricostituire i doveri, fino al punto di convertire la disobbienza e resistenza in Lesa Maestà, e d'imporre a chi non aderisce incontanente anche le pene della perduellione.

I Pubblicisti che l'Accusa ci obietta, tutt'al più possono allegarsi in genere come avvocati del diritto di reintegrazione competente al Monarca, ma non sono fiscali che definiscano il delitto dei dissidenti, e che ne misurino la pena.

Speriamo che le teorie allegate più volte nelle passate discussioni siano esuberanti per stabilire che la partenza, o la deiezione del Principe, finiscono per sciogliere i sudditi dal dovere della obbedienza. Quindi la Lesa Maestà cessa; e gli Scrittori, anzi perfino il nostro Supremo Tribunale di Giustizia nella decisione in causa Pierotti del 1800, dicono che i sudditi, sostenendo il subentrato illegittimo governo contro il già loro Sovrano, potranno essere addebitati di lesa fedeltà, ma non di perduellione.

L'*Heineccio nelle prelezioni al Grozio, lib.* 1, *cap.* 4, §. 15, ammette che i cittadini devono difendere il Governo subentrato quando è ormai costituito. *Samuele Coccejo*, nella *Dissertazione proemiale, ec.*, §. 647, vuole che almeno siano scusati.

Se dunque, dopo il moto iniziato dal Municipio Fiorentino, il Petracchi, il Guarducci, ed i loro battaglioni, avessero sostenuto il nuovo governo che ormai funzionava da due mesi, e che gli aveva spediti a quella frontiera, ed avessero trattenuta la restaurazione del Governo Costituzionale, essi avrebbero fatto opera riprovevole in faccia al Principe che poi ritornò, ma non avrebbero commessa la perduellione ossia il rovesciamento del Principato dominante. Tanto resulta dalla definizione della Maestà Lesa, che ci forniscono i Criminalisti.

Dire pertanto che il possesso della Sovranità si recupera corpore alieno; ed attribuire codesta rivendicazione all'iniziamento del Municipio Fiorentino, non è sciogliere il dubbio della perduellione e della pena. I delitti di Stato, dice *Brissot de Varville, Des Lois crimin.*, si commettono attaccando i Governi stabiliti e ricevuti da un consenso generale.

E badiamo che questa è la teoria dei Principati assoluti. Ma noi dobbiamo discutere di fronte al diritto costituzionale, ossia al conserto delle ragioni di Principe e Popolo.

Fosse pure criminoso il rovesciamento consumato nel dì 8 febbraio 1849, certo è che il nuovo Governo era stato accettato da tutti i comuni e da tutte le autorità, e che era obbedito da due mesi. Certo è che un suffragio universale aveva costituita un'Assemblea toscana. Certo è che il Capo del potere esecutivo era riconosciuto dovunque. Perciò, se malgrado il nuovo ordine di cose potè il Municipio Fiorentino iniziare una restaurazione, e se il Principe egualmente potè profittare di codesto iniziamento per recuperare la sovranità *corpore alieno*, non per questo ne conseguita che fosse bastata la iniziativa del primo Municipio, finchè la massima parte della Toscana non avesse aderito.

Le Leggi romane sul possesso recuperato potrebbero francamente invocarsi dall'Accusa se si trattasse di una vigna o di un campo, su cui anche un servo può risvegliare i diritti del padrone. Ma la Toscana era uno Stato costituzionale: talchè un Municipio solo, che deve curare semplicemente l'amministrazione civica, non poteva bastare a ricomporre il Principato costituzionale, e ciò fino al punto di condannare e punire come ribelli e perduelli, quelli che disobbedivano e resistevano.

La fatica stessa che il Ministero pubblico ha durata, leggendo i proclami del Municipio Fiorentino, prova la insussistenza delle repliche. Anzi la difesa gli è grata delle prove che ne resultano di avere invece lo stesso Municipio riconosciuto, che gli sarebbe mancata l'autorità di convertirsi in un *corpo costituente*, e che appunto per questo invitava gli altri Municipii a sostenerlo colla loro adesione. Ora cosa sarebbe successo se questi non assentivano?

Conti pure l'Accusa nel di 17 di aprile l'adesione dei Municipii suburbani, ed anche quella di un certo numero di provinciali. Essa però parmi confessa e convinta, che trattavasi di una minorità manifesta.

Sicchè quando il Petracchi e il Guarducci procedevano da Pistoja, che non aveva aderito e non aderì fino al 19 di aprile, essi erano *meno perduelli* del Municipio Pistoiese, il quale aderiva due giorni dopo protestando di farlo per il bene della pace, ma proclamando che il Municipio Fiorentino aveva commesso un eccesso di potere.

E quando il Petracchi ed i suoi dichiararono a Calcinaja la sera del 17 (secondo il rapporto del Pretore di Pontedera) che si ritiravano senza opporsi alla restaurazione, essi non erano più ribelli, nè perduelli. Essi meritano anzi maggiori riguardi del Municipio Pisano, giacchè questo aderì soltanto la mattina del 18. Ed infatti la Commissione Governativa di Firenze si scusò del suo rigore verso i Volontarii, e proclamò avere essi col pacato

loro contegno fatto decidere all'adesione anche il Comune di Pisa!

Nè dicasi che la Corte Suprema, ammettendo all'Amnistia col decreto dei 5 febbraio 1851 coloro che massacrarono il maggiore Frisiani presso le porte di Livorno, dichiarò che codesta città era perduelle e ribelle alle ingiunzioni fattele di aderire alla restaurata Monarchia costituzionale, e perciò concluse che quell'omicidio era commesso per causa politica e compreso nel generale perdono. Imperocchè, non ignorando codesta causa che fu da me difesa, bastami replicare, che ciò successe nel 21 aprile, quando tutta o quasi tutta la Toscana si era ricomposta a stato costituzionale; e che poi la insurrezione a guerra aperta dei Livornesi non devesi confondere col tanto difforme contegno dei Volontarii, i quali fino dal 19 avevano ottenuto onorevoli conforti nel Proclama della Commissione Governativa.

Torno adesso al fatto. E trovo il Petracchi saviamente fisso nel non agire ostilmente, nel tollerare le provocazioni, e nell'aprirsi un passaggio trattando col Municipio Pisano. Pertanto il fatto stesso distrugge gli esorbitanti rimproveri dell'Accusa.

O sia poi che il Petracchi cercasse un passaggio pacifico, o sia che volesse capitolare col Municipio di Pisa, la questione resta la stessa, quando è certo che non aveva intenzioni ribelli, e che non procedeva ad atti ostili.

A questo punto si affaccia la questione dell'arresto, che egli soffrì insieme con gli uffiziali Piccini e Cimballi; arresto che l'Accusa chiama legale, e che noi dichiariamo nullo e abusivo. E dipoi succede l'ultimo articolo di difesa, cioè la capitolazione, che non sappiamo persuaderci come sia stata combattuta, e così acremente combattuta, dal Pubblico Ministero.

A Culignola i battaglioni fecero consiglio; e, sempre per rimpatriare senza ostilità, elessero il Petracchi e gli altri due Uffiziali, affinchè chiedessero il passo a nome comune. Dunque il Petracchi, che partiva per commissione dei battaglioni, doveva essere trattato come poi furono trattati i battaglioni; e non poteva essere arrestato validamente. Anzi, benchè assente, era rappresentato in Culignola; e così dovè acquistare *corpore alieno* (diremo anche noi) i benefizi della Capitolazione.

In quanto all'arresto, se si trattasse di un processo di violenze pubbliche o private contro i villani del Ponte a Serchio, e contro la plebaglia accozzata in tumulto alle porte della città di Pisa, noi pensiamo che il Ministero pubblico troverebbe copiosi materiali per concludere al delitto, e per chieder la punizione di quei fanatici e tumultuanti.

Basta peraltro a noi rispondere contro il preteso arresto, che

l'Accusa tessendo i racconti del Dominici, del Fanucci e di altri ha concluso unicamente, che i villani del Ponte a Serchio irruppero forsennatamente contro i tre Uffiziali, e che perfino giunsero a sparar fucilate, ossia commessero veri delitti; ma ha escluso che succedesse un arresto perchè ne mancò il diritto, ne mancò la forma, ne mancò l'effetto. I tre Uffiziali furono protetti, e scortati; e andarono a Pisa in piena libertà, essendo liberi anche di andar piuttosto a Lucca.

Lo stesso dicasi delli altri schiamazzi, e bieche minacce che i tre Uffiziali incontrarono a Porta a Lucca; e della scorta che ebbero dal capitano Frizzi, non meno che del deposito e tutela che ottennero, rimanendo guardati, ma non disarmati, nè arrestati, nelle stanze della Commissione governativa. Ed in vero non fu il Capitano, nè alcun Commissario quello che ordinò l'arresto del Petracchi e dei suoi.

L'arresto è un atto legale, di cui il Ministero pubblico ben conosce le condizioni; e che non può concepirsi legalmente ove ne mancano gli estremi, ed anzi concorrono circostanze abusive, o comprovanti l'opposto. Il sig. *Nicolini nella procedura penale* confuta e biasima il ditterio *male captus bene detentus.* E la difesa dell'accusato Romanelli, ha su tale articolo presentate riflessioni e dottrine utilissime anche al Petracchi.

In quanto all'operato del Pretore di Pontedera, egli non aveva giurisdizione che giungesse al Ponte a Serchio ed a Pisa; non aveva occhi nè voce per vedere e comandare anche colà; le sue braccia non passavano l'Arno, nè si allungavano per varie leghe. Egli poi confessa che andò ad effettuare l'arresto del Petracchi, Cimballi e Piccini nelle stanze della Commissione governativa quando era già notte! Dunque noi abbiamo la prova provata che arresto non vi fu, se non quando erano accesi i lumi, e che il Pretore recavasi ad effettuarlo.

Tenga conto la regia Corte di cotesto fatto e di cotesta ora; perchè a codesta ora era ormai firmata la capitolazione generale per i battaglioni e per la loro ufficialità. Sicchè il Pretore, che lo ignorava, commesse un arresto inefficace: e gli Uffiziali ad ogni modo ne sarebbero affrancati della capitolazione.

Degnatevi, Signori, di porre mente a ciò che resulta dal combinato tenore; 1° del Rappprto fatto dal Signor Nistri che la Commissione Pisana spedì per trattare; 2° del deposto del capitano Terreni che trattò la capitolazione; 3° e dei dispacci telegrafici ed atto di finale capitolazione. La sostanza di questi atti porta che la capitolazione fu iniziata circa le ore una pomeridiane, che si trattò costantemente, che si fecero varie tregue, che si discussero i progetti, che restò conclusa la capitola-

zione a Culignola, di giorno, avanti la spirazione dell'ultimo termine, e quando le truppe discutevano sul battersi prima di sera; che venne ratificata a Caprona; e che il capitano Terreni potè trasmettere poi un dispaccio telegrafico dopo le ore sette, ossia sul far della notte. Tuttociò prova fino alla evidenza che gl'insulti delle ciurme, al Ponte a Serchio ed a Pisa, erano commessi duranti le tregue e le trattatative del battaglione Petracchi: e che l'arresto, compiuto dal Pretore pontaderese in Pisa a lume di lucerna, fu un atto indebito e investito perentoriamente dalla capitolazione.

La difesa ha udito negare in diritto la validità, e la osservanza della capitolazione in faccia ai vinti e ribelli. Opina che queste siano state avvertenze fugaci, e crede che l'Accusa stessa non v'insisterebbe: onde confida che non debba restarne traccia, e moltomeno possano tradursi in sentenza.

Nondimeno consultiamo gli scrittori i più classici; e sentiremo che il *Wattel, Diritto delle genti*, § 272; il *Grozio, lib.* 3, *cap.* 20; la *Enciclopedia universale alla parola Capitolazione*, e lo *Schmottz, Diritto delle genti, lib.* 7, *sez.* 1, fissano tutto l'opposto di ciò che opinerebbe il Pubblico Ministero. Le capitolazioni infatti si accordano ai vinti; e sono preordinate anzi al riscatto dei prigionieri.

Anzi se i Re ed i Governi capitolano coi loro sudditi, siano pure disertori e ribelli, non possono sottrarsi alla fede dei patti; gettarsi a dire che coi rei non si transige; e prima concordare e poscia punire. Ciò sarebbe turpe; ed è specialmente contradetto dal *Grozio, lib.* 3, *cap.* 20, *p.* 17; *e cap.* 19, *n.* 6.

I Volontarii non erano vinti, non erano ribelli. Se avessero avuto animo ostile potevano sempre resistere e forse trionfare, conforme ha ammesso l'onorevole capitano Terreni. Il quale perciò si valse allora dei larghi poteri conferitigli dalla Commissione, e che furono spesi anche dal comandante Mussi, e ratificati poi dalla stessa Commissione governativa, la quale se ne gloriò nel Proclama del 19 aprile.

Anche i prigionieri stati fatti in varii luoghi furono rimessi in libertà. Ciò resulta perfino avvertito dal solito signor Pretore di Pontedera, in una officiale diretta al Governo nel 5 giugno; imperocchè professò che la liberazione degli arrestati era un effetto della capitolazione legittimamente conclusa.

Pertanto il Pubblico Ministero non sia coi nostri difesi meno agevole, e meno largo di quello stesso Governo che rappresenta, e di quell'istesso Pretore di cui ha sostenuto cotanto le gesta.

Ma noi udimmo volgere le repliche all'altro per noi inconcepibile assunto, che cioè il Petracchi, Cimballi e Piccini, non fos-

sero compresi nella capitolazione. Ciò sarebbe contrario ai principii, contrario ai fatti, contrario ai documenti.

Vedete, o Signori, come le capitolazioni siano atto eminentemente correspettivo, e favorevole. Sentite come devono largamente interpetrarsi. Considerate come s'intendono a vantaggio dei vinti e contro il vincitore che le consente. Udite finalmente come i pubblicisti ne consiglino la leale e generosa osservanza e come ne biasimino le cavillazioni. Ciò rilevasi dal *Grozio, lib. 2, cap. 16, n. 13, lib. 3, cap. 21, n. 14*; dal *Vittel*, § 263, 270, 309, dal *Bastide, Dictionn. polit. par Garnier Pagés; dallo Schmalz, Dir. delle Genti, lib. 7, sez. 1*; e dai concordi, *Martens, Diritto diplomatico*, e *Weaton, Diritto internazionale.*

Ma se non è permesso introdurre restrizioni in questa materia: come si può sostenere che il Petracchi e gli altri Uffiziali fossero esclusi dalla capitolazione? Bisognerebbe trovare siffatta esclusione, e invece le trattative alla capitolazione procedono per universalità. E che? si vorrebbe forse *un inventario* dei compresi nella capitolazione? non abbiamo invece continui ed anche recenti esempii che bisogna piuttosto compilare una nota degli esclusi?

Il fatto sta che la capitolazione fu iniziata d'ordine, e in nome del Petracchi, e che fu conclusa anche per lui. Il dispaccio spedito dal capitano Terreni alle ore 1 e mezzo pemeridiane del 18 aprile esprime che si era presentato un Parlamentario *del Petracchi*, che aveva proposta la capitolazione a nome *del suo comandante*, e che essendo trattenuto aveva scritto una lettera al *Petracchi.* Il signor Nistri attesta che il Guarducci trattò come rappresentante *del Petracchi;* e che spiegò di pattuire anche a nome e per conto del *Petracchi e del Piva.* L'atto di capitolazione è generale; abbraccia le colonne del *Piva e del Petracchi*, ed esprime che restino assicurati *tutti gl'individui appartenenti alla colonna.*

Dunque la capitolazione che giovò anche al Piva, e che abbracciò perfino i veramente arrestati, escluderà invece il Petracchi, che era andato a trattare altrove e che era rappresentato dal Guarducci, e per cui anzi fu proposta e conclusa la capitolazione?...

Signori della Regia Corte! noi non possiamo temere una così strana restrizione: noi non possiamo dubitare dell'esito dell'odierno giudizio. La Commissione Governativa che tutto regolava a quei tempi, depose per bocca di onorevoli organi non avere previsto l'attuale Processo; sicchè moltomeno potè volere che il Petracchi, il Piccini e il Cimballi fosser giudicati politicamente e fuori del Tribunale militare.

Le repliche del Ministero Pubblico non possono richiamarmi a

parlare del Dott. Agostini; che si concorda vessato indebitamente da una seconda procedura.

Nemmeno mi tratterrò sul capitano Piccini: uomo di probità e disciplina, e che non assistè al rifiuto in Calcinaia, nè quindi meritò l'arresto, e non deve esser sottratto alla capitolazione.

Piacciavi, onorandi Magistrati, di accogliere nel più benigno aspetto quest'ultime mie fatiche: e salvare da ulteriori sofferenze i nostri rappresentati.

Se l'Amnistia può applicarsi al Processo Fiorentino, moltopiù si applicherebbe al Processo Pistoiese, indipendentemente dalla capitolazione, anche quando per il corso dato alla giustizia rimanesse ombra di reità nei nostri Clienti.

Essi potevano essere dimessi dal Tribunale militare nell'agosto 1849; l'Amnistia anche in caso di condanna, poteva averli sollevati dalla pena nel novembre di quell'anno.

A fronte di tanti servizii resi al pubblico ed ai privati dal povero Petracchi, quali sono i danni che egli ha commessi? *Vox vox praeteraque nihil!*

Non valuterete lo scompiglio in cui si trovò dopo il 12 aprile; nè gli abbuonerete il grossolano intendimento, e la impotenza di ponderare e far meglio? Non valuterete i disastri? Non la diuturna carcerazione?

Indarno il Ministero pubblico, per non valutare la carcere diuturna, allega *decisioni relative a casi ordinarii*, ed a processi non iniziati più di tre mesi avanti il Regolamento dei 22 Novembre 1849. Invano tace che il Processo militare era perfino finito, e che la custodia divenne un indebito prolungamento di sofferenza.

Si aprano dunque le porte del carcere! E poichè la clemenza del Principe inaugurava il perdono, e l'oblío, or sono quattro anni; la giustizia intervenga in così bell'opra, e tronchi ogni sequela di amarazze e di pene.

CONTROREPLICA

PRONUNZIATA

DALL' AVV. LUIGI LANDUCCI

UDIENZA DEL 17 MAGGIO 1853.

Signori Cav. Presidente e Consiglieri.

Nella mia prima discussione, dopo avere sviluppata la difesa attenente ai capi speciali d'accusa dei quali è chiamato a rispondere l'onorevole mio cliente, soggiunsi alcune osservazioni sulle due questioni fondamentali, che attaccarono l'Accusa nella sua radice, e che dal Collegio della Difesa furono proposte nell'intento di dimostrare, che dopo l'abbandono fatto dal Granduca della Toscana, è impossibile trovare nei fatti posteriori a quel giorno elemento di delitto di Lesa Maestà; e che molto meno elementi di questo delitto possono trovarsi, nella pretesa inobbedienza dei militi livornesi al Decreto della Commissione Governativa di Firenze del dì 17 aprile 1849, col quale fu ordinato loro di disciogliersi e di deporre le armi. Ambedue queste questioni sono rimaste investite dalle repliche del Pubblico Ministero; ed è per questo, che sebbene non mi corra il debito di soggiunger parola per la difesa particolare del mio cliente che io reputo abbastanza raccomandato dalla evidenza della sua incolpabilità, debbo però soggiungere alcune avvertenze in risposta agli obietti del Pubblico Ministero sulle accennate questioni, sì perchè queste osservazioni costituiscono il complemento della dimostrazione che io assunsi nella mia prima discussione, e sì perchè il Collegio della Difesa si è ormai costituito solidale nel rivendicare la incolpabilità di tutti i giudicabili.

A sostegno della prima questione io annunziai come le teorie di diritto pubblico universale dottamente sviluppate dall'egregio difensore degli accusati Pantanelli e Capecchi, trovassero in To-

scana una irrecusabile sanzione nel Decreto Sovrano del dì 15 Maggio 1848, col quale in caso analogo a quello che si verificò fra noi nel febbraio dell'anno 1849, lo stesso Granduca di Toscana aveva dichiarato esser cessati i Governi Ducali di Parma e Modena, ed essere rientrati i popoli soggetti a quei Governi, nella naturale libertà di provvedere a se medesimi. Di fronte ai quali principii, non potendo revocarsi in dubbio, *che anche in Toscana fosse cessato il Governo Granducale nel dì 7 febbraio 1849*, la conclusione della insussistenza giuridica dell'Accusa, non poteva nè può incontrare plausibile obietto.

Il Pubblico Ministero per altro rispondeva all'enunciato mezzo di difesa, che niuna conseguenza favorevole ai giudicabili si può desumere dal contegno tenuto dal Governo Toscano nell'occasione della occupazione delle Provincie di Massa, Carrara, Lunigiana e Garfagnana, perchè quella occupazione non avvenne *presenti, opponenti e resistenti i legittimi Principi;* talchè mancando la parità di fatto non potrebbe mai procedere la reclamata parità di diritto.

La soverchia concisione di questa replica, nella quale io non trovo una formula chiara e precisa con cui si affronti apertamente la questione, mi fa credere che il Pubblico Ministero ne abbia appresa tutta la difficoltà, ed abbia cercato piuttosto di evadere dall'obietto che di combatterlo. Comunque sia, a me incombe rammentare alla Corte i fatti di storia contemporanea, che il Pubblico Ministero, per sostenere il suo assunto, ha dovuto dissimulare, e dai quali resulta che per l'applicazione dei principii di diritto pubblico proclamati nel Sovrano Decreto de'12 marzo 1848, rispetto ai Ducati di Parma e di Modena, non ricorre nel caso nostro la sola *parità,* ma sibbene una *grandissima maggiorità di ragione.* Sussiste in fatto, che quando si verificarono gli avvenimenti politici, i quali nei Ducati di Modena e di Parma dettero luogo alla successiva dedizione delle Provincie di Massa, Carrara, Lunigiana e Garfagnana al Granducato di Toscana, i respettivi Duchi avevano materialmente abbandonato il territorio dei loro stati; ma prima di tutto è da vedersi se questo abbandono era stato volontario, o coatto. Nella quale indagine, anche astrattamente riportandoci ai fatti di storia che rimontano all'epoca del 1848, e ponendo mente alle condizioni generali nelle quali si trovavano allora gli stati italiani, e segnatamente a quelle dei Ducati di Parma e di Modena, nei quali a dir vero i Governi si mostrarono troppo a lungo ritrosi ad accordare quelle franchigie che l'avanzata civiltà dei tempi reclamava, anche facendo attenzione solamente a queste condizioni generali e speciali, io diceva, niuno saprebbe negare, senza mentire alla propria co-

scienza, che la partenza dei Duchi fosse stata imposta dalla gravità delle circostanze. Non mancano però più precise nozioni, le quali provano irrecusabilmente, che la partenza di quei Principi dai loro stati fu veramente coatta.

Fra queste io mi limiterò ad allegare l'attestazione di un documento insospettabile, quella cioè del Giornale del nostro Governo, nel quale troviamo quanto al Ducato di Parma (*Gazzetta di Firenze, N° 69 del 23 marzo 1848, in data di Parma — Parma 20 marzo*) (*legge*) « Dopo una fucilata di cinque ore, lunedì » mattina fra il popolo e le truppe tedesche, le parmigiane es- » sendosi ricusate di far fuoco, il Duca... si disponeva a par- » tire ». E per quello che riguarda il Ducato di Modena la stessa *Gazzetta di Firenze*, *N°* 68, 22 *marzo*. « Notizie pervenute da » Modena per staffetta in data di martedì, ieri, alle ore 3 pome- » ridiane, portano quanto appresso: La Duchessa era partita nella » notte alle ore 4. L'Arciduca era partito nella mattina alle ore » 11 antimeridiane, scortato dalla cavalleria Ungherese. Le porte » erano occupate dalla Guardia Civica, la truppa austriaca ritirata » nella fortezza, e dicevasi che stesse preparandosi per la par- » tenza. La città era piena d'allegria, e risuonava di *Viva Pio* » *IX*. A poche miglia da Modena erano circa 2000 uomini di » Guardia Civica Bolognese, che marciavano verso quella città. » L'avanguardia era già sul ponte vicino a Modena ».

Non si potrebbe dunque ammettere in buona fede, che nella presenza di questi fatti la partenza dei Duchi di Parma e di Modena potesse qualificarsi come *volontaria*. Ma prescindendo da esaminare la causa che eccitò la partenza dei Duchi di Parma e di Modena dal territorio dei loro stati, noi abbiamo elementi per dovere ritenere, che comunque quei Duchi avessero fisicamente abbandonato il territorio, non però avevano abbandonato il governo. La *Gazzetta di Firenze*, Giornale officiale del Governo Toscano, N° 69, *in data del* 23 *marzo* 1848, il Giornale *La Patria*, N° 199, *in data del* 24 *marzo* 1848, il Giornala *L'Alba*, N° 179, 24 *marzo* 1848, sono tutti concordi nel riferire un Decreto del Duca di Parma in data del 20 marzo di detto anno, così concepito (*legge*):

Noi Carlo II dei Borboni, ec.

« Desiderando Noi di allontanarci da questi Stati unitamente » alla nostra Reale Famiglia.

» Nominiamo

» Il conte Luigi Sanvitali, il conte Girolamo Cantelli, l'avv.

» Ferdinando Maestri, l'avv. Pietro Gioia, e il prof. Pietro Pelle-
» grini, a *Membri di una Reggenza, alla quale trasferiamo il*
» *Supremo potere*, con facoltà di dare quelle istituzioni e prov-
» vedimenti, che nell'attuale condizione delle cose crederà ne-
» cessari.

» Dal nostro Regio palazzo di Parma, questo giorno 29 marzo
» 1848.

» Carlo ».

Altro Decreto consimile del Duca di Modena, fu riferito dai Giornali, e segnatamente dall'*Italia*, N° 65 — 23 *marzo* 1848, e dalla *Patria*, *N°* 199 *Supplemento* — 24 *marzo* 1848, nei seguenti termini (*legge*):

Francesco V Duca di Modena, ec. ec.

» Nel solenne momento nel quale tutta l'Europa, e perfino i
» più solidi stati della medesima debbono cedere alla forza delle
» circostanze, noi sentiamo il bisogno di aprire il nostro cuore
» ai non pochi fedeli ed amatissimi nostri sudditi. Iddio ci è te-
» stimonio che le nostre cure sono sempre state dirette al bene
» degli stati che la Provvidenza ci affidò. Ma i principii seguiti
» finora non si ravvisano più adeguati ai bisogni dei tempi e delle
» popolazioni; l'insistervi più a lungo ridonderebbe a detrimento
» di un paese che amiamo per sentimento, e per dovere. Mentre
» perciò altri nostri doveri ci chiamano ad una temporaria as-
» senza, affinchè ciò non abbia a ritardare gli effetti del nostro
» Proclama del 20 corrente, siamo venuti nella risoluzione di
» stabilire una Reggenza, che in nome e vece nostra prenda le
» redini del Governo, ed agisca come crede pel meglio del paese,
» autorizzandola anche a concedervi quelle riforme che dietro
» maturo esame troverà utili e convenienti, e che vi esorto ad
» attendere con docilità. Noi però vi vogliamo dare una prova
» che non conserviamo in cuore odio politico, e quindi conce-
» diamo di nostra spontanea volontà, piena ed intiera amnistia
» a tutti i detenuti e rifuggiti politici dei nostri stati, che po-
» tranno liberamente tornare alle loro case.

» Le nostre fedeli truppe per le quali conserveremo sempre
» un attaccamento che ci è grato di loro esternare, ubbidiranno,
» egualmente che le ottime milizie di campagna, alla Reggenza
» tal quale viene da noi istallata.

» Ci lusinghiamo inoltre che nei Nostri stati niuno eccesso di-
» sonorerà i cambiamenti che potranno in essi aver luogo, con-

» fidando nei buoni Modenesi, che non avremo per parte di ve-
» runo di loro simile amarezza ».

» Decretiamo pertanto quanto segue:

» 1° Una Reggenza, viene da Noi formata pel tempo della no-
» stra assenza.

» 2° Il consigliere Rinaldo Scozia ne è il Presidente.

» 3° I Consultori dei dicasteri governativi di pubblica econo-
» mia e di finanza ne saranno i membri.

» 4° Abilitiamo la Reggenza pel bene dei nostri sudditi, a dare
» al Ducato uno Statuto rappresentativo sulle basi di quello che
» venne adottato in Piemonte.

» Modena, 21 marzo 1848.

» FRANCESCO ».

I due riferiti Decreti escludono che nel 1848, per parte dei Duchi di Modena e Parma, si fosse verificato l'abbandono dei diritti di Sovranità, perchè i principii del Diritto pubblico ci insegnano, come avverte il chiarissimo *Merlin, nel suo Repertorio alla parola Reggenza*, che la nomina di una Reggenza importa piena conservazione di tali diritti nel Principe, il quale con simile atto trasferisce nella Reggenza l'esercizio dei supremi poteri dello stato in suo nome. Ed anche i fatti speciali in seguito dei quali avvenne la proclamazione del Governo Granducale di Toscana nelle provincie di Massa, Carrara, Lunigiana e Garfagnana, escludono che la dedizione di quelle provincie alla Toscana, fosse l'effetto dell'abbandono dei Principi. Si compiaccia la Corte di udire la *relazione autentica di quei fatti*, pubblicata dal nostro Governo, nella *Gazzetta di Firenze*, *N° 69*, *Supplemento*, *Giovedì*, 23 *marzo* 1848 *(Parte officiale)*. (*legge.*)

» Nella scorsa notte alle ore 3 e mezzo, giungeva al Ministro
» dell'Interno, per espresso, la lettera seguente dell'Autorità
» Governativa di Pietrasanta.

» Eccellenza

» Il popolo di Carrara questa mattina ha disarmata la truppa,
» e si è impadronito delle armi, gridando *Viva l'Indipendenza*
» *Italiana — Viva Pio IX, Leopoldo II, e Carlo Alberto!*

» A Massa egualmente, il popolo ha inalberate le bandiere
» tricolori, ha proclamata la indipendenza, e la truppa tutta si
» è fusa col popolo.

» Il Governatore ha ceduto il Governo al Magistrato Comuni-
» tativo, il quale ha pubblicato subito l'unito proclama. Massa è

» tutta per la Toscana, per Leopoldo II. Sono qui giunti Ufficiali
» modenesi, i quali vogliono condurre i Toscani, guidati da me
» e dal Gonfaloniere Pietrasantino, per accettare la dedizione di
» Massa. Noi siamo col popolo, che ci trae con tutta possa.
» Agiremo con prudenza e con dignità quanto sia possibile,
» per il Principe Toscano, nostro amatissimo Sovrano e Padre.
» Pietrasanta dal R. Vicariato
» Li 22 marzo 1848, a ore 5 pomerid.

» Dev. Obb. Servitore
» R. Bozzi ».

« Adunavasi (prosegue il Giornale officiale) alle ore dieci, il
» Ministero in consiglio straordinario presso S. A. I. e R. il
» Granduca, e mezz'ora dopo, giungeva con altra staffetta la se-
» guente lettera, della medesima Autorità Governativa di Pietra-
» santa.

» Eccellenza

» Il disarmamento della milizia modenese a Massa, è stato pa-
» cifico e completo; sono state cedute le armi al popolo, il quale
» montato in Guardia Cittadina Provvisoria, è in possesso del
» Forte, e fa la guardia al palazzo ducale ed al comune.
» Le buone disposizioni del popolo Massese, sono per il nostro
» Principe Toscano; ma il Magistrato Comunitativo, cui eransi
» aggregati altri cittadini, non ha creduto su due piedi pronun-
» ziarsi, senza tranquillo pensare, e senza concertare il tutto con
» Carrara, essendogli sembrata troppo ardua la responsabilità.
» Nè il Gonfaloniere, nè io siamo mai comparsi.
» La Deputazione Massese, che ci ha presentemente invitati a
» seguirla, ha assicurato, che consultato il voto popolare dal
» Magistrato, e concertato l'occorrente con Carrara, non può
» esser dubbia la dedizione di quei Ducati a Toscana. Perciò
» sarebbe necessario che si avessero qui istruzioni per il modo
» da contenersi, perchè diversamente, e non ostante il nostro
» buon volere, potremmo forse anche errare.
» Neppure il noto Maggior Guerra ha fatta veruna opposizione.
» Il Colonnello Ferrari, comandante la Piazza di Massa, era fug-
» gito su i monti fino di questa mattina.
» Pietrasanta dal R. Vicariato
» Li 22 marzo 1848, a ore 11 di sera.

» Dev. Obb. Servitore
» R. Bozzi ».

Ecco dunque quali erano le condizioni politiche dei Ducati di Parma e di Modena, quando si formarono nelle Provincie di Massa, Carrara, Lunigiana e Garfagnana, i diversi Governi provvisorii, che iniziarono l'opera della formale dedizione di quelle provincie medesime alla Toscana, mediante l'invio di Deputazioni al Principe nostro, il quale dopo avere benignamente accolto quei messaggi, dichiarò dipoi in modo solenne, per mezzo del suo decreto del 12 maggio 1848, che i Governi Ducali di Parma e di Modena erano cessati; accogliendo così nel diritto pubblico Toscano quel principio del quale io nella prima mia discussione invocai l'applicazione nella causa attuale; non potendosi ammettere che se erano legittimamente cessati i Governi Ducali di Parma e di Modena nel 1848, non lo fosse il Governo Granducale di Toscana nel dì 7 febbraio 1849.

Ed invero ove si voglia senza preoccupazione istituire un confronto delle condizioni politiche nelle quali si trovavano i Ducati di Parma e Modena, nell'epoca cui si riferiscono gli avvenimenti fin qui esaminati, con quelle nelle quali la Toscana si trovò nel dì 7 febbraio 1849, è facile giungere a stabilire, che se differenze si riscontrano fra un caso e l'altro, sono tali da reclamare *a immensa maggiorità di ragione* nel caso nostro, l'applicazione del principio della *cessazione dei Governi Ducali* di Parma e Modena, proclamato dal nostro Legislatore, allorchè si determinò ad aggregare alla Toscana le provincie di Massa, Carrara, Lunigiana e Garfagnana.

Noi troviamo in *primo luogo*, che il Governo della Toscana, nel dì 7 febbraio 1849, rimase in uno stato di *vero e proprio abbandono* per il fatto del Principe, il quale si allontanava da Siena senza lasciare altra traccia di sua direzione, che quella che fosse nei destini della Provvidenza, e senza delegare ad alcuno l'esercizio del supremo potere, lasciando soltanto a Dio (come letteralmente si esprimeva) *di prender cura del suo diletto Paese*; all'opposto i Duchi di Parma e di Modena, avevano affidata alle Reggenze da ciascuno di essi respettivamente nominate, la cura di amministrare a nome loro la cosa pubblica.

In *secondo luogo* i Duchi di Parma e di Modena, se avevano abbandonato (fisicamente e materialmente soltanto però) il territorio dei loro Stati, furono costretti alla partenza da muovimenti rivoluzionarj iniziati *a mano armata*; mentre nulla di tutto questo avvenne in Toscana: nè il Principe nostro nella sua venerata Lettera, scritta al Presidente del Consiglio dei Ministri nel dì 7 febbraio 1849, fece nemmeno dubitare di aver sofferto l'ombra della coazione; avendo dichiarato, che la sua partenza era motivata da quelle particolari riflessioni, influenti sull'animo suo e

sulla sua coscienza, che lo persuadevano a disimpegnarsi sì dall'accordare come dal rifiutare la sanzione alla Legge della *Costituente Italiana*, approvata dalle Camere.

In *terzo luogo*, la formazione dei Governi provvisorj che iniziarono nelle provincie di Massa, Carrara, Lunigiana e Garfagnana, l'opera della loro dedizione al Governo Granducale di Toscana, era avvenuta in seguito di un *violento disarmo* delle truppe Ducali: ma nulla di questo accadde in Toscana, ove la formazione del Governo Provvisorio fu sanzionata dalle Camere, e fu accompagnata dalla adesione almeno implicita del Senato, alla assunzione del potere in nome del popolo.

In *quarto luogo* non è da revocarsi in dubbio, che più facilmente si debba ammettere la *cessazione del Governo Granducale di Toscana* nel dì 7 febbraio 1849, di fronte all'allontanamento del Principe dalla amministrazione dello stato, e alla sua espressa dichiarazione di non voler dare nè la *sanzione* nè il *veto* formale alla Legge della Costituente Italiana (fatti tutti incompatibili con la Costituzione che stabiliva il patto giurato fra la Nazione e il Principe) di quello che si potesse ammettere la cessazione dei *Governi Ducali di Parma e di Modena*, i quali come *Governi assoluti* avevano meno vincoli da rispettare dirimpetto alla Nazione.

In *quinto luogo*, il Principe nostro, col Sovrano Decreto del dì 12 maggio 1848, dichiarò assolutamente *cessati i Governi Ducali di Modena e Parma*, e immediatamente assunse *in nome proprio* il governo delle provincie di Massa, Carrara, Lunigiana e Garfagnana; mentre il Governo Provvisorio Toscano, conservando sempre la sua *forma provvisionale*, e costantemente avversando la proclamazione della Repubblica, lasciò aperto il campo alla pacifica restaurazione del Governo Granducale, che effettivamente avvenne nel dì 12 aprile 1849.

In *sesto luogo* finalmente i Duchi di Parma e di Modena niun atto avevano posto in essere, che potesse somministrare il più lontano argomento di *abdicazione dei loro diritti di Sovranità*, ma il Principe nostro aveva già fatto abbandono di questi diritti, allorchè approvò che la Legge della *Costituente Italiana* fosse proposta alla discussione delle Camere, e più esplicitamente dichiarò nella lettera del dì 7 febbraio 1849, che non si sarebbe ristato dal sanzionare quella Legge, già discussa ed approvata dalle Camere, se la sanzione non avesse portato ad altra conseguenza che a quella *di porre all'azzardo la sua Corona*.

A fronte di tutto questo intende facilmente la Corte, che ritenuta la *cessazione del Governo Granducale* in Toscana nel dì 7 febbraio 1849, per quegli stessi principii che dal nostro Legi-

slatore erano stati sanzionati col Sovrano Decreto del 12 maggio 1848, non potrebbero assumere il carattere di *Lesa Maestà* tutti quei fatti, ancorchè ostili alla persona del Principe, che si verificarono in Toscana dopo l'epoca della indicata *cessazione del Governo Granducale.*

Imperocchè già vi fu detto e dimostrato, che di *Lesa Maestà* non si può parlare senza che risieda nel Principe *l'attualità del comando*, e che abbandonato questo, il Principe si riduce in condizione di privato, come in brevi ma significanti parole insegna il *Grotio, De jure belli et pacis, lib. 1, cap. 4, § 9 (legge).* « Si » Rex seu alius quis imperium abdicavit, *aut manifeste habet » pro derelicto*, in eum post id tempus omnia licet quae in » privatum ».

Quindi gli atti ostili al Principe, posti in essere dopo il dì 7 febbraio 1849, sono atti che a chiunque professa, come io mi onoro di professare, sentimenti di profonda ma indipendente reverenza, e di ben meritata affezione verso l'Augusta persona del Principe nostro, potranno lasciare una impressione di amarezza, ma non potranno mai creare gli elementi di un delitto di Lesa Maestà, dove per le teorie dei Pubblicisti e dei Criminalisti gli estremi di questo delitto non concorrono.

E se così deve ritenersi, vedete o Signori, come venga a mancare il terreno all'Accusa, la quale nella parte conclusiva del libello introduttivo di questo Giudizio, che è la sola attendibile, per le cose stabilite dal vostro Decreto interlocutorio del dì 28 agosto 1852, si è limitata ad obiettare ai giudicabili, fatti posteriori alla partenza del Principe da Siena, e per conseguenza posteriori anche all'abbandono fatto da esso dell'esercizio del supremo potere. Se l'Accusa avesse voluto esser coerente con gli esposti principii, avrebbe dovuto investigare, e, qualora ne avesse avuto i mezzi, incriminare i fatti anteriori alla partenza del Principe da Siena. Ma ciò non era certamente in potere dell'Accusa, poichè la stessa lettera scritta dal Principe, nell'atto della partenza, escludeva che avanti quell'epoca fossero accaduti a carico dell'Augusta sua persona fatti incriminabili. Ciò non era in potere dell'Accusa, anche perchè ove il discettabile fosse stato portato su i fatti anteriori al dì 8 febbraio 1849, Voi, o Signori, avreste risposto come implicitamente rispondeste col Decreto che decise la questione della incompetenza, cioè, che siccome quei fatti anteriori, dirimpetto ad alcuni dei giudicabili porterebbero sindacato della condotta ministeriale, non potevano esser giudicati da un Tribunale ordinario. Ed invero fu soltanto perchè la parte conclusiva dell'Atto d'Accusa rimproverava fatti posteriori al dì 7

febbraio 1849, che Voi dichiaraste la competenza della Corte a conoscere della causa attuale.

Il Sig. Cav. Presidente. Ritenga che quel Decreto procede anche nella ipotesi che i fatti rimproverati avessero mistura di prevaricazione ministeriale, e in questo caso la Corte ritenne di esser legittimamente surrogata al Senato; questa dichiarazione era necessaria perchè spesso ho sentito dare dai difensori una intelligenza troppo lata al precitato Decreto.

Avv. Landucci. Quel Decreto però, applicando la Teorica del Bartolo in *L. Aurelius*, §. *Stichus ff. de liberat leg.*, stabilisce che l'Atto d'Accusa è attendibile solamente nella *parte conclusiva*; talchè procede in piena coerenza con la *cosa giudicata* resultante dal Decreto stesso, l'objettare, come io faccio, che l'Accusa abbia poggiato sopra falso terreno, allorchè nella parte conclusiva del suo libello introduttivo all'attual Giudizio, ha dato debito ai giudicabili di fatti posteriori al 7 febbraio 1849, giorno della partenza del Principe; giorno nel quale, secondo i principii ormai ricevuti nel diritto pubblico Toscano, era venuto a cessare il Governo Granducale. E allora, se la questione deve esser posta in questi termini, come si potrà continuare ad obiettare che il Governo Provvisorio fece opera criminosa, assumendo le sue funzioni non già in nome del Principe ma in nome del Popolo, mentre anche nel caso dell'aggregazione delle Provincie di Massa, Carrara, Lunigiana e Garfagnana, il Principe nostro, ritenuta la cessazione dei Governi Ducali di Modena e Parma, assunse il Governo di quelle provincie, non già in nome dei Duchi dejetti, ma in proprio nome? Come si potrà obiettare ai principali accusati, di avere rovesciato il regime politico della Toscana, consultando il voto del paese per mezzo del suffragio universale, mentre anche nel caso della aggregazione delle già rammentate provincie alla Toscana, fu rovesciato il *regime assoluto* cui quelle provincie erano precedentemente soggette, e fu esteso ad esse il *regime Costituzionale* di cui era già dotata la Toscana, tantochè quelle provincie esercitarono il diritto di elezione, e inviarono i loro Deputati al nostro Parlamento? Come si potrà obiettare ai principali accusati di avere ordinata la intitolazione delle Sentenze e degli Atti pubblici in nome del Governo Provvisorio piuttosto che in nome del Principe, mentre anche nella occasione della occupazione più volte menzionata, i Tribunali di Massa, Carrara, Lunigiana e Garfagnana, amministrarono giustizia in nome del Granduca di Toscana?

E come si potranno obiettare ai principali accusati le spedizioni con le quali fu provveduto alla repressione dei moti incomposti

di alcune provincie di Toscana, insorgenti col pretesto di fare opposizione al Governo Provvisorio, mentre consimili provvedimenti furono adottati anche nella occasione della resistenza fatta al Governo Granducale da alcune popolazioni delle provincie aggregate nel 1848 alla Toscana? Leggiamo su tal proposito nella *Gazzetta di Firenze del 2 giugno* 1848, N° 129, un Decreto del Regio Delegato Toscano nella provincia di Lunigiana, nel quale, previa la dichiarazione che delle diverse Sezioni separatesi illegittimamente dalla Comunità di Aulla, la quale aveva fatto atto di dedizione alla Toscana, si prendeva formale possesso in nome di S. A. R. il Granduca, era stabilito agli art. 3 e 4 quanto segue (*legge*). » Ogni e qualunque resistenza ed opposizione sarà » remossa nei modi permessi dalla legge. — I resistenti e pertur- » batori verranno arrestati, e tradotti avanti il Tribunale com- » petente ».

E tanto più volentieri io rammento tutto questo alla Corte, in quanto che mi gode l'animo di trovare come alcuni fra i distinti Magistrati che compongono l'Augusto vostro Consesso, ebbero parte nei fatti che si riferiscono alla dedizione delle provincie di Massa, Carrara, Lunigiana e Garfagnana alla Toscana; fatti che per conseguenza essi doverono essere ben lontani dal considerare come criminosi. Il meritissimo Vice-Presidente di questa Camera fu destinato Commissario straordinario per la provincia di Garfagnana, e in nome del Granduca assunse il Governo di quella provincia. Altro distinto Magistrato che siede fra Voi, formò parte della Deputazione con la quale la Comunità di Fivizzano faceva atto di dedizione alla Toscana, e sottoscrisse un indirizzo al Granduca, che vedesi inserito nella *Gazzetta di Firenze*, N° 71, *in data del* 27 *marzo* 1848, ove si diceva che *gli avvenimenti politici degli ultimi giorni, persuasero quella popolazione a reclamare la propria indipendenza di fronte alle autorità e truppe Estensi, ed aveva istituito un Governo Provvisorio, incaricandolo di adottare ogni conveniente misura tanto nei rapporti politici che amministrativi.* Io credo pertanto che nella presenza di questi fatti rivelantissimi, l'Accusa non vorrà altrimenti insistere nell'erroneo sistema fin qui adottato, e che essa pure tacitamente si unirà con noi nel far voti per la piena assoluzione dei nostri giudicabili.

Esaurito così ciò che mi apparteneva di soggiungere sulla prima delle questioni che furono investite dalle repliche del Pubblico Ministero, passo a parlare della seconda, la quale consiste nel sostenere che gli estremi del delitto di Lesa Maestà, non possono in alcun modo ravvisarsi, nella inobbedienza che si obietta ad alcuni dei giudicabili, dirimpetto agli ordini emanati dalla Com-

missione Governativa di Firenze, per lo scioglimento e il disarmo dei battaglioni livornesi. Anche su questa questione torna a proposito rammentare prima di tutto, che se deve ritenersi, come io ho già dimostrato, che il Governo Granducale era cessato in Toscana nel dì 7 febbraio 1849, è impossibile trovare gli elementi della Lesa Maestà nei fatti avvenuti prima che il Principe recuperasse con l'animo e col fatto il pieno possesso dei diritti majestatici; imperocchè già vi è stato notato, con la citazione di analoghe autorità, e segnatamente con la puntualissima decisione del Supremo Tribunale di Giustizia in Causa Pierotti, allegata dall'egregio difensore del Romanelli, come allorchè il Principe non si trova nell'attuale esercizio del supremo potere dello Stato, sia per averlo volontariamente abbandonato, sia per essere stato coattivamente spodestato della sua autorità, non costituisce delitto di *perduellione*, nemmeno la cooperazione prestata a mano armata, per sostenere l'illegittimo possesso dell'usurpatore, e respingere le forze inviate dal legittimo Principe per recuperare l'esercizio dei suoi diritti. Quindi la difesa fondamentale già sviluppata, somministrerebbe elemento per disapplicare tutti i principii che dal Pubblico Ministero sono stati invocati, all'effetto di convincere di perduellione quelli fra gli accusati ai quali si rimprovera l'inobbedienza alla Commissione Governativa, che ordinò lo scioglimento e il disarmo dei battaglioni livornesi. Ma poichè la difesa è nel dovere di inoltrarsi nello sviluppo di tutte le questioni, ancorchè ipotetiche, e ancorchè meramente possibili, io soggiungerò poche osservazioni, convergenti a dimostrare, come non possa in alcun modo l'Accusa, trarre dal Decreto della Commissione Governativa di Firenze, del dì 17 aprile 1849, quel frutto che si augurava di trarne a danno di alcuni dei giudicabili. Già vi ha dimostrato su questo articolo l'egregio difensore del Petracchi, e continuerà a dimostrarvi il difensore del Cimballi, che la restaurazione del Governo Granducale, non poteva ritenersi completamente operata dalla Commissione Governativa di Firenze che la proclamò, finchè l'esercizio del supremo potere in nome del Principe, non fu esteso *di fatto* in tutto il territorio del Granducato. Ond'è che io prescindendo da questo articolo, che pure impegna nella discussione di gravi e profonde questioni, mi limiterò soltanto ad esaminare il valore che nella ipotesi della legittimità del Decreto emanato dalla Commissione Governativa di Firenze, per lo scioglimento e disarmo dei battaglioni livornesi, potrebbe attribuirsi a quell'ordine, e alla comminazione che nell'articolo finale del Decreto si conteneva. La Commissione Governativa di Firenze (lo concorda anche il Pubblico Ministero) non aveva che il quasi possesso di fatto del supremo potere; quasi possesso che si limi-

tava ad una parte soltanto della Toscana, finchè non sopravvenne l'adesione anche degli altri municipii, dalla quale dipendeva la reintegrazione del Principe, *corpore alieno*, nel possesso dei diritti Majestatici in tutto il rimanente territorio del Granducato. Ma siccome l'Accusa, per dare autorità al Decreto della Commissione Governativa, invocava le teorie che si applicano in tema di *possesso di fatto*, noi possiamo aggiungere, che *il possessore di mero fatto*, non può mai esercitare i diritti personali che appartengono al vero padrone, ma può solamente valersi dei *rimedi possessorj*, per respingere colla forza la violenza di chi tentasse scacciarlo dal possesso che egli ha acquistato in nome del vero padrone.

E questo appunto era l'intendimento della Commissione Governativa di Firenze, allorchè ordinava lo scioglimento e il disarmo dei battaglioni livornesi. La Commissione Governativa si guardò bene da stabilire che coloro, i quali avessero disobbedito al suo decreto, potessero esser ritenuti come rei di un delitto qualunque; essa si limitò a dichiarare che gli inobbedienti sarebbero stati dichiarati ribelli *e come tali trattati*; mentre nel tema sostenuto dall'Accusa, avrebbe dovuto dire, che sarebbero stati dichiarati *ribelli*, e come tali giudicati e puniti. Ora il dichiarare che gl'inobbedienti *sarebbero stati trattati come ribelli*, significava che la Commissione Governativa intendeva valersi contro di essi *di quelle vie di fatto*, che nel loro stato di inobbedienza all'ordine da essa emanato potevano essere autorizzate; e non già, che quella inobbedienza avesse potuto costituire titolo di delitto giudicabile dai tribunali ordinarii. Ma prescindiamo pure da questa intelligenza, la quale emana spontanea dai termini del Decreto della Commissione Governativa, ed esaminiamo se nelle ipotesi le più favorevoli per l'Accusa, quella inobbedienza potrebbe mai costituire delitto di *perduellione*. In questa indagine noi dobbiamo incominciare da eliminare tutto ciò che l'Accusa vorrebbe desumere dalla supposta intenzione, colla quale pretende che i resistenti all'ordine dello scioglimento e del disarmo, si proponessero di ostare alla restaurazione del Governo Granducale; imperocchè la teoria relativa agli atti meramente preparatorii di un delitto che sia rimasto nell'intenzione dell'agente, teoria che vi è stata già esposta dall'onorevole difensore del Petracchi, porta che gli atti preparatorii non proseguiti fino al punto almeno di un principio di esecuzione, non possano in alcun modo incriminarsi, ancorchè si possa in qualche modo constatare l'intenzione criminosa dell'agente. Io citerò a questo proposito le memorande parole, con le quali al Parlamento d'Inghilterra, nell'anno 1737,

fu respinta una Legge che comminava la pena della deportazione à coloro che viaggiavano con armi in numero di tre, purchè si potesse provare per mezzo di testimonii, che il loro scopo fosse di commettere o favorire un delitto (*legge*). « Noi non conosciamo » nelle nostre Leggi il delitto stabilito per illazione, e l'intenzione » maliziosa non può giammai esser provata per mezzo di testi- » monii. *Non si può ammettere altra prova che quella dei fatti:* » appartiene allora al Giudice e al Giury di concludere *dai fatti,* » se essi sono stati o nò commessi con intenzione criminosa. Ma » niun Giudice, niun Giury hà per le nostre Leggi *il diritto di* » *supporre*, meno ancora di decidere, che degli atti di per se » indifferenti sono stati informati da intenzione criminosa ». E sempre parlando di atti che non costituiscono *principio di esecuzione di un delitto*, si può soggiungere, con l'autorità del dottissimo criminalista Sig. Pellegrino Rossi, che tali atti non sono punibili per lo scopo cui per avventura potrebbero essere preordinati, ancorchè siano per se stessi illeciti e punibili come delitti, o come trasgressioni speciali. Così ragiona quel chiarissimo scrittore, *al libro 2, cap. 27* (*legge*). « Supponiamo degli *atti* » *preparatorii propriamente detti:* che questi atti siano in se » stessi inoffensivi e leciti, o che si tratti di *atti illeciti e proibiti,* » poco importa. Per quanto punibili essi siano come delitti spe- » ciali, la questione è di sapere, se degli *atti che non sono atti* » *d'esecuzione,* possano essere ricongiunti a qualunque altro de- » litto, altrimenti che cercando di indovinare il pensiero dell'a- » gente, con delle congetture azzardate. Che un cacciatore si » rechi al bosco in un tempo in cui la caccia è proibita: che si » collochi alla posta: come concluderne, che egli attendesse un » uomo piuttosto che una lepre; che egli si proponeva di com- » mettere un assassinio, piuttostochè una semplice infrazione ai » regolamenti sulla caccia? È qui che la dottrina, che noi ab- » biamo esposta al *cap. 24* del presente Libro, deve ricevere la » sua applicazione la più importante. L'imputazione esige in tesi » generale, *fatti materiali aventi un rapporto diretto ed im-* » *mediato con la risoluzione criminosa* ».

Altronde l'Accusa non potrebbe mai argomentare che la supposta inobbedienza all'ordine di scioglimento e di disarmo emanato dalla Commissione Governativa, fosse informata dalla intenzione criminosa di avversare la restaurazione, dalle jattanze, che ad alcuni di essi si rimproverano in senso ostile alla Monarchia che andava a restaurarsi; imperocchè giova sempre a questo proposito rammentare il tante volte ricordato suggerimento del Giureconsulto Modestino scritto nella *Legge 7, ff. ad Leg. Jul. Maje-*

statis. (*legge.*) « Nec lubricum linguae ad poenam facile trahendum » est: quamquam enim temerarii, digni poena sint, tamen ut in» sanis illis parcendum est ».

E qui cade l'opportunità di ritornare per un momento anche sulle disposizioni del Sovrano Decreto de' 26 luglio 1849, che male a proposito il Pubblico Ministero tenta disapplicare dal caso nostro. Il Pubblico Ministero equivoca nel credere, che la difesa abbia invocato questo decreto, per l'effetto di dimostrare che incompetenti sono i tribunali ordinarj a giudicare i fatti da questo Decreto contemplati. Sotto l'influenza di questo equivoco avvertiva il Pubblico Ministero, che i tribunali eccezionali, ai quali il citato Decreto attribuì competenza di giudicare dei fatti ivi contemplati, oggi più non esistono; e che conseguentemente la competenza per giudicare di quei fatti è tornata a consolidarsi nei tribunali ordinarj. Noi per altro invocammo il Decreto de' 26 luglio 1849, non già per l'effetto di declinare la competenza del tribunale ordinario, ma sibbene per dimostrare che le defezioni politiche, consistenti in detti o scritti eccitanti all'odio e al disprezzo della Sovranità, ed avversi alla monarchia costituzionale stabilita in Toscana, per le letterali disposizioni del citato Sovrano Decreto, non costituiscono delitto di Lesa Maestà, nè altro delitto qualunque perseguitabile in via ordinaria.

Questo Decreto infatti all'articolo 1° incomincia da stabilire la competenza dei Tribunali eccezionali, per giudicare delle manifestazioni avverse alla monarchia costituzionale stabilita in Toscana, ed eccitanti all'odio ed al disprezzo della Sovranità; soggiungendo poi espressamente e letteralmente, che restava ferma la competenza dei Tribunali ordinarj, per giudicare del delitto vero e proprio di Lesa Maestà, e di ogni altro titolo di delitto attenente alla competenza ordinaria.

Quindi se il legislatore, con manifesta discretiva, rilasciava alla competenza del Tribunali ordinarj il delitto di Lesa Maestà, e ogni altro titolo di delitto vero e proprio, e deferiva alla competenza dei Tribunali eccezionali i fatti contemplati nel citato Art. 1° del Decreto, la conseguenza che emana da questa distinzione si è, che i fatti enunciati non costituiscono delitto di Lesa Maestà, nè altro delitto qualunque giudicabile e punibile in via ordinaria.

Questo stesso concetto emerge anche più esplicitamente dalla disposizione dell'Art. 4° dello stesso Decreto, poichè ivi è detto, che il Regio Procuratore doveva con la maggior possibile sollecitudine prendere in esame il rapporto o querela che iniziava il procedimento, e qualora avesse trovato che il rapporto o querela dava debito di alcuno di quei fatti che nell'Art. 1° sono enunciati,

cioè eccitamento all'odio o al disprezzo della Sovranità, e simili, doveva rinviarne l'esame alla cognizione del potere economico: se invece avesse trovato che il fatto costituiva vero e proprio delitto, allora doveva ritenerlo per procurarne lo sfogo nelle forme ordinarie.

Dunque anche questo Articolo conferma, che quando si tratta di manifestazioni contrarie all' ordine Costituzionale stabilito in Toscana, di insinuazioni di idee e dottrine contro l' ordine sociale e politico legittimamente costituito, non può mai parlarsi di delitto di Lesa Maestà, nè di altro delitto vero e proprio, poichè tutti questi fatti, appunto perchè mancanti dei caratteri di delitto perseguitabile e punibile in via ordinaria, furono dal Legislatore deferiti alla competenza dei Tribunali eccezionali.

E tuttociò conferma per conseguenza, che nel giudicare della pretesa inobbedienza al Decreto della Commissione Governativa di Firenze, che ordinava lo scioglimento e il disarmo dei battaglioni livornesi, non si può tener conto delle antecedenti manifestazioni che si dicono fatte da alcuno dei Militi di quei battaglioni, in senso ostile alla Monarchia che andava a restaurarsi.

Tornando quindi alla pura valutazione degli effetti che di per se potrebbe spiegare, a pregiudizio dei pretesi inobbedienti, il Decreto della Commissione Governativa di Firenze, non si saprebbe concepire, come la supposta inobbedienza potesse mai assumere il carattere di perduellione.

Lo stesso Pubblico Ministero nelle sue repliche, indietreggiando alcun poco dalle primitive sue Conclusioni, era costretto a confessare, che tutto al più la inobbedienza all'ordine dello scioglimento e del disarmo, costituiva delitto di *ribellione* o *resistenza:* e ben si apponeva in questo rapporto, poichè sappiamo che la parola *ribellione,* nel suo più lato significato, indica *inobbedienza* o *resistenza,* come seguitando il *Bartolo, In Extravag., qui sint rebelles* avverte il *Card. Tusch., Lett. R., Conclus.* 44, *n.* 9. (*legge.*) « Rebellare idem est quod *resistere:* et ideo duplex est » *resistentia et rebellio,* videlicet quando resistitur *faciendo,* » vel resistitur *non obediendo* ».

Or dunque la inobbedienza al Decreto della Commissione Governativa di Firenze, ancorchè volesse ammettersi che quel Decreto rivestisse il carattere di Legge emanata da autorità legittima, non costituiva se non che delitto di resistenza e di inobbedienza, ma non già di Lesa Maestà.

E poichè sotto questo aspetto, il preteso delitto apparterrebbe, come già dimostrai in altra udienza, alla classe dei delitti di *violenza pubblica,* non si potrebbe con plausibile fondamento ricusare a quei giudicabili che fossero creduti meritevoli del rim-

provero di cui si tratta, l'ammissione al benefizio dell'Amnistia del 31 dicembre 1849. Altra volta abbiamo avuto l'onore di esporre alla Corte, come il Decreto d'Amnistia, escludendo dal benefizio compartito nel suo Art. 1° gli attuali giudicabili, non gli escluse *per modo assoluto*, ma soltanto *condizionalmente*, cioè, come dice l'Art. 3°, *in quanto siano o respettivamente possano rimanere* investiti da azione penale per *delitti politici*: mentre le *violenze pubbliche influite da causa politica*, sono dalla Legge contemplate in altra distinta sede, nella quale, senza alcuna limitazione o eccezione, le delinquenze di questa specie, sono dichiarate comprese nella *generale abolizione*. Nè sussiste ciò che avvertiva il Pubblico Ministero, cioè che il fatto della resistenza al Decreto della Commissione Governativa di Firenze, sia nominatamente escluso dal benefizio dell'Amnistia nel rapporto dei Ministri, che precede il Decreto; imperocchè in questo rapporto, se si parla della resistenza delle colonne livornesi all' ordine di disarmo, non se ne parla se non in quanto la inobbedienza fosse stata susseguita da fatti costituenti *Resistenza alla Restaurazione*. « Oltre al rovesciamento del Governo (dice il » rapporto) e la usurpazione dei Supremi poteri dello Stato, le » violenze usate nei Collegi elettorali, che fu la prima e più visi- » bile manifestazione contro le istituzioni che poi si pervenne a » sopprimere, *la violenza armata alla proclamata restaurazione*, » per parte di alcuni capi delle colonne livornesi, delle quali » era stato ordinato lo scioglimento dalla Commissione Governa- » tiva . . . sono fatti su i quali non sapremmo proporre la gene- » rale Amnistia ».

E così rimane dimostrato che ove per avventura l'Accusa potesse augurarsi di scampare per alcuno dei giudicabili da una sentenza assolutoria, non potrebbe mai scampare dall'applicazione del perdono; il qual perdono tanto più sarebbe oggimai necessario di applicare nel giudizio attuale, in quanto che è venuto assolutamente a cessare lo scopo cui è preordinata la irrogazione della pena, quello cioè della vendetta sociale, e del pubblico esempio; non altro sentimento essendo rimasto nel pubblico per i nostri giudicabili, se non che quello di una profonda commiserazione per le diuturne loro sofferenze, le quali noi vediamo come fatalmente in alcuno di essi vadano logorando una vita preziosa. Nè io parlo delle sofferenze dei giudicabili, per risvegliare nell'animo vostro sentimenti di umanità, ai quali so bene che l' ufficio vostro non vi permette di dare ascolto: no, quello che la difesa domanda da voi è una pronunzia nei termini di rigorosa giustizia, ed ha fiducia di ottenerla dal senno vostro e

dalla vostra indipendenza; poichè la difesa sente la convinzione profonda che per giustizia non si possa pronunziare in questo Processo una sentenza condennatoria, senza dissimulare i principii di diritto pubblico stabiliti in Toscana col Sovrano Decreto del 12 maggio 1848.

CONTROREPLICA

PRONUNZIATA

DALL' AVV. RESTITUTO TRINCI

UDIENZA DEL 18 MAGGIO 1853.

Sig. Cav. Presidente e Sigg. Consiglieri.

Io non credeva, o Signori, di dovermi in questa causa prevalere del tristo, ma pur grandissimo privilegio che ha la difesa di riprendere la parola e di tenerla per ultima, e non lo credeva perchè parevami di avere nella precedente mia arringa assai chiaramente dimostrata l'assoluta incolpabilità del mio raccomandato; parevami di avere ad un sistema di ragionare arbitrario e fantastico, sostituito un sistema logico e giuridico quale si addice alle controversie forensi e più che mai a quelle nelle quali dell'onore e della libertà dei cittadini si tratta: parevami, per dir tutto in breve, di aver fugato dal Santuario della Giustizia il partito fazioso delle prevenzioni, restaurando il nobile regno della verità. Ma al Pubblico Ministero così non sembrò, e per questo volle replicare agli argomenti della nostra difesa; ma che dico io volle replicare? Posso dire e con più verità che l'Accusa profittò del riposo che cercava la difesa dalle sofferte fatiche per riunire tutte le sue forze scoprendo le batterie che nella prima sua Requisitoria aveva tenute mascherate. Se però da queste sia uscito un fuoco ben nutrito e micidiale, o piuttosto un fuoco fatuo e innocuo spetterà alla vostra Giustizia il definirlo.

Quanto a me ritengo che le repliche date dal Pubblico Ministero nulla abbiano tolto agli argomenti della difesa e m'accingo a dimostrarlo.

Non temete, o Signori, che io voglia lungamente abusare della vostra bontà; già troppo è stato detto anche in rapporto al Processo che interessa il mio difeso ed io sarei costretto per neces-

sità a ripetere cose già dette, e, quello che sarebbe più amaro per me, a ripetere cose dette con parole più eloquenti di quelle che possono uscire dalla mia bocca. Quindi io porterò molta sobrietà nelle repliche che sono per presentare, riepilogando i capi principali della difesa, confutando gli obietti più rilevanti dell'Accusa, e dimostrando in confronto degli uni e degli altri come giustizia e ragione si riuniscono a domandare che l'infelice mio raccomandato sia restituito alla sua libertà.

Come voi ben sapete, o Signori, due soli sono gli addebiti con i quali l'Accusa percuoteva il Cimballi, per dimostrare che è reo di perduellione del secondo capo o, com'essa dice, di ribellione. Consiste l'uno nella pretesa di lui inobbedienza e resistenza al Decreto della Commissione Governativa del 17 aprile 1849 che dichiarava lo scioglimento delle colonne livornesi capitanate da Petracchi, Piva e Guarducci. Consiste l'altro nel supposto che in onta al Decreto di scioglimento delle colonne si cercasse dall'accusato Cimballi d'aprirsi una via per ricondurre l'armata a Livorno, e per questo (prosegue a dire l'Accusa) fu arrestato al Ponte a Serchio, per questo sottoposto alla Procedura. Avvertiva la difesa non esser provati i due fatti sopra i quali poggiava l'edifizio dell'Accusa, diceva in secondo luogo ancorchè provati non essere rilevanti in diritto a carico del Cimballi per l'odiosa imputazione di cui è fatto bersaglio, perchè il Decreto della Commissione Governativa al momento in cui nacque aveva in se stesso un vizio insanabile di nullità derivante da difetto di potestà nella Commissione da cui venne emanato, e soggiungeva poi che il Cimballi anzichè resistere alle ingiunzioni del decreto, dichiarò anzi di essere pronto a deporre le armi sempre che gli fosse permesso di deporle a Livorno ove le aveva ricevute, e ciò era non pur congruo, ma necessario per la propria salvezza; non rilevare la pretesa inobbedienza, perchè al Cimballi ufficiale subalterno legato dal debito della obbedienza passiva non poteva chiedersi conto di un fatto tutto al più imputabile ai capi non mai ai militari dipendenti; finalmente la difesa avvertiva che ad ogni peggiore ipotesi il supposto delitto di resistenza era coperto dalla solenne capitolazione di Culignola e avrei potuto anche aggiungere ed aggiungerò questa mane, che il Cimballi è coperto ancora dalla generale Amnistia del 21 novembre 1849.

La difesa disse non provati i due fatti sopra i quali riposa l'edifizio dell'Accusa, non provato cioè che al Cimballi fosse notificato il Decreto della Commissione Governativa, non provato che il Cimballi si movesse nella direzione del Gombo per cercare una via onde condurre i suoi compagni di armi a Livorno. E disse non provato il primo fatto, perchè di questo deponeva in sostanza

il solo pretore Franci, il quale anzi che dichiarare di aver riconosciuto il Cimballi alla fisonomia, dichiarava di averlo riconosciuto alla voce, e perchè contestatogli al Dibattimento questo singolare mezzo di recognizione, il Franci si era riparato dietro ad un *mi pare di certo*, le quali parole implicano di per se stesse una manifesta contradizione, e fanno luogo allo stato del dubbio anzi che alla certezza. Senza che mutasse il concetto della difesa per essere il detto del Franci in qualche parte sussidiato da quello di Teofilo Arganini; perchè di fronte alla deposizione incerta di questi stava il deposto del fratello Manneo Arganini gonfaloniere di Calcinaja, il quale per la sua posizione d'impiego, per la parte che dovè prendere nell'acquartierare i soldati delle due colonne; era più in grado di tutti di conoscere gli Ufficiali che conducevano quella spedizione: perchè lo stesso Franci in due atti solenni, vale a dire nel suo dispaccio al Ministro dello Interno scritto il giorno in cui notificò il Decreto e nel suo processo verbale, mentre aveva dichiarato di aver conosciuti alcuni capi della colonna, non aveva mai rammentato il nome del Cimballi; perchè infine il Petracchi, che era presente, ha dichiarato a questo dibattimento, nè certo aveva interesse a mentire, che esso non sa dire che il Cimballi fosse presente. Signori, i giudizii di morale convinzione sono sottoposti a regole di critica rigorosa, come lo sono i giudizii di convinzione legale, e sarebbe stoltezza il credere che il Principe ottimo, nel sostituire al sistema della convinzione legale quello della convinzione morale avesse inteso di mettere in seggio l'arbitrio, che anzi alle garanzie legali intese d'aggiungerne una più solenne, che consiste nel far precedere il giudizio del Magistrato dal giudizio del pubblico che ha voluto testimone dei dibattimenti.

Ora nel caso nostro, o Signori, se voi avete da un lato un testimone come il Franci, il quale vi dice di aver riconosciuto il Cimballi alla voce piuttostochè alla fisonomia, se avete dall'altra parte il testimone Teofilo Arganini, il quale accenna che il Cimballi potesse esser presente, avete dall'altra parte un altro individuo della famiglia, che doveva più di tutti conoscerlo, che doveva più di tutti sapere se era presente all'adunanza tenuta in sua casa, il quale invece vi dice che il Cimballi non vi era, avete i rapporti del pretore Franci fatti al governo nei quali interessava davvero di segnalarlo presente a quell'adunanza e in questi due rapporti mentre si parla d'altri Ufficiali, di lui non si parla; avete per ultimo le dichiarazioni del Petracchi, il quale quantunque accusato non ha in questa parte ragione a mentire perchè non salva se dall'Accusa, che esclude egualmente la sua presenza. Allora in questo stato di cose come può dirsi che vi sia prova concludente del

fatto, come può la coscienza del Magistrato acquietarsi sul deposto dell'altronde onorevole Pretore Franci? Qui, o Signori, interessa che io rettifichi un grande equivoco del Pubblico Ministero, il quale intendeva di aver colto la difesa in fallo perchè si era appoggiata alla recognizione del Franci desumendola piuttosto dalla voce che dalla fisonomia. Io ho preso copia esatta del suo deposto scritto che fu referito anche dal Pubblico Ministero, e in questo ho letto che il Cimballi (dice il Franci) vi era e mi rammento di averlo conosciuto al suono della voce, più che alla fisonomia, e nell'atto in cui proferì qualche parola, che non ricordo, ma che versava sul Decreto; lo conobbi poi perchè lo aveva veduto giuocare al pallone in Poggibonsi molti anni sono, e fermati gli occhi mi rammentai che vi era un Cimballi caffettiere di Livorno in via Grande che aveva esaminato in una causa di omicidio per sete di sangue commesso nella sera del dì 8 febbraio 1844 sulla persona del figlio del Commissario di Guerra; esso mi rimaneva a destra mentre io mi trovava a sinistra. Qui, o Signori, è questione di leggere, è questione di intendere; e in questa parte, senza molto presumere, mi picco anch'io di sapere leggere e di sapere intendere; e sapendo leggere qui si vede chiaro che il Franci desumeva la recognizione della persona del Cimballi piuttosto dalla voce che dalla fisonomia e dopo essersi in questo strano modo persuaso che il Cimballi vi fosse, rammentava d'averlo veduto una volta giuocare al Pallone nel piazzale di Poggibonsi e d'averlo poi sentito come testimone in un Processo. Ora questa specie di convinzione, che non è venuta ad esser meglio appoggiata nel dibattimento, poichè le repliche da lui date alle contestazioni della difesa anzichè rafforzare la verità del suo deposto non fecero che indebolirlo di più, parmi che nella bilancia della Giustizia non possa portare un gran peso e paralizzare la forza di tutti i riscontri che stanno a dimostrarlo infetto d'errore.

E la gita al Gombo è stata, o Signori, più volte rammentata, ma non mi è accaduto vedere che le prove abbiano sussidiato l'assunto dell'Accusa. Il Cimballi, che anche in questo processo ha portato tutta la lealtà che lo ha distinto nel corso della sua vita, ragion per cui, siccome io ebbi l'onore di accennarvi un'altra volta, tutti i registri tanto criminali quanto di Polizia tacciono affatto di lui e la pubblica opinione lo favorisce, il Cimballi non dissimulò nel suo interrogatorio avanti il Tribunale di Pistoja di avere avuto dal suo Comandante Guarducci l'ordine di unirsi al Petracchi per dirigersi al Gombo, ma non disse però il Cimballi qual'era (nè poteva saperlo) lo scopo di quell'ordine. In fatto poi sta che la gita non ebbe luogo, in fatto poi sta, ed è stato luminosamente dimostrato con la carta geografica alla

mano, che era impossibile di aprirsi per la via del Gombo un sentiero onde ricondurre le armi a Livorno, poichè per quella parte non vi sono strade praticabili alle salmerie, ai cariaggi e a tutti gli altri inviluppi di guerra. Sicchè, o Signori, questo fatto che egli stesso ci ha confessato, ma qualificando la sua confessione con la dichiarazione che lo poneva in essere d'ordine del suo Maggiore, oltrechè ammesso anco il concetto dell'Accusa poco rileverebbe, rileva poi ancora meno avuto riguardo alla circostanza che la gita non ebbe effetto, che impossibile era per quella via di ridursi a Livorno. Sicchè, da tutte queste riflessioni emerge assai chiara a senso mio la prova che l'Accusa non ha raggiunto neppure in punto di fatto lo scopo che si augurava.

Ma procediamo oltre e concediamo (giacchè tutto in questa causa possiamo concedere all'Accusa) che sieno provati ambedue questi fatti. Sarebbe per questo provata la pretesa reità o correità del Cimballi? Lo nego fermamente, perchè non credo e coscenziosamente non credo che al momento in cui dalla Commissione Governativa si emanava il Decreto di scioglimento delle colonne essa fosse in faccia alla legge e al diritto pubblico investita di poteri sufficienti per emanare quel Decreto, e perchè la Commissione Governativa mi offre essa stessa nelle sue dichiarazioni il mezzo per mostrare come nemmeno ella si considerasse rivestita di tali poteri.

Questa parte, o Signori, conviene approfondirla un poco più di quello che non siasi fatto nella prima discussione. Ambedue gli onorevoli Pubblici Ministeri si sono affannati a sostenere che l'ottimo Principe non avendo mai perduti i diritti maiestatici, ma solamente il nudo possesso, bastava che la restaurazione fosse iniziata perchè immediatamente riacquistasse anche il materiale possesso dei diritti di sovranità. Ambedue i Pubblici Ministeri hanno detto e sostenuto che quando nel 12 aprile il Municipio rialzò nella città di Firenze la bandiera regia, fino da quel momento il principato ebbe piena restaurazione; sicchè i decreti emanati dalla Commissione dovevano aversi come decreti del Principe. In altri termini il Pubblico Ministero ripropone la teoria *propria del diritto civile* e conosciuta sotto il titolo del possesso *corpore alieno.*

Io non voglio davvero affaticare la vostra giustizia e la vostra dottrina col ritornare su questa spinosa questione che divise come sapete la scuola dei Proculejani da quella dei Sabiniani. Se vi degnerete d'esaminare a fondo la questione troverete che per operare l'acquisto del possesso perduto *corpore alieno* si esige la scienza del possessore decaduto, d'onde sorge la presunta accettazione di ciò che sia stato fatto in di lui nome.

Ora fino a tanto che il Principe Augusto della Toscana non co-

nobbe il fatto della Commissione Governativa e non ebbe da Gaeta fatto conoscere alla Commissione stessa come egli accettava lo spontaneo slancio della popolazione fiorentina, fino a quel momento la Commissione Governativa e il Municipio era un detentore materiale che non aveva diritto di possesso, che non possedeva altro che per se onde aspettare che venisse il vero e legittimo possessore, il quale comunque non avesse desistito dal possedere coll'animo, aveva bisogno di un fatto materiale che si associasse a quest'atto morale per completare il suo possesso e ritornare nei diritti pienissimi della Sovranità. Questa, o Signori, è la vera teoria che si stacca dalla Legge Romana, che è poi trapassata nel diritto pubblico, che è poi divenuta norma per regolare il diritto nella soggetta materia. — Io dissi che non necessitava di troppo approfondire questa questione, perchè ve ne è una di fatto, la quale disimpegna dall'esaminare il sottilissimo articolo di diritto; e la questione assorbente di fatto ella è quella diretta a vedere se la Commissione Governativa che nasceva dal Municipio, che non aveva altri poteri che quelli amministrativi e contenuti nel raggio del territorio municipale, avesse inteso veramente di restaurare senza l'adesione di tutti gli altri Municipii del Governo Granducale, o avesse inteso, come ebbi l'onore di esporvi nella mia prima arringa, di muovere un passo nella via della restaurazione, di muovere un passo (gioverà ripeterlo) preparato dall'accusato Guerrazzi: e nella quale poteva bene la Commissione Governativa marciare risolutamente come quella che aveva meno resistenza a vincere dell'accusato Guerrazzi, il quale disgraziatamente travolto dall'onda dei tempi, non aveva potuto speditamente muoversi in quel sentiero come fece la Commissione Governativa. Ma questo primo passo, o Signori, non fu nemmeno nell'intenzione della Commissione Governativa e del Municipio una vera e propria restaurazione e lo dimostrano chiaramente gli atti officiali. Che fece la Commissione Governativa nel 12 aprile? Essa cominciò dall'indirizzare un suo proclama ai cittadini di Firenze e in questo disse; il Municipio, con i sottoscritti componenti la Commissione Governativa che egli si è aggiunto, secondando lo slancio dell'intera popolazione ha fino da questa mattina assunto le redini del Governo; attende il Municipio da voi la conservazione dell'ordine; intanto dichiara che nel proclamare il ristabilimento della Monarchia Costituzionale la vuole circondata da istituzioni popolari e nulla trascurerà per aggiungere questo scopo. Nel 13 aprile indirizzava un proclama a tutti i Toscani, ma conoscendo che i suoi poteri erano limitati al raggio del Governo Municipale e non potevano estendersi agli altri Municipii senza la loro adesione, diresse a questi un secondo pro-

clama di cui diedi lettura altra volta, nel quale invitava i Municipii suddetti a prestare la desiderata e necessaria adesione.

Fu questo il primo Proclama che il Governo del Municipio dirigesse a tutti i Toscani e da questo Proclama emerge inoltre, o Signori, una circostanza, la quale senza velo di fatali illusioni spiega meglio di tutte le altre qual'era il concetto della Commissione Governativa. Essa diceva infatti che primo provvedimento da adottarsi le sembrava fosse quello, che infatti adottò, di far cessare nei Governatori, nei Prefetti, nei Consiglieri, nei Delegati di Provincia l'esercizio delle loro attribuzioni, perchè fossero provvisoriamente assunte dai Municipii delle città ove risedesse Governo, Prefettura e Delegazione di Governo; lo che era quanto dire, io Municipio di Firenze per interesse della Città e del Municipio ho restaurato il Governo Granducale, voi fate se credete altrettanto, e a questo effetto per sbarazzarvi degl'impedimenti che potreste trovare nelle autorità costituite, queste cessino dalle loro funzioni che verranno assunte dai respettivi Municipii. Una tal cessazione di poteri nelle autorità governative, una tal surroga dei Municipii alle autorità preesistenti non si saprebbe nel concetto del Pubblico Ministero come spiegarla. Esso vuole infatti che immediatamente per effetto di avere il Municipio di Firenze rialzata la bandiera regia fosse interamente ristabilita la Monarchia, ma allora perchè cercar le adesioni degli altri Municipii? Perchè attribuir loro giurisdizione e impero? Perchè far cessare tutti gli altri poteri, e far dipendere i destini del paese dai poteri nuovi che fossero creati dai Municipii? Perchè non comandi, ma inviti, ma preghiere?

Per ridurre in maggiore evidenza il mio concetto, permettetemi che io vi faccia una ipotesi alla quale resiste l'interesse e l'affetto che hanno avuto sempre i Toscani per l'ottimo Principe. Immaginate in ipotesi che il Municipio di Firenze fosse rimasto solo nella restaurazione del Governo Granducale. Si vorrebbe che non ostante il Municipio avesse effettivamente restaurato il Governo? no per certo: allora si sarebbe ritornato ad esaminare quale era stato il vero concetto del Municipio ed in questo esame si sarebbe toccato con mano che il suo concetto era quello che gli assegna la mia difesa, cioè di muovere un passo verso la Restaurazione in espettativa dell'adesione di tutti gli altri Municipii che reputava indispensabile, comecchè allora fossero i soli poteri dai quali poteva scaturire efficacemente la Restaurazione che era nei voti del Municipio di Firenze. Ora fu appunto nell'intervallo e poco dopo questi atti, che bene esplicavano il concetto del Municipio e della Commissione Governativa, che nacque il Decreto di scioglimento delle colonne livornesi. Io sono ben lontano dall'ac-

cusare la prudenza, la saviezza di questo contegno, ma ciò non basta perchè io debba ritenere che il Decreto fu emanato, in quello stato di cose, da un potere legittimo: e finchè non fossero sopravvenute almeno tante adesioni che rappresentassero oltre la metà dei Municipii di Toscana, la restaurazione iniziata dal Municipio di Firenze era un atto in via, ma non un fatto compito. Quindi se il Petracchi, come si suppone senza che ve ne sia prova luminosa, se gli altri ufficiali che erano presenti nella casa dell'Arganini alla notificazione del Decreto, notificazione che per caso singolarissimo apparisce dagli stessi dispacci telegrafici del Franci essere stata fatta a ora molto avanzata di notte del 17 aprile e in mezzo al più grave trambusto, se il Petracchi e gli altri avessero protestato di non voler conoscere questo decreto della Commissione Governativa sarebbero per questo rei di Perduellione? Signori io non lo credo, perchè non trovo in ordine ai fatti e alle ragioni da me esposte un potere legittimo da cui in quel momento potesse staccarsi il Decreto che scioglieva le colonne. E qui, o Signori, mi piace notare una contradizione stranissima, che non è la sola fra le tante delle quali si arricchisce l'Accusa. Mentre alla Commissione Governativa e al Municipio si vuole attribuito potere per l'effetto di obbligare un corpo di volontarii a disciogliersi e a restituire le armi, questo potere poi si nega per gli effetti della capitolazione. Così il potere del Municipio è legittimo per disarmare, non legittimo per capitolare. Contradizione più strana di questa non saprei immaginarla. Ma ritorniamo ad ammettere che la Commissione Governativa e il Municipio avessero i poteri che suppone l'Accusa; in questo caso potrebbe mai dirsi che l'ordine della Commissione fosse di tal natura che potesse e dovesse istantaneamente eseguirsi?

Noi abbiamo, o Signori, dei dispacci telegrafici che sono pubblicati, che formano parte degli atti di questa causa, dai quali apparisce che al momento in cui il Franci si presentò coraggiosamente a notificare questo Decreto non erano riunite forze per farlo eseguire e, quel che più importa, per proteggere la ritirata di quei disgraziati che versavano in estremo periglio, giacchè le campagne limitrofe si erano messe in armi, ed avevano cominciato le ostilità. Se una forza sopravvenne fu nella mattina del 18, in quella mattina nella quale fu fatta la capitolazione.

Ora ditemi e vorrei che l'Accusa stessa mi dicesse come poteva eseguirsi immediatamente il Decreto della Commissione notificato dal Franci, il quale, lasciando tutto quello che al Pubblico Ministero pare scherno, ma a me pare necessità di difesa, si era presentato loro con un piccolo legno, e come fama suona, per fuggir più presto, uscì da una finestra anzichè dalla porta?

Come e a chi potevansi in questo stato di cose restituire le armi, i cariaggi, i cannoni, i bagagli?

Qual mai nuovo e strano genere di ribellione sarebbe questo, che si volesse desumere dall'avere i Livornesi chinata immediatamente la fronte al Decreto della Commissione Governativa, apponendo la condizione di riportare le loro armi al Municipio di Livorno dal quale le avevano ricevute, quando ciò era una necessità per la loro personale sicurezza atteso il pericolo da cui erano minacciati? Qual garanzia dava loro il Franci, che deposte le armi o gettatele in Arno, giacchè altro depositario allora non vi era, sarebbero tornati sicuri a Livorno? Questa osservazione basta per dimostrare che l'Accusa s'aggira in un cerchio di follie ed io arrossisco perfino di averle dovute combattere.

Sig. Cav. Presidente. Qualunque concetto può esprimersi con frasi un poco più temperate.

Avv. Trinci. Io non personifico mai l'Accusa e quando ne parlo intendo sempre di rispettare il Magistrato che la rappresenta.

Ma la difesa del Cimballi è nella felice posizione di accettare come vere anche le conclusioni del Pubblico Ministero nel senso da me accennato. Potrebbe per questo essere autorizzata a percuotere il Cimballi coll'addebito di ribellione? Entra qui l'altra questione dottamente trattata dall'onorevole Cavalier Procuratore Generale relativa all'obbedienza passiva, obbedienza passiva la quale refluisce non solo sul fatto della pretesa resistenza, ma anche sulla gita del Gombo fatta dal Cimballi d'ordine del suo Maggiore, poichè, lo noti bene la Corte, il Cimballi tanto nel suo deposto orale quanto nel suo deposto scritto, sempre disse di avere agito per ordine del suo superiore. Se dunque il Cimballi si condusse nel modo che all'Accusa pare delitto, e a me pare innocenza, ma lo fece per effetto dell'obbedienza passiva a cui l'assoggettava la sua qualità di Ufficiale subalterno di Capitano nel battaglione condotto dal Guarducci, che conto gli se ne vorrebbe mai chiedere? Io vi feci notare come nella discussione del Codice Francese, sull'articolo relativo appunto all'obbedienza passiva, Napoleone che s'intendeva bene anco di leggi, troncò le questioni tutte che erano nate e volle per rispetto all'obbedienza passiva dei soldati fosse accettato il principio che essa era senza limite. Io so bene che i più chiariti scrittori in materia Criminale ed anche l'illustre Pellegrino Rossi hanno considerata questa proposizione come troppo lata e fingendo il caso del comando che si diriga apertamente al delitto e ad un delitto che si manifesti chiaro, come sarebbe quando fosse ordinata la strage di pacifici Cittadini che passeggino per via, o in altri simili casi, hanno detto che è bene esaminare come

essi hanno agito: se in forza di un ordine venuto improvvisamente dal comandante del corpo, in questo caso si è detto, e lo ha detto anche il Rossi, che l'ordine nato dalla crudeltà o dalla stoltezza del comandante non deve rispettarsi, ma è debito del soldato il resistere. Ma questo non è il caso nostro. Il Guarducci ordinando al Cimballi di unirsi col Petracchi per ispezionare la via più sicura alla marcia non comandava un delitto.

A questo diverso caso si applicano le regole e le dottrine che impongono assoluta, e cieca obbedienza. Si applica la Giurisprudenza di cui fa fede il Decreto del Tribunale di Prima Istanza dell'8 febbraio da me altra volta allegato.

Ora dunque, o Signori, sia che vi piaccia di accogliere il principio dell' obbedienza passiva *sans bornes*, come dicono i Francesi, o vi piaccia d'accoglierlo dentro certi limiti, ne resulterà sempre la conclusione che il Cimballi non può essere criminalmente tenuto per il fatto che gli si obietta.

Voi avete sentito che tutta la questione versava sull'andare in salvo a Livorno. Ora l'ordine che davano i capi di non disciogliersi, di stare uniti, di non depositare le armi finchè non avessero sicura la vita era tale ordine che oltre al non presentare in se la specie di delitto, presentava invece i caratteri di una misura provvidenziale, d'una misura che ognuno di noi avrebbe in quel caso adottato.

Ed eccomi a parlare del quarto argomento, voglio dire della capitolazione. L'editto del Pretore inserito a caratteri d'oro nella Legge prima *Digestis de pactis* e dal quale si stacca l'obbligo della religiosa osservanza dei patti, nel Codice del Pubblico Ministero non è scritto. Nè all'uno nè all'altro degli onorevoli Ufficiali piace che certi patti sieno mantenuti. Non piace al primo che si rispetti la fede data al Romanelli, nè quella data al Guerrazzi. Non piace al secondo che si rispetti la Capitolazione di Cutignola.

Io sento tuttora nelle orecchie il tormento delle parole con le quali s'intese dal secondo dei Pubblici Ministeri di paralizzare l'effetto della Capitolazione antedetta.

Coi deboli, coi ribelli, coi vinti, egli disse, non si capitola. Essi hanno il debito di rendersi; tanto meno può parlarsi di Capitolazione dirimpetto al Petracchi, al Cimballi e al Piccini i quali erano assenti dai loro Corpi e furono arrestati la sera stessa a Pisa: sicchè di loro la Capitolazione non poteva parlare. Leggesi nelle Storie che Uladislao Re di Polonia e di Ungheria si lasciò persuadere dal Cesarini Legato del Pontefice Eugenio IV a rompere la pace che aveva firmata col Sultano Amurath, perchè il

Legato gli rappresentava che i patti cogli infedeli non tengono e lo invitò a ricominciare immediatamente la guerra, assolvendolo dai suoi giuramenti.

Il debole Re si lasciò persuadere e riprese le armi, ma pagò cara la sua perfidia o piuttosto la superstiziosa facilità. Egli perì con la sua armata presso Varna ov'ebbe sepolcro con questa Epigrafe:

Romulidae Cannas, ego Varnam clade notavi,
Discite, mortales, non temerare fidem.
Me nisi pontifices jussissent rumpere foedus,
Non ferret Scythicum Pannonis ora jugum.

Qui, o Signori, tanto disastro per gli onorevoli Pubblici Ministeri non è prevedibile, nè desiderabile dalla nostra Difesa, ma è però desiderabile, e in questo credo di aver concorde il voto di tutti i miei onorevoli Colleghi, che una vostra Sentenza faccia diritto alla osservanza del patto, osservanza voluta dalla morale e dal diritto delle genti. Ma il Pubblico Ministero diceva, ripetendo le parole del Legato Cesarini: — Con i ribelli, con i vinti non si capitola. — Io potrei bene astenermi dal confutare l'errore luminoso di questa proposizione, perchè potrei dire alla dottrina e giustizia vostra che il trattato vi è, mi basta, ve ne chiedo l'esecuzione: nè voi siete Giudici competenti per rescindere un trattato solennemente stabilito: ma io voglio discutere anche delle ragioni, voglio mostravi come le proposizioni del Pubblico Ministero procedano a ritroso di tutti i principii, e dell'ordinario andamento dei fatti. La capitolazione anzi si fa sempre con i deboli e con i vinti, poichè i forti combattono e non è che agli estremi che si capitola; anzi nelle leggi di guerra vi ha che le fortezze e le armate non si rendano finchè hanno possibilità di difendersi. È ormai passato come fatto monumentale nella storia il generoso contegno del General Massena in Genova, il quale tenne la Piazza fino al punto d'astringere i soldati a patire la fame ed anco a morire.

A voi non può essere ignoto come in tempo vicinissimo a noi taluno dei Generali, che troppo presto si rese, sia stato severamente punito, appunto per la ragione che il diritto di guerra esige che di resa non si parli finchè v'è possibilità di resistere, comunque inutile possa riuscire la resistenza.

Nell'utilità di risparmiare un conflitto inutile, di non sacrificare la vita di prodi militari comunque sicuri di vincere, riposa l'ordinaria e congrua causa di capitolare; nè a sostenere le capito-

lazioni occorre che chi capitolò avesse forza di resistere e possibilità ancora di vincere; questi sono errori.

Quindi giustamente tutti i Pubblicisti ad una voce inculcano un rispetto religioso per le capitolazioni, come quelle che sono appoggiate alla pubblica fede e profittano alla causa dell'umanità. Ora come sta la capitolazione di Culignola? Questa capitolazione si faceva nella sera del 18 aprile 1849; si faceva dal Maggior Guarducci dopo avere adunati tutti i suoi Ufficiali; si faceva per la sua Colonna, per quella di Piva, per quella di Petracchi; si diceva che la capitolazione era stipulata per il bene della patria; si ricusavano persino i benefizii che il Decreto del 18 aprile 1849 concedeva, che era la paga per 15 giorni: la capitolazione si faceva con un'autorità competente, poichè si faceva con gli onorevoli Rappresentanti del Municipio di Pisa; e voi avete veduto come il Municipio di Firenze con il Proclama del 13 Aprile aveva detto ai Municipii che assumessero il governo. Ma non basta; si faceva con l'assistenza del Capitano Mussi e del Terreni, che comandavano le forze mandate dalla Commissione Governativa di Firenze; sicchè ove anche avesse potuto dubitarsi, e non se ne poteva dubitare, dei poteri di cui era rivestita la Commissione Governativa di Pisa, ossia il Municipio, questi poteri sarebbero stati convalidati dal fatto dell'avere aderito alla capitolazione i capi dei Corpi spediti dalla Commissione.

Dunque, o Signori, dal contesto di questo Atto di capitolazione scaturiscono due conseguenze. 1ª Che la capitolazione fu stipulata dalla competente autorità. 2ª Che la capitolazione fu generale e comprese non pure il Piva e il Petracchi, ma sibbene anco tutti gli Uffiziali dei loro corpi, fra i quali il Cimballi e il Piccini che trovavansi distaccati per ordine dei respettivi capi. Che obietta il Pubblico Ministero? Cimballi, Piccini, egli dice, sono fuori della Capitolazione, poichè in quel tempo erano assenti dalle loro Colonne, si dirigevano a Ponte al Serchio, cercavano di aprirsi una via a Livorno; là furono arrestati, condotti a Pisa. L'arresto non sussiste. Furono è vero accompagnati a Pisa, ma per loro sicurezza; di che ne è prova l'essere entrati in Pisa armati, come è rimasto provato dal dibattimento. Ma posto anche che quei tre contadini che li accompagnarono fino a Pisa fossero stati loro custodi, non si vorrà dire per altro che fossero legittimamente arrestati: l'arresto legittimo sarebbe cominciato quando lo intimava il Franci rivestito dei poteri della Commissione di Firenze; e il Franci ci ha detto che lo intimava a sera inoltrata, anzi a notte inoltrata, e la Capitolazione di Culignola era stata fatta nelle prime ore di sera del 18 aprile, vale a dire di quello stesso giorno nel quale veniva arrestato il Petracchi, il Cimballi e il

Piccini. Ora come il Pubblico Ministero pretende che da questa custodia e fosse pure anche arresto, si possa desumere la esclusione dal benefizio della Capitolazione? Se un Comandante di armi fa una Capitolazione e la fa per tutto il suo Corpo, questa profitta a tutti gl' individui del Corpo ancorchè distaccati, ancorchè sottoposti dipoi all' arresto e alla custodia. Qui non si può parlare d' ingiusto arresto, e di legittima detenzione. Il principio del *male captus et bene retentus* non è qui invocabile, perchè la Capitolazione veniva a spiegare il suo effetto anche dopo l' arresto.

Il Pubblico Ministero fra le molte sue pretese, e credo di esser moderato così dicendo, ha spiegato ancora quella che nella Capitolazione dovesse figurare specificamente il nome e cognome di tutti gli individui che ci furono compresi. Egli avrebbe dato da fare di molto al Generale Mack quando si rese con quarantamila uomini: ci sarebbe voluto non poco tempo per dare la nota degli individui con i quali e per i quali capitolava! No, o Signori, questi sono grandi errori: le Capitolazioni, come notava benissimo ieri il valente Difensore del Petracchi, procedono per esclusione non per comprensione. Quando si è voluto eccettuare qualcheduno si è espressamente eccettuato. La Capitolazione abbraccia tutti gli individui che appartengono al Corpo, o Fortezza, o armata per la quale si capitola. Ora il maggiore Giovanni Guarducci capitolò per la sua Colonna, per quella di Piva e Petracchi, per tutti gli Ufficiali, per tutti i Soldati, come volete togliere a loro il benefizio di questo atto chiaro e solenne? Ma il Cimballi è anco difeso e coperto dall' Amnistia. Voi sapete che dall' Amnistia del 21 novembre 1849 rimasero eccettuati gl' individui compresi nei due Processi di Firenze e di Pistoja.

Stando alla parte dispositiva di questo Atto, credo anch'io che poco vi sarebbe da disputare. Ma se si guardi la parte motiva, e lo spirito da cui fu quel decreto animato resulta evidente che fu intenzione del Principe d' eccettuare i soli capi delle Colonne. Nel Rapporto dei Ministri che precede ed anima il decreto si dice in lettera che l' esclusione riguarda *alcuni capi dei corpi armati.* Sapeva bene il Principe quello che sappiamo tutti, cioè che ai Soldati ed agli Ufficiali subalterni non poteva chiedersi conto del loro operato comecchè fossero soggetti all' obbedienza passiva militare. Per questo dunque disse il Principe io non intendo che la Procedura abbia seguito per essi, io li comprendo nell'Amnistia.

Così, o Signori, mi pare di avere esaurito l' Ufficio della mia difesa: nel dirvi altre poche parole non posso a meno di tornare là d'onde partiva il mio ragionamento e protestare che in verità non è riuscito al mio intelletto di comprendere come l' Accusa siasi ostinata a voler tenere in causa il Cimballi, che è affatto e-

straneo al Processo attuale, a cui non può chiedersi conto di nulla e che per di più ha nei precedenti della sua vita le maggiori garanzie di rettitudine e d'onestà. Quindi non so dubitare che la giustizia vostra riconoscendo questa verità sia per rimaner perplessa nel partito d'assolverlo, e di restituirlo alla sua desolata famiglia.

CONTROREPLICA

PRONUNZIATA

DALL' AVVOCATO EPIFANIO GERI

UDIENZA DEL 18 MAGGIO 1853.

Signori Cav. Presidente e Consiglieri.

Quantunque sia cosa dolorosa il prolungare anco di breve ora questo lungo dibattimento che oramai volge al suo termine, pur tuttavia è debito di coscienziosa difesa di non lasciare nulla intentato, affinchè i dubbi che il Pubblico Ministero insinuava nell'animo vostro nelle sue concise repliche vengono pienamente dileguati come la meteora che sparisce al primo alitare del vento.

Ed invero sebbene per quanto riguarda la difesa del Montazio, le repliche date dal sostenitore dell'Accusa sieno evasive dalle questioni proposte dalla Difesa, pur tuttavia io credo di non lasciarle senza replica, onde la Corte abbia sempre presente quale veramente si è la posizione giuridica del mio raccomandato di fronte all'attuale dibattimento.

Il sostenitore dell'Accusa avvertiva nelle sue repliche, avere la Difesa confuso il Decreto di stampa colla complicità del delitto di *perduellione* che si obietta oggi al Montazio: diceva non essere a riguardo suo applicabile il Sovrano Decreto di Amnistia. Lascio la risposta a questa seconda parte delle repliche dell' Accusa alla dottrina ed acume del mio socio e collega che tanto virilmente sostenne la questione di Amnistia nella sua difesa, e mi limito a replicare alla prima parte delle Conclusioni predette. Cercherò la possibile brevità per non abusare del tempo prezioso della Corte, ma non potrò astenermi dal riandare sulla questione vitale della Causa, se cioè sia applicabile alla fattispecie la disposizione dell'Art. 20 della Legge sulla stampa, che rinvia alle re-

gole delle Leggi precedenti, la cognizione dei delitti che furono causati ed istigati per mezzo della stampa; o se si debbano applicare al caso le altre più miti regole nella Legge sancite.

E prima di discendere a parlare delle questioni che altra volta furono da noi agitate, giova avvertire alla Corte come la difesa del Montazio discende a trattarle, unicamente nella ipotesi impugnatissima che esista, e veramente fosse consumato il delitto di *perduellione*.

Sarebbe inutile di ripetere le tante cose dette e così dottamente dagl'illustri miei colleghi sulla non esistenza di questo delitto, sulla mancanza di ogni estremo atto a costituirlo. La loro tesi è pure la nostra, perchè, se manca il delitto, manca per conseguenza nel nostro caso il complice morale di esso.

Ma dovrò io riandare sopra teorie così sviluppate, ed alle quali il Pubblico Ministero non ha potuto rispondere ad avviso nostro con sufficienza? questo per me non si farà, sì perchè io credo che dopo le repliche del sostenitore dell' Accusa la questione sia rimasta intatta, sì perchè io non voglio invadere il campo alle repliche degli altri miei Colleghi, dei quali intendo fare mie proprie le teorie, e di unire il mio qualunque siasi al loro voto.

Chi si è trovato in Firenze nel giorno 8 febbraio, chi ha assistito freddo ed imparziale allo svolgersi degli avvenimenti del 1848, chi conosce la storia e la situazione politica della Toscana in quella epoca, facilmente può giudicare, se la istallazione del Governo Provvisorio fosse la conservazione, e la salute del paese, o la perpetrazione di un delitto, se fosse il meno che si poteva concedere alle esigenze ed alla necessità, se quello era l' unico modo da scegliere fra l'ordine, e l'anarchia. Voi, o Signori, ne son certo, apprezzerete tutte queste circostanze di fatto, la condizione politica della Toscana a quell'epoca, ed emetterete un imparziale giudicato. Voi foste testimoni degli avvenimenti, Voi ne deciderete giustamente il carattere.

Venendo adesso alla parte speciale che riguarda il mio raccomandato, la quale per noi in mera ipotesi si tratta, avvertirò alla Corte che noi non abbiamo confuso un reato di stampa, col delitto di complicità che viene rimproverato al Montazio.

Noi lo sappiamo bene, che il concetto dell' Accusa quello si è di ritenere il Montazio coausiliatore, consigliatore, ed istigatore della pretesa rivoluzione. Noi lo sappiamo bene che il Pubblico Ministero riguardò negli articoli da lui scritti tanti mezzi conducenti alla fine del delitto, che egli riguardò l'operare suo come partecipazione ad un delitto comune.

Ma se tale è l'opinione dell'Accusa non è questa per certo la nostra, giacchè noi ci pensiamo, e ci auguriamo di dimostrare

con matematica certezza, che qualora negli scritti obiettati alcun che si riscontri che possa sembrare non giusto, e anche criminoso, la criminosità di quelli non eccederebbe mai quella di un delitto di stampa. Che per mezzo di quegli articoli il Montazio non si fece consigliatore, e partecipe dell'avvenuta rivoluzione. Il diverso concetto con cui si riguarda il subietto materiale del resto fa nascere nella opinione del Pubblico Ministero la confusione delle sue troppo diverse teorie.

Riportata così la questione nei suoi veri termini la Corte ben capisce che importa alla difesa del Montazio l'esaminare le teorie tracciate dalla Legge sulla stampa, e vedere, se nella specialità del fatto obiettato al Montazio concorrano quelli estremi che sottraggono la imputabilità dello scrittore dalle regole generali della Legge comune, per rientrare nelle disposizioni alla materia di stampa eccezienali all'Art. 29 della Legge istessa.

Questo è il nostro concetto, questo sviluppammo nella difesa, su questo ancora oggi torniamo ad insistere, e ne assumiamo la dimostrazione. Non sarà inutile però il far precedere questa da alcune considerazioni generali.

Se io mi persuasi, o Signori, che la sola opinione contraria all'interno ordinamento dello stato costituisse il delitto di Lesa Maestà, oggi non prenderei la parola in difesa del mio raccomandato Enrico Montazio, il quale, per i suoi scritti, e per le sue stesse dichiarazioni ha lealmente confessato come in epoca in cui era lecito a tutti proferire la propria professione di fede politica, egli professasse il principio repubblicano. Ma poichè non è l'opinione individuale che si punisce (qualunque ella sia) ma gli atti esterni diretti a sovvertire l'ordine pubblico, ma poichè la Dio mercè una più mite legislazione teme dietro ai severi precetti del diritto romano, ma poichè questo processo ha avuto pieno e libero complemento avanti di Voi, o Signori, nella cui giustizia, ed imparzialità pienamente confida, io imprendo francamente la dimostrazione del mio assunto, ed attendo pieno di fiducia il vostro giudizio, il quale (io lo spero) avrà un eco di approvazione nella opinione pubblica, una conferma nella imparzialità dell'istoria a cui già i fatti che dovete giudicare appartengono.

§. I.

Posizione dei fatti speciali rimproverati dal Montazio.

Nel lungo svilupparsi dell'attuale dibattimento noi abbiamo assistito, o Signori, ad una istoria esatta di un'epoca, che per quanto gli eventi abbian mostrata lacrimevole, non sarà dimenticata

giammai. Noi abbiamo udito a narrare questa istoria da più e diverse persone che vi ebbero parte, e tal volta abbiam dovuto convincerci della necessità degli eventi, tal altra compiangere l'accecamento di molti, i timori di alcuno, le incertezze di tal altro, e la sventura di tutti.

In questa epoca di desideri, e di speranze, in questa epoca in cui il savissimo Principe, che ancora regge le sorti del nostro paese, elargiva ai suoi sudditi uno Statuto Costituzionale, e permetteva libera discussione nelle cose pubbliche, comparisce sulla scena del mondo il mio raccomandato, che fino a quest'ora occupato negli studi letterari si era tenuto lontano dall'ingerirsi di politica: e, sventuratamente per lui, ascende il calvario del giornalismo.

Sarebbe inutile intessere diffusamente la storia della vita giornalistica del mio raccomandato. L'Accusa investendo soltanto una parte degli scritti di lui, ha dimostrato come saltuariamente, o ad intervalli, si ritrovassero nel di lui Giornale articoli che essa ritiene come incriminabili, ed atti a sovvertire l'ordine pubblico, ad accelerare una rivoluzione che (pur troppo) a quell'ora poteva dirsi compiuta; giacchè non gli articoli del Montazio, ma il bisogno prepotente di nuove istituzioni da lungo tempo compresso aveva risvegliato, e commosso le Popolazioni Italiane.

Noi avremo luogo di esaminare li articoli incriminati, avvertendo soltanto fin d'ora che essi furono tolti dal giornale, e portati isolatamente sotto i vostri occhi, come è portato sotto gli occhi dell'artista drammatico la parte copiata di una commedia ove Egli deve rappresentare il carattere di un cattivo soggetto, senza fargli leggere il carattere del virtuoso che fa contrasto col suo, e che pure esiste nella commedia.

Tralascio adunque la istoria dolorosa del giornale il *Popolano*, ma non posso tralasciare d'avvertire fin d'ora come esso fu il fonte di cui per tre volte fu attinto un atto di Accusa. E si che il giornale esisteva ed era sotto gli occhi continuamente del Regio Procuratore, il quale sembra a quell'epoca non trovasse in esso materia incriminabile.

Si cominciò ad accusare il Montazio di trasgressione di stampa, e ne fu condannato. Posteriormente a quell'epoca un delitto di empietà ed eresia, occupava la Regia Corte, e riandando su gli articoli del Montazio, si volle ritrovare un nesso fra il commesso delitto, e gli scritti di lui, fu intentata contro esso un'Accusa per il titolo di Empietà, e ne uscì vittorioso. Ma ciò non bastò alla pubblica Accusa. Il libro fecondo, a senso suo, di debiti doveva in proporzione progressiva essere produttivo di nuovi reati, e lo fu.

La querela del pubblico querelante Zagri, aveva investito l'avvocato Guerrazzi ed altri, dell'Accusa di Maestà. Un rapporto del medesimo querelante aveva nominato a caso il mio raccomandato senza promuovere contro di esso l'azione penale, un riservo meramente di formula aveva accompagnato la prima querela, l'Accusa si valse di quel riservo per agire contro Montazio.

È ora di questa complicità, di questo aiuto morale prestato al Governo dell'8 febbraio, che deve rispondere il mio raccomandato, e di questo addebito che investe l'Accusa la quale per quanto diligente sia stata non ha minimamente potuto rimproverare al mio raccomandato un atto qualunque che stesse a dimostrare avere egli preso parte ad atti positivi, alle declamazioni di Piazza, alle continue dimostrazioni che a quell'epoca si facevano, alle violenze che furono consumate.

Un solo testimone, il *Colzi* ci asserì avere nella sera dell'8 febbraio parlato col Montazio al Circolo adunato nella sala dei 500; e questo testimone venne pienamente smentito dalle deposizioni ineccezionabili dell'*Avv. Carrara*, del *Calvetti*, i quali assistevano a quella seduta, e non lo udirono parlare, e del dottore *Lazzeretti* che pur esso in parte assistè a quella seduta: dimodochè la parola del testimone *Colzi* rimane priva di appoggio, e smentita dalla deposizione di altri, e forse addimostra quanto sia facile all'uomo l'ingannarsi.

Nè vulnera il mio raccomandato il deposto del defunto *Claudio Pratesi*, che disse essere stato il Montazio uno di quelli che procurarono le adunanze popolari in Teatro Nuovo. Giacchè oltre all'essere unico questo testimone, venne poi pienamente smentito dal dottor Lazzeretti il quale fu quello che chiese, ed ottenne quel locale, e che escluse essere della commissione a ciò destinata il Montazio.

Dimodochè eliminata questa seconda categoria di fatti, il Montazio viene soltanto tenuto a rispondere degli Articoli incriminati, dei quali per valutarne rettamente il senso, e la importanza, fa d'uopo esaminarli sotto il doppio aspetto.

1° Della opinione politica professata dal mio raccomandato.

2° Dell'epoche diverse in cui furono dettati, e della tolleranza del Governo allora esistente.

§. II.

Criteri generali onde valutare rettamente li Articoli incriminati.

Fino dal finire dell'anno 1847 una nuova agitazione cominciava a scuotere le fibre degli Italiani. L'avvenimento al trono del

Sommo Pontefice attualmente regnante, che inaugurò il suo regno con la parola del perdono, aveva risvegliato le speranze mal sopite delle popolazioni Italiane, ed un'era novalla si presagiva alla grande nazione.

I Principi Italiani elargivano nuove istituzioni, e Statuti Costituzionali. La guerra con l'Austria si combatteva con speranza, ed ardire, una prima sconfitta non aveva per anco disanimato i Principi, ed i Popoli Italiani.

Nell'incominciare di questa epoca il mio raccomandato incominciò la sua carriera di giornalista politico, e diresse ad intervalli il foglio che portava per titolo il *Popolano.*

Repubblicano per principii esso credè di dover transigere con i medesimi, e mai proclamò la propria opinione, in questo proposito fino a che gli eventi, che incalzavano, e la tolleranza del Governo non lo permisero.

Prova ne sia, o Signori, che egli non ebbe a soffrire molestia alcuna sotto i ministeri Ridolfi e Capponi. All'epoca frattanto che si pubblicava il giornale il *Popolano*, altri giornali, e non pochi propugnavano in Toscana l'opinione *Repubblicana;* l'*Alba*, il *Calambrone*, la *Voce del Popolo*, il *Corriere Livornese*, che intitolavasi *Giornale Repubblicano*, la *Democrazia Progressiva, Giornale Socialista*, che continuamente riproduceva gli articoli di *Fourier e di Considérant*, il *Tribuno della Plebe*, giornale sfacciatamente comunista; per tacere degli altri giornalisti che ebbero una vita più o meno lunga fra noi, propugnavano con ardire il principio democratico, che in quell'epoca aveva un eco almeno sulla bocca di molti.

Tuttavia cauto e prudente il mio raccomandato sia sotto il Ministero Ridolfi, sia sotto il Ministero Capponi fece sempre polemiche contegnose, e se appartenne alla classe dei Giornalisti della opposizione, non trascese giammai ad una dichiarazione di principii Repubblicani, e si contenne nel limite di una opposizione che aveva pieno diritto di fare, giacchè negli Stati Costituzionali è permesso discutere sopra gli Atti Governativi senza incorrere nella censura delle Leggi. Prova ne sia che sotto quei Ministeri l'azione penale fu muta contro di lui, quantunque i Magistrati che regolavano a quell'epoca la pubblica Accusa, fossero quegli stessi che adesso la regolano.

Ma poichè al Governo fu asceso il Ministero Montanelli-Guerrazzi, sembrò, e non fu solo errore del mio raccomandato (ma errore di molti) che più amplie facoltà fossero date agli scrittori politici.

In fatti nel Programma di quel Ministero che si diceva di per se stesso democratico, leggevasi: « zelatori della libertà della

» stampa noi non smentiremo mai i nostri principii. Fra i due
» mali che essa trasmodi per licenza, o taccia per paura, noi
» sceglieremo il primo, ec. »

Col riportare questo brano del Programma Ministeriale, noi non abbiamo davvero intenzione di far questioni sul vero senso di quelle parole; noi sappiam bene che nuove leggi non furono emanate in Toscana che ampliassero le facoltà degli scrittori politici, ma noi partiamo dal dire che il nostro raccomandato si ingannò, e forse male interpetrò le intenzioni Ministeriali, nè a quell'epoca era facile il conoscere quale fosse la politica di quel Governo, e se le franche dichiarazioni dell'Avvocato Guerrazzi non avessero portato una luce vivissima sopra questa parte della nostra istoria, noi la ignoreremmo ancora. Ma in quell'epoca di agitazione e di speranze, quelle espressioni suonarono almeno libera discussione di principii, libera discussione che, quasi direi, veniva garantita dalla promessa convocazione della Costituente Italiana.

Mi sembra pertanto avere delineato fugacemente quale era la opinione politica del Montazio, quale l'epoca in cui scriveva, quale il contegno da esso usato nello scrivere sotto i diversi Ministeri, quale per lo meno la tolleranza del Governo e dei pubblici Magistrati nell'epoca cui si referiscono gli articoli incriminati.

Rimane ora a vedere quale influenza possono quegli scritti avere avuto nei fatti che si agitarono nel 1849 e che formano subietto di questo giudizio.

E valga il vero: l'Accusa che grava il Montazio io vi ho già addimostrato a questo soltanlo residuarsi, all'avere cioè per mezzo degli scritti incriminati provocata, consigliata ed istigata la rivoluzione; dimodochè un nesso necessario deve sussistere (perchè sussista l'Accusa) fra gli scritti e il fatto incriminato; perchè altrimenti essi sfuggirebbero alla sanzione delle leggi penali del 1786 e 1795, per rientrare nella categoria delle contravvenzioni previste dalla legge del maggio 1848.

Gli articoli incriminati dall'Accusa sono di due categorie: i primi antecedenti all'8 febbraio, i secondi posteriori a codesta epoca.

Coi primi, si dice dall'Accusa, fu consigliato il compimento del delitto, con gli altri i delinquenti furono animati a proseguire nella mal cominciata carriera.

La difesa del Montazio ha creduto dover suddividere queste categorie, sceverando gli articoli che eran compresi nel Decreto della Camera dell'Accuse, da quelli che furono posteriormente dall'Accusa obiettati, e di questi ha creduto non esser tenuto a

rispondere il Montazio, perchè il subietto della incolpazione dal Decreto della Camera delle Accuse si deve desumere.

Dei posteriori all'8 febbraio ha creduto non dover rispondere il Montazio, perchè strano sarebbe stato il ritenere un individuo come consigliatore di un fatto già avvenuto; queste teorie però non piacquero al Pubblico Ministero, ed ampiamente vi rispose: noi crediamo insistere sopra il nostro assunto, e se ci asteniamo dal replicare, si è perchè noi facciamo nostre in questo rapporto, come lo facemmo nella difesa, le teorie degli Avvocati Corsi e Mari, i quali provvederanno a questa parte di repliche.

Ma concedendo ancora che gli articoli per noi esclusi potessero far carico al nostro raccomandato, ciò non servirebbe che a protrarre la nostra dimostrazione, ma non basterebbe ad alienarla.

Signori, la verità, questa bella figlia di Dio, non abbisogna di ammennicoli per risaltare in tutto il suo splendore; essa può esser dalla malignità avvolta nelle tenebre del mistero, compressa, tenuta a vile, ma sorge sempre il giorno in che sfolgorante del suo splendore, riluce e vivida ritorna a beare li sguardi di chi la invoca e la cerca; questo giorno noi lo speriamo sarà quello in cui sarà segnato il suo trionfo: e voi sacerdoti della giustizia porrete sulla fronte di questa Dea vilipesa si, ma non vinta giammai, la corona della vittoria.

§. III.

Interpetrazione dell' art. 20 *della legge del* 17 *maggio* 1848.

Io vi ho, o Signori, già dimostrato come Enrico Montazio sia solo tenuto a rispondere di partecipazione morale al preteso delitto di Perduellione. Si rende necessario perciò di esaminare quali esser debbono le caratteristiche perchè il consiglio, e la istigazione possano dirsi imputabili.

Le Leggi Romane ed i più schiariti scrittori di diritto Criminale sono concordi nel ritenere che il nudo consiglio non sia minimamente imputabile, ma vogliono che per divenire tale esso sia efficace, cooperativo, speciale.

Così il Carmignani si esprime. « Inoltre se colle sole parole » non si violano le leggi, dovrà perciò essere civilmente imputato » il consiglio che in nude parole consiste?

» (§. 265.) La proposta questione si risolve colla seguente » distinzione. O si tratta di semplice consiglio di quello cioè » che in una nuda istigazione al delitto consiste, e che *genera-* » *le, semplicemente eccitante od esortativo* s'appella, ed al- » lora non soggiace ad alcun rimprovero delle leggi politiche.

» checchè si possa dire della morale sua pravità: o si tratta di
» consiglio, il quale contenga nel tempo stesso oltre la *persua-*
» *sione*, le *istruzioni* opportune alla esecuzione del delitto, e
» che perciò, a distinzione del semplicemente esortativo, si de-
» nomina *speciale*, *efficace*, *e cooperativo*, ed allora siffatto con-
» siglio, senza il quale il delitto non avrebbe potuto consumar-
» si, è politicamente imputabile ».

E nella teoria delle leggi sgiegando come si debba intendere la qualifica di speciale nel consiglio, ci insegna come non sia punibile se non quando abbia somministrato mezzi d' istruzione senza cui il principal delinquente non avrebbe potuto commettere il delitto. (Teoria delle leggi, lib. 2, cap. 18, §. 2.) « Il con-
» siglio per assumere carattere di complicità deve consistere in
» un concorso morale equivalente al fisico ed attuale concorso
» al delitto in una istruzione cioè di mezzi, senza notizia de'quali
» il principal delinquente non avrebbe potuto commetterlo: di-
» modochè nel di lui animo il delittuoso progetto non abbia dif-
» ficoltà, ed apparisca con certezza eseguibile: nel qual senso è
» da intendersi la persuasione, nella quale si dice dover risul-
» tare sempre il consiglio onde sia criminoso ».

Con la opinione di questo distinto scrittore consuona ancora quella del *Rossi*, il quale nella sua opera di diritto penale, *lib.* 2, *cap.* 34, pone come evidente, che la provocazione per essere punibile, abbisogna che sia speciale, vale a dire che consista nell'instigazione diretta, che un individuo fa ad un altro, perchè questi commetta un delitto determinato, e previsto dalla Legge Penale. « Non si può dare (dice questo grande scrittore) parte-
» cipazione al delitto senza che la istigazione abbia il carattere
» di speciale, una istigazione generale, una provocazione a mal
» fare, un eccitamento di sentimenti malvagi, di male passioni
» sono atti immorali che potrebbero in certi casi esser puniti
» utilmente, ma il carattere di partecipazione a un delitto deter-
» minato manca assolutamente ».

E qui, o Signori, potrei rammentare i nomi di mille illustri scrittori di diritto i quali tutti concordano nel ritenere che onde il consigliatore e l'istigatore sia punibile, abbisogni che realmente l' istigazione sia stata causa efficiente, o una almeno delle cause efficienti del delitto; mi servirà rammentarvi soltanto: *Anton Matteo*, *lib.* 48, *tit.* 18; *Sabelli*, *Pratica Universale*, parola delitto, *Cremani*, *lib.* 2, *cap.* 4; *Carnot Comm.* al Cod. 71, §. 180. *Mario Pagano*, *Principii del Codice Penale*, *cap.* 9.

Sono queste le massime e le teorie che regolano in generale la materia della morale complicità nei delitti ordinarii. — Ve-

dremo a suo luogo quale e quanta applicabilità debbono esse avere nel delitto di stampa.

Prima però di esaurire questa parte di diritto giova il rammentare alla Corte come con la pubblicazione della Legge dei 17 maggio 1848, un gius nuovo si introdusse in Toscana per i fatti criminosi aventi per subietto la stampa.

Le leggi antecedenti del 1786 e 95, non potevano che prevedere il caso di delitti commessi per mezzo della stampa clandestina, giacchè vigendo il sistema preventivo della Censura, questa copriva con la sua responsabilità gli scritti stampati, e quasi direi li faceva suoi propri, dimodochè non era possibile se non se per quel mezzo, di contravvenire alle leggi, e rendersi responsabili di un delitto ordinario.

Ma lo Statuto Costituzionale Toscano elevò a diritto la libera manifestazione del pensiero ed onde questa non trasmodasse e non ledesse gli interessi sì pubblici che privati, promise una legge repressiva, la quale avesse forza di ovviare agli eccessi che dalla libertà di pubblicazione potessero derivare.

Ed infatti lo stesso Sommo Legislatore con la Legge de' 17 maggio 1848 stabilì regole a garantire la pubblica e la privata sicurezza, definì i delitti che per mezzo della stampa potevano commettersi, prescrisse norme che regolassero la pubblicazione dei periodici, ed i modi con cui dovessero dirigersi i pubblici giudizi, in questa delicata materia. Serve la Legge del 17 maggio per convincersi che un nuovo sistema penale fu introdotto in Toscana su questa materia e ciò altro non era che il correlativo del nuovo diritto in Toscana introdottosi.

E di fatti al titolo III di quella Legge si prendono di mira le contravvenzioni, commesse per mezzo della stampa.

In esso si dividono le contravvenzioni (a senso della difesa) in due grandi categorie; nella prima si comprendono quelle che non solo dal fatto della pubblicazione, ma anche dal fatto dei terzi estranei ad essa si compongono e formano l'insieme criminoso di un delitto perpetrato, nell'altra le contravvenzioni non si esaminano che dal fatto solo della pubblicazione da cui hanno vita.

Le prime sono quelle che trovan sanzione nell'Art. 20 il quale le rinvia alle leggi precedenti, le altre sono quelle esaminate e previste negli articoli successivi. Dimodochè l'Articolo 20 della Legge dei 17 maggio 1848 è come una grande eccezione alla regola della Legge stessa e comprende in se un intero sistema di penalità; esso così si esprime: Titolo 3. — Dei delitti e delle contravvenzioni commesse mediante la stampa, e del modo di punirli. — Art. 20. — Chiunque valendosi del mezzo della stampa

abbia *direttamente* provocato o istigato a commettere un qualche delitto, *ognorachè questo sia stato effettivamente commesso* è considerato e punito come ne fosse complice.

Per sottrarsi adunque alle regole della Legge sulla stampa e cadere sotto la censura dell'Art. 20, abbisogna: 1° che sia pubblicato uno scritto per mezzo di stampa: 2° che in esso si contenga una vera e propria istigazione a delinquere: 3° che questa istigazione sia diretta, speciale, efficace, tale insomma da determinare la volontà criminosa di alcuno a commettere un dato atto delittuoso, nei modi e termini voluti ed indicati nello scritto, dimodochè l'azione che ne consegue non sia che l'effetto della sofferta istigazione, e chiaro e manifesto esista il nesso fra l'azione commessa e la scritta provocazione: 4° che questo delitto e nei modi suespressi sia commesso da terzi estranei e con mezzi diversi della stampa.

Dimodochè la Legge sulla stampa toscana sebbene in gran parte alla Legge francese del 1819 si assomigli, pure in questo ne differisce, cioè, nel volere che la istigazione a delinquere sia diretta, mentre la Legge francese si appaga di una istigazione qualunque. — La Legge francese deroga in questa parte ai principii di diritto comune; la Legge toscana in questo li richiama in vigore, e vuole che la istigazione onde sia punibile sia *diretta*, il che equivale a *speciale*, richiamando così con questa parola in vigore le teorie tutte stabilite intorno all'istigazione e al consiglio.

Nell'appreziazione dei fatti che dovete giudicare, o Signori, bisogna tenere ben ferme queste regole per non confondere la opposizione legale, che è un *diritto*, con la istigazione a malfare, che è un *delitto*.

In ogni stato ove la libertà della stampa è riconosciuta come un diritto del cittadino, ove il supremo potere è diviso fra il Principe e le Assemblee legislative, è permesso non solo, ma è pure un diritto del cittadino il fare opposizione al Governo, l'esaminarne gli atti, il criticarne i principii. Presso tutti popoli ove esiste questa libertà, esistono giornali che rappresentano opinioni diverse, e principii politici di sua natura contrarii a quelli del Governo.

Anche attualmente in Piemonte esistono i Giornali intitolati: *Libertà e Associazione*, *La voce della Libertà*, *L'eco delle Provincie*, *L'Italia e Popolo* giornale che si stampa a Genova ed ove scrive Mazzini, giornali tutti che propugnano il principio repubblicano.

Nel Belgio, Stato Costituzionale per eccellenza, esiste il gior-

nale, *La Nation*, e nella Inghilterra, Stato esso pure retto con le forme Costituzionali, si stampa: — *Il Daily News, l'Examiner, il Morning Advertiser,* giornali tutti repubblicani, e taluni di essi anche un poco socialisti. Nè perchè essi propugnano la loro opinione sono per questo nella via del delitto; essi usano un diritto che dà loro la Legge, come lo userebbe un giornale Monarchico, ed anco retrogrado, che propugnasse i principii i più strani che l'assolutismo abbia saputo inventare. — Sta ai Giornali che rappresentano il partito dell'ordine, combattere con armi pari (con la pubblicazione cioè) i principii di quei giornali, ed il pubblico che sempre in generale ha buon senso, decide delle controversie, e seguita quello piuttosto che l'altro partito.

Il delitto comincia solo allorquando si verifica il caso contemplato dalla Legge; e nel nostro caso comincierebbe solo quando fosse provato, che gli articoli di Montazio fossero stati la causa diretta del delitto di Perduellione che oggi si persegue e che si dice commesso.

Quindi chiaro ne emerge, che l'opposizione al Governo fatta per mezzo della stampa è un diritto nascente dalla Legge istessa che ne sanziona la libertà, diritto riconosciuto dalla consuetudine di tutti i paesi Costituzionali. — Diritto che ove non esistesse renderebbe nulla questa garanzia, e la libertà della stampa ci farebbe desiderare gli aculei della Censura preventiva, la quale se non permette la pubblicazione di uno scritto, non mette al pericolo dell'Ergastolo gli scrittori di cose politiche.

Io ho voluto ben fissare il concetto della legale opposizione, perchè questo ci potrà servire di guida nell'esame degli articoli incriminati, i quali adesso per me partitamente si vanno ad esaminare.

§. IV.

L'articolo 20 della Legge de' 17 maggio 1848, non è applicabile agli articoli incriminati.

Io vi ho dimostrato, o Signori, quali esser debbono le regole ed i criterii, con i quali si deve procedere nell'esame degli scritti incriminati; serve ora l'esaminarli per vedere, che se in essi si ritrovano espressioni azzardate, aspirazioni repubblicane, non vi si trova però un'istigazione diretta a rovesciare lo Stato, a supplantare la Maestà del Principe, ad introdurre una nuova forma di Governo. In essi si sente sì il Giornalista della opposizione,

l'uomo che informato si era ai principii più larghi della Democrazia, non si sente però il consigliatore di un delitto, e l'istigatore al medesimo: quasi sempre gli scritti di lui hanno succeduto i fatti che si consumarono, sempre è il Giornalista dei fatti compiuti, che sopra di essi emette la propria opinione, o l'eco di altri giornali più arditi, che avevano già proclamato le loro massime, li scrittori dei quali non furono mai molestati, e godono anche adesso pacificamente la lor libertà.

Fra gli articoli incriminati primo campeggia quello del 2 gennaio intitolato: *Morti e Vivi.*

In esso lo scrittore, commosso dalla grave sciagura che si commemorava in quell'anniversario, che richiamava alla mente i morti in Lombardia, prende a parlare delle cause che a senso suo quella sciagura produssero. Scrittore di un partito, non di una fazione, era naturale che nell'avversario ritrovasse le cause di quei luttuosi avvenimenti; scrittore repubblicano, era naturale che nella Repubblica vedesse una forma di governo atta a portare il trionfo di un'idea, che era allora divisa da tutti, non escluso il Principe che inviava le sue soldatesche in Lombardia, ed invitava la Gioventù Toscana ad accorrervi, la vittoria cioè contro lo straniero.

Finchè il Montazio eccitava la Gioventù Toscana alla guerra contro l'Austriaco, non era imputabile; e finchè non animava il popolo a stabilire un nuovo Governo ed a spogliare l'antico, esso era nei limiti della discussione del suo principio, che dallo stesso Governo nel suo Programma ministeriale si permetteva.

Nè si trovi analogia fra le aspirazioni repubblicane che in esso si riscontrano, e la formazione del Governo Provvisorio; giacchè Repubblica giammai fu proclamata in Toscana, e li sforzi anzi del Governo furono tutti diretti a che quel principio non fosse proclamato; indi chi spassionatamente esamina quell'articolo ben vede come non esiste nesso fra esso e la formazione del Governo Provvisorio. Dimodochè esso sfugge alla sanzione dell'Art. 20, che vuole una provocazione diretta, susseguita da effetto conforme, per rientrare nella sanzione dell'Art. 23 della Legge del maggio 1848.

E che il Montazio non volesse la rivoluzione e l'anarchia, esplicitamente lo addimostra nel secondo articolo obiettatogli che porta il titolo di *Repubblicani* o *Camaleonti:* in esso il giornalista prendendo occasione dell'uso che molti avevano in quell'epoca di chiamarsi democratici con diverse gradazioni di colore politico (quasichè i principii degli uomini fossero come la tavolozza del pittore, ove trovasi il colore scuro per dare l'ombreggiature), spiega quale è il senso della parola democratico: ag-

giunge quali debbano essere le aspirazioni di un democratico vero, e il modo di attuare questi principii. Sono notevoli le parole che chiudono questo articolo.

« Opposizione ed agitazione; ecco gli unici ministeri a cui deve
» aspirare un democratico.

» Opposizione a tutto ciò che fa contrasto al trionfo dei suoi
» principii, volesse pure codesto ostacolo darsi il nome *pomposo*
» *e bugiardo di Ministero democratico.*

» Agitazione mediante l'idea, la istituzione, l'apostolato della
» parola scritta e parlata; la quale agitazione nulla ha che fare
» con quella dei falsi tribuni, che vogliono scendere in piazza,
» primachè l'ora del giudizio del popolo sia suonata; che vogliono
» il caos non la rivoluzione, il disordine dell'anarchia, non l'or-
» dine della Repubblica.

» Il posto nostro, repubblicani di cuore e di principii, non è
» dunque nè al fianco del potere qualunque egli sia, nè alla te-
» sta dell'ammutinamento qualunque scopo gli si proponga.

» Al fianco di quello noi faremmo come la farfalla abbagliata
» dallo splendore di una luce passeggiera; alla testa di questo
» noi tradiremmo i nostri principii che hanno per base la fede, non
» la violenza, l'amore e la concordia, non l'odio, la pace dello
« stato, non i tumulti e le fazioni sulle piazze ».

Col riportare questo brano dell'articolo incriminato, io mi auguro avere addimostrato alla Corte quale veramente fosse la idea politica del mio raccomandato: esso era repubblicano per principii, ma nemico dell'anarchia; esso non era amico del Ministero di quell'epoca che apostrofava acerbamente anche nell'articolo attuale, e per quanto repubblicano non voleva l'attuazione del principio, se questa doveva costare agitazione, tumulti e sangue fraterno.

Che questo fosse il suo concetto ben lo spiega l'articolo intitolato: *Repubblica e Monarchia*, anche esso antecedente all'8 febbraio. In questo articolo, prendendo lo scrittore occasione dal fatto compiuto della proclamazione della Repubblica Romana, torna a trattare la istessa questione; ma però dopo aver tentato di dimostrare come in generale i Principi Italiani furono contrarii mai sempre all'interne libertà del paese, passa a fare un'onorevole eccezione per il Principe nostro, e addimostra come egli solo con poche parole potesse fare argine al torrente repubblicano: e francamente dice che ove il Principe avesse voluto, i deputati alla Costituente Italiana sarebbero saliti al Campidoglio con un sol nome sul loro vessillo, con quello cioè di Leopoldo Secondo.

Il Pubblico Ministero sentiva la forza di questo rilievo, e lo

aveva antiveduto nelle sue conclusioni. Esso diceva che l'accettazione di quel principio sarebbe costata tali sacrifizii al Principe, che piuttosto che rimedio sembrava veramente una nuova insidia ed una più fina ostilità.

Lascio che l'Accusa formi su ciò quel giudizio che meglio le aggrada. Noi siamo qui per vedere, se in questi articoli si trovi un nesso fra l'istigazione che si dice in essi contenersi, e il fatto dello allontanamento del Principe, e la formazione del nuovo Governo: se manca questo nesso, manca la complicità nel delitto che si dice commesso.

Se Montazio voleva far sì che il Principe fosse cacciato, che la Repubblica fosse proclamata, esso non si sarebbe confuso a fare eccezioni e non avrebbe pensato ad esortare il Principe a tornare alla Capitale; ma forse prendendo occasione dalla proclamazione della Repubblica Romana e dalla partenza del Sommo Pontefice, avrebbe finito il suo articolo invitando i Toscani ad oprare quanto dai Romani si oprò. Esortare a tornare non è istigare a partire, ammenochè non si voglia ammettere che la luce è tenebre, e tenebre la luce.

E quali fossero i principii del Montazio chiaro resulta dall'*indirizzo* che egli fece al Principe. Di questo documento che fu contestato al nostro patrocinato al pubblico dibattimento soltanto, e del quale non fa parola l'atto d'Accusa, protesto prima di tutto che mai si potrebbe far carico al Montazio; ma siccome egli spiega bene quale fosse la opinione di lui, io credo opportuno il citarlo come schiarimento a quanto per me si ragionò.

In questo indirizzo, che tanto fu biasimato dall'Accusa, non si fa che esortare il Principe ad assistere la Causa del Popolo, onde questo potesse proclamarlo Re dell'Italia Centrale: nè ciò era un sogno, giacchè ancora alcune potenze conservatrici, non erano contrarie a quell'idea, come ne attestano i documenti officiali del Ministero Inglese, detti il libro *Turchino*.

In questo indirizzo si dichiarava che ove il Principe avesse acceduto alla Causa d'Italia, i repubblicani avrebbero aggiornato le loro questioni a tempo indefinito e si sarebbero a lui uniti.

» Tutti, o Principe (così dice quell'indirizzo), tutti vi accet-
» teranno e repubblicani, realisti, democratici, tutti vi benedi-
» ranno se togliete l'Italia dalla *fazione* e dalle miserie della
» *oppressione straniera*, con un solo fatto, con un solo detto
» accettando lealmente ed apertamente un principio che vi darà
» uno scettro ».

Con questo indirizzo, che si pretende essere una istigazione ad esautorare il Principe, si offrono nuove provincie al Granduca e

si promette una transazione fra il principio Monarchico ed il Repubblicano.

Questo indirizzo compie la serie degli articoli antecedenti all'8 febbraio, nei quali, se si considerano rapporto all'epoca d'agitazione in cui furono scritti, all'opinione di chi gli scriveva, nulla troviamo di più esagerato di quello che riscontrasi negli altri giornali di quell'epoca, e queste esagerazioni contengono piuttosto una discussione di principii che una istigazione a delinquere. Ed invano saprebbe la logica dell'Accusa, ed il giudizio di un uomo imparziale ritrovare in essi un nesso con la formazione del Governo Provvisorio, un eccitamento dato al Principe ad abbandonare la Toscana. In essi vi ho dimostrato esistere la professione di fede del principio repubblicano, il che non era un delitto; come s'intendesse che l'attuazione del principio fosse procrastinata, che dovesse il popolo astenersi dall'agitazione di piazza e dai tumulti, come finalmente lo scrittore transigesse coi propri principii per porre sopra il capo del Principe una più amplia e splendida corona, cementata dall'amore dei sudditi e dalle benedizioni e dai voti di tutti i partiti.

In questi articoli trovi l'Accusa, se lo può, una istigazione a delinquere; voi o Signori, nella cui rettitudine di giudizio pienamente confido, non troverete, ne son sicuro, questa pretesa istigazione, se li porrete a confronto coi fatti in appresso accaduti; non troverete in essi un nesso plausibile che valga a provare essere stati questi scritti una delle cause che animarono i fatti perpetrati. Questo mi basta perchè non possa dirsi applicabile al caso l'Articolo 20 della Legge sulla stampa e conseguentemente perchè si proceda all'assoluzione del mio raccomandato.

Passo adesso ad esaminare un'altra serie di articoli per i quali, sebbene militino nell'interpetrarli ed esaminarli le regole istesse che militano per quelli già per noi esaminati, pure altre meramente speciali a questi si referiscono.

Questi articoli, già la Corte mi avrà prevenuto, sono quelli che furono dettati posteriormente all'8 febbraio.

Nella sera del 7 febbraio il Principe che aveva posta la sua dimora a Siena, partiva da quella città senza lasciare un luogotenente nel Granducato, senza indicare il luogo della sua dimora, e solo raccomandando al suo Ministero, la cura dei proprii servi e delle sue masserizie. Cosa importi l'abbandono dello Stato e della somma delle pubbliche cose, altri che mi ha preceduto, con rara dottrina lo ha già fatto presente alla Corte, ed il ripetere quanto da altri fu già detto sarebbe un prolungare oltre il bisogno la nostra discussione. A noi che abbiamo gia dichia-

rato di far nostre quelle teorie, basta impertanto (giacchè in ipotesi parliamo) lo stabilire che a quell'epoca lo Stato rimase senza un Governo; che una misura era necessaria, onde salvare il paese da un'imminente anarchia, e che questa non poteva essere meglio ideata, che nella formazione di un Governo Provvisorio che ricevendo dalla nazione un mandato conservatore, provvedesse alle urgenze del momento e salvasse il paese da dichiarazione di principii, che avrebbero tutti compromesso.

Estraneo come è il nostro raccomandato ai fatti che si agitarono sulla Piazza del Granduca ed alle Camere nell' 8 febbraio, ed avendo conosciuto la formazione del nuovo Governo quando questo era già costituito, non cooperò in modo almeno diretto alla sua formazione. Quindi frustraneo per noi sarebbe l'esaminare quei fatti. Solo avvertiremo che ove nel fatto incriminato vi fosse delitto, questo nell' 8 febbraio si sarebbe consumato, giacchè in quel giorno la somma dell' autorità e delle cose passò dal Principe nelle mani del nuovo Governo. E non so concepire, non che ideare, tutto quell'ammasso di fatti materiali, costituente un ente morale delittuoso, complesso, connesso, continuato, progressivo, immaginato dal Pubblico Ministero, il quale fa terminare il materiale del delitto al giorno della fatta Restaurazione.

Bisogna, o Signori, farsi una idea chiara del subietto incriminabile, per riferire ad esso i fatti che si incriminano. Per noi spodestamento violento del Principe non vi fu, e qualora vi fosse stato, questo avrebbe avuto il suo termine e la sua consumazione il giorno 8 febbraio. Il che ritenendo, tutti gli atti posteriori, come che tendenti a confortare il Governo di fatto allora esistente, non possono rientrare negli atti di complicità rimproverabile, giacchè nei delitti di perduellione non si dà complicità posteriore.

Ma tanto è sicura la nostra causa che noi non rifuggiamo dal discendere nell' ipotesi del Pubblico Ministero, e non dubitiamo di asserire che anco negli articoli posteriori all' 8 febbraio non vi ha istigazione diretta, susseguita da effetto, ma o ingiurie al principe sanate col sovrano indulto, o teorie, declamazioni e discussioni di principii, lecite più che mai in quell' epoca in cui esisteva un Governo Provvisorio, che non poteva esser tale eternamente, e che pure doveva in qualche modo ricostituirsi, o istigazioni a porre in essere certi dati fatti, le quali rimasero come lettera morta e lasciarono il tempo che trovarono, perchè non ebbero adesione nè nel popolo, nè nel Governo.

Piaccia alla Corte di seguirmi nella breve analisi che farò di

questi articoli e sono sicuro discenderà nella mia opinione se pure non mi ha già prevenuto.

Allorquando il Montazio scriveva l'articolo intitolato *Armi, Pane, Istruzione* nel 9 febbraio 1849, non è a dissimulare che lo scriveva sotto l'influenza dell'improvviso abbandono del Principe, e degli avvenimenti seguiti nel dì 8, dopo la formazione di un Governo di fatto, che abbisognava sussidiare onde l'anarchia non la vincesse sull'ordine. Opporsi direttamente ai moti disordinati di piazza ed alle grida importune che assordavano chiunque si aggirasse nella nostra Città, sarebbe stata opera sconsigliata e perduta. La forza materiale mancava, bisognava a questa sostituire una forza morale, ispirare fiducia, andare ai versi della rivoluzione per quindi comprimerla.

Questo era allora il concetto del Governo.

Il Montazio, giornalista di opinioni repubblicane, scriveva il sunnominato articolo in questa epoca di agitazione; esso parlava dei fatti accaduti nel giorno avanti in quel modo appunto in che gli aveva uditi a narrare e sanzionare dal nuovo Governo che pure alla rivoluzione voleva opporsi. Non è in questo rapporto a parlarsi delle espressioni meno che rispettose riguardanti la Sacra Persona del Principe, giacchè ove in esse volesse ravvisarsi un reato, questo sarebbe sanato dal reale indulto. E non è questa per il Montazio una causa di ingiurie commesse per mezzo di stampa.

Si parlava poi in detto articolo della necessità di armarsi e formare un esercito, nè questa era una strana opinione, giacchè il bisogno di combattere in Lombardia si faceva di ora in ora più sentito.

E chi si voleva combattere? i nemici *interni* ed *esterni*? Quali erano questi nemici? noi nol sappiamo; sappiamo però che nè il popolo, nè il circolo furono armati, che le file delle milizie non furono ingrossate da un'accozzaglia disordinata, che il Circolo prosegui a declamare, non a combattere: e dove sarebbe l'effetto di questa istigazione? ove è la sua efficacia? ove sono gli estremi per applicare per questo fatto l'Articolo 20 che vuole la istigazione diretta, susseguita da effetto?

Si chiedeva con questo articolo, per dar pane al povero, riduzione delle pensioni degli impiegati, dei sussidiati; vendita di masserizie inutili; e qual fu l'impiegato, o il sussidiato che dovesse piangere un momento sulla menomata pensione? da quale inventario si rileva che almeno un capo di spillo fosse venduto o distrutto? ecco l'effetto di questa istigazione; esso si risolve al gran nulla, come al nulla si risolve per esso l'applicabilità dell'Art. 20.

Quanto alla istruzione popolare il giornalista non chiedeva, o credeva utile che ciò che in allora esisteva. Apertura di Circoli e per nostra sventura a quell'epoca ve ne erano anche di troppi. Centralizzazione dei medesimi, e ciò in fatto esisteva se si considera l'organizzazione del Circolo di Firenze. Chiedevasi che l'Autorità Governativa in ciò si immischiasse, e non si immischiò; ecco l'effetto della istigazione, ecco il perchè non è applicabile al caso l'Articolo 20 della legge sulla stampa.

Signori! in leggendo questo come altri articoli ora che la calma è stabilita, che l'ordine è ricomposto, che una forza nostra e non nostra garantisce l'esistenza del Governo, non possono non fare una qualche impressione sull'animo nostro gli articoli incriminati; ma aprite le pagine degli altri giornali di quell'epoca e gli troverete non meno immoderati del *Popolano;* e per noi, io torno a ripeterlo, non è questione di espressione più, espressione meno, è questione di applicabilità o no dell'Articolo 20, è questione di vedere se negli articoli vi sia istigazione diretta, e se questa sia susseguita da effetto: se ciò manca, quello che si rimprovera al mio raccomandato, non è che una trasgressione di stampa.

Osservazioni amichevoli al Governo Provvisorio. Poco occorre parlare di questo articolo; nel quale se si danno dei consigli al Governo, lo che non s'impugna, è un fatto però non furono susseguiti da effetto. In esso si parla di comprimere i moti disordinati, le possibili reazioni, le quali in quell'epoca non sussistevano, si parla di far la leva forzata, di bandire la guerra d'insurrezione, la quale non fu bandita. Qualunque possa essere la gravità dei consigli dati, ogni qual volta non furono susseguiti dall'effetto voluto, manca come altra volta dicemmo la sanzione dell'Articolo 20.

Grave impressione sull'animo del Pubblico Ministero fece l'altro articolo intitolato *Salviamo la Patria,* articolo pubblicato nel 16 febbraio 1849; in esso ci diceva il sostenitore dell'Accusa in esso solo si racchiude tutto il delitto di complicità rimproverato a Montazio; merita perciò questo articolo di esser con ponderazione esaminato.

In esso articolo, a parte le solite ingiurie, si discutono i mezzi atti a salvare il pericolante paese: due se ne credono utili dal giornalista: 1° di dichiarare la decadenza del Principe, e la instaurazione del regime repubblicano: e ciò, come il processo ha apertamente dimostrato, rimase un sogno pel giornalista, e un voto indifferente per il Governo, che mai approvò, nè promosse la decadenza del Principe e la instaurazione del regime repubblicano al quale anzi energicamente si oppose: 2° si diceva necessaria la cacciata del Principe da Porto S. Stefano.

Il dibattimento ha oramai dimostrato come il Principe non partì violentato o cacciato, ma spontaneo abbandonò il Porto S. Stefano. Ma giacchè la bontà della causa ce lo permette, ammettiamo in ipotesi che il Principe fosse cacciato: quale influenza su questo fatto può avere l'articolo — *Salviamo la Patria?* — il Pubblico Ministero stesso ce lo dice nelle sue conclusioni. « ivi » Al 16 » febbraio si trovava già ordinata dal governo la spedizione di » Maremma ed il Pigli non l'aveva mandata ancora ad esecuzio- » ne, ed altrettanto si preparava a fare il Petracchi da Ponte- » dera ».

Ma se questo è, a che consigliare una cosa che era già stata eseguita? Come l'istigazione può avere prodotto l'effetto se già il consiglio era stato preceduto dall'esecuzione?

Sì, o Signori, in questo articolo non si contiene una istigazione a cacciare il Principe, ma semplicemente si approva quanto già si credeva posto in essere dal Governo di fatto, una ratifica al fatto, un consiglio sul da farsi vi si contiene.

Ecco adunque la vera interpetrazione di quello scritto, che sembra fosse il prediletto del sostenitore dell'Accusa, ed al quale sfido mente sana che applichi le regole dell'Articolo 20 della Legge sulla stampa.

Repubblicani e *Tedeschi.* — Come nell'articolo surrammentato il Montazio non istigava a cacciare il Principe, così nell'articolo che prendiamo ad esaminare non s'istiga il Governo ed il popolo a delinquere.

Questo articolo a parer nostro addimostra come nessuna buona armonia passasse fra il Montazio e il Governo di quell'epoca, come fino da quell'epoca il nostro raccomandato incominciasse a fargli una valida opposizione. E difatti il sostenitore dell'Accusa ritrova in esso soltanto due versi che li sembrano commentare l'articolo precedente — *Salviamo la Patria* — e ci dice che il Principe partì il 21 da Porto S. Stefano mentre questo articolo fu scritto il 20 febbraio.

Tralascio l'impossibilità in cui era il Principe di leggere questo articolo, che è di per se intuitiva; sostengo però che quello scritto non può avere avuto influenza alcuna sulla determinazione che il Principe prese di abbandonare lo Stato.

Gli atti ostili contro di Lui posti in essere posteriormente all'8 febbraio, a mente del Pubblico Ministero consistono nelle spedizioni che esso dice fatte contro la Sacra Persona del Principe.

Ora si rammenti l'Accusa che la Spedizione di Maremma fu richiamata indietro il 19 febbraio, che questo articolo è scritto il 21 del mese stesso, e vedrà nella sua coscienza, ne son sicuro,

se quell'articolo può essere stato una delle cause che animarono quelle spedizioni.

Nel dì 21 febbraio il Principe partì dal Porto Santo Stefano. Qui sembrava almeno dovesse aver fine questo interminabile delitto; ma il Pubblico Ministero ne ravvisa più oltre la criminosità, e quantunque il Principe fosse partito dallo Stato, prosegue sempre col suo delitto continuato: il che obbliga anco noi a proseguire nella nostra dimostrazione.

Tre sono gli Articoli incriminati posteriori al 21 febbraio; poche parole diremo su ciascuno di essi. L'articolo desunto dal Giornale del 22 febbraio contiene, non vi ha dubbio, parole molto acri contro i Principi in generale e contro i Nobili in particolare: parla dei fatti accaduti e sostiene esser necessario di armarsi giacchè il giorno del pericolo si faceva d'ora in ora più prossimo. Ma si esamini freddamente quanto il Giornalista crede necessario e si esaminino dappoi i fatti avvenuti, e vedremo come questo articolo rimanesse una vana declamazione, e non una istigazione susseguita da effetto.

In Toscana infatti non si vede posta in essere la leva in massa, la guerra di insurrezione, la fusione delle campane in cannoni, lo spoglio degli ori e degli argenti, e molto meno un esercito di Contadini, di Frati e di Monaci, aventi per metraglia i pezzi di ferro e di chiodi, e per archibugio un bastone colla punta di ferro. Queste poetiche visioni rimasero a deliziare la mente di qualche infervorato poeta, ed i contadini rimasero all'aratro, i monaci a cantare i divini ufizi, i Sacri Bronzi appesi a dondolare sulle loro torri.

Ecco qual fu veramente l'effetto prodotto da quell'articolo, ecco come anche questo sfugge alla sanzione dell'Articolo 20.

La notte del 21 febbraio è il secondo articolo posteriore alla partenza del Principe da Porto S. Stefano.

In questo articolo io non so davvero ove si ravvisi una istigazione a delinquere. In esso si raccontano i fatti avvenuti nella sera antecedente e si esordisce col dire: « Che più che la spe-
» ranza di restaurare il dominio granducale i reazionari col moto
» di quella sera aver dovevano in mente di riempire di panici
» timori le menti, di arrestare le spedizioni di armati che il Go-
» verno inviava ai confini, di dividere i Cittadini a fine di ecci-
» tarli alla carneficina fra loro ».

Che questa non fosse l'opinione solo dell'articolista, ma di presso che tutta la popolazione, lo dimostrò la sera antecedente l'insorgere in armi momentaneo della popolazione fiorentina, che pochi dì appresso restaurò pacificamente il Governo Granducale,

e lo accorrere di essa per tutto onde ristabilire la quiete e l'ordine.

Se si esamina davvero quale fu il moto del 21 febbraio non si può a meno di dividere la opinione di coloro, che ravvisavano in esso piuttosto un moto disordinato ed anarchico, che un moto di ristaurazione e di ordine. Che se in quella sera si sentiva mescolare alle grida ed alle imprecazioni il nome Augusto del Principe, ciò non mutava la natura del movimento ed il pericolo della cosa pubblica, come non lo mutò, nè assicurò le sostanze dei Cittadini un nome anche più augusto invocato negli sconsigliati moti aretini avvenuti in epoca non molto da noi distante.

L'approvare o il disapprovare un dato atto, noi l'abbiam detto, è diritto degli scrittori ove esiste libertà di stampa, e ciò basta a togliere ogni criminosità all'articolo per noi esaminato.

Ultimo degli articoli incriminati è l'articolo intitolato *All'Erta;* questo articolo non contiene altro che atroci parole contro il Ministero Gioberti ed invita gl'Italiani ad armarsi. Se essi si armarono, ce lo dice sciaguratamente Novara ed i magnanimi sacrifizi della Casa Sabauda. Per questo articolo ricorrono a senso mio le istesse osservazioni che ho avuto l'onore di fare sopra alcuni altri articoli, e la Corte giudicherà se in esso vi sia istigazione e se questa fosse susseguita da effetto. Ed ecco:

Siccome il Zero si converte in nulla.

Signori.

Io son giunto per una via lunga sì, ma necessaria a dimostrarvi con sufficienza (se amore di difesa non mi ha ingannato) come gli articoli incriminati non possono andar soggetti all'Articolo 20 della Legge sulla Stampa, che vuole una istigazione diretta a delinquere susseguita da un effetto corrispondente.

A me sembra che qualunque uomo spassionatamente esamini quegli scritti non possa fare a meno di convenire nella nostra opinione: è perciò che noi in ogni ipotesi ci auguriamo l'assoluzione del nostro raccomandato.

A voi Giudici imparziali e coscenziosi spetta emettere ora una definitiva pronunzia; da voi Giudici Toscani aspettiamo indipendenza e giustizia; a voi Uomini di cuore e di mente rammentiamo che se talora le passate sciagure ci forzano al pianto, parimente ci forzano al pianto le sciagure e le lunghe sofferenze di uomini che meritavano sorte migliore; le angustie ed i disastri di famiglie altra volta agiate e felici, ma più di ogni altra cosa ci for-

zerebbero al pianto, ove voi condannaste il nostro raccomandato, i pericoli futuri di qualunque scrittore di cose politiche, e questo timore ci farebbe (e Dio non voglia) desiderare il regime della Censura preventiva.

Ma ciò non sarà; noi abbiamo fiducia nel vostro senno e nella vostra dottrina; il vostro Giudizio sarà imparziale ed indipendente, come imparziale ed indipendente sopra i fatti incriminati, sarà il Giudizio della Istoria e d'Iddio.

CONTROREPLICA

PRONUNZIATA

DALL' AVV. ALFONSO ANDREOZZI

UDIENZA DEL 19 MAGGIO 1853.

Signori Cav. Presidente e Consiglieri.

L'AZIONE DEL GOVERNO È L'ANIMA DELLO STATO; lasciò scritto Aristotele, e dietro lui ripeteron tutti (1). È il Re la chiave della volta dello Stato; l'anello, a cui fan capo tutte le esistenze giuridiche della città. Rotto l'anello dei rapporti sociali lo Stato si dissolve; e perchè la Società non si corrompa avviene che subito lo Stato per naturale intrinseca virtù a nuova vita si trasformi.

Che l'8 febbraio lo Stato fosse disciolto, è un fatto che non si può negare. Che l'8 febbraio lo Statuto fondamentale fosse distrutto, e quindi avessero luogo nuove forme di Governo, comecchè provvisionali, è un fatto che non si può negare. Ma che tale mutazione di Stato avvenisse durante il possesso attuale e virtuale dei diritti maestatici nella persona del Granduca è un fatto che *in linea di diritto* non si può ammettere; conciosiachè il capo dello Stato per la volontaria intermissione dell'esercizio dei diritti supremi perda immediatamente le prerogative e i diritti, e la gran dignità che accompagna la gran servitù.

Fu questa la tesi, che già ebbi l'onore di sviluppare alla Corte, e sulla quale si vollero alcune cose obiettare da ambedue gli Uffiziali, che sedono in questo giudizio Magistrati della Pubblica Accusa.

L'Uffiziale, che primo replicò, delibando la grave questione ci diè ne' suoi objetti con molta fronda poca a parer mio sostanza. Il Regio Procurator Generale con fino accorgimento, con fuggevoli ma studiate parole, con brevi ma gravide formule, molto disse, e più fece capire, e più ancora con quello che tacque la-

(1) *Arist.*, Polit., lib. 5, c. 11.

sciò congetturare. Questo però vado notando delle sue repliche senza intenzione alcuna nè di biasimo, nè di lode.

Risponderò ad entrambi. E nuovamente invoco quella vostra benevola udizione, onde mi foste già, o Signori, sì largamente cortesi, e che vorrete pur continuarmi, oggi che le coperte obiezioni, l'indole delle ardue ricerche, l'assunto grave troppo nella mia insufficienza, non poco difficile mi rendono apertamente rispondere all'accorte reticenze, senza che alta convenienza pregiudichi a necessaria difesa.

È incontestabile in punto di fatto ritenere, altrimenti sarebbe un manifesto falso supposto, che *volontariamente* il Granduca il 7 febbraio troncò affatto i suoi rapporti col *potere esecutivo;* e pose questo e se stesso nella assoluta impotenza di fare verun *atto* ulteriore di governo. Imperocchè sia incontrastabile, che in una Monarchia Costituzionale nè i Ministri possono funzionare separati dalla Corona, nè il *Monarca* stesso possa fare *atto* veruno di governo, senza che l'atto non sia integrato e reso legittimo colla responsabilità, che ne assuma un membro almeno del *potere esecutivo.* Da questa condizione soltanto, dice Lanjuinais, discende e dipende la *inviolabilità* della Corona. *C'est à ce prix seul qu'il est inviolable* (1).

Il Re non può far male (2), è la formula tolta dal Diritto Pubblico Inglese; e non per altra ragione dicono i suoi Pubblicisti, perchè *da se non è reputato far nulla,* e quanto anche personalmente voglia il Re, tutto è legalmente presunto esser voluto dal Ministro (3).

Nè l'assoluta volontà del Re esime il Ministro dal renderne strettissimo conto. Ricordo alla Corte, che l'alta e apertamente spiegata volontà e protezione di Carlo I, e di Carlo II, non valsero in Inghilterra a scampare dalla morte Strafford, e dalla carcere Danby, così puniti ambedue per avere eseguita la volontà personale del Re in detrimento del pubblico vantaggio (4).

Il Granduca pertanto il 7 febbraio si era posto nell'assoluta e legale impotenza di comandare e d'essere obbedito. Da questa volontaria condizione nella quale si era posto il Granduca può

(1) *Lanjuinais*, Constitution de la Nation française, liv. 3, ch. 7, §. 350.
(2) *The King can do not wrong.*
(3) *Martimer*, Elements of Politics. *Laya;* Droit Anglais, Code Pol., ch. 2, §. 6.
(4) *Hallam*, Histoire Constitutionelle d'Angleterre, tom. 4, ch. 12.

egli trarsi argomento in lui *di derelizione d'impero? — La presunzione* che il Principe avesse avuto il 7 febbraio anche l'*animo* d'abbandonare il Governo, come di fatto lo abbandonò, è ella una presunzione temeraria, oppure scaturisce dalle stesse circostanze che accompagnavano il fatto? È certo in diritto che *de voluntate et consilio hominum ex effectu judicari: effectus testatur de causa* (1).

Rivocate alla memoria che il Principe nelle sue lettere del 7 febbraio, tutt'altro si dimostra che tenace dei suoi diritti alla Corona Toscana. Ricordate quali apparecchi e quali provvedimenti di partenza dalla Toscana erano già stati presi per tutti i membri della Famiglia Reale: palazzo Pitti sgombro affatto: i famigliari del Granduca raccomandati al Montanelli; la nave inglese pronta l'8 febbraio ad attendere l'imbarco del Granduca a Santo Stefano; e l'esempio recentissimo del Pontefice, incentivo grandissimo alla imitazione del Granduca, ed argomento potissimo a presumere anche nel Granduca la volontà di abbandonare lo stato.

Nè si obietti che sia assurdo presumere l'animo di abbandonare cose così preziose come l'*impero*. Che anzi osserva il Grozio (2), e col Grozio ci apprende la storia, essendo l'*impero*, sì grave peso e sì gran servitù, le più lievi cagioni hanno condotto talora i Monarchi ad abbandonare il supremo potere.

E infatti Carlomanno, lo zio di Carlo Magno, perchè nelle notturne sue visioni gli appariva il padre nell'inferno lasciò a un tratto il regno rifugiandosi in un monastero (3): Carlo Magno, nonostante gli eredi legittimi s'impossessò tosto dell'impero derelitto. Federigo Severo imperatore d'Alemagna abdicò all'*impero*, perchè aveva la gotta. Lotario alle fatiche dell'impero preferì l'ozio del frate. Giovanni Re d'Armenia scompare a un tratto per vestir l'abito di San Francesco; e il suo nipote Leone occupa il soglio derelitto. L'amor dello studio condusse Eraclito a lasciare il principato d'Efeso, e consigliò l'abdicazione a Massimiano, a Nerva, e a Cristina di Svezia. Antioco Re di Siria ringraziò i Romani d'averlo spodestato; e Diocleziano preferì all'impero la coltivazione degli orti. E Papa Celestino,

« Che fece per viltade il gran rifiuto »

e Carlo V, e Filippo V di Spagna, e Casimirro di Pollonia, è

(1) *Heinecc.*, Praelect. ad Grot., lib. 2, cap. 4 de derelictione praesumpta per tot.

(2) *Grotii*, De jure belli ac pacis, lib. 2, c. 4, n. 2.

(3) *De Real*, Science du gouvernem., tom. 4, sect. 9.

Vittorio Amedeo di Sardegna, e Amedeo VIII di Savoia, e tanti altri ancora spontaneamente e per lievi motivi si decisero a lasciare l'impero.

Oltre le cose già notate in punto di fatto e di diritto con logico, robusto e ordinato discorso del difensore del Lottini, e che intendo debba servire di necessario compimento a questa mia trattazione, vi ricordi che omai la Costituente era allora condizione essenziale di governo per evitare una imminente anarchia: vi ricordi che il Principe se alla Costituente non consentiva, non era perchè a lui stesse a cuore la perdita della Corona. Per la felicità del suo popolo Egli avrebbe data anche la vita, non che la Corona. Ma una forza prepotente lo stringeva a negarne la sanzione. Vi ricordi che il Principe aborriva dal porre la Toscana in cimento di deplorabili conflitti di guerra civile; vi ricordi quali eccitamenti esterni a lasciar la Toscana in balìa di se stessa potevan ragionevolmente supporsi (1), ed agevolmente v'andrete persuadendo, che la disparizione del Principe doveva suscitare, come infatti suscitò immediatamente nell'animo di tutta la Toscana, la convinzione dolorosa e profonda, che il Principe avesse voluto abbandonare affatto il Governo Toscano.

Forse il Principe pensò che i Toscani, quando che fosse, lo avrebbero con slancio spontaneo richiamato, o le condizioni mutate dei tempi lo avrebbero condotto ad assumere nuovamente il potere supremo. Certo frattanto questo si è, che se non siamo in termini di *derelizione espressa o manifesta*, siamo però in termini di *derelizione presunta*. Che se presunta non potesse chiamarsi nelle succennate circostanze quella del Principe nostro il 7 febbraio, davvero io non comprendo quale altra mai *derelizione* potrebbe ragionevolmente chiamarsi *presunta*.

Il possesso è un fatto; la proprietà è una idea; e colla derelizione presunta nel dominio delle cose si perde il *fatto*, e viene a mancare l'*idea*. Colle leggi del diritto positivo o civile si regola nelle cose divenute *nullius* la occupazione o la usucapione. La derelizione dell'impero dà luogo alla vacanza del trono. Molte distinzioni, osservazioni, regole ed eccezioni si van facendo dagli antichi pubblicisti per notare le differenze che passano fra la derelizion delle cose, e la derelizione dell'impero.

E qui sento il bisogno di protestare, che adoperando, come ho fatto e come vado facendo, queste parole di *derelizione*, di *dejezione*, di *vacanza*, di *trono*, d'*usucapione* del supremo potere o dei diritti di maestà, non intendo di renunziare ai progressi della scienza moderna, la quale meglio distinguendo i di-

(1) *Capefigue*, La société et les gouvernements de l'Europe, vol. 4, ch. 5.

ritti *naturali* o *apodittici* dell'individuo, da quelli *civili* della società, e questi da quelli *politici* dell'impero, colla sola definizione dell'*impero* scioglie le intricate scolastiche questioni derivate tutte da quell'antica confusione di idee.

Il Regio Procuratore Generale vi disse, che noi dobbiamo guardarci *dallo assolutismo delle teorie*; ed io scendendo nel campo giudiciario cogli argomenti e colle frasi dell'antica dottrina ho inteso e intendo di dimostrare, che *agli effetti criminali* la tesi nostra è incontestabile in diritto, non solo collo assolutismo delle moderne teorie, ma ancora colle stesse teorie dell'antico assolutismo.

La partenza del Principe il 7 febbraio da Siena nelle speciali circostanze di modo, di tempo e di persone, costituì una *presunta derelizione* d'Impero. Io vi dimostrai che la derelizione presunta del Capo dello Stato nei governi rappresentativi opera immediatamente la dissoluzione del Governo.

A questa mia tesi l'Uffiziale del Pubblico Ministero obiettò: che la *derelizione* del Principe non poteva il 7 chiamarsi *presunta*, perchè il 12 febbraio il Principe da Santo Stefano manifestò l'animo suo ed *espresse* la sua volontà.

Se questa obiezione non l'avessi udita io, certo non avrei mai creduto che potesse esser fatta. O io a gran partito m'inganno, o ci vuole un lunario apposta, che dimostri che dal 7 al 12 febbraio non passò in divario neppure un solo istante di tempo: o, perchè per quattro giorni interrotta l'azione del Governo, senza l'anima dello Stato, non si fosse corrotta la Costituzione, ci voleva il Prof. Matteucci, che l'avesse rinchiusa in una macchina pneumatica, o almeno convenientemente imbalsamata.

L'Uffiziale del Pubblico Ministero proseguì obiettando: *il Principe da Santo Stefano protestò, e chiamò nulli tutti gli Atti del Governo Provvisorio.*

Gli effetti della *derelizione* o espressa o presunta del diritto sull'Impero (che leggendo gli antichi pubblicisti non è da confondere col diritto sulle cose) sono immediati: nè vale a distruggerli nessuna protesta o pentimento posteriori.

Il Pubblico Ministero ha sfogliato Samuele Cocceio. Pure in esso si legge: « *Jus imperantis desinit derelictione; cujus exem-*
» *plum extat in Henrico III rege Poloniae, qui audita morte*
» *fratris Cracovia se surripuit* (1) ».

Ha egli il Pubblico Ministero meditata la importanza dell'esempio?

Enrico di Valois, saputa appena la morte del Re Carlo, l'eroe

(1) *Sam. Coccei*, Introd. ad Grot., Diss. 12, lib. 6, c. 2, §. 658.

della San Bartolommeide, precipitosamente il 17 giugno 1574 si sottrasse di Cracovia per correre a tempo a cinger l'ambita Corona di Francia. Dimenticò partendo di far nota ai Magnati la propria intenzione. E il giorno appresso la Dieta dichiarollo decaduto per *derelizione presunta*, e proclamò l'interregno, e incominciò le pratiche per eleggere il successore. Enrico di Valois giunto a Parigi, e divenuto Enrico III di Francia, risapute le nuove di Pollonia, immediatamente protestò di non avere avuta mai la intenzione di abbandonare i suoi diritti sulla Corona Pollacca. Che gli valse la protesta? Nulla in diritto. I pubblicisti tutti fecero del suo abbandono un esempio di *derelizione presunta* d'impero. E in fatto? Null'altro n'ebbe che il titolo, che da se stesso si dava, di Re di Pollonia.

Che poi per gli effetti della *derelizione* il paese abbandonato acquisti immediatamente la sua assoluta indipendenza, io già ve lo provai con accreditate autorità. Tuttavia concedetemi, che oggi ne conforti l'assunto con quella ancora di tale, che se per mostrarsi partigiano zelantissimo della potestà assoluta e delle teoriche della *legittimità* non ha favore di molti, il brano che m'accingo a leggervi di lui non può non incontrare che il favore e l'approvazione di tutti.

Intendo dire del De Haller nella sua opera della *Restaurazione della Scienza politica*, vol. 7, part. 1, cap. 4, dove dice: « ivi »
» *Le comunità, come ciascun uomo, possono innalzarsi ad*
» *una perfetta libertà, vale a dire alla sovranità, colla rottura*
» *o allentamento causale di un precedente legame. Se una tale*
» *società non è impegnata che verso un solo signore, e se que-*
» *sto signore muore, per qualunque possibile avvenimento, senza*
» *lasciare un successore: O SE EGLI È COSI' DISTANTE, CHE*
» *NON POSSA SOSTENERE I SUOI DIRITTI, O CH'EGLI NON*
» *VOGLIA PIU' ESERCITARLI MA GLI ABBANDONA, è*
» *chiaro che l'obbligo, colla persona, alla quale l'obbligo si ri-*
» *ferisce, si rompe da se stesso, E PER CONSEGUENZA LA COMU-*
» *NITA' DIVIENE INDIPENDENTE. Molte repubbliche, come an-*
» *cora molti principi hanno per così dire invisibilmente preso*
» *origine, e ne abbiamo già citati nel secondo volume, ove si è*
» *parlato dell'ACQUISTO DELL'INDIPENDENZA in generale, mol-*
» *tissimi esempi che non vogliamo per conseguenza ripetere*
» *un'altra volta* ».

E infatti al secondo volume, al cap. XIX, ove tratta « DEI
» MEZZI ONDE ACQUISTARE LA INDIPENDENZA, O LA PIU' ALTA FOR-
» TUNA, » *dice:*

« *Finalmente non essendo la indipendenza che un dono della*
» *fortuna, una divina beneficenza, accade spessissimo che si*

» *acquisti da se stessa, come una specie di retaggio, quando un*
» *legame superiore precedente decade o sparisce del tutto,*
» *quando per un fortuito avvenimento il superiore verso il*
» *quale andavasi obbligato di certe prestazioni, muore senza*
» *lasciare successore, o pure quand' egli è molto lontano per*
» *esercitare i suoi diritti, o* ***FINALMENTE NEL CASO CHE***
» ***DA LUI SI ABBANDONANO O TRASCURANO****; perchè è*
» *indubitabile che in questo caso, l'obbligazione cessa colla per-*
» *sona che ne era l'oggetto, e per conseguenza tutto trovasi*
» *naturalmente nello stato di indipendenza. In tal guisa si son*
» *visti nella storia molti regni e repubbliche meno considerabili*
» *elevarsi tutto a un tratto dalle ruine d'un vasto impero.*
» *Quindi il successivo rilasciamento del legame dell'impero ger-*
» *manico, o della sovranità (suzerainetè) imperiale, fe'sorgere*
» *nell'Alemagna e nell'Italia, la libertà più o meno completa*
» *di molti principi, prelati e città. COSI' ANCORA LA DEBO-*
» *LEZZA O L'ALLONTANAMENTO DE' LORO ANTICHI PADRONI O*
» *PROTETTORI, HANNÒ MILLE VOLTE ABBANDONATI A SE STESSI*
» *VASSALLI O SUDDITI COMUNI, E DI BUONA O CATTIVA VOGLIA,*
» *GLI HANNO COSTITUITI IN UNA LIBERTA' SFORNITA D'OGNI*
» *PROTEZIONE, LIBERTA' PER ESSI GIOVEVOLE, QUANDO AVES-*
» *SERO POTUTO MANTENERVISI, MA FUNESTA PERO' ALLORCHÈ*
» *SI SON TROVATI ASSAI DEBOLI PER DIFENDERLA, PERCHÈ AL-*
» *LORA ESSA NON EBBE ALTRO EFFETTO CHE QUELLO DI ABBAN-*
» *DONARLI IN BALIA DI UN POTERE STRANIERO E SPESSO NE-*
» *MICO* ».

Gli effetti adunque della derelizione, che che ne possa avvenire in appresso, anche pel De Haller sono immediati, e si compendiano nella naturale ed assoluta *indipendenza* in che torna lo Stato *abbandonato*.

Che dopo l'abdicazione tacita od espressa dei diritti dell'*impero* si verifichi nel derelinquente un pentimento o *protesta*, è cosa che non è strana, anzi è troppo inerente alla stessa umana natura da non farne le meraviglie.

Dopochè Carlo V, per l'eremo ebbe lasciato il soglio, un cortigiano disse un giorno al di lui successore Filippo II: *oggi compie un anno, dacchè l'Imperatore vostro padre ha abdicato. — Ed oggi*, rispose Filippo, *compiono un anno e un giorno, dacchè mio padre se n'è pentito. —*

L'Uffiziale del Pubblico Ministero ci obietta — *il Granduca a Santo Stefano fece atti di governo.* — È un fatto che il Granduca protestò. Fe' nota al Corpo Diplomatico la sua stanza in Santo Stefano; ricordò alle milizie il loro giuramento; agli impiegati il loro dovere. Lascio andare se quello fosse *atto di go-*

verno: se *legale:* se fosse un *ordine.* È però un fatto, che tranne il Corpo Diplomatico, nessuno l'obbedì.

Quando Francesco I reduce in Francia dalle sue onorate sconfitte stava contemplando le sue milizie in bella mostra armeggianti: *vedi*, disse al suo Nano, *l'efficacia della suprema Maestà: quante migliaia di uomini sono pronti ad obbedire ad un solo mio cenno. — Dimmi, o Re*, rispose il Nano, *ma se quando tu dicessi di* sì, *tutti costoro rispondessero di* NO, *qual differenza passerebbe allora fra me e te? —*

Quindi Lampredi dotto e sagace pubblicista pone per principio generale, che i diritti dell'impero appartengono sempre *positis armis* a chi è obbedito di fatto.

E sebbene Lampredi scrivesse in epoca nella quale la *Scienza del Diritto* non aveva ancora trovato il mezzo di conciliare il diritto dell'individuo con quello dello stato sociale, nè ancora il mezzo di separare razionalmente il diritto della società da quello del pubblico impero; pur tuttavia la opinione del Lampredi deve per noi tenersi in grandissimo conto come quella di incorrotto filosofo e pubblicista, che professava il pubblico Diritto nella Pisana Università, sotto gli auspicj di quel nostro Pietro Leopoldo, che diede al mondo l'esempio di un Principe al quale la verità non incuteva timori.

Pone per principio fondamentale il Lampredi che senza il *nazionale consenso* o tacito od espresso non si acquisti nè si trasferisca il titolo all'*impero* (1). Nè l'imperante può usare giammai dei suoi diritti che per la felicità e sicurezza del popolo (2). Così dunque la sostanza dell'impero si versa nel CONTINUO ESERCIZIO DEL DIRITTO. — *Imperii substantia in continuo exercitio juris versatur. SI NEGLIGITUR AUT DERELINQUITUR non ad occupantem SED AD POPULUM REDIT, vel ad successorem in delatione imperii a populo designatum, A QUO VEL EXPRESSE VEL TACITE CONSENTIENTE in alium trasferri potest* (3).

Quindi Lampredi bene argomentava dicendo, che gli effetti della derelizione dell'impero, non danno diritto veruno al primo occupante, come accade nelle cose *nullius*, e che in questa faccenda non si fa luogo alle regole della *prescrizione*, essendo il diritto nel popolo di provvedere a se stesso inalienabile ed imprescrittibile. È ella forse, dice Lampredi, una libera città divenuta un predio rustico od urbano; è egli forse il popolo diventato *vile et*

(1) *Lampredi*, Jur. Pub. Univ., part. 1, cap. 15, §. 8.

(2) Loc. cit., part. 2, cap. 1, §. 6.

(3) Loc. cit., part. 3, cap. 8, §. 1.

abjectum pecus, che il diritto di comandarlo debba misurarsi colle regole del dominio o dell'usufrutto rispetto al gregge?

Che direbbe oggi Lampredi se udisse quello che pure alcuni hanno scritto, che il *supremo potere* in caso di *contestazione* può essere anche posto in *sequestro*?

Per Lampredi ha *diritto* di comandare ogni chiunque sia liberamente obbedito. *Is igitur imperium sibi jure vindicat cui tacite vel expresse Populus illud detulit: ei autem detulisse intelligitur, cui positis armis, pacatisque rebus parere non renuit.*

Pertanto il popolo, dice Lampredi, *qui quacumque de causa derelictum imperium alteri vel tacito vel expresso consensu deferat*, ha sempre per legittimo imperante colui al quale liberamente obbedisce: sia che si parli di tirannide scossa, sia che si parli di Re espulso.

Niun diritto sul popolo rimane, dice Lampredi, al Principe che abbandonò l'impero, quando anche ne fosse stato espulso colla forza. *Nullum aut derelinquenti, aut ejecto imperanti jus reliquum esse, et imperium ad ipsum redire populum, qui de eo disponit ex sententia. Cujus juris clarissima praebuerunt exempla Helvetii, Batavi, Anglii, quorum Majestas non praescriptioni, non praesumptae derelictioni, sed naturali, aeterno, et immutabili juri innititur.*

E coloro, dice nella nota di questo capitolo il medesimo dotto Pubblicista, che riconoscono diritti all'impero nel Re espulso *verbis ludere potius, quam veritatem fateri maluerunt;* e parla appunto di Samuele Cocceio, al quale come a salda colonna pretendeva attenersi l'Uffiziale del Pubblico Ministero.

I quali principj, incontestabili oggi nella Filosofia del Diritto, veramente non so se più tornano ad onore del dotto Pubblicista, che nella tenebrosa confusione della scienza de' suoi tempi seppe intravederli, o più del Principe illuminato che li volle professati a pubblico insegnamento. E come questi incontestabili principj siano stati legalmente riconosciuti nel Diritto Pubblico Toscano, ed abbiano anche ricevuta solenne applicazione dal Nipote di Pietro Leopoldo, quando assunse il supremo dominio di quelle provincie, di cui le genti, espulsi i Principi loro, liberamente espressero la volontà di riunirsi colla Toscana sotto un solo Governo, dallo egregio difensor del Lottini ne avemmo tutti ampia ed inconcussa dimostrazione.

Quindi adunque, sia che il Re volontariamente abbia derelitto l'impero, sia che ne fosse anche stato violentemente espulso, i diritti maestatici appartengono sempre all'Imperante che è libe-

ramente obbedito di fatto. E la distinzione, che da alcuni vuolsi adottata, di governo di *diritto* e di governo di *fatto*, è vuota di senso e contraria ai principj della scienza: poichè la scienza oggi non riconosce altra maniera di governo fuori di quella che scende dal consenso o dalla violenza.

Ma conosciuta la protesta del Granduca a Santo Stefano, se gli ordini e i diritti del Principe non furono riconosciuti dai Toscani, osservarono entrambi gli Uffiziali del Pubblico Ministero, il Corpo Diplomatico si affrettava però a raggiungere il Granduca a Santo Stefano.

Che prova *in diritto* la presenza del Corpo Diplomatico in Santo Stefano? quali argomenti se ne possono dedurre in *fatto?*

Nulla per me: moltissimo per il Regio Procuratore Generale. Egli dice:

« Il Corpo Diplomatico seguì a S. Stefano il Granduca, che » se ne compiacque per la manifesta significazione che la sua » presenza intorno a Lui dava all' attitudine delle cose Toscane, » e si trattenne al suo fianco finchè non ebbe a partire per Gaeta. » Questo fatto era segnalato dallo stesso La Cecilia come gravis- » simo, e non coonestabile colla doppia qualità che ha solo il » Pontefice, di Principe e di Gerarca. Ed è a notare che nem- » meno dopo la partenza del Principe da S. Stefano i ministri » esteri strinsero rapporti officiali col Governo Provvisorio. Po- » chi ne ebbero degli officiosi soltanto. Ben vi furono inviati e » ricevuti i rappresentanti di altri governi rivoluzionari d' I- » talia (1) ».

La presenza del Corpo Diplomatico a Santo Stefano costituisce ella una presunzione del possesso attuale e virtuale dei diritti maestatici nella persona del Granduca?

In tema ancora di principe espulso il fatto del Corpo Diplomatico a Santo Stefano non ha per me nessuna importanza sulla risoluzione della questione maestatica. Il Regio Procuratore Generale ne trae invece argomento di dimostrazione significantissima per inferirne la continuazione nel Granduca *di fatto* e *di diritto* del supremo potere.

Nulla per me, tutto per lui. La differenza certamente è troppo grande, perchè da una parte o dall' altra nella interpretazione di questo fatto non debba essersi verificato un *equivoco*.

Dicendovi che *nulla per me prova quel fatto*, non vogliate però supporre che io mi sia uno di coloro che spregiano come inezie puerili i riti e le pratiche del Corpo Diplomatico.

(1) *Conclusioni del Regio Procuratore Generale*, N° 429.

Tutto ciò che esiste io tengo sempre ragionevole in se: quindi anche le ceremonie diplomatiche in quanto valgono, studio ed apprezzo: e tanto più accuratamente questi primi tentativi della scienza diplomatica, come quella che è destinata nel diritto esterno degli stati ad essere tanta parte nel finale ordinamento sociale ed organico dell'umana famiglia.

L'umanità non è vecchia. Ella è anzi nel primo stadio della sua gioventù. Ha cominciato, si può dire appena, ad acquistare la coscienza del suo scopo sociale. La scienza della diplomazia è ancora nella infanzia. La sua ultima ragione è il cannone — come fato determinante la soluzione dei conflitti degli stati fra loro ragionevole anch'esso: non altrimenti che ragionevoli erano nelle grandi emergenze dello Stato interno

" Al tempo degli Dei falsi e bugiardi "

le sibille, gli oracoli, e il volo degli uccelli.

Ciò posto, al fatto.

I Ministri, gli Ambasciatori, i Legati, gli Oratori, in una parola i Rappresentanti di un Governo presso un altro Governo non sono nella Scienza Diplomatica, che i Delegati dell'*individuo* che è *Capo dello Stato* di una Nazione, diretti ad altro *individuo* che è *Capo dello Stato* della Nazione colla quale si vogliono contrarre rapporti diplomatici. Tanto si è sempre sentita la necessità di considerare gli *Stati* come altrettante *unità!* Solo però confondevasi il Monarca, che deve essere la *idea* rappresentante la unità dello Stato, col Monarca considerato come *individuo* assorbente lo Stato.

Dal Capo di uno Stato sono quindi dirette le *credenziali* del suo Ministro al solo *individuo*, che nell'altra Nazione è riconosciuto come Capo dello Stato. Tantochè un cangiamento nella forma di Governo, l'abdicazione formale, o la morte di uno dei due Capi dello Stato pone fine immediatamente alla missione e alla virtù giuridica delle credenziali degli Uffiziali del Corpo Diplomatico. Solamente se perdurante l'intervallo può credersi che il Ministro sarà confermato nel suo ufficio, allora questi può continuare le sue relazioni *sub spe rati*: questa essendo la formula nell'uso diplomatico (1).

È noto come nel 1841 Espartero Reggente di Spagna preten-

(1) *B. Charles De Martens*, Le Guide Diplomatique, ch. 4, §. 18, et ch. 9, §. 59. *Kluber*, Precis du droit des gens, §. 193, 194. — *G. De Raineval*, Instit. de droit des gens; Appendice, §. 8, etc.

desse, che fossero a lui individualmente dirette le credenziali del Corpo Diplomatico. Se ne fece grande questione. Tutta la Diplomazia diè torto al Duca della Vittoria, allegando lui il *principio* che informava i di lei riti, e il *precedente* accaduto in Francia al Duca d'Orleans, quando Reggente a nome di Luigi XV, non poteva ricevere le credenziali degli Ambasciatori che alla *presenza* del Re *minorenne*, al quale trasmettevale immediatamente, a lui solo essendo esse dirette.

E questo *precedente* mi serva di transizione per ricordare alla Corte che anche nel caso di *assenza coatta* della Corona in una Monarchia Costituzionale, sia per *alienazione mentale*, sia per *minorità*, una Reggenza che integrasse la persona del Re non potrebbe mai costituirsi senza la *materiale presenza* del Re alienato o minorenne.

Di più. Non solo in caso d'*alienazione* si esige la *materiale presenza del Re*, ma ancora lo stesso atto d'interdizione e nomina di Reggente deve portare la *firma* del Re alienato, senza la quale l'*atto* sarebbe nullo per difetto di *sanzione* regia, per supplire la quale manca il Parlamento della necessaria autorità. E così trovasi fatto in Inghilterra al tempo di Giorgio III. *E non è questo*, dice Hello, *un mentito e falso rispetto di una forma puerile, ma sibbene una conseguenza necessaria del principio fondamentale* sul quale si regge la Monarchia negli stati costituzionali (1).

Come dell'alienato, così avviene del *minorenne*.

Il 24 febbraio 1848 l'agitazione popolare si palesò in Parigi più forte della compressione governativa. Per salvare il Monarca si pubblicò mutato il Ministero. TROPPO TARDI: già il Potere esecutivo aveva perduta la sua autorità. Per salvare la Monarchia Luigi Filippo abdicò. La Duchessa d'Orleans tenendo *per mano* il Conte di Parigi potè presentarsi alla Camera dei Deputati, e quindi poterono i deputati riconoscere questo per *Re*, quella per *Reggente*. Se non che, TROPPO TARDI: già l'interruzione dell'esercizio dei diritti supremi aveva disfatta la Costituzione, distrutta la Monarchia, la insurrezione preso il luogo del Governo. Tanto è vero che un solo istante vale a deciderne la vita!

Ma in questi e simili frangenti quali sono le norme e gli obblighi dei Membri del Corpo Diplomatico dirimpetto all'individuo che era Capo dello Stato, e presso il quale solo erano stati accreditati? Udite Wheaton.

« *Dans le cas de révolution, de guerre civile, ou d'autres*

(1) *Hello*, Du Reg. Const., tit. 2, ch. 1, §. 1.

» *contestations de souveraineté, quoique strictement parlant, la*
» *nation ait le droit exclusif de déterminer, en qui reside l'au-*
» *torité legitime du pays, les États étrangers doivent nécessa-*
» *irement* DECIDER POUR EUX MÊMES *s'ils reconnaitront le gou-*
» *vernement* DE FACTO, *en lui envoyant des ambassadeurs et*
» *en en recevant de lui: ou s'ils continueront leurs relations di-*
» *plomatiques habituelles avec le prince, qu'ils considèrent*
» *comme le souverain legitime, ou s'ils suspendront également*
» *les relations avec la nation en question* (1) ».

E così aveva professato il Vattel.

« *Puisque les étrangers ne sont pas en droit de se mêler des*
» *affaires domestiques d'un peuple, ils ne sont pas obligés d'exa-*
» *miner et d'approfondir sa conduite dans ces mêmes affaires,*
» *pour en peser la justice ou l'ingiustice; ils peuvent, s'ils le ju-*
» *gent à propos, supposer que le droit est joint à la possession.*
» *Lorsqu'une Nation a chassé son souverain, les puissances qui*
» *ne veulent pas se déclarer contre elle et s'attirer ses armes ou*
» *son inimitiè, la considèrent désormais comme un État libre et*
» *souverain, sans prendre sur elles de juger si c'est avec justice,*
» *qu'elle s'est soustraite à l'empire du prince qui la gouvernait.*
» *Mazarin fit recevoir Loccard, envoyé par Cromwell, comme*
» *ambassadeur de la république d'Angleterre, et ne voulut voir*
» *ni le roi Charles II, ni ses ministres. Si la Nation, aprés avoir*
» *chassé son prince, se soumet à un autre, si elle change l'ordre*
» *de la succession, et reconnait un souverain, au prejudice de*
» *l'héritier naturel et désigné, les puissances étrangères sont en-*
» *core fondées à tenir pour légitime ce qui s'est fait: ce n'*EST
» PAS LEUR QUERELLE, NI LEUR AFFAIRE (2) ».

Il Corpo Diplomatico è sempre libero di continuare a suo talento le relazioni col Monarca decaduto. « *Si le seul* FAIT *de la*
» *possession suffit à un usurpateur pour qu'on reconnaisse ses*
» *Ministres publics, et qu'il en reçoive lui même, le seul* DROIT
» *suffit aussi à un roi détrôné ou expulsé de ses États pour lui*
» *assûrer cette prerogative à l'égard des cours qui ne recon-*
» *naissent pas son ennemi: et il doit en jouir, de leur part,*
» *tant que leurs relations avec son ennemi ne sont pas changées,*
» *et qu'il n'a pas renoncé formellement à sa souveraineté* (3). »

Soltanto quando il Re abbia formalmente abdicato, allora non

(1) *Wheaton,* Elements du droit international, tom. 1, part. 3, ch. 1, §. 1.
(2) *Vattel*, Droit des Gens, lib. 4, ch. 5, §. 68.
(3) *Merlin*, Rep. de jurisp., tit. ministre public, sect. 2, §. 1, n. 7.

ha più diritto alla Rappresentanza Diplomatica. « *Il en est au-*
» *trement d'un souverain qui a abdiqué sa couronne: il ne peut*
» *plus pretendre au droit d'ambassade, parce qu'il ne possede*
» *plus, ni de fait ni de droit, la souveraineté, qui en est le*
» *principe* (1) ».

Così dunque l'8 febbrajo il Corpo Diplomatico in Toscana non era accreditato che alla persona di Leopoldo II. Il Corpo Diplomatico era obbligato a seguitare il Granduca, il quale finchè stava sul territorio Toscano aveva pel Corpo Diplomatico la presunzione del diritto. Pei diplomatici dura tuttora l'adagio *dove è il Principe, ivi è lo Stato*, seguendo sempre la sentenza dell'imperatore Adriano « *Roma est, ubi imperator est* (2) ».

Chateaubriand giudice competentissimo in materia diplomatica rimprovera acremente il Corpo Diplomatico del 1830 in Francia per non aver seguitato Carlo X fuori di Parigi a Rambouillet.

« *Dans une monarchie, les légations étrangères ne sont point*
» *accréditées auprés du gouvernement; elles le sont auprès du*
» *monarque. Le strict devoir de ces légations était donc de se*
» *réunir à Charles X, et* DE LE SUIVRE TANT QU'IL SERAIT
» SUR LE SOL FRANÇAIS (3) ».

Tuttavolta il Corpo Diplomatico in Francia poteva opporre, non essere stato, come lo fu il nostro in Toscana, formalmente avvisato del luogo ove si era condotto il Capo dello Stato. Ed ecco il perchè il Corpo Diplomatico di Toscana non poteva non condursi a Santo Stefano.

Io credo frattanto di avervi abbastanza chiarito, che la presenza del Corpo Diplomatico a Santo Stefano null'altro significa, che non avendo il Granduca formalmente abdicato, e gli altri governi non avendo riconosciuta la nuova forma del Governo Toscano (*a che son mossi non dalle regole di un diritto assoluto, ma sì da quelle della pratica utilità*) e che d'altronde non potevano riconoscere, finchè mantenevansi le forme provvisionali, i Membri del Corpo Diplomatico, senza potersi far giudici delle interne discordie, erano obbligati a seguire il Granduca, finchè stava nel territorio Toscano, o finchè nuove istruzioni giungessero loro dai respettivi Governi.

Così dunque concludo che male argomenta il Regio Procuratore Generale dalla presenza del Corpo Diplomatico a Santo Ste-

(1) *Merlin*, loc. cit., n. 8.

(2) *Herodian*, Histor., 1, 6, 78.

(3) *Chateaubriand*, La Révolution de Juillet 1830, §. 19. Corpus Diplomatique.

fano la continuazione nel Granduca del possesso attuale e virtuale dei diritti maestatici.

Dalla infanzia della scienza diplomatica passo alla virilità della scienza dello Stato.

La prima manifestazione dell' idea storica e sociale dell' uomo è la *famiglia:* la seconda la *corporazione:* la terza lo *stato*, che è la più alta espressione del diritto, come quello che è la realtà della libertà subiettiva che si concreta.

L' idea dello Stato ha la sua individuale unità nell' *organismo* della propria costituzione interna.

Il Regio Procurator Generale vi disse, che la macchina governativa dello Stato era così composta l' 8 febbraio, che per qualche molla che fosse venuta a mancare non poteva perdere l' elaterio per ricondurla alla sua pristina conformazione.

Avrebbe il Regio Procurator Generale ragione, se lo stato fosse un *meccanismo* governato dalla volontà di un artefice posto al di fuori di lui, precisamente come un oriolo che si porti ad accomodare quando si ferma.

Questo, o Signori, sarebbe il concetto più falso che si possa avere oggi d' uno stato. Lo stato considerato come unità è sempre ragionevole in se e per se. Lo stato non può essere un *meccanismo*. Fosse egli un meccanismo, non sarebbe più una *idea,* non sarebbe più ragionevole. Nè prova in contrario la maggiore o minore perfezione della sua interna Costituzione. Un uomo, un individuo per deforme o contraffatto esternamente che sia, cessa egli per questo dall' essere un' idea, un ente ragionevole, una persona giuridica?

Lo Stato non è una istituzione arbitraria e convenzionale, ma è l' opera progressiva della natura ragionevole dell' uomo. Quando è giunta la pienezza dei tempi, non è più nell' arbitrio di nessuno il sottrar lo Stato alla forza dello spirito universale — *volentem fata ducunt, nolentem trahunt.*

Nè lo Stato esiste solo come freno alle passioni nemiche dell' ordine; ma esiste ancora come principio di vita nello sviluppo della umana perfettibilità.

Lo Stato non è un *meccanismo,* ma un *organismo.* Non assorbe l' uomo e la società tutta intiera, come poteva verificarsi nel dominio *herile* o feudale. Lo Stato non è che un mezzo, un individuo esso stesso, che ha libertà e coscienza, per cooperare a quegli ultimi fini a cui insieme cogli altri stati lo chiamano l' Umanità e Dio.

Certo: la minore o maggiore perfezione dello Stato dipende dal continuo progressivo svolgersi della idea. Quando per esempio l'impero era considerato proprietà patrimoniale dei Principi e delle loro famiglie, non appena i Principi sentirono il bisogno, che i beni fossero indivisi, e ne cercarono le garanzie nelle corporazioni, tosto allora il titolo di *patrimonio* si cangiò in *potere* di Stato.

Certo: nelle feudali monarchíe dei tempi andati, che presentano nella storia un alternarsi continuo di rivoluzioni, di violenze, di guerre civili, e di universale disastro, allora in tali condizioni la divisione delle funzioni di Stato era puramente meccanica. Il *potere sovrano* era un divario di maggiore o minore potenza: non era ancora una semplice differenza di determinazioni e di forme. Allora ciascuna parte si limitava a se stessa, ed il potere sovrano assorbiva tutti gli altri elementi nella sua indipendente esistenza (1).

Ma in uno Stato retto con rapporti *organici* non vi sono parti; non vi possono essere che membra. Ogni membro, ogni elemento, contiene gli altri in se, e nella propria conservazione altro scopo, altro effetto non ha, e non può avere, che la conservazione degli altri.

Il Monarca è la indivisa unità dei momenti della idea, e perciò l'ultima intelligenza astratta, la quale non mutabile per arbitrio di nessuno forma la di lui Suprema Maestà. In tale unità si ripone l'unità reale dello Stato, che con speciali provvedimenti è sottratta alla possibilità ed alla sfera dell'arbitrio, alla lotta delle fazioni contro le fazioni, e finchè durano questi speciali provvedimenti si sottrae lo stesso potere dello Stato alla decadenza e alla rovina.

Veda la Corte e giudichi la distanza immensa, che passa fra il *meccanismo* di una monarchia assoluta, e l'*organismo* di un regime costituzionale, quale si era quello fondato in Toscana dallo Statuto del 15 febbraio 1848, che inaugurava presso noi un *compiuto sistema di governo rappresentativo.*

Uditene il preambolo.

« Dal giorno in cui piacque alla Divina Provvidenza, che Noi

(1) *L'état c'est moi*, diceva Luigi XIV: ed è questo il concetto più semplice per definire il *dispotismo*. È noto che i migliori Pubblicisti francesi (togline il De Real, che se è fra i più eruditi non è però fra i migliori) hanno sempre protestato contro siffatto *meccanismo* di stato. Il Bucher scrive a titolo di decadenza contro Enrico III l'avere usate le espressioni *meus clerus, meus populus:* mentre gli altri Re avevano costumato sempre dire *noster clerus, noster populus:* tanto è vero che i monarchi volevansi considerare non come *individui*, ma come RAPPRESENTANTI un concetto astratto.

» fossimo chiamati a governare uno Stato distinto per tanta ci-
» viltà e illustrato da tante glorie, la concordia non mai smen-
» tita e la fiducia che in noi posero i nostri amatissimi popoli
» formarono sempre la gioia del nostro cuore e la felicità della
» comune patria.

» Intesi noi a promuovere ogni prosperità dello Stato per via
» di quelle riforme economiche e civili alle quali attendemmo
» con zelo indefesso per tutto il corso del governo nostro, il
» Cielo benedisse le nostre cure in tal modo che ne fosse dato
» di giungere a questo per noi faustissimo giorno, senza che al-
» cuna perturbazione togliendo la possibilità di operare il bene
» pubblico rendesse necessario il ricorrere alla ISTITUZIONE DI
» NUOVE FORME POLITICHE.

» Alle quali ora muove l'animo nostro il desiderio di adem-
» piere con *ferma, costante e deliberata volontà* quel proposi-
» to, che fu da noi annunziato precedentemente ai nostri sudditi
» amatissimi, e di procurare ad essi, ora che il tempo ne è
» giunto, quella maggiore ampiezza di vita civile e politica,
» alla quale è chiamata l'Italia in questa solenne inaugurazione
» del nazionale risorgimento.

» Nè tale pensiero sorge nuovo nel petto nostro, siccome non
» fu ignoto a quello del Padre nostro e dell'Avo, dei quali il
» Governo ebbe gloria dal procedere sempre coi tempi o anti-
» venirli: nè le ISTITUZIONI NOVELLE che a noi piace il concedere
» tali sono, che non si conformino alle abitudini di tutta la vita
» nostra o alle tradizioni della Toscana, cultrice antica di ogni
» sapere.

» IL COMPIUTO SISTEMA DI GOVERNO RAPPRESENTA-
» TIVO CHE NOI VENIAMO IN QUESTO GIORNO A FONDARE è prova
» della fiducia da noi posta nel senno e nella oramai compiuta
» maturità dei popoli nostri a dividere con noi il peso dei quali
» doveri possiamo con intiera sicurezza confidare che sia tanto
» vivo il sentimento nel cuore de' nostri popoli, quanto è e fu
» sempre nella coscienza del loro Principe e Padre.

» Questo preghiamo da Dio rafforzando la preghiera Nostra di
» quella benedizione che il Pontefice della Cristianità spandeva
» poc'anzi sull'Italia tutta, e nella fiducia del Nostro voto promul-
» ghiamo il seguente Statuto fondamentale COL QUALE VENIAMO
» A DARE NUOVA FORMA AL GOVERNO DELLO STATO, ed
» a fermare le sorti della diletta nostra Toscana ».

Era dunque un COMPIUTO SISTEMA DI GOVERNO RAPPRESENTATIVO ed una NUOVA FORMA DI GOVERNO che con lo Statuto fondamentale del 15 febbraio 1848 si fondavano in Toscana.

Nè questa frase di COMPIUTO SISTEMA DI GOVERNO RAPPRESENTA-

TIVO è da me staccata e rilevata ora a comodo di discussione. Era appunto questa frase che diè motivo alla implorata dimissione di Sua Eccellenza il Consigliere di Stato Cempini.

Ecco la istanza relativa riportata nella gazzetta di Firenze (1).

« Altezza Reale.

» Vostra Altezza Reale, *persuasa che fosse ormai arrivato il* » *tempo di dare alla sua diletta Toscana* UN COMPIUTO SI- » STEMA DI GOVERNO RAPPRESENTATIVO, si degnava ma- » nifestarne la volontà ai componenti il suo Consiglio di Stato, i » quali, grati di tanta fiducia, mentre Le tributavano la concorde » espressione dei più caldi sentimenti di riconoscenza e di ammi- » razione, Le facevano conoscere ancora quanto fosse da essi » apprezzata la sorte di potere tutti e ciascheduno in qualche » modo cooperare allo sviluppo del magnanimo divisamento, che » andava a preparare a questo fortunato paese gloriosi destini, » e vera permanente felicità.

» Bensì il sottoscritto nell'età di oltre anni settantadue e con » non lievi e frequenti incomodi di salute, in vista dei quali la » clemenza della Reale Altezza Vostra avealo pochi mesi indietro » esonerato dal grave incarico della Direzione del Dipartimento » delle Finanze e della Depositeria, osò dichiararle che più non » sentiva nè l'animo nè la forza necessaria a sostenere decoro- » samente e con utilità del pubblico servizio le parti ministeriali » avanti le Assemblee legislative: quindi supplicando l'Altezza » Vostra Reale perchè gli fosse concesso l'onore di continuare a » far parte del Ministero per le *operazioni e disposizioni pre-* » *paratorie l'attivazione del governo rappresentativo*, faceva » presente che, pronto a servire il Principe e il paese in qualsiasi » posizione adattata alla sua età e stato di salute, avrebbe implo- » rato di ritirarsi dal Ministero tostochè le enunciate operazioni » e disposizioni fossero complete.

» Ora pertanto che le operazioni e disposizioni che sopra sono » giunte a compimento, il sottoscritto, cui la Reale Altezza Vostra » ha conferito l'onore di sedere tra i Senatori in Toscana, mentre » La prega ad accogliere benignamente la espressione della sua » gratitudine per sì segnalato favore, ardisce d'invocare dalla » Sovrana begnità di ritirarsi dal Ministero.

» Di Vostra Altezza Reale
» li 2 giugno 1848

» *Umil. Dev. Servo e suddito*
» F. CEMPINI. »

(1) Gazzetta di Firenze, 3 giugno 1848, num. 132.

E meglio che le frasi, stanno a dimostrare la completezza del nuovo Governo rappresentativo le disposizioni degli articoli dello Statuto. Esaminate, o Signori, con quanta avvedutezza siano dallo Statuto nostro eliminate quelle formule e quelle frasi, che dieron pretesto a Carlo X di violare il *patto* francese del 1814. Per amor di brevità io tralascio di farne il confronto. L'articolo 15 dello Statuto nostro « *il solo Granduca sanziona le Leggi e le promulga* » non sta ad indicare, come pretendeva il Regio Procuratore Generale, nessuna libertà residuale del Principe. La disposizione di questo articolo si trova in tutte le Costituzioni, anco *repubblicane*.

Sanzione viene da *Sancta*. « *Sancta res dicitur ab sanctionem » qua res ita munita est, ut violari impune haud possit* » (1). Il Re o il Capo dello Stato sanziona la legge ponendo la sua firma. È questo un atto della volontà subiettiva della Corona, non già della volontà individuale del Principe. La *sanzione* è l'ultima formalità con la quale la legge prende forza obbligatoria per tutti (2).

Coll'art. 77 si stabilisce, che niuna legge ha vigore in Toscana, che sia contraria allo Statuto fondamentale. E coll'art. 78 si legittima la *resistenza* in caso di violazione di *patto*. « *Il presente » Statuto fondamentale, e tutti i diritti e poteri da esso sanciti » sono affidati alla lealtà, al patriottismo, al coraggio della » Guardia Civica, e di tutti i cittadini toscani* ».

Importuna oggi ed inutile tornerebbe ogni ricerca sui diritti divini, feudali, o politici del Granduca all'impero della Toscana: inutile esaminare l'antico *libero dominio* della città di Firenze, e le sue costituzioni, e le usurpazioni Medicee, e le successive proteste del doversi reggere lo Stato *salva la libertà*: inutile esaminare i trattati della quadruplice alleanza, e il testamento di Gio. Gastone, e i trattati di Luneville, e i trattati di Vienna. Altri discutano se Giustizia dettava quei trattati, o se politica con nefando mercato violava il Gius delle genti.

Nuova epoca, nuovi ordini, novelle istituzioni, nuovo governo si fondarono in Toscana collo Statuto del 15 febbraio 1848. Il Diritto Pubblico Toscano era da quel giorno tutto rinchiuso nello Statuto fondamentale.

L'obbedienza dei Toscani al Granduca diveniva formalmente condizionata. La massima inglese *non a Deo Rex, sed sub lege Rex* era omai principio anche presso noi sanzionato (3). Il *patto*

(1) *Festus*, alla voce *Sanctum*.

(2) *Dupin*, Notions sur le Droit, §. 9.

(3) *Bracton*, De legibus Angliae, lib. 1, cap. 8. Ipse autem Rex non debet esse sub homine, sed sub Deo et sub lege, quia lex facit regem.

fra il Principe e il popolo, sia che derivasse dalla violenza dei tempi, sia che fosse donato o conceduto dalla Corona, sia che fosse deferito dal popolo alla Corona, fu bilateralmente accettato, e il governo divenne *monarchia pazionata.* Il giuramento quindi prestato dal Capo dello Stato non è una mera formalità, che non diminuisca i diritti maestatici del supremo potere, come nelle Monarchie assolute; ma divenne condizione necessaria di regno: *si non jurabis, non regnabis.* Così l'art. 75 dispone: « *Ogni nuovo regno s' inizia col giuramento di mantenere lo* » *Statuto fondamentale. Questo giuramento si presta davanti* » *alle due Assemblee riunite* ».

E questo giuramento non si presta *quia rex,* come nelle monarchie assolute; ma dice Henningio Arniseo, *sed est rex, quia jurat.* In quella sua dissertazione, nella quale pure vuol dimostrare che il giuramento dei Re in nulla diminuisce la suprema autorità nelle monarchie assolute, da queste però cautamente va distinguendo quelle pazionate, nelle quali *Rex pactionatus ubi pactum non servat deponi potest* (1).

Il Regio Procuratore Generale, come se fosse nostra asserzione gratuita e falso supposto chiamar lo Statuto un *patto commissorio,* vi aggiungeva la sua solita frase ironica del *come dicono.* Non è la difesa che *lo dice.* Fu lo stesso Granduca nostro, che come *patto* di Verità e di Giustizia solennemente lo riconobbe e proclamò.

Udite le parole del Granduca in quella solenne adunanza del 26 giugno 1848, colla quale si apriva la prima sessione delle Assemblee legislative toscane.

« Signori Senatori e Signori Deputati; l'opera vostra è per » cominciare, e la patria ha diritto di attender molto da voi. Fu » chi tenne opinione che nei governi rappresentativi sia necessa- » rio un antagonismo essenzialmente discorde. Io credo piuttosto » che il maggior bene dei popoli non possa operarsi se non colla » concordia dei tre poteri dello Stato; e spero di vederne splen- » dido e costante esempio in Toscana. MI GODE L'ANIMO DI CON- » FERMARE QUI SOLENNEMENTE LE ISTITUZIONI SANCITE, DI CONFER- » MARLE NON COME LETTERA MORTA, MA COME SPIRITO DI VITA E » DI PROGRESSO, E AL NOSTRO PATTO DI VERITA' E DI » GIUSTIZIA INVOCARE CON VOI LA TESTIMONIANZA, E » LA PROTEZIONE DI DIO (2) ».

---

(1) *Henningii Arnisaei,* De jure majestatis, Cap. VI, An Princeps qui jurat subditis majestati suae detrahat, num. 7.

(2) Gazzetta di Firenze, 26 giugno 1848, num. 149.

E passo ora ad un' altra objezione.

I diritti maestatici in tema di *proprietà* appartenenti ad una Casa Regnante sono eglino di tale natura, che non possano perdersi giammai, se non se colle regole delle obbligazioni *civili?*

Il principio della vita è sovente anche il principio della morte. Gli stessi Re contrastando e guerreggiando i diritti maestatici negli altri Re abituarono già da gran tempo i popoli ad esaminare le ragioni del supremo dominio.

Incominciò *Grozio* a distinguere i Regni in *patrimoniali* ed *usufruttuari* (1). Il *Tommasio* questi ultimi volle chiamati *fidecommissari* (2). *Huber* confessa nonostante queste distinzioni non trovare evidente il criterio *civile* della loro alienabilità (3). Il *Coccejo* conclude che le alienazioni dei regni sono *nulle,* se sono fatte senza il *consenso* o tacito o espresso dei popoli (4).

Si distinsero in appresso i beni *domaniali* dai beni *allodiali*. *Allodiali* si chiamaron quelli che appartenevano alla privata persona del Principe, dei quali aveva liberissimo l' uso. *Domaniali* si chiamarono i beni della Corona, *bona regia:* che pure si confondevano col patrimonio dello Stato, e dei quali non si era ancora formulata una chiara, e precisa giuridica entità.

Pietro Leopoldo volle provvedere alla dotazione della Corona, assegnandole un patrimonio distinto dall' erario dello Stato; però che già nella mente covava il pensiero di fondare alcune istituzioni politiche, nelle quali il rendimento dei conti diventava conseguenza inevitabile. E distrusse con questo ed altri provvedimenti ogni antico abuso di ragion feudale, ch' erasi introdotto nell' ordinamento civile ed economico della Toscana. Nè di feudale rimasero presso di noi che i titoli e gli stemmi, del patrizio volgo unica lode, e delle avite glorie unico retaggio.

Oggi però che la scienza del Diritto pubblico incomincia le sue trattative elementari, e chi ha Pinheiro-Ferreira sul tavolino non può ignorarlo (5), colla distinzione capitale dei diritti in *naturali, civili* e *politici,* non abbiamo più a spender il tempo con quelle antiche inutili scolastiche quisquiglie, per le quali ebbe il Carmignani nella sua Storia della Filosofia del diritto a

(1) *Grotii*, De jure belli et pacis, lib. 2, cap. 6, n. 3; et lib. 1, cap. 3, n. 12.

(2) *Thomasius*, Jurisprud., div. III, 6, 153.

(3) *Huber*, De jure civ., I, 3, 2, 18.

(4) *Cocceji,* De testam. princ., part. 2, §. 17. — Vel effectum non habuere illae alienationes: vel cum consensu populi, sive tacito sive expresso, factae sunt: vel etiam vis praevaluit.

(5) *Pinheiro-Ferreira,* Cours de Droit Public, par. 1, sec. 1, art. 1, §. 6.

chiamarne molti degli antichi scrittori non già *filosofi nel diritto*, ma sibbene *vecchi accademici in cose puerili* (1).

Ed oggi quando si vuol comprendere l'idea del Monarca non è abbastanza il dire con S. Paolo *non est potestas nisi a Deo* (2), perchè non si distingue con ciò la legittima dalla illegittima potestà, tutte ugualmente provenendo da Dio.

Nè più si avvantaggerebbe la idea del Monarca considerata con la stregua della utilità. I Goti in Spagna cangiavan Re capricciosamente senza addurne per motivo che la loro volontà (3). I Francesi deposero Childerico, perchè apparve loro poco atto a regnare; e Papa Zaccaria consultato appositamente rispose loro, *regem plebs constituit, eumdem et destituere potest* (4). E se male nell'interesse dell'ordine e della stabilità del potere supremo si procede coll'arbitrio della utilità, peggio poi colle regole del diritto civile, e colle distinzioni Proculeiane o Sabiniane. La proprietà come idea è necessaria. Il possesso come fatto è fortuito. Ma la nozione scientifica del *supremo potere*, idea astratta in se stesso, necessario sempre, fortuito giammai, non può dedursi, che dalle sole leggi speculative d'un ordine puramente razionale, e mai misurarsi colle regole del diritto positivo.

I diritti *civili* hanno per fine la prosperità dell'individuo. I diritti *politici* non sono creati che a pro della nazione. *Monarcha minister omnium habendum est* (5), dice Dante; e gli impieghi pubblici non sono patrimonio di nessuno, dice Vattel (6).

E quindi Pinheiro-Ferreira illustratore del Vattel professa:

« *Le mot droit, lorsqu'il s'agit d'un* DROIT POLITIQUE, *a une* » *signification différente de celle qu'il a lorsqu'il s'agit d'un* » DROIT CIVIL. *Les* POUVOIRS POLITIQUES *ont été créés au pro-* » *fit de la nation.* LES DROITS CIVILS *n'ont pour but que l'a-* » *vantage du citoyen qui en est investi. Ce n'est donc pas comme* » *un droit à l'avantage de la dynastie, mais de la nation, que* » *le droit de succession doit être respecté. Le droit de succes-* » *sion n'est que le droit qu'a la natian à ce que l'ordre de suc-* » *cession établi par la loi soit observé, aussi longtemps que des* » *interèts majeurs ne commandent pas de s'en écarter. Aussi* » *est-il loisibile à la nation d'exclure le successeur légal de la* » *couronne, sans qu'il y ait lieu à des indemnités: car celles*

(1) *Carmignani*, Storia della Filosofia del diritto, part. 2, lib. I. cap. IV, art. 2.

(2) *S. Paul.* Ad Rom., C. XIII, I.

(3) *Aimon*, lib. 2, c. 20.

(4) *Aventin*, Annal. Bojor., lib. 3.

(5) *Dante*, De Monarchia, lib. 1, pag. 24.

(6) *Vattel*, Droit des gens, lib. 1, §. 32.

» *ci ne sont dues qu'à des expropriations*, ***ET LA ROYAU-***
» ***TÉ, AINSI QUE TOUT EMPLOI PUBLIC, N'EST LA***
» ***PROPRIETÉ DE PERSONNE*** (1) ».

E questi principj emergono chiarissimi ancora dalle stesse disposizioni dello *Statuto fondamentale.*

È noto come fra le formole di un *compiuto sistema di Governo Rappresentativo* vi è pur quella, che la persona metafisica del Monarca debba considerarsi come proprietaria di tutti i beni dello Stato: la quale formola però null'altro in sostanza dicono i Pubblicisti inglesi significare che la Corona non possiede *niente.* È noto parimente come in Francia il Re Costituzionale non potesse possedere in proprio; nè i provvedimenti speciali di Luigi Filippo nel 1830 prima d'accettare la Corona valsero a salvare dal sequestro i beni dei figli nel 1851.

È quindi l'unica eccezione, che dalle altre la nostra Costituzione presenti nella massima che il Capo dello Stato non deve possedere in proprio, sta negli articoli 67 e seguenti dello Statuto, coi quali si riconosce nel Granduca la pienezza dei diritti *civili* sull'antico *Patrimonio della Corona*, che doventava per lo Statuto proprietà privata del Granduca, distinta affatto dalle sorti di quell'annua assegnazione del Capo dello Stato, che prende nome di *lista civile*, cui si provvede cogli articoli 63 e seguenti, ed ha vigore finchè dura lo Statuto, e con lo Statuto i *diritti politici* che da quello derivano.

Già ebbi l'onore di dimostrarvi, o Signori, che l'interruzione dell'esercizio dei diritti e degli obblighi del Capo dello Stato operi immediatamente la dissoluzione della Costituzione fondamentale.

Il Regio Procuratore Generale obiettava: *guardatevi dall' assolutismo delle teorie.* E astrattamente ha ragione: imperocchè vediamo tuttogiorno in alcuni scritti, massime germanici, di filosofia trascendentale, dove talvolta trascini l'abuso della logica. Si parte essa dai *fatti* per entrare nel campo delle *generalità*; da queste passa nell'*astratto* e nell'*assoluto*: ma qui si guardi, perocchè breve è la linea che la separa dal *vuoto* e dall'*assurdo*.

Ma per dissipare ogni dubbiezza dall'animo della Corte, si odano le *regole di un sistema di Governo Rappresentativo monarchico-costituzionale ed ereditario*, applicabili oggi al caso nostro, non dedotte con logiche astrazioni dopo il fatto compiuto, ma poste in base di teoria prevedendo il fatto, ed annunziandone le

(1) *Pinheiro-Ferreira*, Notes a Vattel, liv. 1, §. 59 a 62.

necessarie conseguenze: dettate da un sommo filosofo e non men sommo pubblicista, che scrisse in Inghilterra sul *Governo Civile* nel 1690, voglio dire *Giovanni Locke*, il cui nome solo ci è di solenne guarentigia, che nelle sue filosofiche speculazioni non mai si diparte dalla indole obiettiva ed empirica dei fatti. Di Locke, in proposito di questo suo politico trattato, *Ahrens* scrive essere stato il primo, *che abbia tracciato con precisione le regole*, che governano il regime di una monarchia costituzionale, temperando così i poteri governativi da farne resultare una buona legislazione ed una fedele amministrazione (1).

Parlando della *dissoluzione del governo*, dice Locke, può essa verificarsi per *disordini interni* (2). In vari modi possono manifestarsi questi disordini interni che disciolgono il Governo. Il governo, che Locke toglie ad esaminare, è composto di tre elementi.

1° Una sola persona che abbia sempre il *potere supremo* e il diritto ereditario di fare eseguire le leggi, di convocare e di sciogliere in certi tempi l'*assemblea* che ha l'*autorità legislativa*.

2° Una *nobiltà* cui la nascita dia diritto di assistere a questa Assemblea e d'esserne parte.

3° Deputati che rappresentino il popolo in questa Assemblea per un tempo determinato (3).

Non è forse questa la forma del governo fondato in Toscana con lo Statuto del 15 febbraio? Che se noi non avevamo una Camera di Pari stabilita sul titolo della nobiltà ereditaria, avevamo però in sua vece un Senato istituito a nomina del Principe di persone le meglio notabili nel paese per virtù propria di capacità o di possesso, nobiltà migliore assai che quella puramente fortuita della discendenza. Nè d'altronde questa differenza altera in nulla, anzi conforta le conseguenze che vogliono esaminarsi. Le quali consistono nella completa dissoluzione del governo, tostochè il Capo dello Stato per abbandono o per negligenza interrompa l'esercizio costituzionale delle sue prerogative.

In varj modi per fatto del Capo dello Stato può operarsi la dissoluzione del governo. Dopo l'esame di alcuni di questi, Locke avverte.

« *Il y a encore une voie par laquelle le Gouvernement, que* » *nous avons posé, peut se dissoudre, c'est celle qui parait* » *manifestement* LORSQUE CELUI QUI A LE POUVOIR SUPREME

(1) *Ahrens*, Cours de Droit Naturel, div. 2, sect. 3, §. 8, pag. 486; Edit. Brux.

(2) *Locke*, Le Gouvernement civil, ch. 18, §. 2.

(3) *Locke*, loc. cit., §. 3.

» ET EXECUTIF *NEGLIGE OU ABANDONNE SON EMPLOI,*
» *en sorte que les loix deja faites ne puissent plus être mises*
» *en éxécution. C'EST VISIBLEMENT RÈDUIRE TOUT*
» *A' L'ANARCHIE, ET DISSOUDRE LE GOUVERNE-*
» *MENT* (1) ». E con principj incontestabili ne va svolgendo le ragioni intrinseche. Infatti se la *potenza legislativa* è l'anima del corpo politico, se la *potenza legislativa* non può esistere che perdurante l'esercizio del *potere governativo;* che un istante cessi questo, e la potenza legislativa è colpita di paralisia, il corpo politico è disciolto, il governo è distrutto.

« *Dans ce cas et dans d'autres semblables*, prosegue Locke,
» *lorsque* LE GOUVERNEMENT EST DISSOUS, *LE PEUPLE EST*
» *RENTRÈ DANS LE PLEIN DROIT DE POURVOIR A'*
» *SES BESOINS, en érigeant une nouvelle autorité legislati-*
» *ve, par le changement des personnes, ou de la forme,* OU DES
» PERSONNES ET DE LA FORME TOUT ENSEMBLE, *selon que la*
» *Société le jugera nécessaire pour sa sûreté et pour son avan-*
» *tage* (2) ».

Lo Stato è organismo: nella sua ideale costruzione non patisce concetto di dislocazione. La monarchia costituzionale di un Governo Rappresentativo è ancora di per se la idea la più astratta nell'organismo degli Stati. Tutto in essa converge ad un solo centro, ad una sola unità; al solo Capo dello Stato. Se manca a un tratto il Capo dello Stato, tutto a un tratto si dissolve la Costituzione e lo Stato si disfà.

Nè questa è dottrina, che sia stata dissimulata dagli stessi partigiani più zelanti della monarchica *legittimità.* Nascita e diritto di eredità fanno la base della legittimità.

E sia ogni quante volte *giovi* che sia: ma non pertanto la prerogativa *ereditaria* ha titolo dal diritto *positivo;* essa non costituisce che un *diritto politico*, il quale derivando dalla *utilità* cessa al cessare di questa.

Udite *Chateaubriand*, del quale non può essere posta in dubbio la purità dei sentimenti monarchici suggellata col proprio personale sacrifizio seguendo come ei fe' nell'esiglio doloroso il tradito Monarca. Egli pone per principio fondamentale che « *La*
» *doctrine sur la prerogative royale constitutionelle est: que rien*
» *ne procède directement du Roi dans les actes du gouverne-*
» *ment, que tout est l'oeuvre du ministre, même la chose qui*
» *se fait au nom du Roi et avec sa signature, projets de loi,*
» *ordonnances, choix de hommes* (3) ».

(1) *Locke*, loc. cit., §. 9.
(2) *Locke*, loc. cit., §. 10.
(3) *Chateaubriand*, De la Monarchie selon la Charte, c. 4.

Egli professa che il Monarca è tutto.

« *Le Roi, dans cette monarchie, ne doit compte de sa vo-*
» *lontè et de ses actions qu'à Dieu. Il est le chef ou l' évêque*
» *exterieur de l'église gallicane. Il est le père de toutes les fa-*
» *milles particulières, en les rattachant à lui par l'instruction*
» *publique. Seul il rejette ou sanctionne la loi: toute loi émane*
» *donc de lui: il est donc souverain législateur. Il s'élève même*
» *au dessus de la loi, car lui seul peut faire grace et parler*
» *plus haut que la loi. Seul il nomme et déplace les ministres*
» *à volonté, sans opposition, sans contrôle; toute l'administra-*
» *tion découle donc de lui; il en est donc le chef suprême. L'ar-*
« *mée ne marche que par ses ordres; seul il fait la paix, et la*
» *guerre. Ainsi le premier dans l'ordre religieux, moral et po-*
» *litique, il tient dans sa main les moeurs, la loi, l'admini-*
» *stration, l'armée, la paix et la guerre. S'IL RETIRE CETTE*
» *MAIN ROYALE, TOUT S'ARRÊTE; S'IL L'ÉTEND, TOUT MARCHE.*
» ***IL EST SI BIEN TOUT PAR LUI-MÊME, QU'OTEZ LE***
» ***ROI, IL N'Y A PLUS RIEN*** (1) ».

Ora concludiamo.

Sta egli in fatto che il Granduca il 7 febbraio volontariamente ruppe i necessari rapporti della Corona con ogni altra autorità giuridica dello Stato?

I resultati del pubblico dibattimento, e gli stessi depositati *documenti*, anche di per se soli, portano a stabilire che sarebbe un evidente *falso supposto* ritenere il contrario.

Nella qual posizione di fatto

Considerando che i diritti politici della Corona non derivavano che dallo Statuto fondamentale del 15 febbraio 1848:

Considerando che in una Monarchia Costituzionale il Monarca non esiste che in virtù della Costituzione o del patto sociale (2):

Considerando che la intermissione dell' esercizio del potere esecutivo dissolveva il 7 febbraio tutte le esistenze giuridiche dello Stato (3):

(1) *Chateaubriand*, loc. cit., ch. 12.

(2) *Sénatus-consultus portant que* Napoléon Bonaparte *est déchu du trône et que le droit d'hérédité établi dans sa famille est aboli*, — 2 avril 1814 — Le Sénat Conservateur, — CONSIDERANT QUE, DANS UNE MONARCHIE CONSTITUTIONELLE, LE MONARQUE N'EXISTE QU'EN VERTU DE LA CONSTITUTION OU DU PACTE SOCIAL, etc.

(3) *Macarel*, Elem. di dir. pol. cost., tit. 3, cap. 4. — « *Un governo costituzionale cessa di diritto di esistere, tosto che la costituzione più non esi-*

Considerando che quanto avvenne dall'8 febbraio in poi non possa dirsi ostile a prerogative *maestatiche* che non avevan più titolo di esistenza nè in *diritto* nè in *fatto*:

Considerando che le forme provvisionali serbate dal Governo dell'8 febbraio bastano in ogni ipotesi a salvarlo da ogni concetto di usurpazione in pregiudizio dei diritti altrui:

Considerando che la liberamente manifestata adesione nazionale basta a salvare il Governo Provvisorio da ogni accusa d'usurpazione (1).

Considerando finalmente che tutto quello e quanto avvenne non fu voluto che da una legge imperiosa d'ineluttabile necessità:

Per questi motivi insisto nel domandarvi, o Signori, la dichiarazione, che non consta del *delitto*, onde fummo chiamati a rispondere, per la mancanza assoluta degli *estremi necessari* che costituiscono il delitto della *Lesa Maestà*.

Rispondo adesso ad una ultima osservazione del Pubblico Ministero, ed avrò quindi finito di abusare della pazienza vostra.

Il Regio Procurator Generale vi disse: *non doversi obliare il modo col quale fu quel sistema di Governo Rappresentativo introdotto in Toscana; la imminuzione dei diritti maestatici non doversi estendere oltre le disposizioni dello Statuto: in questo non esservi espressi i modi nè le forme della caducazione: questa non potersi presumer consentita.*

Prima rispondo, che il modo onde fu dato lo Statuto non altera la questione. In Inghilterra la *Magna Carta* fu estorta al Re Giovanni colle armi alla mano; e i Re posteriori non furono meno in virtù della Magna Carta o deposti o cacciati.

In Francia la Carta del 14 fu donata dal Re: ma non per questo Carlo X e i Ministri di Carlo X pagarono meno il fio d'averla male interpetrata. Quella del 30 fu da Luigi Filippo accettata, e nel 1848 ebbe a dolersi di non averla saputa costituzionalmente difendere.

Nè prova il dire che i modi della *caducazione* non sieno scritti nello Statuto.

Prima di tutto diceva *Thiers* alla Camera dei Deputati, quando era Ministro dello Interno « *Che il caso della violazione del*

ste: ed una costituzione più non esiste, tostochè è violata. Il governo che la viola lacera il suo titolo; a contar da quell'istesso istante, esso può ben sussistere con la forza, ma non più per la costituzione.

(1) *Quod postremum populus jussit, id jus ratum esto*, leg. 1, tab. XI.

» *Patto non ha bisogno di essere previsto dalle leggi, perchè*
» ***LA RIVOLUZIONE È UNO DI QUEI DIRITTI CHE NON***
» ***SI SCRIVONO*** (1) ».

E quindi Chassan professa.

« *La légitimité de la résistance se trouve ainsi reconnue;*
» *non seulement pour le passé antérieur à* 1830, *mais encore*
» *pour l'avenir. Cette doctrine d'ailleurs, à defaut d'une loi*
» *expresse, ne serait-elle pas, au besoin, légitimée par la raison*
» *elle-même? LORSQUE TOUS LES LIENS DU CONTRAT SONT*
» *ROMPUS, LE PEUPLE N'EST-IL PAS REPLACÉ DANS CETTE PRI-*
» *MITIVE INDÉPENDANCE OU' IL SE TROUVAIT, QUAND IL DÉ-*
» *LÉGUA, FORMELLEMENT OU TACITEMENT, LE POUVOIR DE LE*
» *GOUVERNER?* ***L'EXERCICE DE LA SOUVERAINETÉ***
» ***RETOURNE PAR LA' A' SA PREMIÈRE ORIGINE,*** *il*
» *s'ensuit que, dans ce cas, la nation ne se souleve pas contre*
» *le SOUVERAIN, mais contre son premier MAGISTRAT; et l'on*
» *peut dire, avec vérité, qu'alors c'est le SOUVERAIN qui s'arme*
» *contre le ROI* (2) ».

E nell'apprezzare da qual parte si trovi il diritto, la giustizia o la convenienza, e nel distinguere una *ribellione* senza fondamento da una *rivoluzione* legittima, vale a dire conforme alle leggi della sicurezza, dell'ordine, e della universale prosperità, avvi un giudice che non s'inganna mai nè si corrompe, ed è **LA PUBBLICA COSCIENZA** (3).

Or dunque: o il Guerrazzi, e dicendo il Guerrazzi voglio intendere per brevità il Ministero tutto, era o non era l'8 febbraio il Ministro responsabile della Corona.

Se il Guerrazzi era sempre Ministro responsabile della Corona, e se il Granduca era sempre Capo dello Stato, e duravano in esso le regie prerogative sancite dallo Statuto, allora, o Signori, Voi che qui tenete il luogo del Senato, accusate piuttosto il Guerrazzi di un *fatto* che distruggeva immediatamente la interna Costituzione dello Stato. Ed egli credo vi risponderà: *e da quando la Corona me suo Ministro consultò? e da quando colla mia*

(1) Séance du 25 Août 1835, Mon. 26, 1, suppl.

(2) *Chassan*, Traité des délits de la parole etc., part. 1, liv. 2, ch. I, sect. I, §. 4, n. 312.

(3) *Serrigny*, Traité du droit pénal., ch. IV. — *Blackstone*, Comment. sur les Lois Angl. tom. 1, liv. 1, ch. 8. — *Delolme*, Constit. de l'Augleterre, tom. 2, pag. 58. — *Wolf*, Instit. jur. nat. et gent. p. III, sect. 2, c. 5. §. 1079. " Et quoniam superiori nullum jus est imperandi legibus fundamentalibus adversa, nec obediendum si legibus fundamentalibus adversa, imperanti resistere eumque coercere licet, si in jus populo vel optimatibus reservatum involet.

responsabilità di Ministro fu coperta in quel fatto la INVIOLABILITA' *della Corona?*

O il Guerrazzi non era più Ministro, perchè le rotte comunicazioni della Corona colpivano di morte i Ministri del potere esecutivo, e dove era l'8 febbraio il Governo, dove la Costituzione, dove il Monarca?

Non è questo un *assolutismo di teoria,* ell'è una necessaria conseguenza di una dolorosa posizione di fatti.

Cambise, Re di Persia, temendo che fosse dai sudditi suoi rimproverato d'incesto, interpellò i Giudici intorno la loro opinione sul matrimonio, che avea contratto colla propria sorella. È nota la servilità della loro risposta: *niuna legge lo permette,* essi dissero, *ma ve n'è un'altra che permette al Monarca di fare quello che vuole* (1).

La regola può esser buona pei Governi assoluti; non limita però nei Governi costituzionali. Quando vi è un *patto*, bisogna stare alle regole del *patto* (2). Se i poteri dello Stato non fossero sempre sottomessi alla ragione, alla giustizia naturale, e alla *legge scritta,* se non fossero invece sottomessi che alla propria volontà, allora la Carta, dice Lanjuinais, *ne serait qu'un artifice pour se jouer de droits de tous et de chacun* (3).

Ora, o Signori, Voi siete Sacerdoti della Giustizia. Le vostre parole in questa Causa sì celebre avranno eco in ogni parte del mondo. Che la vostra sentenza non faccia dubitare, che i *patti* monarchici non leghino che una parte sola; remova ogni sospetto che le costituzioni monarchiche non siano, che uno spediente del momento per preservare le corone dalle tempeste popolari. Perchè se fosse mai da un solenne Tribunale di Giustizia sanzionato il principio, che i monarchi possedano diritti anche fuori del *patto* giurato, in ogni terra ove insorgeranno rivoluzioni, *costi-*

(1) *Pastoret,* Storia della Legislazione, Leg. de pers., vol. I, c. VII.

(2) *Mortimer,* Elements of Politics, part. 2, ch. 4.

— " But as the prerogatives of a King are various and important, he must, of necessity, commit the exercise of some of them, to chosen servants; and if these invade the rights of his subjects, and HE protects and screens them from justice, in that case, it is agreable to the law of nature and to the laws of England, that HE should be punished for this usurpation of illegal authority: that their crimes be imputed to him: and in this situation, he becomes as a private man; for having exceeded his regal prerogative, he can no longer take shelter under the political maxim, that *a King can do not wrong,* AS HE HAS FORFEITED THE TITLE BY VIOLATING THE COMPACT WHICH CONFIRMED IT TO HIM, AND CANNOT THEREAFTER BE CONSIDERED AS A PUBLIC CHARACTER. —

(3) *Lanjuinais,* Traité sur la charte, liv. 3, ch. 1, §. 238.

tuzioni siffatte correranno pericolo di non essere più lealmente accettate. Invece dell' olivo che porge il *patto* dell' alleanza, si leverà la scure della disperazione . . . . . . e Dio preservi quel popolo dalle estreme sciagure di un paese, dove già fosse stata distrutta la pubblica fede.

CONTROREPLICA

PRONUNZIATA

DALL' AVVOCATO ADRIANO MARI

UDIENZE DEL 21 E 23 MAGGIO 1853.

Signori Cav. Presidente e Consiglieri.

Brevi furono le repliche del Pubblico Ministero; brevi saranno le controrepliche della difesa. Seguirò l'ordine tenuto dal Pubblico Ministero, e confuterò le proposizioni che mi sembrarono avere più o meno rapporto con la causa del Romanelli.

Vi parlò il Pubblico Ministero nelle sue repliche primieramente dell'Amnistia. Disse, non potersi dipartire da quanto avea sostenuto nelle sue conclusioni; non potere egli convenire, che l'Amnistia si estenda a coloro che ne furono esclusi, gli esclusi dall'Amnistia (e niuno lo impugna) potersi dalla Regia Corte giudicare e condannare, quando anche *per privato giudizio* meritassero di esservi compresi.

La Regia Corte, ove occorra, rammenterà nella decisione della causa tutte le ragioni che addussi intorno a questo argomento, e in specie tutto ciò che notai per dimostrare che il Romanelli non rimase Ministro fino al 12 aprile. Ora io mi propongo richiamare la mente vostra su due questioni che è necessità assoluta risolvere, all'effetto di stabilire, se un accusato sia, o no, escluso dall'Amnistia; questioni, alle quali il Pubblico Ministero (anzichè tentar di risolverle) in qualsiasi modo non replicò.

1° Le eccezioni dell'Amnistia furono ordinate *in odio alle persone*, talchè gli individui nominati nella nota compilata dalla Direzione degli Atti criminali, qualunque azione abbiano commessa, e sia più o meno grave la imputazione, debbano considerarsi assolutamente e irreparabilmente esclusi? Oppure le ecce-

zioni si fecero *in contemplazione di alcuni fatti*, sicchè gli individui, quantunque indicati nelle eccezionali categorie con relazione all'ufficio, o alla procedura, abbiano diritto di godere i benefizi dell'Amnistia, quando non siano trovati rei di quei fatti a riguardo dei quali si ordinarono le eccezioni? Questa è la prima questione.

2º Se nell'iniziamento della procedura e quando si emanò il Decreto de'21 novembre 1849 si dava debito all'accusato di alcuno di quei fatti, in contemplazione dei quali furono ordinate le odiose eccezioni, e se nel corso della procedura, o al pubblico dibattimento quei fatti non rimasero verificati, si potrà negare ad esso il benefizio dell'Amnistia, imputandogli altre azioni che nel concetto del Principe non sarebbero state sufficienti ad escluderlo? Questa è la seconda questione.

La prima è risoluta dai Rapporti dei Ministri che proposero l'Amnistia. Che le eccezioni non fossero ordinate in odio alle persone, bensì *in contemplazione di alcuni fatti più gravi*, chiaro apparisce dal citato rapporto, che fu pubblicato nella parte officiale del *Monitore*, unitamente al Decreto de'21 novembre 1849. L'Accusa non fa mai parola di questo rapporto Ministeriale. Non lo inserisce neppure nella voluminosa Collezione dei suoi Documenti. E bene a ragione; imperocchè le considerazioni che vi sono espresse, e le categorie dei fatti tassativamente designate sono la più bella critica del sistema da essa erroneamente e ingiustamente praticato in questo giudizio.

Ed invero l'Accusa ha creduto, che gli individui indicati *per relazione agli ufficii e alle procedure*, qualunque cosa, tuttochè minima e lieve, abbiano commessa, non debbano mai godere dell'Amnistia; mentre nel rapporto Ministeriale si dichiarò espressamente di fare al Decreto de'21 novembre poche restrizioni *comandate da un bisogno supremo* di pubblica giustizia, e per *quei fatti* che non avrebbero potuto obliarsi senza grave pericolo della società. « Siamo lieti (dicevano i Ministri) della dolce persuasione, che la Sovrana Clemenza possa oggi liberamente esercitarsi con *alcune restrizioni*, le quali mentre sono comandate da un supremo bisogno di *pubblica giustizia* possono diminuire l'effetto della generale pacificazione degli animi. Le quali restrizioni crediamo *debbano limitarsi* a mantenere al corso della giustizia quei fatti che non potrebbero essere amnistiati senza lasciare il paese nella più inquietante incertezza sulla stabilità dell'ordine e delle pubbliche libertà, che in un soverchio abbandono di Regia Clemenza sembrassero non rispettate abbastanza ».

Dopo ciò i Ministri procedevano ad enumerare le categorie

dei fatti gravissimi che intesero di eccettuare; ed erano: 1° *La supposta usurpazione e la cooperazione all'usurpazione dei supremi poteri dello Stato.* 2° *Le violenze dei Collegi Elettorali.* 3° *La resistenza armata alla Restaurazione.* 4° *La spedizione contro Capannori.* 5° *I delitti contro la Religione dello Stato.*

Non basta adunque, per denegare ad un accusato i benefizi dell'Amnistia, che egli fosse nel ceto delle persone indicate, *o con relazione ad un ufficio* o *con relazione ad una procedura*; ma occorre provare, che egli abbia commesso alcuno di quei fatti, che espressamente, e tassativamente si eccettuarono, e che nel concetto dei Ministri *non avrebbero potuto amnistiarsi senza grave pericolo della Società.* E se dal pubblico giudizio emerse che l'accusato non *usurpò*, nè *cooperò* alla *usurpazione* dei supremi poteri dello Stato, se emerse che *non adoperò violenze* ai collegi elettorali, che non fece *resistenza armata* alla Restaurazione, che non fece parte della *spedizione armata contro Capannori*, nè commise *delitti contro la Religione dello Stato*, voi dovete dichiarare che egli ha diritto a godere i benefizii dell'Amnistia. E con questa dichiarazione non sostituite, come temeva l'Accusa, *il privato giudizio* alla volontà del legislatore; bensì vi uniformate ad essa, vi uniformate al rapporto dei Ministri, pubblicato insieme al Decreto; rapporto cui bisogna ricorrere per interpetrare il Decreto stesso, sì perchè ne contiene le ragioni, sì perchè i Ministri che proponevano al Principe l'Amnistia e le sue restrizioni erano *Ministri Costituzionali.*

Risoluta la prima questione, si risolve per necessaria conseguenza anche l'altra.

Imperocchè, premesso e ritenuto che le eccezioni all'Amnistia non si fecero in odio delle persone, ma *in rapporto a certe e determinate categorie* di fatti, necessariamente ne segue che se da principio la querela obiettava all'accusato *fatti* che sarebbero stati sufficienti ad escluderlo dall'Amnistia, e se questi fatti o nel corso della istruzione, o nel pubblico dibattimento non si sono verificati, egli può invocare utilmente il decreto del 21 novembre, quando pure fosse imputato di altri fatti che avessero sembianza di delitto, può invocare utilmente il Decreto dell'Amnistia, se i nuovi obietti non investano azioni che sieno comprese nelle categorie designate tassativamente dal rapporto dei Ministri.

Questo è ciò che avvenne al Romanelli. Nell'iniziamento della procedura lo si addebitava di azioni che avrebbero bastato ad escluderlo dall'Amnistia.

Nel corso della procedura si abbandonò la prima imputazione, ed altre ne furono sostituite che non varrebbero, quando pur si riferissero a fatti criminosi, non varrebbero a escluderlo.

Il Pubblico Accusatore suppose nel Romanelli il cospiratore, il settario, che avesse cooperato validamente al sovvertimento del Governo, alla usurpazione dei supremi Poteri nella fatale giornata del dì 8 febbraio, e che la sua nomina a Ministro di Giustizia e del Culto ne fosse il premio. Questo suppose; questo dichiarò espressamente nella querela con cui lo accusava di avere *prestato efficace cooperazione affinchè* i famosi Triumviri giungessero al conseguimento del criminoso scopo *che fu quello di mettersi alla testa del Governo, in luogo e vece del legittimo Principe.* Se ciò si fosse verificato, egli senza dubbio sarebbe rimasto escluso dall'Amnistia; poichè avrebbe aiutato i *Triumviri a mettersi alla testa del Governo in luogo del Principe,* avrebbe *cooperato* alla supposta usurpazione, avrebbe commesso uno di quei fatti, a riguardo dei quali il Consiglio dei Ministri propose che si facessero eccezioni all'Amnistia.

Ma cinque o sei mesi dopo la incominciata istruzione, vedendo che il prevenuto non era cospiratore, nè settario, e non aveva conchicchessia cooperato alla usurpazione dei poteri, si abbandonò la prima imputazione e si pensò alle Leggi Statarie, alla missione nell'Agro Aretino ed alle asserte declamazioni ostili. Che ciò sia vero ne fanno fede e l'Atto d'Accusa e le Conclusioni stesse del Pubblico Ministero, che non lo annovera tra coloro i quali cooperarono alla supposta usurpazione; non lo annovera tra i supposti *premiati.*

Bensì lo addebita di atti posteriori al dì 8, e perciò commessi *dopo l'asserta usurpazione.*

Il Romanelli, adunque, se ai termini della *prima querela* sarebbe stato escluso dall'Amnistia, non lo è ai termini dell'Atto d'Accusa che non gli obietta veruno di quei gravissimi fatti in contemplazione dei quali il Rapporto dei Ministri propose al Principe le restrizioni all'Amnistia de' 21 novembre 1849.

Nelle sue repliche il Pubblico Ministero pretese combattere il mezzo di difesa che per noi si desumeva dalla ratifica, con che la *Commissione Governativa* sanzionò l'operato del Romanelli.

Non osò il pubblico Ministero impugnare le facoltà e i poteri della Commissione; solo avvertì che manca un atto di tanta *portata* da desumerne la *ratiabizione* di ciò che fece il Romanelli in qualità di Commissario Straordinario; e mise in dubbio, che la Commissione governativa ne avesse avuta intenzione, poichè era stato suo proponimento *non occuparsi delle cose passate.*

Ma è vano obiettare, non esservi atto, o deliberazione espressa che approvi la condotta del Romanelli nell'Agro Aretino; poichè la Commissione non registrava in apposito protocollo le sue de-

liberazioni; è vano, e dirò meglio, è ingiurioso il mettere in dubbio che ella avesse in animo di approvare l'operato del mio Cliente, dappoichè uno dei più onorevoli Componenti la Commissione Governativa (e la sua deposizione fu confermata dal Conte Digny e dall'Avv. Brocchi) attestava, che non intesero approvare unicamente il *conto* rimesso dal Romanelli, bensì la spedizione stessa, come *missione di ordine pubblico bene adempiuta.*

Vi parlò il Pubblico Ministero della legge del 26 luglio 1849. Pretese dimostrarvi che la difesa non può trarne partito veruno. Ma le avvertenze che egli faceva intorno a questa legge sono affatto inconcludenti perciò che concerne il Romanelli.

È affatto inconcludente avvertire che la legge del 26 luglio non sottraeva alla giurisdizione dei Tribunali le azioni di cui parla nel primo articolo, bensì autorizzava i Regii Procuratori di rimetterne la cognizione ai Tribunali ordinarii, e ai Consigli di Prefettura, secondochè sembrasse loro, che potessero o no costituire un vero e proprio delitto di perduellione.

Le dichiarazioni emesse dal Legislatore nella legge del 16 luglio sono della massima importanza nella questione del titolo del delitto, e unicamente a tal proposito fu allegata dalla difesa Romanelli.

Ed invero il *proclamare idee, o dottrine contrarie all'ordine politico, l'eccitare all'odio, e al disprezzo della sovranità* sono atti, che per *dichiarazione autentica* contemplata nell'articolo 1° di questa legge, non costituiscono *il vero e proprio delitto di perduellione.*

« Coloro *i quali* COL PROCLAMARE O INSINUARE IDEE, E DOT-
» TRINE CONTRARIE ALL' ORDINE SOCIALE O POLITICO LEGITTI-
» MAMENTE COSTITUITO IN TOSCANA, COLL' ECCITARE ALL' ODIO,
» E AL DISPREZZO DELLA SOVRANITÀ, *o col favorire in qua-*
» *lunque altra guisa inganni, seduzioni e agitazioni nel popolo,*
» SI SONO MANIFESTATI AVVERSI AL PRINCIPATO COSTITUZIO-
» NALE *o alla pubblica tranquillità . . . soggiaceranno alle se-*
» *guenti disposizioni, restando al corso ordinario di giustizia*
» *la cognizione dei* FATTI COSTITUENTI IL VERO E PROPRIO DE-
» LITTO DI LESA MAESTÀ *ec.* »

La quale esplicita e incavillabil dichiarazione, combinata col disposto dell'art. 9 della legge del 30 agosto 1795, viemaggiormente dimostra, che a costituire *il vero e proprio delitto di perduellione* si richiedono *azioni che attacchino immediatamente* il Sovrano e tendano alla sovversione del suo governo.

E se i fatti enunciati nell'art. 1° della citata legge per dichiarazione espressa del sommo Imperante non costituiscono delitto

di Lesa Maestà, tuttochè commessi mentre esiste il Governo del Principe, come potrà imputarsi di siffatto reato Leonardo Romanelli che non ha *proclamato idee e dottrine contrarie all'ordine politico, nè eccitati all'odio e al disprezzo della sovranità,* neppure quando il Governo del Principe non esisteva?

Vi parlò nelle *repliche* il Pubblico Ministero intorno ai *limiti legali* dell'Accusa; limiti che esso dice non avere con le sue conclusioni travalicati.

Non ignorare, diceva, che l'Atto d'Accusa non può mettersi in contradizione col Decreto della Camera delle Accuse, ma nel portare ad esecuzione il Decreto stesso competere al Pubblico Ministero piena facoltà di rifrustare la procedura scritta e desumerne altri fatti e altri mezzi di prova. Egli può di tal guisa supplire al decreto, e mettere in rilievo circostanze delle quali non fece menzione la Camera delle Accuse. Con questo il Pubblico Ministero *non fa cosa nuova:* non fa che dare esecuzione e più largo svolgimento al Decreto coi mezzi che resultano dalla istruzione. Un diverso sistema sarebbe *irragionevole ostacolo alla Giustizia.* Basta che i fatti e le prove non mentovate nel Decreto d'invio il Pubblico Ministero raccolga dalla procedura scritta; basta ch'ei ne faccia contestazione *coll'Atto d'Accusa,* talchè l'Accusato ne sia per tempo avvertito, e possa provvedere ai mezzi di difesa da esperimentarsi nell'orale dibattimento.

Questa, in breve, è la replica del Pubblico Ministero intorno ai limiti dell'Accusa; questi gli argomenti coi quali pretende dimostrare che ingiustamente fu dai difensori rimproverato *di eccesso.*

Gli argomenti del Pubblico Ministero non mi sembrano, nè veri, nè giusti. Prego la Regia Corte a considerare:

1° Che il Decreto proferito li 7 gennaio 1851 dalla Camera delle Accuse nella parte dispositiva dichiarò espressamente e tassativamente di rinviare gli imputati « Alla Camera decidente di » questa Corte Regia per essere ivi sottoposti per i fatti *DELIT-* » *TUOSI CHE SOPRA* al *pubblico giudizio* ».

2° Che il Decreto stesso per determinare i fatti, pei quali ordinava il rinvio si riferì « *quanto a Leonardo Romanelli al* » *Numero sessantasette e seguenti fino al Numero ottanta.* »

3° Che i fatti menzionati in questi numeri e pei quali s'inviava il Romanelli al pubblico dibattimento erano la firma delle leggi dei 22 febbraio e 23 marzo, la missione nell'Agro Aretino, e le supposte allocuzioni ostili, *non già la sottoscrizione dei decreti del* 9 *e* 20 *febbraio, nè la Circolare del* 5 *marzo* 1849;

4° Che l'Articolo 424 delle DD. e II. conferisce al Presiden-

te, e non al Pubblico Ministero, il potere discrezionale *di farsi portare atti, e documenti che possano dare nuovi e migliori lumi sul fatto* controverso; ma, quando pur competesse la medesima facoltà al Pubblico Ministero, i *nuovi atti e documenti* dovrebbero riferirsi (come dice espressamente la Legge) *ai fatti* pei quali fu ordinato l'invio al pubblico giudizio; e così nella causa del Romanelli i nuovi atti e documenti, i nuovi mezzi di prova dovevano essere preordinati a dare nuovi e migliori lumi intorno ai fatti delle Leggi statarie, della missione nell'Agro Aretino e delle asserte declamazioni ostili.

5° Che non referendosi ai fatti menzionati nel Decreto d'invio, non possono apprendersi *come mezzi di prova*, ma come altri *fatti elementari e costitutivi.*

Tuttavia, prescindendo da tali considerazioni, e accettando per mera ipotesi la teoria proposta dal Pubblico Ministero intorno ai limiti legali dell'Accusa, non cessano di rimanere improponibili il nuovo obietto desunto dalla sottoscrizione del Decreto de'9 febbraio, e *i novissimi obietti* desunti dalla firma del Decreto del 20 febbraio, e dalla Circolare del 5 marzo 1853.

Il Pubblico Ministero dice in sostanza, che nel dare esecuzione al Decreto della Camera delle Accuse egli ha diritto di desumere dalla procedura scritta altri fatti elementari, perchè contestandoli con l'Atto d'Accusa, l'accusato può provvedere in tempo alla sua difesa. E ciò sia vero.

Appunto per questo, io replico, è improponibile l'obietto della firma apposta al Decreto de'9 febbraio; perocchè non solo il Decreto della Camera delle Accuse non ne fece menzione, ma nel lungo periodo della istruzione del processo non fu contestato mai al Romanelli. Il Pubblico Ministero adunque non potè desumere *dal processo scritto il nuovo addebito* della mutata intitolazione negli atti pubblici e nelle sentenze.

Improponibili gli obietti della sottoscrizione del Decreto de'20 febbraio e della circolare del 5 marzo; poichè non solo manca per questi il Decreto d'invio, *bensì manca l'Atto d'Accusa.* Neppure nel libello con cui si apre il pubblico giudizio (prego la Corte a notarlo) furono contestati al Romanelli.

Io non ho che a rammentarvi il riassunto speciale dell'Atto d'Accusa che riguarda il Romanelli. « ivi » Concorse in tale qua-
» lità al Decreto che sopprimeva nelle sentenze ed atti di notari
» il nome, e l'autorità di Leopoldo Secondo, e alla emanazione
» delle leggi statarie de'22 febbraio e 23 marzo, e portò questa
» ad esecuzione con andare Commissario straordinario di Gover-
» no, ed alla testa di una colonna mobile nel Compartimento

» Aretino, onde comprimere i movimenti che vi si erano mani-
» festati.

» In tale occasione non risparmiò (a Rigutino) atti avversi, e
» manifestò più volte con pubbliche declamazioni, così in Arez-
» zo, come a Puliciano ed altrove, sentimenti ostili alla Monar-
» chia, ed apertamente favorevoli alla Repubblica, con che ve-
» niva ad alienare il cuore dei sudditi dal Principe, e si rendeva
» a questi più difficile il ritorno, e il recupero dei suoi sovrani
» diritti. Non lo giustifica per tali atti l'altrui *comando*; e non è
» provata la positiva necessità sia a consentirli, permetterli ed
» operarli, sia ad accettare un impiego che, per la derivazione
» sua e per le condizioni dei tempi, lo esponeva troppo verosi-
» milmente a rendersene autore e correo ».

Della firma al Decreto de' 20 febbraio e della Circolare dell' 8 marzo non parla. E non solamente ne tace la parte conclusiva, e speciale dell'Atto d'Accusa, ma eziandio la parte enunciativa e generica.

Rispetto a questi obietti pertanto non milita, che anzi si ritorce la ragione di cui tanto si vale il Pubblico Ministero; che cioè se i nuovi fatti sono contestati col libello dell'Accusa, ciò basta, avendo tempo l'accusato di preparare i mezzi della difesa. Non milita, ma si ritorce contro il Pubblico Ministero, perchè questi ultimi addebiti *non furono contestati neppure con l'Atto d'Accusa.*

L'Atto d'Accusa è nel sistema nostro la *chiamata in giudizio.* Il prevenuto deve conoscere non solo il titolo del delitto, di cui è chiamato a rispondere, ma ancora i fatti che secondo il Pubblico Ministero lo costituiscono. L'illustre Nicolini nelle questioni di diritto (mentre esamina la controversia diretta a determinare, se e quando nella dichiarazione di reità sia lecito dal grado d'imputazione stabilito nell'Atto d'Accusa passare ad un altro) prende anche ad esaminare, se il Pubblico Ministero nelle ultime conclusioni possa valersi di fatti non contestati nel libello dell'Accusa. Esso distingue *i fatti principali*, o come altri dicono, *elementari e costitutivi*, dalle circostanze aggravanti. E ragionando di queste, suddistingue con molto acume, se sieno inerenti al subietto, insite nel fatto principale, e si derivino dalla intenzione dell'accusato, ossivvero provengano da cagione esterna.

Nel primo caso (ex. gr. quando uno fosse accusato di omicidio commesso nella necessità attuale della legittima difesa, necessità che poi non rimanga giustificata; oppure quando alcuno fosse accusato di omicidio semplicemente volontario, che poi si scuopra premeditato) il Pubblico Ministero nelle definitive conclusioni può

chiedere, che la Corte decida sulle circostanze aggravanti, benchè non mentovate nell' Atto d' Accusa.

Se poi derivano da fatti e cagioni estrinseche, nol può (*Quest. di dirit., part.* 1, §. 21, 23, *n.* 8.). « Non è così (egli dice)
» per le circostanze derivate da ragione estrinseca, le quali ag-
» gravino e l' imputazione e la pena, per quelle cioè che o ri-
» guardano la persona del reo, o il suo stato, o i modi di ese-
» cuzione. Se queste non sono indicate nella istruzione scritta,
» nè mentovate nell' Atto d' Accusa, qualunque sia la risultanza
» del pubblico dibattimento, non può il Ministero Pubblico ag-
» giungerle nelle sue ultime conclusioni, nè la Gran Corte giu-
» dicarne. Tale è p. es. la recidiva, tale la reiterazione. Può
» ugualmente così considerarsi talvolta il luogo del reato, o la
» data, e il mezzo esterno, onde avviene l' altrui morte, se è
» contrario a quello espresso nell' Atto d' Accusa. Imperocchè spesso
» nel luogo e nella data del fatto espresso nell' Atto d' Accusa
» sta riposta tutta la difesa, come avviene in quella che diciamo
» coartata o prova dell' *alibi*. Spesso nel mezzo dell' omicidio,
» come colpo di schioppo p. es. invece di pugnale; veleno in-
» vece di precipitazione dall' alto, ec. Cangiata all' improvviso
» nelle pubbliche discussioni tal circostanza, *farebbe rimanere il*
» *reo indifeso*, poichè egli non pose mente che a quell' arme e
» a quel modo indicati dall' Accusa, e trascurò di premunirsi con-
» tro una diversa circostanza, la quale cangia il fatto principa-
» le, su cui l' Accusa stessa era fondata ».

Ma l' ostacolo pregiudiciale, insuperabile, che rende assolutamente improponibili *i nuovissimi addebiti* del Decreto dei 20 febbraio, e della Circolare del 5 marzo, è *la cosa giudicata* di questa Regia Corte proferita li 28 Agosto 1852. Disse il Pubblico Ministero non potersi dalla *cosa giudicata* trarre partito, che non sia favorevole ai concetti dell' Accusa, ma lo asserì dommaticamente; lo asserì senza veruna giustificazione.

Ora mi sia lecito ripetere la sentenza vostra. Voi dichiaraste così: « Attesochè qualunque sieno le generalità premesse nella
» parte narrativa ed istorica dell' Atto d' Accusa del dì 29 gen-
» naio 1851, *per determinare il subietto dell' Accusa dee soltanto*
» *prendersi di mira la parte speciale e conclusiva del libello*,
» come quella che contiene la formula colla quale è provocata la
» dichiarazione del giudice, secondo la regola desunta dalla teo-
» rica del Bartolo nella *L. Aurelius*, §. *Sticho de liberat. le-*
» *gata*, che nei tribunali nostri ha forza di legge, *Annal. di Giu-*
» *risp.*, *Vol.* 5, *Part.* 1, *col.* 357; senza di che rimarrebbero
» troppo indeterminati, ed incerti i capi dell' Accusa, che deb-
» bonsi precisamente definire ».

Come può adunque il Pubblico Ministero sostenere, almeno perciò che riguarda il Romanelli, come può sostenere, che dal Decreto della Regia Corte de' 28 agosto 1852 non si desumano argomenti che non sieno favorevoli al concetto dell'Accusa? La Regia Corte stabilì che per determinare il subietto dell'incriminazione deve prendersi di mira unicamente la parte conclusiva e speciale del libello che provoca la dichiarazione del giudice.

Gli obietti della sottoscrizione del Decreto de' 20 febbraio, e della Circolare de' 5 marzo non *sono formulati dal libello dell' Accusa*. Nè la parte conclusiva, nè la parte enunciativa ne fa menzione. Essi, dunque, e per la cosa giudicata di questa Regia Corte e per le massime stesse professate dal Pubblico Ministero intorno ai *limiti legali* dell'Accusa sono improponibili.

Le quali cose ho voluto soggiungere, non perchè la difesa non abbia chiaramente giustificata la incolpabilità del Romanelli, e in special modo l'assoluta innocenza degli atti, onde il Pubblico Ministero argomenta le *nuovissime imputazioni* a carico del Romanelli; ma perchè, senza tradire la mia coscienza, e mancare ai doveri della difesa, io non poteva scendere a transazione con accusa sì pertinace, e non dimostrare che essa, formulando nelle *conclusioni* contro il Romanelli addebiti che non aveva formulati nel *libello*, ha pur troppo *travalicati i confini.*

Toccò il Pubblico Ministero nelle sue repliche la *questione della complicità.*

Gli atti obiettati al Romanelli sono tutti *posteriori al dì* 8 *febbraio.*

Ad esso (diceva la difesa, e le sembrava dir cosa evidentissima) non potrebbe darsi imputazione che di *delinquenza accessoria dopo il delitto.* D'altronde è teoria stabilita dai più schiariti criminalisti, che il concorso posteriore all'altrui reato non costituisce complicità criminosa *senza la prova del precedente concerto.*

E poichè non vi è prova di precedente concerto, gli atti obiettati al Romanelli non sono delittuosi.

Sarebbe fatuità l'impugnare una teoria così razionale e universalmente accettata.

Che fa dunque il Pubblico Ministero? Il Pubblico Ministero, non potendo impugnare la teoria, tenta disapplicarla dicendo, che il Romanelli non è accusato di complicità, ma di *correità.*

E mentre dichiara e protesta che non intende fare dei singoli atti incriminati altrettanti delitti, ritiene che sia non *complice*, ma *correo*, colui che ha preso parte soltanto *in alcuno dei singoli atti.*

Con tali artifizii, o Signori, è facile sovvertire, ed eludere i

più inconcussi principii della scienza, e le teoriche meglio stabilite dalla consuetudine di giudicare.

Se non che il Pubblico Ministero, attribuendo al Romanelli la qualifica di *correo*, mentre dice cosa evidentemente azzardata ed erronea, non evita la difficoltà che si propone di superare.

Dice cosa evidentemente erronea, poichè nel linguaggio del diritto penale e della legge, *correi sono gli autori e agenti principali*, correi sono coloro, che principalmente e direttamente hanno partecipato alla risoluzione, e nella esecuzione del reato. E se ciò è vero nei delitti comuni, molto più deve ritenersi nei delitti politici, secondochè insegna Anton Matteo al titolo *De crimine laesae majest.*, argomentando *dalla L. 38, auctores, ff. de poenis*, e dalle *L. 2, cod. de Seditiosis.* « Etsi ad mutationem rei» pubblicae seditio tendat, justo tamen aequitatis temperamento » placuit perduelles esse *non omnes* qui tumultui temere se mi» scuerint, *sed auctores dumtaxat et principes seditionis.* Quod » et verba hujus responsi evincunt. Non enim ait Iurisconsultus, » perduellem esse qui, coetus pars fuerit: *SED CUIUS OPERA,* » *DOLO MALO, COETUS, CONVENTUS CONTRA REMPUBBLICAM FA-* » *CTUS FUERIT* ».

E in conferma ricorda le parole di Tito Livio (lib. 28). « Cer» tabatur sententiis, utrum *in auctore tantum* seditionis animad» verteretur, an plurium supplicio vindicanda seditio esset. Vicit » sententia lenior, *et unde orta culpa esset, ibi poena consi-* » *steret* ».

Non che le parole di Vegezio (*De re milit, lib.* 3): « Quod si » fieri medicinam necessitas estrema persuaserit, rectius esse » more majorum *in auctore criminum* vindicari, ut ad omnes » metus, ad paucos paena perveniat ».

La qual cosa procedendo nel caso di sedizione, a più forte ragione procederà rispetto a colui che altro non fece se non che accettare un ufficio dal nuovo governo, ed eseguirne gli ordini e i decreti.

Non evitò il Pubblico Ministero la difficoltà che pretendeva schivare; imperocchè il *precedente concerto* è requisito essenziale non solo *della complicità posteriore*, ma eziandio della *correità*.

Lo insegnano comunemente i Criminalisti, fra i quali il Roberti, autore prediletto dell'Accusa (*Corso del diritto penale*, §. 520). « Non senza ragione lo stesso vocabolo *correi* si adopera ben an» che nel diritto criminale per dinotare coloro, i quali DOPO » AVER DETERMINATO di commettere un reato si associano » per eseguirlo insieme, e lo mandano realmente ad effetto colla » loro opera simultanea e respettiva ».

E nel riassunto, al §. 530, « Esaurito fin qui tutto e quanto ri-

» sguarda la vera nozione della correità, e gli estremi che deb-
» bono concorrere onde abbia luogo nei reati, poche altre os-
» servazioni vi rimangono a fare relativamente alla stessa. Noi
» vogliamo racchiuderle nelle seguenti regole:

» 1° Se vi si richieda il *concerto precedente* all'azione cri-
» minosa, egli è evidente che quando alcuno, volontariamente
» bensì ma senza premeditazione concorre ad un reato che da
» altri si commette, non può mai prender la divisa di *correo*
» per esser soggetto ad una stessa pena indistintamente, ma tut-
» t'al più considerarsi qual complice di primo, o di secondo gra-
» do, a seconda della qualità, o del grado della sua coopera-
» zione od assistenza. *La mancanza di concerto*, e di delibera-
» zione esclude quella unità di azione che forma il *PRINCIPALE*
» *ELEMENTO RICHIESTO PER LA CORREITÀ* ».

Ond'è, che l'Accusa, mentre applica al Romanelli una quali-
fica che in modo alcuno non gli si addice, non giunge a schivare
la difficoltà; poichè non tanto a indurre la complicità, quanto
ancora a costituire la *correità*, occorre la *scienza del delitto* e
il *precedente concerto*; estremi dei quali non ha conclusa la prova
a carico del Romanelli.

Nelle *repliche* il Pubblico Ministero ripeteva la stessa defini-
zione del delitto, che avea formulata nelle sue *Conclusioni* e che
abbiamo altre volte dimostrato non essere coerente ai principii
della scienza, e alla disposizione della legge.

Questo è il momento della maggiore importanza nella causa del
Romanelli; in questo svolgerò più largamente le ragioni della
difesa.

Ripeteva il Pubblico Ministero che il delitto di Lesa Maestà nel
caso nostro consiste in un fatto *morale, complessivo e progres-
sivo* resultante da più fatti materiali. Il delitto (diceva) non si
consumò nel dì 8 febbraio; la usurpazione e la rivoluzione non
avvenne il dì 8, ma dopo il dì 8 per opera del governo; il de-
litto non si consumò con la istituzione del Governo Provvisorio,
bensì con la sovversione della Legge fondamentale, con la deie-
zione del Principe, con la repulsione delle forze che procedevano
a restaurare il Governo Monarchico. Il fatto *morale, complessivo
e progressivo della Lesa Maestà* durò finchè non fu cessata la
usurpazione, e tutti coloro che ottemperarono agli ordini del
Governo Provvisorio, ordini contrarii all'interesse del Principe,
si fecero *correi* di Lesa Maestà.

Questa è la definizione del delitto, questo il ragionamento con
cui si tenta evadere l'applicazione delle massime stabilite dalla
giurisprudenza penale sulla *complicità posteriore*, la inconcussa

teoria *del governo di fatto* ed i principii notissimi sull'*elemento materiale* del reato di Maestà.

Ma è egli questo un ragionamento *logico* o *legale?* Io ve ne farò, o Signori, l'analisi e la critica; e poi contrapporrò ad esso il ragionamento della difesa.

Ogni sillogismo deve partirsi da proposizioni astratte o concrete, la verità delle quali sia fuori di questione. La prima premessa del sillogismo che analizziamo si è, che nella specie attuale il delitto consiste in un *fatto morale, complessivo* e *progressivo.*

Questa proposizione non esprime, nè un principio scientifico, nè un fatto incontroverso, che possa servire di *premessa* ad un raziocinio. È un *gratis asseritur.* E come è gratuita la premessa, così arbitraria è la conseguenza.

La premessa, da cui si parte il sillogismo dell'Accusa, confonde due cose che sono sostanzialmente diverse; confonde ciò che si dice nel linguaggio penale *consumazione del delitto* e ciò che nel linguaggio politico si chiama *consolidamento del nuovo governo.* Può essere *consumato* il delitto, senza che il nuovo Governo sia *consolidato.* E tutti i fatti, tutte le azioni che si commettono per afforzare e consolidare la usurpazione, saranno naturali e necessarie sequele del commesso delitto; non già una progressione, o consumazione del medesimo. Se vera e giusta fosse la premessa dell'Accusa, potrebbe convenientemente applicarsi ad ogni periodo, più o meno lungo, di rivoluzione, di usurpazione, di nuovo governo. Potrebbe dirsi sempre « *è tutto un delitto; è un fatto morale, complessivo* e *progressivo, provato da più fatti materiali;* » e così investire coll'Accusa e considerare *correi* coloro che senza antecedente promessa, prestarono la loro opera al nuovo Governo.

Nella scienza del gius criminale si dice *consumato* il delitto appena si verificano nella specie tutti gli elementi che occorrono a costituirlo.

« Il delitto *consumato* subiettivamente (dice il Rossi, *lib.* 2, » *cap.* 28) ma non obiettivamente, è un delitto *mancato.* Se nulla » manca al delitto, neppure obiettivamente, il delitto è *con-* » *sumato.*

» Or l'apparecchio dei mezzi (così Nicolini nelle *Questioni di* » *diritto, part.* 2, §. XXI, XXII, XXIII, n. 5, 6), l'avventarsi » con essi, il metterli in opera già prossima all'esecuzione, l'e- » saurire in questa tutto il proprio potere, il riuscire nell'effet- » to, sono cinque atti progressivi, la di cui *somma* è la perfe- » zione dell'atto: *summatum opus, consummatio.* Quindi la frase » *reato consumato,* termine ultimo del corso di un'azione cri- » minosa ». E in nota l'erudito e sapiente Criminalista, ricer-

cando la etimologia della parola, spiega viemeglio il concetto. « Reato *consumato* non è da *consummere*, ma da *consummare*; » quasi *somma* di tutti gli atti che lo costituiscono, fino alla esecuzione ».

Ciò premesso, se pur vi è stato nel caso nostro un delitto, è d'uopo convenire che fu *consumato* nel dì 8 febbraio. Tutti gli atti, tutti gli elementi che lo costituiscono si sarebbero a quel giorno verificati.

Non lo potrebbe impugnare l'Accusa, senza mettersi in aperta contradizione con la storia che va facendo degli avvenimenti del 7 e dell'8. Nè ora le giova soggiungere, che il delitto non fu la creazione del Governo Provvisorio, nominato dalle Assemblee, ma il successivo abuso del potere; imperocchè può stare, che le Assemblee operassero legittimamente istituendo un Governo Provvisorio, e che in pari tempo si consumasse, non per volontà loro, un delitto.

Ha egli il Pubblico Ministero conclusa la prova dei fatti, che dice avvenuti nel 7 febbraio, nella notte dal 7 all'8 e nella mattina del dì 8? Ne ha egli conclusa la prova contro l'uno o l'altro accusato? Ciò non riguarda la difesa del Romanelli, che non è imputato di aver preso parte a quei fatti: cioè, di aver cooperato ai supposti *concerti* e *preparativi* del 7 e dell'8 febbraio. La difesa del Romanelli ha sempre protestato, e nuovamente protesta, non concordare fatti che possano ad altri recar pregiudizio. Questo unicamente essa dice, che, ammessa per mera ipotesi la verità delle cose narrate dall'Accusa, egli è impossibile impugnare, che la *consumazione* del supposto delitto avvenne *nel dì* 8 *febbraio*.

In questo concetto procedeva il querelante fiorentino, dicendo: *esser fermo nella idea che la procedura dovesse limitarsi a conoscere del* FATTO DELLA USURPAZIONE DEL POTERE NEL DI' 8 FEBBRAIO 1848.

In questo concetto procede il Decreto della Camera delle Accuse.

Quando parla della partenza del Principe, dice il Decreto che essa (§. 19) « *Presentava la opportunità degli atti più prossimi* » *alla* CONSUMAZIONE *di quella rivoluzione* ».

Quando parla del tumulto e dell'invasione della Camera, non che degli altri fatti avvenuti l'8 febbraio, dice (§. 22) « *Che in* » *seguito di questi fatti i Triumviri salirono in Palazzo ad* » *esercitare il potere, ed il Circolo ritornò tumultuante e fe*- » *stoso per il* COMPITO SUCCESSO ».

Quando parla dei supposti premiati, e in specie del Niccolini, dice (§. 24) « *Che più di tutti aveva dato mano a* CONSU- » MARE IL DELITTO ».

Quando parla delle spedizioni, dice che erano preordinate a cacciare il Principe dalla Toscana (§. 26) « *Quantunque l'opera* » *sovversiva* POTESSE DIRSI COMPIUTA ».

In questo concetto procede anche l'Atto d'Accusa.

Nel §. 72 ritiene, che il Guerrazzi dichiarasse nel dì 8 febbraio volere esercitare il mandato a benefizio del popolo, non a *benefizio di Leopoldo*.

Nel §. 73 dice, che in quel giorno avvenne l'*esautorazione* dei due Sovrani di Toscana e di Roma.

Nel §. 83 dichiara, che Guerrazzi accettò di comporre con Mazzoni e Montanelli un governo *supplantatore del Principe*.

Nel §. 274 conclude in questi termini: « Intanto i fatti esposti » e risommati fin qui parmi che autorizzino a ritenere che egli » alla pari dei suoi colleghi *si diede subito* a trasformare il man» dato ricevuto, abbandonandosi *nello stesso dì* 8 *alla usurpa*» *zione dei supremi poteri* ».

Nel §. 561 (per tacere di tanti altri) soggiunge, che l'abolizione dello Statuto era *figlia del delitto* commesso nel dì 8; che ne era la *necessaria conseguenza*.

Se i fatti narrati dall'Accusa sien veri, a me (come dissi) non spetta esaminare. Certo è che il sillogismo dell'Accusa pecca nella maggiore. Non si fonda su di un *principio inconcusso*, o sopra un *fatto incontroverso*; ma sulla gratuita definizione del delitto *complessivo* e *progressivo*, che repugna alle regole della scienza e contradice alla storia dei fatti dall'Accusa stessa narrati.

Le premesse di ogni sillogismo, io diceva, debbono essere proposizioni di per se evidenti o giustificabili. Ciò ritenuto, io vi dimostrai, paragonando il sillogismo dell'Accusa a quello della Difesa, che il primo si compendia in questa formula: « nella specie » il delitto consiste in un *fatto morale, complessivo e progres*» *sivo*, » formula che non racchiude un *principio scientifico*, nè una *verità di fatto*, bensì una *gratuita asserzione* contraddetta dalla storia dei fatti dell'8 febbraio, quali sono esposti nella querela, nel Decreto d'invio, nell'Atto d'Accusa e nelle Conclusioni del Pubblico Ministero.

Ora vediamo se logicamente e legalmente procede il raziocinio della Difesa.

La Difesa argomenta così:

1° Quando Leonardo Romanelli appose la sua firma al Decreto de' 9 febbraio 1849 (che è il primo obietto che gli contesta l'Accusa) e molto più quando commise gli atti successivi, *esisteva un governo di fatto*. Questa è la *maggiore*.

2° Quando esiste un *governo di fatto*, le azioni che sembrino

o sieno contrarie al Principe e al Governo caduto non possono costituire delitto di Lesa Maestà, e perchè i pubblicisti ammettono e autorizzano la obbedienza al *governo di fatto*, e perchè i criminalisti richiedono, come estremo essenziale di questo reato, che il Principe sia nel *possesso e nell' esercizio attuale del potere*. Questa è la *minore*.

3° Dunque, gli atti obiettati al Romanelli, commessi da lui mentre esisteva un *governo di fatto*, non possono costituire il *materiale* del reato di Lesa Maestà. Questa è la *conseguenza*.

Esaminiamo se vere sieno le premesse del nostro ragionamento.

Nel dì 9 febbraio 1849 esisteva in Toscana un *governo di fatto*.

A spiegare l' avvenimento di quel giorno molte ipotesi è dato configurare, secondo il punto di vista da cui si contempli l' avvenimento stesso, e secondo i principii che ciascuno professa e lo scopo a cui mira.

Chi afferma, la proclamazione e istituzione del Governo Provvisorio, avvenuta il dì 8 febbraio, essere stata la conseguenza giuridicamente necessaria della partenza del Principe e del suo recesso dal Governo:

Chi dice, che fu opera del Parlamento il quale aveva diritto e obbligo di provvedere e supplire all' assenza della Corona:

Chi sostiene, che fosse forza, e vera rivoluzione di popolo, che pel volontario abbandono, o per la involontaria impotenza del Principe a difenderlo, si trovava sciolto, come dicono i pubblicisti, *per inadempita condizione* dall' obbligo di obbedire e intendeva riassumere il suo originario e naturale diritto:

Chi finalmente asserisce, che fu opera di frode e violenza di fazione cospiratrice che volle impradonirsi dei supremi poteri.

Quale delle accennate ipotesi mi sembri vera e giusta, quale corrisponda ai principii del Diritto Pubblico e alla verità della storia, io mi astengo dal dichiarare; sì perchè tale indagine richiama a questioni gravissime che io non ho avuto necessità di approfondire (e a me d' altronde repugnerebbe sostenere tesi, di cui non andassi intimamente persuaso e convinto), sì perchè la indagine è affatto superflua e indifferente per la difesa del Romanelli.

Ed invero, o fosse la istituzione del nuovo Governo conseguenza legittima e necessaria del recesso del Principe, o fosse libero fatto di Parlamento, o fosse rivoluzione e forza maggiore di popolo, o violenza di fazione, qualunque ipotesi giudicherà la sapienza e giustizia della Regia Corte doversi preferire, certo non potrà negarmi, che *un nuovo governo esisteva*. Potrà l' animo vostro rimanere dubbioso intorno alle cause, ai modi e alla le-

gittimità della sua istituzione; ma che i Triumviri fossero già *nel possesso* della Suprema Autorità, che già avessero in mano la somma delle cose, e che un *governo di fatto* esistesse, voi nol potreste negare. Questo è un punto cardinale nella causa presente; questa è una verità d'intuitiva evidenza.

Quando debba dirsi stabilito un *governo di fatto* lo addita il Padre Taparelli dopo avere enunciate le massime delle quali vi resi conto nel mio primo discorso; lo addita, dicendo cose, che mirabilmente coincidono col caso nostro (*part.* 3, *cap.* 5, *art.* 2): « Ma queste leggi riguardano un governo *stabilito per violenza,* » che questo sogliamo intendere per *governo di fatto;* ognun » vede doversi distinguere questa fase politica, *sì dal termine* » *che la precede, sì da quel che la siegue* ».

E dopo avere addotti alcuni esempj, che ora traeva dall'ordine fisico, or dall'ordine morale, prosegue a dire (num. 674, 675). « Applichiamo queste idee al governo, e vedremo che ogni mu- » tazione dee cominciare con qualche alterazione sociale, alla » quale il principio conservativo (l'autorità) resiste *onninamente* » (429). In tali circostanze la cagione alterante è ancora un prin- » cipio totalmente straniero anzi nemico all'essere sociale; onde » lo sforzo di tutto il corpo morale tende *naturalmente* (vale a » dire ogni cittadino è obbligato) ad opporsi. In tale stato non » si può dire che esista un *governo di fatto:* esiste un tumulto, » una congiura, una oppressione, un assassinio: nè però a que- » sta prima epoca può applicarsi quanto abbiam detto intorno al » governo di fatto.

» Ma se la resistenza sociale non distrugge la forza *alteratrice* » della società, ella si insinuerà a poco a poco (e forse appunto » non può essere distrutta perchè già inviscerata) onde incomin- » cerà a divenire principio costitutivo di una società diversa, le » cui forme non ancor si coloriscono al di fuori, ma già sono » disegnate nello *spirito pubblico,* e vi preparano una nuova so- » cietà. In tali circostanze un tumulto, una catastrofe, una scon- » fitta determina *repentinamente* lo scoppio, e la società novel- » la, di cui l'antica era pregna, comparisce *repentinamente* sotto » le forme illegittime di *governo di fatto: governo,* perchè ve- » ramente ella già tiene in mano i destini futuri; *illegittimo,* » perchè ne ha fatto il conquisto colla forza, non ottenutolo col » dritto: la mano ha soggiogato l'esterno, l'interesse ha piegate » le volontà, non la verità dei titoli piegate le intelligenze, nel » che consiste il governo del diritto ».

Laonde, perciò che insegna il P. Taparelli, esiste un *governo di fatto,* appena i nuovi governanti *entrano nel possesso e assumono l'esercizio* del supremo potere. E tale avvenimento si

manifesta con segni così apparenti e indubitati, che secondo le varie opinioni potrà (come io diceva) mettersi in dubbio il *diritto*, ma il *fatto* non può in buona fede impugnarsi.

Ciò premesso, io domando all'Accusa. — Chi governava in Toscana nel 9 febbraio, quando Romanelli appose la firma al Decreto che ordinava la nuova formula nella spedizione autentica delle sentenze e negli atti pubblici? Chi governava? Il Principe, o i Triumviri?

Governavano i Triumviri. Essi erano *nel possesso e nell'esercizio* del supremo potere.

Tutte le autorità amministrative (e ciò solo basterebbe, poichè sono esse che formano le varie diramazioni del governo) obbedirono prontamente al Governo Provvisorio. Non ve ne fu alcuna che in qualsiasi città o provincia della Toscana vi si opponesse.

L'autorità giudiciaria, qualunque opinione abbia potuto avere intorno alla legittimità del nuovo governo, certo è che ne riconobbe essa pure la *esistenza di fatto* e continuò per amore dell'ordine e del paese a rendere giustizia, lasciando che nella spedizione delle sentenze s'indicasse il nuovo governo; e ne eseguì i decreti.

Ma il Principe (obietta l'Accusa) dimorava sempre in Toscana; egli era sempre nel Porto S. Stefano. Ed è ben vero. Ma che per ciò? Sarà forse men vero che esisteva un *governo di fatto*? Si vorrà forse, perchè il Principe erasi ritirato in un angolo della Toscana, mettere in dubbio, che altri e non ei governasse? No certo. Dal contegno dei giusdicenti e magistrati dei luoghi stessi ove si era ritirato, e durante il tempo della sua permanenza in Toscana, dal contegno stesso del Principe, dalle sue stesse dichiarazioni io traggo nuovi argomenti a giustificare (cosa d'altronde notoria ed evidentissima) che il Governo di fatto era stabilito.

I giusdicienti di Porto S. Stefano e di Orbetello riconoscevano l'autorità del nuovo governo; da esso, e non dal Principe dipendevano.

Del giusdicente di Orbetello ne abbiamo la prova nel rapporto del 10 febbraio, del quale fu rilasciata copia dal Ministero dell'Interno alla difesa Guerrazzi; donde resulta, che ei trasmetteva alla superiore Autorità Governativa le più minute informazioni rispetto al Principe e alla Reale famiglia (*Documenti Guerrazzi, pag.* 327). « Ricevo per espresso la pregiata sua di questo » giorno, alla quale rispondo immediatamente: sono adesso le » ore 4 e mezzo pomeridiane.

» Ho dettagliato nel mio rapporto di questa mattina *quanto mi* » *era noto rispetto al Principe, ed alla Real famiglia:* molte

» cose sapevo essere a notizia di codesto uffizio, dopochè uno
» dei di lei Consiglieri giunse fino a Fonte-Branda nel dì 8, e
» dopochè ha fatto ritorno in Grosseto una deputazione di code-
» sti cittadini, che a Lui si presentò in Porto S. Stefano nel giorno
» stesso 8 febbraio detto in cui vi giunse, e tuttora v'è colla sua
» Real famiglia.

» In seguito delle attuali inchieste ora aggiungo, che io mi
» presentai al medesimo nel dì 8 e nel dì 9. *Egli mi raccomandò*
» *caldamente che vigilassi che non insorgessero per causa di lui*
» *reazioni, e che inculcassi calma e quiete ai cittadini onde non*
» *essere disturbato, aborrendo egli di essere qualificato capo*
» *di un partito*; e l'ho fatto sinceramente.

» Ieri il Principe visitò il vapore: quest'oggi la Real famiglia
» è andata a bordo, credo per visita, alla fregata che mi dicono
» essere la *Teti*, inglese. Sono pochi momenti che è stato udito
» qualche colpo di cannone, credo sia il saluto. Il vapore non
» ha mai spento il fuoco, ed ora i camini fumano più dell'ordi-
» nario: non so quali possano essere le determinazioni del Prin-
» cipe: sono varie le voci sul rimanere o partire di lui: egli gode
» salute, e così è della Real famiglia: manco affatto di comuni-
» cazioni spontanee per parte del Pretore di Porto S. Stefano;
» mi sono giunti, per parte di codesto uffizio, molti espressi ».

Del Pretore di S. Stefano, emerge dal rapporto della Prefet-
tura di Grosseto, diretto al Ministro dell'Interno li 12 febbraio,
e inserito nella collezione dell'Accusa *a pag.* 208. « Signor Mi-
» nistro, il Pretore di Porto S. Stefano mi porge adesso una
» notizia che sarebbe stato suo debito di comunicare due giorni
» or sono. E questa così ritardata notizia me la trasmette *per*
» *espresso*, notando altresì nella sopraccarta, che qui annetto,
» quanto appresso:

» Della massima premura, anzi urgente:

» Mi si chieggono istruzioni; *io non indugio a chiederle al*
» *Governo.*

» Operando in tal guisa, lo intenda bene il Governo, l'ultimo
» mio pensiero egli è quello di porre in salvo la responsabilità
» della mia persona. Prove non dubbie del mio patriottismo e del
» mio coraggio civile parmi averne date abbastanza; e le ho ta-
» ciute, e le taccio. La ragione unica, e sola si è questa: il rav-
» vicinamento che sopra, l'essere state cioè richieste in modo
» così inusitato e repentino istruzioni sopra un fatto che si è te-
» nuto per oltre due giorni occulto, ha dovuto farmi concepire
» il timore che da quelle istruzioni possano resultare conseguenze
» della massima importanza per il nostro paese.

» Accompagno ancora un rapporto del Vicario Regio di Or-
» betello.

» La città è tranquillissima. Quanto al resto del Compartimento
» non sono in debito presso il Governo di alcuna comunica-
» zione ».

Or come impugnare, che esistesse un *governo di fatto* e che la sua autorità fosse dovunque riconosciuta, quando gli stessi giusdicenti dei luoghi ove il Principe si era ritirato, e mentre egli si tratteneva in Toscana, non da Esso, ma dal nuovo Governo dipendevano; col nuovo Governo stavano, come suol dirsi, in comunicazione; e ad esso rimettevano i rapporti e le informazioni officiali?

Altri argomenti ancora si desumono dai fatti e dalle dichiarazioni del Principe.

Non intendiamo, come già dissi, trattar la questione della presunta rinunzia o della virtual privazione del gius all'impero. Basta alla difesa del Romanelli, che il Principe fino dal 7 febbraio *abbandonasse di fatto il governo*. E ciò appariva con bastante chiarezza dalle lettere indirizzate al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Quando pur le lettere scritte dal Granduca al Presidente dei Ministri non fossero chiare abbastanza, cessa ogni dubbio sull'abbandono del comando, ove si ponga mente che egli non deputò commissari o luogotenenti che lo rappresentassero nel governo.

Tutto ciò dimostra evidentemente, che egli abbandonava il comando. E non solamente non faceva atto di governo, finchè rimase in S. Stefano; ma, neppur volendo, lo avrebbe potuto. Come Principe Costituzionale non poteva governare senza essere circondato di ministri responsabili, che cuoprissero la inviolabilità della sua persona. Il Principe costituzionale regna, ma non governa. Il Granduca pertanto, se avesse inteso (ed è strana e inverosimile supposizione) governare la Toscana da S. Stefano avrebbe dovuto almeno condur seco uno dei Ministri. Oppure, essendosi separato (come di fatti coll'allontanamento e col *veto* si separò) dal Ministero Montanelli-Guerrazzi, avrebbe dovuto nominare altro Ministero responsabile. E, poichè neppur questo egli fece, si ha per ogni verso la prova che egli realmente abbandonava il comando.

Ma vi ha di più. Nella sua dichiarazione al Corpo Diplomatico il Granduca riconobbe *stabilito il Governo di fatto*. Intendo parlare della dichiarazione emessa li 11 febbraio, che si dice stampata nel Giornale Costituzionale delle Due Sicilie il 6 marzo 1849, ed è inserita dall'Accusa nell'appendice alla sua collezione; di-

chiarazione, che, mentre non potrebbe utilmente allegarsi contro i singoli accusati che la ignoravano, favorisce mirabilmente l'assunto nostro. Imperocchè in essa il Granduca, appena gli giunge la notizia dei fatti avvenuti nel dì 8 febbraio in Firenze, riconosce la *esistenza di un nuovo Governo.* Benchè non gli fossero noti l'abolizione dello Statuto e gli altri fatti che avvennero dopo, e nei quali pretende ora l'Accusa trovare la *consumazione* del supposto delitto, già lo considera avverso a lui, e appunto per tal motivo emette la sua dichiarazione.

« Non prima della decorsa notte mi è giunto il *Monitore Toscano* del dì 8 febbraio 1849, n. 27 secondo, dal quale sono venuto in cognizione, ESSERE STATO STABILITO in detto giorno in Firenze un Governo Provvisorio toscano, nelle persone di Guerrazzi, Montanelli e Mazzoni, *proclamato prima dal Popolo nel recinto della Camera dei Deputati,* e proposto quindi e approvato all'unanimità dalle due Assemblee legislative ».

La prima premessa pertanto del mio ragionamento è pienamente giustificata; giustificata dal concorso di tutte le circostanze, giustificata dalle stesse dichiarazioni del Principe. Nel 9 febbraio 1849, quando Leonardo Romanelli appose la sua firma al decreto di detto giorno, *era stabilito un governo di fatto.*

Udite ora, se in pari modo sussista la seconda premessa.

Le azioni commesse per ordine di un *Governo di fatto* non possono costituire il *materiale* di un delitto di Lesa Maestà:

1° Perchè non è cosa illecita, siccome insegnano i pubblicisti, accettare ufficii dall'invasore, o usurpatore, e ottemperare agli ordini suoi;

2° E perchè i criminalisti ritengono estremo essenziale del reato di Maestà, che il Principe sia nel *possesso e nell'esercizio attuale* della suprema autorità.

Il Pubblico Ministero non impugna in genere, che sia lecito accettare impieghi ed eseguire i comandi del *Governo di fatto;* ma lo consente con questa limitazione, « *purchè e inquanto non ledano l'interesse del Principe* ».

La limitazione apposta dal Pubblico Ministero distrugge, divora la regola; si risolve in evidente petizione di principio, e conduce all'assurdo.

Distrugge la regola, e si risolve in evidente petizione di principio. Imperocchè non saprei a che pro distinguere le azioni anteriori dalle azioni posteriori al mutamento del governo, a che disputare cotanto sull'accettazione degli ufficii conferiti dal *Governo di fatto* e sulla obbedienza agli ordini suoi, se fosse illecita e criminosa qualunque azione più o meno contraria all'interesse del Principe dejetto!

Quando, per considerare lecite e non criminose le azioni, dovessero essere o indifferenti, o deferenti al Principe spodestato, non ci sarebbe mestieri d'invocare la teoria del *Governo di fatto*, nè di far distinzione tra le azioni anteriori e quelle posteriori al mutato governo.

Conduce all'assurdo. Ed invero, ammessa come lecita l'accettazione dei pubblici impieghi conferiti dall'invasore o dall'usurpatore, vi pare egli possibile, che uno debba accettare l'ufficio per mettersi in aperta e continua opposizione col suo superiore?

Le teorie di gius pubblico e penale, che in breve riassumo, non comportano la limitazione proposta dall'Accusa.

I pubblicisti sono di avviso, spettare al *Governo di fatto*, abbenchè duri la ingiusta causa del possedere, l'amministrazione della pubblica cosa; esso provvedere a tuttociò che concerne l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza; e doversi prestare obbedienza agli ordini suoi in ogni cosa, *che non offenda il gius naturale e divino*. Ed anche i più rigorosi (tra i quali il P. Taparelli) mentre non approvano che si dia forza *al Governo di fatto* per mantenerlo nella usurpazione, soggiungono bensì che anche questo può farsi, ove dalla turbativa del possesso sieno per derivare *scandali* e *pericoli* alla società; lo che ammette nei varii casi tale opinabilità, che sola basta ad escludere qualunque idea di delitto.

I criminalisti sono anche più espliciti nel rigettare la limitazione che proporrebbe l'Accusa. Le loro definizioni, le loro massime suppongono (ed altrimenti non vi sarebbe primordio di questione) che le controverse azioni sieno contrarie all'interesse del Principe assente. E tuttavia dichiarano, non costituire reato di Lesa Maestà, poichè a tale effetto non basta che al Principe spetti *l'abitualità del gius all'impero,* ma si richiede che egli mantenga il *possesso* e *l'esercizio attuale* della suprema autorità. Se fanno limitazione alla regola, non è per ogni azione che sembri avversa al Principe, ma per l'unico caso della *volontaria assunzione delle armi contro il Principe stesso.* E ancora in questo caso, se reputano l'azione criminosa, escludono nullameno il titolo di *Lesa Maestà,* appunto perchè il Principe non è nel possesso e nell'esercizio attuale del potere.

Invano l'Accusa nelle sue repliche ha tentato disapplicare le autorità e le reiudicate, che la difesa nostra allegava.

Precisa è la decisione proferita il 6 settembre 1799 dal Supremo Tribunale di Giustizia nella causa Pierotti. Non leggerò nuovamente il motivo, che la Regia Corte conosce. Escluse il *titolo di Lesa Maestà* anche nel caso di chi volontariamente imbrandisce le armi contro l'esercito del Principe. Nè fu la mas-

sima revocata o contraddetta dalla decisione che il Tribunale stesso proferì li 25 gennaio 1800 contro Cioni, Dini, Da Filicaia ed altri. La Regia Corte esaminerà, come la difesa ha esaminato, attentamente questa decisione; vedrà, come al Cav. Agostino Dini, il quale aveva accettato sotto la repubblica francese l'impiego di segretario della *municipalità,* la decisione dava debito ancora di *atti e detti anteriori* alla invasione francese; e la decisione stessa, non che revocare la massima stabilita nella causa Pierotti, nemmeno propose la disputa diretta a determinare, se le azioni commesse, per ordine del *Governo di fatto* e mentre il Principe non possiede nè esercita la suprema autorità, possano costituire delitto di perduellione.

Futilissime poi mi sembrano le osservazioni dell'Accusa intorno alla decisione della Corte speciale di Parma nella causa del Cav. Melegari e del Conte Linati. Se questa decisione *non formula massime di diritto,* i suoi rilievi e le sue dichiarazioni, per necessario antecedente, suppongono altrettanti principii di ragione che contradicono completamente alle massime professate dal Pubblico Ministero. Ritenne la Corte speciale di Parma, che non solo l'accettare ufficii dal Governo di fatto, ma eziandio l'entrare a far parte di un Governo rivoluzionario non costituisse necessariamente reato di Maestà, tuttochè il Principe dimorasse entro i confini dello Stato. Ritenne, che la sottoscrizione di *atti indubitatamente avversi* non basti a concluder la prova del delitto, quando per altri riscontri e congetture rimanga esclusa la supposizione dell' *animo ostile.* E ad escludere siffatta supposizione valutò la *renitenza ad accettare l'ufficio,* la *volontà di dimettersi* e la *opposizione* a *intemperanze maggiori;* mentre a difesa di Leonardo Romanelli e queste, e moltissime altre congetture concorrono, delle quali non parla la decisione parmense. Nè senza ignorare o dimenticare la istoria può dirsi, che là era precedente e consumata la rivoluzione, e qua essere avvenuta dopo il dì 8 febbraio; imperocchè i moti di Bologna, di Modena e Parma nel 1831 furono ben poca cosa al paragone del rivolgimento che sconvolse dal 1847 alla metà del 1849 Toscana, Italia, Europa; e dai fatti, che narra la stessa sentenza di Parma resulta che quella non era rivoluzione *consumata,* se pure questa parola può adoperarsi in politica, come si adopera nelle materie penali. E alla perfine futilissimo mi è sembrato l'avvertire, che una Commissione di revisione annullò la sentenza della Corte speciale di Parma, mentre l'Accusa stessa vi dice che rimase annullata *per difetto di rito e nell'interesse della legge soltanto.* Lo che implica necessariamente approvazione della sentenza rispetto al merito; avvegnachè, se avesse violato le regole di ragione o male appli-

cato le leggi nel merito della causa, la Commissione di revisione non avrebbe mancato di cassarla anche a danno dei singoli.

Indarno poi tentava il Pubblico Ministero disapplicare i principj di diritto pubblico, sanciti dal Sovrano decreto del 12 maggio 1848, che aderì all' aggregazione dei popoli della Lunigiana allo Stato Toscano. Nè io mi trattengo a rivendicare alla difesa l'autorità di così splendido esempio, dacchè l'egregio collega nostro Avv. Landucci, rettificando e completando la storia dei fatti, con bene ordinato ragionamento vi dimostrò, che se tra le condizioni in cui si trovavano nel marzo 1848 gli abitanti di quelle provincie dei Ducati di Modena e di Parma e le condizioni in cui versava la Toscana nel 7 e nell' 8 febbraio 1848 vi è differenza, e tale che porta alla necessità di applicare a *maggiorità di ragione* nel caso nostro le teorie di gius pubblico sanzionate dal citato decreto.

Invano tentava il Pubblico Ministero disapplicare la decisione proferita il 4 giugno 1850 dalla Regia Corte di Lucca nella causa del Dott. Santarlasci. Diceva il Pubblico Ministero (nè so, come dir lo potesse) che la decisione emanava *da principii diversi da quelli* che la difesa allega nella causa presente. Rispetto al Romanelli pariforme è la specie; identico nella questione attuale il motivo di giudicare. Il Dott. Santarlasci aveva accettato l' ufficio di Commissario nella spedizione di Capannori. E in diritto la Corte di Lucca accolse e applicò la teoria del *Governo di fatto*, teoria che forma appunto uno dei mezzi precipui della nostra difesa; dichiarò che gli atti di sovranità, tuttochè esercitati dall' usurpatore, obbligano i sottoposti, e che la spedizione aveva in sè stessa uno scopo giustificabile; quale era quello di ristabilire l' ordine e tutelare la sicurezza nella campagne lucchesi. Io non so, come sia dato impugnare la puntualità di simili reiudicate.

Nè solamente l' Accusa tenta disapplicare le dottrine e la giurisprudenza allegata dalla difesa; bensì allega essa pure l' autorità del Poggi per giustificare, che non può senza delitto prestarsi obbedienza agli ordini dell' usurpatore, quando sieno contrari all' interesse del Principe. Se non che fa d' uopo avvertire:

1° Che il Poggi dopo avere stabilita la regola favorevole alla difesa, procede ad una limitazione; ma non formula in *genere*, come vorrebbe l' Accusa, la limitazione stessa, sibbene contempla il caso di chi imbrandisce le armi contro il Principe per comando dell' usurpatore (*lib.* 2, *cap.* 10, §. 56). « Non tamen » parere tenentur subditi, et graviter parendo delinquunt in Prin» cipem, ubi eorum opera *adversus illum, uti hostis, velit qui » regnum invasit* ».

2° Che il Poggi cita in questo luogo l' Eineccio, il quale

parimente configura il caso della ostilità armata. « Secus ubi quis,
» patria deserta iamdin, se ad gentes transtulerit, pro quibus,
» exorto bello, *arma sumpserit* ».

3° E che ancora in questo *estremo caso* di ostilità armata il Poggi è di avviso, che l'azione sia criminosa, *ma non dichiara che importi reato di Lesa Maestà;* talchè non contradice alla decisione del Supremo Tribunale di Giustizia in causa Pierotti, che dichiarò criminoso il fatto, ma inapplicabile il titolo di Lesa Maestà.

Così è giustificata la prima e la seconda premessa del mio sillogismo.

Nel 9 febbraio 1849 esisteva in Toscana un *Governo di fatto.*

Le azioni commesse per ordine di un *Governo di fatto* non possono costituire reato di Lesa Maestà, non essendo illecito accettare ufficii e prestare obbedienza all'usurpatore ed essendo estremo essenziale del reato di Maestà, che il Principe sia nel *possesso e nell'esercizio attuale* del supremo potere.

Conseguenza necessaria di tali premesse si è che gli atti obiettati al Romanelli siccome commessi per ordine di un *Governo di fatto* e quando il Principe non era nel *possesso e nell'esercizio attuale del potere* non possono costituire il delitto di perduellione.

Tutto ciò concerne l'elemento *materiale* del supposto delitto.

Quanto all'elemento *formale o intenzionale,* benchè la nostra difesa esaminando i singoli atti incriminati, si occupasse più che altro di escludere da ciascuno di essi l'animo ostile, nulla replicò il Pubblico Ministero. Tornò unicamente ad insistere sull'addebito desunto dalla sottoscrizione del decreto de' 9 febbraio, dicendo, che, se la novella 84 aveva ordinato che si aggiungesse nella intitolazione delle sentenze il nome dell'Imperatore per meglio designare il corso dei tempi, la indicata formula nullameno conteneva una recognizione del gius all'impero. E in prova di questo allegò l'autorità del Berriat-Saint-Prix all'*art.* 48 *della Costituzione francese del* 1830.

Veramente infelice è l'Accusa nelle sue citazioni. Essa citava il P. Taparelli; ed io vi dimostrai, che la teoria del *Governo di fatto* professata dal Taparelli favorisce pienamente l'assunto della difesa. Cita l'Istitutista Poggi; ed io vi dimostro, che egli pure ritiene non criminosa l'accettazione di pubblici ufficii conferiti dall'usurpatore, e fa limitazione unicamente nel caso estremo di coloro che prendono le armi e accorrono a combattere contro il Principe che torna a recuperare l'impero. Cita ora il Berriat-Saint-Prix; ed io vi dimostrerò con le sue stesse parole, che egli con-

futa e disapprova, rispetto alle monarchie costituzionali e rispetto alle monarchie assolute, l'adagio feudale che diceva amministrata la giustizia *in nome del Re*, e considera come una mera formalità come una *vana cerimonia* la intitolazione delle sentenze in nome del Principe.

« Malgrado sì grandi tentativi (dice il Berriat-Saint-Prix nel » commento all'art. 48) per ricondurre il *potere giudiciario* al» l'unità d'origine, l'adagio — *qualunque giustizia emana dal* » *Re* — non poteva essere completamente vero che dopo l'abo» lizione delle giustizie patrimoniali; ma quando l'Assemblea co» stituente le dichiarò soppresse senza veruna indennità (*decreto* » *del 4 agosto 1789, art. 4, e preambolo della costituzione* » *del 1791*) la parola *Re* aveva cessato di essere sinonimo di » Sovrano, e l'adagio divenne falso sotto un altro rapporto. Tutti » i poteri emanano dalla nazione, dice la costituzione del 1791 » (*tit.* 3, *art.* 2); il potere legislativo è delegato ad una assem» blea nazionale; il potere esecutivo è delegato al Re: il potere » giudiciario è delegato a giudici eletti a tempo dal popolo (*ib.*, » *art.* 3, 4 *e* 5). I medesimi principii sono implicitamente con» sacrati dalla costituzione del 1830; perchè, dunque, contiene » ella un assioma puramente monarchico? Significa forse unica» mente che i giudici sono nominati e istituiti dal Re, come sog» giunge l'art. 48. Potrebbesi rimproverare ai redattori, oltre un » pleonasmo bizzarro assai, due inesattezze; la più grave consi» sterebbe nell'indicare come primordiale una emanazione affatto » secondaria. Se il Re è incaricato di trasmettere il *potere giu-* » *diciario* ai giudici, egli è probabilmente, perchè gli è stato » conferito dal voto della nazione; d'altronde il diritto di no» minarli è la sola influenza che egli abbia sulla loro autorità. » La seconda inesattezza consisterebbe nel considerare assoluto » il diritto di nomina, mentre patisce eccezione rispetto ai giu» rati, ai giudici di commercio (*art.* 51 *e* 56) e agli arbitri. Io » fin'ora ho adoperato la parola *giustizia* nel senso di poter giu» dicare, nel senso di giurisdizione; pretendere che significhi, » nell'art. 48, una virtù, una volontà di attribuire a ciascuna ciò » che gli è dovuto, sarebbe assurdo.

» La Carta aggiunge, che la giustizia *si amministra in nome* » *del Re*. Altro vestigio monarchico, sequela e conseguenza del » primo. La circostanza che il Re è incaricato di nominare e » d'istituire i giudici, non giustifica nulla più questa nuova pro» posizione: difatti sarebbe altrettanto ragionevole il sostenere, » che i pari esercitano il potere legislativo in nome del Re, poi» chè sono nominati da lui. L'intervento del potere esecutivo è » indispensabile, si dice, per eseguire le decisioni dei Tribunali.

» lo rispondo, che lo è in pari modo per l'applicazione della
» volontà del legislatore; tuttavia la Carta non dichiara che il
» potere legislativo emani dal Re e che si amministri in nome di
» lui. I *verditti* dei giurati non sono proferiti in nome di alcuno
» (*Cod. d'istruz. crim., art.* 348). Nè questa frase *la giustizia*
» *si amministra in nome del Re* ha maggiore efficacia nella mag-
» gior parte dei governi assoluti; imperocchè, onde si possa dire
» con verità che si esercita una funzione in nome di alcuno, bi-
» sogna che si eserciti nell'interesse di lui, e così se pure non
» è minore o interdetto, secondo le sue istruzioni e la sua vo-
» lontà espressa o presunta, sotto pena di vedere annullato tutto
» ciò che sia fatto in modo contrario. Ora in qual paese si re-
» puta, che i giudici rendano giustizia a tali condizioni? In nes-
» sun luogo. Dovunque il Monarca lo pretendesse, sarebbe con-
» siderato come un despota (*Pinheiro-Ferreira, p.* 109). Questo
» principio d'altronde come il precedente, manca di utilità pra-
» tica. L'art. 146 del Codice di procedura civile potrebbe indurre
» in errore a questo riguardo. Egli dice: *le spedizioni delle sen-*
» *tenze saranno intitolate e terminate in nome del Re, conforme*
» *l'art.* 57 (48) *della Carta.* Ma fa d'uopo osservare che il testo
» fu alterato al tempo della Restaurazione; in origine diceva: *sa-*
» *ranno intitolate e terminate come era prescritto* dall'atto
» delle costituzioni dell'impero del 28 fior. an. XII. Nella sua
» redazione attuale non esprime che l'opinione personale del
» revisore officiale dei cinque codici. L'art. 545 del Codice stesso
» spiega il vero senso dell'art. 146: *le sentenze e gli atti,* egli
» dice, *non potranno portarsi ad esecuzione, se non hanno la*
» *medesima intitolazione delle leggi e se non terminano con*
» *l'ordine agli ufficiali di giustizia, come è prescritto nel-*
» *l'art.* 146. Quindi si tratta unicamente nell'una e nell'altra
» disposizione *di una formula esecutoria;* di fatto essa non è
» necessaria nelle semplici spedizioni, di cui parla l'art. 853 (*V.*
» *Carre, Leggi della proced., art.* 146). Il nome del Re vi figura
» come nelle leggi, però che è il capo del potere esecutivo, e
» non già in applicazione dell'art. 48 della Carta. Nè la formula
» *esecutoria* mi sembra più utile nelle sentenze, che nelle leggi,
» prescindendo dalla promulgazione (*v. pag.* 149). Il Potere ese-
» cutivo non può dispensarsi dall'eseguire, nè le une nè le al-
» tre; egli stesso annette sì poca importanza alla formula, che è
» apposta dal cancelliere o dal notaro negli atti esecutorii, senza
» che alcuno degli agenti del Potere esecutivo vi aggiunga la sua
» sottoscrizione. *Non è che una vana cerimonia* ».

Del resto l'Accusa, reputando *oziosa e superflua la questione dell'animo*, non replicò agli argomenti coi quali la difesa avea

preso a dimostrare, che la sottoscrizione del Decreto de' 9 febbraio, non che delle leggi statarie e degli altri atti obiettati al Romanelli, è pienamente giustificata dalla obbedienza gerarchica; non replicò alle moltiplici ragioni di fatto, le quali escludono la necessità di riferire ad *animo ostile* gli atti incriminati; non replicò ai riscontri, che si desumono dalle qualità e dalla vita anteatta dell'accusato; dalle deposizioni dei signori Occhini, Albergotti, Guillichini e altri onorevoli fidefacenti che lo dichiaravano *avverso a repubblica:* dallo sconforto che ei provò alla notizia della partenza del Principe; dalla opposizione che ei fece prima di accettare l'ufficio di Ministro; dal modo con cui esercitò quell'ufficio; dalla scelta degli impiegati; dall'inibita erezione di alberi di libertà in Arezzo; dalla lettera al Tonietti; dalla opposizione fatta nelle giornate del 18 e 19 febbraio ai Mazziniani; dalla protesta di dimettersi, ove la repubblica si fosse proclamata e da tante altre urgentissime congetture, che ebbi l'onore di esporvi nel mio primo discorso, e sulle quali non mi trattengo più oltre, essendo indecoroso combattere l'inimico, laddove posa le armi.

Insisteva bensì il Pubblico Ministero nelle sue repliche contro la eccezione dell'arbitrario arresto, e della detenzione illegittima. Quindi è forza, che io torni sul doloroso argomento.

Ma innanzi di rettificare il fatto non bene esposto dall'Accusa e replicare ai suoi dubbii di diritto, colgo questa opportunità per giustificare la formula, con cui la difesa riassumeva le sue conclusioni in questa parte della causa.

Le eccezioni desunte dall'arresto arbitrario, dalla violazione del diritto di asilo e del gius delle genti, non che dalla offesa della pubblica fede e della pubblica moralità, mentre non tolgono alla Regia Corte la facoltà di proclamare la innocenza dell'accusato, le impediscono di proferire sentenza condennatoria. *Egli è presente*, diceva la difesa, *per essere assoluto; non vi è per essere condannato.* La quale proposizione, se a primo aspetto può sembrare azzardata, se può sembrare che egli debba essere presente, sì per l'assoluzione come per la condanna, non dubito che sarà consentita dalla giustizia vostra, ove si degni por mente alla natura delle eccezioni e al modo e alle dichiarazioni con cui furono dalla difesa proposte.

La eccezione, che la Difesa desume dalla illegalità dell'arresto, dal diritto delle genti, dall'asilo, dalla fede violata, non è *pregiudiciale* eccezione d'*incompetenza* che tolga alla Corte ogni giurisdizione a conoscere e decidere il merito della causa. È *anomala* eccezione d'inammissibilità di azione, la quale può e deve essere decisa separatamente o unitamente al merito della

causa, secondochè il convenuto la opponga *in vim dilatoriæ*, o *in vim peremptoriæ*.

Se il convenuto non accetta contestazione nel merito, ma propone per modo pregiudiciale sì fatta eccezione e in quella insiste dichiarando e protestando che il Tribunale non debba procedere oltre, finchè non l'abbia decisa, non vi ha dubbio, la eccezione assume l'indole di pregiudiciale, non per la natura sua propria, ma pel modo con cui viene dedotta.

All'opposto, se il convenuto la deduce unitamente alle eccezioni di merito; che anzi dichiara e protesta, doversi la Regia Corte di queste primieramente e di quella in estrema ipotesi occupare, la Regia Corte, mentre non può proferire condanna se l'azione è inammissibile, ha facoltà di dichiarare in pari tempo e con una sola e medesima pronunzia la inammissibilità dell'azione e la incolpabilità dell'accusato.

Ciò che può farsi e tuttodì si pratica nei giudizii civili e commerciali, non può essere denegato nei criminali giudizii. Se tali eccezioni togliessero alla Corte decidente la facoltà di occuparsi del merito principale, onde proferire sentenza assolutoria, si ritorcerebbero a danno gravissimo dell'imputato.

Gli scrittori e i Tribunali francesi hanno applicato appunto in cause criminali l'accennata dottrina.

Mangin discute e risolve in questi termini la controversia nei trattati della *istruzione scritta* e dell'*azione pubblica*.

Nel trattato della *istruzione scritta* distingue le eccezioni veramente e propriamente pregiudiciali, dai così detti *fini di non ricevere;* ed opina, che, se i Tribunali non potrebbero con una sola pronunzia dichiararsi incompetenti, e decidere il merito, hanno bensì la facoltà di dichiarare inammissibile l'azione e incolpabile l'imputato (*num.* 231). « Bisogna avvertire di non con-
» fondere coll'eccezione d'incompetenza *i fini di non ricevere*,
» che possono occorrere contro l'azione pubblica e che sono in-
» dipendenti, rispetto alla competenza, dalla giurisdizione dinanzi
» la quale l'azione è promossa. Ho indicata altrove questa distin-
» zione, ed è importante assai; imperocchè, se un Tribunale non
» può ad un punto dichiarare la sua incompetenza e giudicare
» poi che il delitto non fu commesso, *non è impedito a decidere*
» *che l'azione pubblica non debba accogliersi, o in ogni caso*
» *che il fatto incriminato non sia rimasto provato, o non co-*
» *stituisca delitto* ».

Nel trattato dell'*Azione pubblica*, enumerando le cause, che trattengono l'esercizio di detta azione nei criminali giudizii, ne adduce, per modo di esempio, alcune che provengono dalle qualità personali. Vi ha chi, avuto riguardo al suo grado, non può

essere tradotto davanti i Tribunali criminali senza l'*autorizzazione* del superiore. Il difetto di tale *autorizzazione* del superiore importa nullità di procedura. Può dedursi in ogni stadio della causa. È valida ed efficace sarebbe la sentenza che dopo avere accolto una simile eccezione, procedesse a decidere il merito, *assolvendo* l'accusato. « L'autorizzazione richiesta dall'art. 75 della » Costituzione dell'anno VIII (dice il Mangin, al num. 267) è pre» scritta *a pena di nullità della procedura e degli atti succes» sivi*. Questa nullità può essere invocata in qualunque stato della » causa: i Tribunali debbono applicarla ancora *ex officio*. Le quali » proposizioni, che furono consacrate da un Decreto della Corte » di Cassazione del 9 febbraio 1809, sono incontrovertibili e non » richiedono di essere sviluppate. — Finchè l'autorizzazione a » procedere non è concessa, i Tribunali non avrebbero facoltà di » assolvere il *funzionario* accusato. Parimente una Camera d'Ac» cuse non potrebbe dichiarare, che gli addebiti raccolti contro » questo funzionario sono insufficienti . . . Tuttavia considerò il » Consiglio di Stato, quantunque questa garanzia accordata agli » agenti del Governo sia prescritta, e nell'interesse dello Stato » e in quello degl'impiegati, suo precipuo scopo è di tutelarli » dalle azioni inconsiderate, cui potrebbero essere esposti*; e sa» rebbe un ritorcere a danno loro le disposizioni dalla legge » ordinate con animo di proteggerli*, l'annullare le sentenze as» solutorie col pretesto che le sentenze medesime non sono state » precedute dall'autorizzazione del Consiglio di Stato. Nè il Mi» nistero Pubblico pertanto, nè le parti possono trarre un mo» tivo di cassazione dal difetto di questa autorizzazione; *e in tal » caso le sentenze non possono cassarsi che nell' interesse della » legge* ».

Questa dottrina, che a tale effetto distingue le eccezioni d'incompetenza dai così detti *fini di non ricevere*, fu confermata il 22 decembre 1827 da una decisione della Corte Suprema di Francia in causa Beuret e Cadot e Marcadier. Un Presidente di un Tribunale è accusato di calunnia. La Corte di Rouen con sentenza del 31 luglio 1827 dice: « *il Procuratore Generale non » ricevibile e* IN OGNI CASO *mal fondata l'azione da lui pro» mossa* ». Il Procurator Generale ricorre in cassazione. E la Corte Suprema dichiara, che avrebbe cassato se la sentenza si fosse limitata *ai fini di non ricevere*, i quali veramente non le sembravano giustificati; ma, poichè la Corte di Rouen aveva esaminato e deciso il merito, e aveva potuto esaminarlo e deciderlo, la Corte Suprema non cassa la sentenza. « Attesochè, sul » quinto mezzo, questo Decreto si è occupato del merito della » querela e ha dichiarato, non esservi prova che il Presidente

» Marcadier avesse conosciuto la falsità dei fatti che denunziava,
» ed essere emerso dal dibattimento che egli aveva avuto ragioni
» per credere alla verità di quei fatti; e perciò dichiara mal fon-
» data la querela. — Che la valutazione di questi fatti non può
» essere sottoposta alla censura della Corte Suprema, che era nel
» diritto della Corte Reale di Rouen; *che occorre distinguere tra*
» *i fini di non ricevere quelli che tendono a declinare la com-*
» *petenza del Tribunale, dinanzi a cui è intentata l'azione, da*
» *quelli che concernono il merito dell'azione stessa e il diritto*
» *d'intentarla.* — Che è incontrovertibile, che un Tribunale non
» può nel tempo stesso riconoscersi incompetente a decidere in-
» torno a una dimanda, e giudicare del merito della dimanda
» medesima, dichiarandola mal fondata; *ma che i fini di non ri-*
» *cevere adottati dalla denunziata sentenza sono affatto estra-*
» *nei alla competenza e all'ordine delle giurisdizioni* ».

Ciò premesso, egli è evidente, che ancora nel caso nostro *non è questione d'incompetenza* della Corte, ma *d'irrecivibilità d'azione.* L'azione penale nel caso nostro non è *ricevibile* per molte e molte ragioni.

Non è *ricevibile*, perchè violata la fede del passaporto.

Non è *ricevibile*, perchè violato il diritto di asilo.

Non è *ricevibile*, perchè violati il gius delle genti, e la giurisdizione di un altro Stato.

Non è *ricevibile*, perchè eseguito l'arresto senza mandato di autorità competente.

Non è *ricevibile*, perchè inosservate affatto le regole e le forme della estradizione.

Non *ricevibile*, perchè ordinata la detenzione, senza che procedura o querela pendesse.

Ma appunto perchè non è questione d'*incompetenza*, bensì di *fini di non ricevere*, quando la giustizia della Regia Corte nei resultati del processo trovi giustificata la innocenza, potrà forse negare all'accusato il benefizio di una pronunzia assolutoria? Dovrà forse astenersi dall'assolvere l'accusato, però che inammissibile è l'azione e nulla rispetto ad esso la procedura? No, certo. Le riferite autorità dimostrano, che la inammissibilità dell'azione penale, mentre impedisce alla Regia Corte di proferire sentenza condannatoria, non le toglie facoltà di assolvere l'accusato, onde non si ritorca a suo danno un'eccezione che egli deduce con animo di rivendicare nella più trista ipotesi la sua libertà personale.

Confutiamo, adunque, le repliche del Pubblico Ministero nella questione dell'arresto.

Voi conoscete la dolorosa istoria dei fatti; nè io funesterò nuo-

vamente gli animi vostri. Bensì con quella moderazione, di che mi feci continuo e fermo proponimento nel patrocinio di questa causa, rettificherò le inesattezze e combatterò gli argomenti del Pubblico Ministero.

Egli incominciava con asserire, che nel 15 maggio 1849, allorchè il Commissario del Principe fece intimare al Romanelli di allontanarsi fino a nuovi ordini dalla Toscana, non fu consegnato al Romanelli stesso un vero passaporto, ma una *carta di via*. Forse il Pubblico Ministero questo asseriva, comecchè, rilasciandosi le *Carte di via* dalle subalterne autorità politiche, si lusingasse sostenere più agevolmente che niun obbligo aveva contratto il Governo toscano rispetto al Romanelli. Vana lusinga! Basterebbe, a dir vero, la sola ispezione del documento a convincere anche i più increduli, che quello era *un vero e proprio passaporto.* Nelle carte di via, altra è l'autorità concedente, altro il formato della carta, altra la formula delle dichiarazioni. Tutto è diverso.

Ciò nonostante, desiderando remuovere ogni dubbio su questo punto di fatto che è della maggiore importanza, io chiesi e ottenni dal Dipartimento degli Affari Esteri un certificato che produco e del quale dimando lettura.

Il Sig. Cav. Presidente ordina la lettura del documento.

Il Sig. Cancelliere legge, come segue. « *Ministero degli Affari Esteri.* Al seguito della istanza presentata a questo Ministero degli Affari Esteri dal signore Avvocato Mari, certificasi da me sottoscritto, come dai registri della sezione dei passaporti risulta, *che nel 15 maggio fu rilasciato al signor Dottore Leonardo Romanelli di Arezzo UN VERO E PROPRIO PASSAPORTO e non una carta di via,* la quale non avrebbe potuto mai rilasciarsi da questo dipartimento, ma soltanto dalla Prefettura.

« Firenze li 16 maggio 1853.

« Il Segretario Generale
« Tommaso Fornetti ».

Avvertiva il Pubblico Ministero, avere il Romanelli preso il passaporto, o, come egli diceva, *il foglio di via* con animo di recarsi a Perugia; e invece essere andato a Gubbio. La quale circostanza è vera; ma non intendo a quale effetto il Pubblico Ministero richiami sovr' essa la vostra attenzione. Che forse ei supponeva, il Romanelli, quasi primo a inadempire il patto, avesse perduto il diritto a quella protezione e sicurezza personale, che il Governo gli garantiva con la consegna del passaporto?

Il Romanelli di fronte al Governo toscano osservava il patto e rispettava la intimazione, non ritornando in patria finchè non ne avesse ottenuta la opportuna facoltà: quindi « *tua non interest* » potrebbe dirsi all'Accusa; *tua non interest*, se il Romanelli, anzichè continuare il viaggio verso Perugia, piegò alla volta di Gubbio. Al Governo pontificio soltanto spettava consentire o non consentire la mutata direzione e la dimora prescelta dal Romanelli. E le Autorità del Governo pontificio, come rammenta la Regia Corte, consentirono che il Romanelli si fermasse in Gubbio; e non solamente gli accordarono il permesso di rimanervi, ma si lodarono della sua condotta irreprensibile, e protestarono e presero le sue difese, quando si andò arbitrariamente ad arrestarlo.

Avvertiva l'Accusa, allorquando il Romanelli fu arrestato in Gubbio, le forze austriache occupavano non tanto quella parte degli Stati Pontificii, quanto ancora la Toscana. E ciò parimente è vero; ma io non intendo quali conseguenze giuridiche voglia trarne l'Accusa. Che forse il diritto, l'autorità, la giustizia, la moralità per lei sta nella forza? E dopo avere l'Accusa professato le massime della più pura morale, dopo avere desiderato che in politica il retto, il vero, il giusto non si separi dall'utile, vorrà ella sostenere che la *forza* tien luogo della ragione, della giustizia, della legge . . . *che la forza è tutto* . . . e che ai Tribunali non spetta la facoltà di dichiarare l'arbitrio e illegittimità di un arresto, dacchè gli austriaci occupavano non solo lo Stato Pontificio, ma ancora Toscana?

Diceva inoltre l'Accusa; se il Governo toscano intimando al Romanelli di assentarsi gli rilasciò un passaporto, non promise per questo alcuna cosa, nè contrasse obbligo alcuno. Che mai promise (diceva l'Accusa) che mai promise il Governo toscano al Romanelli? E che non mantenne? Rispondo primieramente; che io non agisco con l'azione *ex stipulatu*; e che mal si tenta impicciolir la questione. La questione si muove da più alti principii. Io deduco anzitutto la inammissibilità dell'azione, la nullità della procedura per violazione di forme sacramentali, per illegalità di arresto e illegittimità di detenzione. Dove fu catturato Leonardo Romanelli? Si adempirono le forme, che la legge prescrive per la regolarità degli arresti? Dove è il mandato di cattura rilasciato dall'autorità competente? Dove la regolare estradizione, che si richiede per catturare un individuo che dimora in estero Stato con passaporto e carta di permanenza? Dove la querela accesa, la procedura iniziata, quando si ordinò la detenzione del Romanelli? Questa è la questione. E, quando anche volesse indagarsi, se vi fu promessa e quale efficacia avesse, soggiunge-

rei; il Governo al Romanelli *non promise*, ma dette. Dette un *vero e proprio passaporto*. E dare un passaporto significa garantire la libertà e la sicurezza della persona, e impegnare il nome e la dignità del Principe.

Nè si dica (che orrenda cosa sarebbe) il Governo col passaporto garantì al Romanelli la sicurezza personale per la partenza, non per la dimora in estero paese, nè pel ritorno. Il concetto del Governo fu, ed altro non poteva essere che questo; il Romanelli andasse e rimanesse fuori di Stato in sicurezza, finchè non gli fosse data facoltà di tornare. L'unico caso, in cui di fronte al Governo toscano avrebbe perduto qualunque efficacia il passaporto, sarebbesi verificato, quando il Romanelli volontariamente e senza il permesso delle nostre autorità politiche fosse tornato in Toscana. Dare un passaporto, che valga unicamente per la *partenza*, sarebbe peggio che scherno! Il passaporto vale per la partenza e pel ritorno: come avverte Grozio, rammentando l'esempio abbominevole di Alessandro il grande, che ordinò, si uccidessero per via coloro ai quali aveva concesso di partire liberamente (*De jure belli et pac., lib. 3, cap. 21, §. 16*). « ivi » Cum iter cautum *et de reditu censetur:* non ex vi ver- » bi, *SED UT ABSURDUM VITETUR;* neque enim inutile benefi- » cium esse debet. Et abitus tutus intelligendus usquedum et per- » venerit, *ubi in tuto sit. UNDE FIDES ALEXANDRI ACCUSATA,* » *QUI QUIBUS ABITUM INDULSERAT, EOS IN IPSO ITINERE JUS-* » *SIT INTERFICI* ».

Ma soggiunge l'Accusa (e questa è sua ragione potissima) ricondotto a forza il Romanelli in Toscana, il Governo ne ordinò la detenzione. Il Governo adunque accettò, *fece suo il fatto del militare austriaco*. Il Romanelli fino dal 16 agosto, quando era nelle carceri di Arezzo, reclamò: il Governo esaminò i reclami, ma non gli accolse. Come aveva creduto buona misura allontanarlo; così non credè buona misura rimandarlo, quando fu riportato dagli austriaci. Per questo ella dice vere in astratto le teorie sviluppate dalla difesa intorno alla illegalità dell' arresto commesso arbitriamente fuori di Stato, ma inapplicabili al caso; imperocchè, suppone, tutti gli esempii e le decisioni citate dalla difesa procedano, quando l'autorità che dovrebbe condannare è quella da cui fu ordinato l'arbitrario arresto; ma quando l'arresto o la detenzione è stato commesso per ordine dell'Autorità governativa, i Tribunali ordinarii non hanno *competenza* a giudicarne.

Ciò che asserisce l'Accusa non è vero, nè in fatto, nè in diritto.

Non è vero (e invito il Cancelliere a prenderne nota nel ver-

bale della udienza) che il Romanelli protestasse della nullità dell' arresto dal carcere aretino ove non fu trattenuto che brevi momenti la sera del 16 agosto 1849. Egli inviò le sue rappresentanze e proteste *sei giorni* dopo, dalle carceri di Poppi e per mezzo del Pretore di quella terra, sicchè la difesa impugna assolutamente che il Ministero dell' Interno avesse cognizione delle proteste del Romanelli, allorchè rimetteva alla Prefettura di Arezzo le istruzioni delle quali terremo proposito in breve.

Non è vero, che i Tribunali ordinarii sieno incompetenti a giudicare della illegalità di un arresto commesso arbitrariamente fuori di Stato, ove l' autorità politica abbia di poi ordinata la detenzione. Osservo primieramente, come altra volta osservai, che i Tribunali sarebbero sempre competenti a conoscere e giudicare il fatto dell' arresto commesso a Gubbio, e determinarne le giuridiche conseguenze; nè vi sarebbe necessità di occuparsi della successiva detenzione, però che la illegalità della prima cattura rende nulli tutti gli atti successivi. Quella sola dà al Romanelli il diritto di essere reintegrato nella sua libertà. Quindi l' obietto dell' Accusa non risponde alle eccezioni, che si desumono dalla violazione del diritto di asilo e dell' altrui giurisdizione, e dalla brutale infrazione del gius delle genti. Ma, prescindendo da tale avvertenza, come mai debbono i Tribunali reputarsi incompetenti a giudicare, se fu legittima, o no, la detenzione del Romanelli ordinata dall' Autorità governativa? Come dichiararsi incompetenti, quando l' affare è portato legalmente alla loro cognizione e quando vi sono richiamati dalla difesa di un accusato? Non sono essi i naturali tutori della libertà dei cittadini? Son forse degli ordini del Potere governativo ciechi istrumenti? Anche in caso più arduo, quando cioè si emani dal Potere esecutivo una ordinanza contro le leggi vigenti e al di là della sfera delle proprie attribuzioni, i Tribunali, provocati che sieno dalla parte lesa, hanno indubitatamente il diritto di prenderne cognizione e dichiararne la illegalità e la inefficacia.

Foucart è di opinione, che l' autorità giudiciaria, se non ha diritto di sindacare gli atti del Potere esecutivo, ha bensì quello di dichiarare nulle e ineseguibili eziandio le ordinanze Regie, quando dal Pubblico Ministero se ne domandi l' applicazione, e dall' accusato se ne deduca per modo di eccezione la illegalità e l' arbitrio (*dir. amministr.*, *tom.* 1, *num.* 91). « Tutti i giudizi » debbono avere lor fondamento in una legge, o in un decreto » che attinga sua forza dalla legge; ed i Giudici non debbono » avere riguardo agli atti che non rientrano nell' una o nell' al» tra categoria. Così e' non dicono in modo assoluto, essere la » tale ordinanza illegale e non doversi eseguire; ma stretti per

» debito d'uffizio, e come a dire dalla necessità, a pronunziare
» intorno ad una specie determinata, e a pronunziare conforme-
» mente alla legge, *gli è ben ragione scendano ad esaminare il*
» *valore dell'atto, intorno al quale vengono richiamati ad emet-*
» *tere il loro giudizio*. Se no, i Tribunali i quali esser debbono
» i protettori dei diritti e della libertà dei cittadini, altro non
» sarebbero che i ciechi sostegni del dispotismo ».

Quando l'affare è portato alla cognizione dei Tribunali (diceva la Corte Suprema di Francia nella decisione del 15 gennaio 1829), essi hanno diritto di giudicarne. « Considèrant qu'avant d'aborder
» ce point important de la cause il faut examiner si les appel-
» lants son recevables a proposer un semblable moyen, ou en
» d'autres, si le tribunaux ont le pouvoir de refuser d'appliquer
» aux espéces qu'ils ont à juger les ordonnances emanées du
» pouvoir royal, dans le cas ou elles seraient reconnues être
» contraires aux lois du royaume;

» Considérant que depuis la promulgation de la Charte il est
» de principe absolu que les ordonnances du roi, que touts sont
» rendues sous la responsabilité de ses ministres, ne peuvent pas
» annuller les lois ni déroger a leurs dispositions; qu'elles doivent,
» au contraire, en assurer l'execution dans les limites du pouvoir
» réglémentaire;

» Considérant que les tribunaux institués par la loi pour ren-
» dre la justice selon les lois du royaume, sont specialement
» chargés d'en faire l'application à tous le cas particuliers soumis
» à leur jurisdiction; que cette application ne pourrait pas se
» faire, ou serait totalement illusoire, s'il etait vrai qu'en présence
» des principes ci dessus proclamés et textuellement insérés dans
» l'art. 14 de la Charte, *ils dussent* aveuglement appliquer comme
» lois des ordonnances qu'y seraient diamétralment contraires ou
» qui auraient illégalement prononcé l'obbligation de quelque loi;

» Qu'une telle obligation imposée aux tribunaux serait subver-
» sive de leur indépendance, qui est la garantie des justiciables ».

Ma dove è nel caso nostro la *Ordinanza Regia*, o la *misura di prevenzione*, e di *alta polizia*, presa dal Governo toscano a danno del Romanelli dopo l'arresto?

Misura di alta polizia sarebbe stata rinviarlo ai confini. Quando pur lo avessero reputato capace di turbare l'ordine e la quiete pubblica, all'ordine e alla quiete pubblica avrebbero provveduto abbastanza, restituendogli il suo passaporto e intimandogli nuovamente di allontanarsi dal Granducato. Dov'è dunque la *resoluzione governativa?* Dove la *misura di alta polizia,* incensurabile dall' Autorità giudiciaria?

Il Pubblico Ministero trova la *resoluzione* e la *misura* nella

Lettera officiale indirizzata dalla Prefettura di Arezzo li 24 agosto 1849 ai Pretori di Poppi e del Monte San Savino.

Abbiatene presente il tenore. « *Nella pendenza degli atti* che » occorrono in ordine alle disposizioni contenute nella legge del » 26 luglio prossimo passato, il Ministero dell'Interno *crede che,* » *sia contestato in genere* ai noti Dott. Leonardo Romanelli, che » si rende perciò indispensabile la ulteriore loro detenzione *come* » *preventiva custodia,* frattanto che verrà proceduto alle occor- » renti verificazioni per quelle determinazioni che saranno poi » credute convenienti sul conto dei medesimi ».

Dov'è, adunque, la *ordinanza,* la *resoluzione,* la *misura di governo e di polizia?*

Suppone l'Accusa, che il Ministero *esaminasse l'affare,* e che quella fosse la sua *risoluzione;* cioè, la carcerazione del Romanelli. Suppone (però che non vi era processo, nè querela) che le parole, *preventiva custodia,* fossero adoperate *impropriamente.* Che la detenzione del Romanelli non fosse detta impropriamente di *preventiva custodia,* e il Ministero dell'Interno non intendesse adottare una *misura di polizia* a danno del Romanelli, lo dimostra ben chiaro l'avere ordinato la *preventiva custodia per gli atti* (e a questo non pone mente l'Accusa) *che occorressero in ordine alle disposizioni contenute nella Legge del 26 luglio.* In ordine a questa legge la causa del Romanelli doveva esaminarsi e decidersi con procedura ordinaria, o eccezionale, *ma sempre da un' Autorità giudiciaria.* In ordine a quella Legge il Ministero dell'Interno non aveva facoltà neppure in via di ricorso o di appello, di occuparsi delle cause politiche rinviate ai Tribunali ordinarii, o ai Consigli di prefettura. Egli adunque, ordinando la *preventiva custodia* per gli atti che sarebbero occorsi *in ordine alla legge del 26 luglio,* dimostrò chiaramente, che non intendeva adottare una *resoluzione governativa,* o *misura di polizia;* ma sottoporre la causa del Romanelli, e tutte le questioni a cui potesse dar luogo, alla giustizia dei Tribunali.

È d'uopo pertanto concludere:

In fatto, che la *resoluzione governativa,* immaginata dall'Accusa, non vi è;

In diritto, che, ove pure esistesse, non toglierebbe ai Tribunali la facoltà di determinare, a benefizio dell'Accusato, le giuridiche conseguenze di un arresto arbitrario e di una illegittima detenzione.

Signori della Corte! Udite ciò, che diceva l'illustre Nicolini, da me più volte citato. Udite ciò che ei diceva, parlando di quei decidenti antichi i quali a pro di omicidi, di predoni, avevano

applicato le teorie che noi pure invochiamo a tutela di Leonardo Romanelli; degli antichi decidenti, i quali applicarono le invocate teorie in favore di accusati, che in buona fede, è vero, ma pur portavan seco *guidatici* falsi, o concessi da chi non aveva facoltà di concederli.

« Quante volte (diceva l'illustre Nicolini) meco stesso pensan-
» do, le varie parti della nostra antica giurisprudenza penale ri-
» volgo, *io non posso fare a meno di benedire la memoria dei*
» *nostri padri e correre a venerare le tombe di quei sommi*
» *magistrati*, particolarmente della Real Camera, *di umanità e*
» *di buona fede maestri. MA LA UMANITA' E LA BUONA FEDE*
» *SONO LEGGI ETERNE DEL CUORE: LA RELIGIONE LE SUGGELLA,*
» *E LA SODISFAZIONE INTERNA NE E' IL PREMIO* ».

Or bene, credete Voi, Signori della Corte, che se gli antichi decidenti, anzichè rispettare la fede pubblica, la pubblica morale, anzichè liberare l'omicida, il predone arrestato *arbitrariamente fuori del territorio*, anzichè liberare l'accusato che nel momento della cattura era munito di passaporto falso, o di guidatico concesso da chi non avea facoltà di concederlo, se gli antichi decidenti avessero nelle loro sentenze dichiarato, come ora dice l'Accusa: « *Il governo dando un passaporto, non contrae veruna obbligazione: l'autorità governativa, ordinando frattanto la detenzione del mal catturato, fa suo il fatto del militare austriaco; ratifica, sana la illegalità e l'arbitrio* ». Se queste e simili cose gli antichi decidenti avessero profferite nelle loro sentenze, credete Voi che il Nicolini, sapientissimo Giureconsulto, oratore egli pur della legge, avrebbe benedetto alla memoria dei padri suoi? Credete forse, ch'ei li avrebbe chiamati maestri di umanità e di buona fede? E che sarebbe corso a venerare le tombe di quei magistrati?

Esclusi per tante ragioni di fatto e di diritto, sì l'elemento morale, come il materiale del supposto delitto del Romanelli; io mi lusingo, o Signori, che la Giustizia della Corte non scenderà alle estreme ipotesi, alle ultime eccezioni della difesa. Ma, quando pur lo dovesse, non temo, che le repliche date dall'Accusa *nella questione dell'arresto* si possano mai convertire in sentenza di Tribunale toscano.

CONTROREPLICA

PRONUNZIATA

DALL' AVVOCATO TOMMASO CORSI

UDIENZA DEL 23 MAGGIO 1853.

Signori Cav. Presidente e Consiglieri.

Allo sviluppo non ordinario che il non ordinario Processo ha voluto dalla difesa, alla moltiplicità delle questioni che sono state esposte, l'Accusa nel rispondere ha incominciato dal dichiarare, che essa intendeva unicamente occuparsi di quelle di men facile soluzione, e ritenere quelle alle quali non rispondeva come più agevoli e piane. Or dove si confronti la mole delle difese, e la varietà delle questioni con le repliche del Ministero Pubblico, questa causa sembrerebbe invero una delle più facili, delle quali abbiano dovuto occuparsi i Tribunali toscani, imperocchè molto più è stato quello a cui il Pubblico Ministero non ha risposto di quello a che ha creduto suo debito dare replica.

Le poche osservazioni del Pubblico Ministero non hanno investito unicamente lo insieme del Processo, nè il solo materiale del delitto, nè le specialità che vengono obiettate al mio rappresentato, ma tutte queste parti insieme. Gli altri difensori hanno data già adeguata replica a quanto riguardava i loro difesi, e nel far ciò hanno pure risposto a quelle parti generali della causa alle quali il Pubblico Ministero ha trovato conveniente soggiungere osservazioni e rilievi. La mia parte dunque è ridotta a ben lieve cosa, dacchè le specialità sono state poco investite dal Pubblico Ministero. Tuttavia per compire al debito mio farò alcune osservazioni sopra i particolari i più interessanti delle repliche. Comincio dalla questione sul determinare i limiti dell'Accusa.

Io mi era più specialmente occupato di questa parte della causa, e mi era adoprato con la maggiore brevità possibile, a dare ordine logico alla mia dimostrazione.

Riassumerò quanto più potrò brevemente il mio ragionamento, onde vedere se le repliche dell' Accusa sono valse ad abbatterlo. Dicevo che nel sistema dei giudizi criminali attesa nell' imputato la mancanza di facoltà ad appellare, mancanza proveniente dalla indole speciale del giudizio, la legge aveva cercato con ogni mezzo di offrire allo imputato alcune garanzie che stassero a supplire queste speciali garanzie. Ne enumerai alcune, come il giudizio preliminare che veniva fatto dai Tribunali che precedevano l' ufficio della Camera decidente ed il giudizio orale: quindi la ispezione delle Camere di Consiglio e delle Accuse. La Camera delle Accuse, io vi diceva, si occupa principalmente del dichiarare la competenza, si occupa nel determinare se esistono in Processo sufficienti riscontri per il rinvio della causa al dibattimento pubblico. In questa ispezione la Camera delle Accuse precisa i fatti su i quali la Corte decidente può istituire il suo esame; forse, e la Corte ora lo vedrà, non espressi con abbastanza chiarezza, il mio concetto, sicchè è qui dove il Ministero Pubblico si è principalmente basato per dare le sue repliche. Io dicevo dunque, e schiarisco adesso, che la Camera delle Accuse si occupa a spiegare i fatti con i quali circoscrive la esistenza del delitto. Ma in questo esame la Camera delle Accuse non preclude, è vero, la via alla Corte Regia nello istituire nuovo giudizio su quei fatti identici, nè sul tenere conto di fatti nuovi che possono venire a resultare dal pubblico dibattimento. Ma fra le molte resultanze del Processo scritto quelle delle quali può occuparsi l' Accusa, quelle che possono formare subietto di discussione dinanzi alla Corte decidente sono unicamente quelle che sono state ritenute dal Decreto della Camera delle Accuse; quindi non è questione se la Corte decidente possa dare un giudizio diverso su quelle identiche resultanze che ha ritenute la Camera delle Accuse, ma è questione di vedere se quelle possano variarsi, e se l' Accusa possa, prese altre e diverse resultanze del processo scritto, basare l' azione ch' ella sostiene sopra fatti che non sono stati espressi e ritenuti nel Decreto della Camera delle Accuse. Fatte queste osservazioni generiche e desunti i limiti dell' Accusa dalla economia generale del Processo criminale nostro, io scendeva a tre ispezioni. Mi occupavo di vedere cosa dovesse dirsi dei limiti dell' Accusa di fronte alla Legge, cosa avesse a dirsi di fronte ai doveri del Pubblico Ministero, cosa avesse a dirsi di fronte alle specialità della Causa. Quanto alla Legge io vi ricordava come sia precisato nella procedura criminale quali siano le circostanze del fatto delle quali la Camera delle Accuse possa tener conto, quali no: quindi ne desumeva che una volta che la Legge aveva determinati i limiti alla Camera delle Accuse, ogni qualvolta aveva

indicate quali erano le specialità tassative delle quali doveva occuparsi, quali no, ne veniva necessaria la conseguenza che quelle che non erano determinate dalla legge dovevano essere ritenute quali erano poste dalla Camera delle Accuse. Di fronte alla posizione giuridica del Ministero Pubblico, io rilevava come il Ministero non sia che l'agente della Camera delle Accuse, non sia che il mandatario, il quale ha l'obbligo di dare esecuzione al Decreto; quindi egli non può oltrepassare il suo mandato che è circoscritto nei termini stabiliti dal Decreto medesimo. Finalmente di fronte alla specialità del fatto, vi faceva rilevare come le aggiunte che venivano ora addotte dal Ministero Pubblico nelle sue conclusioni variano affatto la posizione della causa; faceva rilevare che le cose aggiunte da per loro potevano constatare la esistenza di un delitto di Maestà, e che così messi a confronto questi aumenti fatti dal Ministero Pubblico con le massime stabilite circa le facoltà sue dalla Giurisprudenza, doveva inferirsene che se per la giurisprudenza non era nelle facoltà del Ministero Pubblico di aumentare circostanze aggravanti, di addurre particolarità che non erano specificate nel Decreto di Camera delle Accuse le quali potessero variare il delitto, se questo non era concesso al Pubblico Ministero, molto meno dovevagli esser concesso di portare un tal cumulo di circostanze in aumento dell'azione che andava a spiegare dalle quali sole si potesse desumere la esistenza del delitto, così che dove al turno decidente non fosse sembrato di trovarsi abbastanza convinto su quelle specialità ritenute dal Decreto di Camera delle Accuse, l'aumento fatto dal Pubblico Ministero, sarebbe di per se sufficiente per potere ottenere la condanna dello imputato. Questo era nella sua sostanza il sistema della mia difesa.

Il Ministero Pubblico non si è occupato di esaminare le questioni di fronte al sistema generale dei Giudizi criminali. Il Ministero Pubblico ha detto che basta non vi sia contradizione fra il Decreto di Camera delle Accuse, e l'Atto d'Accusa: le facoltà del Ministero Pubblico essere illimitate; a senso dell'Accusa, perchè possa dirsi che egli abbia oltrepassati i limiti che gli sono stati tracciati dal Decreto di Camera delle Accuse, bisognerebbe o che vi fosse una contradizione manifesta fra le cose dette nell'Atto d'Accusa, e quelle ritenute dal Decreto, o che l'Atto d'Accusa ponesse un delitto che fosse stato eliminato dalla Camera delle Accuse, o che l'Atto d'Accusa ponesse in causa un imputato che fosse stato assoluto dalla Camera delle Accuse.

Se questi soli fossero i limiti che la Legge e la Giurisprudenza concedono al Ministero Pubblico nel portare al giudizio orale i processi criminali, Voi intendete che sarebbe completamente vi-

ziosa la Giurisprudenza la quale si è occupata dei limiti dell'Accusa, perchè non sarebbe vero allora che le circostanze aggravanti non potessero essere portate dal Ministero Pubblico, quando non fossero ritenute dal Decreto di Camera delle Accuse; perchè simile impedimento esistesse nel Pubblico Ministero, bisognerebbe che il Decreto della Camera delle Accuse avesse espressamente dichiarato che di codeste circostanze non doveva tenersi conto. Ora per poco che vogliate esaminare le molte decisioni della Corte di Cassazione francese troverete che sempre e in qualunque circostanza il Ministero Pubblico non può farsi carico delle circostanze aggravanti che non sono state ritenute dalla Camera delle Accuse. In tale questione, o Signori, è indispensabile procedere con una distinzione marcatissima. Altro è quello che può l'Accusa portare al pubblico giudizio, altro è quello che dal pubblico giudizio può effettivamente resultare. Nessun dubbio che se dallo svolgimento del processo orale vengono a resultare fatti che non erano nella procedura scritta, nessun dubbio che non ne possa esser tenuto conto dalla Corte decidente; ma perchè questo accada bisogna che le nuove circostanze siano sorte dal processo orale; quando ciò non è avvenuto, l'Accusa deve restringersi nei limiti nei quali è stata rinchiusa dal Decreto della Camera delle Accuse. Questa teoria, o Signori, non è menomamente confutata dalle diverse autorità che sono state allegate nelle repliche del Ministero Pubblico per confortare il suo assunto. Io aveva portata l'autorità del Nouguier nell'Enciclopedia del diritto, il quale dice in modo chiaro ed esplicito che non è concesso al Ministero Pubblico di ammettere circostanze e fatti che non sieno stati ritenuti dal Decreto della Camera delle Accuse. Dice, è vero, che può il Ministero Pubblico variare una qualifica che sia stata meno esattamente posta dal Decreto di Camera d'Accuse, a modo d'esempio, che se la parte espositiva del Decreto porta ad una conseguenza che il Decreto non avesse stabilita nella sua parte finale e conclusiva, in questo caso sarebbe stato in facoltà del Ministero Pubblico di supplire a simile vuoto e porre codesta qualifica; ma questo non avviene già per le massime stabilite dal Sig. Nouguier, ma è nelle facoltà generiche concesse al Ministero Pubblico. Per interpetrare e schiarire con maggiore convenienza l'autorità del Sig. Nouguier, il Ministero Pubblico cita il Giornale di Palazzo nel suo repertorio.

Io non so quanto sia buon sistema per interpetrare gli Scrittori andare a cercare i compendii che ne sono stati fatti pei Repertorii, specialmente quando gli Scrittori emettono la loro opinione con tal chiarezza da non lasciar dubbio o necessità d'interpetrazione. Ma quando codesto sistema fosse da tenersi, il sistema cioè

d'interpetrare gli scrittori con i Compendii e di studiarli nei Dizionarii e nei Repertorii, neppure le autorità del Repertorio del Giornale di Palazzo sarebbero contrarie, perchè non facendo che riportare l'opinione del Sig. Nouguier non possono dir cosa che contraddica al Sig. Nouguier medesimo. Nel Repertorio del Giornale di Palazzo, come negli Scrittori francesi che si sono occupati di questa materia, si è cominciato da esaminare la Giurisprudenza che precedeva il Codice attuale d'Istruzione Criminale.

In questo esame gli Scrittori hanno rilevato che per le leggi precedenti l'omissione, le irregolarità, gli aumenti che venissero fatti nell'Atto d'Accusa portavano la sua assoluta nullità; quindi nel sistema delle antiche leggi francesi si sarebbe dovuto in precedenza far dichiarare la nullità dell'Atto d'Accusa, ed aspettare che un nuovo ne fosse compilato per istituire il giudizio pubblico. Secondo il più moderno Codice d'Istruzione Criminale francese, codesto sistema non è più adottabile, e nel repertorio del Giornale di Palazzo in coerenza del nuovo sistema dopo l'esame delle leggi precedenti, si legge quanto appresso: « Ma non è per » altro tutto rilasciato all'arbitrio del Procuratore Generale, ed » è principio costante che quanto a ciò che dee comprendersi » nel riassunto egli debba conformarsi al decreto di rinvio, poi» chè è il Decreto emanato dalla Camera di Accuse della Corte » Regia che pone in Accusa e non il libello del Regio Procu» ratore ».

È vero che il libello non dev'essere copia litterale del Decreto d'Accusa, ma non è difficile intendere che altro è variare le parole, altro la sostanza, nè è cosa astrusa intendere dove non possa estendersi essendo la dichiarazione dei diversi casi stabilita dalla Giurisprudenza. Non può infatti omettere circostanze essenziali rilevate nel decreto. Deve rispettare i limiti delle circostanze aggravanti quivi stabilite — e ciò ancorchè la qualifica fosse la stessa e la pena eguale. Non può fare accuse alternative, nè accuse sussidiarie taciute dal Decreto, in specie se le circostanze aggiunte portano ad una più grave qualifica (*Repertoire du Journal du Palais, p. Acte d'accusation, num.* 109 e segg.).

Questi sono i diversi fatti dei quali la Giurisprudenza in Francia ha dovuto occuparsi per determinare se con essi il Procurator Generale avesse oltrepassati i limiti stabiliti dalla Legge. La maggior parte delle massime che io vi ho letto sono estratte appunto dal Sig. Nouguier; Voi vedete che tra le dichiarazioni fatte nella sua opera e il compendio che n'è stato dato nel Repertorio del Giornale di Palazzo non corre differenza. Nell'una si dice che non si potevano aumentare i fatti nuovi e le circostanze aggravanti,

che non si possono porre accuse alternative, che non si possono porre fatti i quali andassero a stabilire altri delitti, ma che si possono fare delle rettificazioni: ed il compendio che si vede nel Repertorio del Giornale di Palazzo non fa che ripetere le identiche parole del Sig. Nouguier, vale a dire che si posson fare delle rettificazioni semplici.

Io non ho invero trovato cosa che meriti speciale attenzione nel lavoro dei compilatori del Repertorio del Giornale di Palazzo, nè in quello dei signori D'Auvillier e Sulpicy in commento al Codice di Procedura francese pur citati se non erro dall'Accusa. Parlo dei signori D'Auvillier e Sulpicy comunque io abbia sentito citare dal Ministero Pubblico il Sig. Patris, imperocchè ritengo che il Sig. Patris non sia che l'editore del libro ma che gli autori sono i citati da me. Ove per avventura mi fossi ingannato, dichiaro ingenuamente che non conosco l'opera del Sig. Patris. Lo sforzo dell'Accusa nel sostenere questa questione si è concentrato particolarmente nel dire che in sostanza i fatti da essa addotti non son fatti che costituiscono un delitto, ma vanno unicamente a rinforzare la prova di quello che già era stato ritenuto dal Decreto di Camera d'Accuse. Questa osservazione, o Signori, non scioglie la questione perchè non ha sussistenza in fatto, perchè nulla rileverebbe in diritto. Non ha sussistenza in fatto, inquantochè l'Accusa dal §. 291 e segg., si adopera nelle sue Conclusioni a stabilire che basta fare atto ostile al Governo per costituire il delitto di Maestà. Esamina e specifica le diverse circostanze che passarono dalla nomina del Ministero Democratico fino all'8 febbraio inclusive, e dice che in codesti fatti si ravvisa manifestamente attacco ostile al potere costituito. Ora avendo ritenuto in precedenza che in diritto l'attacco ostile basta a costituire il delitto di Maestà, avendo ritenuto in fatto che quegli atti costituiscono un attacco ostile al potere costituito, voi vedete che essa è venuta a dichiarare esplicitamente che in codesti atti soli, a senso suo si ravviserebbe il delitto, sicchè se non venisse giustificata la prova delle diverse spedizioni che formano subietto d'incriminazione, se mancasse la prova della soppressione della costituzione dello Stato, che pure è tra gli elementi costitutivi il sostanziale dell'Accusa nel Decreto della Camera delle Accuse, se tutto questo, dico, non sussistesse, egli è indubitato che a mente dell'Accusa il delitto sarebbe nonostante sussistito; perchè gli attacchi ostili operati a senso dell'Accusa dal Ministero Democratico, e quegli operati nel giorno del 7 all'8 di febbraio (circostanze tutte aggiunte alle cose precisate nel Decreto del Ministero Pubblico) costituirebbero per esso il vero e proprio delitto di maestà. Se dunque il rilievo dell'Accusa non ha sussistenza

intorno l'obietto che è stato fatto dalla difesa, vale a dire, che la importanza dei fatti che sono stati aggiunti è tale da costituire un delitto di per loro, non ne può essere passata la inserzione e allegazione all'Accusa senza lesione manifesta delle regole più ovvie che impediscono di spingere l'Accusa tanto lontana dai termini, dai limiti che sono stati stabiliti nel Decreto di rinvio.

Io non devo tornare sopra la ispezione dei fatti posti dal Decreto di Camera delle Accuse, sui quali soli sostengo potersi l'Accusa basare, perchè ve ne feci l'analisi sul discutere la causa: voglio bensì tornare sopra una circostanza che non rilevai nella discussione, e che trovo di molto interesse, sì che reputo necessario farne subietto di osservazioni alla Corte. Il Decreto della Camera delle Accuse ha tre parti; ha una parte narrativa o espositiva, ha una parte motiva, ha una parte conclusiva. La parte espositiva contiene un racconto in genere del fatto sul quale si intende incriminare gl'individui dei quali è decretato l'invio al pubblico giudizio nella parte dispositiva; in questa parte, dei fatti relativi al Ministero Democratico, della pretesa congiura, della lettera Mordini, di queste specialità che sono venute nuove al processo orale, non si fa parola di sorta. Nella parte motiva si contengono gli addebiti speciali che sono stati dati a ciascuno individuo. Nella parte dispositiva secondo un sistema che era invalso nei nostri Tribunali e che è stato per molto tempo seguitato, nella parte dispositiva si richiama la parte motiva del Decreto medesimo, e così si stabilisce con maggior forza, e con legalità maggiore in che veramente il Decreto faccia consistere la esistenza del delitto del quale si occupa. Infatti in cotesta parte dopo avere apposti i soliti visti sopra le leggi delle quali deve farsi carico la Camera delle Accuse; dopo avere emesso il rigetto di alcune istanze defensionali, ordina mettersi in stato d'Accusa, Francesco Domenico Guerrazzi, ec. « per delitto vero e proprio » di Lesa Maestà, *costituito specialmente dai fatti indicati a » loro respettivo carico nella narrativa, e che a quest'effetto » ritiene come parte integrale della sua dispositiva* e che sono » riportati quanto a Francesco Guerrazzi sotto il n. 49 e segg., » fino a 61 ». Ora i fatti contenuti sotto il n. romano 49 e segg., sono quelli speciali, i quali quanto al Sig. Guerrazzi si concentrano nelle spedizioni fatte contro il Principe, e la soppressione della Costituzione: ma dei fatti del 7 all'8 febbraio in questa parte motiva che i giudici dell'Accusa hanno voluto che fosse ritenuta come dispositiva, in questa parte non si fa nessuna menzione; quindi i fatti che possono costituire addebito, e che potevano formare subietto dell'Atto d'Accusa non possono essere diversi da quelli portati a respettivo carico degl'imputati nella

parte motiva del Decreto. In maggiore sostegno del suo assunto il Ministero Pubblico ripropone la questione del sostenere esso la esistenza di un delitto continuato, e questo giustificare la necessità di portare in campo una quantità di fatti ancora che non ritenuti dal Decreto della Camera delle Accuse. Essendo, dice egli, un delitto continuato, l'insieme delle circostanze non fanno altro che contribuire a giustificarlo sempre più, ma non escono dalla sfera di poteri che sono stati concessi dalla Camera delle Accuse per compilare l'Atto d'Accusa. Questo concetto, o Signori, non ha sostanza maggiore di quella che abbiano gli altri. E sia pure, se così vuolsi, e per modo d'ipotesi che possa trattarsi di un delitto continuato: è questa una buona ragione perchè certe circostanze che di per loro costituirebbero questo delitto continuato debbano aggiungersi a certe altre che pure lo costituiscono?

E ciò quando inspecie con questa aggiunzione sia per venire questo resultato, cioè che, se le seconde non sono credute dal Tribunale giudicante possano essere credute le prime, così che si venga a costituire un fatto speciale a carico degli imputati? No, o Signori, ciò non può accadere neppure nel delitto continuato: il delitto continuato non può essere riguardato giuridicamente se non sotto il rapporto della pena, ma non mai per accogliere nell'Accusa fatti che la Camera d'Accuse non ha reputato accogliere come parti di esso: il delitto continuato non offre diversità dagli altri delitti, sicchè anche di fronte ad esso non è dato aggiungere circostanze le quali non siano state portate legalmente nel processo, e che possano influire a far ritenere in sostanza la esistenza del fatto. D'altronde voi avete sentito come il sistema della difesa repugna alla esistenza di cotesto delitto complesso connesso e continuato; quindi la difesa viene lesa dall'aggiunzione di coteste circostanze, nè può ritenere, nè ritiene che tutti i diversi fatti che sono stati incriminati abbiano indole identica, come sarebbe nel delitto continuato. Il delitto continuato gli scrittori specificano con l'esempio del furto unico operato con atti reiterati, o di altro delitto, che abbisogni di una quantità di atti che lo costituiscono, i quali hanno in se gli stessi caratteri giuridici, lo stesso grado, lo stesso vizio, la stessa violazione di legge. Qui, o Signori, la specie varia affatto: non si puo dire, a modo di esempio, che dove sussistesse l'assunto dell'Accusa che il Principe fosse deietto, il primo atto di deiezione dovesse qualificarsi nello stesso modo con il quale si qualificherebbe una spedizione dopo che egli è stato espulso dalla Toscana. I fatti non hanno la stessa gravità, nè lo stesso valore scientifico, non sono anelli della stessa catena. Il delitto sarebbe commesso nel primo atto, gli atti posteriori non erano necessari alla consumazione e

perfezione del delitto, quindi non vi è delitto continuato. Voi vedete, o Signori, che questa diversità di concetto negli atti porta di necessità che l'Accusa sia limitata, e che la difesa possa sapere a quale di questi principalmente deve dirigere le sue osservazioni, i suoi studii, onde eliminarli e togliere dalla impressione del Tribunale giudicante il rilievo e la gravità che vorrebbe dargli l'Accusa.

Dopo avere replicato a questa parte sostenuta dal Ministero Pubblico, devo farmi carico delle altre specialità sulle quali egli ha insistito.

Egli è tornato ad insistere sopra una pretesa cospirazione che nel suo concetto si annoderebbe con la creazione del Ministero Democratico. Ha preteso che il Ministero Democratico fosse imposto: ha preteso che il Governo Provvisorio dell'8 febbraio cooperasse a imporre cotesto Governo: aveva in principio sostenuto il suo assunto su quella nota del Petracchi, nella quale questi dichiara di aver fatto delle spese *di commissione del Sig. Montanelli e del Gonfaloniere Fabbri di Livorno.* Oggi nelle sue repliche ha aggiunto un dispaccio del Sig. Isolani Consigliere di Governo il quale avvertiva che arrivavano gente da Pisa e dalla Maremma. Da queste due circostanze della nota Fabbri e Montanelli col dispaccio telegrafico del Sig. Isolani, l'Accusa in sostanza vuole indurre che il Sig. Montanelli andasse a suscitare movimenti in Pisa e in Maremma; che questi movimenti egli conducesse fino a far andare persone a far tumulto in Livorno; e che minacciando il Governo di cotesti tumulti arrivasse a imporsi Ministro.

La prima osservazione da farsi a questo addebito speciale si è, che esso riguarderebbe particolarmente il Sig. Montanelli, perchè nella nota del Petracchi, della quale faccio adesso parola, non sono rammentati se non che il Sig. Montanelli e il Gonfaloniere Fabbri « ivi » *spese fatte all' epoca dei Governatore Sig. Mi-* » *nistro Montanelli d' intelligenza con il medesimo e con il* » *Sig. Gonfaloniere Fabbri* ». Se dunque gli ordini dati al Petracchi erano speciali al Sig. Montanelli, sarebbe egli solo che dovrebbe render conto di essi; molto più che, voi lo sapete, quando il Sig. Montanelli ricevè dal Principe l'ordine di fare un Ministero, il Sig. Guerrazzi non era fra gl'individui designati a comporlo.

Fatte queste osservazioni generali l'Accusa distingue le partite che si contengono nella nota.

« ivi » — Vigilanza di 6 persone sopra l'andamento della cit- » tà. — Spese occorse per Pisa e Maremma — ». Quelle dice fatte di consenso del Fabbri, queste no.

Siccome la circostanza di trovarsi in questa nota l'intervento del Sig. Fabbri ed il fatto suo del pagare una porzione del denaro stesso era un obietto che mostrava l'assenza del delitto, così l'Accusa vuole scindere le partite, e dice che la cooperazione del Sig. Fabbri fu per le prime spese di vigilanza di 6 persone sopra l'andamento della città a lire 4 per ciascheduno; e la cooperazione del Montanelli e degli altri che cospirarono per ottenere il Ministero Democratico, si referisce alla seconda specie delle partite. Quest'obietto, o Signori, non ha principio di sostanza: non lo giustifica il documento nella sua materialità, nè lo giustifica l'analisi logica che se ne possa fare. Non lo giustifica nella sua materialità, perchè la intitolazione generica della nota è per le spese fatte all'epoca del Governatore Sig. Ministro Montanelli d'intelligenza con il medesimo ed il Gonfaloniere Fabbri; quindi non vi è distinzione. Tutte le spese che sono comprese in questa nota sono fatte d'intelligenza di due persone: del Sig. Montanelli e del Gonfaloniere Fabbri.

In secondo luogo, ma quale strano sistema sarebbe stato quello del Montanelli nella sua cospirazione? Egli avrebbe cominciato dal concordare col Gonfaloniere la vigilanza di alcune persone sopra l'andamento della città; e questa vigilanza sarebbe stata volta a mantenere l'ordine nella città stessa. Per altro lato l'Accusa vorrebbe che il Sig. Montanelli avesse poi pagate altre persone per suscitarvi il disordine: e ciò valendosi sempre dello identico intermediario, il Petracchi! Ma, o Signori, un contegno così strano, non so davvero come in mente sana avrebbe potuto allignare. Se il Sig. Montanelli avesse voluto tener in subbuglio la città, era inutile pagare persone per mantenere la quiete. Bastava che il paese fosse lasciato a se stesso e fosse anzi sussidiato dalle segrete istigazioni che a senso dell'Accusa egli avrebbe voluto fare col mezzo delle persone pagate a forma di questa nota. Qual'è la replica sostanziale che è stata data dalla difesa alla nota del Petracchi? La replica è stata, che erano state inviate persone di concerto con il Sig. Fabbri, lontane da ogni sospetto rivoluzionario o d'idee sovversive, che erano state mandate di concerto persone, sì a guardare la città, sì a frenare i moti di Maremma e di Pisa. Ma qui risponde l'Accusa: il concerto non sussiste, e non sussiste perchè con un dispaccio del Consigliere Isolani si dice che arrivarono in Livorno persone di Maremma e di Pisa. Dunque non è vero, dice l'Accusa, che individui fossero mandati per sedare codesta parte, ma furono mandati per fare inviare persone a Livorno onde destare dei tumulti. Questo supposto, o Signori, non ha nessun giuridico fondamento, nè distrugge menomamente il concetto della difesa; perchè se fu pensiero del Sig. Montanelli

• del Sig. Fabbri di mandare persone a sedare e Pisa e Maremma non ne venne per necessaria conseguenza che le loro premure dovessero necessariamente sortire l'effetto; quindi se arrivarono persone a Livorno non è già che fossero mandati per eccitare emissarii da Livorno, ma perchè le persone mandate a calmare non erano riuscite a impedire che non partissero o ad impedire almeno che una piccola parte di quelli che avessero avuta intenzione di portarsi a Livorno, per fare eccitamenti, potessero trattenersi dal portarvisi di fatto. Così a modo di esempio quando nel 17 febbraio il Sig. Guerrazzi, sapendo che dalla maggior parte della Toscana si voleva venire a Firenze per proclamare la Repubblica, egli inviò in diverse località, e voi ne avete vedute le giustificazioni chiarissime in processo, inviò in diverse località per impedire a costoro di portarsi di fatto a Firenze: ad alcuni inviati riuscì lo intento e giunsero a persuadere, ad altri non fu dato di ottener un resultato egualmente felice, quindi non vennero a Firenze tutti gl'individui che in principio eransi proposti di venire per forzare il Governo alla proclamazione della Repubblica, ma pure una porzione arrivò. Così nessuna maraviglia, se coloro che furono mandati per impedire i movimenti a Pisa e in Maremma dalla parte di Livorno all'epoca in cui il Sig. Montanelli era Governatore non potessero riuscire; nessuna meraviglia, che individui arrivassero di fatto come portava il dispaccio del Sig. Isolani.

La questione sopra le dichiarazioni fatte dal Sig. Allegretti che si riferiscono alla spedizione dell'8 febbraio, è una questione di fatto. L'Accusa in principio ha insistito nelle sue dichiarazioni, io ho ragione d'insistere nelle mie. Una discussione in proposito sarebbe questione oziosa perchè fra l'Accusa e me non vi è che il processo verbale che possa decidere; quindi è rimesso alla diligenza della Corte l'esame del processo verbale che può solo sciogliere questa difficoltà.

Passo a parlare del fatto del Principe nel lasciare Siena e portarsi a S. Stefano. Io non assumerò la trattativa della questione di diritto sulla qualifica di tal fatto, perchè sento che non potrei trattarla con maggiore ordine logico, con maggiore profondità di dottrina, con maggiore eloquenza ed eleganza di stile di quella usata dai colleghi che mi hanno preceduto. Tuttavia dovrò fare alcune osservazioni alle dichiarazioni dell'Accusa. L'Accusa la quale ha l'assunto di giustificare che il Principe non abbandonasse il Governo, ma fosse forzato ad abbandonarlo; l'Accusa comincia da stabilire come cosa provata che la partenza da Firenze, che la partenza da Siena fossero effetto di una coazione. Ora il processo non solamente non offre il più piccolo riscontro in propo-

sito, ma offre luminose prove che nessuna coazione fu usata sulla persona e sull'animo del Principe. Io non ho bisogno di riandare le diverse prove in proposito; mi basta limitarmi a due osservazioni. La prima si è che il Principe era in facoltà di tener quel diverso sistema che meglio gli piaceva per non accettare la legge sulla Costituente. Fino dal 3 febbraio era stata disputa della dimissione del Ministero; il Ministero il quale dubitava che l'idee del Principe non consonassero colle sue, seguendo il sistema che dovrebbe essere nella moralità di ciascun ministro vuoi costituzionale o di potere assoluto, dichiarava francamente al Principe che gli dava la sua dimissione. È avvenuto di recente un fatto nel quale le circostanze sono molto identiche a quelle nelle quali si trovava il Ministero Toscano di fronte al Principe. In Olanda recentemente è nata una disputa religiosa nella quale le idee del Ministero non consuonando colle idee del Re, hanno portata una scissura, come appunto nei primi di febbraio le idee del Minstero circa la Costituente non consuonavano colle idee del Principe, comunque di questa dissonanza fino allora il Principe non avesse fatta manifesta dichiarazione. I Ministri Olandesi per togliere legalmente la scissura che esisteva, diressero una rispettosa rappresentanza al Re nella quale sono notevoli le seguenti parole.

« Tra la vostra risposta ed il governo di S. M. si crede sia corsa » una contradizione spiegata come conflitto; ciò non può, Sire, » durare nemmeno in apparenza sopra questione nella quale ogni » classe di popolo mette importanza tanto vivace e passionata. » Nessuno deve poter credere che siffatta questione trovi appoggio » nel capo del governo contro il governo; se ciò fosse, la forza » del governo rimarrebbe paralizzata, la commozione degli animi » anzi che posare crescerebbe e da un punto all'altro prorom- » pendo, cagionerebbe subbuglio e discordia; quindi è che grave- » mente, ma rispettosamente nell'interesse del paese e della Mo- » narchia veniamo a domandare che piaccia alla M. V. far cessare » una condizione di cose insopportabile. Una verità generalmente » riconosciuta è, che il Re quando non va d'accordo co' suoi Mi- » nistri ha da cambiare Ministero. Noi portiamo uniti ai piedi del » Trono la dimanda che piaccia a V. Maestà decidere, o togliendo, » mercè pubblica ed esplicita dichiarazione, ogni argomento di » male inteso o di dubbio, o accordandoci la nostra dimissione. » Noi ci dispensiamo di far sentire a V. Maestà come sotto la im- » pressione del fatto ci occorre una decisione immediata » (*Dèbats del 23 aprile* 1853).

Così nel 3 febbraio il Ministero scriveva al Principe che il Paese dubitava di una scissura tra esso e i Ministri, che in codesta scissura le agitazioni popolari crescevano giornalmente; che quindi

vi era la necessità di una dichiarazione regia, o col ritorno a Firenze del Principe mostrando la piena armonia col suo Ministero, o coll'accettazione della dimissione, e la nomina di un Ministero diverso. Vedete, o Signori, che l'esempio dell'Olanda giustifica manifestamente come fino ai 3 di febbraio il Ministero Toscano si fosse mantenuto nella piena legalità e avesse seguitata la via Costituzionale. Il re d'Olanda ha dato recentemente la dimissione al Ministero, ed ha tolto la scissura con codesto sistema. Il Principe in Toscana non accettò la dimissione del Ministero, anzi pregò che rimanesse, e solamente alcuni giorni dopo abbandonò affatto le relazioni con esso.

Nella discussione della questione legale relativa all'allontanamento del Principe, io ho sentito articolare dei dubbii sulle dottrine che sono state portate innanzi di voi, per mostrare come l'allontanamento dovesse apprendersi qual tacita approvazione che il Paese avesse diritto di provvedere al proprio Governo. Prima di tutto ho sentito articolare che il Ministero per avventura doveva ritenersi come investito sempre del mandato regio, e dovea seguitare a rappresentare la persona del Principe. L'altro dubbio, che io ho sentito emettere, si è che negli esempii dedotti si trovò il Principe che aveva abbandonato lo Stato, nel caso attuale si trova il Principe che era rimasto nello Stato. Io non allegherò dottrine per sviluppare materialmente una teorica già sviluppata, ma unicamente per la esatta coincidenza col caso attuale fra i molti scrittori che mi sono capitati sott'occhio e che possono specialmente allegarsi ad eliminare codesto obietto, uno mi piace di farne notare e conoscere alla Corte.

Avete sentito come lo Scrittore il quale più chiaramente determina gli effetti dell'allontanamento del Principe dallo Stato è il Grozio, nel libro 1°, cap. 4°, §. 9°. Il Grozio ha avuto varii commentatori, e alcuni di questi vi sono stati pure citati. Io ho riscontrato il comento del Belga Sig. Vander Meulen il quale con moltissima diligenza ha esaminato le dottrine del Grozio, e vi ha fatte le sue osservazioni nell'annotare il §. 9° del capitolo 4°, libro 1°. Il Sig. Vander Meulen esamina le massime ritenute dal Grozio, e si fa carico di assumere la ispezione, se i ministri che governavano alla partenza del Principe, abbiano obbligo di rimanervi, di seguitare ad amministrare in nome del Re, in quanto abbia a ritenersi che il mandato regio perseveri; e si affretta a stabilire il potere Regio essere di tale entità da non ammettersi la trasmissibilità per mandato tacito. « Non eget hoc probatione.
» Non quemadmodum summa majestas regem facit superiorem
» populo, sine qua caeteris esset aequalis; ita ea abiecta, redit
» ad priorem statum naturalem, in quo quis nascitur, aequalis

» conditione et statu caeteris sui simillimis. Idem autem est an
» expresse princeps abdicet imperium, vel an ex satis manifestis
» indiciis perspiciant cives eum regnum deseruisse et pro dere-
» licto habere. Quemadmodum voluntatis est imperium delatum
» accipere ita et illud abdicare. Manifestum est indicium regni de-
» relicti, quando Rex sponte sua clam excedit regno, nullis electis
» personis quibus Reipublicae negotia committat suo nomine admi-
» nistranda. Posset fortasse mihi objici regem excedentem Regno,
» nemine constituto, qui suo nomine Rempublicae administret, ejus
» administrationem quasi tacito quodam consensu penes eos residere
» voluisse, praesumendum, quos participes publicorum gerendo-
» rum negotiorum se presente facere solitus fuerit, et consequen-
» ter ejusmodi furtivam regis discessionem habendam pro mani-
» festo indicio derelicti imperii. Sed videtur mihi respondere posse
» Imperium non esse ejus generis, ut transeat in eum, quem non
» constet expresso consensu ad illud admissum, idque favore
» libertatis, quam, veluti rem inaestimabilem et ab omnibus vi-
» tam juxta habitam, nemo facile abjecisse praesumitur, se alieno
» submittendo imperio, nisi accedat expressus transferentis consen-
» sus, vel indicia omni exceptione majora testentur illud dela-
» tum, et, exigente summa necessitate trasnlatum praesumi de-
» bere.

» Quemadmodum itaque expresso consensu transferri debeat,
» antequam quis illud in alium sibi competere possit praetendere,
» ita nemo, absente rege, sibi summi imperii exercitium, et mo-
» deramen vindicari potest, nisi accedat consensus regis quasdam
» personas designantis ad administranda imperii negotia suo no-
» mine, et consequenter a populo ut tales habendas et veneran-
» das, quo non facto, censetur imperium abjecisse, ideoque pro
» derelicto habere potest populus, sibique illud iterum vindicare
» et transferre in alium. Quid si dicamus non statim pro dere-
» licto habendum, quod ex ignorantia potuisset id esse factum?
» Respondeo eam ignorantiam esse juris, quae nemini prodest;
» cui etiam accedit, quod eo ipso, quo clam aufugit, satis indicat
» se curam imperii abjecisse; si enim tanquam suum voluisset
» retinere, etiam ejus curam, bonum ut oportet principem ha-
» buisset. Sic Poloni, postquam Henricus III certior factus de obitu
» fratris Caroli IX clam Cracovia cum paucis egrediens, regno
» Poloniae exisset, quasi pro derelicto imperium habuere fuga
» ejus clandestina, Henricum regno excidisse sequenti anno de-
» clarantibus primoribus.

» *Annam Sigismundi Augusti Regis sororem, virginem tunc*
» *quinquagenariam, reginam constituunt, eique Stephanum Bat-*
» *horium Transilvaniae principem, natione Hungarum, maritum*

» *destinant, ac regem eodem decreto renunciant,* ut apud Thua-» num legimus, lib. 61 ». Così il Sig. Vander Meulen esaminata accuratamente la questione se i Ministri che rimangono abbiano abilità di assumere il sommo impero senza la dichiarazione manifesta ed espressa del Principe il quale loro conferisca il mandato, rispose, come avete inteso, negativamente. Dunque l'8 di febbraio i Ministri non avevano abilità neppure di opporsi a stabilire un Governo diverso, quando il fatto, diciamo così, materiale, della partenza del Principe era tale da indurre nella generalità l'opinione dell'abbandono del sommo impero, dell'abbandono della potestà regia, che poneva per conseguenza il Popolo nella libera disponibilità di se stesso.

Io potrei assumere la ispezione di molte circostanze che giustificano sempre più come il Principe non avesse intenzione di conferire cotesto mandato; e la principale potrebbe esser quella che egli nella sua lettera raccomandava i suoi familiari senza parlare dei sudditi, al Ministero, e molto meno conferiva al Ministero le facoltà che avrebbe dovuto conferire per dargli diritto di governare in suo nome; ma di cotesta circostanza è stato abbastanza discusso.

Il Grozio nell'esaminare la questione della derelizione, e nel dedurne l'abbandono presunto del sommo impero, parla di Principe che abbandona lo Stato; e i suoi Commentatori esemplificano con esempi di chi abbandonò il regno. Successivamente il Grozio si fa ad esaminare se la somma trascuranza in cui cadesse il Principe o per dedicarsi a vita voluttuosa, o per qualunque altra ragione, possa egualmente apprendersi come derelizione del sommo potere, come tacita abdicazione, e il Grozio lo risolve per la negativa. Il Barbeyrac nella traduzione che ha fatto del Grozio in francese, annotando ha assunta la ispezione ed ha proceduto con una distinzione: egli ha detto: « Se il Principe, *non allontanato dal Governo, ma solamente abbandonato a cure che lo distraggono dagli affari pubblici,* se il Principe usa una certa trascuranza nel disimpegno di questi affari non potrà dirsi che sia decaduto »; ma se la trascuranza giunge al sommo, come avverrebbe ponendosi in manifesta scissura e separandosi assolutamente dal Governo dello Stato, in questo caso si presume l'abdicazione tacita: « bene inteso, dice egli, che la negligenza sia estrema ».

Fra le parti interessanti della difesa vi era stata accennata, ed è stata poi sviluppata dall'egregio collega Avv. Landucci il fatto della riunione della Lunigiana. Comunque impugnata l'applicabilità di questo fatto dal Ministero Pubblico, le repliche che sono

state date mi dispensano da ulteriore insistenza in proposito: solo interessa anche a me di costatare con chiarezza che nel caso della Lunigiana l'allontanamento dei Principi di Parma e Modena, fu coatto, mentre in Toscana per le dichiarazioni espresse dal Principe, coazione non vi era stata. Interessa eziandio il ricordare che nella Lunigiana era stato posto un Governo Provvisorio, il quale doveva necessariamente rappresentare il Principe, perchè nominato da lui. In Toscana Governo che rappresentasse il Principe, o meglio reggenza, non era stata nominata dal Principe. In Toscana, dice l'Accusa, il Principe resistè; quindi il caso è ben diverso da quello degli Stati Modenesi e Parmensi, nel quale il Principe non resistè. Qui, o Signori, conviene distinguere. È certo che fino alla partenza da Santo Stefano nessuno fece ostacolo al Principe. Dopo non vi è luogo a parlare di resistenza, quando in tempo posteriore la supposta resistenza del Principe non si ristringe che a delle proteste, e proteste in egual modo erano state emesse dai Duchi di Parma e Modena; quindi i due casi non differiscono in alcuna parte.

L'Accusa con le sue repliche mi dà luogo a ritornare sopra un Documento che avevo sottoposto alla saviezza della Corte, e sul quale però non avevo abbastanza insistito; voglio parlare della Sentenza assolutoria che fu proferita a Parma, contro i signori Linati e Melegari componenti il Governo Provvisorio di quella Città all'epoca della rivoluzione del 1831. Tornata la Duchessa fu fatto Processo politico e con tutte le forme politiche fino al punto di stabilire una Commissione Stataria contro i signori Melegari e Linati. Venne esaminata la condotta loro da cotesta Commissione, la quale ultimò il Giudizio con un'assoluzione. Quanto alla rilevanza di cotesta Sentenza l'Accusa comincia da avvertire che essa fu portata in Cassazione dal Ministero Pubblico e che fu anche cassata, ma non può dissimulare che lo fu per vizio di forma e per solo interesse della Legge. Rileva altresì l'Accusa che il Ministero Pubblico aveva dedotto anche dei motivi di merito contro questa Sentenza, e vuole inferire da questa circostanza che l'Autorità del Giudicato non sia troppo grave. Ora, Signori, noi siamo troppo abituati a veder deferire giudicati avanti la Corte di Cassazione; per noi la circostanza che un Ministero Pubblico abbia portato il giudicato della Corte di Parma in Cassazione se mostra come esso ebbe non comune zelo, non dimostra per altro lato che il giudicato abbia meno autorità o in alcun modo perda della sua forza.

Dice il Ministero Pubblico che la sentenza di Parma comunque abbia qualche circostanza somigliante alla nostra, non ha

tutti i termini troppo identici. Facciamone pertanto l'analisi e vediamo se si potrebbe desiderare di più nella causa nostra per farne l'applicazione: ecco la sentenza

« La Commissione dichiara essere resultato dal dibattimento:

» Che una grave sedizione scoppiò in Parma nei giorni 13, 14
» febbraio p. p., nella quale gran parte del popolo prese le ar-
» mi, inalberato lo stendardo della libertà ad esempio delle in-
» sorte Reggio, Modena, Bologna, e disarmata una porzione del
» reggimento M. L., obbligò la M. S., che non volle consentire
» le domande dei rivoltosi, ad abbandonare la sua residenza nella
» notte del 14 al 15 febbraio suddetto, trasferendosi a Casalmag-
» giore, donde poi per la via di Cremona si recò nella sua città
» di Piacenza ove pervenne il 18 dello stesso mese ».

A buon conto in Parma era sorta una rivoluzione, non era sorto un tumulto per abbandono del Principe: qui era, più criminoso il mescolarsi nelle cose parmensi che avevano tutti i caratteri di una vera e propria rivoluzione, di quello che non fosse criminoso il mescolarsi nelle cose toscane ove il Governo era caduto per necessità atteso l'abbandono del Principe.

« Che nel detto giorno 15 febbraio il Potestà di Parma riunì il
» Consiglio comunitativo il quale ampliato per l'aggiunta di trenta
» cittadini che sulla *considerazione che gli Stati erano rimasti*
» *senza Governo per l'allontanamento di S. M.*, seguita dal
» primo Magistrato dello Stato S. E. il Presidente dell'Interno,
» *senza che gli costasse a malgrado delle fatte indagini, avere*
» *essa lasciato chi la rappresentasse, nominò un Governo Prov-*
» *visorio voluto dalla necessità onde evitare i mali dell'anar-*
» *chia, da tener luogo* di quello che si era allontanato, composto
» dei signori Conte Filippo Linati, Antonio Cosa, Conte Grego-
» rio Ferdinando De Castagnolo, Conte Jacopo Sanvitale, Cav.
» Francesco Melegari ».

Ecco, o Signori, che come in Toscana il Consiglio Generale e il Senato avevano nominato un Governo Provvisorio, così in Parma il Consiglio comunitativo aveva fatto altrettanto; e avvertite bene che occorre questa notevole differenza fra i due casi: la Duchessa di Parma, come voi sentite dal considerando che vi ho letto, la Duchessa di Parma era andata a Piacenza, non era uscita dallo Stato, si era trasferita in una delle città principali di esso, si era fatta accompagnare dal Ministro dell'Interno; quindi la somma dell'amministrazione governativa che principalmente si disimpegna dal Ministro dell'Interno era insieme con la Duchessa; essa aveva abilità, comunque lontana da Parma, di amministrare lo Stato come per lo avanti, non avendo fatto che cambiare di domicilio; quindi il Governo che si andava a costi-

tuire a Parma aveva molto più di quello di Toscana, anzi infinitamente più, il carattere di forza rivoluzionaria ostativa al Governo della Duchessa.

« Che codesto Governo Provvisorio al quale furono aggiunti » altri due membri nelle persone dei signori Macedonio Melloni » ed Ermenegildo Ortalli con deliberazione di quel Consesso Civico della sera 17 febbraio suddetto *emanò molti atti che sono » certamente contrarii al Governo di S. M., e che secondavano » la Rivoluzione avvenuta in Parma nei giorni suindicati 13 e » 14 febbraio, a diversi dei quali atti sono concorsi ed hanno » apposta la loro firma gli accusati Conte Filippo Linati e Cavaliere Melegari* escluso però il Proclama agli abitanti della » città e provincia di Parma e Guastalla dell'8 marzo ».

Anche a Parma adunque i componenti il Governo Provvisorio avevano posto in essere, erano concorsi colle loro firme in atti che si manifestavano chiaramente e apertamente ostili al legittimo governo della Duchessa.

« Considerando però ch'è pure eminentemente risultato dal dibattimento dall'una parte, che *tale era la effervescenza, e sì » violento il moto rivoluzionario in Parma, che non era più » in potere di alcuno il resistervi*, che esso non poteva esser vinto o compresso se non se da una imponente forza straniera, e che *sarebbe stata cosa per avventura pericolosa » (senza d'altronde alcun vantaggio per la buona causa) di ritirarsi dal Governo Provvisorio*, siccome si potrebbe inferire » da ciò che accadde il 10 marzo, imperocchè su la voce che si » sparse di una vicina invasione austriaca essendosi quel Governo » dimesso; alcuni membri vennero dal popolo arrestati e tenuti » prigione; e dall'altra, che essi signori Conte Linati e Cavalier » Melegari *accettarono con repugnanza l'affidato incarico* di » membri del Governo Provvisorio, e a condizione, *che le cose » rimanessero nello stato in cui si trovavano*, e che appena seppero la nomina del Sig. Melloni summentovato vollero dimettersi, *se non che furono istantemente pregati da buoni e fedeli sudditi di S. M. a restare in carica, onde gl'interessi » del pubblico, che sono poi quelli dell'ottima nostra Sovrana, » non pericolassero* ».

E qui pure, o Signori, è difficile il trovar termini di confronto più identici di quelli del caso che ci occupa; anche qui l'effervescenza e il moto rivoluzionario in Parma non dava abilità ad alcuno di resistervi, come l'effervescenza e il moto rivoluzionario in Firenze non dava facoltà al Governo di potervi resistere. Sarebbe stata cosa per avventura pericolosa, senza vantaggio della buona causa il ritirarsi dal Governo Provvisorio di Firenze. Ac-

cettarono a tenore della sentenza in Parma il Cav. Melegari e Conte Linati, con repugnanza l'affidato incarico, e qui pure non sono pochi i riscontri di codesta repugnanza nel Sig. Guerrazzi; accettarono quelli a condizione che le cose rimanessero nello stato in cui si trovavano, e qui voi avete la prova che tutti gli sforzi furono adoperati dal Sig. Guerrazzi, affinchè le cose rimanessero nello stato in cui si trovarono e non fosse dichiarato una forma diversa di governo. Rimasero quelli repugnanti ma pregati dai fedeli sudditi di S. M. onde non ne nascessero danni al pubblico, e qui pure voi avete sentito che molti impiegati reputarono opportuno pregare che il Sig. Guerrazzi perseverasse a stare in carica onde non ne avvenisse male più grave dal suo allontanamento, al paese.

« Che eglino oltre di essere persone di riconosciuta *probità ed* » *onoratezza* hanno manifestato, anche durante la rivoluzione, » *sentimenti di attaccamento e di devozione a S. M.;* che in par- » ticolare il Conte Linati *si prese ogni cura per la conserva-* » *zione delle cose proprie della prefata M. S. lasciate in Parma* ».

Anche qui pendente la rivoluzione voi avete i dispacci nei quali si dice che il Granduca non è decaduto, voi avete la dichiarazione fatta agli ufficiali che erano a presidiare i limiti del territorio, delle dichiarazioni fatte loro a nome del Sig. Guerrazzi pel mantenimento del territorio in vantaggio, e per il ritorno del Granduca.

In Parma i processati avevano preso ogni cura per la conservazione delle cose proprie della prefata M. S. lasciate in Parma.

In Firenze il Sig. Guerrazzi aveva nel giorno stesso della partenza creata una Commissione che si prendesse cura, come si prese, della conservazione degli oggetti regi i quali rimasero intatti durante il non breve periodo della rivoluzione, durante l'assenza del Principe. Sicchè al ritorno il Principe non dovè trovar mancanza di sorta.

« Che disapprovarono gli ostaggi fatti dal popolo in seguito » dello avvenimento di Fiorenzuola, e s'interessarono per la loro » liberazione;

» *Che con la loro fermezza poterono qualche volta frenare* » *la foga di qualche loro collega, e che si opposero costante-* » *mente a troppo ardite domande allo estremo offensive alla* » *Maestà del Trono, sicchè essi erano venuti in odio agli esal-* » *tati, e fu veduto più volte cancellato il loro nome negli af-* » *fissi al pubblico, ed in particolare il Cavaliere Melegari era* » *trattato da spia e traditore;*

» Che lo stesso Cavaliere Melegari fu inteso disapprovare alta- » mente la Prolusione del Prof. Melloni suddetto, e dire che il

» Governo di S. M. era stato indulgente verso di lui; che durante
» la rivoluzione consigliò il sacerdote Bichieri ad aspettare il ri-
» torno di S. M. per pagare un suo debito verso il Tesoro; —
» che non volle che fosse ammesso al giuramento il notaro Be-
» gani per non correre il pericolo che fosse cambiata la formola
» del giuramento, e che fece alcuni tentativi per ricondurre Parma
» alla sommissione di S. M.;

» Da che tutto si deve conchiudere, che la reità degli accusati
» Conte Linati e Cavaliere Melegari, per essere concorsi o avere
» apposta la loro firma in qualità di membri del Governo Prov-
» visorio a' diversi atti summenzionati, non fu che apparente, e
» che essi assunsero e sostennero il carico di membri di quel Go-
» verno *senza dolo, senza ree intenzioni, ma cedendo alla forza*
» *irresistibile delle circostanze, e col proposito di far sì, che*
» *la condizione delle cose fosse la meno triste per la loro pa-*
» *tria* ».

E qui pure i fatti sono identici a quelli che avvennero il 21 febbraio: sicchè queste ultime circostanze, o Signori, pare che sieno espressamente scritte per la causa attuale, perchè coincidono precisamente coi diversi fatti che si sono svolti e provati sotto gli occhi vostri nel pubblico dibattimento.

Questo, o Signori, è l' intero tenor della Sentenza di Parma, della Sentenza di una Corte speciale; sicchè voi troverete molto singolare che io debba addurre l' autorità di una Corte speciale avanti un Tribunale ordinario come un documento da spingervi a dichiarare l' assoluzione degl' imputati attuali. Ma agevolmente rifletterete che io adduco quest' autorità unicamente per mostrare come anche in quei Tribunali nei quali si usa un rigore assai più soverchio nel determinare la prova, dove si procede con meno accuratezza, con maggiore superficialità, ove le garanzie sono assai minori di quelle che non siano nei giudizi ordinarii, tuttavia nell' esistenza di tutte queste circostanze non dubitò la Corte speciale di Parma di assolvere imputati i quali erano accusati di fatti identici a quelli dei quali è accusato il Sig. Guerrazzi in questa causa.

Io non credo dovere insistere in enumerazioni di particolarità nelle quali mi son dovuto pur troppo assai diffondere nel replicare la prima volta alle conclusioni del Ministero Pubblico. Mi piace di non dimenticarne una, ed è; che a Parma quando la Commissione Stataria esaminava il processo del Cav. Melegari, e del Conte Linati non ignorava mica che nell' accettare la pubblica carica facevano cosa che non consuonava, anzi andava perfettamente contro le proteste che erano state fatte dalla Duchessa ed alla nomina che era stata fatta da Essa di una Reggenza in sua

vece; mentre qui è venuto a resultare ampiamente che le proteste fatte dal Principe dal 10 all'11 febbraio non erano menomamente conosciute all'epoca nella quale il Governo fu istallato (8 febbraio) nè nei giorni successivi. Sì perchè ad asso non dirette allora, sì perchè ad esso anche dopo non furono inviate. Dopo questo rimane a parlare della legalità dell'arresto.

Questa parte fin da principio è stata esaminata con molta superficialità dall'Accusa la quale non ha degnato di fermarsi troppo sulle diverse circostanze che costituiscono le promesse, e sulle induzioni che ne erano state fatte dalla difesa. È inutile l'esaminare se le circostanze che accompagnarono l'arresto del Sig. Guerrazzi abbiano o no somiglianza con quelle che accompagnarono l'arresto del Sig. Romanelli. Io so che il Sig. Guerrazzi non fu all'estero, che non fu restituito della forza tedesca, che non si trovò in molte di quelle particolarità in che si trovò il Sig. Romanelli. Ma questo, o Signori, non fa sì che la promessa sussista meno di fronte ad esso, che abbia minor forza giuridica, che debba essere meno osservata dai Tribunali. Dice l'Accusa che il Sig. Guerrazzi non credè bene, o non seppe profittarsi della libertà nella quale si trovò il 12 aprile e degli avvisi che ricevè. Ma noi, o Signori, avevamo, con molta diligenza (ed era debito nostro), avevamo dimostrato alla Corte e all'Accusa, che il Sig. Digny fino dalla mattina del 12 aprile dopo aver proceduto di comune accordo col Sig. Guerrazzi avrebbe dichiarato ad esso che l'avrebbe riveduto per trattare del suo invio a Livorno, e che se il Sig. Guerrazzi non profittò della sua libertà, ciò avvenne perchè aspettava l'esito delle trattative con il Sig. Digny; quindi non so di qual libertà egli avrebbe dovuto approfittare quando con la coscienza del sentirsi puro, aspettava tranquillamente l'esito delle trattative che gli erano state proposte dal Conte Digny. Questa circostanza è stata sufficientemente dimostrata in processo, non solamente dalle dichiarazioni del Conte Digny, il quale non ha saputo palesemente impugnare il fatto, ma più chiaramente dalle dichiarazioni dei signori Bulgarini e Capaccioli i quali furono gl'intermediari e referirono al Sig. Guerrazzi la proposta che faceva il Sig. Digny di rivederlo nella sera. Dice l'Accusa che non è da tener conto delle possibili promesse fatte dalla Commissione Governativa, in quanto che nella specie non era luogo nè alla pace, nè al concordato, nè alle concessioni che dovesse fare il Governo che si restaurava, rappresentato dalla Commissione che assumeva le redini del nuovo ordine di cose, col Sig. Guerrazzi. Ma, o Signori, per determinare se una promessa è sussistita, per determinare se un passaporto è stato promesso, non è da vedere se il concedente è nella

necessità di accordarlo; è luogo di vedere se la promessa esiste o non esiste. Ordinariamente i salvacondotti, le concessioni favorevoli ad alcuni che possano essere sottoposti ad un pericolo, vengono dati spontanei da chi è al Governo, non vengono già motivati dal bisogno della tranquillità, dell'ordine del paese o in qualunque altra maniera, per ragioni particolari che possano indurre l'animo a concederli.

La questione della promessa, lo dissi quando dovei trattarla la prima volta, in fatto è abbastanza chiarita dal deposto di varii testimoni e più particolarmente da quello del Prof. Zannetti il quale nella mattina dell'8 febbraio ebbe i preghi dei Componenti la Commissione Governativa, fece parte di essa, ed è noto che il suo nome figurò perfino nel proclama che la Commissione stessa emesse al pubblico. Quindi l'offerta e la promessa che vennero fatte dal Sig. Zannetti, specialmente riguardo alla posizione in cui si trovava il ricevente il quale non poteva conoscere tutte le specialità che erano avvenute in seno della Commissione, dovevano riguardarsi come promesse emanate dai membri della Commissione medesima.

Ora l'Accusa ha cercato declinare la esistenza e la rilevanza di questi fatti col sostenere, che la potestà ordinaria dovunque trovasse il Sig. Guerrazzi lo arrestò legalmente, e che se rimprovero avesse dovuto farsi sopra la legittimità dell'arresto avrebbero dovuto rivolgersi alla Potestà Governativa la quale lo aveva ritenuto in pendenza della querela. Questo obietto, o Signori, non ha valor giuridico; dovunque avvenga la illegalità dell'arresto se ne può mover disputa dinanzi a un Tribunale ordinario, comunque in origine la illegalità dell'arresto non fosse commessa dalla Potestà ordinaria. Ma prescindendo da questa circostanza, se a mente dell'Accusa la potestà governativa è un che di separato e distinto dalla potestà ordinaria a segno che questa non possa ingerirsi nei fatti di quella, allora sorge una nuova questione, la questione volta a determinare se quello che operò illegalmente la Potestà Governativa quando commesse l'arresto illegale debba e possa rimproverarsi e respettivamente ripararsi davanti la Potestà ordinaria. Nel concetto dell'Accusa la quale separa le due potestà sarebbero stati commessi due arresti arbitrarii: il Sig. Guerrazzi doveva esser libero per le promesse della Commissione; il Potere Governativo lo ritenne illegalmente; il potere ordinario lo arrestò; non viene per questo la conseguenza che le promesse della Commissione esistessero meno; esse esistevano anche quando il Potere ordinario lo sorprese nell'arresto illegale; quindi dove non si potesse obiettare al potere governativo la illegalità dell'arresto, posta la promessa di lasciare in libertà il Sig. Guer-

razzi, se ne potrebbe sempre ripetere la osservanza dal potere ordinario. Supponete per un momento che il fatto della Potestà Governativa non esista: supponete che il Sig. Guerrazzi fosse arrestato dalla potestà ordinaria mentre avesse una promessa esplicita di non dovere essere arrestato, avrebbe allora abilità di poter dedurre dinanzi il Tribunale ordinario la illegalità del suo arresto? Il Tribunale ordinario sarebbe egli allora competente per giudicarlo? lo sarebbe indubitatamente, perchè con il fatto si sarebbe venuto a distruggere una solenne promessa che il Sig. Guerrazzi avrebbe riportata dal Governo superiore.

Quindi la circostanza di essersi intromessa in questo fatto la Potestà Governativa non porta nessuna variazione alla questione, perchè essa non ha fatto altro che ritenere in Toscana il Sig. Guerrazzi, ma non ha distrutta la efficacia della promessa che egli avesse potuto riportare, e che aveva riportato di fatto dalla Commissione Governativa. Posta la questione sotto questo aspetto, voi vedete che la vostra competenza è manifesta a decidere della illegalità dell'arresto. D'altronde agli obietti del Pubblico Ministero possono farsi anche repliche ulteriori.

Il Sig. Guerrazzi era nel Forte di Belvedere: chi lo aveva quivi in arresto? lo aveva arrestato nelle forme legali la Potestà Governativa? allora saremmo nei termini nei quali si potrebbe disputare sulla questione dell'Accusa. Ma no, o Signori, non consta che la Potestà Governativa lo avesse arrestato, perchè in tutte le pagine processali, che non sono poche, voi non avete trovato il mandato di arresto della Potestà Governativa.

La sua detenzione, o Signori, è di tanta illegalità che la vostra decisione non vien mica a distruggere la efficacia di un mandato di cattura che fosse stato lanciato dalla Potestà Governativa, sicchè possa porre in collisione la dichiarazione vostra con il concetto che aveva la Potestà Governativa quando trasmesse questo mandato di cattura. Ma, o Signori, non sono questi i termini della questione; mandato di cattura non sussiste di autorità alcuna il quale possa in qualche modo legalizzare il fatto dell'arresto.

Dice l'Accusa, ed ecco la seconda circostanza che merita la vostra valutazione, dice l'Accusa stessa che la Commissione Governativa riteneva il Sig. Guerrazzi *per sua sicurezza;* che l'oggetto per il quale era stato posto in Belvedere era stato quello di impedire i danni possibili che avesse potuto risentire nel mezzo di un cambiamento di cose da una effervescenza in un senso apparentemente diverso da quello nel quale aveva posto lo stato fino allora. Questa circostanza non fa che rafforzare il concetto della difesa; se la sua detenzione era temporaria, se la sua de-

tenzione era solamente per provvedere alla sua salvezza, allora il potere ordinario che giudica della illegalità dell'arresto non si pone in contradizione con un fatto che la Commissione Governativa abbia posto in essere per l'effetto di garantire la sicurezza del paese, e per uno dei molti fini che potè proporsi la Potestà Governativa nella sua azione. La Potestà Governativa sarebbe estranea affatto, avrebbe lasciato le cose come le trovò, quando il Sig. Guerrazzi ottenne la promessa dalla Commissione Governativa. Quindi vedete che questa seconda circostanza distrugge sempre più l'obietto che venne fatto sulla facoltà della Potestà ordinaria di ostare ai passi che vengano fatti dalla Potestà Governativa.

Tutte queste osservazioni, o Signori, mi danno lusinga che le brevi repliche alle osservazioni del Ministero Pubblico, comunque fossero queste di per loro inefficaci a distruggere il sistema della difesa, comunque inefficaci a rimettere sulla via legale nei modi e per i fini che l'Accusa si era proposta, valgono tuttavia a distruggere quei pochi obietti che appunto in coteste repliche si era proposto di sostenere il Pubblico Ministero. Quindi io torno a lusingarmi che la Corte vorrà dichiarare la piena assoluzione del mio rappresentato; o ritenendo che il fatto non ha avuto carattere di delittuoso, o ritenendo che il concetto dell'Accusa non ha avuto nessuna giustificazione.

SENTENZA

L'ANNO 1853 E QUESTO DI' PRIMO DEL MESE DI LUGLIO

LA CORTE REGIA DI FIRENZE

CAMERA CRIMINALE DECIDENTE

NELLE CAUSE RIUNITE

Dei Tribunali d' Istruzione di Firenze e di Pistoja

Contro

1. FRANCESCO-DOMENICO del fu Francesco GUERRAZZI, nato e domiciliato a Livorno, celibe, di anni 47, Avvocato.

2. LEONARDO de fu Lorenzo-Luigi ROMANELLI nato a Quarata, domiciliato in Arezzo, di anni 49, coniugato con figli, legale.

3. GIUSEPPE di Gio. Battista DAMI nato e domiciliato a Montevarchi, di anni 41, coniugato senza figli, Avvocato.

4. BARTOLOMMEO del fu Antonio CAPECCHI nato a Ramini presso Pistoja, di anni 37, scapolo, ex-militare, domiciliato a Firenze.

5. ANTONIO del fu Giovanni PETRACCHI nato e domiciato a Livorno, di anni 47, coniugato con figli e commerciante.

6. ENRICO di Giuseppe VALTANCOLI DA MONTAZIO, di anni 35, coniugato con figli, ex-giornalista, domiciliato in Firenze.

7. ANTONIO di Enrico PANTANELLI di anni 24, nato e domiciliato a Siena, scapolo, studente.

8. GIUSEPPE di Antonio CIMBALLI coniugato con 3 figli, di anni 35, nato a Siena, domiciliato a Livorno, ex-commerciante.

9. FERDINANDO di Domenico PICCINI, scapolo, nato a Carrara, dimorante in Algeria, viaggiatore e negoziante di marmi.

10. GIUSEPPE del fu Luigi AGOSTINI di anni 42, coniugato con figli, nato e dimorante a Pistoja, legale.

11. PIETRO del Dott. Zanobi LOTTINI, scapolo, di anni 42, nato e domiciliato a Livorno, farmacista, e laureato in scienze fisiche e naturali, presenti al Giudizio, e

12. GIUSEPPE MONTANELLI, Avvocato, ex-Professore di legge.

13. GIUSEPPE MAZZONI, Avvocato.

14. FRANCESCO COSTANTINO MARMOCCHI, letterato.

15. FRANCESCO FRANCHINI Dottore di legge.

16. ANTONIO MORDINI, Avvocato.
17. CARLO PIGLI, Dottore in medicina, e Professore.
18. G. B. NICCOLINI o NOCCIOLINI, sedicente Avvocato, e Professore romano.
19. DEMETRIO CIOFI, Dottore di legge.
20. GUSTAVO MODENA, comico forestiero.
21. TOMMASO CIMINO, sedicente Professore forestiero.
22. SANTI MORI, bottegaio.
23. FILIPPO MORI, bottegaio.
24. ALESSANDRO CIUCCHI o DEGL' INNOCENTI, vinaio.
25. GIROLAMO BARTOLUCCI.
26. VALENTE VANNUCCI ADIMARI, Dottor di legge.
27. FRANCESCO GHERARDI-DRAGOMANNI.
28. ROBERTO ROBERTI detto CICCIO
29. GIOVANNI GUARDUCCI.
30. GIUSEPPE PIVA forestiero.
31. ANDREA SGARALLINO.
32. IGNAZIO REYNIER.
33. MAURIZIO GEROVICH.
34. CESARE LUCCHESI.
35. ETTORE NUCCI, e
36. GUGLIELMO MARCHETTI contumaci alla procedura.

Accusati tutti di Lesa Maestà, ed il Marchetti anche di furto magno.

Visto il Decreto di questa Corte, Camera delle Accuse, del dì 18 marzo 1850. col quale viene ordinato la riunione del processo istruito nel Tribunale di Arezzo contro l'accusato Leonardo Romanelli a quello istruito nel Tribunale di questa città, contro Francesco-Domenico Guerrazzi ed altri, all'oggetto che fosse fatta una sola istruzione.

Visti i due Decreti di questa stessa Corte, Camera delle Accuse del 7 gennaio 1851.

Visti gli atti successivi d'Accusa de' 29 gennaio e 17 febbraio dell'anno suddetto.

Vista l'ordinanza del Cav. Presidente di questa Corte Regia del 14 giugno 1851 concernente la riunione de' due mentovati Atti d'Accusa.

Uditi (quanto agli accusati presenti) in pubblica discussione i testimoni, i Periti, il Pubblico Ministero, gli Avvocati

Tommaso Corsi e Tito Menichetti difensori dell'accusato Guerrazzi.

Adriano Mari, e Giacomo Mutti difensori dell'accusato Romanelli.

Giuseppe Panattoni difensore degli accusati Petracchi, Agostini e Piccini.

Idelfonso Giusti difensore degli accusati Dami, e Valtancoli da Montazio.

Epifanio Geri difensore esso pure dell' accusato Montazio.

Restituto Trinci difensore dell' accusato Cimballi.

Alfonso Andreozzi difensore degli accusati Capecchi e Pantanelli e

Luigi Landucci difensore dell' accusato Lottini: — e

Uditi gli accusati stessi, i quali coi predetti loro difensori hanno avuto gli ultimi la parola.

E quanto agli accusati contumaci alla procedura:

Veduti i Referti dei cursori addetti ai Tribunali di Firenze, Arezzo, Prato, Livorno, Pistoja e Lucca de' 17 19 e 20 febbraio, 18 e 19 marzo 1851 constatanti la eseguita Notificazione dei sopracitati due Decreti della Camera delle Accuse del 7 gennaio dello stesso anno respettivamente ai prenominati Vannucci Adimari, Santi e Filippo Mori, Pigli, Mazzoni, Roberti, Franchini, Lucchesi, Guarducci, Sgarallino e Gerovich, con esserne stata rilasciata copia all' ultimo loro domicilio.

Visti i Referti dei Cursori addetti ai Tribunali di Firenze, Livorno, e Pistoja de' 17 e 19 febbraio e 19 marzo 1851 constatanti la eseguita Notificazione dei sopra mentovati due Decreti della Camera delle Accuse ai nominati Montanelli, Mordini, Marmocchi, Modena, Niccolini o Nocciolini, Ciofi, Dragomanni, Bartolucci, Cimino, Reynier, Ciucchi, Marchetti, Nucci e Piva, mediante affissione alla Porta esterna dei respettivi Tribunali attesa la loro irreperibilità.

Udito in Camera di Consiglio il Pubblico Ministero.

Viste le di Lui Requisitorie scritte unite agli Atti.

Visto il Processo scritto nella parte che concerne i prenominati accusati contumaci.

Ritiene in punto di fatto come resultato dalla pubblica discussione quanto agli accusati presenti, e come resultante dalle carte processali quanto ai contumaci predetti.

Che *Giuseppe Montanelli* accusato contumace, antico settario, unitario, e repubblicano era in Toscana uno dei principali fautori del movimento rivoluzionario in Italia, ed era in criminosa comunicazione di principii e di cospirazione con Giuseppe Mazzini.

Che dopo le gravi agitazioni le quali nel corso dell' anno 1848 avevano conturbata la Toscana, e dopo la generosa Amnistia, che col Decreto del dì 16 ottobre di questo stesso anno aveva coperto i fatti fin' allora avvenuti per causa politica in Livorno, fu colà interinalmente destinato Governatore il nominato *Giuseppe Montanelli* colla speranza di ricomporre in calma quella città, che era stata il centro del disordine e dell' anarchia.

Che questi esponendo al popolo convocato sulla pubblica piazza il suo Programma politico predicò il bisogno di personificare l'Italia, e di creare un Governo Nazionale italiano, come l'anima, e il compimento della iniziata rivoluzione, e a questo fine proclamò la necessità di una Costituente Italiana, eccitando il partito democratico a dare impulso ai Governi italiani, e spingerli alla effettuazione di questo disegno, comunque non si volesse la proclamazione immediata della Repubblica.

Che in tale occasione una gran moltitudine preceduta da bandiere e tamburi acclamando alla Costituente Italiana proruppe in grida contro il Ministero di quel tempo, e designò per mezzo di grandi cartelli, e ad alta voce i nomi di *Guerrazzi* e di *Montanelli* al Ministero: dei quali voti il *Montanelli* stesso promise di farsi, e si fece interpetre presso l'autorità centrale.

Che dopo questa minacciosa dimostrazione il Ministero preseduto dal Marchese Capponi rassegnò ne' 12 ottobre 1848 la sua dimissione.

Che altra dimostrazione ancor più clamorosa ne' 18 ottobre in Livorno, le successive dimostrazioni avvenute in altre provincie, e le agitazioni ivi suscitate, le declamazioni dei giornali democratici, le insistenze del *Montanelli* nella sua incalzante e minacciosa corrispondenza telegrafica de' 20 ottobre, avvalorate dipoi anche colla sua presenza in Firenze, e finalmente una Deputazione fiorentina presentatasi a S. A. I. e R. il Granduca per rappresentargli la necessità di calmare le effervescenze popolari, e di evitare le collisioni dei partiti coll' affidare a *Montanelli* la formazione di un nuovo Ministero, indussero il Principe ad accettare col Decreto de' 27 ottobre 1848 il Ministero formato dal *Montanelli*, il quale vi associò fra gli altri gli accusati *Guerrazzi*, *Mazzoni e Franchini*.

Che non per questo vennero meno gli elementi sovversivi, i tumulti di plebe, e le tendenze ostili al Principe e al principato, le esorbitanze dei Circoli tollerate e spesso favorite dal Ministero Democratico, il quale protestava, che quando non bastasse l'azione ordinaria delle leggi a reprimere le pubbliche violenze si sarebbe dimesso piuttostochè adoperare la forza, e si fecero più ardite le declamazioni della stampa periodica incoraggiata dal Programma, col quale i Ministri responsabili avean dichiarato di voler preferire piuttosto il trasmodare per licenza, che il tacere per paura.

Che frattanto esisteva in Toscana un piano di completa rivoluzione che l'accusato contumace *Antonio Mordini* annunziava a Lorenzo Corsi, ora defunto, colla sua lettera de' 20 gennaio 1849, come già stato adottato dal loro partito in Firenze, secondo il quale avrebbe dovuto procurarsi, che fra il dì 1 ed il dì 5 feb-

braio 1849 il Ministero toscano desse la sua dimissione in epoca coincidente alla convocazione della Costituente Italiana: che a questa dimissione rispondesse un grido di Romagna, Venezia, Sicilia e Toscana, che immediatamente e circoli e assembramenti popolari acclamassero *Montanelli*, *Mazzoni e Guerrazzi* Dittatori d'Italia, D'Ayala, Cattaneo, Saliceti, ed altri di simil tempra loro ministri: che la Dittatura si recasse subito a Roma a domandare la immediata unificazione di fatto fra gli Stati Romani, Toscani e Veneti, ed ivi riunisse forze e denari per cominciare la guerra insurrezionale in Lombardia, e nel Regno di Napoli.

Che Giuseppe Mazzini fino dal 2 settembre 1848 aveva scritto all'accusato *Francesco-Domenico Guerrazzi* (sottoposto più volte a misure di polizia per cause politiche) come a suo amico e corrispondente, chiedendogli spiegazione dei moti di Livorno, e delle sue speranze, e d'ogni cosa che gli potesse parere riuscire giovevole, ed annunziandogli che non sarebbe venuto in Italia se non per un Programma deciso e chiaro; ed effettivamente giunse nel dì 8 febbraio 1849 in Livorno.

Che il *Montanelli* divenuto Ministro spiegava anco all'estero la sua influenza, e segnatamente in Roma ove spediva Giovanni La Cecilia accompagnato di lettere credenziali alla Legazione Toscana con la missione segreta di far proclamare la Costituente spendendo per la presidenza il nome di Leopoldo II; di affrettare l'esautorazione temporale del Papa, ed operare la fusione della Toscana col Governo pontificio senza far questione per ora di Dinastie o di Repubblica, ai quali maneggi il *Montanelli* alludeva col dispaccio telegrafico de' 18 novembre 1848 al Governatore di Livorno ove scriveva di aver già pensato ad agire sopra Roma.

Che il Ministero coerente al suo programma, e coadiuvato da una imperiosa petizione presentata nel 21 gennaio 1849 al Consiglio Generale dal Circolo Fiorentino per l'organo del suo Presidente, accusato *Giuseppe Dami*, sottopose nel giorno appresso al Granduca il progetto di legge per la elezione dei Deputati all'Assemblea Costituente Italiana, insinuata, e specialmente promossa dal *Montanelli*, e il Principe spinto dal desiderio di evitare i minacciati turbamenti ne autorizzò la proposizione e la discussione alle Camere col Decreto del 22 gennaio 1849 presentato in quello stesso giorno per urgenza dell'accusato *Montanelli* al Consiglio Generale.

Che l'accusato *Francesco-Domenico Guerrazzi* non erasi mostrato parziale a promuovere la Costituente imposta dal Programma Ministeriale, ed anzi aveva dichiarato di essere disposto a modi-

ficarla, qualora fosse piaciuto al Granduca di accettare la dimissione del *Montanelli* con inviarlo Ministro a Torino, e di aver poi fatto sentire al Granduca stesso, che avrebbe procurato di rivolgerla a di Lui benefizio, e ad incremento del Principato.

Che questo progetto di legge diè luogo a lunga e procellosa discussione, specialmente intorno al mandato da conferirsi ai deputati che avrebbe inclusa la facoltà di annullare l'autonomia degli Stati, e di spodestare Leopoldo II: ciò nonostante malgrado l'emenda della Commissione, e in mezzo ai clamori delle tribune, venne adottato dal Consiglio generale, e quindi dal Senato.

Che per questa deliberazione si rafforzò nell'animo religioso del Granduca il timore fin da principio concepito, non già di mettere all'azzardo la sua Corona, ma di sottoporre se stesso, e i suoi sudditi alle censure fulminate dalla chiesa, perlochè si determinò di allontanarsi dalla capitale, e di recarsi a Siena in mezzo alla sua Real famiglia, onde conservare la libertà del suo voto in aspettativa dell'implorato oracolo pontificio, ed evitare i disordini ai quali avesse potuto dare occasione in Firenze il ritardo, o il rifiuto della sua sovrana sanzione.

Che giunto a Siena il Granduca, e lietamente accoltovi, e con grida contrarie alla Costituente, i circoli e i giornali proruppero in vituperii, imprecazioni, e minacce contro quella città, e segnatamente il circolo del popolo di Firenze in sequela delle relazioni fattegli dal circolo di Siena colle lettere dell'accusato *Antonio Pantanelli* segretario delle corrispondenze, si dichiarò in permanenza, nominò commissarii per stare in relazione col Ministero, e per opporsi alle mene, ed agli sforzi de' retrogradi, e mostrandosi pronto ad agire audacemente, per mezzo di lettere firmate dall'accusato *Giuseppe Dami* allora suo segretario, offrì cooperazione, ed aiuto al circolo senese, e lo avvisò che il *Montanelli* partiva per Siena, e lo seguivano gli accusati contumaci *Costantino Marmocchi*, e il romano *Gio. Batta. Niccolini* augurandosi che avrebbero agito come conveniva contro uomini nulli, o malvagi.

Che infatti l'accusato *Montanelli* coll'annuenza del Principe nella sera del 5 febbraio colà si recò provvisto di una somma estratta dalla cassa dello Stato a titolo di spese diplomatiche segrete, si circondò di persone avverse al Principe e alla Monarchia, e la di lui comparsa in Siena, a confessione dell'accusato *Pantanelli* nella lettera del 6 febbraio 1849 al circolo fiorentino, molto mutò le condizioni di quel paese, fino allora nella maggiorità fedele e devoto al Sovrano.

Che il Principe sollecitato a dare la sua sovrana sanzione alla Legge votata dalle Assemblee, ma fermamente risoluto a negar-

la, previde che in tanta esaltazione di spiriti il suo ritorno a Firenze, premurosamente insinuatogli dal Ministero, lo avrebbe esposto a tali estremi da torgli la libertà del suo voto, e previde altresì che la sua ulteriore dimora in Siena avrebbe potuto convertirla in un campo di ostili reazioni pur troppo suscitatevi, perlochè si trovò costretto ad allontanarsi anche da quella città.

Che nel partecipare colle venerate sue lettere de' 7 febbraio 1849 al Presidente del Consiglio dei Ministri le sopraccennate cagioni che l'obbligavano a negare la sanzione alla Legge sulla Costituente, e a partirsene da Siena, espressamente dichiarò che non per questo era sua intenzione di abbandonare la Toscana: e fece ben comprendere in modo esclusivo d'ogni dubbiezza che ritiravasi in altro luogo del Granducato per conservare la libertà che gli competeva nell'esercizio della sua real prerogativa.

Che per motivi di prudenza, e di personale sicurezza non designò sul momento il luogo ov'era per trasferirsi, ma indicò la strada che avrebbe tenuta; e per la quale i suoi familiari avrebbero potuto seguirlo.

Che la traslazione della sua dimora a Porto S. Stefano fu annunziata dal Principe al Corpo Diplomatico, e ben presto conosciuta dai già suoi Ministri.

Che divulgatasi in Siena la nuova della partenza del Granduca furono commesse gravi violenze nel Real palazzo, e sugli equipaggi stessi del Principe, state poi coperte d'Amnistia: e il Montanelli nella sera de' 7 febbraio nell'atto di partire da Siena, ove rimase l'accusato Marmocchi, istituì una Commissione di pubblica sicurezza composta di persone di sua fiducia.

Che il ritorno del *Montanelli* in Firenze fu preceduto dall'arrivo di *Gio. Batta. Niccolini*, il quale frettolosamente giuntovi recò il primo la notizia della partenza del Principe, annunziando a diversi socii del circolo del popolo che il Granduca era fuggito, che bisognava creare un Governo Provvisorio nelle persone dei primarii Ministri: che egli precedeva il *Montanelli* e il *Marmocchi*, dai quali dichiarò di aver ricevuto l'incarico di concertarsi col Ministero per far nominare il predetto Governo Provvisorio dal circolo del popolo, e dopo aver fatto ricerca dell'accusato *Mordini*, Presidente del circolo, si recò verso la mezza notte in Palazzo vecchio a conferenza col *Guerrazzi*, e vi tornò più volte e andò ripetutamente anco presso altri Ministri.

Che in quella notte il *Guerrazzi* fece immediatamente chiamare tutti i Ministri, i quali giunsero presso di lui circa le ore due, mentre nella sua stanza trovavasi il *Niccolini*.

Che per commissione di un familiare di fiducia del *Guerrazzi* furono chiamati in Palazzo vecchio *Francesco Dragomanni* Vice-

presidente del circolo, *Santi* e *Filippo Mori* accusati contumaci, e quindi lo stesso fiduciario con una carrozza del governo si recò in Borgo dei Greci per chiamare l'Avv. *Mordini* Presidente del circolo, e il Gonfaloniere di Firenze; in Borgo degli Albizzi per conferire col proprietario del giornale l'Alba; e in piazza San Gaetano per parlare con alcunó della Stamperia dello stesso Giornale; e finalmente dopo una deviazione per strade non ben note per oltre un quarto d'ora, risalito nella carrozza che aspettavalo in Via Calzaioli, si fermò per poco a parlare coi municipali di guardia alla Prefettura e si condusse in Palazzo vecchio.

Che nel corso della stessa notte fu continuo il concorso nelle stanze del Palazzo Governativo e specialmente in quella di residenza del *Guerrazzi*, e l'avvicendarsi di persone di diverse classi.

Che solamente nella mattina del dì 8 febbraio vi si recarono il Gonfaloniere e il Generale della Guardia Civica, il Presidente del Consiglio Generale, e i Comandanti dei corpi militari convocati dal Ministro della Guerra.

Che nella predetta Adunanza notturna secondo il Processo verbale firmato da tutti i Ministri Granducali, essi dichiararono di provvedere con mezzi governativi alla salute del paese, di convocare per urgenza le Camere legislative del Parlamento toscano, partecipare ad esse gli avvenimenti, e rassegnare nelle loro mani il potere.

Che in quella notte ai capi politici della Provincia furono trasmessi dispacci, alcuni intieramente autografi del *Guerrazzi*, ed altri da lui firmati soltanto, nei quali annunziavasi in uno la partenza, in altro la fuga del Granduca da Siena, e la disapprovazione della Legge sulla Costituente, la dimissione che era per dare il Ministero, la convocazione delle Camere, la previsione, la necessità, e la imminenza di un Governo Provvisorio; si ordinavano misure di sicurezza, e specialmente la occupazione delle fortezze di Livorno, si ordinava la più severa repressione delle possibili reazioni, aggiungendo che i Principi se ne vanno, ma che i popoli restano.

Che in quella stessa notte fu creata una Commissione Governativa, alla quale per ordine del *Guerrazzi* dovè rassegnare i suoi poteri il Prefetto di Pistoja nel giorno appresso destituito insieme col primo consigliere di prefettura, ed anche in Prato fu istituita una Commissione Provvisoria di Governo.

Che secondo le prescrizioni pubblicate coll'ordine del giorno del Ministero della Guerra, le truppe stanziali, e la Guardia Civica di Firenze furono consegnate nelle respettive caserme per essere promiscuamente impiegate quando la quiete pubblica della Città fosse turbata da sommossa popolare, sotto il comando del

Comandante di Piazza, e del Prefetto, e questi due funzionarii incaricati di provvedere simultaneamente al bisogno, rimasero affatto separati nel corso della mattina, nella quale appunto poteva temersi la sommossa popolare, ed anzi il Prefetto (non Deputato) passò col *Guerrazzi* all' adunanza del Consiglio Generale, e rimase chiusa ogni comunicazione interna fra la sala dell' Assemblea e il Palazzo Governativo, ove il General Chigi era stato collocato lungi dalla sua truppa e senza possibilità di disporne, fuorchè con l' ordine scritto e concorde del Comandante di Piazza e del Prefetto.

Che ciò non ostante il Presidente del Consiglio Generale fu confortato dal Guerrazzi a convocarlo in seduta pubblica, non in comitato segreto, coll' assicurazione che erano state prese tutte le disposizioni per tutelare la sicurezza e la libertà dell' Assemblea, lo che pure annunziava con apposito Proclama il Municipio.

Che il circolo del popolo nel corso della notte medesima in sequela delle conferenze tenute in Palazzo vecchio sotto la Presidenza dell' accusato Mordini e con l' intervento fra gli altri degli accusati *Niccolini, Gherardi-Dragomanni, Ciofi* e *Fratelli Mori*, tenne una prima adunanza nella quale annunziata con parole di contumelia la fuga del Principe, fu eccitato il popolo a trovarsi nella mattina successiva in Piazza e sotto le Logge dell' Orgagna per creare un Governo Provvisorio, e a tale effetto ne furono di buon' ora affissi inviti al Pubblico.

Che altra adunanza il circolo tenne pure nelle ore mattutine, nella quale fu preparato il cartello che indicava la formazione di un Governo Provvisorio, e i nomi designati a comporlo, e che fu poi portato in Piazza, ed alla Camera dei Deputati.

Che in ora più tarda della stessa mattina gli agitatori del circolo popolare fiorentino, in coerenza dei concerti della notte precedente, apersero sotto le Logge dell' Orgagna appositamente preparate a festa, una pubblica adunanza colla Presidenza dell' accusato *Mordini* e quivi alla presenza, e con plauso di non molta plebe raccolta e prezzolata, fu predicato l' abbandono, e il tradimento del Principe, calunniata la di lui condotta, proclamata con plebiscito letto dell' accusato *Mordini*, la decadenza di Leopoldo Secondo, la formazione di un Governo Provvisorio nelle persone di *Guerrazzi, Montanelli* e *Mazzoni* e fu risoluto che una mano di popolo si recasse all' Assemblea per imporle i suoi voleri.

Che il *Guerrazzi* recandosi poi alla Camera dei Deputati vide a indicazione del Prefetto quella riunione di popolo sotto le Logge dell' Orgagna, ma non prese, ne ordinò alcun provvedimento.

Che prima dell' apertura della pubblica adunanza del Consiglio Generale fu rinnuovato ai Ministri l' invito di riunirsi in Comi-

tato segreto per tener liberamente una discussione preparatoria sopra i provvedimenti da porsi in deliberazione nella gravità delle circostanze, ma i Ministri vi si ricusarono allegando di non aver da fare ai Deputati alcuna comunicazione segreta, e il Guerrazzi alle insistenze fattegli in appresso, rispose che egli rimaneva al suo posto, perchè nulla temeva dal popolo.

Che durante la pubblica Adunanza e mentre il Ministro *Montanelli* leggeva le due lettere indirizzategli dal Granduca una mano di plebe distaccatasi dalla turba adunata sotto le Logge dell'Orgagna non trattenuta dal consueto drappello della Guardia Civica, irruppe minacciosa e invase audacemente l'emiciclo e le tribune della Camera ed il romano *Niccolini* alla testa degli invasori annunziò in sostanza che il Popolo abbandonato da Leopoldo Secondo era rientrato nei suoi diritti, avea dichiarato la decadenza del Principe e avea nominato un Governo Provvisorio: Che esso recava non una petizione, ma un ordine del popolo, e che tutti gli altri poteri erano disciolti.

Che il Presidente, riuscite vane le ingiunzioni fatte al Niccolini, sciolse l'adunanza e si ritirò con molti Deputati nella sala delle conferenze.

Che durante l'invasione della Camera, il Generale della Guardia Civica, e il Gonfaloniere della Città rappresentarono al Prefetto esser quello il momento di far muovere la truppa, ma egli rispose che tutto era ormai finito, e il Montanelli invitato a valersi della sua popolarità per far cessare il tumulto, dichiarò che non era più in suo potere di farlo.

Che intanto uno dei Vicepresidenti dell'Assemblea fu invitato ad occupare il seggio della Presidenza, e il *Guerrazzi* salito alla tribuna mosse rimprovero al *Niccolini* perchè volesse imporre alla Camera, ed escludere i Deputati (parte elettissima di popolo, e rappresentanti delle provincie) dal concorrere alle deliberazioni del Popolo.

Che il Presidente del Consiglio indotto dal Montanelli, pel timore incussogli di una guerra civile, riprese il suo posto, e il *Guerrazzi* lesse il Processo verbale compilato nella precedente notte dal Consiglio dei Ministri; annunziò i provvedimenti presi perchè fosse immediatamente istituito un Governo forte e vigoroso, dimise insieme coi colleghi i suoi poteri, rilasciando all'Assemblea di deliberare sul resto.

Che dopo brevi osservazioni fatte da alcuni Deputati in mezzo ora agli applausi, ora alla disapprovazione delle tribune, sulla politica necessità di supplire alla mancanza del Potere esecutivo, fu posta ai voti e approvata la proposizione di nominare un Governo Provvisorio composto dei tre *ex* Ministri *Guerrazzi*, *Mon-*

tanelli e *Mazzoni*, con facoltà di aggiungervi quelle persone che credessero più opportune, e proclamati i Triumviri membri del Governo Provvisorio della Toscana, l'adunanza si sciolse al grido del *Montanelli* « Leopoldo d'Austria ci ha abbandonati, ma non ci abbandonerà Iddio ».

Che la invasione della Camera dei Deputati non tutelata bastantemente nella sua sicurezza e indipendenza, e i crescenti clamori delle tribune quasi mai non interrotti, la obbligarono a troncare la discussione, che per testimonianza autentica del Processo verbale non potevasi proseguire senza pericolo: e così mancò il tempo e il modo di discutere sulle attribuzioni da conferirsi ai Membri designati a comporre il Governo Provvisorio.

Che i Triumviri condotti trionfalmente dal popolo sotto le Logge dell'Orgagna, arringarono uno dopo l'altro il popolo, e il *Montanelli* e il *Mazzoni*, parlando della fuga del Principe si espressero, che il timore d'incorrere nelle censure della chiesa era un mendicato pretesto, ma che il vero motivo di sua partenza era quello di dar luogo alla guerra civile e all'anarchia, e il Mazzoni aggiunse di aver nutrito fin dall'infanzia sentimenti repubblicani, e il *Guerrazzi* più specialmente accennando la parola *Libertas* scritta sulle pareti esterne di Palazzo vecchio disse che Iddio l'aveva lasciata scritta su quelle mura, ove il popolo dopo tanti anni rientrava padrone.

Che trasferitisi poi i Triumviri in Senato straordinariamente adunato, quantunque in numero incompleto, fu concorde opinione che si dovesse confermare la deliberazione del Consiglio Generale, ma sulla mozione fatta dal Senator Duca di Casigliano, che dovesse ciò non ostante rimanere sempre intatto il potere deferito dallo Statuto alla persona del Principe, e dovessero conservarsi le attuali forme governative dello Stato, il *Guerrazzi* con espressa adesione degli altri due colleghi rispose in questi termini: « Sento il bisogno di manifestare l'animo mio intero. Si-
» gnori! Io con quella maggior fede che un uomo del popolo può
» esercitare ho servito fedelmente Leopoldo Secondo, e debbo
» dirvi, o Signori, francamente, ero offuscato da un gravissimo
» errore; imperocchè io credeva che libertà di Popolo, e di
» Principe potessero stare insieme. Mi confortava in questa mia
» speranza il considerare Leopoldo Secondo per quanto egli mi
» diceva, onestissimo, e dabbene.

» Oggi questa speranza è caduta; questo velo si è squarciato,
» ed io devo solennemente dichiarare che Leopoldo Secondo non
» ha corrisposto per niente alla fede con la quale noi l'abbiamo
» servito. Per conseguenza io sono stato chiamato al Governo
» Provvisorio dal Popolo, sono stato confermato dalla Camera

» dei Deputati Toscani, che altrimenti io non accetterei questo » mandato; intendo esercitarlo a benefizio del popolo, non in» tendo di esercitarlo a benefizio di Leopoldo Secondo, che giusta » la mia opinione ci ha traditi ».

Che dopo le repliche date da altri Senatori sulla necessità che i rappresentanti della nazione provvedessero alla mancanza del Potere Esecutivo dello Stato, il *Guerrazzi* propose la formula di dover governare il paese in nome del popolo, ma il Presidente pose ai voti, e fu concordemente accettata la proposizione pura e semplice di approvare la istituzione del Governo Provvisorio come era stato deliberato dal Consiglio Generale.

Che le deliberazioni delle Assemblee non dichiararono la decadenza del Principe proclamata dal plebiscito.

Che diversi Deputati riuniti nella sala delle conferenze avevano preventivamente espresso il concetto, stato poi ripetuto da non pochi Deputati e Senatori avanti alla Corte, che il Governo Provvisorio da crearsi dovesse riempire la lacuna, che si credè lasciata nella macchina governativa, ma senza lesione della Sovranità del Principe, e senza alterazione delle istituzioni fondamentali dello Stato.

Che il circolo politico di Pisa, il Presidente del quale nel corso della notte del 7 all' 8 febbraio era stato in conferenza col *Guerrazzi*, nel successivo giorno costituitosi in permanenza nel pubblico teatro unitamente alla popolazione pisana deliberò essere volontà decisa del popolo che l' attual Ministero divenisse Governo Provvisorio e lo stesso voto espressero la società patriottica di Pisa e la società politica degli studenti per mezzo di dispacci diretti in quel giorno stesso per telegrafo (ma giunti a fatto compiuto), ai Presidenti del Senato e del Consiglio Generale e al Presidente del Ministero.

Che l' accusato *Mazzoni* nel dì 8 febbraio 1849 ordinò al Ministro delle Finanze di pagare con sollecitudine una somma all' accusato *Niccolini* per servire a certe spese del momento che, com' egli si espresse, *i nostri incaricati non hanno modo per sostenerle,* e infatti in quello stesso giorno il *Niccolini* ricevè dalla R. depositeria la somma di francesconi quaranta, alla quale nel giorno appresso fu dato il simulato titolo di spese da erogarsi in servizio del Ministero dell' Istruzione pubblica, ma che il *Mazzoni* riferì a rimborso di spese per la straordinaria adunanza del circolo del popolo di Firenze nella mattina del di 8 febbraio sulla pubblica piazza.

Che lo stesso accusato *Mazzoni* nella lettera da lui pubblicata in data de' 30 aprile 1849 inserita nel *Nazionale* di N° 150 dichiarò che la riunione dei circoli popolari era stata provocata

dal Ministero onde al primo annunzio della fuga del Principe l'opinion pubblica avesse modo di manifestarsi pacificamente.

Che per mano del *Niccolini* stesso effettivamente fu rimunerata la turba dei faziosi da lui chiamata in Piazza per sostenere la creazione del Governo Provvisorio.

Che il prenominato *Niccolini* ricevè dalla depositeria ne' 13 febbraio lire settanta d'ordine del *Guerrazzi* col titolo di spese in servizio del Ministero dell'Interno, e non per altro titolo, e lire trecento ne' 14 febbraio per ordine del *Montanelli* sotto il titolo di spese riguardanti il Ministero degli Affari Esteri.

Che l'accusato *Guerrazzi*, il quale col suo biglietto del novembre 1848 al superiore del Monastero di S. Trinita aveva espresso la utilità che il circolo stesso avrebbe recato alla politica e alla morale dello stato, ed aveva applaudito al favore che il circolo riceveva dai buoni cittadini, e segnatamente dai Monaci Vallombrosani colla cessione dell'uso del loro locale, nel dì 8 febaraio 1849 rimproverava aspramente l'impresario Lanari perchè aveva ricusato la cessione del Teatro Nuovo al Popolo per le sue solennità, e gli offriva pagamento, e aderiva di cedere al circolo l'uso della Sala dei Cinquecento apparecchiata e illuminata a spese dello Stato nelle sere del dì 8 e del dì 9 febbraio.

Che appena istituito il Governo Provvisorio il *Guerrazzi* diresse al *Pigli* Governatore di Livorno nel dì 8 febbraio a ore due e mezzo pomeridiane un dispaccio telegrafico del seguente tenore. « *Popolo* e *Camere* hanno nominato un Governo Prov-
» visorio composto di *Guerrazzi, Montanelli* e *Mazzoni:* Leopoldo
» d'Austria è decaduto: pena condegna ad un uomo senza fede
» — sì ditelo al Popolo — senza fede: mentre noi con tanta,
» con troppa devozione lo avevamo servito. Qui il Popolo è in
» festa; le campane suonano. Si cantano inni. Si scaricano 101 colpi
» di cannone ». E il Governatore *Pigli* immediatamente lo pubblicò con un Proclama ai Livornesi che conteneva le medesime frasi.

Che i Triumviri col Proclama dello stesso di 8 febbraio 1849 annunziavano che il Principe, cui i Toscani avean prodigato tesori di affetto, li aveva abbandonati nei supremi momenti di pericolo, che il *Popolo* e le Assemblee li avevano eletti a reggere il Governo Provvisorio della Toscana, e che mercè il coraggio e l'unione questo avvenimento sarebbe stato lieve come piuma caduta dall'ala di uccello che passa.

Che i membri del Governo Provvisorio col Decreto del dì 8 febbraio 1849 composero il Ministero, al quale fra gli altri nominarono gli accusati *Antonio Mordini* Presidente del circolo del Popolo, *Costantino Marmocchi*, già Segretario del Ministero del-

l'Interno, che avea seguito a Siena il *Montanelli* nei giorni precedenti alla partenza del Granduca, *Leonardo Romanelli* deputato al Consiglio Generale, e confermarono *Francesco Franchini* già ministro granducale intervenuto alle conferenze del 7 all'8 febbraio, e successivamente elessero Consigliere di Prefettura a Siena l'accusato *Demetrio Ciofi* uno dei membri più influenti del circolo, e uno dei primi invasori dell'Assemblea, e più tardi nominarono Cancelliere della Legazione a Costantinopoli coll'anticipazione di lire duemila, l'accusato *Francesco Gherardi-Dragomanni* Vicepresidente del circolo che avea preso parte primaria alle adunanze di esso nella notte del 7 febbraio, e nella mattina seguente, e alla invasione della Camera.

Che il *Guerrazzi* con altro dispaccio del medesimo giorno a ore 5 e 10 minuti partecipò al *Pigli* la formazione del Ministero e chiamò a Firenze Giuseppe Mazzini e il General D'Apice annunziando che presto sarebbe stata proclamata la Costituente toscana.

Che *Guerrazzi* prevenuto del vicino arrivo del Mazzini a Livorno col dispaccio telegrafico del 31 gennaio 1849 aveva già avvertito il Governatore di quella città ad usare ogni possibile prudenza perchè il Granduca era lontano dalla capitale, « ed un » moto repubblicano avrebbe bastato a non farlo tornare; e que- » sto sarebbe stato il peggiore dei mali, e che qui non volevasi » affatto la Repubblica da tutti ».

Che Giuseppe Mazzini presentato dal Governatore al popolo annunziò egli stesso la formazione del Governo Provvisorio, e concluse che la Toscana avrebbe dovuto aspettare le determinazioni della Costituente e di Roma.

Che coi Decreti del dì 8 e del 9 febbraio fu stabilito che uno dei membri del Governo Provvisorio con alternativa settimanale dovesse presedere al Consiglio dei Ministri, e firmare tutti gli atti del Governo Provvisorio unitamente al Ministro Segretario di Stato cui gli atti si referissero: e per mezzo di Circolare del 3 marzo 1849 dichiararono che cessata la forma costituzionale non eravi più un ministero responsabile, ma un Governo Provvisorio responsabile egli stesso, e più responsabile di tutt'altri della sua condotta politica; per lo che i Ministri furono invitati a mantenere le ordinarie relazioni col governo superiore, e ad astenersi da qualunque importante determinazione senz'avvertire preventivamente il Governo.

Che con lettera scritta nello stesso giorno da uno dei Segretarj del Ministero dell'Interno sulle tracce dategli dal *Guerrazzi* avvisò il Governatore di Portoferrajo che Leopoldo d'Austria aveva abbandonata la Toscana: che le Assemblee Legislative in piena

armonia col vòto di tutta la popolazione avevano stabilito un Governo Provvisorio composto delle tre persone designate; che volevasi ovunque mantenuta la pubblica tranquillità, ed energicamente represso ogni tentativo reazionario contro l'attuale ordinamento ove fosse stoltamente tentato: che dovevano rigorosamente guardarsi i parrochi in specie, e i preti in generale e chiunque fosse colto in fallo dovesse essere irremissibilmente carcerato, e processato, sotto la più stretta responsabilità del Governatore, e colla minaccia della destituzione nel caso della minima deviazione dagli ordini. E questa lettera venne in forma di circolare comunicata alla Prefettura di Firenze.

Che nello stesso dì 8 febbraio il Prefetto di Firenze d'ordine del Governo Provvisorio commise al Direttore delle fabbriche dello Stato la remozione degli stemmi granducali apposti ai pubblici edifizj della capitale, ed un simile ordine con dispaccio dell'accusato *Mordini* Ministro degli Affari Esteri fu ingiunto anche a tutti i Consoli e Viceconsoli toscani all'estero.

Che con Decreto del 9 febbraio 1849 firmato dai tre membri del Governo Provvisorio e dall'accusato *Romanelli* fu ordinata la soppressione del nome di Leopoldo Secondo in fronte alle decisioni dei Tribunali, e degli atti dei pubblici Notari, sostituendovi la indicazione del Governo Provvisorio toscano.

Che con altro Decreto del Governo Provvisorio de' 9 febbraio comunicato al Ministro della Guerra, ed inserito nel Monitore, la guardia cittadina e le truppe stanziali furono sciolte dal loro giuramento, e conseguentemente a quel decreto fu ordinato la prestazione di altro giuramento di fedeltà e di obbedienza alle leggi, e ai Poteri Esecutivo e Legislativo costituiti e da costituirsi dal libero assenso del popolo, secondo la formula firmata dai tre membri del Governo Provvisorio.

Che il *Guerrazzi* privatamente informato dal Prefetto di Massa Del Medico-Staffetti con lettera del 13 febbraio 1849, che a Pontremoli la truppa aveva ricusato di prestare giuramento, e aveva incominciato a sbandarsi ed incamminarsi verso la capitale, gli diresse con lettera particolare la seguente risposta:

« Prefetto, e amico. Tieni forte: fa' quanto credi: arma bersa-
» glieri; difendi i confini; lusinga, loda, eccita l'onore del Lau-
» gier. Senta nel profondo che Leopoldo II, senza pretesto, senza
» plausibile motivo lasciò il paese all'anarchia, e all'invasione.
» Portò seco quant'oro potè; e sull'estremo lido con un piede in
» terra, e un piede sopra un naviglio inglese sta speculando la
» guerra civile. Creeremo un'armata, troveremo denaro, e quando
» nulla potrem fare anderemo all'aria ».

Che nei 14 febbraio 1849, il *Guerrazzi* Presidente di settimana

per mezzo del suo Segretario particolare rammentò al Ministro dell'Interno la diffusione dei Proclami già concertati, giustificativi la condotta del Governo, e mostranti la trista condotta del Principe.

Che i Triumviri con atto de' 10 febbraio firmato dal *Guerrazzi* Presidente del Governo, e dal Ministro Marmocchi dichiararono l'abolizione del Consiglio Generale, e del Senato, e concentrarono il Potere Legislativo nel Governo Provvisorio, e in una sola Assemblea eligibile con suffragio universale diretto, alla quale per Decreto del 16 marzo 1849, venne poi conferito il Potere Costituente per decretare se, e con quali condizioni lo Stato toscano dovesse unirsi a Roma, e per comporre insieme coi Deputati dello Stato romano la Costituente della Italia centrale.

Che il Governo Provvisorio per mezzo del Ministro dell'Interno nel 12 febbraio aprì un registro di generale armamento a tutti i cittadini desiderosi di prestare il loro braccio, e la loro opera alla conservazione dell'ordine e della pubblica sicurezza nelle gravi emergenze del paese, e il Municipio di Firenze con la deliberazione de' 12 febbraio protestò altamente contro quel disordinato modo di armamento prescritto ed eseguito nel giorno precedente, siccome quello che non presentava nessuna garanzia, e trasformava in argomento di pericolo quello che avrebbe dovuto esser cagione di sicurezza pubblica e privata.

Che nei primi giorni dell'attivazione del Governo Provvisorio furono consegnati al circolo del popolo numero 300 fucili destinati all'armamento di diversi cittadini del circolo stesso, e altri circoli della capitale, nello scopo di sostenere il Governo e di combattere i nemici che contro di lui insorgessero, e furono organizzate delle centurie armate sotto il comando dell'accusato *Niccolini*, al quale nel 12 febbraio 1849 fu per questo titolo corrisposta dal Ministero dell'Interno la somma di francesconi dodici.

Che con Decreto del Governo Provvisorio dello stesso dì 12 febbraio fu accolta con fraterna gioja l'opera di concorso dell'emigrazione lombarda, la quale fu autorizzata a costituirsi ed agire militarmente sotto la dependenza del Ministero dell'Interno.

Che il *Guerrazzi* virilmente si oppose alla immediata attuazione della Repubblica, alla unificazione con Roma, malgrado le più vive insistenze di Giuseppe Mazzini; come del pari vi si oppose l'accusato *Romanelli* protestando in caso contrario di dare la sua dimissione.

Che quando nel 18 febbraio il popolo proclamò in piazza la Repubblica, il Governo Provvisorio dichiarò di accettarla a patto, che il popolo fiorentino desse nel giorno appresso 2000 uomini

armati, ed in questo senso il *Guerrazzi* ne dette annunzio al Governatore di Livorno con dispaccio telegrafico del giorno stesso.

Che con la Circolare del 19 febbraio firmata da *Montanelli* e *Guerrazzi* fu annunziato che era stata proclamata la Repubblica e l'unione con Roma, salvo ad essere sanzionate dal voto dell'Assemblea convocata pel 15 marzo, e furono eccitati i capi politici delle provincie a pubblicare questa con altre notizie colla maggiore solennità, aggiungendo che frattanto il Governo continuava ad esser provvisorio, nonostante la dichiarazione popolare.

Che il Governo Provvisorio, con dispaccio del 19 febbraio al Prefetto di Pisa firmato dai Triumviri e comunicato al Governo di Livorno, dichiarò che il popolo aveva proclamato la Repubblica; che il Governo desiderava venisse proclamata da per tutto, e che il voto popolare fosse confermato dal libero consenso dei rappresentanti la intiera Toscana. Che però il governo rimaneva qual era nel suo stato provvisorio.

Che il Governatore *Pigli* colla notificazione del 19 febbraio pubblicò la proclamazione della repubblica in Firenze coll'adesione del Governo centrale, il quale aveva impegnato quella città a dare nello stesso giorno 2000 uomini.

Che col Decreto del 22 febbraio 1849 firmato dal *Mazzoni* Presidente del Governo Provvisorio, e dai Ministri *Mordini* e *Romanelli*, fu istituita una commissione di governo per giudicare militarmente qualunque sedizioso attentato diretto contro la vita e la proprietà dei cittadini, o inqualsivoglia modo tendente a sovvertire l'ordine pubblico attualmente stabilito, estesa poi col Proclama de'26 febbraio 1849 firmato anche dal *Guerrazzi* contro chiunque presumesse trascinare violentemente la patria a stabilire la forma del governo senza il voto dell'Assemblea toscana, e della Costituente italiana.

Che il *Guerrazzi* nella qualità di Presidente del Governo Provvisorio alle ore 5 e 50 minuti pomeridiane del dì 8 febbraio trasmesse al Governatore di Livorno un dispaccio telegrafico autografo del seguente tenore: « Il Ministro inglese mi assicura essere » andato il Granduca colla sua famiglia a Portoferrajo. Si faccia » tornare il Giglio; si mandino barche, navigli ec., con livornesi » e uomini arrisicati a cacciarnelo. Leopoldo non merita ospita- » lità sopra il suolo toscano, dopochè con tanta ingratitudine e » nera perfidia ha corrisposto alla fede del popolo ».

Che quest'ordine venne chiesto e sollecitato da una petizione del circolo popolare, ma non estorto con violenza, nè per altro mezzo di coazione capace d'imporre al *Guerrazzi* uomo di carattere fermo e costante, che in quel giorno stesso e nell'atto

della sua elezione aveva riscosso attestati di fiducia dal circolo e dagli esaltati.

Che l'ordinata spedizione venne prontamente eseguita dal Governatore *Pigli* destinando a comandarla l'accusato *Antonio Petracchi* uno dei primi capi-popolo di Livorno (pregiudicato fino dal 1837, per dimostrazioni clamorose, poi per delazione d'arme bianca, per ferimenti e per ripetuti contrabbandi) e solito a prender parte in agitazioni popolari, sebbene in mezzo a queste talvolta si adoperasse utilmente a salvezza di persone minacciate da gravi pericoli.

Che il *Pigli* consegnò al *Petracchi* stesso un dispaccio diretto al Governatore di Portoferrajo per invitarlo a soccorrere con tutti i mezzi possibili le persone capitanate dallo stesso *Petracchi* colà inviate per verificare se Leopoldo d'Austria si trovasse in quell'isola come veniva supposto, e cacciarnelo.

Che il *Petracchi* con piena cognizione dello scopo della sua missione, e con animo ostile, provvisto di munizioni e di danari estratti dalla cassa della Dogana, e accompagnato da oltre dugento persone scelte, e armate in varia foggia, ma non organizzate in truppa regolare, ugualmente istruite dell'oggetto della spedizione, in compagnia di un uffiziale già addetto alle bande del Garibaldi incaricato della direzione delle operazioni militari che fossero occorse, salpò da Livorno sul battello a vapore il Giglio alle ore 2 della notte del dì 8 al 9 febbraio; ma giunto in faccia a Portoferrajo gli fu impedito di sbarcare le sue genti, e dopo aver tentato di penetrarvi col pretesto di sussidiare i forti, di frenare delle sedizioni, e di farvi delle provviste, dovè retrocedere verso Livorno anche prima di ricevere l'ordine del suo richiamo.

Che con lettera firmata dal *Guerrazzi* in data del 9 febbraio fu rigorosamente ordinato al Governatore di Portoferrajo sotto pena di destituzione, di procurare che Leopoldo Secondo si allontanasse da quell'isola qualora vi si trovasse, allegando, che siccome Egli aveva abbandonata la Toscana, il Governo Provvisorio non poteva permettergli di rimanere in una parte di essa, perchè la sua presenza avrebbe potuto divenirvi causa di perturbazioni, e forse di guerra civile.

Che il Governatore *Pigli* ne' 9 febbraio rese conto al Governo Provvisorio delle disposizioni date per l'esecuzione della predetta spedizione, della quale il *Guerrazzi* desiderò notizie ulteriori col dispaccio trasmesso al *Pigli* ne' 10 febbraio 1849, dal *Pigli* comunicategli con dispaccio del giorno successivo.

Che per agevolare il buon esito della spedizione il Governo

proibì l'ammissione nel Porto dell'Isola dell'Elba di qualunque bastimento da guerra di potenze straniere, il qual ordine venne revocato nel 16 febbraio, quando era cessato lo scopo della spedizione.

Che il Principe giunto a Porto S. Stefano appena conobbe dal giornale officiale la formazione di un Governo Provvisorio colla Nota del dì 11 febbraio 1849 pubblicata nei giornali di Genova e di Napoli diè cognizione al Corpo Diplomatico delle cause che lo avevano determinato a lasciare Firenze e Siena, ed annunziò di aver fermato il soggiorno in Porto S. Stefano, ove la sua libertà, e sicurezza era garantita dalla presenza di un legno armato di S. M. Britannica, e lo invitò a darne comunicazione ai respettivi Governi, e a mantenere seco Lui le medesime relazioni officiali che furono realmente mantenute dai Ministri esteri recatisi in quel paese.

Che nel successivo dì 12, il Granduca col Proclama indirizzato ai Toscani, pubblicato anch'esso nei suddetti giornali, protestò contro il nuovo Governo Provvisorio stabilito in Firenze dichiarando di non riconoscere per legale nessuno atto emanato dal medesimo, perchè illegittima la sua origine, nulla la sua autorità: ricordò alla milizia i suoi giuramenti, agl'impiegati l'osservanza dei propri doveri, e al popolo la fedeltà verso il suo Principe costituzionale.

Che tanto la nota al Corpo Diplomatico, quanto la protesta del Granduca giunsero a cognizione del Governo Provvisorio non più tardi del 15 febbraio 1849 e questa a cura del generale De Laugier venne largamente diffusa colle stampe, e fu anche affissa in Pietrasanta.

Che nel 13 febbraio il *Pigli* Governatore di Livorno attivò una sorveglianza armata al Fitto di Cecina (Villaggio posto sulla strada Maremmana) per tener d'occhio alle persone transitanti per quella località, perquisirle, ed anco arrestarle nel dubbio, o sospetto di comunicazioni col Principe.

Che questa misura eseguita a spese del Pubblico Erario fu approvata dal Governo Provvisorio ne' 17 dello stesso mese, ed anno.

Che sebbene il Principe vietasse al Pretore locale di affiggere, lui presente, gli Atti del Governo Provvisorio, il Pretore stesso dipendeva dal Governo medesimo, e allegando di essere sottoposto a forza maggiore ne rendeva conto al Prefetto di Grosseto, chiedendo istruzioni per obbedirvi.

Che le richieste istruzioni furon date per l'organo del Prefetto di Grosseto sulle tracce autografe del *Guerrazzi*, colla Ministeriale de' 19 febbraio 1849, ordinando al Pretore di partecipare al Granduca a nome del Governo eletto dall'Assemblea, e dal Po-

polo, che la reazione non poteva aver luogo, che la sua presenza avrebbe eccitato qualche facinoroso al delitto: che era indegno di Principe cospirare e turbare l'ordine ch'ei raccomandava, che la Nazione avrebbe giudicato di lui come Sovrano; e s'ingiungeva al Pretore stesso di fare il suo dovere, e se non potesse farlo di protestare all'Ammiraglio che colla minaccia dei cannoni Inglesi, s'impediva il Magistrato di eseguire gli ordini del Governo.

Che l'accusato *Guerrazzi* con dispaccio de' 14 febbraio 1849, annunziando al Governatore *Pigli* il pericolo che li minacciava, gli ordinò di apparecchiare colla massima sollecitudine: « Spe» dizione di gente scelta che s'indirizzasse verso S. Stefano per » la via del littorale, ma per paese amico, e per ingrossarsi come » la palla della neve ». Incaricandolo di tenersi ai consigli del General D'Apice, e contemporaneamente diresse al Paoli, Consigliere di Prefettura a Pisa un dispaccio autografo del seguente tenore: « Scrivo a Lei perchè capace d'intendere, capace di eseguire. Qui » poco si fa, molto si parla. Cornacchie non uomini. Leopoldo » Austriaco sta in S. Stefano, organizza la reazione all'empio » pensiero di convertire la Maremma nella Vandea. Bisogna far » due cose, riunire quanta più forza si può, parte offrirne al » Prefetto di Lucca per tenerla a disposizione del Governo di Li» vorno per andare a S. Stefano. La causa della Toscana, e forse » dell'Italia dipende da queste misure ».

Che il general D'Apice accortosi che la Spedizione di Porto S. Stefano era diretta contro il Granduca ricusò d'incaricarsene, ma non per questo la Spedizione venne revocata ed anzi fu perseverato in quella impresa per commissione del *Pigli* incaricato di apparecchiare la Spedizione colla massima sollecitudine, e ne assunse il comando il colonnello Giovanni La Cecilia, il quale col Proclama diffuso nella Maremma annunziava l'ordine del Governo Provvisorio di marciare (come egli diceva) verso il nido austriaco per cacciarne il decaduto Principe, e col suo rapporto del 19 febbraio 1849 rendeva conto della sua missione al Presidente del Governo Provvisorio.

Che le truppe erano già avviate in Maremma precedute da La Cecilia, da Municipali e Artiglieri spediti a Grosseto e spinti fino ad Orbetello, quando vennero frettolosamente richiamate dal Governo Provvisorio per intraprendere una terza spedizione.

Che l'accusato *Petracchi* per mezzo del governatore *Pigli* era stato interpellato se intendeva di far parte della Spedizione di Maremma, ed egli con intelligenza del Governo Provvisorio, e segnatamente del *Guerrazzi* aveva sciolto a Pontedera la sua colonna per riorganizzarla, e si apparecchiava alla partenza per

Maremma stabilita pel 18 febbraio, dopo aver date le sue disposizioni in diversi paesi per riunire armati pronti ad ogni sua chiamata.

Che nella mattina del 18 febbraio 1849, essendosi sparsa la voce che dalla parte di Pietrasanta si tentava di rialzare la bandiera del Principe, il *Petracchi* sospese la sua marcia per la Maremma, e col dispaccio di quello stesso giorno domandò a *Guerrazzi* come dovesse regolarsi, così scrivendogli: « Devo andare avanti o » fare un'altra rotta? Io ho cuore di bruciare tutta la Toscana ».

Che infatti il generale De Laugier col suo Proclama dato da Massa il 17 febbraio, e conosciuto dal Governo nel successivo di 18, annunziò l'incarico ricevuto dal Principe di richiamare i Toscani alla fedeltà e al dovere, e a ripristinare col sussidio di milizie piemontesi l'ordine, e la quiete nel granducato.

Che il Governo Provvisorio qualificandosi per *legittimamente costituito dal popolo* appena di ciò informato, accusò il conte De Laugier come eccitatore di guerra civile, col Decreto del 18 febbraio lo dichiarò traditore della Patria, e come tale lo pose fuori della legge; e dichiarò ribelli i soldati che lo seguivano, e col Proclama del giorno successivo firmato dai Triumviri vituperando il Principe accusava il Generale di menzogna, e di scelleraggine, ed eccitava i Toscani alle armi.

Che con la notificazione dei 20 febbraio 1849, il Governo Provvisorio (in coerenza di due Decreti emanati in quello stesso giorno) pubblicò che *Francesco-Domenico Guerrazzi* investito di pieni poteri partiva per difendere lo Stato violentemente e proditoriamente perturbato nelle Provincie di Massa e Carrara, in compagnia del generale Domenico D'Apice preposto al Comando Supremo della spedizione militare.

Che il mandato del Principe al generale De Laugier fu conosciuto dal *Guerrazzi* nell'eseguire la sua missione in Lucca, e Pietrasanta, ed anche i suoi Colleghi nel Manifesto all'Europa dei 4 marzo 1849 ne riconobbero con lui la esistenza.

Che d'ordine del Governo Provvisorio nel giorno stesso furono richiamati il *Petracchi* da Empoli, e le truppe dalla Maremma, e furono concentrate a Livorno per ricevere gli ordini precisi.

Che il *Petracchi* chiese sollecitamente istruzioni al *Guerrazzi* esprimendo l'intenzione di recarsi a Pietrasanta, ove diceva aver molti amici, che in caso d'urgenza avrebbe fatti muovere per respingere il traditore De Laugier; e il *Guerrazzi* in qualità di membro del Governo Provvisorio rispondevagli con Dispaccio autografo de' 19 febbraio in questi termini: « Bene quanto dici, » avanti. Avendo amici a Pietrasanta rovesciati contro il tradi-

» tore: mandagli incontro proclami ardentissimi che mostrino la
» sua infamia: vedi di corromperli i soldati: fedeli a nessuno, lo
» saranno a un traditore? »

Che nel 20 febbraio vennero effettivamente stampati in Lucca a spese del Governo due Proclami col nome di *Petracchi*, uno indirizzato ai Livornesi per eccitarli a seguirlo nella impresa contro il tiranno De Laugier che tentava rimettere in trono il traditore Leopoldo d'Austria; e l'altro intitolato: « Ai fratelli del vicariato di Pietrasanta » e diffuso in quei paesi, col quale denigrandosi altamente il Principe, e il Generale, si prometteva una ricompensa di scudi 200, a quel benemerito della Patria che vivo o morto consegnasse nelle mani del Governo Provvisorio il fedifrago De Laugier.

Che i dispacci telegrafici formanti carico all'accusato *Antonio Petracchi* alcuni sono da lui stesso firmati, ed altri intitolati a suo nome, corrispondono pienamente all'andamento degli avvenimenti, e alla di lui volontà manifestata col fatto e coll'obbedienza prestata alle risposte dategli dal Governo Provvisorio, e dalle autorità cui erano diretti, senza che sia risultato essergli stata carpita la firma, o abusato del di lui nome.

Che i Proclami a suo nome stampati lui presente in Lucca e diffusi nel Vicariato di Pietrasanta ov'egli si recò coi suoi militi, furono da lui conosciuti, e non disapprovati.

Che frattanto il generale De Laugier munito di lettera autografa del Principe de' 15 febbraio 1849, si recò a Pietrasanta e a Viareggio e le sue truppe unite a quelle provenienti dalla Lunigiana, si spinsero fino al monte di Quiesa colla determinazione del Generale di recarsi a Lucca.

Che il *Guerrazzi* come Plenipotenziario, e il D'Apice come generale ne' 20 febbraio mossero per combattere il De Laugier eccitando in Lucca Uffiziali, e Soldati con promesse di promozioni e con ricompense pecunarie a secondare l'impresa.

Che mancato dal Piemonte l'aspettato sussidio di truppe il Generale De Laugier ridotto nella impossibilità di corrispondere agli ordini Sovrani senza impegnarsi in una guerra civile, aborrita anche dal Principe, dovè abbandonare l'impresa, e dopo aver concluso una convenzione a mediazione di una Deputazione del Comune di Massa, fu costretto a ritirarsi con pochi soldati nel territorio Sardo, e il Guerrazzi, annunziato coi suoi Proclami de' 25 e 26 febbraio l'esito della spedizione, si ridusse a Firenze.

Che le spedizioni contro il Principe per espellerlo da Porto S. Stefano, e quella contro il generale De Laugier per combattere la restaurazione del Governo Granducale non furono eccitate da violenza, nè da coazione.

Che il Principe conosciuta la proclamazione della Repubblica, e la minaccia di cacciarlo a mano armata da Porto S. Stefano fu costretto a lasciare quell'ultimo Porto della Toscana; annunziò la sua determinazione al Corpo Diplomatico colla nota de' 20 febbraio 1849 ed effettivamente parti lasciando il generale De Laugier suo General Commissario e rappresentante in Toscana.

Che i Triumviri contradicendo alla protesta del Granduca de'20 febbraio col Manifesto all'Europa de' 4 marzo 1849 scritto dal *Montanelli*, postillato da *Guerrazzi*, stampato ed affisso in Toscana, e diffuso anche all'Estero per ordine del *Guerrazzi* stesso, dichiararono fra le altre cose, che Leopoldo Secondo dopo essersi sottratto a modo di fuggiasco da Siena senza motivo, e senza consiglio, e contro le sue promesse, erasi trasferito a Porto S. Stefano, e di là con lettere, e mandati al generale De Laugier aveva tentato accendere in Toscana la guerra civile chiamando di più in soccorso le milizie Piemontesi: Che malgrado le sue proteste Leopoldo Secondo colla sua permanenza in S. Stefano ebbe il fine di ritornare più come Sovrano assoluto, che come Principe Costituzionale in Toscana, fondandosi sopra lo sbigottimento del popolo, dell'Assemblea, e del Ministero, sopra la guerra civile e sopra le armi straniere, e che mancatogli il fine propostosi e non per le cause espresse nella sua protesta, aveva lasciato il territorio toscano.

Che col Decreto dei 23 marzo 1849 firmato da *Montanelli* Presidente del Governo Provvisorio e dai Ministri *Marmocchi e Romanelli*, fu inviata una Colonna mobile nel Compartimento di Arezzo per prestar man forte alla legge contro i moti reazionari che turbavano l' ordine in alcuni luoghi della campagna, e fu istituita una Commissione Militare per giudicare ogni moto reazionario che si rinnuovasse nel suddetto Compartimento, e che per le cause onde procedesse, e per il fine cui fosse diretto o per il suo materiale carattere potesse definirsi per un attentato contro il Governo, o contro l'ordine stabilito, o contro la tranquillità pubblica. E con altro Decreto del 26 marzo il *Romanelli* Ministro di Grazia e Giustizia fu nominato Commissario Straordinario del Governo con pieni poteri per l' oggetto di ristabilire l'ordine, e l' osservanza delle leggi venuta meno in alcune località del Compartimento Aretino per tentativi di reazioni, e di violenze.

Che l' accusato *Romanelli* disimpegnò con mitezza la suddetta missione, e la di lui condotta fu successivamente approvata dalla Commissione Governativa che restaurò il Governo Granducale.

Che nel corso del giudizio alcuni testimoni affermarono che egli nelle pubbliche allocuzioni tenute nella Città, e nella Campagna

d' Arezzo manifestò sensi ostili, e irriverenti al Principe ed alla Monarchia, ed altri assolutamente lo negarono.

Che il *Montanelli* all' apertura dell' Assemblea Legislativa nel 26 marzo 1849, dichiarò a nome dei suoi colleghi che erale stato conferito il Potere Costituente soltanto per stabilire la forma transeuente del Governo di questa parte d' Italia, e che dopo la proclamazione della Repubblica in Roma, e il desiderio manifestato da ogni parte della Toscana di seguire lo stesso destino era stata accelerata la nomina dei Deputati nostri alla Costituente Italiana, i quali potessero insieme coi Deputati di Roma sollecitare il compimento della desiderata unificazione coll' ordinare all'Assemblea Legislativa Toscana, e alla Costituente Romana di comporre insieme l' unico Parlamento dell' Italia Centrale; ed espresse il desiderio del Governo Provvisorio che fosse decretata la unificazione con Roma per l' interesse dei due Popoli, per l' Italia e per l' onore dell' idea Repubblicana.

Che con lettera del 18 marzo 1849 firmata dall' accusato *Montanelli* come Presidente del Governo provvisorio Toscano conforme ad un esemplare autografo del *Guerrazzi*, era stata data al General D' Apice l' istruzione di rivolger le sue operazioni al doppio scopo di promuovere gli interessi repubblicani dell' Italia centrale, e la liberazione dell' Italia tutta dalla dominazione straniera.

Che nel dì 27 marzo 1849 giunse al Governo Provvisorio la notizia positiva della vittoria riportata nel 23 marzo dalle truppe austriache sulle piemontesi a Novara.

Che mutate per questo avvenimento le condizioni dell' Italia, l' Assemblea Costituente Toscana nella notte del 27 al 28 marzo ricostituì un potere esecutivo Provvisorio conferendolo all' accusato *Guerrazzi* con facoltà straordinarie per provvedere ai bisogni della guerra, e alla salvezza della Patria, e il *Guerrazzi* nel giorno successivo, annunziò ai Toscani la sua elezione, e confermò lo stesso Ministero.

Che l' Assemblea dopo lunghe discussioni nel dì 3 aprile decretò doversi in quel momento sospendere ogni deliberazione e sulla forma del Governo, e sulla unificazione della Toscana con Roma, e aggiornò la futura adunanza al dì 15 dello stesso mese, dichiarando che il Capo del potere esecutivo non potesse risolvere intorno alle sorti della Toscana senza il concorso e l' annuenza dell'Assemblea, sotto pena di nullità, e di esser punito come traditore della patria.

Che nella discussione dell' Assemblea del predetto giorno l' accusato *Mazzoni* insistendo per la immediata unificazione con Roma

dichiarò in mezzo ai plausi delle tribune; « ivi » Noi siamo qui » per costituire un Governo nuovo, non abbiamo il mandato di » richiamare la dinastia decaduta, io se potessi soltanto averne » il pensiero mi seppellirei. » e poi soggiunse « Chiunque co- » nosca anche superficialmente le cose del mondo politico non » prevede nemmeno la possibilità di una Restaurazione pacifica: » quello che abbiamo fatto basta per condannarci, se è delitto di » amare la libertà davanti alle esigenze dei despoti ».

Che il *Guerrazzi* per mezzo di una nota autografa ordinò che si chiamassero i Deputati più energici, i Repubblicani sopratutti, in una sera non accertata del mese d' aprile per mezzo del Presidente dell' Assemblea Costituente e si pregassero di andare nelle provincie con pieni poteri per condurre a Firenze quanta più gente armata potessero; e si stendessero istruzioni in questo senso; e le istruzioni furono compilate nel Ministero dell' Interno il dì 8 aprile 1849, che dal Presidente stesso furono inviate nel 9 aprile ai Deputati a tale oggetto designati.

Che sulla domanda fatta con dispaccio telegrafico de' 29 marzo dal Prefetto di Lucca se una Deputazione composta del *Guerrazzi*, e dei Ministri Inglese, e Francese fosse partita per Gaeta a riprendere Leopoldo Secondo, il *Guerrazzi* immediatamente rispose: « Quelle cose che domanda sono pazzie: i Principi si sopportano, » ma non si vanno a chiamare, e ciò prova che non sono andato » a Gaeta, così le rispondo da Firenze ». E questa voce fu smentita nel Monitore del 30 marzo N° 86, e il *Guerrazzi* stesso nell' Adunanza dell' Assemblea Costituente de' 30 marzo, prevedendo una interpellazione sopra il supposto invio di una Deputazione a Gaeta per ricondurre il Principe, dichiarò che una simile domanda era tanto trista per chi la facesse quanto era stupida per chi la credesse: e finalmente con una dichiarazione solenne de' 5 aprile 1849, il *Guerrazzi* Capo del potere esecutivo, e i Ministri protestarono sopra l' anima e l' onore loro essere calunnioso che per essi siasi operato, o si operi direttamente o indirettamente pratica, trattato, insinuazione ed anche principio alcuno o preliminare di proposta, parlato o scritto tendente alla Restaurazione in Toscana della Dinastia della Casa di Lorena.

Che l' accusato *Guerrazzi* col Decreto de' 7 aprile 1849 estese la Legge Stataria de' 23 marzo a tutte le terre, borghi, e villaggi dello Stato nei quali si verificassero gli attentati e disordini contemplati dalla predetta Legge.

Che l' accusato *Montanelli* erasi recato a Genova durante l' insurrezione ivi scoppiata contro il governo legittimo, alla quale il *Guerrazzi* tentò di dare i possibili soccorsi, ma nel dì 11 aprile giunse a Firenze officiale notizia della resa di quella Città.

Che nel dì 11 aprile 1849 avvenne in Firenze una collisione fra il Popolo fiorentino, ed i Volontarii livornesi, dalla quale sorse improvvisa occasione di restaurare il Governo Granducale.

Che il *Guerrazzi* nel corso della notte ne dette avviso al Prefetto di Pisa, coll' ordine di far tornar subito da Lucca il Solera con 400 Municipali per essere in Firenze all' alba, ed il Solera corse di fatti a Firenze, lasciando coll' annuenza del *Guerrazzi* i Municipali necessarii alla tutela di Pisa.

Che nella mattina de' 12 aprile 1849 il *Guerrazzi* conosciuti i movimenti popolari che andavano crescendo, insistè presso il colonnello Tommi per l' esecuzione dell' ordine di trasportare in Piazza l' artiglieria ed ingiunse al colonnello Diana di schierarvi la cavalleria coll' ordine di caricare il Popolo qualora non obbedisse alla intimazione di ritirarsi.

Che nella stessa mattina il *Guerrazzi* scrisse a Bernardo Basetti maggiore della Guardia Municipale due biglietti del seguente tenore: « Basetti. In piazza vi sono i Veliti, Guardia Nazionale, » entra la Cavalleria e l'Artiglieria. Esca la Municipale o si copra » di vergogna.

» Basetti. Prendi il comando della Municipale. Fuori in Piazza » a difendere l' Assemblea, la Patria, la libertà ed il tuo Amico ».

Che i predetti Tommi, Diana e Basetti non deferirono agli ordini loro comunicati.

Che con proclama di quella stessa mattina il Municipio Fiorentino in unione di cinque cittadini aggiuntisi, dichiarò di assumere le redini del Governo in nome del Principe e si costituì in Commissione Governativa Toscana rivolgendosi agli altri Municipii per ottenere anche la loro adesione, e conferendo loro le attribuzioni fin' allora esercitate dalle Autorità politiche delle provincie.

Che successivamente l' Assemblea Costituente nel corso della stessa mattina pubblicò un Proclama ai Toscani (che fu ben presto staccato) annunziando che si dichiarava in permanenza, e che avrebbe presi d' accordo colla Guardia Civica, e col Municipio i provvedimenti necessarii per salvare il Paese.

Che una Deputazione composta di tre membri del Municipio fu inviata all' Assemblea Costituente. Onde persuaderla a non frapporre ostacoli alla Restaurazione iniziata dal Municipio, e a disciogliersi, la qual Deputazione fu in principio ricevuta colla minaccia di arresto, e col rimprovero che restaurando in quel modo il Governo Granducale, il Municipio faceva una specie di Rivoluzione, e poneva il Paese in pericolo di una guerra civile.

Che calmata la prima irritazione furono fatte delle proposizioni di conciliazione, ed anche il Guerrazzi si mostrò disposto alla

Restaurazione manifestando per altro dei timori per parte di Livorno, ed offrendo di recarvisi qualora gli fosse stata conferita una missione officiale, che dalla Commissione Governativa fu recusata.

Che l'Assemblea Costituente per mezzo di una speciale Deputazione propose di associarsi al Municipio, e di cooperare alla Restaurazione del Governo Granducale, mediante la formazione di una Commissione mista con intervento di alcuni deputati della stessa Assemblea, ed il *Guerrazzi* fu quello, che secondando la opinione di diversi Deputati minutò la formula di analogo Decreto; ma la Commissione Governativa rifiutò qualunque concorso dell'Assemblea per non dare alla Restaurazione un carattere meno legittimo e meno accetto.

Che era desiderio della Commissione che il *Guerrazzi* si allontanasse, al quale oggetto era disposta a dargli un passaporto, ed a facilitargli i mezzi della partenza.

Che gli fece anticipare il saldo degli appuntamenti dei quali il *Guerrazzi* era creditore nella somma di lire mille, alle quali uno dei membri del Municipio nel concetto che il *Guerrazzi* dovesse partire, fece esprimere nella formula stampata del Mandato provvisorio l'apparente titolo « Di spese di viaggio ».

Che la Commissione Governativa prima di recarsi nella sede del governo fece avvisare il *Guerrazzi* a sgombrare il Palazzo vecchio, ed a porsi in salvo, ma che non ostante il *Guerrazzi* lasciando libere le stanze di residenza del Governo si ritirò nelle stanze superiori di Palazzo vecchio, nelle quali provvisoriamente aveva dimora.

Che nella sera del dì 12 aprile detto, la Piazza del Granduca si riempiva di popolo: che una turba tumultuante premeva le porte del Palazzo prorompendo in grida minacciose contro li *Guerrazzi*, la quale volle assicurarsi che egli non era evaso.

Che la Commissione allora credè necessario di fare apporre delle sentinelle alla porta di abitazione del *Guerrazzi* per di lui salvezza, e di farlo quindi al medesimo scopo trasferire nel Forte di Belvedere per custodirvelo come in deposito, e poi liberarlo quando ne fosse venuta la opportunità: ma invece per circostanze sopraggiunte e indipendenti dalla sua volontà, la Commissione stessa non potè recare ad effetto le sue disposizioni.

Che le trattative iniziate fra il *Guerrazzi* ed uno dei membri del Municipio per la di lui partenza per Livorno o per l'Estero rimasero troncate allorchè nelle ore pomeridiane del dì 12 aprile il *Guerrazzi* ebbe in risposta per mezzo dell'archivista del Consiglio Generale che era stato ricusato di formare una Commissione mista, e più specialmente allorchè gli fu trasmesso l'avviso per

mezzo d'un impiegato del Municipio di ritirarsi e provvedere alla sua salvezza.

Che malgrado le buone disposizioni della Commissione verso il *Guerrazzi*, non ebbe luogo alcuna promessa, capitolazione o garanzia di farlo partire, o di sottrarlo all'azione della giustizia.

Che sopraggiunta la pubblica querela contro di lui per delitto di Lesa Maestà con mandato legittimo dell'autorità competente, fu nel 24 maggio 1849 ordinata la di lui detenzione nel luogo ov'egli trovavasi per ordine della Commissione e per misura del Governo.

Che per l'arrivo del Commissario straordinario del Principe, essa dovè cessare dalle funzioni, e il *Guerrazzi* fu trasferito nella Fortezza di Volterra.

Che tutti gli atti posti in essere dal *Guerrazzi*, e dagli altri due Triumviri per usurpare l' autorità sovrana, e per rovesciare le forme del Governo furono commessi con animo ostile al Principe e alla Monarchia.

Che l'accusato *Guerrazzi* nel dì 8 febbraio 1849, non subì alcuna violenza, e non era esposto a pericolo, allorchè fece in Senato e negli Atti pubblicati in quel giorno, e nei contemporanei dispacci telegrafici le solenni dichiarazioni di assumere in nome e a benefizio del Popolo il Governo Provvisorio, e le partecipazioni di averlo assunto vituperando il Principe come fuggitivo, come traditore, e come decaduto in pena condegna ad uomo senza fede.

Che non subì violenze, nè coazione, nè pericolo, neppure negli atti posteriori al dì 8 febbraio 1849.

Che esso durante l'esercizio del potere usurpato risparmiò maggiori mali alla Toscana, e più volte usò dell'autorità e della sua influenza a tutela delle proprietà e delle persone.

Che l'accusato *Giuseppe Dami* segretario del circolo popolare di Firenze (pregiudicato in materia politica fino dall' anno 1835) energicamente concorse ad eccitare in Siena il partito esaltato che sollecitava la sanzione del progetto di legge sulla Costituente Italiana; che da lui a nome del circolo, ed in unione dell'accusato *Niccolini* era stata vivamente promossa prima che fosse presentata alla discussione delle Assemblee, predicando i diritti del popolo ed offrendo l'aiuto morale del circolo, ed anche la cooperazione di fatto per opporsi, e far cader vane o vinte le mene dei retrogradi; e concorse pure a combattere in detta città il partito opposto all'approvazione dello stesso progetto, ed in tal modo partecipò ai movimenti tumultuosi che agitarono la città di Siena, e per i quali il Granduca secondo le sue stesse dichiarazioni si trovò costretto ad allontanarsi da quella città.

Che nella lettera del dì 11 febbraio diretta all' accusato *Niccolini*, o a chi presedesse il circolo di Firenze, scrisse da Figline parole ostilissime al Granduca approvando le inique acclamazioni contro la sacra persona del Principe, e nell' indirizzo al circolo di Lucignano del dì 20 febbraio lo ringraziò, e lo incoraggiò a proseguire nella buona via perchè aveva indotto il popolo ad abbattere gli stemmi granducali in mezzo alle proteste *di non più servire alle aborrite insegne dei tiranni.*

Che nel dì 18 febbraio giorno destinato a convenire in massa da diverse parti in Firenze per proclamare la Repubblica e la unione con Roma, il *Dami* ebbe parte nell' ordinamento del banchetto popolare che fu imbandito in Firenze nel locale degli Uffizi, e nel pagamento delle relative spese rimborsate poi dalla cassa dello Stato.

Che l' accusato *Dami* come Segretario del circolo fiorentino trasmise lettera d' invito ai circoli di provincia a recarsi nuovamente a Firenze nel primo marzo 1849 per l' oggetto di proclamare la Repubblica e l' unione con Roma.

Che l' accusato *Bartolommeo Capecchi* già sergente nel corpo dei Granatieri, prese parte (vestito della divisa militare) alla riunione del circolo sotto le Logge dell' Orgagna nella mattina del dì 8 febbraio 1849, sciente dello scopo della riunione stessa, ed ivi arringò il popolo mentre si proclamava la decadenza del Principe, e si preparava la violenta invasione al Consiglio Generale.

Che vi predicò nel senso degli altri oratori, ed in modo ostile al Sovrano, ed alla Monarchia.

Che lo stesso *Capecchi* erasi anche precedentemente dimostrato oltremodo esaltato, ed agitatore di piazza, notato e disapprovato come tale nell' ordine del giorno del Ministro della Guerra de' 23 gennaio 1849.

Che l' accusato *Enrico Valtancoli Da Montazio* (pregiudicato fino dal 1845, per inosservanza ai regolamenti sulla stampa, e condannato con sentenza de' 18 maggio 1850 per delitto di offese alla religione dello Stato per mezzo di stampa) di principii eminentemente repubblicani, e da lui pubblicamente professati per mezzo del giornale il *Popolano* comunemente riputato il *Monitore del circolo del popolo*, scrisse, e pubblicò diversi articoli, alcuni anteriori, altri posteriori al dì 8 febbraio 1849.

Che l' articolo inserito ne' 5 gennaio 1849, N° 202, intitolato i *Morti* e i *Vivi* riconosciuto come proprio dall' accusato, insinua al popolo: « Che le fasi di una rivoluzione politica deggiono per-
» corrersi tutte, una volta che siamo sulla via: che l' ultima fase
» della rivoluzione nostra è l' attuazione del principio repubbli-

» cano, e che la opportunità per attuarlo non dee aspettarsi dai » governanti, ma da chi governa i governanti, il Popolo ».

Che a realizzare il pensiero della Costituente immaginata e promulgata senza attuarla, dal Ministero *Montanelli*, era necessario « ivi » che ciascuno Stato sia a termini tali da costituirsi » in Governo Provvisorio » e che nello Stato romano « ivi » Solo » dopo essersi proclamato il Governo Provvisorio potè procla- » marsi la Costituente, mentre in Toscana donde partì l'idea non » potrà attuarsi fintantochè in condizioni analoghe non abbia la » sorte di ritrovarsi » e conclude « quando vorrete cessare di » fornire olocausti alle tirannidi che vi opprimono? Quando ai » martiri e alle vittime succederanno i trionfatori, e li eroi? Oh » Popolo! Abbastanza ti cinse la fronte il luttuoso cipresso. È » tempo di coronarla di lauro ».

Che l'articolo inserito nel dì 8 gennaio, N° 203 intitolato *Repubblicani* e *Camaleonti* parimente riconosciuto per suo dall'accusato *Montazio*, così si esprime: « ivi » Che l'apogeo di una » rivoluzione politica siccome è la nostra, non può consister mica » nell'esaltazione di un tale, o tal'altro Ministero: esso non può » ravvisarsi che nella intronizzazione di un principio, nell'at- » tuazione di una grande idea, il principio e la idea della rige- » nerazione sociale per mezzo del regime repubblicano . . . Che » il nostro trionfo sarebbe ben meschino e deplorabile se arre- » star si dovesse al Ministero *Montanelli*, *Guerrazzi* . . . » e dopo avere insinuato che la Democrazia dee lottare contro il Potere con l'opposizione a ciò che contrasta ai suoi principii, e con l'agitazione mediante le idee, la istruzione, l'apostolato della parola scritta o parlata, insegna che prima di scendere in piazza, bisogna che chi deve scendervi sappia cosa debba farsi e cosa si voglia.

Che nell'articolo inserito ne' 6 febbraio 1849, N° 227, intitolato *Repubblica* o *Monarchia*, ugualmente riconosciuto dall'accusato, movendo dai plausi alla repubblica, si spargono insidiose diffidenze contro la monarchia, e sulla dimora del Granduca in Siena lusingandolo di prosperi eventi quando francamente si abbandonasse fra le braccia tiranniche della rivoluzione e della democrazia: si vantano i sacrifizii fatti dal popolo « ivi » per non sepa- » rarsi da coloro che lo martoriavano in virtù della grazia di » Dio » e si prosegue più sotto così: « ivi » Quante volte il Po- » polo ha battuto alle porte dei Re impetrando misericordia ed » ausilio: plaudendo con l'amarezza nel cuore, sorridendo con le » lacrime ancora stillanti dagli occhi? Cosa non si è fatto per so- » stenere fino all'ultimo questa larva magnifica, questa decora-

» zione teatrale, questa consuetudine che pareva precoce e peri-
» glioso il rimuovere, lo atterrare di un sol colpo? . . . Quante
» occasioni non furono offerte ai Principi tutti d'Italia per ria-
» bilitarsi, o per grandeggiare ancora anni ed anni, per cemen-
» tare le loro maculate corone con leggi che paressero doni, ed
» erano obblighi a cui essi sol consentivano come il passeggiero
» consente cedere la propria valigia al malandrino che lo assali-
» sce per via? Nè diversamente che come ladri ed assassini trat-
» tarono i Principi i loro popoli. Alle preghiere, alle benedizio-
» ni, agli omaggi, alle deferenze umili e servili, essi risposero
» col tradimento, colle baionette, coll'intervento straniero. — Di
» chi è dunque la colpa se le monarchie sono cacciate in esilio,
» se la libertà esule illustre nel rimettere il piede nella sacra sua
» terra, altra miglior compagna veder non sa che la Repubbli-
» ca? La colpa è tutta dei Principi, essi non debbono maledire
» fuorchè se stessi, le loro maledizioni ben consuoneranno con
» quelle dei popoli ».

Che coi suddetti articoli pubblicati col mezzo delle stampe in epoca anteriore al dì 8 febbraio 1849 l'accusato *Montazio* direttamente provocò, ed istigò a commettere il delitto di Lesa Maestà effettivamente commesso e nel predetto giorno consumato.

Che anche gli articoli posteriori al dì 8 febbraio obiettati dall'Accusa, e dallo stesso *Montazio* riconosciuti, e segnatamente gli articoli di N° 231, 235, 236, 239, 241, 242 e 246 contengono vituperii d'ogni maniera contro il Principe e la Monarchia, ed ostili e violenti eccitamenti a persistere nella rivoluzione, e ad espellere dalla Toscana il Granduca la cui presenza qualificavasi come perpetua sorgente di discordia e di guerra civile e come un impaccio al consolidamento e all'incremento del regime repubblicano concludendo nell'articolo di N° 246 « ivi » coi Re » non c'è via di mezzo, o abbasso i troni, o abbasso i popoli ».

Che *Antonio Pantanelli* ebbe parte anch'esso come l'accusato *Dami* ad eccitare il partito esaltato ed a comprimere il partito avverso alla Costituente Italiana, in tal modo provocando le agitazioni, che sconvolsero la città di Siena, e che costrinsero il Principe a partirsene.

Che è rimasto incerto che egli avesse criminose conferenze col *Montanelli* e col *Marmocchi* in Siena nel dì 6 e nel dì 7 febbraio, e che nella sera posteriore alla partenza del Granduca parlasse al pubblico con parole di gravi imputazioni al Principe e alla R. Famiglia.

Che dopo la partenza del Granduca, recatosi a Castel Nuovo Berardenga per commissione del circolo sanese allora preseduto da *Demetrio Ciofi* Consigliere di Prefettura, distribuì le schede

elettorali dei nomi proposti per la Costituente Italiana, e pubblicamente predicò in presenza del Pretore a favore della stessa Costituente, ma in modo da riportarne scherno e derisione.

Che l'accusato contumace *Costantino Marmocchi* condannato fino dal 1832 dal Potere Governativo per defezioni politiche in un anno di reclusione nella casa di forza di Volterra, nella notte de' 30 luglio 1848 tentò la proclamazione di un Governo Provvisorio dopo che era andato a vuoto il tentativo del nizzardo Francesco Trucchi, che a nome del Popolo avea preteso di far dichiarare la decadenza del Governo di Leopoldo Secondo.

Che mentre esercitava l'uffizio di Segretario del Ministero dell'Interno lusingava un Uffiziale emigrato che a suo tempo avrebbe avuto un onorevole impiego: ma che per ora avesse pazienza perchè « Leopoldo si trovava ancora in Palazzo Pitti ! »

Che nel 5 febbraio 1849 recatosi a Siena col *Montanelli* diede opera agli sconvolgimenti di quella città col fine di togliere al Principe il libero esercizio della prerogativa Reale nella sanzione, o rifiuto del progetto di legge sulla Costituente Italiana, e promuovere le agitazioni per le quali il Granduca fu costretto a partirne.

Che per mezzo dell'accusato *Niccolini* eccitò il circolo popolare di Firenze ad assumere la iniziativa della rivoluzione con la nomina di un Governo Provvisorio, il quale ricompensò lo stesso *Marmocchi* nominandolo Ministro dell'Interno.

Che cooperò alla espulsione del Principe dalla Toscana nelle spedizioni armate contro di Esso dirette, nell'ordine dato al Prefetto di Grosseto d'intimare al Granduca per mezzo del Pretore di Santo Stefano ad allontanarsi da quel Porto, nelle misure prese per intercettargli la corrispondenza al Fitto di Cecina, e nell'approvazione delle spese occorse per le spedizioni militari dell'Elba, e della Maremma con scienza del loro criminoso fine, e di quelle occorse al *Niccolini* in Lucca per l'altra spedizione contro il generale De Laugier.

Che divenuto Ministro pagò un'idennità in lire trecento ad *Alessandro Ciucchi* ed altri impresarii dei banchetti democratici che si tenevano nella Sala del Teatro Goldoni nel decembre 1848 dei quali esso stesso avea fatto parte.

Che erano con lui in corrispondenza molti de'più esagerati repubblicani, ed agitatori di plebe.

Che l'accusato contumace *Francesco Franchini* pregiudicato in materie politiche fino dal 1832 era tuttora Ministro Granducale quando prese parte benchè secondaria nelle conferenze della notte del 7 febbraio 1849 nelle quali fu preparata la sovversione del Governo.

Che scrisse secondo i concetti comuni la minuta del Processo verbale compilato in quella notte dai Ministri firmandone poi l'originale: e scrisse i due dispacci ai Prefetti di Grosseto e di Arezzo, firmati da *Guerrazzi* e concepiti in termini più caldi degli altri dispacci dal *Guerrazzi* medesimo minutati.

Che il medesimo *Franchini* deponendo l'ufficio conferitogli dal Granduca assunse volontariamente il posto di Ministro dell'Istruzione Pubblica, e della Beneficenza conferitogli dal Governo Provvisorio con la scienza del Programma usurpativo di quel Governo.

Che l'accusato contumace *Antonio Mordini* con la lettera de' 20 gennaio 1849 altre volte citata comunicò a Lorenzo Corsi ora defunto il piano di rivoluzione adottato dal partito cospirante in Firenze, di cui faceva parte, eccitandolo a facilitarne con tutti i mezzi la esecuzione.

Che egli nella notte del 7 all'8 febbraio 1849 fattovi chiamare da uno dei Ministri si recò con gli accusati *Niccolini* e *Dragomanni* in Palazzo vecchio, e vi tornò nelle prime ore della mattina seguente.

Che nella stessa notte presiedè al circolo popolare di Firenze nel Convento di S. Trinita, ove prendendo il primo la parola partecipò la partenza del Granduca da Siena, vituperandolo come traditore della patria, ed eccitando il popolo a convenire nella mattina seguente sotto le Logge dell' Orgagna per nominare un Governo Provvisorio.

Che presedette ugualmente il circolo in detta mattina sotto le Logge dell'Orgagna, ove nuovamente calunniando il Principe istigò il Popolo a proclamare e ad imporre violentemente alle Camere la formazione di un Governo Provvisorio nelle persone di *Guerrazzi, Mazzoni* e *Montanelli,* e vi lesse il così detto plebiscito che pronunziava la decadenza del Granduca, e l'unificazione della Toscana con Roma.

Che nominato Ministro degli Affari Esteri da detti Triumviri, compita appena la nsurpazione, continuò a mostrare animo ostile al Principe e al principato, e ordinò l'abbassamento degli Stemmi Granducali ai Consolati Toscani all' estero.

Che l' accusato contumace *Carlo Pigli* uno dei più caldi repubblicani, nominato Governatore di Livorno ne'6 novembre 1848, appena giunto in quella Città si unì al partito repubblicano per cospirare contro la Monarchia, e contribuì a sconvolgere maggiormente quel paese, per modo che il *Guerrazzi* ebbe a dire che il *Pigli* aveva finito di guastare Livorno, ed ebbe luogo fino dal 13 novembre 1848 di fargliene avvertimento e rimprovero.

Che nel mese di novembre 1848 propose e sollecitò l' invio immediato di Giovanni La Cecilia a Roma come incaricato straor-

dinario di Toscana per attuarvi la Costituente, che vi fu effettivamente mandato.

Che nei discorsi tenuti nel dicembre 1848 al circolo politico di Livorno qualificandosi sacerdote della libertà, predicò le massime le più sovversive con vigorosi eccitamenti al popolo, e con le più calde aspirazioni alla repubblica.

Che colle sue parole eccitò similmente in Livorno gli applausi alla strage del Ministro Pellegrino Rossi.

Che con piena scienza del criminoso scopo, al quale erano dirette le spedizioni armate contro Portoferrajo, e contro S. Stefano per cacciarne il Granduca, accettò e compì con ardore l'incarico di farle eseguire, ed efficacemente cooperò con invio d'uomini e di armi sì per terra che per mare alla spedizione contro il generale De Laugier, che per mandato del Principe aveva intrapresa la Restaurazione del Governo Granducale.

Che anche durante il Governo Provvisorio fu caldo fautore ed eccitatore fanatico di repubblica, che fece poi proclamare e festeggiare a spese dello Stato in Livorno, e della quale calorosamente sollecitò l'attuazione nell'Assemblea Costituente.

Che l'accusato contumace *Gio. Batta. Niccolini* romano descrive egli stesso la sua vita politica nel suo Manifesto de' 5 marzo 1849 nel chiedere i voti agli elettori toscani per l'Assemblea Costituente e Legislativa, e si dichiara come uno dei più ardenti rivoluzionarii del 1831, e si vanta di aver sempre, e dovunque cospirato, propugnando fino a' dì nostri la causa della libertà e in Ancona e in Roma e in Bologna e in Venezia, ora con proclami rivoluzionarii, or colla stampa clandestina, or con le armi; e ricorda infine le lunghe carcerazioni, e gli esilii per tutto questo sofferti anche da Firenze, e da Livorno.

Che nel dicembre del 1848 sedicente commissario del Ministero Democratico si recò a Siena ove tenne proposito della Costituente con frasi equivoche, artificiose, e agitatrici e fu ritenuto emissario destinato a propagare nuovi principii, e a fare dei proseliti.

Che nel 5 febbraio 1849 ritornò in Siena in tempo delle agitazioni che sconvolgevano quella Città, e intervenuto al circolo in qualità di Vicepresidente di quello di Firenze, offerse ai confratelli in nome del circolo tutti gli aiuti morali, e materiali di cui potessero abbisognare, e preparò per la mattina del dì 7 una dimostrazione, che non ebbe altrimenti effetto, e con lettera de'6 febbraio calorosamente raccomandò al *Mordini* Presidente del circolo fiorentino le decurie e le centurie del circolo stesso.

Che appena partito da Siena il Granduca il *Niccolini* ritornò frettolosamente in Firenze, dichiarandosi incaricato di far prendere al circolo del popolo l'iniziativa per la creazione di un

Governo Provvisorio, e si recò, e tornò più volte in Palazzo vecchio a conferenza presso il *Guerrazzi*, e presso altri Ministri nella notte del 7 all'8 febbraio, e prese parte attivissima nelle adunanze del circolo di quella notte, e della mattina seguente, non che all'altra adunanza sotto le Logge dell'Orgagna, e capitanò la turba degli invasori della Camera dei Deputati, nel modo e per l'effetto che è stato superiormente narrato, e ricevè dalla Depositeria dello Stato il pagamento delle somme di sopra enunciate, ed in parte da lui erogate nella rimunerazione della turba dei faziosi.

Che nella mattina del di 8 febbraio il *Niccolini* chiese al Ministero della Guerra quattrocento fucili, e quattro pezzi di Artiglieria che gli furono ricusati.

Che avuta cognizione del Proclama del generale De Laugier pubblicamente lo lesse ed inveì contro di lui, e contro del Granduca, si trasferì esso pure a Lucca prendendo il massimo interesse alla riuscita della spedizione contro il Generale stesso, e predicò sempre e dovunque la immediata attuazione della repubblica.

Che l'accusato contumace *Demetrio Ciofi* pregiudicato per cattiva condotta fino dal 1836 e condannato in contumacia con sentenza di questa stessa Corte Regia del 26 marzo 1850 per violenze pubbliche nella pena di mesi 90 di Ergastolo, circa due mesi prima la formazione del Governo Provvisorio si espresse « ivi » » fintantochè non è andato via Leopoldo Principe le cose non » andranno bene ».

Che nel decembre 1848 era uno de' promotori dei banchetti democratici nel salone del Teatro Goldoni.

Che egli prese parte all'adunanza del circolo sotto le Logge dell'Orgagna, nella mattina del dì 8 febbraio, e fu uno de' più caldi oratori che in quella occasione arringarono il popolo.

Che fu fra i primi invasori della Camera ed era il portatore del cartello in asta ove era scritto « Viva il Governo Provvisorio » ed erano designati i nomi dei suoi componenti.

Che col Decreto dello stesso Governo Provvisorio del dì 9 febbraio fu nominato Consigliere di Prefettura a Siena.

Che ne' 19 febbraio egli parlò al circolo popolare di Siena per infiammare il popolo alla notizia della proclamazione della Repubblica a forma della Circolare di quel medesimo giorno, e firmò altra Circolare per diffondere la suddetta notizia, ed altro Documento che annunziava l'attivazione di una compagnia di Municipali, e conteneva un appello agli Uffiziali e soldati della milizia stanziale per l'adesione al nuovo Governo, ed un appello alla Guardia Nazionale.

Che l'accusato contumace *Gustavo Modena* non toscano, nè per origine nè per domicilio, minacciato fino dal 1827 di carcere e di esilio per misura governativa, nella notte dal 7 all'8 febbraio 1849 era fra quelli che presso il Convento di Santa Trinita si adoperavano per adunare il circolo del popolo.

Che nella mattina del dì 8 febbraio prese parte alla riunione del circolo sotto le Logge dell'Orgagna, ed ivi parlò al popolo plaudente contro i Sovrani e particolarmente contro il Sovrano di Toscana, qualificandolo traditore e degno di disprezzo, esprimendo inoltre la sua contentezza, per essere alfine arrivato un giorno da lui per tanto tempo desiderato.

Che nella tornata dell'Assemblea Costituente de' 3 aprile 1849 largamente professando i suoi antichi principii repubblicani, parlò calde parole per insistere nella immediata proclamazione della Repubblica e nella unificazione con Roma.

Che l'accusato contumace *Tommaso Cimino* non toscano, nè per origine nè per domicilio, fu tra i violenti invasori della Camera dei Deputati nella mattina dell'8 febbraio 1849.

Che era nel numero degli avventurieri politici, i quali e prima e dopo l'8 febbraio predicavano colla voce e cogli scritti il rovesciamento delle Monarchie italiane.

Che ne' 14 febbraio 1849 pubblicò il Programma di un suo giornale la REPUBBLICA da distribuirsi in numero considerabile e gratuitamente al popolo e alle milizie, col quale dimostrava com'egli non fosse nuovo nelle rivoluzioni, e fra le altre cose scriveva esser caduta la maschera dal volto dei Principi, e la benda dagli occhi dei Popoli che avevano riconquistati i loro diritti.

Che nel dì 23 febbraio, e nel dì 6 aprile 1849, per ordine del Triumviro *Montanelli* e del Ministro *Mordini* ricevè dalla cassa dello Stato la somma di lire 400, ed altra somma di lire 264. 5. 8 a titolo di spese, oltre una gratificazione per una missione diplomatica conferitagli dal Governo Provvisorio.

Che *Santi* e *Filippo fratelli Mori* accusati contumaci condannati da questa stessa Corte Regia in contumacia con sentenza del 29 settembre 1849 a un anno di detenzione nella fortezza di Volterra per violenze pubbliche, nell'ottobre e nel novembre 1848, prendevan parte a delle riunioni di faziosi.

Che nella notte del 7 all'8 febbraio 1849, furono per commissione di persona famigliare al *Guerrazzi* chiamati in Palazzo vecchio.

Che ambidue si trovarono alle due adunanze del circolo di Firenze nella predetta notte, e nelle prime ore della mattina del dì 8 febbraio.

Che il *Niccolini* nell'adunanza della notte si accostò a *Santi*

Mori e gli offerse danaro, se nella mattina avesse condotto gente in Piazza.

Che nella mattina del dì 8 febbraio durante la riunione del circolo sotto le Logge dell'Orgagna, essi davansi molto moto in Piazza.

Che uno dei predetti fratelli fu veduto nella turba degl'invasori della Camera.

Che *Alessandro Ciucchi* o *Degl'Innocenti,* accusato contumace condannato per empietà fino dall'anno 1833, e successivamente in contumacia per violenze pubbliche con sentenza del 26 marzo 1850, a sei mesi di reclusione nella Casa di Forza di Volterra, era uno degl'impresarii dei banchetti democratici che si tenevano nel dicembre 1848, nella sala del Teatro Goldoni, e partecipò alla indennità che per questo titolo venne poi pagata ai predetti impresarii nella somma di lire 300 dal *Marmocchi,* divenuto Ministro, col quale era in relazione.

Che esso ricevè la somma di francesconi 6 porzione della maggior somma pagata al *Niccolini* onde distribuirla al popolo.

Che l'accusato contumace *Girolamo Bartolucci* era fra gli agitatori del circolo del popolo, e aveva facile accesso ai Ministri, e specialmente al *Guerrazzi* presso il quale fu visto recarsi anche nella mattina del dì 8 febbraio 1849.

Che nella stessa mattina fu nel numero degli invasori dell'Emiciclo della Camera dei Deputati.

Che l'accusato contumace *Valente Vannucci-Adimari* condannato per falsità in scrittura privata con sentenza del dì 14 giugno 1834, in un anno di confino a Volterra, era fra quelli che spiegavano maggiore influenza nel circolo del popolo.

Che nella mattina del dì 8 febbraio fu uno de' primi invasori della Camera dei Deputati.

Che sceso frettolosamente col Popolo dalla predetta camera sulle scalinate di Palazzo vecchio diresse al popolo stesso le seguenti parole: « Popolo le tue sorti sono assicurate; l'Assem- » blea ha deliberato: a momenti sentirai la scelta. Dietro sono i » tre del governo ».

Che nella sera del dì 8 febbraio nella riunione del circolo nel salone di Palazzo vecchio parlò nel modo il più ostile contro il Granduca, accusandolo di aver portato via ori, argenti e denari.

Che l'accusato contumace *Francesco Gherardi-Dragomanni* era Vicepresidente del circolo del popolo di Firenze presso il quale aveva grande influenza.

Che nella notte del 7 all'8 febbraio fu chiamato in Palazzo vecchio per commissione di persona familiare al *Guerrazzi,* col quale soleva avere frequenti conferenze.

Che prese parte alle due adunanze del circolo popolare della notte del 7 e delle prime ore della mattina del dì 8 febbraio, e nell'una e nell'altra vituperò il Granduca, e predicò il Governo Provvisorio.

Che ebbe parte ancora alla riunione del circolo nella stessa mattina sotto le Logge dell'Orgagna, e fu anche esso nel numero degl'invasori della Camera dei Deputati.

Che nel dì 12 febbraio 1849 fu istigatore di defezione nelle truppe, dimodochè diversi militari fraternizzarono con lui, e per mezzo di speciale indirizzo gli significarono i loro sentimenti di stima, di amicizia, e di fratellanza.

Che l'accusato contumace *Roberto Roberti* detto *Ciccio* condannato in contumacia con la sentenza della Corte Regia di Lucca de'15 luglio 1850 a 90 mesi di Ergastolo per violenze pubbliche, era tra quelli che nell'ottobre e nel novembre 1848 si riunivano in gran numero con persone sospette, e in compagnia degli accusati fratelli *Mori* e *Ciucchi* in cene democratiche in una casa posta in via delle Casine presso la chiesa di S. Giuseppe.

Che fino dal novembre 1848 fu uno degli agitatori di Livorno per modo che il *Guerrazzi* ebbe ad ammonirlo e riprenderlo anche colla minaccia di cassarlo dai ruoli della Guardia Municipale, della quale egli fu Capitano.

Che esso prese parte attiva nelle due Spedizioni armate a Portoferrajo, e a Porto San Stefano per cacciarne il Granduca colla scenza del criminoso scopo di esse.

Quanto alla Causa instruita nel Tribunale di Prima Istanza di Pistoja ritiene come resultato dal Pubblico Dibattimento per gli accusati presenti, e dalla procedura scritta per i contumaci.

Che nel 2 marzo 1849 mossero da Livorno pella difesa della frontiera due colonne di volontarii livornesi, comandate l'una da *Antonio Petracchi*, e l'altra da *Giovanni Guarducci*.

Che mentre quella capitanata da *Guarducci* proseguì per Pistoja, ove doveva dipendere dagli ordini del generale *Melani*, l'altra, che sotto il comando del *Petracchi* era diretta a San Marcello, fece alto il dì 4 in Pescia, e appena arrivata la travagliò con ogni maniera di eccessi procedendo violenta contro le persone che erano in voce di devote al Principe, e contro anche le cose che ne rammentavano il nome, e l'autorità.

Che nella sera di quel giorno molti dei volontarii livornesi, tra i quali apparve attivissimo *Ettore Nucci*, trassero tumultuando alla residenza del Vescovo, e quivi costretto il Prelato a mostrarsi e a benedirli, lo accolsero con parole di scherno, e perchè non applaudiva alla repubblica gli spinsero contro le faci che avevano in cima a lunghi bastoni, per poco non lo investirono, e vollero

che per suo ordine il suono dei sacri bronzi festeggiasse que' notturno tumulto.

Che partito il Petracchi nel dì 7 marzo da Pescia si condusse e rimase colla colonna per qualche tempo a presidio in San Marcello d'onde poi passò per ordine del general Melani ad occupare a Boscolungo la prima linea di difesa.

Che la condotta di questa gente in San Marcello fu indisciplinata, e licenziosa, e gli Uffiziali in specie, tra i quali si distinse *Andrea Sgarallino*, si mostrarono ostili al Principe, avversi alla Monarchia, fautori di Repubblica, e devoti al Potere illegittimo che dominava il Paese.

Che in Boscolungo si unì al *Petracchi Giuseppe Piva* capitano di ventura non toscano nè per origine nè per domicilio, il quale inseguito nei primi di aprile dalle truppe estensi aveva taglieggiato Frignano, e si era gettato colla sua banda in Toscana dalla parte dell' Abetone.

Che in questo mezzo i moti del Compartimento Aretino obbligarono il Governo Provvisorio a richiamare da Pistoja per comprimerli la colonna comandata dal *Guarducci*, la quale procedè così violenta, e licenziosa in quella fazione, che il Commissario straordinario *Romanelli* dovè trattenerla in Montevarchi, affinchè la provincia non precipitasse a disperati partiti.

Che tornato il *Guarducci* dopo questa spedizione in Firenze, l'enormezze dei suoi militi eccitarono le collisioni fra le bande dei livornesi, e il popolo fiorentino nel dì 11 aprile 1849 in seguito delle quali venne rovesciato il Governo Provvisorio; ed allora il *Guarducci* riparò colla sua Banda a Prato, d'onde si condusse a Pistoja, ed avvisò il *Petracchi* che scendesse tosto coi suoi armati da Boscolungo, come pure al *Petracchi* scrisse dalle Piastre una lettera *Giuseppe Piva* nella quale gli diceva avvenuta in Firenze una forte reazione, rovesciato il *Guerrazzi*, istituito un Governo Provvisorio a nome di Leopoldo e con aperta menzogna gli si annunziava incaricato dal generale Melani di marciare sopra Firenze.

Che frattanto il *Guarducci* occupava in Pistoja le porte e la fortezza per un ordine estorto al predetto Generale.

Che per eccitamento del *Guarducci* e de' suoi militi il circolo popolare di Pistoja nell'adunanza del 13 aprile decretava una protesta contro il Proclama diretto ai Toscani dal Municipio di Firenze nel giorno precedente, nel quale si dichiarava in sostanza legittimo e inviolabile il potere della Costituente, usurpato e proveniente da pochi faziosi quello assunto dal Municipio Fiorentino.

Che questa protesta fu pubblicata colla stampa, e colla firma di *Giuseppe Agostini* Vicepresidente del circolo, il quale inserì

poi nel *Corriere Livornese*, che s'intitolava in allora *Giornale Repubblicano*, sotto di 21 aprile 1849, N° 358, un articolo ove diceva contenere essa la espressione fedele dei suoi principii politici.

Che il *Guarducci* per impedire che l'azione del governo restaurato si propagasse colà, faceva arrestare nel 14 aprile da una mano di volontarii livornesi, comandata dal Tenente *Marino Gerovick* alcuni dispacci officiali, che egli ed il suo Quartier Mastro *Ignazio Reynier* violando il regio sigillo leggevano.

Che dopo questo fatto veniva convocato a disegno il circolo nella piazza del Duomo presieduto da *Giuseppe Agostini*, che dai militi livornesi fu costretto a prestarvisi.

Che in quell'adunanza alla quale assisteva anche il *Guarducci* fu annunziato al popolo essere stato arrestato un postiglione, intercettate alcune lettere, e scoperto un tradimento che dicevasi macchinato dal Principe, vituperato, e calunniato.

Che nella stessa adunanza fu letto al popolo il tenore di quei dispacci, e *Ignazio Reynier* lesse pubblicamente un suo proclama ai Toscani, calunnioso, violento, ed eccitante alla resistenza, il quale venne poi stampato e a larga mano diffuso.

Che nella mattina del 13 aprile 1849, *Antonio Petracchi* appena informato della caduta del Governo Provvisorio, e della Restaurazione del Governo Granducale improvvisamente abbandonò la sua posizione, e si mosse da Boscolungo con due compagnie di bersaglieri, una comandata da *Sgarallino* e l'altra dal *Piccini* verso S. Marcello, senza permesso, ed anzi contro gli ordini del Generale Melani dal quale doveva dipendere, e si pronunziò risolutissimo a marciare contro la Capitale per abbattere il governo restaurato non solo colle sue forze, ma anche con quelle maggiori che sperava di raccogliere.

Che nella sua marcia da Boscolungo a San Marcello si soffermò ai così detti Casotti di Cutigliano ed ivi gravemente imprecò al Principe, ed applaudì alla Repubblica, e con violenza tolse da quella posizione due cannoni, inviandoli alla volta di Boscolungo, e lasciando sul posto il Capitano *Ferdinando Piccini* a guardia delle munizioni.

Che il *Petracchi* nel predetto giorno arringando i soldati al ponte alla Lima annunziò loro che era stato abbattuto il Governo Provvisorio, ma che egli gli avrebbe condotti a restaurarlo.

Che nel 14 aprile il *Petracchi* fu raggiunto in San Marcello dal resto della sua colonna, che per suo ordine aveva abbandonato la posizione di Boscolungo, e furono ricondotti a San Marcello i cannoni che nella sera precedente erano stati inviati verso Boscolungo col pretesto di usarne contro il nemico.

ma col fine di rimoverli dalle loro posizioni, perchè dall' ufficiale comandante di questa batteria non fosser volti ad offesa della sua banda.

Che il *Petracchi* con lettera de' 14 aprile scritta di carattere del suo segretario *Guglielmo Marchetti*, che aveva molta influenza sul di lui animo, eccitò benchè inutilmente Giuseppe Pieri comandante il battaglione de' bersaglieri in Pavona ad aiutarlo nella deliberata resistenza e tentò, ma senza effetto, anche la fede delle Legioni Polacca e Lombarda, ed in un consiglio di guerra tenuto nella sera stessa in San Marcello, e in pubbliche allocuzioni dichiarò che sarebbe sceso a Pistoja, per unirsi a *Giovanni Guarducci* e per correre insieme a Firenze se avessero avute forze sufficienti, o a Livorno per provvedersele, giurando che avrebbero abbattuto il governo restaurato, e fondata la Repubblica, ed intanto impedì al Capitano Traditi di rivelare le sue mosse al Generale Melani, protestando tanto esso che il suo segretario *Guglielmo Marchetti* che avrebbero fatto fucilare il Generale Melani, se si fosse mostrato avverso al loro disegno.

Che secondo la risoluzione presa nel consiglio di guerra il *Petracchi* preceduto dalla compagnia comandata da *Giuseppe Piva* nel dì 15 aprile discese col suo battaglione a Pistoja per il deliberato fine di gettarsi sopra Firenze o per riunire altre forze in Livorno onde rovesciare il Governo Granducale.

Che nella sera del dì 15 aprile adunato in Pistoja un consiglio di guerra, nel quale fu tentata invano la fede di alcuni ufficiali di milizia regolare colà stanziati, fu letta una lettera, intercettata tra le altre diretta al Generale Melani, dal Maggior Pieri, e questi in pena del suo rifiuto di abbandonare il posto, di consegnare le artiglierie, e di unirsi ai volontarii livornesi, fu dichiarato traditore della patria.

Che nel corso di quella notte fu perquisito da un Capitano dei livornesi il piego delle lettere pervenute da Firenze e nelle ore pomeridiane del 16 aprile da *Cesare Lucchesi* capitano del battaglione *Petracchi* con una mano di armati fu invaso l' uffizio postale e furono estorte al ministro ed asportate alquante lettere in spedizione.

Che nel giorno stesso il *Guarducci* invase con molti dei suoi il domicilio del Generale Melani per arrestarlo, e irritato per la di lui partenza tentò invano d' impossessarsi del di lui Aiutante Attilio Gennari, e corsero grave pericolo il Tenente Giorgio Della Seta, ed il Sottotenente Salvadore Simi, il quale aveva ricusato d' associarsi ai volontarii livornesi.

Che nello stesso dì 16 il *Petracchi* di concerto col *Guarducci*, col *Piva*, e collo *Sgarallino* ordinò all'accusato *Pietro Lottini*

Capitano del battaglione Ferruccio, d'impossessarsi de' cavalli tenuti dai cacciatori in quella fortezza, e quest'ordine rinnuovò nella successiva mattina allo stesso *Lottini* il quale in obbedienza all'ordine ricevuto entrò con mezza compagnia di bersaglieri nel forte, e fatta violenza ai pochi cacciatori di guardia, ne trasse tre cavalli bardati.

Che mancato in Pistoja il soccorso sperato dal Maggior Pieri, e conosciuti i preparativi di difesa in Firenze, fu deliberata la partenza delle colonne da quella città per la Val di Nievole; e che prima di partire furono pubblicati, e diffusi un ordine del giorno, e un addio ai fratelli Pistoiesi stampati in quella città colle firme di *Antonio Petracchi* e *Giovanni Guarducci* in data de' 16 aprile esprimendo apertamente il concetto di resistere al Governo, di difendere la causa della Libertà, e della Repubblica Italiana, e di tagliare le teste dell'Idra reazionaria.

Che il *Petracchi* nella mattina de' 17 aprile schierate le due colonne sulla piazza esterna della fortezza le arringò eccitandole al coraggio, e alla costanza, promettendo che a Livorno le avrebbe riordinate, e condotte entro la capitale per rovesciare il governo restaurato.

Che le popolazioni della Val di Nievole erano corse alle armi al primo annunzio che potessero presentarvisi le colonne livornesi, talchè alcune Deputazioni pistoiesi mossero a quella volta per rassicurare quelle popolazioni e rimuovere ogni ostacolo, ed ogni pericolo nel passaggio delle suddette colonne.

Che frattanto la Commissione Governativa Toscana, col Decreto de' 17 aprile 1849, ordinò che i corpi dei volontarii livornesi comandati dal *Petracchi*, *Guarducci* e *Piva* si sciogliessero e restituissero le armi, altrimenti sarebbero dichiarati ribelli: che il *Petracchi* ne ricevè l'annunzio durante la marcia, ma egli protestò di non rispettarlo perchè emanato da un potere illegittimo.

Che giunte le colonne nella sera de' 17 aprile a Calcinaia, il Pretore di Pontedera chiamati a parlamento nella casa del Gonfaloniere i Maggiori, *Petracchi, Guarducci, Piva* ed altri Ufficiali, notificò loro per ordine del Governo il precitato Decreto.

Che ricusarono di sciogliersi e di deporre le armi allegando di volerle restituire al Municipio di Livorno, ed ai privati proprietari, protestando che a Livorno si sarebbero disciolti, e rifiutando il soldo offerto loro dalla Commissione Governativa.

Che in quella occasione il *Petracchi* montato in furia insultò allo stemma Granducale impresso nel Decreto, maledisse al nome del Principe, inveì contro il *Guerrazzi* perchè pusillanime non aveva fatte fucilare migliaja di retrogradi, e dichiarò di voler

marciare contro Firenze colla jattanza d'incendiare il palazzo Pitti, la città, e tutta la Toscana.

Che il *Petracchi* nelle prime ore della mattina del 18 aprile mosse alla volta di Pisa che egli supponeva tuttora dominata dalla rivoluzione, ma che aveva aderito al Governo restaurato.

Che il Governo inteso il rifiuto del *Petracchi* e del *Guarducci* di sciogliersi, e di deporre le armi ordinò per mezzo di dispacci telegrafici che i ribelli fossero ad ogni costo disarmati, e fossero arrestati i capi, e a tale effetto spedì milizie regolari.

Che le due colonne incalzate dalle forze del Governo fecero alto in Culignola, ove il *Petracchi* ordinò al suo segretario *Guglielmo Marchetti* di trasportare a Livorno la cassa militare contenente il resto delle somme militarmente requisite in S. Marcello per lire cinquemila, e in Pistoja per lire diecimila, e ridotto ad una somma non bene determinata, ma certamente di gran lunga superiore a scudi trecento, ed il *Marchetti* dopo averla segretamente lasciata in deposito, se l'appropriò dissipandone una parte in Livorno, ed asportando il resto in paese straniero.

Che tenuto in Culignola un consiglio di guerra fu deliberato che le colonne si riduceseero armate a Livorno per la via del Gombo, e il *Petracchi*, il *Piccini* e il *Cimballi* si mossero armati ad esplorare il passo migliore per la marcia, ma essi furono arrestati al ponte a Serchio dal popolo e condotti a Pisa, ove giunsero fra le ore due, e le ore tre pomeridiane del 18 aprile.

Che la Commissione Governativa di Pisa, cui ne fu richiesta a nome del popolo la ricevuta, li ritenne arrestati in custodia, e fra le ore 23 e 24 del suddetto giorno, il Pretore di Pontedera incaricato dal Governo confermò con Mandato formale il loro arresto, e la Commissione nella notte gli inviò sotto scorta a Firenze.

Che in ora posteriore all'arresto, conosciuto dal Maggior *Guarducci*, ed anche alla conferma ordinatane dal Pretore di Pontedera ebbe luogo nel 18 aprile in Culignola una convenzione fra il detto *Guarducci*, e il Capitano Terreni inviato colà dal Governo e coll'intervento di Giuseppe Nistri incaricato dal Gonfaloniere di Pisa, ed approvata dal Comandante delle Milizie Toscane speditevi per eseguire il disarmo delle colonne livornesi del seguente tenore « ivi » Culignola a dì 18 aprile — mercoledì —
» Il Maggiore Giovanni Guarducci adunati tutti i suoi ufficiali per
» la sua colonna, e di quella di Piva e Petracchi dichiara di
» esser munito di foglio di via in regola del Governo attuale in
» data di Pistoja del 16 aprile con firma del commissario Da-
» nesi, ma che per circostanze urgenti, e per reazione della
» quale non conosce il motivo, si trova costretto, e oppresso da
» forza triplice, per lo che si obbliga, per non sparger sangue

» fraterno, di consegnare a Giuseppe Nistri le armi dei soldati
» cittadini e altre che ne ritengono, i tre cannoni con affusti e
» quattro cavalli, e un cassone di munizione, e cassoni, di più
» dichiara che questo sacrifizio lo fa per il bene della Patria,
» ricusando a qualunque vantaggio li offre il Decreto del 18
» aprile 1849, purchè siano tutti li individui appartenenti alla
» colonna nel passo per Pisa sicuri, in caso diverso ne riconosce
» responsabili chi ne è causa di mancanza di rispetto a uomini
» onorati, e ne riconosce responsabile il Governo:

» GUARDUCGI GIOVANNI ».

Culignola 18 aprile 1849.

A di 18 aprile.

Accetto dietro il mandato del Gonfaloniere di Pisa.

G. NISTRI.

Approva

Il Comandante la colonna
S. MUSSI.

Che in esecuzione di tal convenzione, le colonne (deposte le armi) ebbero libero e sicuro il passo per Pisa, e si ridussero a Livorno.

Che il *Guarducci* riassumendo in quella città le ostilità contro il Governo restaurato, accettò la nomina a capo di una Commissione del Governo creato dal popolo, la quale elesse un Comitato per provvedere con ogni mezzo, e di concerto con esso *Guarducci* alla difesa della città e sue adiacenze contro la temuta invasione di milizie del Governo restaurato, e il *Guarducci* medesimo nel 19 e 20 aprile trasse somme considerevoli dalla cassa del Municipio, e ne' 23 dello stesso mese pubblicò un ordine per eccitare il popolo a compiere l'ultimo sacrifizio per la salvezza della patria «, onde la storia registri l'encomio o l'infamia a » chi la merita, » e colla Notificazione del primo maggio pubblicò ordini, ed analoghe istruzioni per organizzare e dirigere la resistenza armata a qualunque aggressione militare.

Che *Ignazio Reynier* romano, già Quartier Mastro della colonna comandata dal Guarducci, benchè compreso nella convenzione, continuò a prestar servizio alla stessa colonna ormai po-

stasi in ostilità, e in stato di resistenza al Governo legittimo, e ripetè nel *Corrier Livornese* le contumelie già scagliate nel suo Proclama pubblicato in Pistoja contro la restaurazione.

Che *Andrea Sgarallino* per quanto compreso egli pure nella convanzione e *Giuseppe Piva* si associarono alla resistenza armata organizzata dal *Guarducci* in Livorno, e ne' 28 aprile affrontarono al Calambrone soldati toscani stanziati lungo la linea della strada ferrata.

Che i capitani *Giuseppe Cimballi* e *Ferdinando Piccini*, e gli uffiziali *Marino Gerovich*, e *Cesare Lucchesi* seguirono le mosse de' maggiori delle loro respettive colonne *Guarducci* e *Petracchi*, colla scienza positiva dei loro criminosi disegni.

Che il *Cimballi*, *Piccini*, *Gerovich*, *Lucchesi* e *Lottini* non più tardi della mattina del 18 aprile ebbero cognizione positiva del Decreto di scioglimento e disarmo.

Che il *Cimballi* e *Piccini* seguirono armati il Maggior *Petracchi* nell' esplorazione del passo migliore per Livorno, e furono come lui arrestati.

Che *Pietro Lottini* si recò nel 18 aprile a Pisa ove in obbedienza del Decreto del giorno precedente dichiarò di arrendersi alla Commissione Governativa di quella città, e depose le armi.

Che tanto *Gerovich*, quanto il *Lucchesi* furono compresi nella convenzione di Culignola, ne resulta che tornati a Livorno riprendessero alcuna ostilità contro il Governo restaurato.

Che *Giuseppe Agostini* nel settembre del 1849 fu sottoposto avanti al Consiglio di Prefettura di Pistoja a procedimento speciale in ordine al Decreto de' 26 luglio 1849 per defezioni politiche consistenti in pubbliche allocuzioni ostili al Principe, e dirette ad eccitare l'odio, e il disprezzo della Sovranità legittima, e nella pubblicazione di una protesta contro il restaurato Governo Granducale.

Che col Decreto del Consiglio stesso de' 26 settembre 1849 fu condannato a quattordici mesi di detenzione nella fortezza di Piombino, e il Consiglio di Stato ne' 13 ottobre 1849 rigettò il ricorso da lui interposto.

Che nel corso dell' attuale Giudizio non sono resultati a carico dell' *Agostini* fatti diversi da quelli per i quali era stato già condannato non in via economica, nè per modo di prevenzione, ma in via punitiva per mezzo di Tribunale straordinario.

Proposte quindi le questioni ai termini dell'Art. 487 delle DD. e II. de' 9 novembre 1838.

Considerando che la Difesa di Francesco Domenico *Guerrazzi* non può lagnarsi che l'atto di Accusa non gli abbia legittimamente obiettato i fatti della notte del 7 e della mattina dell' 8

febbraio 1849, in quanto che abbia ecceduto i termini del Decreto della Camera delle Accuse de' 7 gennaio 1851.

Considerando che la Camera delle Accuse non omise di addebitare in sostanza quei fatti anche al Guerrazzi, anzi ai numeri 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 61 della parte motiva del suo Decreto ne fece espressa menzione anche a di lui carico, e al numero 37 ritenne, che i fatti esposti costituivano nel loro complesso, ed anche distintamente valutati altrettante azioni aventi tutte un fine criminoso: che se al numero 49 non pose più specialmente gli enunciati fatti a carico personale del *Guerrazzi*, non per questo li escluse, poichè dichiarò che i membri del Governo Provvisorio apparivano evidentemente colpevoli per molti fatti emergenti a loro carico dal Processo, fra i quali sommò i più *culminanti*, comunque fra questi esplicitamente non ripetesse quelli della notte del 7; e della mattina del dì 8 febbraio: e finalmente il Decreto *nella parte dispositiva* concluse, che tutte le persone ivi nominate erano accusate per delitto vero e proprio di Lesa Maestà costituito più *specialmente* dai fatti indicati a loro respettivo carico nella parte *motiva*, che a tale effetto ritenne come parte integrale della *dispositiva*: E non avendo la Legge determinate le forme particolari dei Decreti della Camera delle Accuse, è indifferente che l'enunciativa dei fatti si trovi nella parte *dispositiva* o *motiva*. — *Mangin, De l'Instruction ecrite, Part. II, Chap. III, num.* 86.

Considerando d'altronde, che quando pure la questione non fosse rimasta risoluta colla interpetrazione del citato Decreto, uguale risoluzione riceverebbe per le regole di diritto della Procedura Criminale: poichè a tenore dell'Articolo 239, del Motuproprio del 2 agosto 1838, l'Atto d'Accusa dee specificare il delitto, di cui venga dato debito all'imputato, e riportare in compendio le resultanze processali importanti, e segnatamente quelle che possono legalmente servire ad aggravare, o attenuare l'imputazione, e terminare con la conclusione, che l'imputato viene accusato del delitto, di cui si tratta nel Decreto d'Accusa, indicandolo col suo nome, e colle sue circostanze, e citando la legge che lo contempla: ma il Pubblico Ministero dee desumere le resultanze processali non dal solo Decreto della Camera delle Accuse, ma ben anche dalla procedura scritta, poichè la Camera delle Accuse a tenore dell'Art. 234 del citato Motuproprio è obbligata ad esaminare le resultanze del Processo per conoscere se bastino a porre il prevenuto in stato d'accusa, ma non è peraltro tenuta a riferirle tutte nel suo Decreto, comunque debba esser motivato, ed anzi non tutte potrebbe anche volendo riferirle, essendole proibito dall'Art. 284 delle Dichiarazioni, e Istruzioni de' 9 no-

vembre 1838 di occuparsi delle cause diminuenti il dolo: ma il Pubblico Ministero, che dee referire nell' Atto d' Accusa anche le circostanze aggravanti, ed attenuanti, e dee porre in grado la Camera decidente di rispondere a tutte le questioni tracciate nell' Art. 487 delle precitate Dichiarazioni e Istruzioni sul fatto delittuoso, e sulle sue circostanze, e sulla reità dell' accusato, è necessariamente astretto a ricorrere anche alla procedura scritta.

Considerando che il Codice d' Istruzione Criminale di Francia, ad imitazione del quale sono state ordinate fra noi le norme del Processo Accusatorio, prescrive nell' Art. 241 che l' Atto d' Accusa contenga l' esposizione della natura del delitto, il fatto, e tutte le sue circostanze, e questa esposizione non è che l' analisi dei fatti, che resultano dall' Istruzione scritta. *Mangin, loc. cit., num.* 95.

Considerando che non per questo l' Atto d' Accusa può cambiare il carattere del fatto, nè imputare all' accusato una circostanza costitutiva, o aggravante del delitto, che non sia compresa nel Decreto della Camera delle Accuse: ma basta che questa siavi in qualunque modo, e in qualunque parte enunciata, ed anche nella semplice *narrativa* dei fatti resultanti dalla procedura scritta. « *Mangin, loc. cit., num.* 93 « *ivi* » L'acte d'accusation ne peut » dans son resumé omettre aucune circostance constitutive, ou » aggravante du crime si elle se trouve comprise dans l'Arrêt de » renvoi; peu importe d'ailleurs que cet Arrèt l'ait adopté par » son *dispositif* ou dans le *motif ou dans le simple narré* des » faits qu'il a reconnu resulter de l'instruction » che anzi dalla giurisprudenza francese non è vietato al Pubblico Ministero di rilevare nell' Atto d' Accusa delle circostanze non menzionate nel Decreto di rinvio, di modificare il carattere dei fatti incriminati, e di regolarizzarne una qualificazione imperfetta. ***Rodiere, Proced. Crim., liv.* 3, *tit.* 1, *Chap.* 2, *sect.* 1, *pag.*** 206; ***Nouguier, Encycl. du droit, verb. Accusation, num.*** 46.

Considerando che per letterale disposizione dell' Art. 234 del Motuproprio de' 2 agosto 1838 la Camera delle Accuse non ha altra missione, che quella di conoscere se le resultanze del Processo sian tali che bastino per porre il prevenuto in stato d' Accusa per un delitto di competenza della Corte Regia e i di lei Decreti hanno autorità di cosa giudicata soltanto sulla dichiarazione d' invio, o non invio dell' accusato al pubblico giudizio, non già sulla esistenza, o sulla qualificazione dei fatti. ***Faustin Helie, Traité de l' Instruction Crim., tom. II, pag.*** 625, e la sola Corte decidente è investita della competenza di giudicare sul delitto, e sulle sue circostanze secondo i resultati del Pubblico Giudizio (*Art.* 220 *e* 221 *del Motuproprio de'* 2 *agosto* 1838; *Annal. di Giurisprudenza, vol. IV, part.* 1, *col.* 284).

Considerando, che i fatti in questione non sono fatti nuovi, che avessero bisogno di una speciale contestazione in ampliazione dell' Atto d' Accusa abbastanza chiaro ed esplicito, mentre questa contestazione non richiedesi che per le circostanze aggravanti o importanti aumento di pena, le quali omesse nell' Atto d' Accusa venissero improvvisamente a resultare dal pubblico Giudizio. *Annal. di Giurisprud., vol. IV, part. 1, col.* 284; *vol. VII, part. 1, col.* 694; *vol. XI, part. 1, col.* 334; *vol. XII, part. 1, col.* 64; *vol. XIII, part. 1, col.* 238.

Considerando finalmente che il *Guerrazzi*, cui l' Atto d' Accusa obiettò i predetti fatti, non mancò dei mezzi di difendersi anche da questi addebiti; poichè su quei fatti indusse testimoni a discolpa ammessi coll' ordinanza del 7 luglio 1852; allegò documenti a discarico, assunse a scolparsene nella sua Apologia depositata in atti ai §§. XII, XVI, XXIII, rispose alle contestazioni che gli furono ripetute alla pubblica udienza nel suo secondo interrogatorio de' 25 settembre 1852, e propose analoghe interrogazioni ai testimoni sì dell' Accusa, che della Difesa; quindi la Corte per tutte le premesse considerazioni era necessariamente richiamata a prender cognizione dei fatti in questione anche dirimpetto all' accusato *Guerrazzi*.

Considerando che di fronte al Decreto di questa Corte de' 28 agosto 1852, che dichiarò la propria competenza a conoscere nel delitto ordinario e comune di Lesa Maestà, e che anche per la possibile mistura di prevaricazioni Ministeriali si ritenne surrogata alla giurisdizione del Senato abolito insieme collo Statuto dall' Atto Sovrano del dì 6 maggio 1852, l' accusato *Guerrazzi* non poteva sostenere avanti la Corte, che alle sole Assemblee egli dovesse render conto di fatti posteriori alla istituzione del Governo Provvisorio; e dacchè cessata ogni giurisdizione privilegiata la pienezza del potere giudiciario venne di pieno diritto a concentrarsi nei Tribunali ordinarii dello Stato, avanti a questi doveva rispondere di tutti gli atti posti in essere come uno dei Membri del Governo Provvisorio, e come Rappresentante e Capo del Potere Esecutivo rimasto soggetto in questa duplice qualità all' azione ordinaria della giustizia anche dai RR. Decreti de' 26 luglio e dei 21 novembre 1849.

Considerando che la Corte esercitando la pienezza della sua giurisdizione nella cognizione di un delitto ordinario ed eminentemente politico, qual è quello di Lesa Maestà, ha seguito i principii connaturali all' indole del giudizio.

Considerando che la partenza del Principe da Siena necessitata dai fatti espressi nelle venerate sue lettere, ed accompagnata dalla protesta ch' ei non intendeva di abbandonare la Toscana,

altro non fu che una precaria traslazione di residenza in altro luogo del Granducato, ov' egli fosse meno esposto alle agitazioni popolari, e potesse mantenere la libertà del suo voto intorno al progetto di Legge sulla Costituente Italiana, che sotto la responsabilità Ministeriale era stato in suo nome presentato alla discussione delle Assemblee, e da queste era stato adottato, ma che non assunse mai forza di Legge per mancanza di real sanzione negata per incensurabili motivi.

Considerando, che questo temporario cambiamento di soggiorno in Toscana non vietato neppure dallo Statuto fondamentale, non importava abdicazione, o decadenza di Sovranità, nè sovvertimento nella macchina costituzionale dello Stato, nè abbandono dell'esercizio del Regio Potere: che anzi la ragione stessa della partenza del Principe prima da Firenze, poi da Siena da lui medesimo annunziata al Consiglio dei Ministri, e al Corpo Diplomatico, dimostra senza dubbio, come Egli ben lungi dal dimettere l'esercizio della Regia Autorità, per conservare invece, e difendere la sua libertà nell' esercizio della Real prerogativa, si ritirava in altra parte dello Stato ove avrebbe potuto presso di se richiamare alcuno dei Ministri, o nominare un nuovo Ministero, e dedurre costituzionalmente all' atto il *Veto* formale all'indicato progetto di Legge, se la improvvisa ed illegale dimissione dei suoi Ministri e gli avvenimenti della notte del dì 7 e del giorno 8 febbraio non glie ne avessero tolto il modo, e il tempo.

Considerando che sebbene i Gius pubblicisti ammettano l'abdicazione tacita del Principato, che renda vacante il Trono, non la presumono, e richiedono anzi il concorso di tali fatti, che non possano essere altrimenti interpretati fuorchè per un manifesto abbandono della Sovrana Autorità. *Grot., De Jure Belli et Pacis, Lib. I, Cap. 4, n. 9 e Lib. II, Cap. 18, § 4; Henric. Coccejo, Comment. in Grot., loc. cit.;* ma nel caso attuale fatti di tal sorta non si verificano, ed anzi ricorre il fatto direttamente opposto alla pretesa derelizione.

Considerando che non era da obiettarsi come argomento di derelizione la supposta negligenza del Principe nel Governo dello Stato; poichè i Gius Pubblicisti insegnano, che dalla negligenza non è dato presumere la derelizione, a meno che non giungesse all'estremo grado. *Grot., De Jur. Belli et Pacis, Lib. I, Cap. 4, n. 9; Berbeyrac, Trad. Franc. di Grozio, loc. cit., nota* 2, ed argomentano la negligenza, e la derelizione non già da una momentanea variazione di dimora in altra parte dello Stato, ma bensì dallo spontaneo, o clandestino discesso dallo Stato medesimo. *Vander-Meulen, Comment. in Grot., Lib. I, Cap. 4, n. 9;*

Henric. Cocc. in Grot., loc. cit.; Samuel. Cocc., Diss. Proem. in Grot. XII, § 638.

Considerando che non è da apprendersi come dimostrazione dell'animo preordinato ad abbandonare la Toscana la richiesta di un legno armato di S. M. Britannica nel Porto S. Stefano, poichè il Principe stesso nell'atto di partire da Siena esplicitamente dichiarò nella sua Lettera al Presidente del Consiglio dei Ministri la Sovrana sua volontà di rimanere in Toscana; ed anche il Ministro Britannico nella sua lettera a Lord Palmerston dei 7 febbraio 1849 nell'annunziargli, che il Granduca aveva richiesto uno dei Piroscafi di S. M a Porto S. Stefano, aggiungeva, che Egli aveva creduto necessario di lasciar Siena, e di trasferirsi in luogo ove fosse meno esposto all'agitazione popolare, lo che necessariamente presuppone l'intenzione di rimanere in Toscana: ed infatti il Granduca stesso nella sua nota del dì 14 febbraio dichiarava al Corpo Diplomatico di essersi fermato in Porto S. Stefano, che offrivagli maggior libertà e sicurezza garantita da un legno armato di S. M. Britannica: e questo mentre lo proteggeva da ogni violenza, gli dava un pronto mezzo di sottrarsi ai pericoli che per avventura lo avessero minacciato, e che pur troppo in appresso si realizzarono.

Considerando che nella partenza del Granduca da Siena non poteva ravvisarsi alcuna infrazione allo Statuto fondamentale, che non contiene alcun divieto al Principe di assentarsi dalla sua ordinaria residenza: e in mancanza di tal divieto neppure la volontaria e precaria assenza del Monarca dallo Stato indurrebbe abdicazione nè espressa nè tacita di Regia Autorità, e solamente una assenza prolungata potrebbe dar luogo ad uno speciale provvedimento consentaneo alle istruzioni fondamentali dei respettivi paesi, come argomentando dalle diverse Costituzioni di Francia osserva, *Lorieux, De la Prerogative Royale, Liv. VI, Cap. XI. Tom. I, pag.* 597: e in fatti secondo la più severa Costituzione Francese del 9 settembre 1791, uno dei principali fonti del diritto Monarchico Costituzionale, se il Re allontanandosi dal regno non vi rientrava sull'invito fattogli dal Corpo Legislativo nel termine assegnatogli dai pubblici Proclami, allora soltanto si presumeva l'abdicazione del Regio Potere, e frattanto i Ministri erano obbligati sotto la loro responsabilità di fare tutti gli Atti del Potere Esecutivo in luogo del Re assente. (*Chap. II, Sect. 1, Art.* 7.)

Considerando, che il Principe come ritenne la sua Sovranità in Siena, così poteva ritenerla in altro luogo del Granducato: e la variata dimora, e la momentanea ignoranza della sua nuova residenza non recava per il momento ostacolo all'esercizio del

Potere Esecutivo, nè all'amministrazione dello Stato: poichè nel reggimento rappresentativo il Ministero, che è un elemento essenziale della Monarchia, e parte integrante dei Poteri Costituzionali (*Chateaubriand, De la Monarchie selon la Charte, Chap. XII; Chassan, Traité des delits de la Parole*, § 266, 267), è quello che per delegazione amministra la cosa pubblica ed esercita il *Potere Esecutivo* appartenente al Principe, ma pur diverso dal *Potere Regio* e più propriamente qualificato per *Potere Ministeriale*. (*Lanjunais, Const. de la Nation Française*, §. 236, § 200; *Beniamin Constant, Cours de Droit Pubblic, Chap. I, § I, Cap. II, not.* 1, *Chap. III; Chateaubriand, loc. cit., Chap.* 3, 4, 5, 6, 12; *Descubes, Des Gouvernement representatifs, pag.* 147, ed anche in Toscana il Potere Esecutivo era esercitato dal Ministero secondo l'Art. 10 del Regolamento dei 16 marzo 1848 facente parte dello Statuto Fondamentale.

Considerando che se la manifestazione della Sovrana volontà di negare la sanzione al progetto di Legge sulla Costituente Italiana, che era base al Programma Ministeriale, poteva dare al Ministero un giusto motivo di dimettersi, non era per altro una causa che rompesse *ipso facto e ipso jure* le relazioni costituzionali del Principe coi Ministri, e molto meno revocasse il loro mandato, che nella precedente lettera dei 3 febbraio egli aveva invece confermato: ed essi se non volevano assumere la responsabilità della negata sanzione di quella Legge, nè ritenere i loro poteri, avrebbero dovuto e potuto rassegnarli nelle mani del Principe stesso dal quale erano stati loro delegati, onde egli potesse in altra guisa provvedere all'esercizio del Potere Esecutivo e all'amministrazione dello Stato, e frattanto i Ministri anche dimissionarj avrebbero dovuto provvisoriamente conservare il perseverante mandato, ed esercitare il Potere Esecutivo fino a nuove disposizioni del Principe. Ma l'improvvisa e intempestiva dimissione incompetentemente data dai Ministri avanti il Consiglio Generale, fu quella che veramente indusse una istantanea sospensione del Governo Granducale, che malgrado il temporario allontanamento del Principe dalla residenza ordinaria, avrebbe potuto precariamente perseverare, ma che necessariamente rimase interrotto per la mancanza del Ministero: e in queste imperiose ed urgenti circostanze il Parlamento fu posto dai Ministri nella necessità di adottare un immediato provvedimento, che temporaneamente supplisse all'assenza del Principe, ma che rispettasse ad un tempo la sovranità di Leopoldo Secondo e mantenesse le istituzioni fondamentali dello Stato; e questo non altro pei fatti elementari dalla Corte ritenuti fu ed esser potè l'intendimento delle Assemblee, che ricusando di dichiarare la decadenza del

Principe proclamata dal Plebiscito del circolo, incaricarono i tre Ministri di governare provvisoriamente lo Stato.

Considerando che qualunque fosse la esattezza della formula del *Governo Provvisorio* insinuata dal Plebiscito, e fin dalla notte antecedente presagita, ed annunziata dal Ministero, e accettata dal Consiglio Generale senza matura e libera discussione, e deliberata nel disordine, e nel tumulto della invasione della Camera, secondo le autentiche attestazioni del processo verbale dell'adunanza, certo è che la Deliberazione del Parlamento altro in sostanza non fu, ed essere non potè che un precario deposito dell'Autorità del Principe nelle mani dei Triumviri, che già erano nell'esercizio del Potere Esecutivo, e che più d'ogni altro aveano predominio sulla plebe e sui faziosi; e la determinazione presa dalle Assemblee tutt'al più equivaleva ne'suoi effetti ad una reggenza provvisoria a nome del Principe assente, e la istituzione di una Reggenza pei principii di Diritto Pubblico tende a conservare al Monarca i diritti della Sovranità, e solo ne trasferisce l'esercizio nelle mani del Reggente, che durante l'assenza del Principe governa in di Lui nome lo Stato. *Merlin, Répert. de Jurisprud., mot. Regence in princ.*

Considerando che la creazione di un Governo Provvisorio era compatibile colla conservazione del Principato, e della Costituzione, lo che ammettevasi anche per parte di alcuni dei Difensori, e la storia contemporanea ne offre un esempio nel Decreto del Consiglio de'Deputati di Roma nel dì 11 decembre 1848 che istituì una provvisoria, e suprema giunta di Stato per governare a nome del Sommo Pontefice, e secondo le norme del Diritto Costituzionale. Ora la deliberazione del Consiglio Generale del dì 8 febbraio 1849 non recava nè doveva recare offesa ai diritti del Principe, nè allo Statuto fondamentale, che per fatto del Monarca non era nè violato nè sospeso, e la istituzione di un Governo Provvisorio per parte dell'Assemblea non conduceva di per se stessa a conseguenze delittuose: ma delitto stette nelle macchinazioni della notte precedente, e nell'abuso che i Triumviri fecero dell'autorità loro conferita per impadronirsi del Supremo potere spogliandone il Sovrano legittimo: ed essi ben consapevoli, che dal Parlamento non potevano augurarsi un mandato a detrimento della Sovranità del Principe, intesero a procurarsi un mandato dal Popolo (giacchè rappresentanti del Popolo erano qualificati i membri del circolo, e i pochi, e compri faziosi di Piazza) e tal fine preordinarono le comunicazioni, le intelligenze e i concerti della notte precedente, non solo per la istituzione di un Governo Provvisorio a nome del Popolo, e per la nomina delle persone a formarlo, ma per imporne alle Assemblee la conferma:

ed essi infatti immediatamente annunziarono, e poi ripeterono in atti pubblici e solenni di riconoscere dal Popolo, e non dalle sole Assemblee la loro autorità.

Considerando che quando il Consiglio Generale si astenne dal dichiarare la decadenza del Principe rigettando il Plebiscito del circolo, quando il Senato invece di adottare la formula della proposizione insinuata dal *Guerrazzi*, che i Triumviri dovessero governare in nome del Popolo, non a nome di Leopoldo Secondo, puramente e semplicemente confermò la deliberazione del Consiglio Generale, essi che come periti del Diritto e delle Leggi doveano dalla potestà argomentare la volontà del Parlamento, non potevano interpetrare il mandato delle Assemblee nel senso rivoluzionario, e sovversivo della sovranità del Principe: ed anzi non paghi di questo solo mandato, ed abusandone ritennero e usarono a detrimento del Principe il mandato, che con mezzi criminosi eransi anticipatamente procurato dai circoli, e dai faziosi della Piazza.

Considerando che le dichiarazioni fatte dal *Guerrazzi* in Senato con espressa adesione del *Montanelli* e del *Mazzoni*, e nei tre dispacci del dì 8 febbraio 1849 di essere stato chiamato al Governo Provvisorio dal Popolo, e confermato dal Consiglio Generale, e di volerlo esercitare a benefizio del Popolo, e non a benefizio di Leopoldo Secondo, accusandolo d'ingratitudine, di perfidia e di tradimento, e predicandone la decadenza come pena condegna ad uomo senza fede, rivelano tutta la ostilità dell' animo preordinato all' invasione dell' Autorità Sovrana, di fatto nel medesimo giorno usurpata.

Considerando che di fronte a così esplicite dichiarazioni confermate dai fatti concomitanti e successivi, quand' anche il Parlamento avesse conferito ai Triumviri il supremo potere per esercitarlo *per chi di ragione*, sarebbe pur sempre manifesta la usurpazione della Sovranità dei diritti del Monarca, e della Rappresentanza Nazionale.

Considerando che esclusa in fatto la supposta derelizione del Governo per parte del Granduca, era inutile invocare le dichiarazioni e i riservi contenuti nel R. Decreto de' 12 Maggio 1848 sull' aggregazione degli Stati di Massa e Carrara, e dei territorii di Lunigiana e di Garfagnana al Granducato, non che gli atti governativi anteriori o posteriori che vi si referiscono.

Considerando che in questo stato di cose, senza contradire alla Storia, non poteva utilmente allegarsi in esempio l' effetto della fuga di Giacomo Secondo, poichè egli dopo avere in tante guise violato la Costituzione e le leggi fondamentali del Regno fu costretto dall' invasione del Principe d' Orange a fuggirsene dall' In-

ghilterra; e il Parlamento dopo averlo liberato dalla prigionia, nella quale era stato ridotto, ed averlo inutilmente invitato con rispettosi messaggi a riprendere, secondo la Costituzione, il Governo momentaneamente assunto dal Parlamento stesso, dichiarò che la condotta del Re equivaleva ad un'abdicazione, che lasciava vacante il Trono, ma che il Governo restava, sebbene più non esistesse il primo Magistrato rivestito del Potere Esecutivo, e che per la decadenza di Giacomo Secondo la dignità reale non era distrutta, e deferì la Corona a Guglielmo e Maria d'Orange: e con questa solenne dichiarazione de' 2 febbraio 1688 saviamente rigettando (al dire di Blakstone) l'esagerate teorie del Partito Repubblicano, il Parlamento provvide alla conservazione della Monarchia e della Costituzione del Regno. *Blakstone, Comm. sur le Loix, Anglaises., Liv. I, Chap. 3; Macaulay, History of England from the accession James II, Vol. I.*

Considerando che qualunque successiva adesione di circoli, di popoli, di Muncipii, o di autorità al Governo di fatto non legittimò nè avrebbe potuto legittimare la commessa usurpazione, nè menomare i diritti di Sovranità del Principe dejetto.

Considerando che furono sequele della commessa usurpazione, ed atti d'esercizio dell'usurpato potere, l'ordine di abbassare tanto in Firenze, che ai Consolati Toscani all'estero, gli Stemmi Granducali, simbolo di Sovranità, la soppressione dalle sentenze e dagli atti pubblici dell'intitolazione a nome di Leopoldo Secondo, simbolo di giurisdizione e d'impero, non semplice formula cronologica; lo scioglimento delle milizie dal giuramento prestato al Granduca, colla ingiunzione di nuovo giuramento ai Poteri Esecutivo e Legislativo costituito e da costituirsi dal libero assenso del Popolo; e fu conseguenza della consumata usurpazione, e non della partenza del Principe da Siena, l'abolizione del Consiglio Generale e del Senato colla sostituzione di una sola Assemblea Legislativa, eligibile con suffragio universale diretto, investita poi del potere costituente per lo stabilimento della nuova forma del Governo della Toscana, e tale abolizione avrebbe pur costituito un titolo indipendente di delitto di Maestà, se questo non fosse stato già consumato nel dì 8 febbraio: poichè caderebbero sotto la censura della legge del 30 agosto 1795 anche le aggressioni contro le Assemblee Legislative, cui pur si comunicano i diritti maiestatici. *Cremani, De Jur. Crim., Lib. II, Cap. 3, §. 3; Carmignani, Elem. Jur. Crim., §. 665*, e contro la rappresentanza nazionale, e la forma del Governo stabilito. *L. ult. ff. ad Leg., Juliam Majest. Duaren. in Titul. Pandect. ad L. Juliam Majest., Cap. I; Wolf., Instit. Jur. Nat. et Gent., Art. V; Sect. II, Cap. 6, §. 1052; Carrard, Jurisp. Crim., Part. I, Sect.*

II, Cap. 6; §. 6; *Decisione del Supremo Tribunal di Giustizia de' 7 Novembre 1798; Av. Cremani, Urbani e Biondi*, §. 278 *e de' 25 gennajo 1800, avanti Stradetti, Urbani e Biondi.*

Considerando che la istituzione di un'Assemblea Legislativa e Costituente Toscana che fu arbitrariamente surrogata alle Camere, non poteva scusarsi come mezzo di risparmiare la rivoluzione, e di salvare le Monarchia, poichè convocata da un Potere illegittimo e sopra illegittime basi, proseguiva invece la rivoluzione, ed esponeva la Monarchia Toscana e la Corona del Granduca alle pericolose influenze del partito predominante, ed alla eventualità della deliberazione di un'Assemblea illegale, che in quei tempi e con quel sistema di elezioni difficilmente rappresentava sinceramente il suffragio universale.

Considerando che sebbene il delitto di Maestà non possa commettersi che con azioni dirette contro il Principe insignito di Maestà, il quale cioè ritenga non solo l'attualità del diritto, quanto l'attualità del possesso della Sovranità. *Grot., De Jure Belli et Pacis, Lib. I, De Jur. Nat. et Gent., Lib. VII, Cap. I, N.* 6; *Renazzi, Elem. Jur. Crim., Lib. IV, Par. III, Cap. IV*, §. 5; *Puffendorf, Cap. I*, §. 2; *Cremani, De Jur. Crim., Liv. II, Cap. III*, §. 7; *Carmignani, Elem. Jur. Crim.*, §. 664, 665, pure è già dimostrato in fatto, che il Granduca allontanandosi da Siena non aveva perduto il possesso dei diritti di Maestà, e lo conservava intatto al momento della commessa usurpazione: perlochè invano deducevasi dalla difesa che nel dì 8 febbraio mancasse il soggetto passivo, e il materiale del delitto.

Considerando che invano del pari ad escludere l'usurpazione sostenevasi, che la occupazione provvisoria della potestà sovrana non tendesse ad usurparla, ma piuttosto a conservarla, e a tempo opportuno restaurarla a favore del Principe assente: e che il possesso precario della pubblica Autorità fosse tutto al più uno spodestamento non di diritto, ma di fatto (quasi che il delitto non consistesse appunto ed unicamente nello spodestamento di fatto), e che il Governo fosse, e si mantenesse sempre provvisorio per interesse di chi di ragione, e tenesse sospesa ma non mutasse la forma del pubblico reggimento: poichè dai premessi fatti apparisce non la sola intenzione di usurpare, ma la usurpazione effettiva della Regia Autorità, e la distruzione delle fondamentali istituzioni dello Stato: e non fu per fatto de' Triumviri, se la restaurazione del Governo Granducale prevenne l'esperimento dei Voti dell'Assemblea sulla forma del reggimento Toscano: ora a costituire il delitto di Maestà bastava la immediata aggressione della pubblica Autorità, e qualunque atto esterno diretto alla sovversione del Governo, la quale fu pur troppo consumata, senza

bisogno che fosse definitivamente sostituita altra forma di politico ordinamento.

Considerando che il Delitto di Maestà ha anch' esso i due termini estremi del suo prncipio, e del suo compimento: ed una volta commesso e consumato non si reitera, nè si continua, ed una volta usurpato il supremo potere, sovvertito l' ordine politico, e cangiato il Governo, è ottenuto il successo del delitto. *Rossi, Droit Penal, Liv. II, Cap.* 27, e negli atti posteriori singolarmente considerati non ricorrono più gli elementi del delitto di Maestà e nel Principe esautorato mancherebbe il subietto passivo del delitto stesso: e sebbene durino gli effetti del delitto, in quantochè gli usurpatori, secondo le frasi testuali della *Legge* 28 *de Poenis, in eadem temeritate propositi perseveraverint,* non per questo può dirsi che il delitto di Lesa Maestà sia un fatto morale complessivo e progressivo e d' incessante flagranza, perchè una volta compiuto assume il carattere della forza coronata dalla vittoria. *Carmignani delle Leggi della sicurezza sociale, Lib. II, Cap.* 6, *Tom.* 2, *pag.* 123; *Chaveau et Helie* « En materie politique la consommation est la victoire ».

Considerando, che ciò permesso, le due spedizioni armate dal Governo provvisorio e direttamente dal *Guerrazzi* ordinate per espellere il Principe da Portoferrajo, e da Porto S. Stefano, e così per rendergli più difficile il recupero del possesso dello Stato, e l' altra spedizione armata dal Governo stesso ordinata, e dal *Guerrazzi* personalmente condotta per respingere i tentativi intrapresi d' ordine del Granduca dal suo Generale, e Commissario De Laugier per restaurare il Governo legittimo (nella quale persistè malgrado la cognizione del Mandato sovrano) erano azioni ostili e violente contro la Sacra Persona del Principe, e contro il di Lui rappresentante, che per loro stesse avrebbero costituito per gli usurpatori altrettanti e distinti capi di Perduellione, se già il delitto non fosse stato antecedentemente consumato a detrimento del Principe da loro medesimi già spogliato del possesso dei diritti Maiestatici; ma dopo l' usurpazione dei Poteri dello Stato, gli atti successivi non hanno più gli elementi essenziali del reato di Maestà, e possono soltanto riconnettersi con gli atti precedenti, e valutarsi nel calcolo della prova, e nel grado della ostilità dell' animo, e della pertinacia nel commesso delitto.

Considerando che il criminoso concerto ed associazione dei Triumviri alla perpetrazione dello stesso misfatto li rendeva solidalmete responsabili di tutti gli atti da qualunque di loro respettivamente commessi, secodo le massime di ragion comune, *L.* 15, §. 2, *ff. quod vi aut clam, L.* 11, §. 1 *e seg. ff. ad Leg. Aquiliam, L.* 21, §. 9, *ff. de Furtis, L.* 34, *ff. de iniuriis, L.* 9, *ff. de*

Iurisdict., L. 4, ff. de Verbor, Obligat., le quali e più specialmente procedono nei delitti di Maestà, *L. 1, 4, 9. ff. ad Leg. Iuliam Majestat. Gothofred. ad Cod. Theodos., Lib. IX, Tit. 14, L. 3, Comment. N. 7, Roberti, Corso di Diritto Penale, Part. I, Tit. 2, Cap. 5, Sez. 1*, §. 529 *not.; Decis. del Sup. Tribunale di Giustizia de' 7 nov. 1798, avanti Cremani, Urbani e Biondi*, §. 203, 204. E questa responsabilità solidale trasfondevasi in ciascuno dei Membri del Governo Provvisorio collegialmente costituito, tranne il *Guerrazzi* per gli atti posti in essere dai Colleghi nel breve periodo nel quale ei si distaccò dal Governo per la sua speciale missione a Lucca.

Considerando che per quanto sia, e debba ritenersi incensurabile il fatto del Principe, non è per questo che rimanga un vuoto sostanziale nell'ordine dei fatti primordiali, e che il Giudizio siasi aperto ed agitato sopra un fatto incompleto; poichè la Corte ha proceduto e procede nel tema, che la partenza del Granduca da Siena non fosse derelizione di Stato, e di Governo, e che non dovesse produrre gli esorbitanti effetti, che criminosamente le furono attribuiti da quelli fra gli accusati che ne colsero precipitosamente l'occasione di usurparne la Sovranità, e convertirono in atto ostile e usurpativo il provvedimento momentaneo e conservatorio per urgenza dalle Camere adottato: quindi ad essi soltanto è civilmente imputabile il danno politico cui la Toscana soggiacque, e i fatti ritenuti dalla Corte entro i limiti legali dell'atto d'Accusa costituivano un completo subietto dell'attual Giudizio.

Considerando che per quanto all'epoca della partenza del Principe la Toscana si trovasse in uno stato di agitazione, e in condizioni difficili, pure l'assunzione del Governo a nome e benefizio del Popolo, non a nome del Granduca, e neppure per conto di chi fosse di ragione, l'ordinata espulsione violenta del Principe dallo Stato, gli atti ostili accompagnati da calunnie e contumelie per togliere al Principe la fedeltà, e l'amore dei suoi sudditi non possono giustificarsi col pretesto di una pressione, e di una politica necessità, la quale perchè possa servir di scusa al delitto per le più certe massime del Diritto pubblico e penale deve esser grave, inevitabile, perseverante, non affettata, e non è lecito dedurla oltre il limite e il tempo della pretesa necessità. *Stryck, De Jure necessitatis, Tom. XII, Disp. XX, Cap. 3, De illicita necessitat. allegat.*

Considerando che le ragioni escludenti la politica necessità basterebbero ad escludere pur anco il supposto errore nei calcoli politici allegato come causa diminuente il dolo, ma è di più da notare, che seppure nel caso attuale l'errore poteva cadere sulla

necessità di adottare un provvedimento, e sulla indole di quella da prendersi, la scelta di un mezzo intrinsecamente usurpativo, ed eminentemente criminoso non era scusabile con pretesti di prudenza politica, nè poteva somministrare argomento per escludere, o diminuire il dolo.

Considerando che con le premesse dichiarazioni di fatto resta risoluta la questione della pretesa violenza e coazione allegata a suo discarico dall' accusato *Guerrazzi*, il quale d'altronde neppure per le massime di diritto avrebbe potuto dedurne alcuna scusa: poichè a tale affetto la violenza, e la coazione, oltre ad esser grave da imporre all' uomo il più coraggioso; deve esser tale che tolga qualunque libertà di scelta fra i due mali, che esponga l' agente ad un male non opinato e futuro, ma certo e presente, che giunga improvvisa e inevitabile, e che l' agente non abbia incontrata per propria volontà, e per propria colpa, *Leg.* 5, 6, 21, *ff, Quod metus causa, L.* 9, *Cod. de his quae vi metusve caussa gesta sunt.*; *Roberti, Diritto penale, Vol. II, pag.* 113, §. 403, 404; *Carmignani, Elem. Jur. Crim.*, §. 169, 170. Ora ben lungi che pei fatti ritenuti dalla Corte resultasse, che la minacciata violenza e la temuta coazione avessero i precitati caratteri, se ne dedurrebbe all' incontro, che l' accusato *Guerrazzi* giunto al potere supremo nel Governo Provvisorio per opera di una fazione, e con essa associatosi per ottenerlo, si mettesse da se stesso nella posizione di secondarne le intemperanze, e di sottostare alle di lei esigenze; d' altronde avendo il Governo Provvisorio concesse le armi ai circoli, ed alla emigrazione Lombarda, seppure di queste armi non potè valersi a difesa della sua indipendente autorità, deve imputare a se stesso se rese più ardita e temibile la fazione, e si espose a subir violenza. *Grot., De Jur. Bel. et Pacis, Lib. II, Cap.* 17, §. 18, *ibique Coccej.*; *Heinecc. Praelect. in Grot., Lib. II, Cap.* 17, §. 18; *Heinecc, Elem. Jur. Nat. et Gent., lib. I, Cap.* 6, §. 158.

Considerando che la Restaurazione del Governo Granducale fu opera del Municipio Fiorentino, che secondando il movimento unanime della Città, ed associandosi eletti Cittadini si costituì in Commissione Governativa Toscana indipendentemente da qualunque preparazione per parte dell' accusato *Guerrazzi*, e da qualunque concorso dell' Assemblea Costituente, e del Capo del Potere Esecutivo, che anzi la Commissione respinse ogni associazione sì del *Guerrazzi*, che di qualsiasi membro dell' Assemblea nell' intendimento di non intorbidare la legittimità della Restaurazione coll' intervento di persone che per avere avuta parte nel Governo Rivoluzionario non avrebbero ispirata fiducia nel Principe: e le comunicazioni che ebber luogo fra il Presidente dell' As-

semblea ed alcuni membri del Municipio tendevano unicamente a procurare che l'Assemblea non frapponesse ostacolo al concetto del Municipio stesso, e si disciogliesse: nè potrebbe apprendersi come un atto di cooperazione alla Restaurazione del Governo Granducale la proposta del *Guerrazzi* recata dai Deputati dell'Assemblea al Municipio, la quale fu respinta, appunto perchè invece d'una adesione pura e semplice icludeva il concetto della ricusata cooperazione. Quindi manca di fondamento l'eccezione perentoria proposta dalla difesa, e non potesse istituirsi querela di perduellione « da un Governo che sarebbe stato legalmente re» staurato dagli stessi pretesi perduelli. »

Considerando che esclusa in fatto qualunque promessa, convenzione, o garanzia della Commissione Governativa verso l'accusato *Guerrazzi*, non può esserle rimproverata alcuna violazione di pubblica fede, della quale egli possa domandare l'osservanza al Governo restaurato; e d'altronde ei non può che imputare a se stesso se in tempo debito non profittò delle favorevoli disposizioni dimostrategli dalla Commissione stessa, le quali per sopravvenuti eventi e per cause indipendenti dalla di lei volontà non poterono recarsi ad effetto.

Censiderando che la detenzione del *Guerrazzi* nel Forte di Belvedere fu misura adottata dalla Commissione in mezzo a politici concitamenti tanto per vedute governative, quanto per sicurezza personale del *Guerrazzi*, nè poteva censurarsi dal Potere Giudiciario per inferirne la nullità dell'arresto, che in seguito della sopraggiunta querela fu ordinato dalla competente Autorità, e legittimamente eseguito, e la invalidità del Processo che venne regolarmente istruito per titolo di Lesa Maestà.

Considerando che nei fatti ritenuti e giuridicamente valutati dalla Corte relativamnete all'accusato *Guerrazzi*, e che sono comuni ai contumaci *Montanelli* e *Mazzoni*, dalla notte del dì 7 febbraio fino alla cessazione del Governo Provvisorio, e segnatamente nelle conferenze della notte del dì 7, e nei fatti commessi, e negli atti posti in essere nel dì 8 febbraio ricorrono tutti gli estremi del delitto di Maestà cotemplati dal disposto dell'articolo 9° della Legge de' 30 agosto 1795 e dalla Giurisprudenza, poichè le azioni incriminate, e delle quali i predetti accusati si resero colpevoli con animo ostile, attaccavano immediatamente il Principe nel pieno possesso dei suoi Sovrani diritti, e la pubblica Autorità, ed erano dirette alla distruzione dell'ordine stabilito, e di più effettivamente consumarono la usurpazione del Potere Sovrano, e la sovversione del Governo esistente.

Cosiderando quanto all'accusato *Leonardo Romanelli*, che l'accettazione del Ministero di Giustizia e Grazia, e degli Affari

Ecclesiastici conferitogli dal Governo Provvisorio non è obiettata dall' Atto di Accusa come elemento di per sè costitutivo del delitto di Maestà, ma piuttosto come una correità desunta da diversi atti posteriori, coi quali pretendesi che si associasse all' usurpazione non ancora compita del Governo Legittimo.

Considerando che il delittto di Maestà ottenne il suo effetto, e ne sorse il Governo di fatto nel dì 8 febbraio 1849, al momento che i Triumviri eletti dal Parlamento a reggere provvisoriamente lo Stato, dichiararono di assumere, e realmente assunsero il Governo della Toscana per mandato, ed a nome e per interesse del Popolo, e in sovversione della Sovranità del Granduca, che fino da quel momento rimase spogliato dell' attuale esercizio del Principato, sebbene ne ritenesse intatto il diritto abituale.

Considerando che nella mancanza di qualunque preventivo concerto alla perpetrazione di un' azione criminosa, non è concepibile correità nel delitto già perfetto, e consumato, e gli atti posteriori non possono riguardarsi come partecipazione al delitto commesso, quand' anche potessero per se stessi costituire nuove e diverse azioni delittuose. *Cremani, De Jur. Crim., lib. I, Part. 1, Cap. 2, N° 2, e lib. II, Cap. 4, Art. 4, n. 12; Carmignani, Elem. Jur. Crim.*, §. 232, ed agli effetti criminali neppur la ratifica potrebbe retrotrarsi al tempo del fatto consumato. *Ant. Mhat., De Crim. Prolegom., Cap. 1, n. 14, Cremani, L. I, loc. cit; Carmignani*, §. 232, *not.* 2.

Considerando che ritenuta la usurpazione già consumata senza concorso, o partecipazione del *Romanelli*, questi per atti posteriori non potrebbe esser tenuto nè come correo, nè come complice del delitto di Maestà, il quale per le note massime del Diritto pubblico e penale non si commette contro il Principe, che sia stato spogliato dei diritti Maiestatici.

Considerando che sebbene al Principe dejetto resti intatto il gius dell' Impero, pure il Governo dello Stato passa di fatto nell' usurpatore, il quale ha frattanto la facoltà, ed anco il dovere di amministrare, e fare tutto ciò che sia necessario a mantener salvo ed illeso lo Stato, non per la presunta volontà del Principe espulso, come opinò Grozio, ma pei principii del Diritto civile, che regolano la materia del possesso; poichè per la natura del possesso che suppone la facoltà di amministrare, il possessore comunque ingiusto ha un potere prevalente a quello di chi non possiede, secondo la più ricevuta dottrina di *Samuel Coccejo, Dissert., De Jure Regis ejecti*, §. 9, *in Comment. ad Grotium, Lib. I, Cap. IV*, §. 15, *e nella Dissert. Proem. ad Grot. XII, Lib. VI, Cap. 3, Sect. 1*, §. 645, dai quali principii conseguita che i sudditi, i quali non debbono sindacare la legittimità del-

l'impero, ma guardare unicamente all'esercizio attuale del potere, sono per necessità tenuti a prestare obbedienza all'usurpatore finchè dura in lui l'ingiusto possesso, salve le limitazioni stabilite dal Diritto pubblico e penale. *Grot., De Jur. Belli et Pacis, Lib. I, Cap. 4, n.* 15; *Puffendorf, Lib.* 7, *Cap.* 8, *num.* 10; *Zullinger, Instit. Jur. Naturae et Gent., Lib. II, Cap.* 2, §. 240: e non sono colpevoli verso il Principe legittimo, se accettano dall'usurpatore ed esercitano magistrature, e pubblici ufficii, senza i quali non può reggersi lo Stato, purchè nulla operino in opposizione al diritto naturale e divino, e con probità ed onestà disimpegnino le loro ingerenze. *Samuel Coccejo, Dissert. Proem. VII, Lib. VI, Cap. III, Sect. I,* §. 647; *Heinecc. Praelect. in Grot., Lib. I, Cap. VI,* §. 15, *num.* 2; *Renazzi, Elem. Jur. Crim., Lib. IV, Part. III, Cap.* 2, §. 4; *Poggi, Elem. Jur. Crim., Lib. II, Cap.* 10, *n.* 66; *Decis. del Supremo Tribunale di Giustizia de'* 28 *agosto* 1800, *avanti Fabbroni, Bagni e Cremani.*

Considerando che altri essendo i rapporti dell'usurpatore verso il legittimo Sovrano, altri quelli dei sudditi verso l'usurpatore, gli atti ostili che questi prosegua contro il Principe deietto non tolgono al primo atto criminoso l'effetto della consumazione del delitto di Maestà, per modochè chi accetta, ed esercita ufficii conferitigli dall'usurpatore contragga necessariamente con lui una correità nel delitto di Perduellione di già in sè stesso perfetto, ma resta soltanto responsabile della sua cooperazione ai singoli atti, che abbiano per loro stessi un'indole veramente delittuosa.

Considerando che primo fra gli Atti speciali obiettati dall'Accusa al ***Romanelli*** è la firma da lui apposta al Decreto del Governo Provvisorio de'9 febbraio 1849, col quale fu ordinata l'abolizione del nome di Leopoldo Secondo dalle Sentenze e dagli Atti Pubblici: ma nell'esame di questo come degli altri Atti muniti della firma del ***Romanelli***, dee ritenersi che cessata la forma costituzionale, e mancando un Principe inviolabile e un Ministero responsabile, la responsabilità morale degli Atti governativi pesava sui Membri del Governo Provvisorio non sopra i Ministri Segretari di Stato, la soscrizione dei quali Decreti già firmati dai Triumviri, o dal Presidente del Governo riducevasi ad una semplice legalizzazione della loro firma, come avviene anche nel Reggimento Costituzionale per gli Atti del Principe, che non siano compresi nella sfera della responsabilità ministeriale. *La Ferière, Cours de Droit Pubblic., Chap. III, Sect. I, pag.* 44; *Hello du Regime Constit., Part. II, Tit. I, Chap. III,* e questa responsabilità riconobbero anche i Triumviri nella Circolare declarativa de' 3 marzo 1849: quindi i Ministri erano funzionari dipendenti

dal Governo e per l'accettazione dell'ufficio ormai vincolati da una obbedienza gerarchica al dovere di prestarsi impunemente all'esecuzione di quegli Atti, la criminosità dei quali non fosse talmente evidente da escluderne qualunque dubbiezza, e qualunque opinabile scusa. *Roberti, Corso di Diritto Penale, Part. I, Tit. 2, Cap. 5, §. 623, 624*; *Nani, Adnot. ad Ant. Math., Lib. 48, Cap. 4, Annot. 8*; *Rossi, Droit Penal, Liv. II, Chap. 13*; *Legraverend, De La Legislat. Crim., Tom. I, Cap. III, §. 2*; *Chaveaux et Faustin, Theor. du Cod. Penal., Tom. 1, §. 14*; *Carnot, Comment. sur le Cod. Pen., Lib. III, Tit. I, Chap. 2, Sect. 2, Art. 114, pag. 2, 10, 14.* Ora il *Romanelli* autenticando quel decreto (che non consta neppure essere stato da lui proposto) e accettando l'incarico di farlo eseguire, potè credere che la sostituzione del nome del Governo Provvisorio nei pubblici Atti fosse una conseguenza necessaria della proclamazione del nuovo reggimento, come lo avea creduto qualche Tribunale di Provincia col sostituire nelle Sentenze la intitolazione del *Governo Provvisorio* anche prima della promulgazione del citato Decreto.

Considerando che il *Romanelli* non propose, nè consigliò le Leggi statarie de' 22 febbraio e 23 marzo 1849 decretate dal Governo Provvisorio, nè altra parte vi prese fuorchè quella di apporvi la firma ministeriale, ed anche per queste egli sarebbe immune da responsabilità, ove non comparisse evidente la loro intrinseca criminosità.

Considerando che l'una e l'altra di quelle Leggi furono decretate in sequela dei disordinati movimenti popolari che si verificarono nei suburbi di Firenze, in Pistoja, e in Prato ne' 21 febbraio, e nel Compartimento Aretino nel mese di marzo 1849: e che il Governo aveva il dovere non che il diritto di reprimere a tutela della proprietà e delle persone e dell'ordine pubblico, ancorchè quei movimenti avessero per causa non che per pretesto la restaurazione dal Governo del Principe: essendo un principio di umanità e di giustizia stabilito dal Gius pubblico e seguitato dalla Giurisprudenza non esser lecito ai privati d'insorgere di propria autorità, e senza l'espressa annuenza del Principe, contro il Governo di fatto dell'usurpatore; poichè sebbene la usurpazione sia un'ingiuria non può essere vendicata che dalla pubblica Autorità, nè potrebbe rilasciarsi all'arbitrio de' singoli un delitto pericoloso nel suo esercizio, e violento nei suoi mezzi, senza sconvolgere l'ordine sociale con delle risse sconsigliate, con dei tumulti sediziosi, e coi perigliosi conflitti di una guerra civile, che l'umanissimo Principe volle ad ogni costo evitata anche nell'impresa da lui affidata al generale De Laugier di re-

staurare il suo legittimo governo. *S. Thom. Aquinat., De Regim. Princ., Lib. 1, Cap. 6; Grot., De Jur. Belli et Pacis, Lib. I, Cap. 4, §. 19, ibiq. Enric. Coccejo, Num. 1; Coccejo Sam., Diss. Proem. ad Grot., §. 667; Puffendorf, De Jur. Nat. et Gent., Lib. 7, Cap. 8, §. 9 e 10.* Ora quando pure quei provvedimenti straordinarii non fossero nelle specialità delle circostanze bastantemente giustificati dalla necessità della pubblica salvezza, o potessero comparire esorbitanti, non potrebbero per altro ascriversi a delitto ai Governanti che li decretarono, non che ai Ministri, che vi apposero la loro firma, e tanto meno lo potrebbero perchè non ne fu fatto il minimo abuso.

Considerando che la soscrizione del Decreto del Governo Provvisorio in data de'20 febbraio 1849 che inviava a Lucca l'accusato *Guerrazzi*, investito di pieni poteri per provvedere alle gravi urgenze della patria, e la Circolare de' 5 marzo 1849 originalmente preparata dall'accusato *Mazzoni*, e firmata e diretta dal *Romanelli* ai Vescovi della Toscana per impegnare la responsabilità dei Parrochi nell' esito delle elezioni per la Costituente Italiana, sono atti che non possono formar subietto dell'attual Giudizio, perchè di essi non fa la minima menzione il Decreto della Camera di Accuse de' 7 gennaio 1851, nè il successivo Atto d'Accusa de' 29 dello stesso mese ed anno.

Considerando che il *Romanelli* esercitò con onestà e rettitudine il Ministero da lui non senza repugnanza accettato, e dal quale per ben due volte diè la sua dimissione per non prender parte alla nomina d'impiegati per le loro qualità morali e opinioni politiche da lui creduti immeritevoli di fiducia, ed altre volte minacciò di ritirarsi, se il Governo si fosse impegnato in atti repugnanti a' suoi principii politici.

Considerando che per la mitezza, colla quale il *Romanelli* si condusse non può farglisi rimprovero per la missione da lui esercitata nel Compartimento Aretino, e nel conflitto della prova testimoniale sopra i sensi ostili e irreverenti al Principe, e al Principato nelle sue pubbliche allocuzioni a lui obiettati dall'Atto di Accusa, era di giustizia di preferire il deposto dei testimoni escludenti il delitto.

Considerando che riunendo i fatti anteriori al dì 8 febbraio agli atti di data posteriore dall'Accusa rimproverati a *Giuseppe Dami*, essi costituiscono la di lui complicità nel delitto di Lesa Maestà per il nesso che hanno gli uni e gli altri fra loro, e per l'animo ostile al Principe, ed al Principato che i fatti stessi rivelano.

Considerando che l'aver preso parte ad alcuni degli atti obiettati nella sua qualità di Segretario del circolo di Firenze, non

basta a scusarlo dalla complicità rimproveratagli, poichè quando l'esercizio di tale ufficio lo impegnava in atti e corrispondenze che offendevano la Sovranità, o l'ordine pubblico, era nel dovere di astenersene, o di ritirarsi; se ciò non ostante rimase e vi si prestò, non può esimersi dal rispondere di quelli atti ai quali concorse, ancorchè in ossequio, o per deferenza al volere del circolo, il quale comunque astrattamente non potesse dirsi in quel tempo un collegio illecito, tale diveniva per certo allorchè turbava l'ordine pubblico, e con popolari agitazioni attentava alla libertà di esercizio delle reali prerogative.

Considerando che la partecipazione ai preparamenti del banchetto popolare de' 18 febbraio, e l'invito ai circoli per convenire in Firenze nel 1 marzo 1849, per solennizzare la proclamazione della Repubblica, son fatti articolati dall'Accusa come riscontri dell'animo ostile alla Monarchia nell'accusato *Dami*, a lui già contestati nella Procedura scritta, dalla quale il Pubblico Ministero poteva desumerli benchè non fossero esplicitamente menzionati nel Decreto di Accusa.

Considerando che il Giudice Istruttore non mancò di contestare nella Procedura scritta all'accusato *Dami* diversi fatti costituenti a senso suo il delitto di Maestà, e quei fatti, i quali non formarono soggetto di speciale contestazione, e che furono poi menzionati nel Decreto della Camera di Consiglio del Tribunale di Prima Istanza e riassunti nel Decreto della Camera delle Accuse, e nell'Atto d'Accusa, non sono che elementi e mezzi probatorj del delitto contestatogli, e contro questi rimane sempre aperto l'adito alla difesa dell'accusato tanto avanti la Camera delle Accuse, quanto avanti la Camera decidente.

Considerando che i diversi articoli di Legge invocati dall'accusato *Dami* a sostegno di tale eccezione o si riferiscono alla contestazione di fatti resultanti da un supplemento di istruzione richiesto dall'imputato o dal Regio Procuratore (Art. 307 e 335 delle Dichiarazioni e Istruzioni de' 9 nomembre 1838) o si riferiscono a verificazioni, e contestazioni in genere (art. 190 del Motuproprio del 2 agosto 1838, art. 70 e 84 della Legge de' 22 novembre 1849), o non contengono alcuna sanzione di nullità, e la omissione di più complete contestazioni, che per le Leggi precedenti sarebbero state sostanziali nel Processo inquisitorio, unica base del Giudizio penale, non potrebbe utilmente formar soggetto di lagnanza nel Processo accusatorio, e nel Giudizio orale quando non ne resta menomato il diritto di difesa.

Considerando che l'art. 45 della legge del 17 maggio 1848 non riguarda che i delitti e le contravvenzioni in materia di stampa, e che perciò è affatto insussistente l'eccezione di nullità obiettata

alla querela e all'atto di Accusa contro *Bartolommeo Capecchi*, per non esservi indicate le precise parole proferite dal Capecchi stesso nella sua allocuzione sotto le Logge dell'Orgagna.

Considerando che la partecipazione del *Sergente Capecchi* alla riunione del circolo colla scienza del suo criminoso disegno, e le rimproverategli declamazioni ostili costituiscono correità nel delitto di Maestà, *Ant. Math., De Crim., Tit.* 2, *Cap.* 3, §. 4 « ivi » » si quis scelesta oratione aliis hostilia persuadere conatus fue- « rit », e questo suo contegno assume un carattere di maggiore gravità, in ragione della sua qualità di militare graduato altra volta ripreso dall'Autorità superiore: e solamente a misurare la quantità del di lui concorso al delitto doveva aversi presente, che indipendentemente da ogni preventivo concerto, improvvisamente, ma scientemente vi si associò nella mattina del dì 8 febbraio, quando già il circolo del Popolo adunato sotto le Logge dell'Orgagna dava opera alla consumazione del delitto.

Considerando che gli Accusati *Dami* e *Capecchi* al momento della pubblicazione del Real Decreto de' 21 novembre 1849 erano già prevenuti del delitto di Maestà ed arrestati, e i loro nomi erano inseriti nella Notificazione pubblicata dal Direttore degli atti criminali de' 23 dello stesso mese ed anno, nè può dirsi che il Capecchi per non essere stato contemplato nella prima querela non fosse in stato di prevenzione, la quale venne a resultare dal progresso della procedura in epoca anteriore alla pubblicazione del precitato Decreto.

Considerando che il prelodato Decreto, Art. 4, num. 2, escluse dal benefizio dell'Amnistia tutti coloro, che a quell'epoca figuravano come pervenuti nella procedura ordinaria politica allora pendente nella Direzione degli atti criminali di Firenze, senza distinguere il maggiore o minore grado della loro imputabilità, e nell'art. 5, rilasciò per tutti costoro aperto e libero corso alla giustizia, in quanto fossero, e respettivamente potessero rimanere investiti da azione penale, sicchè la loro sorte dovesse essere fissata da Sentenza dei Tribunali competenti, e le disposizioni letterali dello stesso Decreto non avevano bisogno di mutuare il soccorso della interpetrazione dal rapporto Ministeriale che lo precede.

Considerando che i prenominati *Dami e Capecchi* accusati di correità nel delitto di Maestà non potevano rimaner compresi nel benigno Indulto del 26 luglio 1849, che abbandonò all' oblio solamente le ingiurie verbali, o scritte contro l'Augusta persona del Principe, e contro le persone della sua Real Famiglia.

Considerando quanto all' accusato *Antonio Petracchi*, che egli è stato legittimamente investito dall'addebito di aver preso parte

non solo alla spedizione armata di Portoferrajo, quanto alle altre di Porto Santo Stefano e di Pietrasanta, e l'Atto di Accusa non ha ecceduto i limiti del Decreto della Camera di Accuse de' 7 gennaio 1851; poichè l'addebito speciale della spedizione di Porto Santo Stefano è letteralmente espresso anche contro il Petracchi nel paragrafo 99 del precitato Decreto, e nel paragrafo 32 dello stesso Decreto è notata la potente cooperazione alla spedizione di Pietrasanta delle bande armate di nazionali, una delle quali era comandata dallo stesso *Petracchi*: ora secondo le massime ritenute dalla Corte quanto alla interpetrazione dell'Atto di Accusa contro il *Guerrazzi*, bastava che questo addebito fosse in qualunque modo menzionato anco nella parte narrativa del Decreto, perchè il Pubblico Ministero potesse legalmente e formalmente obiettarlo, come gli venne obiettato e contestato anche al Pubblico Dibattimento durante il di lui interrogatorio.

Considerando che il comando dal *Petracchi* scientemente assunto della spedizione armata per cacciare il Granduca da Portoferrajo, nel caso che vi fosse giunto, o fosse per giungervi, e la partecipazione effettiva che egli scientemente prese ad altra spedizione armata diretta ad espellerlo da Porto Santo Stefano, sono atti ostili e violenti di un suddito che presta forza ed ajuto al nemico del Principe, e all'usurpatore della di Lui autorità, ed osa portare le armi contro l'Augusta persona del proprio Sovrano, i quali astrattamente considerati costituirebbero il delitto di perduellione. *L. 1, ff. ad L. Jul. Majest.; Ant. Math., De Crim. Ad Lib.* 48, *ff. Tit.* 1, *Cap.* 2, *num.* 9; *Renazzi, Elem. Jur. Crim., Lib. IV, Part. III, Cap. II, n.* 2; *Carmignani, Elem. Jur. Crim.*, §. 674.

Considerando che queste spedizioni non sortirono il loro effetto per cause fortuite, la prima perchè il Principe non erasi diretto a Portoferrajo, la seconda perchè frastornata dalla sopraggiunta necessità di rivolgerla ad altro scopo; ma esse costituiscono nullameno un delitto, come attentati che ebbero un principio di esecuzione, e che non si consumarono per cause indipendenti dalla volontà degli Agenti.

Considerando per altro, che sebbene non costituiva delitto il servizio che un suddito per debito di passiva obbedienza presti nelle milizie ordinate dall'usurpatore, pure la obbedienza dovuta all'invasore non può estendersi fino al punto di permettere impunemente ai sudditi di impiegare le armi contro il legittimo Sovrano per espellerlo violentemente dallo Stato usurpatogli, o per impedirgli il ritorno, a meno che ad essi sovrasti un imminente pericolo della vita, o di altra gravissima sventura, secondo le limitazioni comunemente stabilite dai più insigni scrittori di

Gius pubblico. *Heinnec., in Praelet. ad Grot., De Jur. Belli et Pacis, Lib. I, Cap. 4, §. 15; Henric. Coccejo ad Grot., loc. cit.; Samuel Coccejo, Dissert., Proem. XII, ad Grot., Lib.* 81, *Cap.* 3, §. 667.

Considerando che il Granduca al momento delle assunte spedizioni militari, non trovavasi più nell' esercizio attuale della Sovranità, ed era privo del possesso dei Diritti Maiestatici, e in questi termini mancava è vero un estremo sostanziale del proprio delitto di Lesa Maestà, ma ciò non ostante i sudditi, che debbono serbare venerazione, rispetto, e fedeltà al legittimo Principe durante l' ingiusto possesso dell'invasore, si macchiano di grave delitto impiegando l' opera loro contro il proprio Sovrano per comando dell' usurpatore, e più specialmente portando le armi contro la Sacra di Lui Persona. *Renazzi, Elem. Jur. Crim., Lib. 4, Part. 3, Cap. II, §. 4; Poggi, Elem. Jur. Crim., Tom. II, Cap.* 10, §. 56; e in queste circostanze il delitto di Maestà rimane in qualche modo impropriato, riducendosi a mancanza di fedeltà al legittimo Sovrano in ossequio dell' usurpatore, più o meno punibile secondo la gravità delle circostanze, come stabilì la Decisione del *Supremo Tribunale di Giustizia, del dì 7 settembre 1799, avanti Cheluzzi, Urbani e Biondi, nella Causa contro Gaetano Pierotti, seguitata nei successivi Voti dei 25 Gennaio, e dei 10 maggio 1800, avanti Stradelli, Urbani e Biondi, nella Causa contro Cioni, Dini ed altri, e contro i fratelli Pigli ed altri:* e nel caso attuale il delitto obiettato al *Petracchi*, comunque impropriato, assume il carattere della massima gravità, perchè ostilmente diretto non solo contro le milizie ma contro l'Augusta persona del Principe stesso.

Considerando che l'accusato *Petracchi* non potrebbe scusare il suo delitto col pretesto dell'obbedienza gerarchica, e della passiva subordinazione militare, sì perchè la prima spedizione non fu veramente un' impresa militare, ma piuttosto una spedizione di una turba di *livornesi o di uomini* arrisicati in parte senza divisa, e irregolarmente armati, e l' arrestato *Petracchi* ne fu incaricato piuttosto come uno dei Capi-Popolo, che come uffiziale della milizia cittadina: ed anzi la direzione delle operazioni militari possibilmente occorrenti fu affidata ad altro uffiziale; sì perchè le spedizioni non gli vennero imposte per un ordine di Autorità gerarchica, cui fosse astretto ad obbedire, ma egli invece senza essere esposto ad alcun pericolo volontariamente le assunse, o vi si associò.

Considerando che anche dai Proclami pubblicati dal Governatore *Pigli*, dalle di lui arringhe, non che da quelle di *Giuseppe Mazzini*, il *Petracchi* dovè necessariamente apprendere la usurpazione

commessa a danno della Sovranità di Leopoldo Secondo, e conoscere la ostilità e criminosità della spedizione ordinata per cacciarlo dalla Toscana.

Considerando che a discarico di chi ordinò e di chi eseguì la spedizione di Porto Ferrajo, non era valutabile la scusa che il mezzo non fosse idoneo all'effetto di espellere il Principe da quell'isola eminentemente difesa, e difficilmente espugnabile dalla banda comandata dal *Petracchi*; poichè la spedizione non aveva uno scopo esclusivamente militare, nè era diretta a cimentarsi con forze insufficienti in un conflitto ineguale, che il *Petracchi* stesso fu cauto di evitare; ma era una turba armata di uomini arrisicati, e faziosi che scesi una volta a terra col pretesto di sussidiare i forti, o con altri pretesti, non mancavano di altri mezzi per compiere la loro criminosa missione col suscitarvi agitazioni, e tumulti, e far nascere delle dure necessità, che avesser costretto il Granduca a partire anche da quell'isola.

Considerando che il Sovrano Decreto dei 21 novembre 1849, nel concedere una generosa amnistia ai delitti di Lesa Maestà la estese anche ad altre defezioni politiche, ed escluse sì per gli uni che per le altre le persone contemplate nell'Art. 4°, fra le quali è compreso l'accusato *Petracchi*, come quello che a quel giorno era già pervenuto nelle procedure politiche, che si istruivano nelle Direzioni degli Atti Criminali di Firenze e di Pistoja, e il cui nome venne pubblicato nelle due Notificazioni dei Giudici Istruttori; perlochè anche impropriato il titolo del delitto, il *Petracchi* non avrebbe potuto godere del benefizio dell'amnistia, ma la di lui sorte secondo il disposto dell'Art. 5° dello stesso Decreto doveva dipendere dalla decisione dei competenti Tribunali.

Considerando che senza negare l'influenza che aver potrebbe il Rapporto Ministeriale, che procedè il Decreto, nella interpetrazione della disposizione legislativa, questa è tanto chiara ed esplicita da non aver bisogno del sussidio interpetrativo. Che se per avventura per alcuni degli accusati sparisse, o per altri si mutasse il titolo dei delitti contemplati nel suddetto Rapporto, non per questo gli accusati stessi potrebbero godere dell'Amnistia, dalla quale erano stati una volta esclusi, ma nel resultato finale del giudizio essi dovrebbero o conseguire l'assoluzione, se non constasse della loro reità, o nell'opposto caso soggiacere alla pena corrispondente alla diversa specie del respettivo loro delitto.

Considerando che gli obietti dell'Accusa non consistono nel semplice rimprovero di ingiurie verbali, o scritte contro la Sacra persona del Principe e contro la sua Real Famiglia; perciò il *Petracchi* non poteva menomamente profittare del benigno Indulto dei 26 luglio 1849.

Considerando che *Enrico Valtancoli* da Montazio è accusato non già di un delitto di stampa come direttore responsabile di un Giornale, ma bensì come autore di articoli inseriti nel *Popolano*, e da lui firmati, e riconosciuti, ed è accusato di complicità per diretta provocazione, e istigazione col mezzo della stampa al delitto di Maestà, effettivamente da altri, e con altri mezzi successivamente commesso.

Considerando che l'Art. 45 della Legge dei 17 maggio 1848, il quale prescrive sotto pena di nullità, che le Requisitorie del Pubblico Ministero, o la querela della parte lesa, articoli e specifichi le provocazioni, gli attentati, e gli altri fatti costituenti l'oggetto dell'azione penale, concerne soltanto la procedura da seguirsi nel giudizio dei delitti e contravvenzioni di stampa, non già la querela del Pubblico Accusatore pel titolo di complicità in delitti ordinarii con provocazioni o istigazioni per mezzo di stampa a commetterli; quindi non era proponibile l'eccezione di nullità contro la querela, sulla quale venne istruito il processo contro l' accusato *Montazio*.

Considerando che sebbene l' Accusa non abbia rimproverato al *Montazio* la partecipazione agli atti criminosi della notte del dì 7 e della mattina del dì 8 febbraio, contemplati nel Rapporto del Pubblico Querelante del dì 14 settembre 1849, non per questo cessava nel *Montazio* lo stato di prevenzione, in cui la querela lo pose, e rimase legittimamente sottoposto al giudizio per diversi fatti di complicità che gli furono contestati nel processo, ed obiettati dall'Accusa.

Considerando che l' azione pubblica promossa contro lo stesso *Montazio* per complicità in delitto di Maestà non era rimasta vulnerata dalla persecuzione di articoli posteriori a quelli, nei quali fu poi creduto di ravvisare elementi di provocazione, e istigazione a commettere il delitto realmente commesso: per lo che non era valutabile la eccezione di inammissibilità dedotta per parte dell' accusato *Montazio*, al quale il Pubblico Ministero non aveva rimesso, nè avrebbe, anche volendo, potuto rimettere la responsabilità incorsa con altri precedenti delitti.

Considerando che gli articoli analizzati nella esposizione dei fatti elementari, pubblicati in tempi di gravi agitazioni popolari, contengono i più ostili concetti contro l' ordine monarchico ancorchè temperato, e contro i Principi tutti d' Italia, e specialmente contro quello di Toscana, e le più violente provocazioni a rovesciare la Regia Autorità, e il Governo stabilito, alle quali criminose istigazioni pur troppo corrispose l' effetto, cui erano esplicitamente dirette; e in questi termini, tutti ricorrono gli estremi della complicità in delitto comune, prevista dall' Art. 20 della Legge dei

17 Maggio 1848; cioè: 1° il mezzo della stampa; 2° l'istigazione, e provocazione diretta a commettere un delitto; 3° la perpetrazione del delitto effettivamente commesso da altri, e con mezzi differenti dalla stampa: ed a simili istigazioni, e provocazioni sono estranei, l'Art. 21 della detta Legge, che contempla le provocazioni non susseguite da effetto, e l'Art. 22 che punisce gli attentati commessi per mezzo di stampa contro l'inviolabilità, ed autorità del Granduca.

Considerando che sebbene il ravvicinamento, e il preventivo concerto di più individui costituisca il fondamento della complicità ordinaria, pure la complicità per mezzo della stampa ha questo di speciale, che non richiede una relazione personale (il più delle volte impossibile) fra il provocatore e il provocato, ed anzi la provocazione per mezzo di stampa, presuppone la lontananza e la separazione fra loro; ed è una relazione intellettuale e morale, ed un mezzo di trasmissione dei criminosi pensieri destinato appunto a ravvicinare le distanze. *Hello, Du Regime Constitut., Part. I, Tit. IV, §. 2; Quenisset et Dupoty, Journal de Droit Crim., an. 13, pag.* 353, quindi è affatto insignificante l'obietto, che l'autore dello scritto non abbia avuto alcuna comunicazione cogli autori, o partecipi del reato.

Cosiderando che posto una volta in circolazione lo scritto contenente la provocazione a delinquere (quando specialmente sia come il giornale il *Popolano*, generalmente diffuso), lo scrittore è responsabile di tutte le conseguenze della pubblicazione, nè può pretendere dal Pubblico Ministero la prova, che quello scritto sia giunto a cognizione personale degli autori correi, o altri complici del commesso delitto.

Considerando che trattandosi non di proposizioni vaghe e perfuntorie imputate al semplice editore, ma di più e diversi articoli imputati al loro autore, il dolo è necessariamente e nella sua pienezza inerente al fatto, e non ha bisogno di essere altronde dimostrato. *Rossi, Traité du Droit Penal, Liv. II, Chap.* 24; *Grattier, Commentaire des Lois de la Presse, Tom. I, pag.* 135.

Considerando che l'art. 20 della nostra Legge differisce dall'art. 1° della Legge Francese de' 17 maggio 1819; poichè mentre questa Legge considera e punisce come complice l'autore di una semplice provocazione a un delitto, la Legge nostra non desume la complicità che da una provocazione o istigazione *diretta*: quindi non è da maravigliare se qualche commentatore della Legge Francese, e specialmente *Chassan, Traité des Delits et Contrav. de la Parole, de l'Ecriture et de la Presse, Part. I, Liv. I, Chap. I, §.* 30, abbia richiesta la dimostrazione, che la rivolta sia stata realmente prodotta dallo scritto pubblicato: ora quando la istiga-

zione non è *generica, esortativa*, o di semplice consiglio, ma è *speciale, cooperativa, ed efficace*, la successiva rivolta è una conseguenza naturale della provocazione diretta.

Considerando che è irrilevante la circostanza, che non fosse nella procedura scritta contestato a *Montazio* l'Art. de' 5 gennaio 1849 di N° 202 intitolato: « I Morti e i Vivi » poichè gli fu obiettata la complicità desunta da altri articoli del Giornale, e quello non contestato non era l'unico elemento materiale del delitto; quindi per la legittimità dell'Accusa e per la integrità della Difesa basta che l'articolo predetto sia stato contestato nell'atto di Accusa, e nel corso del Pubblico Giudizio, e in replica a tale objetto ricorrono tutte le premesse considerazioni sopra una simile eccezione dedotta dall'accusato *Dami*.

Considerando che del pari irrilevante è l'altra circostanza che *Montazio* non fosse Direttore del Giornale, allorchè fu pubblicato l'articolo di N° 202; poichè l'azione penale è in primo luogo esercibile contro l'autore dello scritto stampato, e in secondo luogo contro l'editore responsabile, a tenore dell'Art. 42 della Legge del 17 maggio 1848.

Considerando che di fronte ad articoli pubblicati anteriormente al dì 8 febbraio 1849, e così precedentemente alla partenza del Principe, e alla consumazione del delitto, non poteva sostenersi che *Montazio* non avesse potuto contrarre correità politica per mancanza di materiale e morale subietto al momento, nel quale egli pubblicava gli articoli incriminati.

Considerando che sebbene gli articoli posteriori al dì 8 febbraio non potessero influire nella perpetrazione del delitto consumato in quel giorno, pure contribuirono al consolidamento e progresso della Rivoluzione, ed in ogni evento gli articoli posteriori possono valutarsi come una riprova della pravità della intenzione, la quale può desumersi anche dai fatti posteriori dello stesso Accusato. *Chassan, loc. cit.*, §. 33 ; *Barreau Anglais, Tomo II, pag.* 277.

Considerando che non è da dissimularsi, che la istigazione e la provocazione degli articoli di *Montazio* può non essere stata la causa unica del delitto commesso, alla perpetrazione del quale possono aver contribuito altre cagioni ed altri articoli intemperanti di altri giornali pur troppo in quel tempo pubblicati, ma questa circostanza non sarebbe perimente della imputazione, ma tutt'al più diminuente la pena.

Considerando che esclusa una volta l'eccezione d'Amnistia incidentemente proposta dall'accusato *Enrico Valtancoli da Montazio,* non poteva egli nuovamente proporla, ostandogli la cosa giudicata nascente dal Decreto della Corte del dì 30 agosto 1852.

Considerando che lo sviluppo del Giudizio nel merito non ha

somministrato nè poteva somministrare fondamento a nuova e indipendente domanda di ammissione all'Amnistia conceduta col Sovrano Decreto de' 21 novembre 1849 per tutti i delitti di Lesa Maestà, ed altre defezioni politiche coll' eccettuazioni nello stesso Decreto stabilite. Poichè il Dibattimento non ha variato il subietto dell' Accusa consistente nella complicità del *Montazio* nel delitto di Lesa Maestà colla diretta provocazione per mezzo di stampa alla perpetrazione del suddetto delitto effettivamente commesso.

Considerando che si la prima, che la seconda domanda d'ammissione al benefizio d' Amnistia muove dallo stesso Real Decreto de' 21 novembre 1849 e le nuove deduzioni dell'accusato non sono che nuovi argomenti difensivi tendenti al medesimo fine, ma che non mutano la causa del domandare.

Considerando finalmente che il titolo di complicità nel delitto di perduellione non poteva cadere sotto le disposizioni del Real Decreto de' 26 Luglio 1849, poichè l'articolo 1 dello stesso Decreto rilascia al corso ordinario di giustizia la cognizione de' fatti costituenti il vero e proprio delitto di Lesa Maestà, e ogni altro special delitto previsto dalle Leggi veglianti, e così anche la complicità nel delitto di Maestà.

Considerando che per quanto non costituiscano vera, e propria complicità in delitto Majestatico i soli fatti verificati a carico dell' accusato *Antonio Pantanelli*, pure per la loro pericolosa tendenza, e pei traviamenti di quel giovine sconsigliato in agitazioni politiche, hanno indotto la Corte a valersi della facoltà conferitale dall' articolo 491 delle Dichiarazioni e Istruzioni del 9 novembre 1838.

Considerando che oltre i fatti specialmente notati a carico degli accusati *Montanelli* e *Mazzoni*, quelli ritenuti a carico del *Guerrazzi* e compresi nel tempo decorso dalla notte del 7 all' 8 febbraio fino alla cessazione del Governo Provvisorio, formano addebito anche ai suddetti contumaci, ed hanno per essi pure lo stesso carattere criminoso.

Considerando che i fatti obiettati ai contumaci *Marmocchi, Franchini, Mordini, Pigli, Niccolini, Ciofi, Modena, Cimino, fratelli Mori, Bartolucci, Vannucci-Adimari* e *Gherardi-Dragomanni*, costituiscono correità nel delitto di Maestà, e quanto al *Roberti* costituiscono correità col Petracchi nelle due spedizioni dell' Elba, e di Porto S. Stefano punibile con pena per ciascheduno di essi proporzionalmente graduata.

Considerando che dai fatti ritenuti dalla Corte quanto ad *Alessandro Ciucchi o Degl' Innocenti* non resulta bastantemente provata la correità o complicità nel delitto di Maestà, ma ciò nonostante la pravità dei fatti stessi e la mala qualità dell'accusato

erano proporzionati motivi che autorizzavano la Corte a valersi della facoltà conferitale dall'Art. 491 delle Dichiarazioni, e Istruzioni del 9 Novembre 1838.

Considerando, quanto alla Causa proveniente dal Tribunale di Pistoja, che la Guardia Civica fu mobilizzata per atto del Governo Provvisorio dei 27 febbraio 1849, che la sottopose a tutte le Leggi, e discipline in vigore per l'esercito Toscano, ma questo atto rimase colpito dal Decreto del Commissario straordinario del Principe dei 4 maggio 1849 che in coerenza del Proclama del Granduca dei 12 febbraio predetto dichiarò nulli, irriti, e come non avvenuti fino dal loro principio tutti gli atti emanati dal Governo Provvisorio. Quindi l'atto annullato non poteva produrre alcun effetto giuridico, quanto agli eventi posteriori al suo annullamento, nè poteva attribuire ai militi cittadini che per una accusa posteriore alla emanazione del precitato Decreto il preteso privilegio del foro militare, che non costituiva un diritto quesito, e che restava subordinato all'effetto delle nuove Leggi per la massima da questa Corte già ritenuta col Decreto dei 28 agosto 1852.

Considerando che niun argomento di competenza del foro militare potrebbe trarsi dall'atto del Municipio di Livorno, e dalla Commissione aggiuntavi sul riordinamento della Guardia Civica in data del 9 settembre 1848, che d'altronde non emanando da legittimo potere non poteva aver forza di legge, e che rimase colpito dalle solenni dichiarazioni fatte dal Consiglio generale e dal Senato nel dì 9 e nel dì 11 settembre 1848, pubblicate colla Gazzetta di Firenze del 15 dello stesso mese ed anno, n. 220 e 225, e a legittimarlo non sarebbe bastata la parziale approvazione datane dal Governatore *Montanelli*, colla lettera dei 18 ottobre 1848.

Considerando che la lettera del Ministro della Guerra del dì 30 giugno 1849, non contiene che un eccitamento al Tribunal Militare per sollecitare l'ultimazione della procedura pendente, nel supposto della sua competenza, che il Ministro non avrebbe potuto nè attribuire, nè riconoscere nel consiglio di guerra.

Considerando che per i fatti ritenuti dalla Corte, l'abbandono per parte del *Petracchi*, della posizione di Boscolungo, contro gli ordini del suo Generale, e con la scienza positiva della restuarazione del governo legittimo in Firenze, e con l'ostile proponimento di volerlo abbattere con la forza, manifestato non solo con pubbliche allocuzioni e proclami, ma anche con deliberazioni prese nel suo consiglio di guerra, la cooperazione benchè inutilmente domandata al Maggior Pieri, e alle Legioni Pollacca e Lombarda, le circostanze che accompagnarono la sua marcia,

e la sua breve dimora in Pistoja, e la persistenza in quel criminoso disegno, finchè non fu colto con le armi alla mano, costituiscono un attacco immediato alla restaurata sovranità del Granduca, e tendente alla distruzione del Governo ristabilito: e il rifiuto di sciogliere la sua colonna e di cedere le armi in onta al Decreto della Commissione Governativa Toscana de' 17 aprile 1849 esercente il supremo potere dello stato, da lui conosciuto, e formalmente notificatogli, e il partito deliberato, e il tentativo intrapreso di aprirsi colle armi il passo, onde ricondurre armate a Livorno le colonne dei militi riunite a Culignola, costituiscono una ribellione all'ordine emanato dalla legittima autorità.

Considerando che i Capitani *Cimballi e Piccini* avendo seguito i loro maggiori nelle loro mosse dirette al conosciuto scopo di abbattere il Governo Granducale restaurato in Toscana, si resero correi con essi nel delitto di perduellione, senza che potessero rimanere scusati dalla subiezione, ed obbedienza gerarchica al comando dei loro superiori, poichè la criminosità dell'azione, cui si prestavano era talmente manifesta, da distruggere la presunzione di legittimità del comando. *Cremani, De Jur., Lib. I, Part. I, Cap. 2, n. 19*; *Roberti, Corso di Diritto Penale, vol. II*, §. 624; *Rossi, Traité du Droit Penal, Liv. II, Chap. 13.*

Considerando che a scusare il rifiuto di disciogliersi, e di cedere le armi non varrebbe dedurre il pretesto del pericolo, al quale la sicurezza personale del Petracchi e dei suoi militi sarebbe stata esposta se avessero consegnate le armi al Pretore di Pontedera, senza la presenza di una bastante forza militare, che avesse potuto tutelarli, poichè il Decreto non imponeva la consegna immediata delle armi al Pretore che presentavasi senza l'apparato di una forza, ma ne ordinava in genere la restituzione colla promessa di garantire ai militi volontarii nel caso d'obbedienza il sicuro ritorno a Livorno, e d'altronde questo pretesto serotinamento allegato in opposizione al rifiuto assolutamente espresso alla prima intimazione, ben presto cessò coll'arrivo di una imponente forza militare.

Considerando che invano ponevasi in contestazione la legittimità della restaurazione del Principato Costituzionale operata ne' 12 aprile 1849 dal Municipio Fiorentino, e la validità del Decreto della Commissione Governativa Toscana, che sotto pena di ribellione ordinò lo scioglimento e il disarmo delle bande livornesi.

Considerando, che il Municipio secondato dal voto della popolazione, assunse a nome del Principe le redini del governo e proclamò il ristabilimento della Monarchia Costituzionale, e coi

primi suoi atti certamente esercitò la suprema potestà non nella sola capitale, ma in tutto lo stato, poichè dichiarando sospeso nei Governatori, nei Prefetti e nei Delegati di Provincia, l'esercizio delle respettive attribuzioni, queste e non altre provvisoriamente conferì ai Municipii locali. Che se la Commissione si rivolse ai Municipii della provincia per munirsi anche della loro formale adesione, non la richiese come condizione di legittimità, e come forma integrante la sua autorità, che fin da quel momento liberamente e pienamente assunse, e di cui non poteva restar sospeso l'esercizio nella espettativa dell'espresso consentimento di tutti i Municipii, che pur non ostante era a desiderarsi per ricevere aumento di forza morale, e per evitare possibili collisioni, e conflitti.

Considerando che il Principe legittimo espulso dallo stato conserva pienissimo il diritto all'impero, e ritiene coll'animo anche il possesso della sovranità, talchè cessata la usurpazione, ne recupera anche il possesso di fatto, ed anche assente e ignaro lo ritiene per ministero di chi lo abbia preso in di lui nome. *L. 3, §. 12, ff. de acquir. vel amitt. possess., L. 9, ff. cod., L. 1; Cod. de requir. et retinend. possess. ibique Glossa; Muhlenbruch, Doctrina Pandectar., Part. I, §.* 240. Le quali massime di diritto civile privato tanto più procedono nel pubblico diritto, secondo il quale il possesso si acquista anche *per subditos et Milites; Henric. Coccejo, in Grot., Lib. III, Cap. 6, §. 9; Samuel Coccejo, De Jur. Regis ejecti, §. 7; apud Grot., Lib. I, Cap. 4, n.* 5, e il Principe espulso ricuperando lo stato, riacquista il possesso del Principato statogli tolto dall'usurpatore, non per un nuovo titolo, ma per la continuazione del primitivo e conservato diritto. *Samuel Coccejo, in Grot., Lib. I, Cap. 4, num. 15, De Jur. Regis ejecti et Diss. Proem. XII, §. 643. Voto del Supremo Trib. di Giustizia del* 6 *settembre* 1799 *nella Causa Pierotti av. Cheluzzi, Urbani e Biondi.*

Considerando che per la inobbedienza al Decreto de' 17 aprile 1849, i componenti le bande armate dei militi comandate da *Guarducci, Petracchi* e *Piva,* incorsero nella nota di ribelli secondo la comminazione contenuta nell'Art. 3 dello stesso Decreto. *Gigas., lib. De Rebell., Quaest. 1, §. 3 e §. 6.*

Considerando che anche ai sudditi ribelli dee mantenersi la data fede, quanto a loro, come ribelli, sia stata realmente promessa. *Grot., De Jur. et Belli, et Pacis, Lib. III, Cap.* 19, *§.* 6; *ibique Coccejo*, e la convenzione intervenuta coi ribelli rimette la pena, *Grozio, loc. cit., ibique Coccejo:* ma nel caso in esame è da vedersi, chi veramente rimase compreso nella convenzione di Culignola de' 18 aprile 1849, approvata dal comandante le mi-

lizie Toscane, e in sostanza ratificata dalla Commissione Governativa col Proclama de' 19 dello stesso mese ed anno.

Considerando che a quell'atto non conviensi la denominazione di capitolazione militare, perchè coi sudditi ribelli non ha luogo il diritto di guerra. *Grot., loc. cit., §. 7, ibique Coccejo « ivi » » at male haec promissio bellica dicitur; quia cum subditis ius » belli numquam est »*, e tanto meno perchè al momento della convenzione le colonne livornesi erano sciolte di diritto, se non di fatto: quindi la convenzione de' 18 aprile non può essere intesa con le regole d'interpetrazione delle capitolazioni militari, nè può di sua natura produrne gli effetti, ma deve essere intesa ed applicata secondo le comuni regole d'interpetrazione degli atti indifferenti.

Considerando che il Maggior *Petracchi* e i Capitani *Cimballi e Piccini*, erano già in potere della Commissione Governativa di Pisa, allorchè fu firmata la convenzione de' 18 aprile e il Maggior *Guarducci* adunati tutti i suoi Ufficiali *per la sua colonna, e di quelle di Piva e Petracchi, confessandosi oppresso da forza triplice, e per non spargere sangue fraterno*, si obbligò di consegnare a Giuseppe Nistri, incaricato del Gonfaloniere di Pisa, le armi ritenute dai soldati cittadini, i cannoni, i cavalli, e le munizioni, *purchè tutti gli individui appartenenti alla colonna siano sicuri nel passo per Pisa.*

Considerando che il Maggior *Antonio Petracchi*, e i Capitani *Cimballi* e *Piccini* non erano personalmente contemplati nella lettera della precitata convenzione, nè potevano esservi virtualmente compresi, poichè lo scopo della convenzione, per parte del Governo era quello di far cessare il pericolo, che era da temersi da quelle bande armate ed ostili, pericolo che non era più temibile dagli ufficiali, che si erano distaccati dal corpo, al quale non potevano più riunirsi, perchè con quella convenzione restava disciolto e disarmato: e lo scopo chiaramente manifestato dal *Guarducci* era quello di non opporsi alla forza soverchiante, che lo stringeva, e di evitare un inutile spargimento di sangue: e la causa finale, e la condizione espressa fu che fosse lasciato libero e sicuro il passo per Pisa a tutti gli individui appartenenti alla colonna: e quello scopo, e quella causa finale non poteva riferirsi a *Petracchi, Cimballi e Piccini*, dei quali il *Guarducci* conosceva il precedente arresto, come rilevasi anche dall'articolo da lui stesso pubblicato ne' 21 aprile 1849 nel Corrier Livornese, ove narra la storia dei fatti precedenti, concomitanti e susseguenti alla suddetta convenzione: e fra le asserte violazioni di fede, delle quali si querela, non si lagna minimamente, che fosse mancato di fede a *Petracchi, Cimballi e Piccini*, come avrebbe potuto ra-

gionevolmente lagnarsene, se egli avesse avuto il concetto di averli compresi nella convenzione.

Considerando che il rapporto di Giuseppe Nistri incaricato dal Gonfaloniere di Pisa in data de' 28 aprile 1849, contiene un manifesto equivoco in quella parte che suppone che il *Guarducci* si obbligasse anche a nome di *Piva e Petracchi*, si perchè questo equivoco è smentito dal testo della convenzione da lui stesso firmata, sì perchè la convenzione medesima venne realmente conclusa col capitano Terreni incaricato del Governo, all'arrivo del quale per confessione del medesimo Nistri cessarono i suoi poteri, ed egli non fece che accettarla a nome del Gonfaloniere di Pisa, il quale non era parte contraente, ma pure per la salvezza della città era interessato alla esecuzione del disarmo delle colonne, che la minacciavano.

Considerando finalmente che l'arresto di quegli ufficiali sorpresi nella attitudine ostile di esplorare il passo per condursi colle loro colonne armate a Livorno, senza aver fatto alcun atto di sommissione, non poteva esimerli dalla nota di ribelli, come bene a proposito osserva *Chauveau, Theorie du Cod. penal des crimes et delits politiques, Chap. 18, §. 3, pag. 14.*

Considerando che *Giuseppe Cimballi e Ferdinando Piccini* erano già prevenuti di perduellione al momento in cui fu pubblicato il Sovrano Decreto de' 21 Novembre 1849, e i loro nomi furono perciò inseriti nella notificazione pubblicata dal Vicario Regio di Pistoja; perlochè rimasero come il Petracchi letteralmente esclusi dall'Amnistia per la generale e indistinta disposizione dell'articolo 4°, numero 2 del prelodato Decreto, la quale essendo tanto chiara, ed esplicita non aveva bisogno di mutuare soccorso d'interpetrazione dal rapporto Ministeriale che precedè la emanazione dello stesso Decreto.

Considerando che i fatti respettivamente ritenuti a carico degli ufficiali *Guarducci, Piva, Sgarallino, e Reynier* costituiscono evidente la loro correità nel delitto di perduellione.

Considerando che i predetti *Guarducci, Sgarallino, e Reynier,* benchè compresi nella convenzione di Culignola, tornati a Livorno riassunsero le ostilità, e la resistenza armata alla restaurazione del Governo; per lo che essi perderono il benefizio della stipulata convenzione, e ricaddero nella precedente condizione di perduelli e di ribelli: e quando pure il *Piva* fosse stato compreso nella suddetta convenzione, anch' egli ne sarebbe decaduto per aver riprese le ostilità contro il Governo restaurato.

Considerando che *Piva e Sgarallino* essendonsi effettivamente impegnati in conflitti armati contro le milizie Toscane, concorsero alla resistenza organizzata dal Maggior *Guarducci* in modo più

ostile di quello che non vi concorse l'Ufficiale *Reynier* tornato alla condizione di Quartier Mastro al servizio delle milizie organizzate dal *Guarducci* per osteggiare il Governo restaurato.

Considerando che *Cesare Lucchesi* e *Mariano Gerovich*, qualunque fosse la reità delle azioni loro imputate, rimasero compresi nella convenzione di Culignola, alla quale non contravvennero.

Considerando che i fatti dichiarati a carico dell'accusato *Marchetti* escluso dalla convenzione di Culignola, perchè precedentemente distaccato dal corpo, costituiscono anche per lui correità nel delitto di perduellione e di più lo rendono debitore di furto.

Considerando che niente influiva a denaturare il titolo del furto la consegna che il Marchetti aveva ricevuto dal suo Maggiore *Petracchi* della cassa contenente il denaro di proprietà dell'Amministrazione militare, ogni volta che stava in fatto che lo stesso *Marchetti* dipendeva in allora dal *Petracchi* non solo come ufficiale del battaglione di cui faceva parte, ma altresì nella qualità di suo segretario, e che l'incarico di trasportare quella cassa in Livorno gli fu conferito in ragione dell'ufficio.

Considerando che il caso della speciale fiducia che la Legge e le regole di ragione contemplano negli estranei, che respettivamente danno, e ricevono per un determinato e convenuto titolo le cose, sulle quali per il fatto del ricevente sia avvenuto l'abuso che costituisce il carattere essenziale della truffa, non è da confondersi col caso ben diverso del sottoposto, che riceva per l'oggetto di semplice trasporto cose passategli per mano del suo superiore, il quale non può non avere in quello una fiducia officiale e continua.

Considerando che in questo secondo caso il momentaneo cambiamento del materiale detentore della cosa non alterando minimamente l'integrità del possesso nella persona del superiore, il fatto della avvenuta, o non avvenuta consegna al subalterno è ben lungi dall'escludere l'essenza della fraudolenta appropriazione, che questi ne faccia, e ricorrono sempre gli estremi del vero e proprio furto.

Considerando che il fatto dichiarato costante a carico di *Ettore Nucci* costituirebbe una violenza pubblica influita da causa politica; ma questo delitto fu compreso nella generale Amnistia in ordine all'Art. 6 del Sovrano Decreto de' 21 novembre 1849 il quale per questo titolo ammette le sole eccettuazioni scritte nell'articolo stesso, e non quelle contenute nell'Art. 4 e relative soltanto all'Amnistia concessa pei delitti di Lesa Maestà, e altre defezioni politiche.

Considerando che la condanna proferita dal Consiglio di Pre-

fettura di Pistoja contro *Giuseppe Agostini* rimase abolita dall' articolo Primo del Sovrano Decreto de' 21 novembre 1849, il quale nell' articolo 3° dichiarò cessati tutti gli effetti del Decreto de' 26 luglio 1849 anco per coloro, che già si trovassero in subizione di misure adottate all' appoggio del Decreto medesimo.

Considerando che sebbene l' *Agostini* al momento della pubblicazione del precitato Decreto de' 21 novembre 1849 si trovasse prevenuto nella procedura ordinaria politica, che istruivasi nella Direzione degli Atti Criminali di Pistoja, ciò nonostante non poteva in tal qualità rimanere escluso dall'Amnistia, che per fatti diversi da quelli, per i quali era stato sottoposto alla condanna abolita col prelodato Decreto.

Considerando che la violenta adduzione dalla Fortezza di Pistoja di tre cavalli bardati eseguita dall' accusato *Lottini*, sebbene potesse riguardarsi come uno dei mezzi efficaci ad ajutare l' esecuzione del delitto di perduellione, secondo il testuale disposto della *Leg. 4, ff. ad Leg. Juliam Majest.*, ciò nonostante non era da imputarsi a delitto al nominato *Lottini*, che vincolato dalla subiezione gerarchica ai comandanti superiori *Guarducci* e *Petracchi*, non aveva fatto che obbedire alle replicate loro ingiunzioni, delle quali ei non doveva sindacare la legittimità, e poteva non conoscerne un fine criminoso.

Considerando che egli non incorse nella nota di ribelle, avendo obbedito all' ordine del Governo restaurato col deporre le armi, ed arrendersi alla Commissione Governativa di Pisa.

Considerando che colle dichiarazioni sopra i fatti ritenuti costanti dalla Corte, e colle premesse osservazioni di diritto, e colle infrascritte considerazioni sulla misura della pena, rimangono esaurite tutte le questioni proposte dai difensori con le istanze depositate negli atti; e d' altronde i Giudici per il disposto dell' Art. 2° della Legge del 27 Ottobre 1846 e per una costante Giurisprudenza intèrpetrativa non potrebbero essere richiamati a render ragione del modo, col quale si è formata la loro convinzione nelle questioni che interessano la prova del fatto e la intenzione dell' agente, nè potrebbe darsi loro debito di aver taciuto tutti gli altri, che non hanno ritenuti per veri, o che hanno reputati irrilevanti e insufficienti a condurgli in una convinzione diversa da quella manifestata, e la Legge, che ha mantenuto incensurabile la morale convizione dei Giudici, non ha imposto ai Tribunali il dovere di rispondere esplicitamente ad altre questioni di fatto, oltre quelle enunciate nell' Art. 487 delle Dichiarazioni e Istruzioni del 9 novembre 1838, concernenti il delitto in genere e in specie, e la sua politica imputabilità, e neppure ha imposto l' obbligo di confutare tutti i mezzi ed argomenti defensionali di

fatto e di diritto. *Annali di Giurisprudenza, anno VI, Part. I. col.* 574; *anno IX, Part. I, col.* 84, 95, 98, 99, 368 e 466; *Anno VI, Part. I, col.* 24 e *col.* 267.

Dichiara constare del delitto di Lesa Maestà commesso prima coll'usurpazione del Potere Sovrano, e quindi per via di opposizione armata all'avvenuta Restaurazione del Governo Granducale.

Constare del furto di un valore eccedente gli scudi trecento a danno della Regia Amministrazione Militare, delitti respettivamente commessi con le circostanze di luogo, e di tempo, e di modo superiormente indicate.

Constare che fra gli autori e correi del primo di detti delitti di Lesa Maestà, sono:

In primo grado d'imputazione. Giuseppe Montanelli, Francesco Domenico Guerrazzi, Giuseppe Mazzoni, Antonio Mordini, Gio. Battista Nicolini, o Nocciolini, Gustavo Modena, Demetrio Ciofi, Valente Vannucci-Adimari, Francesco Gherardi-Dragomanni, e

In secodo grado d'imputazione. Carlo Pigli, Francesco-Costantino Marmocchi, Santi e Filippo, fratelli Mori.

In terzo grado d'imputazione. Tommaso Cimino, Girolamo Bartolucci.

In quarto grado d'imputazione. Bartolommeo Capecchi, Francesco Franchini.

Constare che complici nel delitto medesimo sono: Enrico Valtancoli da Montazio, e Giuseppe Dami.

Constare che Antonio Petracchi e Roberto Roberti sono debitori del delitto di Lesa Maestà impropriato.

Che autori e correi dell'altro delitto di Lesa Maestà, sono:

In primo grado d'imputazione. Giovanni Guarducci, Antonio Petracchi.

In secondo grado d'imputazione. Giuseppe Piva, Andrea Sgarallino, e Ignazio Reynier.

Ed in terzo grado d'imputazione. Giuseppe Cimballi, Ferdinando Piccini e Guglielmo Marchetti, il quale è inoltre debitore di furto Magno a danno della R. Amministrazione militare.

Non constare che autori nè complici nei detti delitti di Lesa Maestà siano gli altri accusati, Leonardo Romananelli, Antonio Pantanelli, e Alessandro Ciucchi, o Degl'Innocenti.

Constare che Ettore Nucci è compreso nell'Amnistia concessa col Sovrano Decreto de' 21 novembre 1849.

Che Pietro Lottini, Marino Gerovich, e Cesare Lucchesi, furono compresi nella convenzione di Cotignola dei 18 aprile 1849; e constare della cosa giudicata sugli addebiti dati a Giuseppe Agostini.

Ed Attesochè il delitto di Lesa Maestà sia contemplato e punito dall'Art. 9° della Legge del 30 agosto 1795 con la pena capitale, alla quale dopo la sua abolizione operata col Decreto del dì 11 ottobre 1847 è sostituita la pena dell'Ergastolo a vita.

Attesochè in virtù dell'Art. 28 della Legge predetta, e delle giudiciali osservanze, potendo diminuirsi e graduarsi la pena a seconda delle circostanze, la Corte ponendo in bilancia il maggiore o minore concorso morale, e la più o meno efficace cooperazione al delitto, ed anche la quantità del danno recato alla società, ha stimato congrua e proporzionata dirimpetto a ciascuno degli Accusati la specie e quantità delle pene infrascritte, surrogate ai corrispondenti gradi di quella abolita dei Pubblici Lavori, calcolate anche le riduzioni e diminuzioni ordinate dall'atto Governativo de' 4 Marzo 1849.

Attesochè nella gradazione della pena dovendo aversi riguardo anche alla quantità del danno derivato dal delitto, ed avendo la Corte dichiarato in fatto, che l'accusato *Guerrazzi* durante l'esercizio del Potere usurpato, colla sua personale influenza risparmiò maggiori mali alla Toscana, e più volte usò della sua autorità a tutela della proprietà e delle persone, questa circostanza era equitativamente da valutarsi a di lui favore per attenuare di un grado la pena ordinaria, come fu valutata nella Decisione del *Supremo Tribunale di Giustizia de' 10 Marzo 1800 nella Causa contro i fratelli Pigli, ed altri avanti Stradetti, Urbani, e Biondi.*

Attesochè quanto all'accusato *Petracchi*, che sebbene fosse egli uno dei primi sostenitori del Governo Provvisorio, e sebbene dopo il 12 aprile persistesse nella resistenza alla restaurazione del Governo Granducale finchè non venne arrestato, pure pel suo carattere d'uomo poco riflessivo, e piuttosto impetuoso, e per la sua facilità a deferire alle altrui influenze, e perchè alle sue violente jattanze non tenner dietro di fatto corrispondenti enormezze, poteva meritare un equitativo riguardo nella graduazione della pena, indipendentemente dalla di lui precedente condotta la quale presenta delle fasi diverse e contradittorie.

Attesochè l'abolizione dello Statuto fondamentale operata dal Sovrano Decreto dei 6 maggio 1852, come non fu valutata dalla Corte per l'effetto d'indurre una generale estensione dell'Amnistia concessa col precedente Decreto dei 21 novembre 1849, così non potea valutarsi a diminuzione di pena del delitto antecedentemente commesso, il quale conservava la stessa gravità fosse, o no esistito lo Statuto, mentre la Maestà Sovrana rimaneva ugualmente lesa, o questa risedesse nel solo Monarca, o fosse comunicata in parte ad altri Poteri dello Stato: e d'altronde i Tribu-

nali non possono desumere circostanze aggravanti, o attenuanti dal successivo cambiamento delle istituzioni politiche del paese.

Attesochè al momento della pubblicazione del Regolamento d'Istruzione Criminale del 22 novembre 1849 niuno degli accusati avea sofferta la carcere di custodia per un tempo tale da doverla ritenere prolungata e indebita, per l'effetto di poterla valutare come causa diminuente la pena in ordine al famigerato testo in *L. si diutino ff. de Poenis*, essendo certo in fatto, che niuno di loro per conto della procedura ordinaria era stato ritenuto prima del mese di aprile 1849.

Attesochè il prolungamento della loro custodia sarebbesi verificato sotto l'impero del precitato Regolamento, il quale sostituendo una norma positiva ad un calcolo arbitrario, prescrive all'Art. 51, che nei delitti di competenza delle Corti Regie la carcere di custodia preventiva sofferta dall'accusato durante la procedura, dovesse computarsi a diminuire d'altrettanto tempo la pena afflittiva temporaria, quando avesse ecceduto il termine dei tre mesi.

Attesochè il benefizio della degradazione penale per questo titolo dee regolarsi non colle Leggi vigenti al tempo dell'arresto dell'imputato, ma bensì colla Legge vegliante all'epoca, in cui siasi di fatto verificato l'aggravio della detenzione indebitamente sofferta, secondo i principii altre volte ritenuti da questa Corte Regia, e canonizzati dalla Corte Suprema di Cassazione colla *Decisione dei* 20 *febbraio* 1852, *Ann. di Giur. Vol. XIV, Part. I, col.* 161.

Attesochè perciò nè la prolungata custodia, nè le coseguenti sofferenze erano valutabili a diminuzione di pena oltre i termini dalla Legge prefissi.

Visto l'art. 9 della Legge de'30 agosto 1795 così concepito « ivi » colla pena di morte..... dovranno punirsi......... tutte quelle » azioni che attaccando immediatamete la pubblica Autorità, o il » Sovrano tendano o siano dirette alla distruzione della società » e dell'ordine pubblico, e costituiscono il vero, e proprio titolo » di Lesa Meastà, col quale titolo quantunque abolito nell'art. 62 » della Legge dei 30 novembre 1786 dovranno pure in avvenire » denominarsi ».

Visto il Real Motuproprio del dì 11 Ottobre 1847.

Visto l'Art. 20 della Legge del dì 17 maggio 1848. « ivi » Chi» unque valendosi del mezzo della stampa abbia direttamente pro» vocato, o istigato a commettere un qualche delitto, ognorachè » questo sia stato effettivamente commesso, è considerato e pu» nito come ne fosse complice ».

Visto l'art. 19 della predetta Legge dei 30 agosto 1795. « ivi » » Il furto semplice eccedente il valore di scudi cinquanta vogliamo

» che si punisca tassativamente, quanto agli uomini, colla pena
» di tre anni di servizio ai pubblici Lavori. E se arriverà a scudi
» cento con anni cinque, se a scudi centocinquanta con anni sette,
» se a scudi dugento con anni dieci, se a scudi dugentocinquanta
» con anni quindici, e dagli scudi trecento in ogni somma con
» anni venti di detto servizio ai Pubblici Lavori ».

Visto l'Art. 55 della Legge de' 30 novembre 1786. « ivi » Le
» pene nelle quali . . . . . potranno condannarsi i delinquenti, sa-
» ranno le seguenti. . . . . Esilio da tutto il Granducato . . .
» generalmente per tutti i delinquenti forestieri ».

Visto l'Art. 58 della predetta Legge dei 30 novembre 1796.
« ivi » La stessa comminazione di tre anni di Pubblici Lavori
» avrà l'inosservanza dell'esilio da tutto il Granducato, o sia a
» tempo, o sia perpetuo con la rinnuovazione del detto esilio
» mentre sia perpetuo, dopo consumata la pena dei pubblici lavori.

Visto il Regolamento di disciplina degli Avvocati, e quello dei
Procuratori Toscani del di 2 settembre 1839 agli Art. 7, 8,
9. « ivi ».

« Art. 7. La qualità di Avvocato si perde per la radiazione le-
» galmente ordinata dalle Autorità competenti.

» Art. 8. La radiazione dovrà sempre venire dietro alla con-
» danna da qualunque Tribunale Criminale pronunziata contro un
» Avvocato ad una pena infamante ed anche ad una pena sem-
» plicemente afflittiva per qualsivoglia delitto.

» Art. 9° La qualità di Procuratore..... si perde in quel modo,
» e nei casi che sono designati nell'Art. 5° fino all'Art. 10 inclu-
sive del regolamento per il Collegio degli Avvocati Toscani ».

Visto l'Art. 28 della precitata Legge dei 30 agosto 1795. « ivi »
» . . . . . per provvedere al caso che il litterale disposto della Legge
» fosse per essere eccessivamente severo nel concorso di speciali
» circostanze diminuenti il dolo, in tal caso ricordiamo ai Giu-
» dici di non dipartirsi nel diminuire la respettiva pena tassati-
» vamente prescritta, da quella gradazione, che è coerente alle
» regole di ragion comune, scendendo colla dovuta proporzione....
» al maggiore, o minor numero delle speciali circostanze dimi-
» nuenti il dolo per uno o più gradi inferiori della stessa specie
» di pena, o facendo passaggio di grado in grado all'altra pena
» più prossima, secondochè comporterà l'equità.

» Visto l'Atto Governativo de' 4 marzo 1849, confermato dal
» Sovrano Decreto dei 5 maggio successivo ».

Art. 1° « ivi » La pena dei pubblici lavori, la pena accessoria
» della gogna.... sono abolite ».

Art. 2° « ivi » Alla pena dei pubblici lavori è sostituita la pena
» dell'ergastolo ».

Art. 3° « ivi » La pena dell'ergastolo a vita sarà espiata nel » recinto così detto della *Linguella* adiacente alla darsena di » Portoferrajo ».

Art. 4° « ivi » La pena dell'ergastolo a tempo sarà espiata nel » recinto del Maschio di Volterra colla stessa gradazione di tempo » stabilita dalle Leggi in vigore per la pena dei Pubblici Lavori, » ad eccezione dei primi due gradi di tre, e cinque anni, ai quali » vengono respettivamente sostituiti cinque, e sette anni della » Casa di Forza di Volterra, salve le diminuzioni ordinate al » successivo Art. 9° ».

Art. 9° « ivi » La durata dell'ergastolo a tempo sarà diminuita « di un quarto comparativamente a quella dei pubblici lavori cui » è sostituita. La durata della pena della Casa di Forza sarà di- » minuita di un terzo ».

Visto il Decreto della Commissione Governativa del dì 17 aprile 1849.

Visto il R. Indulto dei 26 luglio 1849.

Visto l'altro Sovrano Decreto del giorno stesso relativo alla procedura, e penalità delle defezioni politiche.

Visto il Sovrano Decreto d'Amnistia dei 21 Novembre 1849.

Visto l'art. 51 del Regolamento per la istruzione dei processi criminali dei 22 novembre 1849.

Visto il Decreto del Consiglio di Prefettura di Pistoja de' 28 settembre 1849.

Visto il Decreto del Consiglio di Stato dei 13 ottobre 1849.

Visti gli Articoli 34 e 35 del Regolamento di Polizia dei 22 ottobre 1849, dell'appresso tenore.

Art. 34. « Le Corti Regie, e i Tribunali di Prima Istanza al- » lorchè condannano un imputato alla pena del carcere o ad altra » superiore, possono in oltre decretare che il condannato espiata » che abbia la pena principale, sia sottoposto alla vigilanza della » polizia. Con ciò non s' intende fatta innovazione alcuna al di- » sposto degli articoli 337, 391 e 491, delle Dichiarazioni e Istru- » zioni del 9 novembre 1838 ».

Art. 35. « La sottoposizione alla vigilanza della Polizia non può » decretarsi per un lasso di tempo minore di un anno, nè mag- » giore di cinque ».

Ritenute le giudiciali osservanze, e consultata la pratica di giudicare;

Condanna

Giuseppe Montanelli
Giuseppe Mazzoni
Antonio Mordini
Gio. Battista Niccolini o Nocciolini

Gustavo Modena
Demetrio Cioli
Valente Vannucci-Adimari
Francesco Gherardi-Dragomanni, e
Giovanni Guarducci, tutti contumaci, alla pena dell'ergastolo a vita.

Condanna

Francesco Domenico del fu Francesco Guerrazzi
Antonio del fu Giovanni Petracchi, e i contumaci
Carlo Pigli
Francesco Costantino Marmocchi
Santi e Filippo, fratelli Mori
Andrea Sgarallino
Giuseppe Piva, e
Guglielmo Marchetti, alla stessa pena dell'ergastolo per anni quindici per ciascuno.

Condanna

Enrico di Giuseppe Valtancoli Da Montazio, e i contumaci
Tommaso Cimino
Girolamo Bartolucci, e
Ignazio Reynier alla stessa pena dell' ergastolo per mesi novanta per ciascuno.

Condanna

Francesco Franchini, contumace, e
Bartolommeo del fu Antonio Capecchi alla stessa pena dell' ergastolo per mesi sessantatre per ciascuno.

Condanna

Giuseppe di Giovan Batista Dami
Giuseppe d'Antonio Cimballi
Ferdinando del fu Domenico Piccini, e il contumace
Roberto Roberti detto Ciccio, alla pena della reclusione nella Casa di Forza di Volterra per mesi quaranta.

Condanna inoltre i prefati contumaci

Tommaso Cimino
Giuseppe Piva
Ignazio Reynier, e
Guglielmo Marchetti come delinquenti forestieri all' esilio perpetuo del Granducato, da subirsi espiata che abbiano la loro pena come sopra contro di loro decretata, colla comminazione di mesi quaranta di reclusione nella Casa di Forza di Volterra in caso di inosservanza e colla reincidenza nello stesso esilio e comminazione.

Ordina la radiazione dei nomi di

Giuseppe Montanelli
Francesco Domenico Guerrazzi
Giuseppe Mazzoni
Antonio Mordini, e
Giuseppe Dami, dal ruolo degli avvocati.

E del nome di

Valente Vannucci-Adimari dal ruolo dei procuratori; omessa la stessa dichiarazione a riguardo di Demetrio Ciofi già radiato da quest'ultimo ruolo in virtù di precedente Sentenza contro di lui proferita da questa stessa Regia Corte.

Condanna solidalmente e secondo liquidazione da farsi i prenominati

Montanelli
Mazzoni
Mordini
Niccolini o Nocciolini
Modena
Ciofi
Vannucci-Adimari
Gherardi-Dragomanni
Guerrazzi
Petracchi
Pigli
Marmocchi
Fratelli Mori
Valtancoli da Montazio
Cimino
Bartolucci
Franchini
Capecchi
Dami, e
Roberti, nelle indennità di Diritto a favore di chi di ragione per dependenza del delitto, cui si riferisce la Procedura istruita nel Tribunale di Firenze e nelle spese della stessa Procedura che tassa in lire milleduegentoventicinque.

Condanna solidalmente gli stessi

Guerrazzi
Petracchi
Valtancoli da Montazio
Capecchi, e
Dami nelle spese del Pubblico Giudizio relativo allo stesso delitto che tassa in lire settemilaottocentoundici, por-

tándo a carico paticolare di ciascuno di loro la spesa occorsa a riguardo dei testimoni intervenuti allo stesso Pubblico Giudizio nell'esclusivo interesse di chi li indusse, e che quanto al Guerrazzi tassa in lire settecentoquattordici, soldi dieci e denari otto, quanto al Petracchi in lire trecentocinquanta, soldi tre e denari quattro, e quanto al Dami in lire trecentocinquantasei, soldi otto e denari quattro.

Condanna solidalmente e secondo liquidazione da farsi, lo stesso

Petracchi
il Cimballi
il Piccini
il Guarducci
il Piva
Sgarallino
Reynier, e il
Marchetti

nelle indennità di diritto a favore di chi di ragione per dependenza dell'altro delitto, cui si riferisce la procedura istruita nel Tribunale di Pistoja, e nelle spese della relativa procedura che tassa in lire quattrocentottantaquattro, soldi sedici e denari otto.

Condanna il solo Marchetti a indennizzare l'Amministrazione militare per il furto da lui commesso.

E condanna del pari solidalmente

il Petracchi
il Cimballi, e
il Piccini

nelle spese del Pubblico Giudizio relative al delitto a comune loro carico objettato, e che tassa in lire quattromilanovecentodue, colla stessa dichiarazione però che ciascuno di loro sopporterà esclusivamente la spesa occorsa per l'intervento al giudizio dei testimoni indotti nel respettivo interesse, e che quanto al Petracchi tassa in lire trecentocinquantadue soldi tre e denari quattro, e quanto al Piccini in lire centoventi soldi sei e denari otto.

Dice che quanto al Petracchi e al Marchetti resterà assorbita e confusa nella pena contro ciascuno di loro decretata quella minore, che il primo avrebbe meritata pel delitto di Lesa Maestà obiettatogli nel Tribunale di Firenze, e l'altro respettivamente per la correità secondaria nel delitto di ribellione oppostogli nella procedura di Pistoja.

Dichiara che il termine per la durata delle pene temporarie come sopra respettivamente irrogate agli accusati presenti al Giudizio dovrà computarsi dalla scadenza del trimestre decorrendo

dal giorno dell'arresto degli accusati per conto dell'Autorità Giudiciaria, cioè quanto al Guerrazzi dal ventiquattro agosto milleottocentoquarantanove, quanto al Petracchi dal dì diciotto luglio milleottocentoquarantanove, quanto al Dami dal dì nove novembre milleottocentoquarantanove, quanto al Capecchi dal dì venticinque ottobre dell'anno stesso, quanto al Montazio dal quattro luglio milleottocentocinquanta, e quanto al Cimballi e Piccini dal dì diciotto luglio milleottocentoquarantanove.

Ordina che i condannati

Francesco-Domenico Guerrazzi
Antonio Petracchi
Enrico Valtancoli da Montazio
Bartolommeo Capecchi
Giuseppe Dami
Giuseppe Cimballi, e
Ferdinando Piccini

espiata che abbiamo la pena come sopra contro di loro decretata, vengano sottoposti alla vigilanza della Polizia per anni cinque.

Ed in seguito delle premesse dichiarazioni a riguardo degli accusati

Romanelli
Agostini
Nucci
Lucchesi
Lottini
Gerovich
Pantanelli, e
Ciucchi o degli Innocenti

Visto l'Art. 490 delle Dichiarazioni e Istruzioni de' 9 novembre 1838 così concepito « ivi » Se la Corte pronunzierà che non » consta del fatto in genere, o che non consta che l'accusato ne » sia autore correo o complice, procederà alla di lui assoluzione, » ordinando che sia immediatamente posto in libertà qualora non » sia detenuto per altre cause ».

Assolve

Leonardo Romanelli
Giuseppe Agostini
Ettore Nucci
Cesare Lucchesi
Marino Gerovich
Pietro Lottini
Antonio Pantanelli, e
Alessandro Ciucchi o Degli Innocenti

dagli addebiti pei quali erano stati respettivamente posti in accusa.

Ordina che

Leonardo Romanelli
Giuseppe Agostini, e
Pietro Lottini

siano immediatamente posti in libertà, qualora non siano ritenuti per altre cause.

Visto l'Art. 491 delle precitate Dichiarazioni e Istruzioni de' 9 novembre 1838 « ivi » È in facoltà della Corte, qualora dei pro- » porzionati motivi esistano, di ordinare che sia dato conto della » risoluzione alla Potestà Economica al solo effetto di prendere » sull' accusato delle misure preventive ».

Ordina la partecipazione all'Autorità Governativa della presente risoluzione in quanto riguarda i suddetti Antonio Pantanelli ed Alessandro Ciucchi o Degli Innocenti.

NICCOLÒ NERVINI, *Presidente.*
VALENTINO DEL GRECO, *Vicepresidente.*
GIUSEPPE GILLES, *Consigliere.*
RAFFAELLO GOCCHI, *Consigliere.*
LUIGI GIACHI, *Consigliere.*
FRANCESCO BILLI, *Consigliere.*
P. SANDRELLI, *Coadjutore.*
A. L. CIATTI, *Coadjutore.*

Così deciso e pronunziato nel giorno, mese ed anno che sopra dalla Camera suddetta, composta degl' Illustrissimi Sigg. Cav. Consigliere di Stato Niccolò Nervini Presidente, Cavalier Valentino Del Greco Vicepresidente, Giuseppe Gilles, Cav. Raffaello Cocchi, Luigi Giachi, e Francesco Billi Consiglieri, i quali tutti hanno firmata la presente Sentenza cogl' infrascritti Cancellieri, Coadjutori assistenti.

P. SANDRELLI, *Coad.*
A. L. CIATTI, *Coad.*

FINE DELLA COLLEZIONE.

PRIMO INTERROGATORIO.

Udienza del 24 settembre 1852.

(Venerdì.)

Sono presenti gli Avvocati Tommaso Corsi e Tito Menichetti — Adriano Mari e Giacomo Mutti — Giuseppe Panattoni e Enrico Scior — Idelfonso Giusti ed Epifanio Geri, Alfonso Andreozzi e Luigi Landucci.

La Tribuna e le Gallerie sono ripiene di spettatori, tra i quali molte Signore. La Sala, destinata al Pubblico, è stivata di popolo.

Il Presidente pubblica il seguente Decreto :

« La Corte

» In sequela del riservo apposto al Decreto ordinatorio del 22 settembre corrente rilascia alle competenti facoltà direttive del Presidente l'ordine e il modo della lettura dei Documenti prodotti dalla Difesa dell' Avvocato F.-D. Guerrazzi senza pregiudizio delle questioni incidentali che potessero insorgere sulla natura e sulle forme dei singoli documenti. »

Dopo la suddetta deliberazione, il Presidente ha proferito la seguente sua Ordinanza:

« Dichiara doversi procedere all' interrogatorio dell' Avvocato F.-D. Guerrazzi, dopo il quale sarà immediatamente proceduto alla lettura dei Documenti prodotti dalla Difesa.

» Nomina l' interpetre signor Pietro Aretini da citarsi a suo tempo a cura del Pubblico Ministero all' effetto di tradurre fedelmente in idioma toscano l'Articolo del *Times* del 10 luglio 1852 nella parte indicata nel fascicolo dei Documenti prodotti per parte dell' Avvocato Guerrazzi colla scrittura del 21 settembre corrente a carte 59 bis.

» Ordina l' avocazione dalla Cancelleria della Comunità di Li-

» vorno a cura del Pubblico Ministero dei seguenti Documenti. » (*Qui sono notati tutti i Documenti da avocarsi.*)

Dopo di che, il Pubblico Ministero ha depositato negli Atti del Processo un inserto di carte riguardanti la Costituente, quale il Presidente ha ordinato comunicarsi all' Avvocato Guerrazzi e alla Difesa.

Guerrazzi ha fatto osservare al Presidente, in ischiarimento della Istanza presentata dalla Difesa, che non sarà facile trovare il Processo Verbale dell' Adunanza tenuta il dì 6 settembre 1848 nelle stanze terrene del Municipio di Livorno nell' Archivio del Municipio medesimo, in quanto che quella deliberazione non fu del Municipio, ma piuttosto di una Assemblea di cittadini, e che però aveva chiesto si citasse il signor Baganti, allora facente funzioni di Gonfaloniere, come testimone, onde deponesse di quel fatto per supplire alla mancanza del Documento.

Il Presidente. Io faccio questo perchè ne è stata per interesse vostro domandata alla Corte l' avocazione dall' Archivio del Municipio di Livorno; se verrà una fede negativa di questo Documento, io mi varrò dei miei poteri discrezionali, e farò citare il Baganti.

Il Pubblico Ministero dice, che nella Udienza passata depositò 116 Documenti autografi; dice, che quei Documenti corrispondevano ai Dispacci stampati nel volume degli Atti dell'Accusa; e che sentendo come si proceda all'interrogatorio del Guerrazzi esibisce, come gliene incombe il dovere, la FEDE DEI SUOI PREGIUDIZII.

Il Presidente. Domanda che se ne faccia lettura?

Il Pubblico Ministero. Ne faccio istanza.

Il Presidente, dopo averne data comunicazione all' Avvocato Guerrazzi e al Banco della Difesa, ordina al Cancelliere di farne lettura; dopo la quale

Il Presidente. Guerrazzi, i pregiudizii letti or ora dal signor Cancelliere, vi riguardano?

Guerrazzi. Riguardano la mia persona, e non posso lasciarli senza replica; anzi intendo che questa domanda mi sia tenuta in conto come prima contestazione, alla quale rispondendo dico: La Corte mi ha fatto sapere per l' organo del suo Presidente *come la pazienza sia gran parte di giustizia.* Ma essa non è esclusiva virtù di quelli che esercitano la giustizia, bensì ancora, e troppo più, è di quelli che la devono subire: noi tutti dobbiamo farne esperimento, voi coll' ascoltarmi, io col difendermi.

Giova, ed importa alla mia difesa, vedere quali motivi abbiano indotto l'Accusa a istituire questa rivista retrospettiva della mia vita. L'Accusa ha raccolto tutto: parole, detti, detrazioni di uomini ostili,

intemperanze di uomini appassionati ed esagerati, e di tutto questo ella ha fatto un VOLUME, e (quello che è peggio) lo ha stampato, e quello che è peggio ancora, lo ha pubblicato e venduto, facendo traffico delle diuturne miserie nostre, e ciò assai prima che lo studio delle Difese incominciasse, nello scopo riprovevole di preoccupare la pubblica opinione.

Tutto ad un tratto l'Accusa sembra avere abbandonato gran parte della sua raccolta precedente l'8 febbraio, trincerandosi nei fatti dell'8 febbraio e dei giorni successivi. Per alcuni fu questo argomento di mitigato rigore, ma non per me, che tuttavia ricordo l'antico dettato « *Timeo Danaos et dona ferentes.* » Io credo che l'Accusa abbia voluto dare prova di generosità allora quando si sentiva mancare il terreno sotto i piedi, e, partecipando alla presagita disfatta la magnifica apparenza di un dono, abbia inteso sfuggire il dibattimento intorno gli atti precedenti l'8 febbraio qualificati come criminosi, onde sottrarsi al meritato rimprovero di leggerezza e d'intemperanza. L'Accusa, pertanto, ha fatto questo ragionamento: — Se io renunzio a ritenere Guerrazzi come complice dei fatti antecedenti alla notte dell'8 febbraio; se io renunzio a considerarlo come CONGIURATO IN SEDUTA PERMANENTE, bisogna che renunzii eziandio al mio Delitto CONNESSO, COMPLESSO, E, PER DI PIÙ, CONTINUATO (*parole dell'Atto d'accusa*); allora mi si spezza il vincolo, che unisce Guerrazzi agli altri imputati, e corro pericolo, che molti degli atti incriminati, anzi che trovare biasimo, meritino scusa e lode. Ma Guerrazzi non deve fuggirmi· però, tralasciando i fatti precedenti all'8 febbraio, mi concentrerò in quelli posteriori, dando a questi una nuova origine criminosa, e lo riterrò complice della trama ordita nella notte dal 7 all'8 febbraio co' principali agitatori, per apparecchiare la violenza che costrinse il Parlamento Toscano, sbigottì il Paese, e coartò la nomina del Governo Provvisorio.

Non importa, o Signori, che io provi come i Giudici della Camera delle Accuse non mi fossero troppo benevoli; pur tuttavia nel loro Decreto mi esclusero affatto dall'avere partecipato alle pretese trame della notte del 7 all'8 febbraio. Il Decreto che allego su questo proposito, favellando di me, così si esprime: (*legge*) « Considerando » sulle prove specifiche che riguardano i singoli Imputati, e segna- » tamente i Membri del Governo Provvisorio, che appariscono essi » evidentemente colpevoli di Lesa Maestà per molti fatti emergenti » a loro carico dal Processo, dei quali sono più culminanti quelli:

» 1° Di avere l'Avvocato F.-D. Guerrazzi ordinate le spedizioni
» militari contro il Granduca onde cacciarlo violentemente dalla
» Toscana, quali furono le spedizioni per l'Isola dell' Elba e per Santo
» Stefano.

» 2° Di avere l'Avvocato Giuseppe Montanelli e l'Avvocato Giu-
» seppe Mazzoni cooperato efficacemente e con eccitamenti anteriori,
» e con successive ricompense, alla violenza fatta al Consiglio Ge-
» nerale ec. ec. »

Ma l'Accusa non trovando il suo conto in dichiarazione siffatta, come il Calafato, che si affretta a ristoppare la falla donde si aperse una via all' acqua, emenda e modifica il Decreto della Camera delle Accuse. Una forza, una forza irresistibile occupava in cotesti tempi la Toscana, ed io vi dirò come si componesse, e quale indole presentasse. Questa forza era repubblicana, e andava composta della più gran parte della gioventù toscana, avida di novità, e forse illusa da principii non giusti; questa forza andava composta da una minorità, se vogliamo, ma minorità violenta, audace, manesca. Si accostava a cotesta forza, a cui nessuno seppe far riparo, e la rendeva smisuratamente gagliarda e metuenda una quantità di Giovani Lombardi, allora esuli fra noi, non ispregevoli certo per ingegno, e forniti a dovizia di mezzi pecuniarii, per ardimento ammirabili. Nè questi Lombardi comparvero allora, bensì avevano preso stanza in Toscana fino dal Ministero Capponi, il quale ne assoldò bene OTTOCENTO, e più ne aspettava. Questi formarono un Giornale e ne comprarono altri. Essi volevano la Repubblica come àncora di salute per tornare in patria, giacchè in quei tempi procedevano sfiduciati delle armi sabaude. Era difficile persuadere cotesta gente che non voleva persuadersi, e che ad ogni buona ragione rispondeva col desiderio santissimo di tornare in patria, e riabbracciare il padre, la sposa, i figli, i fratelli e gli amici dilettissimi. Ma più terribili di tutti instavano i Romagnoli, che nessuno vorrà negare di genio feroce, e allora più che mai violenti e minaccianti. E se io dico il vero, argomentatelo dalla lettera di cui vi detti notizia (*Lettera anonima scritta a Guerrazzi da Forlì*), nella quale si minacciava apertamente la mia morte proditoria. Essi presentivano proclamata la Repubblica nel loro paese, e volevano, come via di salute, che essa allagasse tutta la Italia Centrale, e quanta più parte delle finitime contrade si potesse.

E non è tutto ancora: travagliava in cotesti tempi, e travaglia anche adesso (non diminuita, ma cresciuta) la Toscana, una massa di

Proletarii, gente senza opinione, e che non ha altro concetto oltre quello di fare suo l'altrui; e questa gente è quella che pianta e spianta gli Alberi della Libertà, che leva e mette gli Stemmi Granducali, e che altro non agogna, tranne confusione e disordine, e là si getta come corvo all'odore del cadavere. L'Accusa nol nega, anzi confessa lo imperio della forza, e lo descrive con colori troppo più foschi di quelli che da me si narravano.

Ciò posto, la suprema, la sola ricerca da farsi, ogni uomo sente giacere qui dentro: Il Guerrazzi fu complice, o no, di questa forza? — Ma se il Decreto mi esclude dalle pretese trame dal 7 all'8 febbraio, allora è chiarito che Guerrazzi non fu complice, ma vittima, della forza confessata. — Questo conto non torna all'Accusa, la quale, favellando di me, dice: *questo Imputato che ha interessato altre volte, ora la Grazia, ora la Giustizia*, deve avervi avuto mano. (*Qui legge il § dell'Atto di Accusa:* — ivi —) « Questo Imputato che ha interessato » altre volte, e sempre per cause politiche, or l'Autorità Governa- » tiva, or la Giustizia, or la Grazia, ebbe parte, e non secondaria, » mentre era Ministro e Deputato ec. ec. » Così l'Accusa, trovato prima nuovo gancio per riappiccarmi alle pretese trame rivoluzionarie, non senza lacrime ha dato l'addio al Delitto *connesso, complesso, e per di più continuato*, figlio della sua predilezione, e si è volta meno ardente alla ricerca della passata mia vita.

Ora, invece di dolermi in questa parte dell'Accusa, la ringrazio, e la lodo, conciossiachè io vo' che sappiate, o Signori, come questi che si ha cuore di chiamare PREGIUDIZII ben possono considerarsi PIAGHE, non già accuse nè argomenti di accuse. Io ho sentito dire al Pubblico Ministero essere questo un Processo *ordinario*, e certo non è stato per lui che esso non divenisse *ordinarissimo*, se non che a questo suo concetto resiste la natura delle cose.

Qui si tratta di azioni pubbliche, non già di azioni private; non si tratta d'*Imputato* che deva rispondere di delitto comune *exempli gratia* di *abigeato*. Le azioni private sempre, o quasi sempre, si dipartono dalla volontà libera ed assoluta dell'agente; le pubbliche poi, quasi mai si dipartono dalla volontà dello agente, bensì dalla necessità, la quale ha virtù di condurre l'uomo di Stato ad operare un fatto anche senza volerlo, anzi aborrendolo. In tempi quieti e ordinarii i Correttori dei Popoli si trovano guidati, e non se ne accorgono nemmeno, dalla pubblica opinione. Esempio ne sia quel Solaro della Margherita, antico Ministro di Carlo Alberto, il quale sostenne la opi-

nione pubblica una larva, che bisogna guardare in volto, perchè, fissata appena, sparisce; ed intanto egli dettava un grosso volume in ottavo per giustificare fatti non giustificabili, e stendeva la mano supplice, siccome mendico, alla elemosina di questa pubblica opinione, che ostenta disprezzare. No! l'opinione pubblica è grande, insuperabile cosa, imperciocchè i tutti abbiano più giudizio di un solo, per quanto egli sia intelligentissimo.

Quando i tempi si fanno torbidi, le forze esterne sospingono; diventati procellosi, le forze assumono carattere di violenza ineluttabile. Però gli atti di un uomo che stette al governo dello Stato, hanno a giudicarsi in confronto della veemenza delle passioni, e dello impeto dei tempi, in mezzo ai quali si operarono: isolarli, come ha fatto l'Accusa, staccarli dalla naturale posizione, chiedere di ognuno di loro speciale ragione, non sarebbe giudicare, no: ma sarebbe turarsi con una mano gli occhi, e coll' altra percuotere.

Di qui si fa manifesto lo errore dell'Accusa nel presumere che questo sia un *giudizio ordinario.* L'uomo privato ha norma certa da seguire, dalla quale non può dipartirsi, nè da quella gli è dato deviare giammai; ma con altre regole si governa l'uomo di Stato, perchè altri sono i suoi doveri e i fini a cui tende: però egli, prima di tutto, ha da operare il bene assoluto, e quando questo per necessità non gli venga consentito, allora deve combattere valorosamente, affinchè dei mali irruenti sopra la società alle sue cure affidata, sieno allontanati i peggiori; ed io vi dichiaro, che merita lode maggiore colui il quale evita il male più grave, di quello che opera semplicemente il bene; imperocchè l'uomo pubblico che opera il bene, agisce soltanto in tempi tranquilli; ma quello che evita il male maggiore, agisce in tempi torbidi e procellosi. Il pilota, che, in mezzo alle furie della tempesta, con poche avaríe ritorna in porto e riconduce salva la nave, nella comune estimazione degli uomini è riputato assai più di quello, che a tempo placido, e col vento favorevole, approda senza guasto nè danno; imperciocchè questi nulla abbia fatto che non sia ordinario, l'altro poi ebbe ad usare forza, coraggio e straordinaria perizia.

L'Accusa, favellando di me, quella Accusa che ha esercitato il suo maestrato sotto me Ministro, sotto me Membro del Governo Provvisorio, e sotto me Capo del Potere Esecutivo, ha reputato *dignitoso per lei, e conveniente per me*, adoperare un linguaggio quale appena si addirebbe ad uomo facinoroso. — Esaminiamo dunque, poichè così vuole l' Accusa, la mia vita precedente; rifaccia meco i passi, ed io

le darò schiarimenti tali, che anche a lei, ne vado persuaso, torneranno graditi.

Le carte esibite cominciano a parlare di disordini di Scolaresca. Fu una passeggiata notturna fatta a Pisa nella Piazza dei Cavalieri, in compagnia di alcuni scolari amici miei; niente altro che una passeggiata; e come questo atto potesse aver carattere politico, dirà l'Accusa, perchè io davvero non saprei. Però devo confessare che la Polizia teneva d'occhio ai Giovani che si mostravano vaghi di leggere i Giornali nei Caffè, e fra questi era io; onde un bel giorno ci rimandò a casa, e poco dopo c' intimò lo esilio di un anno dalla Università di Pisa. Io mi ricordo, sebbene giovanissimo fossi allora, che oltremodo dolente di cotesta misura, sì per le condizioni economiche di mia famiglia, sì perchè la perdita di un anno è perdita irreparabile negli studii di un giovine, io mi ricordo essermi condotto a Firenze, e qui portatomi dal signor Puccini Presidente del Buon Governo, per esporgli le cagioni per le quali reputavo ingiustissimo lo esilio temporaneo dalla Università. E di vero io gliele esposi modestamente sì, ma francamente, sicchè egli, sgomento, mi ruppe a mezzo le parole, dicendo: « È inutile che ella vada innanzi: io non » posso far altro che punire: questo è il mio ministero, a me non » appartiene compartire grazie, bensì al Granduca nostro Padrone........ » Ebbi a dare un salto a cosiffatte parole, pure gli risposi pacato: « Io vi compiango, Signore, se occupando un posto dove » anco senza volere fate del male, e al mal fatto poi non potete ri» parare neanche volendo, la vostra coscienza vi consenta rima» nervi. » Il signor Puccini soggiunse che io era uno insolente, e così per quella volta rimasi saldato.

Più grave fu per me la relegazione a Montepulciano. Ora ecco come successe il caso: io venni ascritto nel 1828 a certa Accademia del nostro paese, che si chiamava, e credo tuttavia si chiami, Labronica, nella quale, sebbene giovanissimo, io mi trovai collega a molti rispettabili cittadini, gravi di età e di senno. Non posso però dissimulare che destava in me ilarità grande vedere quelle teste canute, le quali di altro non si occupavano che di Sonetti e di Anacreontiche, in onore di fiamme forse a quell'ora diventate cenere affatto, ond'io favellando con alcuno di essi, manifestai la necessità di compartire fisonomia ed importanza nuova a quel consesso; dissi urgente indagare i bisogni del nostro Paese, parlai della convenienza di discuterli, e ripararli ove fosse possibile. Proposi fare fra noi una colletta per

formare un premio per colui che avesse presentato scritto più pregevole su qualche argomento di pubblica utilità. Mi risposero i riveriti Colleghi piuttosto dispettosamente che no: avere essi fatto sempre così, e così volere continuare a fare. Chiesi allora la mia dimissione, ma venni pregato dai signori Vivoli e Pistolesi, amorevoli miei, a rimanere fino ai 19 marzo, giorno in cui soleva tenersi una Adunanza solenne, nella quale era costume trattenere l'uditorio con qualche scritto di argomento patrio, e fui pregato a scrivere qualche cosa di analogo alla circostanza, ed io scrissi lo Elogio di Cosimo Del-Fante livornese, che militò nello esercito francese, e partitosi da casa semplice soldato, morì Generale alle Krasnoie nella ritirata di Mosca. Lessi lo Elogio. Pare però che per lo Statuto dell'Accademia, il quale io non conosceva, bisognasse depositare lo scritto appena letto; il che io non osservai. Il giorno appresso, si sparse voce che quello scritto fosse pieno di massime sovversive al *Trono* e all'*Altare* (chè a quei tempi usava così, e della parola *Demagogia* non si faceva ancora quel gran consumo, che oggi costuma). Alcuni Colleghi mossero di ciò segreta querela al Presidente del Buon Governo, il quale ordinava ne fosse istituita indagine segreta: ma tanto essa non potè rimanere segreta, che non venisse all'orecchio dell'ottimo uomo Governatore Marchese Venturi, il quale avuta per di più notizia che nella indagine nè anche lui si risparmiasse, scrisse lunga lettera minatoria al Presidente del Buon Governo. Il prelodato Marchese prima d'inviarla ebbe la bontà di parteciparmela, e letta che io la ebbi, gli domandai se avesse determinato di tenerle dietro con la persona, per provocare la dimissione di cotesto ufficiale, e siccome egli mi rispondeva negativamente, io così presagii: — Eccellenza, ella vedrà risponderlesi lettera ossequiosa e di scusa, e del Processo non si farà più parola per ora; ma più tardi, non potendo bastonare il cavallo, bastoneranno la sella, ed io dovrò alla fine andare per la peggio. Il Marchese soggiunse, che non si attenterebbero, e mandò la lettera. Pur troppo io fui profeta dei danni miei, conciossiachè dopo cinque mesi, senza chiamata, senza contestazione veruna, mi fosse dal Commissario di Polizia intimato ordine di relegazione per sei mesi a Montepulciano. Io mi recai dal signor Governatore, il quale mi esortò ad obbedire, e mi promise di scrivere alle Autorità superiori, perchè venisse revocato l'ordine, e ottenermi amplissima riparazione, quando anche avesse dovuto imprendere il viaggio a Dresda, dove in quei tempi erasi trasferito il Principe nostro. Io pertanto, siccome mi era

stato ordinato, impresi dentro le 24 ore dalla intimazione il viaggio per Montepulciano; il viaggio a Dresda, a quanto sembra, non fu fatto. Dopo alcuni mesi la riparazione che mi si volle dare, per avventura fu questa: chiamato dal Vicario del luogo, mi venne detto che se io volevo tornare a casa facessi una *istanzina* in proposito, ch'egli avrebbe raccomandata, e che sarebbe a volta di corriere (egli ne andava sicuro) respinta e graziata. Io non volli fare la *istanzina*, e mi rimasi a Montepulciano durante gl' interi sei mesi.

Io mi sono esteso sopra il fatto dello Elogio di Cosimo Del-Fante, perchè questo scritto ha importanza assai grave nella mia vita. Fu in cotesta epoca che Mazzini venne a Livorno. Io lo avvicinai; egli era giovine allora poco versato nella storia del nostro Paese, e vago di riformare la Italia dietro di un suo preconcetto, destituito di ogni notizia e di ogni speciale informazione. In filosofia si mostrava seguace di Herder e degli altri scrittori tedeschi; — in lettere, egli giudicava il merito degli scritti dal fine politico che si erano proposti, e stimava, a mo' d' esempio, più Cooper che Walter-Scott, perchè quegli fosse repubblicano, e questi appartenesse al partito, che in Inghilterra s' intitola dei Tory. Noi non ci trovammo affatto d'accordo di opinioni, così politiche come letterarie; pur tuttavia ci lasciammo amici, ed avendomi chiesto un ricordo di me, io gli donai una copia dello Elogio di Del-Fante. Egli se n'andò poco dopo a Marsiglia, dove pose le tende, e instituì la società segreta della Giovine Italia, e per tenerla meglio segreta provvide che la Società stampasse un Giornale intitolato *La Giovine Italia*, e pretese che ogni aggregato si associasse a cotesto Giornale, lo ricevesse per le vie ordinarie e straordinarie, e lo conservasse. Qui fu, che abusando del dono, e lo disse, stampò nel primo fascicolo del Giornale il mio Elogio di Cosimo Del-Fante. Ora cotesta stampa mi ha fatto un bene e un male: un male, perchè alcuni hanno riputato che io abbia appartenuto alla setta, aggiungendo con quella temerità di giudizio, peste comune dei giorni che corrono, esserne però uscito nel 1831, che tornerebbe allo avere cessato di farne parte nel tempo stesso in cui venne fondata, dacchè sia universalmente noto, che la setta della Giovine Italia appunto fosse istituita nel corso del 1831; un bene, ed è quello che oggi resulta, e dimostra con quale e quanta non dirò ingiustizia ma enormezza io mi avessi a causa di cotesto Elogio la relegazione, imperciocchè tre edizioni oggi ne occorrano, una stampata a Marsiglia, e due a Firenze, la prima sotto la Censura, la seconda sotto la legge

che abolì la Censura; ora tutte queste edizioni confrontate coll' originale, che so depositato e sequestrato negli Archivii della Prefettura, non presentano differenza nessuna tra loro. — Tali sono, o Signori, gli argomenti co' quali l'Accusa ingegnosa si augura di provare come io sia solito commettere delitti di Lesa Maestà.

Passo al terzo PREGIUDIZIO. Morì in Firenze il General Colletta, onore delle Lettere e più della dignità italiana. Noi, amici suoi, volemmo all' uomo benemerente rendere gli onori funerali. Il Marchese Garzoni Venturi, che fu pure degli amici suoi (dacchè, per gli uomini del secolo passato, sventura non era motivo di nimicizia, e molto meno di persecuzione), applaudì al nostro concetto e lo promosse con sovvenzioni. Per rendere più onorevole il feretro, il signor Demi scultore offrì certi modelli di statue che aveva condotte in marmo per decorarne il Gabinetto dello Imperatore del Brasile.

Rappresentavano queste statue le virtù che hanno o devono avere i Segretarii di un Principe. — Ne scegliemmo due: il SILENZIO e la COSTANZA; ma siccome il *Silenzio* non sarebbe stato troppo adatto per onorare uno Storico, di cui il pregio consiste a bandire la verità al mondo, mutammo il *Silenzio* nella *Storia;* gli togliemmo pertanto le chiavi di mano, e sostituimmo uno stilo; ai piedi suoi ponemmo un pluteo con pergamene avvolte, e una tavoletta incerata; sicchè con un poco di buona volontà poteva supporsi che rappresentasse la STORIA. La COSTANZA lasciammo stare, e ben gli si addiceva, povero Generale, che molto aveva sofferto per la causa della umanità, e comunque travolto in tempi infelicissimi non dubitava di lei!

Ora è da sapersi, come ambedue quelle statue avendo servito per modelli serbassero la traccia della gradinatura. Ebbene, lo credereste, o Signori? La ingegnosa Polizia scoperse essere quelle due statue *Massoniche,* ed i punti della gradinatura indicare le parti nelle quali intendevamo dividere la Italia nel futuro riordinamento. Non di Processo, ma di riso e di scherno furono argomento le indagini della Polizia, la quale, comecchè in quei tempi non fosse usa a vergognarsi, pure questa volta sentì pudore, e si raccomandò a sopire la cosa, e a darle, come diceva, *passata.* Ed a me pure fu intimato dare la parola d' onore di non dire nulla di questa faccenda a nessuno; io non volli dare la parola a nessuno, e lo dissi a tutti nel più breve tempo possibile; ed ora lo ridico a voi, non senza ringraziare l'Accusa che provvide a spargere un poco d' ilarità su questo doloroso Processo.

Passo ad un altro argomento, pieno d'affanno, come quello che mi rammenta la perdita di amici carissimi. Mi riduceva talora la sera in certa taverna, dove passavo qualche ora co' giovani della età mia, quali erano i signori Bini, Bastogi, Orsini, ed altri cotali; il primo è morto, il secondo benemerito del Governo nostro, il terzo impiegato onoratissimo. Allo improvviso fummo chiamati Orsini ed io, e mandati in carcere per un mese. Le contestazioni che ci vennero fatte annunziavano a riunioni viziose; i precetti che c' intimarono vietavano la pratica di persone viziose. Orsini ed io domandammo quali fossero queste persone viziose onde poterle schivare, giacchè, essendo egli negoziante ed io legale, avevamo per necessità di professione moltissimi quotidiani contatti con uomini d' ogni maniera, e noi per cosa al mondo non volevamo incorrere nella trasgressione del *precetto*. Al che il Commissario cortese, evidentemente imbarazzato, non sapendo come uscirne, stringendosi nelle spalle rispose, che noi dovevamo conoscere le persone pericolose, e che egli non era tenuto a dirci altro; e buona notte.

Io ho sentito leggere non so che di reperizione di carte rivoluzionarie. Nelle frequenti incursioni dei *Signori di Polizia* nel mio domicilio, è vero, trovarono nella libreria certa raccolta scompleta di orazioni di Vergniaud, Brissot, Pétion e Barnave, dette alla Convenzione di Francia: le sequestrarono, e poi chiamato mi domandarono a che avessi raccolto coteste carte; — ed io risposi che mi pareva probabile per leggerle: allora soggiunsero, che dal possesso di coteste carte poteva argomentarsi l'animo adesivo alle massime contenute *là dentro;* ed io da capo ripresi, che nella mia libreria si trovavano parecchie vite di Santo, e allora recando io taluna di queste al signor Commissario non vedeva ragione perchè egli non ne avesse a ricavare argomento, che io fossi un Santo o presso a poco così. Allora il signor Commissario reputò opportuno nella sua saviezza non darmisi ulteriore molestia.

Ma poichè questi *delitti atrocissimi* non si dimenticano mai, e ad ogni momento tornano a galla, così conforto tutti quelli che mi ascoltano, tornati a casa, a bruciare, se le hanno, le Storie di Bouchez e Roux, di Thiers, Mignet, De Barante e simili, per timore che un giorno o l'altro qualche Accusa dalla reperizione di queste opere presso di loro non argomenti il delitto *complesso, connesso, e per di più continuato, di Lesa Maestà*.

Ma l'Accusa, la quale si mostra così solerte, ha dimenticato un

altro pregiudizio a mio carico. Non importa: supplirò al suo difetto, e glielo dirò io. Per ben sei mesi stetti nel 1833 prigione a Portoferraio, ed ecco come:

La Polizia scoperse in Livorno una setta segreta chiamata dei Veri Italiani: povera cosa, Signori, e degna più che altro di compassione e di riso: ma a quei tempi la Polizia aveva la smania di salvare la Patria almeno una volta la settimana, traendone favori e profitti dai creduli Superiori; però, dette ad intendere che i Veri Italiani non potevano esser soli, che dovevano avere fili sotterranei e moltiplici; quindi propose e fece una moltitudine di arresti per *aversionem*, senza badare più al nero che al bianco, dichiarando, che il Processo avrebbe chiarito gl' innocenti e i colpevoli. E il Processo distinse gl' innocenti dai colpevoli; puniti rigidamente i secondi, non però rilasciati i primi. Infatti venne a trovarci a Portoferraio il signor Bruzzi, quel desso che ha compilato la presente procedura, e in istile succinto ci disse:

— Signori, state di buon animo, perchè voi non avete commesso nulla. — Questo ho piacere udire da lei, risposi io. — Ma ogni Stato, proseguiva il signor Bruzzi, ha diritto di conservarsi. Ora la Toscana è seriamente minacciata, e però l' hanno fatta mettere in prigione: ma appena questi torbidi saranno cessati, ella sarà messo co' suoi compagni in libertà. E così dicendo, mi lasciò col desiderio e la speranza che un buon tramontano presto si levasse a cacciar via i torbidi e restituirci alle nostre case. Per conoscere se queste cose sieno esattamente vere, io non posso rimandarvi ai signori Conte Agostini, Avvocato Angiolini e Carlo Bini, miei compagni di quel carcere, perchè sono tutti morti; ma io vi rimando a testimoni superiori ad ogni eccezione, intendo parlare del signor Giovanni Antonio Venturi attualmente Avvocato Generale alla Corte Suprema di Cassazione, ed all'Avvocato Vincenzio Salvagnoli, che prigioni per la medesima causa rimasero sostenuti in Livorno.

Parliamo adesso di eventi troppo più dolorosi, voglio dire dei fatti del 1848. — Fino dal 1846 uomini poco versati in politica, fiutata l'aura di Rivoluzione che spirava da tutta Europa, provvidero ad operare in modo, che trovando essa il Paese disposto, non irrompesse a guisa di procella, ma come uno di quei venti salutari che hanno virtù di purificare l' atmosfera. Buono il consiglio, non buoni i mezzi che adoperarono; perchè, ossia che incontrassero resistenza nel Governo di aderire al comun desiderio di riforme, o per quale altro mo-

tivo li persuadesse, crederono necessario ricorrere allo elemento popolare, il quale non potendo suscitare e dirigere con mezzi ordinarii e civili, costretti dalla rigidità della Censura, ebbero a ricorrere alla stampa clandestina. Se bene o male facessero, qui non è luogo vedere; basti affermare questo, perchè vero, che i primi a ricorrere alla stampa clandestina furono coloro, che usurparono più tardi il nome di *Moderati*. Io allora viveva affatto estraneo a qualunque negozio politico, ed attendeva unicamente ai miei affari, sicchè taluno me ne dette biasimo, e di ciò potrebbero far fede anco persone che siedono in questa Corte. Tuttavolta, consultato da parecchi di questi signori, io ebbi occasione di manifestare i miei concetti, i quali non consuonavano ai loro, perocchè io reputassi, che il Popolo non potesse contentarsi dei provvedimenti a cui essi come a termine finale tendevano, ed era a prevedersi, che agitato il Popolo non si sarebbe facilmente posato.

I Popoli commossi corrono laddove li spinge la passione propria e non il ragionare altrui, e per tutti i Popoli io aveva conosciuto suprema ed immortale passione essere la indipendenza. Però, in quanto a libertà interne, avessero il coraggio di manifestare per via di deputazioni composte dei maggiorenti del Paese alle Autorità superiori il bisogno di concedere spontanee larghezze e libertà, e non inasprirle e coartarle, perocchè i modi offendano più delle cose assai; e per lo esterno, o pensassero a quietarsi da ogni agitazione o si apparecchiassero alla guerra, la quale però, giusta il mio presagio, appariva inevitabile.

Essi però non mi dettero retta, e persisterono nel proponimento di ottenere, co' modi posti in opera fin lì, le riforme a poco a poco, per non dare (come essi dicevano) sospetto all'Austria; quasichè l'Austria fosse tanto ingenua di permettere e non impedire con tutti i nervi, delle riforme quelle che avesse reputato lesive ai suoi interessi; come se avesse questa accortissima Potenza potuto vedere tranquilla creare a poco a poco gli eserciti italiani che dovevano cacciarla d'Italia, e come se fosse in facoltà dei pochi temperare o frenare lo impeto dei Popoli che irrompono a rivendicarsi in libertà. Di qui somma disparità di opinioni fra noi, e seme di futura inimicizia. Poco dopo questo colloquio, il Popolo eccitato si assembrava per acclamare la legge sulla stampa, ed io in vedendo passare cotesta moltitudine di gente fra me pensava, che forse cinque su cento capissero quello che facevano, e che la più parte illetterata doveva essersi mossa per altri

motivi che la legge sulla stampa non era. Nè stette guari ad avverarsi il presagio, chè dopo poco udii cotesto assembramento passare dalle grida di *Viva la libertà della stampa* a quelle di *Armi* e di *Guerra!*

Ad infiammare più gli spiriti alla guerra, vennero in Livorno alcuni Pontremolesi in sembiante di supplici, chiedendo che il Popolo di Livorno non permettesse che i Pontremolesi per genio e per affetto congiunti agli altri Popoli Toscani, dalla famiglia toscana si separassero. I Livornesi, generalmente parlando, generosi di carattere, si commossero profondamente, e quei medesimi, che fatti capi del Popolo presumevano guidarlo a loro talento, ecco, che travolti dallo impeto non seppero immaginare partito giovevole oltre quello di mettere tavole in piazza, onde si segnassero tutti coloro che volessero accorrere alla difesa dei minacciati fratelli. Il Popolo, dalla mattina fino a notte avanzata, mosso da furore e da amore, corse a segnarsi, ed incessanti assordarono le grida di *Guerra all'Austria.*

In quella od in altra occasione i pretesi *Moderati* disegnarono istituire la Guardia Civica in Livorno, e di vero l'ebbero istituita con modi incivili, non tutela ma minaccia, non tratta dal Popolo, ma da un partito, che prima lo eccitò ed ora disegnava reprimerlo. La Guardia Civica in Livorno fino dal suo principio fu violenta, fu seme di discordia, fu faziosa. Prova ne sia la coazione usata al Gonfaloniere Conte De Larderel, costretto a firmare i ruoli dei Graduati composti dalla Conventicola di quelli, che quasi per antitesi assunsero il nome di *Moderati.* Piacendomi la Guardia Civica, quantunque mi dispiacesse il modo di comporla, mi scrissi soldato semplice, e oltre le facoltà mie sovvenni cotesta istituzione.

Questo contegno mio, che pure nulla aveva di ostentato, il biasimo che da una parte veniva retribuito alle esorbitanze, e la lode dall'altra data alla modestia, non è da dire quanto esasperassero gli avversarii miei. Fin dove possa giungere la rabbia delle fazioni con assurde e invereconde calunnie, noi non avremmo creduto possibile senza le furie di certi Giornali e di certe *Accuse* dei nostri tempi. Soffrite che io ve ne porga qualche esempio, il quale trova il suo riscontro nelle carte processali. Sorse certa sera rissa fra due fornaj, i quali si avvicendarono fra loro colpi di stile, sicchè uno di essi rimase morto; ed ecco spargersi voce per la città che Guerrazzi vestito da fornaio era ad un tratto divenuto dilettante di menare stilettate ai fornaj. — Un'altra notte, e fu terribile davvero, un pazzo scende in Via Grande, e nell'accesso del furore che l'agitava stiletta cui primo gli si para davanti:

côlto alla sprovvista un soldato, lo ferisce nel collo, e lo uccide, poi col coltello insanguinato nelle mani si caccia tra la folla. Ogni cosa si empie di confusione e di terrore. Ad accrescere il trambusto, due Compagnie di Guardia Civica si muovono in senso inverso, una da Porta a Pisa e l' altra da Porta Colonnella, e l' una non vedendo l' altra a cagione del Popolo interposto accorrevano sul luogo per sedare il tumulto; se non che, inoltrandosi con le armi basse, stringevano il Popolo in mezzo incalzato da due lati, e quindi ne uscivano percosse, urli disperati, ed una cieca e promiscua battaglia. Lo credereste, o Signori? Taluno ebbe il pensiero infernale di gittare una voce tra quella turba sconvolta: *Essere Guerrazzi cagione di tutto.* Le imprecazioni al mio nome salirono al cielo, e due miei fidati amici che per fortuna le udirono accorsero trepidanti a casa, supplicando che alla scellerata insidia mi sottraessi. Udii e rabbrividii, e vestito appena mi commisi fidente in mezzo a quel turbine. Alle minacce di morte poche opposi parole, e la mia presenza, e la preghiera di chiarire la infamia. Il Popolo risensò, ed anche per quella volta cadde la trama.

Intanto, non so se in fatto, ma almeno in nome governava la Toscana il Ministro Ridolfi: esaminando con diligenza la sua condotta, io trovai da riprenderla, come quella che nè pareva nè era consentanea alla necessità dei tempi. Volgendo il desiderio dei Popoli alla guerra, sembrava a me, ch' egli avesse a fare a sè stesso questo dilemma: — Posso io, o no, imprendere la guerra? Se posso, devo con ogni modo eccitarla, ed apparecchiarmivi: se non posso, debbo sforzarmi a dissuaderla, e se non riesco, dimettermi, e lasciare che altri provveda alle fortune della Patria. — Ma il Ministro Ridolfi non tenne l'un partito nè l'altro, o, per meglio dire, non si attenne a nessun partito; da una parte eccitava con acerbissime parole, da un'altra attraversava con i fatti la guerra. E questo è certo, imperciocchè più tardi, cessato il Ministero, il Marchese Ridolfi dicesse apertamente alla Camera dei Deputati: Essere la Toscana troppo civile per amare la Milizia; il sistema della mezzería opporsi alla istituzione di uno esercito, e rallegrarsi seco che fosse così, perchè li Stati non possono possedere armi senza diventare barbari; — onde io fino da quel momento maledii a quella civiltà che ci condanna ad esser vili ed abietti! (*Vedi* MONITORE, *Rendiconto della Seduta della Camera dei Deputati.*)

Più tardi questo contegno provocò contro il Marchese Ridolfi il biasimo dei suoi stessi partigiani, per la quale cosa egli ebbe a dimettersi dal Ministero sotto il peso della comune riprovazione, ed

egli stesso lo confessò. (*Vedi* La Patria *del maggio, giugno e luglio 1848.*)

Il mio torto pertanto consisteva nello avere conosciuto un po' prima quello che i suoi stessi partigiani conobbero un po' dopo: ma i suoi partigiani allora non volevano aver torto, e chiunque non la pensasse come loro s'infamava come anarchico, e peggio.

Il Governo di Livorno, obbedendo allo impulso del Ministero, aveva avuto il torto di promettere le armi al Popolo, che le chiedeva, e che non doveva mai averle, tranne quelli, che fossero stati designati militi civici o stanziali. Vedendo le promesse ire vuote, il Popolo tornò a chiederle: allora per ischermirsi gli furono promesse a giorno certo. Il giorno scadde, e le armi non vi erano, sicchè il Popolo reputandosi bindolato ruppe in furore, insultò il Governo locale, e lo minacciò delle ultime offese. Allora fu che il consigliere Marzucchi *propose*, che il Popolo formasse una Commissione, e che a lei sarebbero date le necessarie spiegazioni intorno a questo negozio importantissimo. Il Popolo, *aderendo allo invito* di cotesto Magistrato, creò una Commissione, membri della quale furono nominati il Conte De Larderel, Guerrazzi, e non ricordo quali altri. Il Popolo accorse al palazzo del Conte DeLarderel; e con quella grazia che mette nei suoi moti quando si muove in massa, gli sfondò la porta del palazzo, apprestò una carrozza, e senza cavalli lo trasse al palazzo del Governo. Un'altra moltitudine si diresse alla mia casa dove io giacevo infermo nel letto. Udito il tumulto e invasa la casa di gente, cercai sottrarmi, e coperto appena di una veste uscii per una scala di ritirata. La casa fu perquisita, e trovati i vestigii di persona di fresco partita, il Popolo si fermò, attendendo. Intanto io scesi, ma veduto impossibile l'allontanarmi per essere ingombro di gente il cortile del palazzo, e cogliendomi il freddo a me acerbo e nemico, determinai risalire, e vedere quello che volessero da me: di fatti mi presentai e domandai loro, che cosa cercassero. Essi mi risposero avermi nominato Deputato della Commissione eletta per invito del Governo a esaminare se le armi fossero state veramente comprate in Francia, e spedite. Io soggiunsi non sentirmi capacità, nè salute di avventurarmi fra coteste procelle. Uno del Popolo mi rispose: ora come? Voi avete detto, che dei carichi pubblici avreste assunto quelli, che il Popolo vi avrebbe commessi, e adesso li ricusate voi?—Non mi ricuso, risposi, ma voi che qui vedo non siete tutto il Popolo. Io non iscorgo persona, che rappresenti il Governo; ora nel mio concetto il Governo non pure è parte di Popolo, ma parte principalissima di quello.—Voi dunque volete l'invito del Gover-

no? mi replicarono; ebbene, l'avrete.—Molti partirono, molti rimasero tenendomi quasi in ostaggio; più tardi tornarono, e con esso loro l'Aiutante di Piazza signor Baldanzi con invito di recarmi al Palazzo, ove di fatti mi condussi per udire quello che si desiderasse da me. Arrivai al Palazzo, ove trovai il Governatore Interino, signor Cavaliere Sproni, al quale domandai che cosa volesse. Egli mi rispose: Nulla; ed io soggiunsi allora: In questo caso mi permetta che io la lasci salutata, e me ne torni a casa. Ma il Cavaliere Sproni riprese: Non se ne vada, di grazia; e qui mi raccontava come il signore Marzucchi avesse fatta promessa al Popolo delle armi, ma che non aveva potuto mantenerla, donde era sorto il tumulto di Popolo, ch' ei mi pregava, come meglio potessi, acquietare. Dunque, io ripresi, dirò che il Popolo ha avuto ragione ad attendere le armi, ma che ha poi il torto a prendersela con voi, giacchè se non vi mandano le armi, voi non potete dargliele. Il signore Sproni pertanto acconsentì che favellassi in tale sentenza, ed io con queste, ed altre parole, ma in siffatto senso pur sempre, parlai al Popolo, lo calmai, ed egli si disperse.

Il giorno appresso tornai dal signore Cavaliere Sproni, e confidenzialmente gli dissi: Molti fastidii avere incontrato nella mia vita, da desiderare di non incappare in altri; mi aprisse, pertanto, lealmente l'animo suo, e mi assicurasse se desiderava ch' io rimanessi nella Commissione, o no. Egli mi pregò a rimanere, accertandomi, che mi avrebbe rilevato da qualunque molestia, perchè quello che avessi fatto era di suo pieno gradimento, e consenso. Mi recai alla Comune; ed allo scopo di evitare dissidii manifestai il desiderio, che il signor Giovan Paolo Bartolommei, col quale da qualche tempo io viveva con freddezza, venisse a far parte della Commissione; andarono persone a pregarlo, ed egli accettò a patto che io consentissi prima a vederlo: consentii; e appena visti, ogni grossezza fu sopita fra noi. Tornato con esso lui alla Comune, ponemmo mano a dettare una Notificazione, la quale fu approvata, e corretta dal signore Consigliere Venturi.

Il giorno appresso, ecco circolare voce, il Governo non gradire la Commissione; anzi essere stata partecipata una Notificazione del Marchese Ridolfi al signor Governatore, la quale apertamente la disapprovava; onde io da capo mossi al signor Cavaliere Sproni, tornando a supplicarlo di significarmi se dovessi rimanere o dimettermi. Cotesto egregio signore di nuovo mi confortava a restare, mi confidava avere per verità ricevuto la Notificazione del Ministro Ridolfi, ma essersi astenuto dal pubblicarla; all' opposto, avere spedito alla

volta di lui in Pisa il Consigliere Marzucchi, il quale, conferendo con esso, lo aveva chiarito della cosa; ed ora, il prelodato signor Consigliere, avere proceduto fino a Firenze per informare lo intiero Collegio dei Ministri. E siccome io mi permetteva esprimere qualche dubbio, tanto il Cavaliere Sproni che il Consigliere Venturi con amplissime parole mi assicurarono a non avere sospetto alcuno, dichiarandosi pronti a difendermi e a fare buona testimonianza dell' opera mia. Così (pregato) rimasi, e meco il Conte De Larderel e l'Avvocato Luigi Giera, anch' essi pregati; altri Deputati, al contrario, si dimisero, fra gli altri Giovan Paolo Bartolommei. Quale motivo li muovesse, ignorai allora, ed anche adesso ignoro; quello che so, si è, che il giorno veniente nelle prime ore della mattina mi visitarono i signori fratelli Bartolommei, i quali, esibitami certa Notificazione del Ministro Ridolfi, nella quale si contenevano espressioni poco decorose e del tutto ingiuste pei Deputati rimasti in ufficio per istanza espressa del Governo, mi richiesero che cosa intendessi di fare; ed io risposi, sorridendo, che intendeva starmene in casa ad accudire ai miei negozii come avevo fatto fin lì. Più tardi vennero molti individui ad avvertirmi essere scoppiato tumulto al Quartiere della Guardia Civica, e richiedersi colà la mia presenza per inculcare la pace e la concordia. A questo ufficio ben volentieri mi accinsi, e mi recai al Quartiere. Quivi ebbero luogo più e diverse arringhe cospiranti tutte alla pace ed alla tranquillità. Nello uscire dalla Stanza degli Ordini mi percosse la voce sinistra di certo scherano, che diceva: *bisognerebbe ammazzarli.* Mi sentii ribollire il sangue, ed esclamai: La quiete ora è ristabilita, e nessuno si attenterà a turbarla; ma se mai, per somma e non preveduta sventura, scoppiasse qualche tumulto, la Guardia Civica badi bene prima di fare uso delle armi, e pensi che, scaricando sul Popolo, potrebbe uccidere il padre o il fratello.

Frattanto giunse il Consigliere Marzucchi; e parendomi cotesto momento opportunissimo per chiedergli conto di quelle tali parole della Notificazione Ridolfi, che a me erano parse ingiuriose, e certamente erano ingiuste, gli dissi: Come hai tu consentito, che si stampasse che i Deputati si fossero imposti al Governo, quando noi tutti fummo pregati da te? E quando fu da te, dal tuo Collega, e dal signor Governatore, approvato quanto facemmo? Il Consigliere Marzucchi, allora, presenti moltissimi cittadini, favellò in questa sentenza: — Finchè rimango officiale del Governo, mi sia permesso di non manifestare la mia opinione sopra gli atti del medesimo; ma debbo poi, in

omaggio della verità, attestare come quanto asserisce il signor Guerrazzi sia pura e schietta verità. — Io mi dichiarai soddisfatto, e aggiunsi, che mi ritiravo a casa mia. Allora il signor Marzucchi soggiunse: Non devi ritirarti, ma affaticarti pel bene del tuo paese; aggiungendo altre parole per me amorevolissime, che non importa qui riferire. Mentre in questa guisa si componevano tutte le cose, si fece sentire una vocina stridula, che disse: *la Deputazione è figlia della minorità.* Queste parole irritanti m' increbbero, ed io mi volsi a vedere donde si dipartissero: le aveva proferite un tal Viviani, Genovese di nazione, persona di piccolissimo, anzi di conto nessuno. Allora esclamai: Oh! è il signor Viviani, non ci occupiamo di lui. E la gente circostante impose silenzio allo importuno. Costui pretese in coteste parole ravvisare una proscrizione, fantasticò di note di persone da uccidersi, e mi finse novello Mario o Silla. Il signor Viviani andò errato; e questo è quel meno che io debba e voglia dire di lui. Fanciullaggini furono coteste, che mi nocquero assai, ma pur sempre fanciullaggini.

Tornai a casa senza pensare ad altro. Più tardi venne a visitarmi il Conte De Larderel, il quale mi disse essere stato a complire il Ministro Ridolfi, ed accolto assai freddamente da lui; aggiunse sentirsi alquanto indisposto, e m' invitò a passare la serata con lui. Nelle ore vespertine il signor Dario Bastianelli mi avvertiva per parte del Conte De Larderel non istessi ad andare, perchè gli era entrata la febbre. Frattanto si sparsero voci sinistre, le quali porgevano, come una mano di scellerati intendessero incendiare Livorno, e porlo al sacco, come il Guerrazzi stesse alla testa della truculenta fazione, e come io mi apprestassi nella notte imminente a dare alle fiamme la mia patria, che ho amato, ed amo, che racchiude le ossa dei miei maggiori..... (*Qui sostò un momento; quindi riprese:*) Siffatte voci valsero ad eccitare la mia ilarità, e senza punto badarle mi posi a scrivere un articolo di Giornale.

Verso sera sopraggiunsero diverse persone ad avvertirmi essere stato risoluto il mio arresto; nonostante i ripetuti avvisi, parendomi cotesta pazza cosa, rifiutai crederla. Finalmente verso le undici ore di notte, in compagnia di parecchie persone, si fece alla mia casa il signor Mastacchi, al quale in tempo di mia vita avevo parlato forse tre volte, e mai di politica, notiziandomi sicuro il mio arresto; scongiurandomi a non soffrire cotesto oltraggio, e a riparare in qualche luogo fino a ragione conosciuta. Ringraziai cordialmente per tanta

bontà lui e gli altri, ricusandomi tenacemente a pormi in salvo, perchè io, quando si tratta di fuggire, ho le gambe di Filemone e Bauci, e non fuggo mai; e perchè mi è parso sempre che abbiano a sottrarsi i colpevoli, allora quando non sia morta tutta speranza di ottenere giustizia. Anzi scrissi subito un biglietto al signor Bartolommei di questo tenore: — Avere saputo che il Governo disegnava arrestarmi; ordinasse pertanto tenere aperto il portone, desiderando che i Carabinieri non trovassero impedimento nello arrestarmi. La gente venuta col signor Mastacchi, malgrado le mie fervorose istanze, non partiva; quando uno degli astanti, sentendo suonare le dodici ore di notte, così favellò: I miei bambini mi aspettano, perchè sono solito baciarli prima di metterli a letto.—Allora io soggiunsi: Buon uomo, restando qui dispiacete a loro, e a me non giovate, perchè io sono fermamente risoluto di non partirmi da casa. Allora questi disse: Se il signor Guerrazzi non vuole fuggire, mi sembra inutile restare più a lungo in questo luogo per proteggerne la fuga.—Pare che cotesta gente rimanesse persuasa del discorso, dacchè si dispose a partire; ed io, non senza profferirle cordialissime grazie, l'accomiatai.

Non appena ella era partita, ecco quattromila circa uomini inondare le strade circonvicine, il Palazzo e il Quartiere, per arrestare me solo. Ah! se così numerosi rinforzi avesse il Ministero Toscano mandato in Lombardia, la guerra della Indipendenza non sarebbe stata perduta da noi!

Aggiungo, per la verità, e in vista di giovare ad un mio Coaccusato, non già per far mostra di tardo e codardo maltalento ignoto al mio cuore, come fra quelli che vennero ad arrestarmi si trovasse ancora Antonio Petracchi. Da questo impari l'Accusa, che non è punto vero, come essa dichiara, essere stato Petracchi il mio fido Acate. Antonio Petracchi fu uomo devoto al Governo del Ridolfi e obbediente agli ordini di lui: gli commisero arrestare il Guerrazzi, ed egli andò ad arrestare il Guerrazzi: se lo avessero incombenzato di arrestare il Bartolommei, lo avrebbe del pari arrestato.

Fui arrestato, *incatenato*, e mandato a Portoferraio. Allora s'incominciò la Procedura, e il signore Avvocato Bandi, in quei tempi Regio Procuratore a Livorno, mi disse dipoi essere stato anch'egli in dubbio per qualche giorno sul conto mio, attesa la moltitudine delle voci che correvano per la città intorno al macchinato incendio e al saccheggio, e gemendo in cuor suo avere attribuito il tristo disegno a smania di vendetta o ad impeto di sfrenata passione, ma che, appena iniziate le

indagini, scoperse intera la iniquità del tratto, imperocchè interrogato un testimone affermava averlo saputo da un altro, e questo, a sua posta, da un altro. — Da questo corrersi dietro, nulla si concluse; e dopo tre giorni, nessun dubbio più rimaneva a carico mio; e su la ribalderia dei promotori della brutta menzogna.

Intanto il Governo mandò a Livorno un'altra buona e degna persona, che rammento a causa d'onore, il cavaliere Scipione Bargagli; il quale, per condurre a onesto fine le cose, si occupò di questa Procedura, dalla quale nulla emergeva a carico mio. Il Governo trovandosi imbarazzato mandò per persone amicissime di casa mia, e fece loro sentire, che io avrei potuto ricuperare immediatamente la libertà qualora avessi fatto una istanza per la soppressione del Processo, e nel medesimo tempo dichiarato, che io perdonava l' oltraggio ricevuto. Tanto avevano i nemici miei radicato nell' animo altrui la opinione, che la indole mia fosse implacabile e vendicativa. — Facile cosa è per me perdonare, e l' ho mostrato a prova; e senza jattanza io posso dire, che altri si stancherà piuttosto di perseguitarmi che io di perdonarlo; però il perdono dato dalla carcere mi pareva paura o tedio, non generosità; quindi io risposi: Si trovasse modo più onorevole di levarmi dalla prigione, il perdono bene io avrei concesso, e volentieri, ma fuori.

Ad affrettare il mio ritorno valse il fatto seguente. Un uomo volgare, cagnotto degli avversarii, spontaneo, o spinto, si recò al Governatore signor Bargagli minacciandolo audacemente: *Se Guerrazzi ritorna, io glielo ammazzo sotto gli occhi.* La pazienza dello egregio personaggio gittò gli argini, e cacciò via cotesto plebeo, dicendo: *Andate, e dite a chi vi manda, che io trasmetto subito ordini onde il signor Guerrazzi torni immediatamente in Livorno.* E come disse fece, spedendo il *Giglio* a Portoferraio con onorevole compagnia. In questa guisa io mi ridussi a Livorno; se non che i miei nemici credendo Mario tornato, e presentendo ormai la morte vicina, parte ripararono nelle campagne, parte raggiungevano le Armi Toscane militanti in Lombardia; è fama ancora che pochi fossero quelli che non dettassero il loro testamento. Di cotesti timori io rideva, e quieto e modesto tornai. Io mi dedicai ai miei studii diletti, e mi trattenni in patria fino all'epoca delle elezioni. Allora vedendo come i miei nemici, persuasi che della temuta proscrizione era niente, si mostrassero più vivi che mai per attraversare la mia elezione a Deputato, e come gli antichi umori s' inciprignissero, aborrii, che la mia presenza fosse pretesto a tumulti,

soliti accadere in tali circostanze anche in paesi più avvezzi a questo genere di ufficio, e mi partii da casa, accettando l'invito dell'amico mio Niccolò Puccini di passare qualche giorno presso di lui nella sua villa di Scornio.

Ora mi sembra essermi non solo giustificato, ma aver ritorto contro l'Accusa i suoi pretesi *Pregiudizii*, i quali a me parvero, e certamente anche altrui, tanto stupida cosa, che mi è forza domandarvi, o Signori, se decenza e buon gusto non dovessero persuaderne la soppressione! Ed io, rispondendo per voi, dico francamente di sì.

Incomincia una nuova serie di fatti, e questi sono quelli avvenuti nel Settembre del 1848. Di questi importa discorrere con alquanto maggiore estensione; conciossiachè, coloro che mi procederono avversi, ed ora, per quanto io so, mi si mostrano benevoli, conservino pur sempre una certa ruggine contro di me per i fatti di Livorno del Settembre.

Io mi palesai propenso, non contrario, al Ministero Capponi. Gino Capponi era amico mio più che ventenne: questo personaggio, quantunque costituito in grado troppo maggiore di me, pure non isdegnava quando veniva a Livorno di condursi alla mia umile casa e di trattenersi meco in amichevoli colloquii: egli primo mi aveva dato conforto a proseguire animoso nei miei studii: a lui, in segno di stima, aveva dedicato una delle opere mie. E, in fatti, quando egli fu creato Ministro, sapendo io come la Finanza versasse in angustie, gli proposi, sovvenuto dal Commercio di Livorno, un imprestito a grassissime condizioni. Vi saranno, o Signori, sottoposti Documenti, che di ciò fanno fede; e così, per quanto potei, prestai il mio sussidio in negozio reputato vitale al Governo dell'onorevole mio amico. Nè ciò basta: convinto, che il Ministero Capponi intendesse, come diceva, alacremente ad apparecchiarsi alla guerra, che pur troppo prevedevasi inevitabile, istituii in Firenze una Commissione militare per la guerra, a far parte della quale chiamai il prode Corradino Chigi, per sovvenire il Governo in questa sua impresa; ma la Commissione non venne dal Governo accettata, e l'imprestito neppure, per la repugnanza addimostrata di dare corso forzato ai BUONI rappresentanti lo importare dello imprestito, comecchè il Commercio di Livorno, sul quale doveva unicamente gravare, si dichiarasse a ciò propensissimo.

Premesso questo, basti notare come la città di Livorno, secondo la qualità dei tempi, procedesse tranquilla; quando, per somma sventura, a disturbare la pace venne improvviso il Barnabita Gavazzi, il

quale dichiarò volere transitare traverso il nostro paese per condursi a Bologna, dove diceva essere chiamato a fare opera proficua alla Patria comune. Il Governo si oppose prima allo sbarco del Frate; ma conosciuto vano il divieto, mandò Dispaccio confortando la città a mantenersi tranquilla, il Gavazzi ad astenersi dal predicare, e, finalmente, permettendogli a condursi a Firenze per recarsi immediatamente a Bologna. Però il Governo, mutando consiglio, non reputò conveniente che il Barnabita si conducesse a Firenze, ma sì permise che egli per la strada di Pistoia e della Porretta se ne andasse a Bologna. Sembra che questi ordini non fossero partecipati al Frate, il quale s'incamminava a Firenze accompagnato da una scorta di Livornesi; ma giunto a Signa, gli furono addosso armati di ogni maniera, che, a quanto ci narrano i Giornali dei tempi, con modi meno che urbani gl'intimarono a mutare itinerario, ed alcuni dei suoi compagni arrestarono. La fama che ingrandisce sempre le cose, e sovente le falsa, narrò come i Deputati Livornesi fossero stati offesi e sostenuti, arsa la bandiera tricolore che seco loro portavano, ed altre più novelle, che per amore di brevità si tralasciano. Il Popolo di Livorno montato in furore per queste notizie andò ad armarsi ai Magazzini di Porta Murata: alcuni popolani si avvicinarono al Magazzino delle Polveri col sigaro acceso; la Guardia Civica intimò loro indietreggiassero; non obbedendo essi, la Guardia esplose i moschetti, donde avvennero parecchie morti, e più molti ferimenti. La rabbia popolare proruppe terribile contro la Guardia Civica; e per quello che ci fu raccontato da persone degne di fede, sarebbe stata in quel giorno trucidata tutta, se non si fossero interposti mediatori ottimi cittadini e sacerdoti degnissimi: sangue fraterno fu sparso, e sangue fa sangue.

Il Popolo, concitato, volse le ire contro il Ministero, cui incolpava di fede tradita, e cagione primaria di cotesto caso; e chi diceva volersi separare dalla Toscana, chi muovere in armi contra Firenze. A placare gli animi, a intepidire la rabbia, si composero allora varie Commissioni, nelle quali scrissero il mio nome; ma il fatto sta, che io nulla seppi di questo, che non me lo parteciparono, che io era assente da Livorno, e che, mandato più volte a chiamare dal signor Cavaliere Michele D'Angiolo, facente funzione di Gonfaloniere, a nome del Municipio, per trovare modo di comporre in pace cotesta desolata città, io stetti saldo allo invito, e non mi mossi da Firenze.

Però, stando in Firenze, ero sollecito a conoscere quali provvedi-

menti il Ministero avrebbe preso riguardo alla mia Patria, e seppi come ei si disponesse a rigore: mosso da carità del luogo natio, mi condussi a Palazzo Vecchio a conferire coll' amico Gino Capponi, che trovai in compagnia dei signori Mazzei, Samminiatelli e Giorgini, suoi colleghi. Il Capponi mi si mostrò pei casi livornesi non poco crucciato: mi disse avere deliberato inviare costà Leonetto Cipriani Commissario Straordinario; mi fece in somma conoscere, volere vincere la prova di forza. Io lo dissuasi dallo adoperare in cotesto negozio Leone Cipriani, amicissimo mio, e come tale a me noto nelle sue buone e cattive qualità, poichè questa nostra umana natura sia pur troppo uno impasto di beni e di mali, e beato quegli nel quale la somma dei primi supera la misura dei secondi. Non forza volersi adoperare qui, io gli diceva, ma conciliazione e destrezza; nè l'una potersi conseguire, nè l'altra, col Cipriani avventatissimo, e súbito agli impeti; egli ignoto alla città, la città a lui: mi desse commissione di acconciare cotesti dissidii, funesti sempre, funestissimi adesso, come quelli che potevano mostrarci indegni agli stranieri delle ricevute libertà; non dubitasse: avrei fatto rispettare l'Autorità, e procurato che invece di scapitare di credito nel concetto universale si avvantaggiasse. Queste, ed altre più cose favellai a Gino Capponi, il quale, commosso dalle mie ragioni, promise tenerne proposito in Consiglio; mi trattenessi in casa fino a mezzogiorno; e a cotesta ora, se non avessi veduto di lui lettera o messaggio, dovevo indurne che le mie proposte non erano state accolte. E così feci; ma non vedendo all' ora indicata comparire lettera o messaggio, uscii col cuore ingombro di tristi presentimenti, e in Via Maggio m' imbattei nello Avvocato signor Menichetti, il quale mi domandò come mai non mi fossi condotto al Consiglio Generale convocato per urgenza. Rimasi attonito, e accorsi alla Camera; inutilmente però, conciossiachè la Legge che conferiva al Ministero poteri eccezionali fosse omai discussa e votata. Ed a me è piaciuto ricordare questo fatto, avvegnadio mi appuntassero in quel tempo di avere con menzogna impugnato la mia presenza al Consiglio Generale in cotesta occasione; ma la verità è questa: che a me non fu mandato invito per convenirvi, e che io giunsi alla Camera quando omai la misura era deliberata. Andò Cipriani a Livorno: su quanto disse e operò, gittiamo un velo: i dolori presenti così ci gravano senza fine amari, che per certo non patiscono l' aumento che ne verrebbe dallo eccitare memorie dolorose. Passiamo oltre.

Il Commissario fugato, la milizia vinta, o facente causa comune col Popolo, ingombre di cadaveri le strade, barricate alzate, autorità spenta, impiegati e cittadini trepidanti, Governo Provvisorio minacciato, Repubblica imminente; Torres avventuriere audacissimo impone tasse, si prepone agli armati e si accinge ad assaltare le Fortezze; i comandanti sbigottiti calano agli accordi, e per via di capitolazione gliele consegnano. — Queste le condizioni di Livorno, e non per colpa mia, bensì del Governo, che aveva rigettati i consigli e gli avvertimenti.

Il Commercio, a buon diritto, spaventato di cotesto stato di cose, manda a Firenze una Deputazione di principali negozianti a supplicare il Ministero perchè provveda, e domanda che sieno mandate a Livorno, come persone capaci a ricomporre l'ordine pubblico, Don Neri Corsini e il Guerrazzi. Che fa il Ministero? Come fanciullo stizzito non vuole ascoltarli, ricusa provvedere, abbandona Livorno al suo destino! — Livorno, la seconda città del Granducato, emporio unico di commercio in Toscana! — Allora i Deputati si volsero al Marchese Corsini; se lo rinvenissero o no, ignoro; e non so parimente se lo scopo della loro missione gli esponessero, e il motivo pel quale ai desiderii loro non aderisse. Quando si fecero da me, io ricusai, adducendo molte scuse, plausibili tutte, comecchè le più profonde tacessi, dacchè io presentiva che per avere ragione il Ministero, bisognava che la città precipitasse alla estrema anarchia, e opera malgradita sarebbe stata acconciarla e ordinarla. Non accettarono le scuse, la mia repugnanza attribuirono a rancore concepito contro la Patria, per oltraggio ricevuto nel gennaio di cotesto anno: avermi creduto più generoso assai, e più grande. Pauroso che altri mi trovi minore di quanto mi estima, mi disposi ad andare, non senza presagire, che da quel fatto me ne sarebbero derivati danni; e questo partecipai loro, onde facessero testimonianza, che non fui improvvido, nè cieco, ma che, conoscendo i mali che mi aspettavano, pure mi ero disposto ad assumere quel carico, per benefizio della Patria.

Montai in carrozza con i Deputati, e c'incamminammo a Livorno. Fra Pisa e questa città ribaltò la carrozza, e tutta la Deputazione mi cadde addosso; peso amichevole invero, pur sempre peso, e per le mie ossa soverchio. Finalmente salvi, se non del tutto sani, giungemmo in prossimità di Livorno. Qui fummo riconosciuti prima con molta diligenza, e poi per un meandro di barricate introdotti in

città. Durante il cammino, sporgendo io il capo allo sportello della carrozza considerai la qualità del Popolo che ne circondava; le gambe e i piedi nudi, molti in camicia, le sciabole senza foderi pendenti ai fianchi, faccie insolite, e sconosciute; allora davvero mi persuasi essermi tolto un assunto troppo grave, e disperato per me! Smontato al Municipio, vi rinvenni soli il signor Baganti Priore, ed un impiegato, che penso fosse il Cancelliere; questi, deplorando, mi dissero spento nella città ogni governo; il paese già in mano di forestieri, e di facinorosi: molti fin lì i danni, e gli oltraggi; temersi peggio; un Torres fatto assoluto signore; di tratto in tratto udirsi eccitamenti di mettere mano nelle sostanze dei ricchi.

Nello abbandono stupendo del Governo Superiore, mi parve urgente prendere un partito vigoroso, ed efficace; e questo fu, accostare le varie classi dei cittadini fra loro, ed animarle in vista del pericolo comune a farsi vive, a istituire un Governo di cittadini, e non patire, che uno audace straniero ponesse loro il piede sul collo. In quella stessa notte provvidi a che pel giorno appresso si chiamasse al Municipio Monsignor Vescovo, e i più spettabili del Clero, della Milizia Stanziale, della Guardia Civica, dei Legali, Medici, Negozianti, Artisti, e del Popolo. L'adunanza ebbe luogo nella mattina del 6 settembre, e le preposi a preside il signor Francesco Bartoletti, uomo antico, e affezionatissimo al Granduca. Egli mi cedeva la parola, ed io incominciando, dissi: Non doversi neppure porre in discussione se Livorno avesse o no a separarsi dalla Toscana, tanto ella parevami empia e matta cosa; e in questo parevami fossimo tutti d'accordo; doversi pertanto tornare, e subito, alla devozione del Principato Costituzionale: proporre io tre provvedimenti, non patti, per indurre e confermare stabilmente la concordia: 1° l'oblio per tutti, 2° lo scioglimento e riorganizzazione della invisa Guardia Civica, 3° la cessazione dei poteri eccezionali. Facilmente gli adunati convennero in questo, ma il punto stava a persuadere il Popolo di aderire al nostro concetto. A tale scopo fu bandita una assemblea di Popolo sulla gran Piazza nelle ore pomeridiane; intanto ognuno degli adunati andasse, e per la parte sua ponesse in opera ogni mezzo per ben disporre la materia.

Alle quattro pomeridiane il Popolo si assembrò sulla Piazza di Arme, la quale, comecchè vastissima, lo conteneva appena: mentre io favellava, intendendo apparecchiare gli animi ad accettare le proposizioni, che stavo loro per fare, ecco diffondersi la terribile notizia,

essere saltata in aria la Polveriera del Calambrone, averla incendiata insidiosamente le milizie toscane stanziate a Pisa, per procurare lo eccidio di Livorno; e quindi a breve ecco apparire parecchi barocci carichi di feriti e di mal vivi, che traversata diagonalmente la piazza rigavano il terreno di larga striscia di sangue. Si levò un grido immenso di rabbia, e in mezzo a quel furore, come tizzo gittato sulle polveri, fu messa una voce: *È traditore anche lui!* Li schioppi della moltitudine furono diretti alla nostra volta sul terrazzo del Municipio. Coloro che mi erano d'appresso, fuggirono, ad eccezione del Ghilardi. Io incrociai le braccia sul petto attendendo la ultima ora; dopo un momento apersi gli occhi, e vidi il Ghilardi, comecchè soldato ed uso ai pericoli, bianco come la morte. Allora pensando io che in quei supremi momenti, sola la presenza di spirito può salvare, compresso il palpito del cuore, con sembiante sicuro rivolto al Popolo, esclamai: Ebbene, volete o non volete lasciarmi parlare? — Mi fu risposto parlassi. Io allora svolsi come meglio potei le ragioni tendenti a persuadere il Popolo ad accettare quelle proposizioni, che già la mattina nella adunanza dei Notabili erano state con unanime consenso stabilite. Però, questo mio discorso non potè procedere senza frequenti interruzioni; ed ora prorompevano urli di morte contro Cipriani e Cappellini, ora d'incendio alle loro case, ora, finalmente, di sortire fuori delle Porte per combattere contro i soldati stanziati al Calambrone e a Pisa. Ebbi il coraggio di difendere le case dei prenominati signori; in quanto a loro, dissi: Feroci essere i gridi di morte, indegni di Popolo libero, e però giusto: avrebbero giudicato i Tribunali le colpe commesse, secondo la legge. In quanto al muoverci per combattere le milizie toscane, dimostrai l'ora tarda, la inopportunità, e il pericolo del cammino in mezzo alle tenebre; stessero di buono animo, a questo avremmo pensato nel giorno vegnente. Le proposizioni vennero accettate, altre non costituzionali respinte, ed una Deputazione, composta di uomini onoratissimi, tolti dalle varie classi dei cittadini, affinchè si presentasse al Ministero in Firenze per comporre cotesto miserabile dissidio. Giunta la Deputazione davanti al Ministero, gli esponeva il motivo della sua missione, e lo pregava con istanza a rimandare le Autorità al posto, e riassumere il governo della città; somma fu la maraviglia della Deputazione nello udire il Governo ricusarsi a questo, e pretendere prima, che la città si riordinasse. Alle quali pretensioni io obiettava: Non parermi savio lasciare andare il cavallo quando ha vinto la mano; ma

se altri te lo ha fermato, ripiglia animoso le redini, e lo guida: — di tutti i partiti pessimo, quello in cui pareva il Ministero insistere; perchè la città si riordinava, o no: male il secondo caso, non bene il primo: nel secondo, avrebbe avuto colpa di lasciare perdere nell'anarchia una città principalissima, cui poteva, e doveva salvare; nel primo, si sarebbe creato un ordine distinto, parallelo al Governo centrale, anormale, che sarebbe riuscito poi pernicioso tanto sopportare, quanto abolire. Non ci fu rimedio, il Ministero si ostinò nel suo concetto offrendo il governo al Municipio; ma i Municipali, quivi presenti, dichiaravansi inetti a governare, ridotti a numero non legale per deliberare, e parere strano che una città sconvolta potesse reggersi da un Collegio, che non poteva muovere foglia se non per via di partiti vinti con *fave* bianche e nere. Allora (e pare impossibile!) il Governo propose alla Camera di Commercio di reggere il Paese, e questa proposta parve peggio che strana al signor Benedetto Errera, membro della Camera di Commercio e della Deputazione, che con evidenza di ragioni la conflittò. E tuttavolta il Ministero, irrigidendosi nella sua idea, ordinava che il Municipio, fosse o no in numero legale, eleggesse una Commissione Governativa, di cui formerebbe parte il Guerrazzi, la quale prenderebbe il governo del Paese. Così fu convenuto senza ambage, alla presenza dei Deputati, e ridotto in iscritto dal Ministro Marzucchi; e questo, poi, negato contro la verità, come risulta dalla dichiarazione dei Deputati raccolta fra i Documenti dell'Accusa. Causa della impugnativa era la interpellazione mossa in Senato al Ministero, intorno alla incostituzionalità di confidare il Governo di Livorno a Commissioni Governative; e il Ministero non seppe trovare partito migliore, che negare la facoltà data di governare alla Commissione, e confessare averla conferita al Municipio. Come se fosse stato meglio legale attribuire autorità di governare il Paese al Municipio scompleto e alla Camera di Commercio!

Reduce a Livorno, tornai a prendere le parti del Granduca, e del Marchese Capponi; difesi di nuovo e Cappellini e Cipriani; instituii Commissioni di polizia, di annona, di beneficenza, e di difesa; provocai la carità pubblica, soddisfacendo bisogni, e prevenendo delitti; instituii la Guardia Municipale; organizzai la Guardia Civica; indussi il Commercio a sovvenire alle spese, sia con doni, sia con imprestiti alla pari e al 4 per cento, al Municipio; insomma, strappai il Paese di mano al Torres, e vi ricondussi la quiete, l'ordine sociale,

il rispetto alle cose e alle persone. Gli ordini governativi spettava al Ministero riordinare, ed ei non ne aveva voglia: unico intento suo era disfare, fare non già; dispettoso, che per me si componesse in devozione ed in pace una città, che avevo trovata insanguinata, e ribelle; infinite le contrarietà, i dispetti, e le umiliazioni; sicchè, dissimulandole io, per amore di concordia, e per usare quella prudenza che allora certo non presiedeva ai consigli del Ministero Toscano, persi il credito, e fui da molti sospettato traditore, come rileverete dai Documenti che verranno sottoposti alla vostra considerazione. Il Ministero disapprovava le Commissioni; si disciolsero. Il Ministero non patì che Guerrazzi fosse eletto *Priore;* Guerrazzi si *spriorò*. Il Ministero non voleva, che in quelle strette provvedessi a purgare la città di banditi, e di ladri; ed io mostrai, che il Ministero aveva torto, e continuai a purgare la città dei ladri e dei banditi. Il Ministero, che prometteva aiutarmi a dare pace a Livorno, non consentiva che su la ferrovia si riprendessero le corse, argomento d'ira permanente. Il Ministero, che aveva detto sovvenirmi nella opera di concordia, manteneva fermo lo assembramento delle milizie a Pisa, pruno sugli occhi di Livorno, e causa di provocazione: insomma, guardimi Dio di calunniare le intenzioni del Ministero, ma la conseguenza del suo contegno con me, spesso mi condusse in procinto di essere messo in pezzi dalla moltitudine infuriata.

E intanto, emuli politici, diarii governativi (gradita messe all'Accusa e materia prediletta nella fabbrica del suo edifizio), a piena bocca calunniavano: Guerrazzi ridurre Livorno in arnese di rivoluzione, volerla separare dalla Toscana, spingerla a Repubblica: lui agitare le furie della vendetta, e della rabbiosa ambizione. E la verità era, che io considerando il pericolo della mia posizione, e la impossibilità di perdurarvi senza danno, sollecitava il Governo a mandare le sue Autorità. Repugnanza da prima; poi, ad un tratto, senza presentire nessuno, nemmeno quelli in cui pur si fidava, ecco il Ministero spedisce in Livorno Governatore e Consiglieri provvisorii i signori Tartini, Bandi e Duchoqué. Grati i secondi, non grato il primo, come quello che in qualità di Commissario aveva presieduto al Campo di Pisa, raccolto colà per osteggiare *moralmente* Livorno. La Commissione, senza punto giudicare la opportunità della scelta, stampò, e pubblicò in unione del Gonfaloniere un Proclama al Popolo, affinchè con animo volonteroso accogliesse cotesti Magistrati, e in cotesto invio ravvisasse un pegno di accordo finale. Vi sarà mostrata, o Signo-

ri, la stampa di questo Proclama. Il Popolo stracciò il Proclama dai muri del Palazzo Municipale, e dichiarò avrebbe fatto altrettanto laddove fosse comparso in altre località; negare risolutamente ricevere per Governatore il Commissario del Campo di Pisa. I signori Gonfaloniere Fabbri e Primo Priore Baganti mossero frettolosi a Firenze per sospendere la partenza dei prelodati signori; ma gl' incontrarono già venuti alla Stazione. Qui gl' informarono della condizione delle cose, e li dissuasero a entrare: eglino espressero desiderio di consultarmi, come quello che principalmente era incaricato della Polizia: mi resi allo invito: non tacqui la contrarietà del Popolo; manifestai il timore di gravi disordini: aggiunsi, però, che io poteva per avventura ingannarmi, e che dove avessero risoluto di entrare in città, per amicizia e per dovere io mi offeriva accompagnarli, e parteciparne le fortune. Non piacque loro il partito, tornarono a Firenze, e quivi stamparono il Rapporto della loro Commissione, omettendo, certo per dimenticanza, la mia offerta di accompagnarli: omissione, che come vedrete, fu argomento di protesta per parte mia nei diarii dei tempi.

Vivevamo in incertezza non sopportabile, quando mi pervenne improvvisa lettera del signor Montanelli, reduce dalla sua onorata prigionia, tenuto in cotesti tempi in concetto di àncora di salvazione dal Ministero e da tutti i Toscani. Montanelli non era mai stato intrinseco mio, ed anzi mi aveva somministrato causa giustissima di grossezza con lui, a cagione di certi scritti pubblicati nel suo Giornale *L' Italia* contro di me; non veri, nè generosi, considerato il tempo in cui si stampavano, che era quello della mia detenzione all' Elba. Mi affretto ad avvertire, però, che cotesti articoli non erano stati dettati dal Montanelli, bensì da altro Professore, il quale ebbe a pentirsene amaramente più tardi. E tanto mi basti: onde di questo non si faccia parola mai più: chè errare è da uomo, e la confessione dello errore ha da placare le animo umane.

Voi conoscete il tenore della Lettera; l' ha raccolta l'Accusa: in sostanza, dicevami necessaria la mia presenza in Livorno, mi offeriva la carica di Governatore; consigliava ne facessero istanza il Municipio, o la Camera di Commercio. Come io rispondessi, è parimente noto, essendo stata la mia risposta depositata in Processo: repugnava io agli impieghi; necessarissimo reggere Livorno agitato con modi straordinarii; avrei accettato, pel bene comune, ma *interinalmente:* in altro modo, no.

Nuova lettera del Montanelli mi avvisa: — il Ministero volere

mandar lui Governatore a Livorno; sarebbe quanto prima venuto. Io allora detto e pubblico un Proclama, col quale, come ad uomo di fiducia del Governo e del Popolo, concilio favore al signor Montanelli, lo raccomando premurosamente alle persone di maggior séguito, e poi, senza aspettarlo, mi parto per Firenze. — Ecco quello che ho fatto a Livorno: che cosa non dissero allora le passioni, o pazze o maligne, a carico mio? — Io però non vi ho detto tutto: ho taciuto gran parte delle fatiche durate, e dei corsi pericoli; ed io vorrei, che fossero qui convenuti tutti gli abitanti di Livorno di ogni maniera, di ogni classe, incominciando da quelli che più mi avversarono, e che neppure adesso diconsi amici al mio nome; io li vorrei, dico, convenuti qui, affinchè voi gl' interrogaste, se bene o male operasse, in pro della città e dei cittadini, il Guerrazzi; ed io ardisco affermare, o Signori, che non una, non una voce mi ricuserebbe l' omaggio di gratitudine e di stima. Allora e poi, del mio operato in Livorno lodavami il Vescovo, uomo di pietà insigne; il Gonfaloniere proponevasi farmi scolpire un busto marmoreo, superba mercede oltre il merito; il Commercio, la Curia, il Municipio per bene due volte, con amplissimi e onoratissimi Indirizzi mi proseguivano di ringraziamenti. Adesso, i lieti onori tornarono in tristi lutti; le lodi in vituperii; le grazie in accuse: bruttissimo, ma non nuovo nè insolito esempio della insania e della ingratitudine degli uomini! Il Ministero amò meglio dannarsi col Montanelli, che salvarsi con me. Antichi e nuovi dolori, cosa m' importano? Io mi sto contento nel pensiero di avere operato in quei giorni quanto poteva e doveva fare un cittadino dabbene, un figliuolo, verso la città che gli fu Madre.

Qui Guerrazzi si è arrestato come oppresso da fatica — l' orazione aveva durato per ben due ore e mezzo senza interruzione. Il Presidente gli ha concesso di sedere; — quindi ha ripreso l' interrogatorio.

Presidente. Avete esercitato pubblici ufficii in Toscana?

Guerrazzi. Se la Deputazione può chiamarsi ufficio, sono stato Deputato al Consiglio Generale; — sono stato per volontà spontanea del Principe suo Ministro dello Interno; — sono stato Membro del Governo Provvisorio dopo la partenza del Principe per volontà delle Camere e desiderio del Popolo: — finalmente, per volere della Assemblea, Capo del Potere Esecutivo.

Presidente. Come Deputato, prestaste il giuramento?

Guerrazzi. Sì, prestai il giuramento d' uso, di fedeltà alla Costituzione.

Presidente. È più lata la formula. Signor Cancelliere, legga il giuramento dei Deputati.

Il Cancelliere legge la formula di quel giuramento.

Guerrazzi. Lessi codesta formula, come ne incombeva il dovere a ciascun Deputato.

Presidente. Prima di entrare al Ministero eravate in relazione con Giuseppe Mazzini?

Guerrazzi. Io ho già narrato come ebbi relazione con Mazzini; e ciò resulta ancora da certe Memorie che io scrissi nel 1847 in Livorno, e sono intitolate a lui; ma le relazioni nostre vennero interrotte; ed io in cotesto scritto, ed in cotesti tempi, in cui ognuno facevasi pregio di avere mantenuto continue corrispondenze con esso, a lui propriamente contestava essere decorsi anni ben lunghi, che nè egli a me, nè io a lui, mandavamo non pure scritto, ma saluto.

Presidente. Vi ricordate di avere ricevuta una lettera senza firma, segnata G., mandata da Pietro Cironi?

Guerrazzi. Il signor Cironi, il quale passando per Livorno aveva in costume di visitarmi, certa volta mi disse essere in procinto di partire per Lombardia onde esaminare da vicino coteste faccende. Credo che nel 48 non fosse cosa strana, nè forte in nessuno, sentire curiosità dei fatti succedentisi nella Italia; onde io lo pregai a darmene ragguaglio, qualora il potesse; ed egli, per compiacere il mio desiderio, mi mandò la lettera in discorso, sotto la quale trovai scritto le linee del Mazzini, che appunto in quel tempo erasi da Londra trasferito a Lugano. Il carattere del Mazzini poi erami noto, perchè egli fu collaboratore del Giornale letterario e scientifico *L'Indicatore Livornese*, che fu diretto da me finchè visse.

Il Presidente ordina di leggere la lettera di Pietro Cironi, sotto la quale trovansi le linee del Mazzini. — Il Cancelliere la legge. — Le parole di Mazzini sono queste: « Lugano, 2 settembre 1848. Cironi ti » scrive sconfortato; non ti dirò di non esserlo, ma ciò non monta » gran fatto. Quel che s'ha da fare, s'ha da fare. Odo de' moti in Li» vorno, senza intenderli gran fatto. Scrivimene, quando tu non ab» bia via migliore, all' indirizzo *signora Federiga Mazzetti, Lugano,* » e delle tue speranze, e d' ogni cosa, che ti paia potere riuscir gio» vevole. — Ti mando copia di una dichiarazione nostra all' Assem» blea Nazionale. Vedi se puoi farne qualche cosa, per la stampa o » per altro. — Qui non ho perduto ogni speranza d'azione annuita » nella Lombardia, ma non posso per ora dirtene; se riesco, ti avver-

» tirò. — Il partito che ha rovinato or ora le cose d'Italia ricomin-
» cia da capo. Io sono convinto, che non v'è più via di salute per
» la causa da quella del vero in fuori; la parte nostra dovrebbe
» inalberare arditamente la sua bandiera, e rompere all'altra guerra
» decisa. — Se gl'Italiani buoni faranno così, io sarò con essi; se
» continueranno a voler creare un popolo colle arti politiche del tempo
» di Luigi XV, starò solo. — Saluta gli amici, e segnatamente La Ce-
» cilia: ho ricevuto le sue linee; ma io non vengo in Italia se non
» per un programma deciso e chiaro. Ama il tuo GIUSEPPE. »

Dopo questa lettura, Guerrazzi dichiarò esser questa la lettera pervenutagli dal Cironi, e queste le parole di Mazzini.

Presidente. Prima d'essere Ministro, avevate conoscenza e relazioni con Carlo Pigli?

Guerrazzi. Durante la mia Deputazione ebbi relazione col signor Pigli, perchè sedevamo nello stesso banco alla Camera dei Deputati.

Presidente. Esistono in Processo due lettere a voi dirette da Carlo Pigli, dalle quali apparisce, che eravate in relazione e corrispondenza con esso.

Guerrazzi. È vero; gliel'ho già detto. Intende forse farmi obietto di queste lettere?

Presidente. Non vi faccio obietto delle medesime; interessa alla Giustizia costatare il fatto, e questo è lo scopo. Conviene che sieno lette.

Guerrazzi. Anzi ne faccio istanza, perchè si conosca qual genere di relazione esisteva tra noi.

Il Cancelliere legge queste due lettere. La prima è di Pigli a Rosa Battaglia, senza data, nella quale invita a lasciare Livorno; dà notizia dell'elezione di Montanelli a Vice-Presidente dell'Assemblea, e dell'invio al Ministro dell'Interno di alcune Petizioni a favore dei detenuti politici. La seconda è pure di Pigli a Rosa Battaglia, senza data, ove si rende conto delle condizioni politiche del Paese.

Guerrazzi soggiunge che sotto il nome di Rosa Battaglia erano indirizzate a lui.

Presidente. Precedentemente alla vostra nomina di Ministro, avete avuto relazioni col Professore Montanelli?

Guerrazzi. Relazione sì, ma non intrinsichezza; ed ho detto come, e perchè, venisse alterata. Con esso non avevo neppure commercio epistolare, e parmi che la lettera da esso a me diretta nel

1° ottobre 1848, della quale ho parlato, e che fu letta a questa Udienza nei giorni scorsi, sia la prima che abbia ricevuto da lui. (*Gli fu fatta vedere dal Cancelliere, ed egli la riconobbe.*)

Presidente. Durante il vostro Ministero, il Granduca ebbe occasione di allontanarsi da Firenze?

Guerrazzi. Più volte il Granduca si allontanò da Firenze durante il mio Ministero; ed innanzi di partire aveva la degnazione annunziarlo ai Ministri. L'ultima volta non mi disse nulla, avvisando per avventura parteciparmelo la sera in cui ricorreva il Circolo a Corte, o vogliam dire veglia. Ora, nè io nè gli altri componenti il Ministero assistemmo a cotesta veglia. Montanelli, credo, per mal ferma salute; gli altri, distratti da urgentissimi negozii. Nella notte, il Principe ebbe a conferire col Ministro Adami per faccende d'importanza, ed in cotesta occasione disse a lui della sua partenza per Siena, e questi ce ne notiziò.

Presidente. Rammentate l'epoca precisa in cui si trasferì a Siena?

Guerrazzi. Non ne ho memoria precisa; ma verso la fine del gennaio.

Presidente. Andò col Granduca nessun Ministro, o durante la sua dimora in Siena ebbe luogo di recarvisi nessun Ministro?

Guerrazzi. Per replicare a questa domanda, importa che io dia alla Corte più ampio schiarimento. La Corte conoscerà come la lontananza del Principe partorisse tale una inquietudine in Firenze, e nella rimanente Toscana, che il Ministero ebbe a smentirla per mezzo del *Monitore*. Io mi adoperai con ogni mezzo a calmare l'agitazione, che derivò da un fatto che parrà incredibile, e che pure è vero. Li stessi servi di Corte, e persuadetevi, Signori, che mi sento incapace di affermare cosa che non sia vera, andavano pubblicamente spargendo per le botteghe della Via Guicciardini il Granduca partito per non tornare più a Firenze; e tanto mi recarono di molestia quelle voci, che commisi al Prefetto di Firenze di ricercarne sottilmente. Il Prefetto referì vera la fama, e le origini della fama: commuoversene il Paese; contristarsene il Municipio Fiorentino. I Ministri adunatisi in Consiglio deliberarono unanimi di supplicare il Granduca a ritornare a Firenze, o ad accettare la dimissione loro. Il Municipio Fiorentino, il Generale della Guardia Civica, studiosi del bene della Patria, convennero meco, temerono i pericoli derivanti dalla dislocazione del Ministero, e determinarono partirsi immediatamente per

Siena onde confortare il Principe a non disertare in tempi così procellosi la sede del Governo. Andarono, conferirono con la Corona; quello che fra loro fosse discorso e statuito, udrete meglio da loro, perocchè entrambi sieno stati citati dalla solerte Accusa. In quanto a me, il Principe che di singolare affetto pareva proseguirmi, fece indirizzarmi lettera dall'intimo suo Segretario, onde distogliessi i Colleghi da appigliarsi al partito di dimettersi: confidare in me per la quiete del Paese; invitarmi a tenerlo ragguagliato: tornerebbe appena ristabilito alquanto in salute (1). Il giorno appresso, sopraggiunse altra lettera del Granduca al signor Montanelli, la quale palesava il desiderio di vedersi circondato da qualche Ministro (2); e siccome questa partecipazione consuonava con quanto verbalmente eraci stato referito dai signori Gonfaloniere di Firenze, e Generale della Civica, così, renunziato ogni pensiero di dimissione, determinammo uniformarci alle richieste giustissime della Corona. Io voleva condurmi a Siena, e n'espressi il desiderio, perchè ne presentiva il bisogno; e forse, chi sa? andando io, non sarebbero accadute le sciagure che deploriamo; ma dai Colleghi mi fu vietato, sul motivo che il Ministero dello Interno in quei frangenti non ammetteva assenza. Infatti, il Granduca fece un Decreto col quale nominava me interinalmente a dirigere il Ministero degli Affari Esteri, e il signor Montanelli andò a Siena. (*Legge il Decreto del 5 febbraio 1849, così concepito:*) « Noi Leo-
» poldo II, per la Grazia di Dio Granduca di Toscana, ec. ec. ec.
» Trattenuti da indisposizione in Siena, avendo giudicato conve-
» niente di avere presso la nostra Persona il Presidente del nostro
» Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento
» degli Affari Esteri, Professor Giuseppe Montanelli, abbiamo decre-
» tato e decretiamo quanto appresso: — Il nostro Ministro Segreta-
» rio di Stato pel Dipartimento dell'Interno assumerà interinalmente
» la Presidenza del nostro Consiglio dei Ministri e la direzione del
» Ministero degli Affari Esteri, ec. ec. ec. »

Presidente. Il Ministero si dispose veramente a dimettersi perchè il Principe era partito e non aveva intorno a sè qualche Ministro che lo coprisse della sua responsabilità?

Guerrazzi. Questa è la verità. Quanto a me, sul mio onore, questa fu l'unica ragione; parendomi, come era, la prolungata assenza segno di sfiducia, causa d'agitazione, ed assoluto ostacolo a

(1) Vedi Documenti della Difesa a pag. 299. Documento 366.
(2) Vedi Documenti della Difesa a pag. 106. Documento 112.

continuare nel Governo; e prova ne sia, che quando il Granduca mi palesò il desiderio, che io e i miei Colleghi ci rimanessimo, ritenendo questo suo desiderio come nuova prova di fiducia, non pure io rimasi, ma m' industriai a persuadere i Colleghi, che rimanessero, come di fatti avvenne.

Presidente. Resulterebbe da un Documento che la dimissione offerta dal Ministero fosse precedentemente calcolata, che dovesse accadere tra il 1° e il 5 febbraio, ed essere segnale a un grido che doveva scoppiare nelle Romagne per proclamare Dittatori dell' Italia Centrale Mazzini, Guerrazzi, e Montanelli. Questo Documento sarebbe una lettera di Mordini, del 20 gennaio 1849, a Lorenzo Corsi. Volete vederla?

Guerrazzi. Prego il signor Presidente di non farmela vedere, imperciocchè io non mi creda punto obbligato a spiegare i sogni che possono formare quanti vi hanno cervelli infermi nel mondo. Questo basti ad escludere ogni coincidenza fra l' operato mio e cotesta lettera, che la dimissione non fu punto assoluta nè definitiva, ma proposta condizionalmente, nel caso che l' assenza della Corona continuasse: non io voleva abbandonare il Principe, ma dichiarava cessare dal Governo se il Principe mi avesse abbandonato. Inoltre, la Dittatura, presagita nel Documento allegato, non avvenne nè allora nè poi; non la unificazione con Roma, non quella con Venezia, che pure era nelle previsioni di cotesta lettera, e non mi sembra che essa meriti razionalmente ulteriori spiegazioni.

Il Presidente ne ordina nonostante la lettura (1).

(1) « Firenze, 20|1, 49. (Segreta.)

» Carissimo amico.

» Prevedendo il caso possibile della dimissione del Ministero attuale » Toscano, ci sembra necessario: — 1° Che alla dimissione risponda un » grido di Romagna, Venezia, e Sicilia e Toscana; — 2° Che immediatamente » si uniscano Circoli e assembramenti di Popolo, e dichiarando che questo » è un colpo portato all' Italia intera, acclamino Montanelli, Mazzini e Guerrazzi, » Dittatori d' Italia: D' Ayala, Cattaneo, Saliceti, ed altri di simile tempra, » loro Ministri. La Dittatura si recherebbe subito a Roma, provvederebbe » subito a concentrare le forze di Venezia, Romagna e Toscana, a procu- » rarsi pecunia con ogni mezzo giustificato da necessità di salute pubblica, » ed a cominciare la guerra insurrezionale in Lombardia e nel Napoletano. » Noi ci adopreremo affinchè la dimissione del Ministero Toscano avvenga » fra il 1° e il 5 febbraio; così coincidendo questa dimissione colla convoca- » zione della Costituente Italiana, faremo in modo che Toscana, appena pro- » clamata la Dittatura Italiana, si rivolga a Roma per domandare l' immediata

Presidente. Questa presunzione si avvalora dalla coincidenza dell' arrivo di Mazzini a Livorno verso questa epoca, e chiamato ripetutamente a Firenze.

Guerrazzi. All' opposto, la presunzione rimane esclusa e smentita dai Documenti. I Documenti, raccolti dalla stessa Accusa, insegnano, come io avendo subodorato la venuta di Mazzini a Livorno avevo trasmesso sollecita ingiunzione che ogni moto repubblicano si prevenisse; suprema sciagura essere considerata la Repubblica fra noi; e qui non volersi da tutti. Tanto vero è, poi, che l' arrivo di Mazzini da me sapevasi dubitativamente, che avvisato poco dopo come egli non sarebbe altrimenti venuto, manifestava la mia soddisfazione per siffatta notizia. Il Mazzini, poi, fu chiamato a Firenze, e súbito, per levarlo da Livorno; e dopo fu impegnato a non provocare mutamento di Governo per modo tumultuario, e referirsene alla Costituente Italiana. Questa promessa dava campo a pensare e a provvedere, e voi sapete come in breve mutando genio e promesse il signor Mazzini pretese coartare il Governo a decretare la Repubblica e la unificazione con Roma sotto la pressione del Popolo. Se appena potei resistere al Mazzini avendolo sotto mano, come mi sarei potuto opporre a lui lontano, e potente di una leva quale la città di Livorno?

Presidente. Sapete che Montanelli partendo per Siena prendesse denari dalla Depositeria?

Guerrazzi. Questo ho inteso dalla lettura dei Documenti dell'Accusa. Ma siccome non è cosa che mi riguardi, non posso somministrare in proposito spiegazioni più ampie.

Si leggono dal Cancelliere un ordine di pagamento di Lire 1500 a Montanelli,— una ricevuta dello stesso per Lire 1200,—e una ricevuta del Segretario Tito Menichetti per Lire 200.

Presidente. Resulta che traesse dalla Depositeria questa somma a titolo di spese segrete nel 5 febbraio 1849.

Guerrazzi. Sarà.

» unificazione di fatto fra gli Stati Romani, Toscani e Venezia. Questo è il
» piano che il nostro partito qui ha adottato, e che voi, se veramente volete
» il bene d' Italia, dovete abbracciare interamente, facilitandone l'esecuzione
» con tutti i vostri mezzi.

» Signor Lorenzo Corsi, Ingegnere,
» Arezzo.

» L'Amico vostro
» Antonio Mordini. »

Presidente. Sapete che Montanelli andasse a Siena in compagnia d'altre persone?

Guerrazzi. Sapevo che era accompagnato da Marmocchi, perchè mio Segretario, e perchè, essendo Sanese, poteva molto giovare alla pacificazione di quella città. Se poi è sua intenzione, signor Presidente, di domandarmi se sapevo che sarebbe stato accompagnato da Niccolini, rispondo francamente di no.

Il Presidente ordina la lettura della lettera dell'Avvocato Dami al Presidente del Circolo di Siena del 5 febbraio, ove si disapprovano i fatti di Siena, — si annunzia che il Circolo di Firenze si è dichiarato in permanenza; essere stata creata una Commissione per corrispondere col Ministero; ed essere partiti per Siena Montanelli con Marmocchi seguiti da Niccolini.

Presidente. Deste, o scriveste a Montanelli le vostre istruzioni sul da farsi a Siena?

Guerrazzi. A questo devo rispondere, che scrissi lettere a Montanelli, nelle quali manifestavo che cosa intendevo di fare a profitto del Granduca. E in quella alla quale forse appella la domanda del signor Presidente, scritta nella notte del 6 al 7 febbraio, raccomandavo a Montanelli e Marmocchi SI SALVASSE IL PRINCIPE ANCHE SUO MALGRADO; cosa che sta in contradizione con quello che si vorrebbe prestabilito, e relativo alla lettera del signor Mordini. Ora, a questo proposito, devo avvertire come nella notte del 7 all'8 febbraio, e così due ore prima del ritorno del signor Montanelli da Siena, prevalendomi io del mezzo di persona la quale cortesemente avvertivami sarebbe partita in breve per Siena, scriveva al signor Montanelli una lettera che la Provvidenza non ha voluto che andasse perduta per confusione dei miei accusatori. Questa lettera pervenuta nelle mani del signor Avvocato Tito Menichetti, allora Segretario del signor Montanelli, fu rimessa in tempo utile nelle mani del signor Segretario Marco Tabarrini per chiarirlo delle mie intenzioni; e durante la istruzione del Processo mi venne restituita perchè me ne valessi all'uopo. Per questa lettera si comprende quali fossero la mia relazione col signor Mordini, la mia opinione intorno a lui, le intenzioni circa il Principe, e le raccomandazioni di tenere bene edificata la Reale Famiglia. (1) *La legge.*

Presidente. Che cosa intendevate dire in quelle parole « *bi-*

(1) Vedi Documenti della Difesa a pag. 236. Documento 305.

sogna dare prova sensibile al Granduca, » e a che appellavate con quei mezzi che doveva spendere Marmocchi?

Guerrazzi. Io voleva dire, che bisognava far conoscere al Principe con modi evidenti la inquietudine del Paese per la di lui assenza, e la necessità del pronto ritorno: intendevo che il Marmocchi, colle sue aderenze in Siena, s'industriasse a persuadere il Principe, il quale, con la reverenza che per me si deve alla Persona Augusta, confesso essermi sembrato alieno a súbite determinazioni, mentre adesso la importanza dei casi non pativa indugii.

Presidente. Con queste frasi « *di prova sensibile* » potrebbe darsi che voi intendeste una di quelle tante dimostrazioni che si facevano in quei tempi?

Guerrazzi. Io intendevo, che si adoperassero modi espliciti e senza ambagi, sì, ma civili e costituzionali; dacchè *sensibile*, nella comune accettazione della parola, altro non significhi che *chiaro* ed *evidente,* per modo che la volontà altrui si determini súbito, e non dia luogo a espedienti dilatorii, che io giudicava funesti, atteso il pericolo nel quale versavamo. Intorno al dubbio delle dimostrazioni, mi spiegherò aperto. Delle dimostrazioni non mi sono mostrato amico mai, e intorno agli avvenimenti di Siena sta in fatto che dimostrazioni, conflitti e risse, accaddero prima dello arrivo del signor Montanelli colà, non dopo; ed anzi ei li prevenne. Nè malignare qui giova, perchè tutti i Documenti lo attestano, e perfino la lettera del signor Segretario Bittheuser a me diretta per volere del Principe, dove si narra come la Corona, insieme col Prefetto, si affaticasse invano a prevenire uno scontro fra Popolo e Popolo. Però io non avrei disapprovato, che una Deputazione di ottimati, condotta dal Prefetto, illuminasse il Principe degli umori che correvano pel Paese, e gli dimostrasse la profonda inquietudine, che, a cagione della sua assenza, lo teneva agitato.

Presidente. Sapete se mentre Montanelli e Marmocchi erano in Siena, fossero colà mandati dei commissarii e degli eccitatori?

Guerrazzi. Lo ignoro affatto.

Presidente. Eppure esistono due lettere in proposito del 6 febbraio, delle quali è già stata fatta lettura, che una di Pantanelli, l'altra di Niccolini, al Presidente del Circolo di Firenze, dalle quali resulta l'invio di commissarii a Siena per dominare l'opinion pubblica. — Volete che sieno rilette?

Guerrazzi. Prego di non leggerle. I Documenti che non mi

riguardano, non desidererei neppur di vederli. Questo sistema di contestare, e di attribuire all'accusato atti che non gli sono proprii, si costumava in Inghilterra ai tempi della Regina Elisabetta e di Maria Stuarda; questo sistema, riputato riprovevole fino da quel tempo, e abbandonato da 200 e più anni, come indegno della civiltà di allora, non credo che voglia nei giorni in cui viviamo applicarsi a me.

Presidente. Sono fatti collettizii, è vero; ma, come Ministro dell' Interno, dovevate conoscere se erano stati o no inviati a Siena commissarii ed esploratori. Sappiate poi, che tutto quello che la Corte vi contesta, non lo fa in modo assoluto, perchè questo è proprio della sentenza, ma per via di domanda.

Guerrazzi. Farei osservare al signor Presidente come il Ministro non possa sapere più di quello che gli viene referito dai Rapporti della Polizia. Ora si riscontrino pure i Rapporti politici di cotesta epoca, e si vedrà come non vi si trovi nulla su questo proposito.

Presidente. Qual effetto produsse in Siena l' arrivo del Montanelli?

Guerrazzi. Non lo so. — Seppi da lui quando tornò come le cose erano andate.

Presidente. Esistono Documenti, dai quali resulta che la comparsa di Montanelli e Marmocchi in Siena, mutò la opinione del Paese a riguardo del Principe.

Guerrazzi. Ripeto che sono fatti a me estranei, e che non mi riguardano minimamente.

Presidente gli contesta la lettera del Pantanelli al Presidente del Circolo di Firenze, del 31 febbraio; — altra lettera, come sopra, del 4 febbraio; — altra del Dottor Lorenzo Panattoni al Presidente del Circolo di Siena, del 2 febbraio; — due lettere di Guerri a Marmocchi del 2 detto, tutte relative ai fatti avvenuti in Siena nei giorni suindicati.

Guerrazzi ricusa di vederle.

Presidente. Io mi limito a contestarli. Ora vi domando: qual fu la relazione che vi fece il Montanelli rapporto alla partenza di Sua Altezza il Granduca da Siena?

Guerrazzi. Quanto a questo, mi rimetto a quello che lo stesso signor Montanelli ne dice nel suo volumetto intitolato *Schiarimenti* ec., stampato in Firenze, tipografia Le Monnier. Pure ripeterò che Montanelli mi disse aver trovato il Granduca giacente in letto, che si doleva di gravezza alla testa; che conferì seco lui; ma non mi disse

con qual genere di ragionamenti s' intrattenessero. Mi disse, inoltre, essere stato a ossequiare la Granduchessa; aggiunse come, essendosi recato il giorno appresso a visitare il Granduca, lo avesse rinvenuto alzato, benissimo disposto, e pronto ad andare a diporto. M' informò avergli parlato della Legge per la elezione dei Deputati alla Costituente, ma non rammento adesso se in quella mattina o il giorno avanti; mi ragguagliò, finalmente, averlo confortato a tornare a Firenze. Nelle ore pomeridiane incontrò il signor Segretario Bittheuser desolato; il Maestro di Posta gli consegnò il plico colle lettere della Corona che voi conoscete; e questo è quanto mi raccontava il Montanelli quando tornò da Siena.

Presidente. In Siena esistevano due partiti: ciò resulta da diversi Documenti, e specialmente da alcune tra le lettere che vi ho contestate.

Guerrazzi. Ripeto, che quei Documenti non mi appartengono, e per questo non intendo di sostenere discussione sopra atti che non mi riguardano. Siccome però appellano al signor Montanelli, persona che io amo e stimo, così, per rispetto ad esso, in proposito delle lettere di cui il signor Presidente ha parlato, dirò: Che dalle notizie somministrate con le medesime non iscendono punto le conseguenze che ne ricava l' Accusa. In Siena erano due partiti, e il Ministero lo sapeva, in virtù dei suoi Rapporti officiali: un partito si mostrava aderente al Ministero, un altro si diceva contrario alla Costituente. Il partito che avversava la Costituente, toglieva a pretesto l' affezione pel Principe: causa vera, la repugnanza alla guerra, per interesse e per viltà. La distinzione che si volesse fare di *repubblicani* e *costituzionali*, è un sogno. Io ho ricevuto un Rapporto (mostruoso a dirsi!) di certo Pretore di un tal paese (che per pudore io non vo' rammentare), il quale mi ammoniva in questa sentenza: « Qui vivono molti uomini ricchi, ma se con un mezzo paolo potesse riscattarsi l' Italia, collettandosi in tutti, non basterebbe loro l' animo di metterlo assieme.» Certo è naturale supporre, che al signor Montanelli andasse più a grado il partito che si mostrava favorevole alla Costituente, che quello che lo avversava; questo era, anzi, dovere, e diritto di Ministro Costituzionale. Se non si voleva la Costituente, non dovevasi accettare come fondamento del suo Programma ministeriale, o dovevasi accettare la sua dimissione prima di consentire che presentasse la Legge al Parlamento. Che la Costituente fosse, nel concetto del Montanelli, insidia a Leopoldo II, rimane ormai escluso da mole immen-

sa di Documenti che non ammettono dubbio. È assolutamente falso, che la di lui presenza disordinasse le cose, e alienasse dall' affezione del Principe quella città. Il signor Montanelli è uomo onorevolissimo. Il signor Montanelli, anzichè tradire il Principe, ha sempre fedelmente e lealmente promosso gl' interessi del Principato Costituzionale. Anch' egli mirava con tutte le sue forze a rendere la Corona potente nella Italia Centrale, presago del suo annientamento se si fossero costituiti due grandi Regni nell'Alta e nella Bassa Italia. — E le sue velleità repubblicane datano unicamente da quando il Principe ci abbandonò.

Presidente. Ma i torbidi esistenti in Siena, procurati dalla presenza di Montanelli e di Marmocchi, e resultanti da lettere, erano a vostra notizia?

Guerrazzi. I Rapporti ci davano avviso dei torbidi avvenuti a Siena prima dello arrivo del signor Montanelli; dopo il suo arrivo, all' opposto, non accadde più nulla; e questi Rapporti formano parte dei Documenti ricavati dai pubblici Archivii, e dei quali è già stata depositata copia nella Cancelleria di questa Regia Corte. — A questi Rapporti mi referisco.

Attesa l'ora tarda (ore 4 1/2 pomeridiane), la Seduta è stata levata e prorogata a domani, 25 settembre.

SECONDO INTERROGATORIO.

Udienza del 25 settembre 1852.

(Sabato.)

Sono presenti tutti i Difensori.

Presidente. Fino da principio del Dibattimento vi furono fatte leggere due lettere autografe del Granduca scritte da Siena. Ora vi domando, da chi riceveste notizia della partenza del Granduca da quella città?

Guerrazzi. Nel primo mio Costituto dissi che non me ne rammentava bene; ma mi fu avvertito, che io doveva avere ricevuta quella notizia dal Niccolini; nè io dissentii, per quanto non ne fossi certo. Narrerò brevemente come passassero i casi della notte dal 7 all' 8 febbraio.

Mi partii la sera dal Villino Gasperini, ove stavo, e mi condussi a Palazzo Vecchio, ove tenni udienza fino alle ore undici. Di là mi recai in certe stanze che il Principe aveva avuto la bontà di farmi ammobiliare, perchè credeva non fosse troppo sicura e prudente cosa ridurmi alla mia abitazione lontana nelle ore più tarde della notte, e più specialmente perchè venne informato essere stato in certa notte rinvenuto in prossimità della mia abitazione, allora posta in Barbano, certo Romagnolo armato di carabina. Il signor Chiarini, mio Segretario, rimase nella segreteria, e vi stette fin verso il tocco. Io fui chiamato a quell' ora, e scesi in segreteria ove trovai il Niccolini, che mi disse il Granduca essere partito da Siena. Qui fu ch' ei certamente aggiungeva: *Domani sarà proclamata la Repubblica, e noi ti nomineremo Dittatore.* — Io, bruscamente, gli dissi che mi si levasse davanti. Qui la Provvidenza mi ha assistito, e vi sono alcuni Testimoni, i quali, a rendere credibile questo fatto, che io narrai fino dal primo mio Costituto, depongono come avendo incontrato la mattina il Niccolini alla testa del Popolo, ed avendolo avvertito che facesse bene i calcoli,

perchè correva rischio di esser ritenuto come Perduelle dal Governo, egli rispose: *Con tutti siamo d' accordo, fuori che col Guerrazzi. Ma.....* — L' Accusa mi ha contestato questo *ma,* e me ne ha domandata spiegazione; ed io le ho detto che sicuramente il Niccolini avrà voluto riferirsi alla minaccia, a me diretta poche ore innanzi nel Palazzo Vecchio, la quale suonava: *ma poco c' importa di lui; se non vorrà fare a nostro modo, o lo costringeremo o ce ne disfaremo.* Il che prova apertamente che io non era di concerto col Niccolini.

Giunse poco dopo il Montanelli, non lieto, perchè così compariva a tutti pieno di pericolo cotesto successo, che non poteva mostrarsi lieta persona, laddove non fosse stata senza cuore affatto e bestiale. Egli mi raccontò la partenza del Granduca, ed io lo rimproverai di essersi lasciato sfuggire il Principe: alla quale cosa rispose, che aveva interposto ogni maniera di ufficii, perchè ciò non accadesse; e che se ciò era seguìto, non dipendeva propriamente da lui. Io, allora, in quel frangente credei necessario chiamare gli altri Ministri per consultare su quanto era da farsi.

Presidente. Credete che Niccolini fosse venuto spontaneo, o mandato dal Montanelli?

Guerrazzi. Su ciò non ho nessuna opinione.

Presidente. Sapete che tornasse da Siena anche Marmocchi?

Guerrazzi. Mi pare che tornasse: in Palazzo Vecchio, però, non venne.

Presidente. Quali altre persone vedeste in quella notte?

Guerrazzi. Ho detto che in tanta preoccupazione di animo credei necessario adunare il Consiglio, e chiamare il Generale della Guardia Civica, il Gonfaloniere di Firenze, ed altre persone stimate dall' universale per oneste e parziali alla causa del Principe, per consultarle. A questo effetto mandai a invitare il signor Auditore Boninsegni, pregevolissimo uomo e gradito al Principe; e lo mandai a chiamare, dacchè mi cadde in mente come Sua Altezza, nella occasione che io lo proposi a Prefetto di Siena, mi disse: *Bravo! questo è un galantuomo.* Oltre al Buoninsegni, mandai pel Consigliere Beverinotti, uomo di virtù antiche, il quale essendo Carrarese, poteva suggerire provvedimenti utilissimi onde in cotesta fortuna la Provincia Apuana non andasse divisa dalla Toscana; e finalmente chiamai l' Avvocato Dell' Hoste, mio amico vecchio, che meritamente io stimo ed onoro. Non so se in quel punto, o poco dopo, ma ricordo benissimo che il signor Montanelli mi avvertì sarebbe stato necessario chiamare

anche il Presidente del Circolo del Popolo perchè studiasse tenere fermo quel consesso; le persone che vi aderivano dissuadesse a metter legna sul fuoco, e invitasse tutti a starsi contenti a quanto avessero deliberato le Camere in questa disgraziata contingenza. Io già dissi, che non conoscevo Mordini, anzi lo teneva allora in sinistro concetto, e ciò si trova espresso nella lettera che nella notte del 7 all' 8 febbraio scrissi al signor Montanelli, la quale, lasciata nelle mani del signor Segretario Tabarrini, e fedelmente restituita, si trova adesso depositata in Atti, e sarà letta a suo tempo. Il Montanelli, però, mi dichiarava che ero stato male informato sul conto del Mordini; conoscerlo egli per ottimo giovine; essere suo amico; tale, in tutto, da riuscire utilissimo nello ufficio di trattenere il Circolo dal trascorrere nei soliti eccessi. Allora io soggiunsi, che, quando credesse utile chiamarlo, sì il chiamasse. Però, siccome il Montanelli mostrava ignorarne il domicilio, io domandai a Emilio Torelli (mio familiare, il quale spesso veniva a prendermi nella notte per accompagnarmi a casa) se sapesse ove dimorasse il signor Mordini. Egli mi rispose che no; ed io allora gli dissi che andasse dal Dragomanni, il quale, per avventura, avrebbe potuto insegnarglielo. Io non vidi mai durante tutta quella notte il signor Mordini, nè nessuno altro individuo appartenente al Circolo. Solo il signor Dragomanni venne la mattina alle sette, ma per quello che apprendo dai Testimoni uditi in Processo, nè anche lui vidi, perchè io stetti tutta la notte, e tutto il giorno, fino al punto in cui scesi alla Camera del Consiglio Generale, seduto al mio banco, lavorando in compagnia degli altri Ministri e dei Segretarii.

Presidente. Furono chiamati i fratelli Santi e Filippo Mori?

Guerrazzi. Non lo so, perchè non detti di ciò commissione a nessuno. I Mori non conosco nemmeno adesso di vista. Sicchè, posso con tutta sicurezza affermare, che nè io li vidi, nè loro parlai. L' Accusa mi fa carico di non aver chiamato il Presidente Vanni. Veramente, allora non mi cadde in pensiero; ma quand' anche questa idea mi si fosse affacciata nella mente, non so se io avrei mandato per esso, imperciocchè, senza punto recare oltraggio alla sua memoria (che per le molte e commendevoli qualità è cara a tutti, e specialmente a me che egli proseguì di particolare benevolenza), io non lo reputassi atto a dare consigli che buoni fossero in momenti pieni di pericolo e di trambusto; non pertanto, fu chiamato il signor Vanni, e alle 8 della mattina venne in Palazzo Vecchio. — Il ritardo non può dar motivo a desumerne maligne interpretazioni.

Presidente. Nella vostra stanza apparvero altre persone influenti del Circolo del Popolo?

Guerrazzi. Io non saprei. Vi potrebbero anche essere entrate senza che le avessi punto vedute. Qualcheduno di voi, per ragione d'ufficio, è venuto a visitarmi in quella stanza, ed ha potuto conoscere come essa fosse straordinariamente vasta. — Ora io stava in fondo ad essa, accanto alle finestre; la rischiarava unicamente il lume, riparato da ventola, che splendeva sul mio tavolino, di modo che in gran parte rimaneva oscura; la porta d'ingresso, poi, distante diciotto e più passi dal mio banco, stette aperta sempre per l'affluenza della gente che usciva ed entrava, sicchè io posso non averle vedute; se poi alcuno di questi signori, che colà capitò, sia stato a conferire col signor Montanelli, ignoro; solo mi ricordo che oltre i rammentati signori Prefetto Buoninsegni, Delegato Beverinotti, e Avvocato Dell'Hoste, mandai, come ho detto, a chiamare il Generale della Guardia Nazionale, e il signor Gonfaloniere Ubaldino Peruzzi.

Presidente. Il Prefetto Guidi Rontani fu chiamato?

Guerrazzi. Credo di sì.

Presidente. Quali misure deliberaste nella notte del 7 all'8 febbraio?

Guerrazzi. Ponendoci a deliberare, innanzi tratto ci domandammo che cosa eravamo divenuti noi, e rispondemmo ad una voce: *nulla;* e ciò perchè, per le regole di diritto costituzionale, non possono i Ministri agire e spendere il loro mandato senza la presenza del Principe che ne è il Mandante. E nel deplorabile avvenimento, noi, non solo difettavamo della presenza della Corona, bensì ancora ignoravamo dove si fosse ridotta in tempo di supremo pericolo, in tempo d'impendente Rivoluzione; ed infine eravamo rejetti da un *veto,* il quale, comecchè dato in modo incostituzionale, tuttavolta aveva virtù di chiarire che i Ministri erano rigettati dal Principe, nè più godevano della sua fiducia, come quelli che avevano a lui proposto un improvvido e pernicioso consiglio. Pertanto noi eravamo diventati *nulla*, noi eravamo destituiti *ipso jure.*

Dopo questa deliberazione, noi ne ponemmo un'altra, e fu la seguente: che cosa fosse diventata la Camera? — Essa era precisamente, come noi, disciolta *ipso jure;* imperciocchè il sistema costituzionale sia composto dello esercizio complessivo e legalmente continuato dei tre poteri: egli si regge a mo'di tripode, il quale mancando d'un piede, cade. Ora venendo a sospendersi anche per un giorno lo

esercizio della prerogativa della Corona, che è il supremo dei poteri, cessava per giuridica conseguenza anche la giurisdizione della Camera.

Esaminammo se il *veto* fosse emesso in modo costituzionale, e ci dovemmo convincere di no; imperciocchè allorquando il Principe Costituzionale intende usare della sua prerogativa del *veto*, la storia parlamentaria dei popoli retti con quella forma di governo c' insegna, come la Corona deva prima sciogliere il Ministero che ha proposto la Legge da lei rejetta, eleggere poi un nuovo Ministero che assuma il carico dello Stato, e coll' organo di questo presentare al Parlamento il suo *veto*. Pur tuttavia, deliberammo che noi su questo proposito non avremmo promossa, ma sì all' opposto evitata ogni importuna e perniciosa questione; e laddove altri l' avesse per avventura elevata, noi l'avremmo combattuta. Deliberammo poi se dovessimo abbandonare il potere e dare mano vinta alla irrompente ed inevitabile anarchia, e decidemmo di no. Figuriamo, noi dicemmo, che il mandato continui, avvegnachè, se cessammo essere Ministri, non cessammo giammai di essere buoni cittadini. Noi sosterremo, autorizzata l'Assemblea a provvedere al Paese, e ad essa, come rappresentante il Paese, rassegneremo i nostri poteri che in nome del Principe non possiamo più giuridicamente esercitare. Esaminammo il caso, che la mattina dipoi giungesse un Luogotenente del Principe, ed allora dicemmo che, rassegnando a lui i nostri poteri, egli non avrebbe potuto fare a meno che approvare e lodare le provvidenze che avremmo prese per assicurare in tutto lo Stato l' ordine sociale e la tutela degli individui.

Presidente. In quella notte deste nessuna disposizione riguardo ai Circoli?

Guerrazzi. Io non ebbi luogo di dare nessuna disposizione, e solo aderii al signor Montanelli, che si propose chiamare il signor Mordini pei motivi che ho avuto l' onore di esporre altra volta.

Presidente. Sapete che qualche altro Ministro la desse?

Guerrazzi. Non è a mia notizia.

Presidente. Sapete che cosa facesse Montanelli nel resto della notte, con chi si trattenesse?

Guerrazzi. Il Montanelli, dichiarandosi stanchissimo, fu condotto a riposare nelle mie stanze, e quivi può darsi che egli si trattenesse col signor Mordini; riguardo poi al signor Mazzoni, lo ignoro affatto.

Presidente. Mazzoni dichiara nella lettera a Niccolini, che quelle misure venivano prese a nome di tutto il Ministero.

Guerrazzi. Può darsi, ripeto, che qualcheduno abbia ciò detto; e siccome dal discorso mio col signor Montanelli appariva non dissentire io dalla sua proposta nel modo e pei fini coi quali fu fatta, può darsi, dico, che, avendo egli sentito questa adesione, abbia creduto che le misure fossero prese di concerto di tutti; ma io queste misure non conosceva, non mi furono partecipate, e non conobbi mai; la mia adesione, o piuttosto non dissenso, rimase circoscritta a questo: che il signor Montanelli (poichè si dichiarava amico del signor Mordini, e capace di persuaderlo) chiamasse questo signore, e lo inducesse a fare in modo, che il Circolo e i suoi aderenti lasciassero liberamente deliberare le Camere, e il voto di queste osservassero.

Presidente. Era veramente strano che voi riponeste fiducia nel Mordini, conoscendo la lettera che esso aveva scritta a Lorenzo Corsi in Arezzo, e che fu letta.

Guerrazzi. Come vuole ella che io conoscessi codesta lettera? Ella era forse diretta a me? o la Polizia l'aveva intercettata? Io solo l'ho veduta nei Documenti dell'Accusa. Inoltre, essa non concorda punto con quanto facemmo, perchè da noi non fu data la dimissione nella medesima presagita, e ai desiderii della Corona obbedimmo; la dittatura, di che cotesta lettera parla, non avvenne mai, e mai ebbe luogo la unificazione con Roma e Venezia, del pari dal signor Mordini indicata come un fine dei suoi concetti; sicchè la pretesa relazione tra il mio operato e i disegni del signor Mordini si risolve in una delle solite *semplicità* dell'Accusa. Di più, ancora a tutto il 7 febbraio pessima opinione io aveva del signor Mordini, e dalla lettera da me scritta in cotesta notte al signor Montanelli chiaro si comprende come io non avessi relazione di sorta alcuna col prefato signore.

Ora, se niente feci di quello che si dice nella lettera al Corsi, se il 7 febbraio scriveva di lui quel che avete sentito, se non avevo relazione con esso, come poteva io conoscere le sue determinazioni?

Presidente. In quella notte fu steso un processo verbale di quanto faceste?

Guerrazzi. Sì, fu steso dietro le informazioni somministrate dal signor Montanelli, e mi ricordo che io ne corressi un articolo.

Prsidente. Questo Documento fu letto: se lo volete rivedere in originale, è alla filza seconda, pagina 1384.

Guerrazzi. Lo guarderò. (*Dopo averlo esaminato:*) Il processo mi sembra carattere di Marmocchi, l'articolo corretto è di carattere mio.

Presidente. In quella notte furono prese particolari disposizioni?

Guerrazzi. Furono prese tutte le misure credute necessarie onde ogni catastrofe fosse evitata, e il Paese non precipitasse in sanguinosa anarchia; e tutti prendemmo a fare il possibile per iscansarla. I Dispacci furono concertati insieme, ma composti da diversi, quantunque tutti firmati da me nella mia qualità di Ministro dello Interno. Se ella, signor Presidente, osserverà cotesti scritti, troverà come i vergati da me contengano sopra gli altri più miti espressioni, e più dolci.

Allora gli vengono mostrati diversi Dispacci, fra i quali quelli di — Guerrazzi al Governatore di Livorno, — *del* Consiglio dei Ministri al Prefetto di Pisa, — *del* Guerrazzi al Prefetto d'Arezzo e al Maggior Fortini; — *le lettere* dello stesso ai Prefetti di Grosseto: — *tutti Documenti dell' 8 febbraio.*

Guerrazzi. (*Dopo avere esaminati quei Documenti:*) Faccio osservare come l'Accusa mi obietta la raccomandazione che io faceva in questi Dispacci, che per salvare il Paese bisognava circondarsi dei *migliori patriotti*. Questa parola *patriotti* ha dato ombra all'Accusa, ma siccome nella generale accettazione, e nel mio concetto, *patriotto* vuol dire amante della Patria, io, davvero, non so come pretenda l'Accusa, che io dovessi per tanto ufficio eccitare le Autorità a circondarsi di uomini pravi e nemici, o tepidi amici del proprio Paese. Il Dispaccio al Prefetto di Arezzo non è mio, sebbene da me firmato, perchè nella urgenza del caso, siccome ho avvertito testè, parecchi erano quelli che scrivevano i Dispacci, e, presentatili a me, io li firmava senza pur leggerli. Tuttavolta questi Dispacci, unitamente all'altro diretto al Maggior Fortini, sono strumenti che servono alla mia difesa.

Presidente. Vi deste cura d'investigare dove si era ridotto il Principe? O non era naturale, prima di prendere una deliberazione, d'informarsi in qual luogo si trovava il Principe?

Guerrazzi. Questa domanda involve un'ardua questione di diritto costituzionale, che era mio proponimento lasciare intatta alla mia Difesa; ma, giacchè ella mi vi richiama, ne dirò qualche cosa.

Bisogna, come principio supremo nella trattativa di questo Pro-

cesso, distinguere il Governo Assoluto dal Governo Costituzionale, avvegnadio i segni sensibili dai quali si desume che il Principe abbia abbandonato il Governo differiscano grandemente in queste due forme. Nella Monarchia Assoluta, onde possa ritenersi giuridicamente abbandonato il Governo dello Stato, bisogna che il Principe ne abbia varcati i confini, come accadde alla Polonia pel fatto di Enrico di Valois, il quale, per averli oltrepassati, fu dichiarato dalla Dieta decaduto. Però questa dottrina degli antichi Pubblicisti non apparisce tanto sicura che non sia stata corretta. Invero, una Sentenza della Corte Speciale di Parma ritiene che il Consiglio Comunitativo di cotesta città fosse autorizzato a eleggere un Governo Provvisorio, dacchè l'Arciduchessa Maria Luisa erasi dipartita da Parma, senza lasciare verun Luogotenente a rappresentarla; nè ad assumere diversa opinione valse il fatto, ch'ella, per Cremona, si riducesse a Piacenza, terra del suo Ducato. Comunque sia, accade diversamente nella Monarchia Costituzionale, perchè qui non faccia mestieri che il Principe abbandoni materialmente lo Stato per giudicare cessato il Governo. Il Governo Costituzionale, voi lo sapete, funziona mercè l'azione complessiva di tre poteri, Corona, Camere Legislative, e Ministero. Ora il Principe andando in parte recondita, e fosse pure dentro i confini dello Stato, in un momento così terribile lasciava il Paese in abbandono. Il Governo non funzionava più, e non poteva più funzionare nel maggior bisogno, conciossiachè il Principe, allontanandosi, non dissimulava, anzi bandiva, i suoi timori di reazioni sanguinose e di guerra civile. Il Paese non poteva adesso restare neanche un'ora senza governo, perchè, in tempi di Rivoluzione, un'ora basta onde la Rivoluzione trabocchi e sconvolga ogni cosa. A che avrebbe giovato informarci dove erasi ridotto il Granduca? Forse a trattenere la irrompente Rivoluzione? Adesso tutte le forze, tutte le facoltà dei Cittadini erano assorbite a impedire il sovvertimento della società e dell'ordine pubblico. Io, davvero, non ebbi modo nè tempo per informarmi quel giorno dove si fosse condotto il Principe; e poi non mi sarebbe sembrato convenevole indagare quello, che lo stesso Principe aveva giudicato opportuno lasciarmi ignorare. Il signor Mordini si recò nella mattina dell'8 alla Legazione Inglese, e da Sir Hamilton ebbe dubitativa risposta essersi forse il Granduca diretto all'Elba.

Presidente. Perchè, prima della deliberazione delle Camere, annunziaste in qualche Dispaccio che sarebbe stato proceduto alla nomina di un Governo Provvisorio?

Guerrazzi. Domandai al signor Montanelli, e più volte, se il Principe avesse nominato un Luogotenente a rappresentarlo; e n' ebbi da esso negativa risposta. Allora, ineluttabile un Governo Provvisorio: e parve il partito migliore, come quello che non pregiudicava alle ragioni del futuro. Anche la Camera dei Deputati in Sala di Conferenza aveva accolta simile determinazione, e ciò mi disse il signor Marzucchi, il quale, deplorando il fatto della invasione dell' emiciclo, così si esprimeva: *Ci era bisogno di questo tumulto? Tanto anche noi avevamo pensato di nominare un Governo Provvisorio.*

Presidente. Il Ministero previde il fatto della riunione del Circolo sotto le Logge dell' Orgagna, e ciò si rileva dai Dispacci mandati in quella notte.

Guerrazzi. Il signor Presidente non può non aver considerata la diversità che passa fra i Dispacci che sono vergati di mia mano, e quelli che non lo sono. Nei miei Dispacci Ella noterà che si prevede possibile uno sconvolgimento, non già una riunione di Circoli sotto le Logge dell' Orgagna; anzi, dai Documenti che le saranno sottoposti, ricaverà apertamente come il Circolo mi fosse sospetto, e lo facessi sorvegliare dalla Polizia; e qui, poichè cade in acconcio, addurrò prova della repugnanza del Circolo per me. Nella occasione dell'apertura delle Camere, l' Altezza Sua venne a sapere come il Circolo volesse fare una dimostrazione per chiedere il suffragio universale: Egli, pertanto, chiamatomi a sè, mi disse che se ciò fosse per accadere, non sarebbe venuto alla funzione; esigere che di ciò lo assicurassi; e dove non lo avessi potuto assicurare, lealmente lo informassi. Concertai col Granduca di recarmi io stesso al Circolo per dissuaderlo da cosa che appariva importuna, e a Lui tornava sgradita; andai, ma, appena là giunto, si levarono grida: *Qui non vogliamo Ministri; fuori i Ministri.* Io risposi, che per essere stato eletto Ministro dal Principe, non aveva mai creduto di essere stato tramutato in belva feroce, sopra la quale ogni uomo può tirare in buona coscienza senza il porto d' arme; e se non mi volevano lasciar parlare come Ministro, mi lasciassero dire come uomo, come cittadino, o come meglio volevano. Allora mi fu risposto: *Come cittadino parlate;* ed io, depositato il mio bagaglio di Ministro alla porta, parlai fervorosamente, e dissuasi dalla dimostrazione disegnata, la quale di fatti non fu eseguita.

Presidente. Pare che quella forma di Governo fosse stata prestabilita e concertata coi capi del Circolo!

Guerrazzi. A questa contestazione si risponde colla osserva-

zione precedente. Se anche il Circolo è andato in questa opinione, ripeto che non ho avuto relazioni coi capi del Circolo.

Presidente. Cosa volevate dire nei vostri Dispacci, *che si guardassero le fortezze?*

Guerrazzi. Il Popolo di Livorno aveva preso il mal vezzo di occupare ad ogni tumulto le fortezze; ed Ella capisce bene che con i cannoni in mano, sotto la intimidazione di recare gli ultimi danni alla città, i cittadini forza è che pieghino ad una mano di audaci: era questo appunto quello che io voleva evitare.

Presidente. Ma si potrebbe dare anche un' altra interpetrazione.....

Guerrazzi. Io credo che la Corte non vorrà dare alle mie parole e ai miei ordini le maligne e pedantesche interpetrazioni dell' Accusa. Quando un fine apparisce ragionevole, giusto e consentaneo allo scopo proposto, non è da savii nè da imparziali tribolarsi con sofismi e cavilli per espiscare tristizie.

Presidente. Vi ricordate se in quella notte fossero fatte Commissioni Governative?

Guerrazzi. Ricordo che instituii una Commissione Governativa per Pistoia dimettendo il Prefetto di quella città, e questa precauzione io presi per tutelare il signor Rosselmini. Esso passava nel Popolo per aristocratico, perchè familiare dei principali Signori della città; e siccome il Governo era informato che gli volessero usare mal tratto, così io credei bene sostituirgli una Commissione, ed anzi scrissi al Dell' Hoste, amicissimo mio, il quale sovente me lo aveva raccomandato, che presto lo avrei situato in altra onorevole carica; per ora cedesse al tempo, e stesse contento a percipere lo intiero onorario.

Presidente. Ne creaste un' altra a Prato?

Guerrazzi. La lettera che la crea non è mia: è questa una disposizione presa dal signor Mazzoni.

Allora il Presidente ordina la lettura di queste due lettere. Colla prima, il Guerrazzi invita il Prefetto Rosselmini-Gualandi a rassegnare i suoi poteri ad una Commissione; coll' altra, il Mazzoni ordina al Pretore di Prato di obbedire alla Commissione di Governo creata per quella città.

Presidente. Queste Commissioni non so come le poteva fare un Ministero dimissionario!

Guerrazzi. Certo, noi eravamo non Ministero dimissionario, ma dimesso; tuttavolta ci mantenevamo cittadini solleciti al bene del

Paese, e ad impedire che la società rimanesse sovvertita; in questo concetto credemmo utile dichiararci conservati in carica. Jeri fu letto il giuramento che come Deputato avevo prestato. Che cosa dice mai cotesto giuramento? Di provvedere in ogni cosa al bene inseparabile della Patria e del Principe. Così è: io non credeva, io non avrei mai potuto credere, che gl'interessi della Patria da quelli del Principe si separassero; ma una volta che per somma sciagura rimasero separati, e non per colpa mia, Signori, non per colpa mia; io, come deve ogni buon cittadino, provvidi al bene della Patria, perchè gli obblighi del cittadino verso la Patria sono maggiori di quelli che ci stringono al Principe. E in questo modo operando non si può dire che si rechi danno al Principe, perchè Principe senza Patria non può stare, e sopra mucchi di rovine e di cenere non si regna.

E sapete voi perchè vi dico questo? perchè queste stesse cose io ebbi la lealtà di dire al Principe, il quale mi domandò certa volta se io fossi Repubblicano. Alla quale proposizione risposi: Cotesta essere offesa per me, e che se fossi stato Repubblicano non avrei accettato ministero di Principe Costituzionale; e gli dissi altresì: « Io rimarrò fedele alla Patria e al Principe: questi due enti nel mio pensiero stanno necessariamente congiunti insieme; ma, quando si rompessero, per ipotesi che ritengo impossibile, la salute della Patria deve andare innanzi tutto. » Il Granduca lodò questi miei sentimenti, e mi disse che erano pure i suoi, perchè anch'esso era Italiano, e si ricordava avere aperto gli occhi alla vita in Pisa.

Questi provvedimenti furono presi, adunque, per l'obbligo che per natura e per religione incombe ad ogni cittadino, e al fine santissimo di risparmiare conflitti sanguinosi e gli orrori della guerra civile alla Patria; provvedimenti, che se fosse comparso un Luogotenente del Principe, a cui avessi dovuto rassegnare ogni mia facoltà, non poteva fare a meno di approvare e lodare. Che se, mentre trepidavano tutti, curare che la società e l'ordine pubblico non rimanessero sovvertiti, costituisce colpa, per colpa sì bella nulla mi preme d'esser condannato.

Presidente. Sapete che si adunasse il Circolo nella notte del 7 all'8 febbraio?

Guerrazzi. Distinguo: allora nol seppi; solo mi fu noto nel corso della giornata.

Presidente. Resulta che il Circolo del Popolo si adunò nella notte del 7 all'8 febbraio sotto la presidenza del Mordini insieme col

Niccolini e col Dragomanni, e che decisero porre adunanza pubblica sotto le Logge dell' Orgagna.

Guerrazzi. Questo, ripeto, mi fu noto il giorno dipoi, e seppi anche che nella notte fu agitato di eleggere altre persone fuori di me, e che alfine si decisero ad eleggermi, dietro la proposizione mossa da un certo tale: Che bisognava tenermi, spingermi e *compromettermi*, imperciocchè, altrimenti, correvano rischio che tutto il partito costituzionale facesse capo a me. Credo anzi che il Circolo avrebbe voluto nominare un Governo che stesse più in armonia col Plebiscito promulgato sotto le Logge dell' Orgagna; il quale contiene condizioni, da cui pensavano che io non avrei mai potuto prescindere.

Presidente. Voi dunque sapete che fu proclamato un Plebiscito?

Guerrazzi. Sì, certo, lo seppi: non fu letto dal Niccolini alla Camera? Non comparve stampato sopra i diarii? E le condizioni non erano *Decadenza del Principe* e *Unificazione con Roma,* la quale ormai volgeva alla Repubblica?

Presidente. Il Circolo designò le persone che dovevano comporre il Governo Provvisorio in un certo cartello?

Guerrazzi. Non credo, o piuttosto non so: perchè io, essendo lungamente rimasto alla Tribuna, tenevo così la mente come gli occhi rivolti a coloro che mi stavano davanti.

Presidente. Come il Ministero convocò le Camere? Cosa combinaste col Presidente dell' Assemblea Legislativa?

Guerrazzi. Venuto il signor Vanni in Palazzo su le prime ore del giorno 8 febbraio, lo informammo del vero stato delle cose. Nulla fu taciuto al signor Vanni: egli seppe tutto. Ragguagliato pienamente dei negozii, egli domandò che cosa intendessimo operare, ed io gli mostrai la necessità di fare atto di coraggio ed agire in modo, che le Camere, mantenendosi ferme al loro posto, si dichiarassero rappresentanti del Paese, opponendosi animosamente ad ogni moto anarchico e sovversivo. Venendo poi a discutere su quanto era da provvedersi, egli conveniva di leggieri, in difetto di Luogotenente che rappresentasse il Principe, della necessità di comporre un Governo Provvisorio. Noi lo avvertimmo che avremmo lette le lettere del Granduca ed avremmo poi rassegnati i nostri poteri alla Camera. Il signor Vanni mi osservò sembrargli più acconcio far questo in Seduta privata; al che io risposi parermi il contrario, perchè il Popolo era omai da molti giorni agitato, e lasciarlo dubbio su quanto intendevamo fare, avrebbe

potuto inasprirlo, indurlo in sospetti, rendere peggiori le condizioni già troppo gravi del Paese, e suscitare qualche tumulto, che poi non avessimo facoltà di dominare; quindi io credeva che il migliore dei partiti fosse quello di agire apertamente e francamente, molto più che avendo commissione dal Principe di dare immediata e plenaria pubblicità alle sue lettere, io non vedeva come meglio adempire il mandato, che partecipandole alla Camera in Seduta pubblica.

Presidente. Quali ordini furono dati per tutelare la sicurezza dei Deputati, e garantire la libertà della discussione?

Guerrazzi. Se il signor Presidente mi domanda quali fossero le disposizioni generali, dirò che resultano da misure prese dal Ministero della Guerra. Disposizioni speciali per la Camera non furono date, perchè non istà al Governo, bensì al Presidente della Camera, determinare la forza che desidera, e ciò perchè il Governo non sembri coartare le deliberazioni dell' Assemblea. Però, fu proposto al signor Vanni che se desiderava forza maggiore del consueto, gli sarebbe stata mandata, egli rispose che *non importava mettere tanta carne al fuoco*, e se la sarebbe intesa col Questore. Questore era allora il signor Giorgio Manganaro, il quale io credo che di concerto col signor Presidente Vanni richiedesse settanta uomini di Guardia Nazionale, i quali, a un di presso, dal Comando Generale della Guardia Civica gli furono inviati.

Presidente. Chiamaste il Generale della Guardia Nazionale Conte Chigi in Palazzo Vecchio?

Guerrazzi. Io ho già detto, che il signor Chigi fu chiamato fin dal momento che il Montanelli tornò da Siena, e fu con esso stabilito riunire le Milizie Civiche in diversi punti per accorrere laddove il tumulto si manifestasse e per sopprimere le sommosse. L'Accusa, sempre alterando, spesso falsando la verità dei fatti, affermò avere noi confinata la Guardia Civica nei Cimiterii; ma queste paionmi, e veramente sono, cose che non meritano l' onore di uno schiarimento.

Presidente. Ora leggerò l' Ordine del Giorno del Ministro della Guerra. (*Lo legge:*)

« Quando avvenga che la quiete pubblica della città sia tur-
» bata da sommossa popolare, le Truppe Stanziali e le Milizie Citta-
» dine della Capitale saranno sotto il comando del Comandante di
» Piazza e del Prefetto di Firenze, i quali dovranno firmare ambe-
» due qualunque ordine sieno per emettere. — Si vuole che ove

» occorra l'impiego della forza militare, le Compagnie delle Truppe
» Stanziali sieno promiscuate con quelle della Milizia Cittadina. —
(Qui è ordinata la disposizione delle diverse Compagnie sulle Piazze di San Firenze, del Duomo, e sotto le Logge, sulla Piazza di Santa Maria Novella ec.) »

Quindi il Presidente soggiunge:

Voi vedete, che dietro questi ordini le Milizie non potevano muoversi senza l'autorizzazione del Prefetto e del Comandante di Piazza. Quali ordini avevano queste Autorità?

Guerrazzi. Sembra che questa interrogazione alluda ad un dubbio dell'Accusa. L'Accusa suppose dapprima non avere io presa misura nessuna pei casi contingibili, e da ciò desumeva essere io complice di quanto in Piazza si operò. — Quando poi vide che gli ordini erano stati dati, allora cavillando ella li disse insufficienti. Signori, io non sono soldato: il Ministro della Guerra trasmise gli ordini che reputò opportuni, ed in proposito tenne un Consiglio di Guerra, sicchè la solennità non poteva esser maggiore. Io, per quanto rammento, commisi chiudessero le Porte della città, perchè, come la Corte vedrà dai Documenti che le verranno sottoposti, i campagnoli dell'Agro Fiorentino irruppero più volte per lo addietro in Firenze a chiedere lavoro, levando con questo pretesto tumulti; ed anzi fu mia cura estirpare una questua viziosa che aveva tutti i caratteri di aggressione che si faceva in pieno meriggio, al pubblico passeggio delle nostre Cascine. Riguardo poi all'azione simultanea e concorde del Prefetto di Firenze col Comandante di Piazza, io dirò che il Prefetto era quello che prendeva le misure necessarie per reprimere i tumulti e chiedeva il soccorso della Civica al suo Generale, che gli veniva concesso. Quello che non mi sembra consueto è la disposizione riguardo al Comandante di Piazza. Duolmi che il signor D'Ayala non sia presente al Giudizio, perchè starebbe a lui, anzi unicamente a lui a somministrare li schiarimenti in proposito, che certo saprebbe dare oltre i desiderii e l'esigenze. In quanto a me, io devo dire che il signor D'Ayala palesò sempre insuperabile aborrimento ad adoperare le Milizie Stanziali nella repressione dei tumulti cittadini, imperciocchè egli considerasse i soldati una Magistratura di sangue consacrata a dare la vita per difendere la Patria dagli stranieri, e però procurava tenerla lontana non solo da quanto poteva renderla odiosa, ma eziandio da quanto valesse a farla amare e riverire meno. La Guardia Civica, a parer suo, aveva ad attendere unicamente

alla conservazione dell'ordine interno. In quel giorno però il signor D'Ayala, considerato il pericolo che minacciava la società, consentì a riunire le Milizie Stanziali alle Cittadine, e farle operare con certa cautela, che nella sua prudenza gli parve necessaria. È sofisticheria pretta supporre che gli ordini potessero essere ritardati o impediti dal simultaneo concorso del Prefetto e del Comandante di Piazza, perchè questi tiene lo ufficio in Palazzo Vecchio, e il Prefetto doveva intervenire, come intervenne, alla Camera dei Deputati. Ma, ripeto, li schiarimenti su questo negozio dovevano esser chiesti, e certo lo furono, al Ministro della Guerra, e al Prefetto di Firenze, e devo supporre, che li somministrassero convincentissimi, perchè il primo gode sempre della sua libertà, e il secondo, sostenuto, ebbe la fortuna di essere rimandato piuttosto con lode che con biasimo.

Presidente. Sembra però che questo ordine dovesse esser fatto di concerto con voi?

Guerrazzi. Non è così; e questo meglio doveva domandarsi al D'Ayala.

Presidente. Io ve lo contesto per avere una spiegazione dei mezzi adoprati.

Guerrazzi. Il signor D'Ayala nella perizia e scienza sue, avendomi detto esser necessario fare nel modo che indicava, naturalmente doveva consentirgli.

Presidente. A quale oggetto ordinaste al Chigi di rimanere in Palazzo Vecchio, mentre con quell'Ordine del Giorno veniva a perdere ogni autorità?

Guerrazzi. Tutto al contrario: egli rimase lì per ricevere gli ordini subito, perchè vi è comunicazione interna fra la Camera dei Deputati e Palazzo Vecchio; ed io credei, e tutti credemmo, quello essere il luogo più opportuno a servire di Quartiere Generale al signor Conte Chigi. La Civica poi, se fu messa a disposizione del Prefetto, non fu tolta alla autorità del Generale. Questo è uno errore. Il Prefetto, capo della Polizia della città, e per ufficio del suo ministero incaricato di prevenire disordini e sommosse, doveva trasmettere gli ordini al Generale della Civica. Questo sistema mantiene la gerarchia, ed è legale e logico. Il Prefetto, solo giudice ed arbitro delle misure che più gli fossero sembrate opportune, ne trasmette gli ordini al Generale della Civica, il quale gli eseguisce, corrispondendo direttamente mercè i suoi Ajutanti con gli ufficiali delle milizie a lui sottoposte. E queste le sono cose ovvie.

Presidente. Ma quando il Generale Chigi avesse dato i suoi ordini, dietro le disposizioni date in quel giorno, non sarebbe stato obbedito!

Guerrazzi. Perchè no? Comandante di Piazza, Generale della Guardia Civica, stavano tutti in quel giorno in Palazzo Vecchio, e il Prefetto sì presso, onde si potevano concertare colla massima agevolezza, e non con la difficoltà che l'Accusa fantastica.

Presidente. Quali istruzioni ebbero il Prefetto e il Comandante di Piazza?

Guerrazzi. Non ebbero altre istruzioni, tranne queste: che se avesse avuto luogo qualche sommossa, fossero accorsi a reprimerla, prima colla Civica, e poi colla Truppa Stanziale.

Presidente. Convocate le Camere, nell'andare all'Assemblea vedeste la riunione popolare in Piazza del Granduca?

Guerrazzi. Nel passare il cavalcavia, che da Palazzo Vecchio mena alla Sala del Consiglio Generale, insieme col signor Rontani, esso dice avermi detto, che osservassi il Popolo adunato in Piazza: io non lo ricordo affatto; ma non impugno che egli possa avermelo detto, e che possa averlo osservato io.

Presidente. Non vi diede sospetto quella riunione?

Guerrazzi. Non mi diede sospetto alcuno, perchè il concorso era ordinarissimo pel numero e pel contegno tranquillo.

Presidente. Non deste verun ordine in proposito?

Guerrazzi. Torno a ripeterle che non mi dette nessun sospetto quel concorso, dacchè crebbe e bandì il Plebiscito quando già eravamo adunati nella Sala del Consiglio Generale, e molto innanzi con la lettura del Processo Verbale.

Presidente. Allora prendeste veruna misura in proposito, perchè la riunione fosse dispersa?

Guerrazzi. Forse lo avrei fatto; ma se in mezzo a tante preoccupazioni non provvidi direttamente a questo, ciò fu perchè spettava al signor Prefetto, sia in virtù degli obblighi inerenti alla sua carica, sia in virtù degli ordini speciali conferitigli in quello stesso giorno di provvedere alla sicurezza ed alla quiete del Paese.

Presidente. Voi avete detto che altra volta persuadeste il Circolo del Popolo a non fare una dimostrazione; o perchè questa volta non adopraste la vostra influenza onde evitare quella dimostrazione?

Guerrazzi. Nol feci, perchè quando nel gennaio mi recai al

Circolo, quantunque fosse presieduto da persona amica, io m'ebbi non amica accoglienza. Ora, quale doveva aspettarmela io da un Circolo che mi procedeva avverso, e presieduto da persona sconosciuta? D'altronde, o non era questo l'ufficio che erasi riserbato a fare il signor Montanelli col signor Mordini presidente del Circolo ed amico suo?

Presidente. Qual forza andò al Consiglio Generale?

Guerrazzi. Quella che richiese il signor Presidente della Camera. Pare che ne fosse richiesto un numero maggiore del consueto; anzi, che il signor Presidente fosse consigliato a prenderlo maggiore, come rilevasi dalla dichiarazione del signor Casamorata. Comunque sia però, della forza che deve andare a tutelare la Camera è arbitro il suo Presidente; e ciò perchè, non solo la sostanza, ma eziandio le apparenze della libertà del Parlamento sieno conservate.

Presidente. Pare che voi assicuraste il Vanni, che non avesse timore, perchè tutte le disposizioni per tutelare la sicurezza dell'Assemblea erano prese. Per questo forse non ne chiese una maggiore?

Guerrazzi. No, questo non è vero. Il signor Vanni era troppo tenero dei suoi diritti per non permetter mai che altri li usurpasse: anzi affermo, che gli fu suggerito di richiamare in quel giorno maggior copia di Truppa del consueto, ma egli disse bastare la solita, perchè non voleva dare ombra al Popolo, come altrove ho avvertito.

Presidente. Qual forza andò all'Adunanza del Senato?

Guerrazzi. Io credo, che fosse richiesto il solito distaccamento dal Presidente Cempini, — ventisei uomini, mi pare.

Presidente. Vi rammentate che vi fosse proposto dal Vanni di riunire la Camera in Comitato segreto?

Guerrazzi. Mi sembra aver prevenuto la sua domanda quando ho detto, che il signor Vanni venne nelle prime ore della mattina in Palazzo Vecchio, e propose tenere Adunanza segreta; al che risposi parermi questo poco savio partito, imperciocchè fosse cosa ovvia presagire, che l'agitazione del Popolo, mediante questo mistero, sarebbe a dismisura accresciuta; cosicchè, mentre consultavamo in Camera di Consiglio, era a temersi che si consumassero fatti, ai quali non avremmo potuto rimediare; e se dubitava per la sicurezza della Assemblea, poteva, e doveva raddoppiare la forza; d'altronde, il Principe ci commetteva far noto e dare la maggiore e più celere pubblicità alle sue lettere; onde io credeva, che leggerle nella pubblica Adunanza del Parlamento Toscano fosse, non pure il mezzo

migliore, ma il più solenne e legale, per adempire questa sua ingiunzione. Il signor Vanni ne rimase appagato; d' altronde, convenendo egli della necessità di formare un Governo Provvisorio (e di questa necessità, o Signori, convennero tutti in quel tempo), era inutile farne un segreto. La questione, pertanto, non fu la necessità del Governo Provvisorio, bensì sulla latitudine del mandato poteva per avventura cadere; ma, come avvertiva egregiamente il signor Professore Zannetti, quando la Rivoluzione batte alle porte, il mandato e il fine del mandato, sta nel salvare in ogni modo il Paese, le proprietà e la vita dei cittadini.

Presidente. Ma l' invito del Vanni non tendeva che ad una Seduta preparatoria.

Guerrazzi. È vero: ma alle sue proposizioni opposi ragioni convenienti, ed egli se ne mostrò appagatissimo. Queste proposizioni fatte dal signor Vanni la mattina, mi vennero rinnovate alla Camera da uno o due Deputati dopo la invasione dell' emiciclo, e quando il signor Montanelli erasi recato nella Sala delle Conferenze a richiamare i Deputati, che si erano allontanati col Presidente; allora io pensai, pernicioso abbandonare la Sala al Popolo, perocchè, nelle rivoluzioni abbiamo veduto che chi occupa il posto, occupa la cosa.

Presidente. È nel senso di esservi ricusato di aderire all' invito di un precedente Comitato segreto che io ve lo contesto!

Guerrazzi. Mi pareva di aver dato piena e conveniente risposta. Inoltre, quando la Camera chiama il Ministero in Sala di Conferenze, bisogna che ne sia fatta la proposizione da un Deputato, e appoggiata da cinque. E poi, ripeto, per me tenni allora, e tengo adesso, che i Deputati avessero a deliberare in Adunanza pubblica. Per tenere conferenza segreta, i Deputati non hanno bisogno punto della presenza del Ministero, e di fatti la tennero; le informazioni del successo per parte del signor Presidente avevano tutte; e disertare la Sala delle pubbliche Sedute col Popolo in fermento, sarebbe stato il pessimo dei partiti.

Presidente. Coteste formalità le so bene; ma in cotesti casi eccezionali non so quanto si debba guardare alle formalità. D' altronde, il Vanni dava un consiglio di prudenza; e dal non averne tenuto conto, l'Accusa potrebbe ricavarne un argomento di reità.

Guerrazzi. L'Accusa può ricavare ciò che vuole: delle conseguenze della Accusa a me nulla importa; mi premono le conseguenze che dal mio operato devono trarre la Corte, e la ragione.

Presidente. Sapete che il Prefetto chiedesse in quella mattina spese segrete?

Guerrazzi. Sì, lo so, dacchè ho sentito leggerne la cifra nella raccolta dei Documenti della Accusa.

Presidente. Furono mille lire?

Guerrazzi. Saranno.

Il Presidente ordina la lettura dell'Ordine di pagamento al Prefetto di Firenze di Lire mille nei Documenti dell'Accusa, pag. 175.

Presidente. Narrate ciò che accadde nella Seduta della Camera dei Deputati.

Guerrazzi. Sceso che fui insieme con i miei Colleghi nella Sala delle pubbliche Sedute, la vidi ingombra di certa quantità di Popolo, ma nè tanta nè in atto da ingerire sospetto di tumulto. Il signor Montanelli andò alla Tribuna e lesse le lettere del Granduca, adempiendo così la commissione ricevuta. Terminata la lettura di cotesti Documenti, io vidi penetrare nello emiciclo una mano di Popolo, e con essa il Niccolini, il Potenti, ed altri parecchi. Concitato e teatrale il Niccolini, si pose in mezzo allo emiciclo, e con gran voce disse: *Signori, qui non vi sono più Camere, il Popolo ha fatto una Rivoluzione* (e qui mostrava il Plebiscito). Io allora mi levai, sdegnoso che uno avventuriero di quella fatta venisse ad imporre ad un consesso di uomini rispettabilissimi, come era quello nel quale io sedeva; e presa la parola contro di lui, gli domandai ragione dello attentato alla libertà della Camera. Sopraggiunse intanto altra gente, e molti membri dell'Assemblea, spaventati, si alzarono, facendo le viste di andarsene. Io li invitai con accese parole a mostrar coraggio, a non lasciarsi imporre, e a rimanere ai loro posti. Alcuni però partirono, altri rimasero: fra questi rammento a causa d'onore il Barone Bettino Ricasoli, il quale, muovendo già, dopo le mie parole fermò il passo, e tornò risoluto al suo posto. Con i partiti si accompagnava ancora il Presidente Vanni. Noi meritamente pensosi della rovina a cui cotesto atto abbandonava la Patria, mandammo il signor Montanelli a persuadere il Presidente e i Deputati a riprendere i male disertati seggi: taluni di loro, e il Presidente, lasciarono persuadersi, e tornarono. Qui mi proposero ridurmi in Sala di Conferenza, e rifiutai; e giudico avere fatto bene, perchè intanto sopraggiunse un'altra onda di Popolo, per la quale cosa, prevedendo il pericolo che allagando mandasse sottosopra Governo, ordini governativi, e società, e persone, e tentando ripararvi, esclamai: *Il Popolo guardi il Popolo;* e

ciò in vista di opporre i ragionevoli ai furiosi, i buoni ai tristi, e perchè vedevo a prova non potersi far capitale sulla Guardia Civica. Tornarono poi quasi tutti i Deputati, ed ottenuto silenzio, fu messo in discussione quanto aveva a deliberarsi, e fu deliberato di fatto.

Qui l'Accusa sostiene che la Camera fu violentata, ed appoggia le sue ragioni a deposti di Testimoni che si trovavano presenti, ma che pure non erano Deputati. Io faccio osservare come la violenza si misuri sulla costanza e la fermezza delle persone che la subiscono; quindi è sconvenientissima ed assurdissima cosa ricavare la prova della violenza da persone estranee. Tuttavolta, intorno a queste violenze io vi dirò: che dove si domandi se in quel giorno e in quel luogo occorresse una forza esterna capace d'incutere ragionevole timore, io vi risponderò che vi fu violenza; dove poi si domandi se i Deputati fossero violentati nelle loro deliberazioni, io vi risponderò francamente di NO; — perchè, che cosa imponeva loro il Niccolini? — Egli diceva loro: — Andatevene; qui non vi sono più Camere; il Popolo vi ha dato licenza come a servi invalidi; il Popolo vuol fare da sè, anzi ha fatto da sè una Rivoluzione. — Io, all'opposto, li confortava a restare, a considerarsi, come erano, mandatarii di tutto il Popolo Toscano, a non lasciarsi sopraffare, a provvedere alle fortune pericolanti del Paese. Dunque è evidente, che cessero alla violenza quelli che partirono; non cessero alla violenza quelli che rimasero, o che, partiti, tornarono. Inoltre i rimasti avevano già deciso nella Sala delle Conferenze di stabilire un Governo Provvisorio; quindi, avendo i Deputati con la solennità della discussione, e della votazione, confermato quello, che già precedentemente concertarono fra loro in Sala delle Conferenze, o come può dirsi, che rimanessero violentati in questo? Ma l'Accusa insiste, e sostiene, che se la Camera non rimase violentata sul provvedimento, almeno patì violenza intorno alle persone, e al modo del Mandato; e su questo io vi dichiaro, senza timore di venire smentito, che quando pure il Popolo non avesse invaso lo emiciclo della Camera, i Deputati avrebbero eletto le stesse persone; solo è da credersi, che potessero desiderare di accompagnarle, come il Deputato Corsini progettò, di qualche altro cittadino. Di vero, furono nominati i signori Peruzzi e Zannetti; ma questi rifiutò subito, quegli dichiarò più tardi non avrebbe accettato, come quello, che dalla carica di Gonfaloniere si trovava anche troppo aggravato. Riguardo al Mandato poi, è semplicità somma supporre, che, in tempi di Rivoluzione, si voglia, e si possa dare norma al Mandato. Il Mandato sta in

questo: Salvate dal sovvertimento la società, e l'ordine pubblico; salvate la vita e la proprietà dei cittadini. — Quando la casa ci arde, gridiamo: spengete il fuoco! e non ho mai inteso dire, che in quel frangente si perda tempo a bisticciare se debba attingersi l'acqua da un pozzo piuttosto che da un altro, e con la secchia piuttosto che col bugliolo. Assurdità! Mandato fu conferito e pienissimo, e lo potete leggere nella discussione dei Deputati: *Salvare il Paese, consultare il Paese;* e questo Mandato ho eseguito.

Presidente. Fu tenuto un Processo Verbale?

Guerrazzi. Sicuramente.

Presidente. Signor Cancelliere, legga il Processo Verbale della Seduta della Camera dei Deputati dell' 8 febbraio 1848, che si trova nel volume dei Documenti a pagina 87. (*Il Cancelliere lo legge; il Presidente soggiunge:*) Avete da farvi osservazioni?

Guerrazzi. Nell' insieme è esatto, in parecchie cose no.

Presidente. Il Processo Verbale attesterebbe, che (*legge:*) « Mentre il Presidente del Consiglio dei Ministri è per terminare la » lettura, l'emiciclo è invaso da una Deputazione del Circolo di Firenze, » seguíta da molto popolo e preceduta da uno stendardo in asta ove » si leggono le parole: *Viva il Governo Provvisorio, Viva la Costituente.* » Contemporaneamente si riempiono in un subito le Tribune e le Gal- » lerie. Giovan Battista Niccolini, Romano, che guidava la Deputa- » zione del Circolo, piglia la parola, ma lo interrompe il Presidente, » dichiarando che niuno può entrare nell' emiciclo a riserva dei De- » putati, e che i Deputati soli possono parlare alla Camera, e il solo » Presidente al Popolo. Aggiunge che se si vuol presentare una Peti- » zione, egli è pronto a riceverla nella sua stanza particolare. Re- » plica Niccolini: — Questa non è una domanda, è un ordine del » Popolo. — Intanto il tumulto si fa maggiore; e il Presidente, ve- » dendo impossibile il ritorno dell'ordine, si cuopre, e dichiara sciolta » la Seduta; esce dall'Assemblea seguíto da diversi Deputati ec. ec. » Domando se era questo il tumulto, a reprimere il quale avevate prese le necessarie precauzioni. — Perchè non fu represso? Cosa faceva il Prefetto? cosa facevate voi?

Guerrazzi. Per quella parte, che appella al signor Prefetto, mi figuro, ch' essendo egli stato prevenuto, e sostenuto meco, avrà somministrato a cosiffatte domande piena e persuadente risposta; conciossiachè i Giudici lo abbiano rimandato alle sue case assoluto. In quanto a me, il signor Presidente intende, che entrato una volta

il Popolo in Sala, non era a me possibile, nè ad altri, impedirne lo ingresso. Domandi al Capitano di Guardia perchè non respinse il Popolo. Io non sono soldato, ma credo, che disposti i militi sopra tre o quattro scalini con le armi basse avrebbero potuto opporre bastevole resistenza, da dare tempo a chiedere e inviare rinforzi. Ma la Guardia Civica, non che voler resistere, mi venne detto che, per ordine del suo Capitano, per tòrre ogni ombra di resistenza levò la bajonetta e la ripose nella guaina: onde da questo fatto hassi a dedurre che ella non volle opporsi. E qui credo non mi si vorrà tener responsabile del fatto dei terzi. Invasa la Sala, e quando si fosse potuto spiegare la forza, dall'accorrere della milizia, che cosa mai ne sarebbe uscito? Una strage promiscua e terribile. Nè a me spettava dare ordini là dentro, e l'ho già detto. E se qualcheduno, oltre il signor Presidente, unico arbitro della Polizia della Camera, avesse dovuto provvedere a ciò, sarebbe stato il Prefetto. Dacchè l'ordine gerarchico persuade il Ministro dello Interno a trasmettere le sue istruzioni al Prefetto civile, che poi provvede ed ordina secondo i casi, servendosi della Guardia Civica, come il Ministro della Guerra istruisce il Prefetto militare, che provvede di concerto coll'Autorità civile, ed ordina servendosi dei soldati stanziali. Ma io insisto ad ammonire la Corte che spettava il diritto, come incumbeva l'obbligo, al signor Presidente, di richiedere direttamente dal comando della Civica le forze, che reputava necessarie a prevenire e a reprimere. Poteva eccitare anche la mia autorità; ma egli nol fece: dunque si ha da ritenere, ch'ei giudicò o funesto o impossibile farlo. Intorno alla mia reverenza alla libertà dell'Assemblea, ne fanno fede i diarii del Parlamento, dai quali resulta che in occasione di tumulti nel seno dell'Assemblea ho domandato facoltà al signor Presidente, non pure d'intervenire armato nel santuario della Rappresentanza del Paese, ma sì di potere là dentro indirizzare la parola al Popolo.

Presidente. Ma voi vedete che il Vanni dichiarò sciolta la Seduta; quindi il Potere Esecutivo riprendeva tutta la sua forza; perchè non furono prese in quel momento le necessarie misure?

Guerrazzi. Questa domanda ancora poteva più utilmente e doveva farsi al signor Prefetto, che ne avrebbe, e forse ne avrà data congrua risposta. Ma poichè su questo particolare s'insiste, ritenute le già date risposte aggiungo, che per isciogliere che il Presidente della Camera dei Deputati faccia la Seduta, non significa punto che la sua autorità cessi e un'altra ne subentri: credere così, sarebbe er-

rore; laonde a prendere misure in quel recinto, mi mancavano così i mezzi come il diritto; ben come Deputato potei valermi delle esortazioni e dei rimproveri, e questi adoprai, e parve che bastassero. Finalmente (lo ho io a dire?) dacchè la Guardia Civica non si era nè punto nè poco opposta allo ingresso del Popolo, dacchè Militi Civici io vedeva frammisti nello emiciclo col Popolo, io conobbi che non poteva contare su la Civica in quel giorno nè moralmente, nè fisicamente. E quantunque apparecchiando le forze per reprimere il tumulto avessimo fatto il proprio dovere, io non accoglieva per nulla la speranza che esse avessero o voluto o potuto sostenere un conflitto col Popolo, imperciocchè avendo sovente eccitato la cooperazione dei Veliti, mi udii più volte ripetere dagli Ufficiali di cotesto Corpo ch'essi conoscevano l'obbligo loro e lo avrebbero adempito col sagrifizio della vita, ma che dei sottoposti loro non potevano in veruna guisa rispondere. — Ancora avessi potuto adoperare una forza cieca e feroce, ma iniquo e stolto sarei stato ad avventarla addosso al Popolo nelle angustie dei luoghi, e suscitare uno eccidio con danno forse maggiore dei miei Colleghi e degli innocenti, che dei colpevoli; ma queste le sono parole per di più. Il Capitano di guardia aveva ad interrogarsi, perchè non si oppose allo ingresso del Popolo; il Presidente, perchè non chiese prima forza maggiore, e poi non ricorse per rinforzo. Per me credei, che, in tanto estremo, il partito migliore fosse impegnare la parte migliore del Popolo a contenere la più fanatica o più trista di lui.

Presidente. Pare strano però, che, con tutto l'apparato di forza che avevate a vostra disposizione, non fosse presa misura alcuna, e si fossero lasciate consumare quelle violenze!

Guerrazzi. Le pare strano? Eppure, per le cose che ho avuto l'onore di esporle, e pei successi avvenuti, e che avvengono nei tempi che corrono, non mi pare che abbia luogo meraviglia! Le porterò un esempio di paese confinante. Occupano li Stati Romani i Tedeschi, i quali, per quanto io mi sappia, sono disposti e capaci a prevenire e reprimère i disordini; l'occupano i Francesi, che anch'essi stanno all'erta, e sono disposti e capaci a tutelare l'ordine; vi sono i soldati pontificii, i quali ho da credere che sieno intenti al medesimo ufficio: e nonostante tale e tanto apparato di forze, pronte ed obbedienti, vi si commettono quotidianamente aggressioni, che fanno rabbrividire, e non mica in luoghi appartati e salvatichi, ma dentro le città, e in mezzo alla moltitudine; non mica di notte, ma di giorno

pieno, e perfino nella casa di Dio. Ora io torno a ripetere, che nostro obbligo fu provvedere, e provvedemmo di dare ordini, e li trasmettemmo: questo è certo, ed è provato. Se non eseguirli fu colpa, se dal lasciarli inadempiti ne derivarono danni, io domando a mia posta: Perchè ne sono interrogato io, e non i sottoposti commessi alla esecuzione, e, quello che troppo più importa, perchè fui strascinato io dal carcere su questa panca d'obbrobrio, ed essi godono sempre della loro libertà?

Presidente. Ma la discussione procedè libera?

Guerrazzi. Riguardo a questo io ho già risposto con una distinzione che mi parve razionale. Domandate se venisse nella Camera dei Deputati una mano di Popolo capace d'intimidire, ed io vi rispondo di sì; domandate se i Deputati fossero violentati a prendere la determinazione che presero, rispondo di NO. Questa misura era stata concertata precedentemente fra loro, e fu liberissima.

Presidente. Ma io vi domandava se la discussione fu libera.

Guerrazzi. La discussione procedè evidentemente liberissima: ne fanno fede il Processo Verbale e il rendiconto della Seduta. Ognuno aperse il suo parere; e se non si produsse per molte ore, nemmeno fu breve, e venne troncata non dal Popolo, bensì da un Deputato che propose la chiusura della discussione. Sulla materia erano d'accordo tutti i Deputati: la questione stava sul votare come Deputati, o come Cittadini. Su ciò venne evitata qualsivoglia discussione, come pericolosa, e importuna. Votarono tutti; e nè allora nè poi veruno protestò di violenza patita.

Presidente. Il rendiconto che fece il *Monitore* credete che sia esatto?

Guerrazzi. Non affatto.

Presidente. In esso si dice che appena eletti Membri del Governo Provvisorio vi mostraste al Popolo.

Guerrazzi. Da cotesto Documento si ricava come io fossi per ben tre volte chiamato dal Popolo, sicchè, a dir vero, non piccola maraviglia per questa insistente preferenza cadde nell'animo mio. Questo fatto è mestieri chiarirlo per bene.

Si diceva, che me di benevolenza particolare proseguisse il Principe, e tanto fra gli aderenti del Principe come del Popolo universo io era reputato non già o *complice* o *impotente,* come con portentosa antitesi scrive l'Accusa, bensì costante e solerte repressore di ogni maniera di disordini; e tale, invero, secondo la qualità dei

tempi io fui, come i Documenti del mio Ministero vi attesteranno; una fama in parte esagerata, in parte bugiarda, mi proclamava non pure ligio, ma venduto alla Corte. Il partito, che si chiamava *conservatore,* accreditava tale opinione; e voi tutti ricorderete, come in un Giornale, salutato dall'Accusa *animoso difensore dell'ordine*, *La Vespa,* venni ritratto a scherno con gli emblemi che stavano a denotare in cotesti tempi gli uomini del partito retrogrado; e sapete eziandio che dai diarii del partito esaltato, spesso io mi ebbi titolo di traditore. Noto era lo studio col quale io cercava di affezionarmi il Principe, e mi adoperava allo incremento di lui, siccome mi avvenne con troppo aperte parole palesare al Consiglio Generale, e feci male, alloraquando stretto dalle insistenze del signor Abate Lambruschini, il quale mostrava dubitare, che la Legge della Costituente fosse preordinata a spotestare il Principe, io gli risposi: — Voi non intendete niente, perchè le mire e le intenzioni nostre tendono a sollevare Leopoldo II alla dignità e alla potenza di Re della Italia Centrale. — Non s'ignorava come io ed il signor D'Ayala avessimo dato opera a ricacciare dalle frontiere quei nomadi turbolenti, che sotto pretesto di militare volontarii per la Guerra della Indipendenza Italiana, minacciavano invadere la Toscana. — La stampa democratica di quel tempo mi flagellava senza pietà; onde io per tutte queste cose credevo, che gli esaltati mi volessero escluso dal Governo Provvisorio; e di vero io seppi poi, che nella congrega tenuta dal Circolo Popolare nella notte del 7 all'8 febbraio mi esclusero, se non che altri più arguto propose: — Non mi lasciassero andare; intorno a me farebbe capo il partito costituzionale potentissimo; mi tenessero, mi obbligassero a camminare con loro; quando mi avessero *compromesso* con quel partito, avrebbero potuto lasciarmi andare. — Ma tornando allo scopo della domanda, dichiaro essere inesatto che io andassi a parlare al Popolo; lo stesso *Monitore* ragguaglia, che fui condotto; la verità però è, che fui trascinato, fui varato sopra uno scalo di teste di Popolo fino alla Piazza. Quivi ebbi a udire parole, e vedere persone, che desidererei avesse udito, e veduto meco un sol momento l'Accusa; tali e così piacevoli sperimentai le carezze di cotesto Popolo, che mi gettarono in terra, e corsi rischio non mediocre che io col mio Governo finissi in quel giorno sopra gli scalini di Palazzo Vecchio. Oh! perchè mai in quel momento non vidi nessuno degli amorevoli del Principe, e dei beneficati da lui, che con la presenza mi sovvenisse, con la parola mi confortasse! — Là dissi parole, che mi sembrarono le più

opportune, e quindi me ne ritornai in Palazzo Vecchio. Ritenga dunque la Corte, che io non andai, ma fui strascinato a parlare al Popolo in Piazza.

Presidente. Vi ricordate cosa diceste al Popolo?

Guerrazzi. Mi ricordo di aver detto queste parole: — Vedo costà il motto *Libertas*, ed ho piacere che dopo tanti anni la Libertà ritorni al suo domicilio.

Presidente. Dice l'Accusa, che voi, in quella occasione, parlando al Popolo, calunniaste il Principe, dicendo: Che esso era partito per gettare il Paese in preda all'anarchia e alla guerra civile.

Guerrazzi. Queste parole furono apposte anche agli altri miei Colleghi; ora capisce bene la Corte, che noi non eravamo reputati allora tanto stupidi da ripetere tutti le medesime cose.

Presidente. Andaste al Senato?

Guerrazzi. Non subito. Dopo che uscimmo dalla Camera dei Deputati ci ritirammo nelle nostre stanze: io trovai la mia ingombra di Popolo, e mi ricordo che sgridai il Doni, quel Doni stesso Custode del mio Ufficio, recato per testimone a mio carico dall'Accusa, perchè fosse stato remosso il busto marmoreo di Leopoldo II, che vi si vedeva collocato sopra un tronco di colonna, ed egli mi rispose, che erano stati quei Signori, che l'avevano levato; onde io reputai prudente non parlare più oltre di ciò. Io stetti lunga ora assorto in tristi meditazioni, ed il mio cuore ondeggiava in mille pensieri per gli avvenimenti accaduti nella mattina. Nè mi sentiva meno travagliato nel corpo, attesa la notte insonne, la fatica durata, le veementi commozioni continue, e la febbre che m'infiammava il sangue. Non iscesi spontaneo al Senato, ma fu il Senato stesso, che, essendo convocato, mi mandò a chiamare. A questo invito risensai esclamando: Ah! vi è anche il Senato! Intanto aveva considerato, che cosa stesse per diventare il Paese, che cosa fosse diventato il Popolo, che cosa fossi diventato io: vidi imminente il sovvertimento della Società, tremai per tutti, per gli amici, per voi, pei miei nemici, ed anche per me: vidi, che non potevo far capitale di nessun partito: il costituzionale pareva morto, gli altri si mostravano vivi, sì, ma per aizzare il Popolo; e più procedeva acceso e stemperato chi più si era mostrato fin lì retrogrado, e nero. Quello sarebbe stato il momento, che gli sviscerati del Principe si fossero stretti al Guerrazzi, quello il momento, che lo esercito degli Impiegati lo sovvenissero; ma io fui solo a salvare la Patria pericolante. Io non intendo già rampognare di te-

pidezza coloro, che o accasciati dalle infermità, o rotti dagli anni, male possono arrischiarsi in cosiffatti avvolgimenti; ma intendo richiamarmi a quelli, che giovani ancora, e prestanti, nell'ora del pericolo non seppero trovare un grano di quello zelo che ostentano adesso a danno mio. Vidi lo irresistibile allagamento della Rivoluzione per la spontanea rottura degli argini destinati a contenerla; vidi la mancanza assoluta di forze in cui versava la Patria; conobbi eziandio la insidia a me tesa: però, non rimanendo altro partito, che quello di adoperare le arti governative, determinai di non irritare la forza prevalente, evitare ogni motivo, ond'ella non terminasse di prevalere, blandirla, resisterle dove e quanto potessi senza danno dello universale, e mio; acquistare tempo, e valermi delle occasioni, memore della sentenza del Segretario Fiorentino: *Cosa fa cosa, e tempo la governa.* Con tale intendimento e pensieri, fui nella Sala del Senato. Il Duca di Casigliano con molto coraggio, ma (mi sia permesso dirlo) con manifesta inopportunità in quel momento, dichiarava: — Bene egli aderire alla nomina del Governo Provvisorio, però desiderare ch'ei governasse in nome del Principe.

Comprendendo io quali tempeste stava per suscitare cotesta proposizione, e la rovina che avrebbe partorita di certo, mi affrettai a rispondere in guisa, che quella discussione non si approfondisse. Non nego, anzi confesso la sostanza della mia risposta, quale viene riferita dal *Monitore,* non già le parole, dacchè il lavoro degli Stenografi io ebbi a sperimentare inesattissimo sempre, e mi rappresentò fin qui le colonne miliarie indicanti che il pensiero passò per di là, piuttosto che lo eloquio, che colorì il pensiero quando usciva dai nostri labbri; e la sostanza delle mie parole fu: Che tenevo il potere dal Popolo, e che in nome di lui intendevo governare. Ora voi vi siete dichiarati Giudici Politici; ebbene, considerate politicamente questo discorso che empie di orrore l'Accusa. Riconcentratevi prima in voi, e ripensate quali fossero le condizioni del Paese nella mattina dell'8 febbraio 1849, dopo che il Popolo credeva avere imposto il suo *Plebiscito* a tutti, e bandiva, feroce e impetuoso, la sua volontà essere norma di ogni legge in Toscana. Ora che avete ripensato a questo, fingiamo, che avessi risposto così: — Signor Duca, io mi unisco al consiglio vostro; governerò il Paese in nome del Principe; anzi adesso, uscito appena di qui, mi farò in Piazza a significarlo al Popolo adunato. — Ecco, io credo, ed altri di leggieri lo crederà meco, che il meno che poteva andarmene, sarebbe stata tale una fu-

ria di percosse da mandarmi quaranta giorni giacente in letto a incominciare il Governo Provvisorio. Figurate, all'opposto, che io avessi detto: — Signor Duca, io apprezzo il vostro consiglio: ma conoscendo impossibile lo avvantaggiarmene, renunzio allo incarico che mi venne affidato, e lascio a Vostra Signoria di annunziarlo al Popolo, e al Parlamento.

Ora, di grazia, Signori, volgete lo sguardo, ma non con gli occhi del 1852, bensì con quelli del 1849, a quello che ne sarebbe derivato. Rotta l' ultima barriera, la Rivoluzione con le sue sequele si consumava, e allora guai a noi, guai al Paese, guai a tutti!

Sembra, che di ciò andassero persuasi i Senatori astanti, perocchè per l' organo del Senatore Capponi assentirono con parole ampissime alla necessità del mio concetto; confermarono la mia opinione; con cenni ortatorii, che dirigevano i Colleghi al Senatore Corsini, lo supplicarono onde il periglioso dissenso cessasse; e con voto unanime, votante lo stesso Duca (il quale, essendo il voto segreto, avrebbe potuto astenersi), il Decreto della Camera dei Deputati sanzionarono. — Considerate anche quest' altro: la proposta Corsini suscitava la questione se il Principe si fosse comportato costituzionalmente, se in cotesto modo operando avesse renunziato al Governo, e se dovesse dichiararsi decaduto. Suscitate siffatte questioni, non dite, Signori miei, che avrebbero avuto il coraggio di risolverle favorevolmente alla Monarchia; non lo dite, perchè non lo avrebbero voluto nè potuto in quei giorni, e per questo modo si sarebbe compíto uno evento, che a me, più che ogni altro, premeva evitare diligentissimamente. — Non mediocre pericolo corse il prelodato Duca delle sue parole, perchè, indi a breve, Niccolini co' suoi bravi fattosi a me, diceva: — Avere saputo da un servo di casa Corsini, come il Granduca avesse lasciato gioie e denaro in mano al suo padrone; essere volontà del Popolo, che il Popolo di cotesti oggetti s' impadronisse. Io risposi tosto: — Il Governo ringraziarli di quello zelo stupendo, parermi la domanda giustissima, sarei andato io stesso a perquisire il Palazzo Corsini: Provvidenza vera sarebbe stata questa per lo esausto erario. — Poi, fingendo ripensarvi sopra, gl' interrogai: — Se si fossero informati se gli oggetti depositati presso il Duca di Casigliano appartenessero allo Stato, ovvero al Principe nel suo particolare. Risposero non lo sapere; ed io allora: — Bisogna saperlo, perchè se fossero cose di privata proprietà del Granduca, non solo non ha da toccarle il Governo, ma sì gl' incombe

l'obbligo di dare su le dita a cui le stendesse su la roba altrui. Allora costoro esclamarono: — E' sono gingilli, faremo da noi. — Ed io da capo: — Voi farete dal vostro canto quello che vi piacerà, ed io dal mio quello che dovrò; e se vi trovo Lung'Arno, o voi getterete me nel fiume, od io voi. — Ben per me, che l'Accusa non ascoltò queste parole; altrimenti, chi sa come me le avrebbe rimproverate: eppure io le dissi per tutelare da ingiuria la persona e la sostanza del Duca di Casigliano, e fui fortunato a conseguirlo.

Presidente. Voi avete dichiarato di accettare il concetto della risposta alla interpellanza fatta al Senato. Sarà bene rileggere questa interpellanza. *(Il Cancelliere la legge nel volume dei Documenti, pag. 815-16.)* Quali di queste parole accettate?

Guerrazzi. Io dissi avere servito fedelmente Leopoldo Secondo; dissi essermi ingannato nello appoggio che confidava ricevere pel sostegno e per lo sviluppo allo Statuto; dissi le città e la parte culta del Paese procedere propensissime alle libertà costituzionali; dissi nelle campagne la Costituzione non intendersi, meno desiderarsi, e però avere io confortato il Principe a farsi di questa promotore ed educatore; a questi conforti non avere egli corrisposto; finalmente dissi, avere ricevuto il potere dal Popolo, e doverlo esercitare in nome di lui; e ciò per le ragioni sopra dedotte. Non parlai *di veli squarciati, nè di tradimenti;* perchè cosiffatte frasi non sono familiari ai miei labbri.

Presidente. Nel Dispaccio, Documenti, pagina 234, avreste scritto (*legge*)..... Queste idee essendo identiche a quelle espresse in Senato, per questo insisto nella parola *tradito.*

Guerrazzi. Nel concetto passa analogia, non identità. In quanto al linguaggio adoperato nel Dispaccio, in quei giorni il Popolo così universalmente gridava; ond'è, che venendo egli a ordinare, che mandassi cotesto avviso, riesce naturale a persuaderci, che il suo linguaggio dovesse passare nel Dispaccio; e ciò per tre motivi: il primo, perchè sotto gli occhi di chi l'ordinava, non era possibile fare diversamente; il secondo, per salvarmi dal sospetto, e dalle insidie tesemi dalla fazione; il terzo, per ottenere credito, almeno presso una parte di quella, per non essere rovesciato, e meco precipitato il Paese in balía di quei mali da cui pur tutti mi supplicavano allora ch'io lo salvassi. In simili frangenti, l'uso della destrezza è cosa ovvia. Poteva io presentarmi a cotesti furiosi col fare l'elogio del Principe? Il punto stava nello evitare qualunque pretesto, onde la fazione, infu-

riando, non rompesse quel filo sottile che la conteneva. Nè questi partiti appaiono tali da ingerire la taccia di perfido cuore, che mi è stata dall' Accusa cortese donata.

Presidente. Che questi sentimenti fossero in quel giorno nella bocca del Popolo, è disgraziatamente vero; non per questo io vedo la necessità, che questo linguaggio fosse nella bocca di un Membro del Governo Provvisorio. La prudenza poteva insegnare a tacere, ma su quanto diceste alla Camera dei Senatori, e su quanto scriveste nei Dispacci in quel giorno, vi è analogia.

Guerrazzi. Analogia vi è. Poichè anche il signor Presidente concorda, che in cotesti giorni quei concetti e quel linguaggio occorrevano nella mente e su la bocca della fazione trionfante, deve eziandio comprendere come, e perchè, dovessero riflettere nei miei discorsi. Col silenzio, nei trambusti politici nulla si fa: anzi si cade in sospetto: ed io non avevo mestieri davvero di aumentare quello che gravitava sopra di me: bisognava blandire il Popolo, rendermelo propizio, onde più tardi ascoltasse ragioni: adesso era forza non irritarlo nella sua passione. Quando verremo ad esaminare quei Dispacci intrinsecamente, io vi dimostrerò, che essi furono dettati sotto lo impero di forza prepotente, capace di sgomentare qualunque più costante cittadino; vi dimostrerò, che mi furono estorti, — che vennero strappati ad un uomo il quale tutto doveva concedere al Popolo, perchè questo gli concedesse di salvare il Paese. Sir Hamilton stesso, in un giorno di prova terribile, mi diceva al cospetto di molti: — Concedete tutto, anche la Repubblica, perchè la Repubblica si può disfare, ma non si possono rifare le vite dei cittadini trucidati. — Anzi fin d'ora vi dico, come nel giorno 8 febbraio, un'onda di Popolo invadesse Palazzo Vecchio, disarmasse e sburattasse la Guardia, che pure avevo fatto rinforzare, e si presentasse a me, urlando, bestemmiando, e minacciando che se io non avessi eseguito, e subito, quanto ordinava, col mandare uno dei Dispacci sui quali l'Accusa si fonda, cotesto sarebbe stato il primo e l'ultimo giorno del mio Governo Provvisorio. Tali furono i modi co' quali mi vennero estorti i Dispacci, che l'Accusa ha il coraggio di contestarmi.

Il Difensore si è alzato, ed ha pregato il Presidente a rimettere l'interrogatorio ad altra Udienza, giacchè l'Avvocato Guerrazzi era così stanco, nè permettergli la sua salute di resistere a un più lungo discorso.

Il Presidente ha detto, che avrebbe fatto solamente due o tre al-

tre interrogazioni; ma che se si trovava così stanco da non potere assolutamente continuare, avrebbe aggiornata l'Udienza.

Guerrazzi ha soggiunto, che lo stato suo lo induceva a esprimere il desiderio di dar fine all'Udienza.

Il Presidente ha aggiornata la Seduta a martedì, 28 settembre.

TERZO INTERROGATORIO.

Udienza del 28 settembre 1852.

(Martedì.)

Sono presenti tutti i Difensori. — Solita affluenza nella Sala.

Il Presidente. (*Prosegue l' Interrogatorio dell'Accusato Guerrazzi.*) Rimasero a contestarsi altri fatti dell' 8 febbraio. — Sapete che in quella mattina fosse fatto un pagamento a Giovan Battista Niccolini?

Guerrazzi. Sempre con la protesta che feci anche nella Udienza passata, voglio dire, che la mia scienza non fu sovente contemporanea ai fatti, affermo avere ottenuto notizia di questo, leggendo i Documenti dell' Accusa.

Presidente. Avrete saputo però che l'ordine fu dato da Mazzoni, vostro collega nel Ministero?

Guerrazzi. Appunto questo seppi leggendo i Documenti.

Presidente. Saprete a qual titolo fu tratto quel pagamento?

Guerrazzi. No.

Presidente. Eppure il titolo si potrebbe desumere dal modo col quale il Niccolini è qualificato in quel Documento.

Guerrazzi. Il signor Presidente intende bene che non posso dare spiegazione di espressioni non adoperate da me.

Presidente. Nell' ordine del Mazzoni si notano queste espressioni: « *A Niccolini come nostro incaricato.* »

Guerrazzi. Ciò non mi riguarda.

Presidente. Voi gli avete fatto pagare veruna somma, e precisamente nel 13 febbraio?

Guerrazzi. Gli feci pagare poche lire: lo dissi nella istruzione del Processo; — ripeterò il perchè: Il Niccolini non era per nulla familiare nè domestico mio; da me non era desiderato, anzi malviso; tuttavolta, si presentava sovente al mio Ufficio, e s'industriava con

sue arti di entrarmi in grazia, ed acquistarsi la benevolenza mia, e de' miei. A questo effetto, certa volta mostrò al mio nipote, vago d'armi, una sua carabina, e visto il giovane invogliato di averla, gliela donò. Ora essendomi capitato davanti il Niccolini, schivo di avere obbligo con lui, gli dissi risoluto, che se mi avesse dichiarato il valore della carabina gliel' avrei pagata, altrimenti restituita, non essendo uso ad accettare doni. Si schermiva da principio; alfine dicevami averla acquistata per lire settanta. Non trovandomi addosso cotesta moneta, ed avendo per di più in costume di non portarne mai meco, scrissi al signor Adami che per me gliela pagasse. Così poi adoperai col signor Adami, perchè convivendo egli meco, io sosteneva tutte le spese di casa, e gli andava creditore, come tuttavia gli vado, non avendo mai regolato questi conti fra noi.

Presidente. L' Adami per altro, pagò con la Cassa della Depositeria, e non con la cassa propria.

Guerrazzi. L' Adami errò, e fece male, e qualora avessimo avuto comodo e tempo di fare i conti fra noi, avrei potuto notare cotesta partita non portata a mio debito, e quindi rettificare lo sbaglio.

Presidente. L' ordine di pagamento dell' Adami, sembra dovesse essere regolato col Ministero dell' Interno.

Guerrazzi. Il Ministro dell' Interno allora era Marmocchi.

Presidente. Sapete, che altre somme gli sieno state pagate, e segnatamente nel 14 febbraio?

Guerrazzi. In cotesta epoca, non lo so. Amo di dare però tutti gli schiarimenti che sono necessarii su questo particolare. Io non ebbi mai relazione di sorta col Niccolini prima di entrare al Ministero, nè io lo educai a salire le scale di Palazzo Vecchio. Egli era stato raccomandato dal signor Benoît Champy, Ministro di Francia, al signor Montanelli: credo, che in casa del Ministro di Francia si fosse introdotto come Maestro di lingua del suo figliuolo, e trovatolo incapace allo assunto ufficio, ei s' industriasse in qualche modo a licenziarlo, senza lasciarlo derelitto. Il signor Montanelli poi lo accolse in vista della raccomandazione, e più per le moltissime aderenze che il Niccolini, Romano, vantava possedere negli Stati Pontificii; onde il mio Collega pensò poterlo adoperare pei fini, che oggi conoscete, della Costituente. Infatti, fu dal signor Montanelli spedito nello Stato Romano a speculare gli umori dei Popoli, e le propensioni loro verso il Granduca; e perciò penso, che gli fossero

dati danari. Dette una giravolta in cotesti paesi, e tornò: io volli interrogarlo; e trovato che la cosa più chiara che potessi ricavare da lui, erano le osterie che aveva frequentato, lo giudicai uno avventuriero politico, desideroso di nuovità, allo scopo di migliorare le sue condizioni economiche.

Presidente. Questo pagamento avvenuto, è vero, nel 14 febbraio, fu per ordine del Montanelli?

Guerrazzi. Sì. Ma non solo il pagamento, l'affare eziandio riguarda il signor Montanelli, il quale agiva molto indipendentemente da me. Io protesto qui, che questa, ed altre cose relative al signor Montanelli, avrei, come di dovere, taciuto, se l'uomo dabbene non mi avesse autorizzato a farlo, e non lo avesse dichiarato da sè pubblicando i suoi *Schiarimenti* sul comune Processo.

Presidente. Conoscete altri pagamenti fatti al Niccolini?

Guerrazzi. Non ne conosco altri.

Presidente. Il Niccolini ha avuto da voi qualche commissione di recarsi a Lucca?

Guerrazzi. Io non gli ho dato mai commissione di sorta alcuna. Quando fui giunto a Lucca, mi comparve davanti: io pensai allora, e tuttora ritengo, che esso fosse stato spedito dalla fazione repubblicana (alla quale, come ho già avvertito, io era caduto in sospetto) per ispiarmi, ed eccitare i Popoli per costringermi violentemente a decretare la Repubblica.

Presidente. In Lucca, il Niccolini lasciò col Locandiere un debito, che poi nel 19 marzo fu pagato dal Governo. (*Gli contesta il conto del Locandiere Pietro Bordò per il trattamento del Nocciolini.*)

Guerrazzi. Questo conto somministra prova evidente, che egli non venne meco, nè faceva parte del mio séguito, perchè io spesai da me la mia gente, ed andai ad albergare prima alla Prefettura, e poi, per istanza espressa del Municipio Lucchese, nel Palazzo Ducale. Il Niccolini lasciò cotesto debito, e il Locandiere ne pretese pagamento dal Governo, affermando essersi il Niccolini spacciato persona addetta al Commissario, diversamente non gli avrebbe fatto credenza. Io ordinai, con ingiunzione espressa al Marmocchi, di non pagare cotesto conto, troppo importando non istabilire cotesti vergognosi precedenti; più tardi seppi, contro mio ordine averlo saldato il signor Marmocchi, il quale allegò per sua scusa, che trattandosi di meschinità aveva reputato conveniente evitare lo scandalo.

Presidente. Voi vedete, che quattro pagamenti sono stati

fatti al Niccolini, ora per conto d'uno, ora per conto d'un altro. — Sapete che nell'8 febbraio si adunasse il Circolo?

Guerrazzi. Conosco bene che si adunò, perchè pretese occupare la Sala dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, me non volente; e so che avanti voleva tenere adunanza al Teatro Nuovo.

Presidente. Lanari dette spontaneo il Teatro?

Guerrazzi. Una Deputazione del Circolo venne a chiedermi il Salone dei Cinquecento per tenervi adunanza solenne: io mi schermii, dicendo non sembrarmi convenevole che un Circolo tutto composto di persone repubblicane tenesse le sue adunanze in una Sala deturpata con i dipinti dei gesti operati da Cosimo I a danno della Repubblica di Siena; ma uno dei Deputati arguto, e informato della patria storia, soggiunse: che anzi era convenientissimo, imperciocchè fosse stato fatto fabbricare dal Savonarola, per predicarvi dentro, con tale una celerità, che fu detto dai nostri padri averlo fabbricato gli Angioli. Allora io credei valermi di altro pretesto, adducendo essere la Sala imbarazzata, difficile illuminarla, e consigliai recassersi piuttosto in qualche Teatro, e forse indicai, o mi fu indicato, il Teatro Nuovo. Allora mi risposero, che Lanari non intendeva concederlo; insistei perchè lo pregassero anche in mio nome: e tornate le premure invano, scrissi una lettera con espressioni calzanti e vibrate, al solo scopo di allontanare da Palazzo Vecchio il Circolo, ed escludere dalla sede del Governo questo pericoloso vicino. Alcuni del Circolo assentirono, altri no; però che anch'egli procedesse diviso: ma la parte più sagace, volendo ad ogni modo dare al Circolo le apparenze, e il potere di Governo, insistè per tenere le adunanze in Palazzo Vecchio. La difficoltà della illuminazione, e dello sgombro della sala, furono avvertiti da me alla presenza di persona, che dovrebbe rammentarsene per molti motivi, ed ora non so se se ne rammenterà più (forse sarà in buona fede), ma rimasero superati coll'obiettarmi, che con della gente presto si fa a sgomberare; e che la illuminazione poteva effettuarsi con pari sollecitudine co'lampioni tolti in prestito dal Municipio. Che poi questi suggerimenti venissero da persona informata, di leggieri la Corte lo intende, perchè io non sapeva davvero, che il Municipio Fiorentino fosse possessore e custode di lampioni. Insistendo, pertanto, i deputati con modi acerbi e minatorii, esclamai: Bisogna contentarli! come persona che acconsenta, costretta a cosa dalla quale repugni.

Su questa parola poi l'Accusa fondò una serie di osservazioni

sofistiche, mentre egli è volgare che la parola *bisogna* corrisponde ad una forza fisica o morale, la quale abbia virtù di determinare la volontà dello agente. Però, sopportando molestamente per ragioni politiche la presenza del Circolo nella sede del Governo, quando seppi la grave spesa necessaria per la illuminazione, chiamai i caporali del Circolo, e dimostrando loro da una parte la penuria dell'Erario, dall'altra la urgenza d'impiegare ogni facoltà nostra nelle cose della guerra imminente, li pregai a distogliere i loro aderenti dal pretendere si sprecasse tanta pecunia inutilmente; — non parermi questo senno, nè patria carità. — Ed anche qui mi valsero le ragioni e i ripieghi, nè altro poteva adoperare io, perchè il Circolo penso che dopo una, o due volte, non si adunasse in Palazzo Vecchio più mai.

Presidente. Ma per quella sera il Circolo si adunò nel Teatro Nuovo, e poi nel Salone dei Cinquecento. Al Lanari fu data indennizzazione?

Guerrazzi. Penso di sì; e questa indennizzazione prova la verità del mio ragionamento. Che io poi accogliessi malvolentieri quest'ospite in casa, lo dimostra il non esservi comparso nè io, nè alcuno della mia Segreteria. Chè se da me fosse stato invitato il Circolo, ed ospitato volontariamente, o lo avrei ricevuto in persona, o almeno lo avrei visitato in segno di fratellanza, di gratitudine e di omaggio.

Presidente. (*Gli contesta, che al Lanari fu pagata la somma di Lire cinquantatrè e soldi; poi soggiunge:*) Chi fece le spese della illuminazione in Palazzo Vecchio?

Guerrazzi. Furono pagate dal Governo, ed è perciò, che conosciuta la spesa, come ho detto, ne trassi argomento d'industriarmi ad allontanare il Circolo.

Il Presidente gli contesta, che a tale oggetto nel 13 marzo fu pagata per il Circolo la somma di Lire dugento ventiquattro. Legge il Documento.

Guerrazzi. Il pagamento sarà avvenuto nel marzo, ma io conobbi la spesa subito.

Presidente. Sapete a quale oggetto si riunisse il Circolo?

Guerrazzi. Davvero io non lo so, perchè, io ripeto, non assistei alla Seduta, nè ebbi in proposito relazioni; sebbene facessi sorvegliare i Circoli prima e dopo che il Governo Provvisorio fosse istituito, non solo dalle Delegazioni, ma bene anche da persone di ciò espressamente incaricate, tuttavolta le Delegazioni male corri-

spondevano per rilassatezza o per paura, come si conoscerà ancora dai Documenti estratti dagli Archivii, ed esibiti a difesa.

Presidente. Pare, che avesse lo scopo di festeggiare la partenza del Granduca!

Guerrazzi. Non lo so nè anche adesso che parlo; ma è possibile che applaudissero alla partenza del Granduca; ed è possibile che fosse anche adoperata copia di furiose espressioni, consuete a quei giorni, e che ognuno può alla sua volta lamentare.

Presidente. Tornando indietro, avete detto che non avevate relazione col Niccolini; ma avete da lui ricevuta alcuna lettera?

Guerrazzi. Ho detto, che io non mantenevo relazione col Niccolini, ed è vero: ma ciò non toglie che il Niccolini sfacciatamente, sebbene io glielo avessi proibito e più volte, penetrasse nelle mie stanze, senza pur farsi annunziare. La stanza, che io abitava, ha due porte corrispondenti nello stesso corridore: ad una stavano di guardia i Custodi; l'altra fa capo alle stanze che abitava il signor Montanelli. Il Niccolini penetrava facilmente dal signor Montanelli, e di là entrava nelle mie stanze. Qualche volta ha sforzato la consegna, e mio malgrado mi è comparso davanti; sicchè sovente ebbi a farne riprensioni severe ai Custodi medesimi. Il Niccolini mi scrisse una lettera a Lucca, nella quale mi dava ordini, piuttosto che consigli, imponendomi a mandare milizie in Val-di-Nievole. Mi raggiunse a Massa, seco portando un fascio di Proclami per pubblicarli. Lo interrogai di cui fossero, ed egli mi rispose emanare dal Circolo Repubblicano di Lucca, e diretti ad eccitare gli spiriti repubblicani: lo invitai a lasciarmeli, incaricandomi a diffonderli io stesso, e li consegnai ad uno dei miei perchè li abolisse. Tali erano le mie relazioni col Niccolini, e tale la lettera che io ricevei a Lucca da lui. Niccolini nei primi giorni del Governo Provvisorio fu, più che non si crede, terribile; potente, è vero, di potenza effimera, ma capace a recare danni perenni; ed io lo ebbi, fremendo in cuor mio, a sopportare, non so se più molesto protettore o tiranno.

Presidente. Gioverà che sia letta questa lettera. (*Il Cancelliere la legge.*)

Guerrazzi. Questa non è la lettera di cui ho parlato. Donde viene? Chi la manda? Dove fu reperita? Io non ricordo averla veduta, nè letta.

Il Pubblico Ministero dà schiarimenti sul modo col quale quella lettera gli è pervenuta, cioè dal Ministero di Grazia e Giustizia.

La Difesa Guerrazzi oppone la irregolarità della provenienza di molti Documenti, protestando per la illegalità del modo col quale sono stati raccolti; e fa istanza perchè sia presa nota nel Processo Verbale di Udienza, dei Documenti non assicurati legalmente durante il corso della procedura. Dice che questa osservazione riguarda anche specialmente la lettera di Mordini a Corsi del 20 gennaio 1849.

Il Presidente nota che la lettera a Corsi fu assicurata legalmente, e che la sua provenienza è autentica; quanto a quella di Niccolini soggiunge, sembrare che esistesse già nel Ministero dell' Interno; e che da questo inviata a quello di Grazia e Giustizia, sia pervenuta all'Accusa. Ordina però che sieno registrate nel Processo Verbale le osservazioni della Difesa, aggiungendo che starà poi alla Corte il valutare quanto sia o no autentico il modo della provenienza dei diversi Documenti.

Il Pubblico Ministero dice che gl' interessa di schiarire un dubbio, ed è, che il punto di partenza della lettera Mordini si trova iu una Ministeriale del Prefetto d' Arezzo: che, però, gli manca l' atto d' assicurazione.

Guerrazzi (*al quale era stata passata per esaminare la lettera del Niccolini, e che tenevala sempre sotto gli occhi*). Io potrei affermare di non aver ricevuto questa lettera. L' indirizzo mi pare di Marmocchi. Non v' è bollo postale; insomma, io non la conosco.

Pubblico Ministero. Invito l'Accusato Guerrazzi a impugnarla, o a concordarla.

Guerrazzi. La domanda mi sembra veramente un poco strana: — io non impugno, nè affermo, che sia di carattere del Niccolini.

Presidente. Dopo la elezione del Governo Provvisorio vi annunziaste al Pubblico con un Proclama?

Guerrazzi. Certamente ci annunziammo al Pubblico con un Proclama, nel quale, in sostanza, spiegammo quale fosse il mandato che avevamo ricevuto, il quale consisteva nel preservare l' ordine sociale da ogni sovvertimento di parti, e nel consultare la volontà del Paese su quanto era da farsi intorno alle forme governative. In esso, mi pare di aver detto, che volevo contenere tanto i retrogradi quanto i violenti; e ciò mi sembra stare in armonia col mandato ricevuto.

Presidente. Il Proclama del Governo Provvisorio dell' 8 febbraio è firmato da tutti e tre i Componenti il Governo predetto: avete da farvi osservazioni?

Guerrazzi. Avvertirò solamente (e questo ritenga bene la Corte) che in quel giorno furono imborsati i nomi di tutti i Componenti il Governo Provvisorio, e fu per accordo comune estratto a sorte chi dovesse fra noi disimpegnare le funzioni di Presidente di settimana. Fortuna, o per meglio dire disgrazia, volle che io sortissi il primo; di modo che gli Atti emanati nei primi giorni, sebbene compaiano tutti segnati da me, non tutti furono da me concepiti, nè dettati.

Presidente. Per i Documenti che portano una firma sola, sta bene; ma quel Proclama è firmato da tutti e tre. *Il Cancelliere legge il Proclama nel volume dei Documenti dell'Accusa, pag. 904.*

Guerrazzi. Io faceva questa osservazione non per rispetto a cotesto singolo Atto, bensì in generale. Ora, io avvertirò come quel Proclama fosse acerbamente accolto dal partito trionfante, e la stampa repubblicana ne facesse mal governo. L'espressioni caute, e necessitate dai tempi, i quali stavano per travolgere uomini e cose, non bastarono a dissimulare la minaccia che faceva al partito esaltato adombrandolo con l'appellativo di *Violenti*, opposto all'altro di *Retrogradi*, pessimi entrambi, ed entrambi da contenersi là dove insorgessero contro la pubblica e privata sicurezza.

Presidente. Furono scritte lettere o circolari ai Governatori, Prefetti e Sotto-Prefetti delle Provincie?

Guerrazzi. Circolari furono fatte, ma non compilate da me. Io ne somministrai il concetto, come si costuma fare nelle Segreterie. I Segretarii le compilarono; e, secondo che ordinariamente avviene, non del tutto corrispondenti al concetto. Questa verità resulta dalla mancanza di analogia, che osserviamo tra i Dispacci spediti da me nella notte, e quelli spediti in nome del Governo la mattina dell'8 febbraio. A modo di esempio, i Dispacci della notte annunziano il Granduca partito da Firenze e da Siena; quelli del giorno spiegano avere il Granduca abbandonata la Toscana. Onde io penso, che le Autorità Governative confrontando questi due Dispacci dovessero cadere in imbarazzo non lieve. Ancora, talune di queste circolari portano unicamente la firma del Segretario senza quella dell'Autorità superiore, giudicata in qualunque forma di Governo essenzialissima. Io non so come sia avvenuto questo: il signor Segretario Allegretti, richiamato a dare schiarimenti in proposito, suppone che l'Archivista, il quale per ordinario procura la firma dell'Autorità superiore non fosse riuscito ad ottenerla, o per non avere potuto penetrare fino a

me, o forse per avere ricevuto ordine di far così. Del primo motivo nulla potrei dire; del secondo dirò che non sussiste per nulla.

Presidente. Anco il concetto delle lettere concorda coi Dispacci. La lettera dell' Allegretti dice che il Principe ha abbandonato la Toscana, e voi anche il giorno appresso teneste lo stesso linguaggio.

Guerrazzi. Signori, un Ministro, un Capo di Governo non può materialmente leggere tutti i Dispacci, che si mandano alla Posta. Delle corrispondenze in ispecie si costuma somministrare il concetto al Segretario, il quale compila il relativo Dispaccio. Le spedizioni dell' 8 e 9 febbraio io non considerai. Se le avessi considerate, le avrei corrette, perchè e prima e poi si annunziarono le cose come stavano, cioè che il Granduca era partito da Firenze e da Siena. Che poi un Ministro non possa leggere tutti i Dispacci che spedisce alla Posta, argomentatelo da questo. Nel giorno di Natale del 1848, spedii 177 affari; se io avessi voluto esaminarli prima di firmare, la Posta non sarebbe partita nemmeno alla mezzanotte del giorno veniente.

Presidente. Ma allora governano i Segretarii e non i Ministri!

Guerrazzi. Non i Segretarii governano, bensì i Ministri, i quali unicamente è forza che in moltissimi casi si fidino alla intelligenza ed alla rettitudine dei loro Segretarii, cui danno il concetto dei Dispacci, ch' essi devono compilare; e di questo udrà meglio, se le giova, il Segretario Allegretti.

Presidente. Il concetto vostro sembra che ritenesse avere il Principe abbandonato la Toscana perchè aveva abbandonato il Governo, e in questa guisa può intendersi la lettera Allegretti.

Guerrazzi. Io non poteva dire altro in quanto alla materialità del fatto che annunziavo, che il Principe si era allontanato da Firenze e da Siena. Certamente, quando il Principe Costituzionale abbandona la sede del Governo senza lasciare Vicario, Luogotenente o Reggente, che lo rappresentino, si ritiene ch' egli abbia volontariamente abbandonato il Governo; ma se questo avessi voluto dire, lo avrei detto senza ambagi.

Presidente. La lettera del 9 febbraio appella alla probabile dimora di Sua Altezza nell' Isola dell'Elba. Ora quešta notizia non armonizza col concetto, ch' egli abbia lasciato la Toscana; e però dovrebbe ritenersi che accennasse all' abbandono del Governo.

Guerrazzi. Quando le espressioni della lettera fossero mie,

bisognerebbe pure intenderle come il signor Presidente avverte, per salvarle dallo errore geografico; ma, ripeto, il concetto mio non fu tradotto bene dalle parole non mie.

Presidente. Come fu costituita la forma di Governo? Quali Decreti faceste? Come funzionavate? Nominaste un Ministero?

Guerrazzi. Senza dubbio. Procedemmo alla nomina di un Ministero, conservando quanta maggior parte potemmo delle forme costituzionali: e conservammo la quasi totalità dei vecchi impiegati, i quali con ogni maniera di pressione volevasi dalla parte vincitrice si cacciassero, e in vece loro i Fattori della Rivoluzione si ponessero, e questo è venuto a resultare eziandio dai Documenti dell'Accusa.

Presidente. Il Governo si costituì dunque l'8 febbraio con la nomina dei Ministri; e il Governo Provvisorio sarebbe stato presieduto con ordine successivo da Guerrazzi, Montanelli, e Mazzoni?

Guerrazzi. Intorno al Decreto della nomina del Ministero avverto, che la elezione del signor Mordini mosse unicamente dal signor Montanelli, che si portò garante per lui. Da primá io vidi appena il signor Mordini, il quale era in fama di ardentissimo Repubblicano. Ma in appresso, avendogli dimostrato con prove evidenti la impossibilità d'istituire la Repubblica in Toscana, come uomo di buona mente lasciò persuadersi, e i Documenti pubblici manifestano essermi stato aiutatore nel disegno della Restaurazione, allora quando nell'Assemblea, col suo rapporto su gli affari esteri, ammonì gl'illusi come non fosse vero che i Potentati d'Europa (secondo che bugiardamente andavano propalando) ci avrebbero protetti se avessimo dichiarato la Repubblica; vero soltanto, che anche quelli che più si presumevano nostri parziali avrebbero tronco con noi le relazioni non pure officiali, ma officiose, laddove avessimo bandita la Repubblica e ci fossimo unificati con Roma.

Presidente. A tenore del Decreto, il Governo Provvisorio si componeva di un Collegio, ma la firma l'apponevate tutti e tre, od uno solo, per autenticare gli Atti? O governavate alternativamente una settimana per uno?

Guerrazzi. Il Collegio procedeva con una certa confusione naturale in tanto trambusto di cose. Il Presidente di settimana non consultava ordinariamente i suoi Colleghi. Ogni Membro del Governo reggeva nella settimana, che gli toccava; ciò però non escludeva punto che gli altri proponessero, o operassero, talvolta consultati i Col-

leghi prima del fatto, e talvolta semplicemente ragguagliati dopo il fatto.

Presidente. Furono dati ordini per abbassare gli Stemmi Granducali?

Guerrazzi. Non furono dati ordini dal Governo per l'abbassamento delle Armi, perchè io nè per disposizione nè per consiglio procedeva avverso al Principe. Di tanto persuadetevi, Signori, che nulla io feci se non richiesto da politica necessità, o costretto dalla violenza, o indotto dal desiderio di evitare mali peggiori. In quanto all'Arme del Palazzo Vecchio, ecco come sta la cosa: Una numerosa frotta di Popolo adunata sotto Palazzo Vecchio si accingeva a svellere dai muri l'Arme di pietra, deturpando la fabbrica. Avvisato di questo. mandai uomini in piazza ad esortarla si rimanesse, non guastasse lo edifizio mirabile; avrebbe provveduto il Governo a farla rimuovere a regola d'arte; il Popolo si rimase, e noi ordinammo si levasse, si sottraesse agli oltraggi, e altrove, intatta, si trasportasse: donde fu tolta in séguito e ricollocata al suo posto. Il Prefetto di Firenze al solo scopo di evitare tumulti, e preservare le Armi Regie dagl'insulti, domandò a voce essere autorizzato a farle rimuovere, e verbalmente n'ebbe facultà, pei fini indicati da lui. Pertanto ordine scritto, nè generale, nè parziale, di abbassare gli Stemmi Granducali il Governo non dette mai. Avvisato dai Giusdicenti, che avevano proceduto a questo per impedire ignominia e collisioni, tacqui. Avvisato da altri Giusdicenti, che le Armi si desideravano al posto, risposi si lasciassero pure. All'opposto scrivendo al Sotto-Prefetto di San Miniato gli raccomandai la conservazione della Statua di Leopoldo Secondo, e lo confortai a tenere alzate le sue Armi, se da questo fatto non potevano nascere turbolenze. Al Prefetto di Siena, che m'informava avere messo in carcere un tale di Buonconvento per avere acclamato a Leopoldo Secondo, mandai non parermi questo delitto, dacchè il Granduca non fosse decaduto; e così scrissi, e così instruiva tutti quelli, che, mostrandomi affezione al Principe, giudicai persone di cui potessi fidarmi. I Documenti ve ne faranno prova manifesta. Restringendo, dico, che ordine di abbassare gli Stemmi Granducali il Governo non dette mai; solo acconsentì si rimuovessero là dove accennarono di diventare argomento di oltraggio e di contesa.

Presidente. Ma il Prefetto scrisse una lettera al Direttore delle Regie Fabbriche per l'abbassamento delle Armi Granducali?

Guerrazzi. Certo, il Prefetto scrisse quella lettera, e conside-

rato il fine che lo mosse, ne fu non solo scusato ma lodato dai Giudici, che lo mandarono assoluto. Però, non si comprende come si continui a ritenere contro me per argomento di accusa, quello che per altri fu motivo di lode. Strane cose paionmi queste, e sono! Prego sia riletta la lettera colla quale il signor Nerli rimette in Atti il biglietto del signor Prefetto di Firenze, perchè resulta apertamente anche da quella la prova della fiera agitazione, che in quei giorni percuoteva di timore le menti più costanti.

Il Cancelliere la legge.

Presidente. In quei giorni disgraziati gli Stemmi potevano essere insultati ed essere oggetto di scandalo qui fra noi; ma all'Estero no. A Smirne, a Costantinopoli, ne fu ordinata la demolizione.

Guerrazzi. Prego sia letto l'ordine inviato ai Consoli Toscani all'Estero. (*Il Cancelliere lo legge.*) — Non senza motivo ho fatto leggere cotesta lettera, dacchè appartenga al Ministero degli Esteri. Ora io ho detto altra volta, e qui ripeto, come il signor Mordini nel principio del Ministero appartenesse al partito ardente repubblicano, e molto restringendosi col signor Montanelli appena si lasciava vedere da me, quantunque poi mutasse consiglio, non so se per elezione, o piuttosto per necessità di evidenza. Ora, siccome l'Accusa ha dichiarato che ognuno deve rispondere dei fatti proprii e non già degli altrui, la quale dichiarazione non è per certo dono, bensì principio elementare di diritto nelle materie criminali, in ispecie poi nelle politiche, così quest'ordine non mi appartenendo, nè mi si deve appuntare, nè a me vuolsi domandare ragione di quello: tuttavolta può darsi, che il signor Mordini abbia reputato convenevole trasmettere cotest'ordine o per coazione presente, o in vista di evitare tumulti sì interni, che esterni, perchè la fazione trionfante fra noi, laddove ne avesse avuto notizia, non lo avrebbe sofferto, e nelle città per l'appunto rammentate prevaleva la gente la più infesta al Governo Granducale, come quella che per la massima parte si compone di esuli antichi. Se queste considerazioni mossero il signor Mordini nel trasmettere l'ordine, di cui è parola, non può essere disapprovato dagli uomini politici.

Presidente. L'ordine è del Mordini, e non si può attribuire che a lui solo; ma armonizza con gli altri dati in Firenze.

Guerrazzi. Intorno agli ordini dati a Firenze ripeto, che informato dal signor Prefetto degli oltraggi già fatti alle Armi Regie, e

ai conati già iniziati di svellerle a forza e romperle o arderle, io consentii che le facesse rimuovere. L' ordine trasmesso dal signor Mordini gli appartiene unicamente, nè io n' ebbi cognizione di sorta. Egli molte cose imprese e compì senza punto parteciparmele; anzi per parecchio tempo non si fece vedere neanche allo Ufficio, e spediva gli affari da casa sua. Quali cause potessero averlo persuaso, ho già esposto, e veramente non trovo che si possa biasimare la sua previdenza; di ciò vi convinca uno esempio: perduta la battaglia di Novara, tanto acciecò il dolore le menti dei Piemontesi, che reputando traditore Carlo Alberto, il quale fu solo infelice, manomisero ed arsero in Livorno le Armi Sarde; e di questo fanno fede i Documenti dell'Accusa. Il timore di enormità pari è razionale che muovesse il signor Mordini.

Presidente. Dunque l' abbassamento delle Armi fu un arbitrio del Mordini?

Guerrazzi. Senza dubbio, il signor Mordini interrogato lo avrebbe detto. — Io non mi schermisco con sotterfugii, che non sono da me, nè del mio carattere; e intendo dare spiegazione come so, e posso; e quindi confesso, che laddove mi avessero fatto conoscere la probabilità, che in tutte o in parte delle estere città le Armi Granducali potessero divenire oggetto di ludibrio e di offesa, avrei consentito a farle rimuovere.

Presidente. La remozione degli Stemmi Granducali è simbolo di detronizzazione: e occorre una eccezione speciale per intendere un concetto diverso.

Guerrazzi. Quali sieno le conseguenze di diritto, vedremo: in fatto non è così, quando resulta, che simile abbassamento fu consentito da me in Firenze pei fini già discorsi; in altre località, e per le stesse ragioni, non disapprovato; e in altre poi, dove le Armi non correvano pericolo, lodato il mantenimento loro, pel motivo che il Principe non era *decaduto*. Questo mio concetto scrissi a quante Autorità mi davano fiducia di non tradirmi, come al signor De Laugier amico mio, e Generale delle armi toscane; al signor Banchi Governatore di Portoferraio, al signor Buoninsegni Prefetto di Lucca, al Prefetto di Siena, e al Vice-Prefetto di San Miniato, rammentati pocanzi. E comecchè con questi amici, o Signori, io parlassi segretamente in siffatto tenore, e comecchè la decadenza del Principe con estremi conati sia stata sempre da me conflittata, pure trovate che in uno dei primi Dispacci io ebbi a dire che il Principe era decaduto;

il quale fatto, per chiunque abbia punto d' intendimento, dimostra la violenza a cui in cotesto istante io andavo soggetto. No, signor Presidente e Consiglieri: persuadetevi, tutto il momento della indagine giace qui dentro: Guerrazzi fu complice, o no, della forza rivoluzionaria, che in cotesti tempi prevalse in Toscana e minacciò divorarla? Se sì, doventano inutili le sottili ricerche, però che a me devono imputarsi o direttamente o indirettamente quanti fatti criminosi la funestarono in quel tempo; se no (come veramente nol fui), le squisite ricerche tornano del pari inutili, conciossiachè i fatti sui quali si fonda l'Accusa forza è che, in virtù d' intelletto sano, si debbano ritenere o coatti da violenza immediata, o indotti da politica necessità. Certo, un uomo (e facilmente lo confesso) o più sapiente, o più animoso, o più fortunato di me, avrebbe saputo, e potuto operare meglio; ma cotest' uomo non comparve; però se i fatti miei si trovano riprensibili adesso, quanto si trovavano laudabili allora, incolpatene la mente inferma, il cuore debole: ma dove è il dolo? dove la frode? Gli atti miei, non a sovvertire, ma a mantenere la società furono diretti, a conservare non a distruggere l' ordine, alla universale tutela, secondochè m' imponeva il mandato delle Camere e del Popolo, e mi veniva consigliando la coscienza di onorato cittadino.

Presidente. Ordinaste di togliere il nome del Granduca dalla intitolazione delle Sentenze?

Guerrazzi. Signor Presidente, ella rammenta un fatto del quale mi sarei astenuto favellare spontaneo; ma dacchè ella mi vi richiama, lo farò adesso con maggior coraggio. Il Governo emanò cotesto Decreto, provocato. L'Amministrazione Generale del Registro, o il Conservatore dell' Archivio Generale dei Contratti, diresse al Governo Provvisorio una petizione in proposito; un Giudice del Tribunale di Prima Istanza di Firenze si presentò a nome della Magistratura per farne istanza verbale. La petizione del primo si è trovata e sarà prodotta; la istanza del secondo non può trovarsi. Si trova però, che nei giorni 8 e 9 febbraio la Magistratura Fiorentina tenne Udienza, ma non pronunziò Decreti, se togli (io credo) una sola Sentenza criminale, dalla quale non avrebbe potuto esimersi, perchè erano comparsi da luoghi lontani, credo dalla Maremma, i Testimoni. Di questi fatti non potei ottenere attestato; avocando a sè i giornaletti di Udienza, mercè i suoi poteri discrezionarii, il signor Presidente potrà chiarire come le cose con esattezza stanno.

In questa guisa provocato, poteva il Governo Provvisorio rispon-

dere diversamente da quello che fece? E la provocazione stessa non dimostra manifesto il convincimento altrui, che nel modo consueto non si poteva procedere? Non biasimo lo universale ha per questo suo fatto compartito alla Magistratura, bensì encomio, ed io sostengo ch' ella operò egregiamente. Ella comprese, come l' amministrazione della giustizia sia un' áncora della società, cui a tutti importava salvare; quindi, invece di gittarla al mare, nella tempesta, a quella più forte si attenne. Bene; ma questa Magistratura pensi, che se a lei fa lode conservare un' áncora, a me non può farsi delitto di aver salvata la Patria intera dal naufragio. Perchè la Magistratura non si dimise? Perchè non abbandonò il Governo Provvisorio? Perchè, non costretta, esercitò le sue auguste funzioni in nome di quello? Perchè implorò forza da noi, e a noi ne promise per reprimere le violenze?

Perchè ella conobbe, che il Governo Provvisorio non era ribelle, non fellone, non anarchico, ma nato dalla necessità delle cose, dal supremo bisogno di preservare il Paese dall' anarchia.

Io credo benissimo, che se fossimo vissuti in Monarchia Assoluta la Magistratura avrebbe ricordato e seguíto lo esempio del Presidente Di Harlay. Il Duca di Guisa, costretto Enrico III Re di Francia ad abbandonare Parigi e a ripararsi a Blois, intimò al Presidente Achille Di Harlay, e al Parlamento, di continuare a rendere giustizia. Lo Harlay vi si ricusò tenacissimamente dicendo: — che il Re erasi portato seco la giustizia nelle pieghe del suo mantello reale; — e minacciato di carcere, e peggio, sostenne piuttosto recarsi alla Bastiglia con tutto il Parlamento, vestito degli abiti suoi più solenni, che aderire colla sua presenza al Governo ribelle, e sostenerlo con la continuata amministrazione della giustizia. E questo fu a ragione, conciossiachè in qualunque parte del Regno si rechi il Re assoluto, quivi regni e governi. Onde possa giuridicamente ritenersi che il Re assoluto abbia abbandonato il Governo, forza è che esca dal Regno; almeno così giudicano i Pubblicisti, favellando di quello stesso Enrico III, che eletto prima Re di Polonia disertò il Paese, *insalutato hospite;* quantunque Giudici moderni con la Sentenza data in Parma il sette luglio 1831 abbiano deciso, che non pregiudica la presenza del Principe assoluto in qualche parte dei suoi Stati alla necessità di comporre un Governo Provvisorio, laddove quegli, partendo, non abbia lasciato chi lo rappresenti, e il Paese versi in pericolo imminente di anarchia. Comunque ciò sia della Monarchia assoluta, è fuori di dubbio nella temperata. Mancata la Corona, cessano il Parlamento e il Ministero. Il Parlamento non

può esercitare facultà costituenti: il suo mandato, pel fine, è legislativo; pel modo, ha da esercitarlo complessivamente agli altri poteri. Il Ministero, separato dalla Corona, non può rappresentare la mano di un corpo lontano e nascosto. Il Governo è caduto, la Costituzione cessata, ogni potere venuto meno: (1) allora sorge l'obbligo naturale, che ogni uomo ha di conservare sè stesso, e che, unendosi in società, trapassava in questo ente collettizio.

Per le quali cose, la Magistratura nostra conobbe la Toscana versare nel medesimo caso, in cui si trovò Inghilterra per la fuga di Giacomo Secondo. — Giacomo si partiva da Londra, non d'Inghilterra. Giacomo si riduceva su lo estremo lido del Regno, dove lo attendeva un legno francese per imbarcarsi. Giacomo non s'imbarcò, anzi fu ricondotto a Londra. Giacomo, partendo, non lasciava vicario o reggente. Giacomo disertava la sede del Governo senza pericolo di vita o d'ingiuria, e Giacomo per questo, dagli Arcivescovi, Vescovi e Pari d'Inghilterra, dalla Camera dei Comuni, che più? dai medesimi più sviscerati e zelanti fautori di lui e della prerogativa regia prima e dopo cotesto successo, fu dichiarato decaduto; un Governo Provvisorio gli venne sostituito; e ritornato in Londra, egli si dolse, sì, di cotesto fatto, ma non pensò neppure a qualificarlo fellonia. Le discussioni avvenute nel Parlamento Inglese in cotesta occasione su tanto grave argomento, avrà la Corte davanti gli occhi per giudicare la mia Causa, e le troverà riportate nella collezione dello *Steel*. Quindi la Magistratura pensò potere lealmente aderire al Governo Provvisorio, e sostenerlo con la opera sua, e credè bene. Oggi, io lo so, corre il vezzo presso qualche svergognato di maledire il Governo Provvisorio. Mi restringerò a dirgli, che non è onesto imprecare il tetto che ti riparò dalla tempesta. Adulare vilmente chi tiene il potere, insultare vilmente chi è caduto, sono indizii certi di dissoluzione sociale, e morte della autorità che si presume restaurare. Ed io dovrei piangere sulla mia Patria se questi esempii occorressero spessi, come per buona fortuna si manifestano scarsissimi.

Da tutto questo, pertanto, io ricavo tre conseguenze favorevoli al mio assunto:

1°. Che, per testimonianza della Magistratura, era impossibile

(1) Giuridicamente ogni impiegato aveva a cessare dal suo mandato; e se Guerrazzi, scrivendo a Livorno, disse diversamente, il fece onde salvare la esistenza di tante e tante famiglie d'impiegati minacciati dalla procella. Certo, bella gloria ha Guerrazzi di non aver fatto piangere nessuno!

tenere in quei tempi maestrato qualunque in nome del Principe;

2°. Che il Governo Provvisorio non era giudicato allora illegittimo, ribelle, nè fellone; ma nato dalla necessità giuridica e materiale;

3°. Che non era un Governo anarchico, ma da meritare l'adesione di tutti i buoni, — il soccorso del Municipio, che glielo dava con queste parole: « lealmente offeriva il suo concorso agli uomini » che di necessità assumevano il grave incarico di reggere provvi- » soriamente il Paese in sì difficili momenti (*Vedi la Deliberazione del » Municipio Fiorentino nel 12 febbraio 49 nella raccolta dei Documenti » dell'Accusa, pag. 314*); » della Magistratura, con amministrare, spontanea e non costretta, la giustizia in suo nome, e dargli forza a reprimere le violenze (*Allude alle parole espresse dalla Magistratura nella Protesta che fece al Governo Provvisorio per le violenze commesse da pochi individui sulla persona del Procuratore Regio di Firenze, Lorini*); — e della Civica, col fatto, finchè volle.

Tutto questo ho voluto dire in omaggio della Magistratura. Le parole devono avere corrisposto alla intenzione; dove mai taluna suonasse diversamente, si condoni allo stato in cui adesso mi trovo, ed al calore del dire.

Presidente. Non costa, che la Magistratura sospendesse le Udienze, almeno la Corte no certamente, in quei giorni; il nome del Granduca si racchiude nella formula esecutoria, nè so che per aspettare il Governo si sospendesse il rilascio della copia delle Sentenze. Sia lontano il concetto da voi e da tutti, che la Magistratura riconoscesse la legittimità del Governo Provvisorio, mentre avrebbe avuto il coraggio di amministrare giustizia in nome del Granduca, e ciò avrebbe fatto se non fosse stato emanato l'ordine del Governo Provvisorio. La giustizia fu, e doveva essere, la stessa; — fu cambiata la formula, al che la Magistratura si sottomise per obbedienza passiva, e per necessaria prudenza, il che non importa recognizione del fatto. (*Si noti che Guerrazzi non aveva detto che erano state sospese le Udienze, — ma che non erano state emanate Sentenze. E questo è vero.*) — Ditemi, ordinaste anche lo scioglimento della Truppa dal giuramento?

Guerrazzi. I miei Colleghi, e specialmente quelli che si occupavano della guerra, fecero il Decreto per isciogliere le Milizie dal giuramento, e lo proposero in Consiglio. Non mi trovando provocato nè costretto a sottoscriverlo da esterna pressione, dissi essere cosa da pensarci sopra, e lo misi da parte sul mio tavolino. Quando io fui partito, taluno lo prese, lo recò alla Stamperia del *Monitore*, e lo fece

stampare senza la mia firma. — Il Generale D' Apice venne a trovarmi la sera, dimostrandomi l'errore di sciogliere le Milizie dal giuramento, al che di leggieri io assentiva: — E allora, perchè lo avete decretato e pubblicato? — interrogò egli; ed io gli rispondeva come questo non poteva essere, avendo ricusato di firmare il Decreto; se non che, mostrandomi il Generale il *Monitore*, io giustamente sdegnato mandai pel Direttore del Giornale: venne, e tosto, in sua vece l'Abate Tognocchi aiuto di lui, il quale mi assicurava antico il costume di stampare i Decreti anche senza la firma dei Ministri. Se questo fatto fosse o no vero, se con malizia o senza avvenisse, io non saprei; io so che ne avrebbe attestato il signor Tognocchi, se fosse stato ammesso per Testimone, onde io confido, che la Corte riterrà questo fatto come provato. — So che ne scrissi al Generale Laugier schiettamente; so che niente mi curai del giuramento, e di questo fanno fede anche i Documenti dell' Accusa, e so che, dove si voglia, non mancheranno Testimoni, che deporranno della verità di questo fatto.

Presidente. Questa risposta è già in Processo; conciliate ora lo scioglimento col giuramento della Truppa?

Guerrazzi. Il Decreto è unico; ma dovendo spiegare il concetto di quello che non mi appartiene, e che, contro volontà mia, fu stampato, dirò, che il Governo Provvisorio per indole sua reggeva temporariamente sì, ma reggeva, e per ciò fare abbisognava che da lui dipendesse, e a lui aderisse l'Autorità civile e militare. Pericoloso, più che non pensate, in quel tempo fare atto in nome del Principe, e la ragione fu detta: perchè la fazione allora ne avrebbe imposta la decadenza, e compíto il fatto della Repubblica, e della unificazione con Roma. Ma il giuramento delle Milizie era temporario come il Governo, come lui transeunte, e sarà con tutta evidenza dimostrato, che giurando obbedienza al Governo Provvisorio io non intendevo che spergiurassero al Principe.

Il Presidente ordina al Cancelliere di leggere la formula del giuramento nella raccolta dei Documenti dell'Accusa, a pag. 248.

Guerrazzi. Or vede, adunque, da questa formula resulta che il giuramento prestavasi al Potere costituito e da costituirsi. Qual era il Potere da costituirsi? Quale poteva essere? Lo vedremo in séguito. Intanto occorre avvertire, che nessuno fu costretto a prestare il giuramento, e fu ordinato si deferisse a quei soldati soltanto, che, volonterosi, lo prestassero. Ciò si ricava dal Rapporto del signor Auditore Padelletti fra i Documenti dell' Accusa.

Presidente. Se il Governo Provvisorio assumeva l'amministrazione per il Granduca dissimulando l'origine, la risposta starebbe bene; ma in Senato diceste di ricevere il mandato dal Popolo, e il giuramento si faceva prestare per un Governo Popolare.

Guerrazzi. Se in quel giorno avessi avuta la pienezza della mia libertà, non avrei fatto quelle dichiarazioni alla Camera dei Senatori. Su di queste, e sui motivi che le persuasero, fu ragionato abbastanza: il Governo Provvisorio non escludeva il richiamo del Granduca, appunto perchè voleva consultare lo intiero Popolo toscano. Intanto si rammenti la Corte, che il Popolo fiorentino aveva col suo Plebiscito dell'8 febbraio dichiarato decaduto il Granduca, e nominato un Governo Provvisorio. Ora, se io alla Camera avessi dichiarato avere in mente di volere ritornare il Paese sotto il dominio del Principe, o lo avessi lasciato presentire soltanto, ma di me si sarebbe fatta la seconda edizione del Cardinale Salviati impiccato alle finestre di Palazzo Vecchio! — Se non volevo rimanere distrutto, mi occorreva pure non inciprignire il Popolo: e adesso qualcheduno, lo so, lo sento, la mia distruzione desidera; ma allora quanti erano a desiderarla? Cotesta formula di giuramento nulla pregiudica, anzi tutto conserva; le parole sono nulla in questi negozii; e quando il mio disegno, mercè caratteri politicamente evidenti e razionali, si fa manifesto, le parole, e i fatti speciali che non coincidono con quello, è manifesto che nascono da necessità. Ma che vivevamo in tempi quieti, ma che era io libero allora, e i moti miei potevano corrispondere espliciti alla mia volontà? Non dimenticate quei tempi; ricordate la forza che agitava, e concludete come io ho avuto luogo di avvertirvi altra volta: Se voi vi convincerete, che io fossi complice della forza rivoluzionaria, condannatemi di tutto, perchè di tutto fui reo; se poi cotesta forza combattei per salvare il Paese, Voi, ed anche me, allora assolvetemi, conciossiachè io possa per avventura essermi mostrato non sufficiente al bisogno, ma certo non isleale, nè fellone mai.

Presidente. Incontraste difficoltà a far prestare il giuramento?

Guerrazzi. Chi voleva giurare, le ho detto, giurava; chi non voleva, se ne andava.

Presidente. Riceveste Rapporto che la truppa ricusava il giuramento?

Guerrazzi. Mi pare, che in qualche luogo si ricusasse. Laugier mi diceva, che non era prudente esigere subito il giuramento, gli Ufficiali vi avrebbero disposto la milizia; e fu aggiornato. Ma non

sì creda già, che la Milizia ricusasse il giuramento in grazia di restare fedele al Principe; infamia ell'era in quel tempo, non difesa allo Stato: il suo scopo consisteva nello sbandarsi, e fuggire le fatiche, e i pericoli della guerra.

Presidente. Riceveste un Rapporto dello Staffetti del 13 febbraio in cui vi diceva, che la truppa in Pontremoli ricusava di giurare?

Guerrazzi. Sarà benissimo che lo abbia ricevuto.

Presidente. (*Ordina la lettura di quella lettera; il Cancelliere legge.*) Vi ricordate la risposta allo Staffetti?

Guerrazzi. Risposi il giorno 14. — Ricordisi bene qual fosse il giorno 14, avvegnachè i fatti, sui quali vengo richiamato a rispondere, ho protestato altre volte che non si devono isolare.

Presidente. Io non intendo isolarli, ma ve li contesto.

Guerrazzi. Ed io nel rispondere mi sforzo di rimetterli al posto. La Corte deve volgere la sua attenzione al giorno 14, ed a quello che in cotesto giorno avveniva. Popolo, Milizie, forestieri, andavano baccanti nella città gridando: *Viva la Repubblica.* Impetuosi e terribili invadono il Palazzo Vecchio, e quivi acclamano la Repubblica, con tanta veemenza di urli, che alcuni cristalli ne andavano infranti; quinci mossero a Palazzo Pitti, e colà con oltraggio della Religione e del Principe cantarono il *De profundis* alla Monarchia defunta: alcuni soldati (se pure di questo nome sono meritevoli) arrampicandosi per le bozze esterne sciorinarono dalle finestre bandiera rossa, e ve la lasciarono attaccata. Questi tumulti venivano eccitati dai Circoli, e dagli altri capi rivoluzionarii, per istrascinare il Governo alla Repubblica. Guai a me, guai a tutti, se avessero potuto provare al Popolo, che la mia resistenza alla proclamazione della Repubblica non derivava già dal rispetto di consultare il voto popolare, bensì dal disegno segreto di ristabilire il Principato Costituzionale! E se io dovessi procedere cauto, consideratelo voi, ponendo mente ai Giornali organo dei Circoli, e della Emigrazione armata, i quali apertamente contestano al Governo Provvisorio essersi riservati fino dal primo momento della sua elezione il diritto e il dovere d'invigilare ogni suo moto, di giorno in giorno, d'ora in ora, di minuto in minuto, e lo minacciano di tradurlo in accusa, e di danni peggiori.

Gli atti e gli scritti di quel giorno vennero emanati sotto la impressione di cotesti avvenimenti, e apparecchiati a escludere

ogni sospetto ed ogni rimprovero. Quindi la lettera allo Staffetti, e la raccomandazione di mantenere la Milizia unita per la difesa dello Stato. L'espressioni hanno a condonarsi al concetto.

Presidente. Si tratta di concetti, e non di parole.

Guerrazzi. Espressioni, non concetti: del concetto più tardi; e in quanto a espressioni, che cosa è l'ostentato raccapriccio dell'Accusa? Il partito di lusingare con parole la forza che ci soverchia, non mi sembra inusitato, nè nuovo, anzi volgarissimo, così nelle umili come nelle grandi cose, e posto in opera perpetuamente dai più oscuri agenti di Polizia, come dai più solenni diplomatici. In Livorno, quando era travagliata dal *Cholera*, si sparse la voce di una turba di untori nè più nè meno come nella peste di Milano descritta da Alessandro Manzoni: e in Livorno, come in Milano, la plebe dava addosso ai pretesi untori. Io mi trovai a vedere un uomo dabbene circondato da una turba di furiosi, che lo chiamava a morte. Soli tre Carabinieri accorsero a salvarlo, ma non bastavano all'uopo. La plebe urlava: *Va ammazzato, va impiccato;* e i Carabinieri rispondevano: — Squartato, ma sentite: mettiamolo in prigione, così scuoprirà i complici, perchè di questi deve averne, e allora gli ammazzeremo tutti come cani. — Con queste ed altre parole, salvarono quel mal capitato. Ora, non sarebbe parso strano davvero, se costui, con simili argomenti salvato, uscito di carcere avesse intentato azione d'ingiurie contro i Carabinieri per l'espressioni, che per necessità adoperarono per benefizio di lui?

Adesso, udite esempio più nobile. Odio e paura persuasero i Convenzionali di Francia a decretare la morte di Luigi XVI. Fauchet, Vescovo costituzionale, ponendo ogni sforzo supremo per salvare il Re dall'ultimo fato, pietosamente astuto, così favellava ostentando disprezzo: « Oh lasciatelo vivere nello avvilimento della » sua disfatta, e con la fama della sua debolezza: voi dovete temerne » meno di ogni altro. Lasciate questo Re privo di soglio errare nel » vasto seno della vostra Repubblica senza il corteggio di grandezza » che lo circondava; mostrate al mondo come un Re sia poca cosa » ridotto a sè solo; quante volte manifestiate altissimo disprezzo per » la memoria di quello che fu, questa memoria non è più a temer- » si: voi avrete dato un solenne ammaestramento agli uomini, e voi » avrete avvantaggiato la Repubblica, troppo meglio che versando il » sangue di un uomo solo..... Mostriamo ai Popoli, che noi nulla » temiamo; induciamoli a imitarci, e tutti insieme formino un con-

» gresso europeo nel quale depongano tutti i Re, e mandino questi
» miserabili a strascinare la oscura loro vita intorno ai confini delle
» loro Repubbliche con alcune pensioncelle, dacchè eglino vanno così
» destituiti di facoltà, che nè anche il bisogno li renderebbe capaci a
» guadagnarsi il pane.... ma deh! non versate sangue.... ricor-
» date, che uomini barbari vi domandano cinquantamila teste, e
» data che abbiate loro quella del Re, quale altra potrete voi rifiu-
» tare? » (Thiers, *Storia della Rivoluzione francese.*) — Così orava uno amico di Luigi XVI; e se egli poteva esser salvato, per certo con questo solo linguaggio il poteva.

Esempii antichi non piaccionvi; ne volete dei modernissimi? Eccoli. Il Governatore di Milano O'Donnell, sorpreso dal turbine rivoluzionario, che cosa rispondeva a quanti gli dicevano iniquo lo imperio austriaco in Italia, la Polizia scellerata, dovessero entrambi cessare, la Guardia Civica si creasse, e simili altre novelle? Diceva: — Avete ragione, avete ragione. — E quanti Decreti gli presentavano a sottoscrivere, e tanti firmava. E per quanto io sappia, O'Donnell non fu destituito, bensì mantiene i suoi titoli, e gradi. Ora, come a me incolse destino diverso? E sì, che i fini erano di salute, non di sovvertimento; e sì, che ho inteso sempre dire, che il delitto è costituito dal dolo; e dolo come non era, così non apparisce nelle mie azioni.

Hanno gli stessi fatti un vario fato:
Questi diventa Re, quegli è impiccato.

Presidente. La dissimulazione si può ammettere negli affari politici quando si scrive officialmente; ma quando si scrive ad un amico, non occorre; e queste cose come le giustificate?

Guerrazzi. Mi pareva di aver risposto quando io aveva richiamato la Corte a rammentarsi del giorno in cui io scriveva cotesta lettera. Non è amore di difesa, ma verità, che questo mi muove a dire; e tutti i Documenti, e in ispecie la lettera di Sir Hamilton a Lord Palmerston, porgono testimonianza dell'assoluto difetto di libertà in cui sovente io mi ritrovava. Presenti spesso i sindacatori allo aprire le lettere, esigenti di vedere le risposte, o almeno quello che si doveva, secondo le ingiunzioni loro, rispondere; mal sicura la Posta, ma, più che tutto, il signor Delegato Conte Del Medico in condizioni poco dissimili dalla mia, perchè circuito da fazione avventata.

E non avete veduto, che i Circoli mandavano d'ora in ora ad

esaminare i miei atti? E nel giorno 14 prudenza e necessità mi persuadevano a stare apparecchiato, e pronto a soddisfarli, e a purgarmi da qualunque sospetto avessero potuto appormi. Oltre questi sorvegliatori, rammentate che mi stavano al fianco Colleghi dai quali dissentiva, uno Repubblicano deciso, oscillante l'altro; sicchè anche nella corrispondenza, che par privata, ma non è tale quando scriviamo a persona pubblica di cose pubbliche, comprendete quanto mi fosse mestieri adoperare cautela e destrezza.

La Difesa Guerrazzi fa osservare, che non sembra che la lettera responsiva del Guerrazzi abbia avuto il suo corso.

Il Presidente dichiara di verificare a suo tempo se è pervenuta al suo indirizzo.

Guerrazzi. Non fu mandata di certo, e parmi averlo avvertito nel mio esame precedente: e appunti di simile natura furono parecchi, e preparati giustamente per dare soddisfazione ai sindacatori dei Circoli. Espressioni non contano: il fatto è, che contrastai, e non volli, che la Repubblica s' instituisse. Ora, quando si rifiuta la Repubblica, a che cosa si tende? Se siete uomini politici, ditelo voi. E alla Repubblica io mi opposi allora, perchè cresceva le cause di sospetto, di discordia e di divisione nella Italia, in procinto d' incontrare la prova suprema. Con quanto coraggio doveva avventarsi Piemonte contro il Tedesco, se dietro lo minacciava la Repubblica? E passata la prova, io considerava del pari la Repubblica impossibile: vincendo Austria, non era probabile, per certo, che la lasciasse sussistere; e molto meno Piemonte vittorioso e potente, dacchè egli aveva combattuto non per perdere ma per acquistare dominio, e non poteva patire accanto a sè una Repubblica, armata soltanto di petulanza e di oltraggio. Con venti o trenta mila uomini (e ne bastavano dieci) si sarebbe levato cotesto stecco dagli occhi. Non adoperò egli così anche a Genova, vinto? Pensiamo se avesse voluto e potuto fare così, vincitore, contro la Repubblica della Italia Centrale! Dunque, rimane politicamente chiarito, che io andava in traccia della smarrita Costituzione per una via che non costasse sangue, così al più oscuro, come al più potente dei cittadini.

Presidente. Il Governo Provvisorio mutò le leggi fondamentali dello Stato?

Guerrazzi. Io volli tutt' altro, e il fatto lo chiarisce; ma ciò porta ad una lunga risposta, e la dimostrazione potrà farsi in un tempo più opportuno.

Presidente. Ne rimetteremo lo sviluppo ad altro tempo; intanto ditemi se aboliste il Consiglio Generale ed il Senato?

Guerrazzi. Non lo abolii io, ma il Popolo; non lo abolii io, ma i Deputati stessi, quando taluno di essi dichiarò, ed era vero, in lui cessato il mandato; non lo abolii io, ma l'accidentale difetto del Potere congiuntamente al quale il Consiglio Generale e il Senato possono sussistere e funzionare; non lo abolii io, ma lo stesso partito costituzionale, che mediante il *Conciliatore* suo organo, intimava il Governo Provvisorio a sciogliere le Camere, però che diversamente i Deputati avrebbero provveduto a sè stessi sciogliendosi spontanei, ed a consultare il Paese col mezzo del suffragio universale; partito, che nella contingenza dei casi, era da me reputato unico per restaurare in Toscana il Governo Costituzionale.

Il Presidente dichiara sciolta la Udienza, e prorogata a domani 29 settembre.

QUARTO INTERROGATORIO.

Udienza del 29 settembre 1852.

(Mercoledì.)

Sono presenti tutti i Difensori.

Presidente. Dite, Guerrazzi, il Governo Provvisorio mutò le istituzioni fondamentali dello Stato? Perchè voi diceste nell' Udienza passata, che non mutaste, ma conservaste, per quanto era possibile, quelle istituzioni; ma poi firmaste anche dei Decreti che avevano virtù di distruggerle!

Guerrazzi. È questo un punto essenzialissimo di mia difesa, che ho bisogno di sviluppare; e prego la Corte di essermi benigna della sua attenzione. — Appena mi pervenne la notizia dello allontanamento del Principe, volsi ogni cura a impedire che il Paese precipitasse nell' anarchia. Bene io mi reputai dimesso, e ritenni cessato in me ogni mandato a governare. Se le dottrine dei Pubblicisti non fallano, Camera dei Deputati, Senato e Ministri, erano del pari, pel fatto dell' assenza della Corona, colpiti di nullità. Tuttavolta per un consiglio che mi parve sano, pensai che si dovesse dissimulare questo giuridico disfacimento. Laddove si fosse lasciato il Popolo in balìa di sè stesso, riusciva agevole presagire, che avrebbe decretata la decadenza del Principe, e proclamata la Repubblica; nè questo solo presagiva, bensì ancora il sovvertimento della società e danni deplorabili. All' opposto, tenuto fermo il Parlamento, eccitando questo a provvedere nel supremo pericolo, era da sperarsi che ne fossero derivate misure conservative o riparatrici. Il mandato del Popolo era da prevedersi imperativo e tendente a cose irrevocabili; il mandato del Parlamento era da prevedersi che commettesse cose provvisorie. Di vero, confrontate i termini del Plebiscito del giorno 8 febbraio, e le deliberazioni del Parlamento, e andrete chiariti della differenza. Il mandato del Parlamento ebbe due scopi: la conservazione della società, e l' obbligo di consultare il Paese con suffragio universale.

Le discussioni dei Corpi Parlamentari porgono testimonianza di questo. Tale fu il mandato a me conferito; e per quanto lo comportarono la malignità di tempi calamitosi e la furia degli uomini, tale mandato io compiei. E però serbai quanto più mi venne concesso delle forme costituzionali, dacchè il Governo Provvisorio fu sostituito alla Corona; il Ministero nella medesima guisa mantenni; gl'impiegati, presso che tutti, conservai nei loro impieghi, dichiarando non essere in loro cessato il mandato. Ritenga la Corte essere stata questa la fatica più ardua durata da me, avvegnachè la fazione trionfatrice ponesse in opera ogni mezzo onde gli antichi impiegati si licenziassero, e ciò per due scopi: il primo, per sostenere e promuovere gl'interessi del partito; il secondo, per cupidità delle cariche altrui; e questo secondo, in certuni superava a dismisura il primo; però, che fosse l'unico, io non voglio dire. In questo concetto, pertanto, io dissi che mantenni quanta maggiore parte potei delle forme costituzionali. Il Parlamento, io lo ripeto, cadde per l'assenza del Principe senza lasciare chi lo rappresentasse; cadde sotto la furia del Popolo, al Plebiscito del quale non era dato opporsi; cadde, perchè i Deputati nella Seduta del giorno 8 febbraio bandirono da per sè la propria sentenza di morte; cadde, in virtù del mandato di consultare il Paese col suffragio universale; cadde, perchè tutti i partiti furono in quel punto d'accordo su questo provvedimento; cadde, per intimazione espressa, anzi per minaccia del partito conservatore, il quale mediante il suo organo dichiarò: (*legge il* Conciliatore *del 9 e 12 febbraio 1849, uno dei cui articoli comincia:* « Oggi un nuovo Governo è costituito ec. »)

E quanto bandiva il *Conciliatore* ben consuonava al vero. Per lo avvenimento, che noi tutti deplorammo e deploriamo, della partenza della Corona, senza lasciare Luogotenente a rappresentarla, cessò nel Parlamento la cagione e il modo del suo mandato, e l'ho già detto: per la ragione, le facoltà legislative non potevano convertirsi in costituenti; pel modo, i riti contemplati dalla Costituzione per esercitarlo erano scomparsi.

Ma, via, supponiamo che il Parlamento avesse voluto continuare le sue funzioni: sarebbe stato utile, sarebbe stato prudente mantenerlo in mezzo a cotesta procella di casi? Risolutamente io dico di no; dacchè formando egli oggetto di provocazione e di eccitamento continuo alla forza trionfatrice, le avrebbe somministrato cagione a rovesciarlo, e nell'impeto rivoluzionario a compire il fatto della deca-

denza del Principe, e delle sue sequele, che a me più importava schivare. Non fu abolito lo Statuto, no, ma con arte politica mandato a ritemprarsi nel suffragio universale di un Popolo nella sua maggiorità propenso al Principe Costituzionale, onde tornasse più gagliardo che mai a vincere la fazione, la quale, sebbene in minorità, tuttavolta per audacia e per impeto era giunta a soverchiarlo. Preposto all'opera pericolosa, considerai quali occorressero mezzi per restaurare il Principato Costituzionale, e non riuscii ad immaginarne che tre. Le armi straniere, e questo non mi parve conveniente, nè tale a cui io potessi credere si sarebbe appigliata la Corona; — rivoluzione interna, e questo mi parve da aborrirsi del pari, imperciocchè se i partiti siano uguali di forza e di audacia, dubbio lo evento, certa la strage; se, come nel caso nostro, da un lato stava il numero e dall'altro l'audacia, sicura la perdita del numero, immensa la strage; in ogni caso strage sempre.

Ora se questa aborriva io, molto più l' aborriva il Principe nostro, che, fino da epoca remota, in questa guisa apriva la sua mente. (*Legge il Proclama del 4 settembre 1848*) (1).

E poi, perchè il Principe si allontanava? Non fu forse per odio della guerra civile? Nol disse egli? Non furono queste le sue regie parole? Non raccomandò di evitarla ad ogni costo? Dunque, se io la prevenni prima di scoppiare, se scoppiata la repressi, provvidi al bene del Paese, secondai la sollecitudine del Granduca.

Pensando, pertanto, che di armi straniere e di guerra civile non potesse giovarsi la Restaurazione; persuaso, che avrebbe messo in Leopoldo II ribrezzo di stringere uno scettro insanguinato, quale altra via avanzava per ricostruire lo Stato, tranne il suffragio universale? Errore solenne egli è quello che reputa il suffragio universale promotore necessario della Repubblica. I legittimisti di Francia, come Montalembert e Barthélemy di Saint-Hilaire, hanno dichiarato apertamente il suffragio universale essere modo civilissimo e infallibile per chiudere le rivoluzioni. Solaro della Margarita, realista a tutta prova, tale reca opinione del suffragio universale. (*Legge.*) (2) E non diverso il Gioberti. (*Legge.*) (3)

Adesso dirò con quali presagi e con quali fondamenti io mi appigliassi al partito del suffragio universale. Quando la Corona mi compartì l'onore di alzarmi ai suoi consigli, io le dimandai quale

(1) Vedi Documenti della Difesa a pag. 984. Doc. 1012.
(2) Vedi Documenti della Difesa a pag. 604. Doc. 736.
(3) Vedi Documenti della Difesa a pag. 605. Documento 737.

avesse ad essere il Programma del Ministero; e poichè Ella rispondendo domandava se non me lo avesse partecipato il signor Montanelli, io soggiunsi che sì, ma desiderare io udirlo dalla sua viva voce; ed Ella allora mi assicurava espressamente avere accettato il Programma della Costituente. Io mi credei obbligato d' insistere se ci avesse pensato, ed Ella: Ci ho pensato. Non mi rimasi per questo, e di nuovo le dissi: Ma Vostra Altezza ha pensato al caso che il suffragio universale tornasse sfavorevole alla sua dinastia? — Sì, ci ho pensato — fu la risposta; — e quando ciò accadesse, io sacrificherei volentieri i miei interessi a benefizio del mio Popolo; ma veramente nol temo; imperciocchè la mia Famiglia pei molti meriti del Padre e dell'Avo, e pei non demeriti miei, credo che goda lo affetto del Paese; onde io credo che il Popolo Toscano, consultato, non vorrà cambiare me con un altro Principe. — Ed io pure lo credo, — soggiunsi commosso, — ma mi correva il dovere di manifestarle l'animo mio per corrispondere alla fiducia ch' Ella in me ripose; di che volendo fin d'ora darle prova, le dirò che qualora per mutate volontà e cangiate vicende reputasse la Costituente perigliosa e da doversi abbandonare, si compiaccia l'Altezza Vostra darmene confidenziale partecipazione, chè io m'industrierò in modo, che l' Altezza Vostra potrà licenziare il nostro Ministero senza scapito alcuno di reputazione.— Questo fatto ho citato non già per purgarmi dallo addebito di avere preso parte alla proposta della Costituente, la quale per me, e per altrui, non ha mestieri difesa, bensì per dimostrare quale fosse la opinione del Granduca intorno alle conseguenze del suffragio universale.

Uomini per eccellenza conservatori, fra i quali a causa di onore mi basti rammentare il signor Senatore Emanuelle Fenzi, mi ammonivano il suffragio universale sarebbe riuscito favorevole al Principato Costituzionale. La mia intelligenza mi portava a considerare come gli uomini lasciati a sè stessi, si lascino condurre dalle antiche abitudini e dalle tradizioni; dallo insolito e dallo incerto massimamente ripugnino. Così i Veneziani, io credo, se fossero chiamati a votare sopra la forma di Governo, io non dubito, che risponderebbero per la Repubblica. I Francesi, all' opposto, quantunque per ben due volte abbiano voluto inoculare nel sangue la Repubblica, consultati con suffragio universale, hanno risposto per la Monarchia. Ora i Toscani, obbliate le tradizioni, e perdute le abitudini repubblicane, sono per costume e per tradizione monarchici. Alla mia intelligenza sovveniva la pratica, avvegnachè, assunto al Ministero, io mi affret-

tassi a mandare circolari alle Autorità Governative e Municipali, onde si affrettassero a rimettermi ragguagli delle condizioni politiche, morali ed economiche del Paese. Di tutti questi Rapporti furono composti libri a modo di quadri sinottici. Questi libri lasciai al Ministero, onde si conservassero; ma questi libri, adesso, affermasi che sono andati perduti, e sarà; ma rimangono sempre i ragguagli delle Autorità negli Archivii di Stato, i quali possono consultarsi in conferma della verità di quanto assicuro, cioè, che la immensa maggiorità della Toscana era affezionatissima al suo Principe Costituzionale. Esperimentato il suffragio universale in Lombardia, malgrado le mene repubblicane, rispose in benefizio della causa regia. Io stesso, Ministro di S. A. il Granduca, provai, il Principe consenziente, il suffragio universale allora quando si trattò di unire l'Avenza alla Toscana o al Piemonte, e lo esito fu, che, tranne due voti, tutti vollero far parte della famiglia toscana, con esultanza grande del Principe, lieto per coteste dimostrazioni di affetto, e per potere assegnare a Toscana naturali confini. E sotto il primo Ministero Costituzionale fu adoperato eziandio il suffragio universale. Non rincresca alla Corte se io mi dilungo alquanto su questo negozio: mi porga benigna attenzione, e vedrà se io mi abbia meritato tre anni e mezzo di detenzione di cui la empia virtù oggimai mi ha macinato anima e corpo. (*Legge il Decreto del 12 maggio 1848*). (1)

Dunque non fui il primo io a ricorrere al suffragio universale; nè fu questa la prima volta, nè vi si mostrò mai, presago del fine, repugnante il Granduca. Confortato da tutte queste ragioni, io ricorsi francamente al suffragio universale per due scopi principalissimi: il primo, onde servirmene di scudo a schermirmi dagl'impeti rivoluzionarii della fazione trionfatrice; e in questo la fortuna secondò il mio desiderio; il secondo, onde ricondurre il Paese alle forme costituzionali civilmente, in mezzo alla rabbia di partiti contrarii. L'Accusa queste cose non crede, e forse non intende: però io sarei curioso d'imparare da lei quali spedienti avrebbe ella adoperati contro le fazioni, in ispecie contro la repubblicana, armata e vincitrice.

L'Accusa meraviglia come io in parte giungessi ad oppormi alla pressione dei Repubblicani, e in parte no: e sì che la ragione si chiarisce da sè stessa manifesta. Io combattei la Rivoluzione nella decadenza del Principato, e la instituzione della Repubblica, adope-

(1) Vedi Documenti della Difesa a pag. 599. Doc. 728.

rando le sue armi. Mi spiego: I Repubblicani, i quali fecero mostra ai nostri giorni di grande insufficienza politica, erano stati solenni laudatori del suffragio universale; quando poi presentirono lo esperimento contrario, a tutto uomo lo conflittarono. Perchè chiamai a Firenze Mazzini? Perchè favellando al Popolo lo aveva disposto a pronunziare intorno alle sorti toscane mediante il suffragio universale; venuto poi il Mazzini a Firenze, muta (voi già lo sapete) voglia e concetto, e mi spinge contro l'onde del Popolo commosso per istrapparmi il Decreto che dichiari la Repubblica Toscana. E quel Mazzini, che turba il sonno delle teste coronate, quel Mazzini, terrore delle Potenze d'Europa, rimase infranto dalle mie parole; avvegnachè tra le altre cose io gli dicessi: — Fondamento di ogni Governo essere la probità, in ispecie della Repubblica, che egli divisava instituire, come quello che sopra ogni altro si fonda sulla virtù; la forza sola non bastare senza presidio della opinione, dacchè, veramente, la forza, finchè dura, costringe, ma dura poco; e (diceva) lungamente felici quei Governi, che dal consenso universale vengono confermati; — e voi lo avete detto, voi bandito, e voi promesso: ora il suffragio universale, adorato da voi, non hassi più ad adoperare; il Popolo non più consultare; di sovrano ch'egli era, ad un tratto lo convertite in mentecatto, o in minore; la forza, meritamente da voi aborrita, adesso chiamasi in soccorso? Voi volete imporre la Repubblica alla Toscana come una camiciuola di forza Probità e politica vogliono che il Popolo in questo supremo negozio sia consultato; sappia quello che vuole; quello che vuole, spontaneo deliberi: perchè con le sue braccia, non con le nostre, ha da sostenere quanto egli volle e deliberò. — Ecco con quali modi io mi difesi più volte, non senza però uscire talvolta, disfatto no, ma in parte malconcio, come vi diranno i Testimoni, e fra gli altri l'onorevolissimo uomo signor Ubaldino Peruzzi, il quale nei giorni 18 e 19 febbraio mi stava accanto trepidante non per sè, ma per me e per il Paese.

Esposte così le ragioni del suffragio universale, e le sue conseguenze politiche, consideriamo come io me ne valessi allo scopo, che infondendo nuova forza allo Statuto lo rilevasse in questo Paese che con tanta esultanza lo aveva accolto. E prima chiederei che fosse letto il Decreto del 10 febbraio. (*Il Cancelliere legge quel Decreto a pag. 821 del volume dei Documenti dell' Accusa.*)

Presidente. Anche questa può essere una ragione; ma l'As-

semblea non funzionava più, perchè il Granduca, partendo, l'aveva abolita. Ora il Governo Provvisorio non solo sciolse la Camera, ma abolì il Senato, uno dei poteri costituzionali, e così in radice abolì la Costituzione. Date di questi fatti schiarimento.

Guerrazzi. Lo schiarimento ch' Ella chiede, mi pare di averlo già dato, e lo avrei anche dato maggiore ove mi fosse permesso di continuare. La condizione mia non mi permette che accennare certi fatti; a me non istà insistervi sopra; tocca alle Difese e alla Corte sviscerarli. Io ho ricordato lo esempio di Giacomo II, ed ho accennato alla Corte che può esaminare nella Raccolta dello *Steel* quali fossero i ragionari, pei quali i *Tory* più sviscerati della prerogativa regia reputarono potere, senza nota di fellonia, provvedere al Governo mancato per l' abbandono che ne fece cotesto Re partendo da Londra.

Presidente. Ma col Decreto del 10 febbraio fu proposta alla Camera la Legge per la Costituente Italiana; ora, come il Governo Provvisorio poteva in onta del Principe, che ne aveva dato il *veto,* proporre quella Legge?

Guerrazzi. Rispondendo, dirò prima di tutto che questo Decreto non è mio, sebbene porti materialmente la mia firma, come non lo è neppure quello del 14 febbraio.

Io so troppo bene come gl' imputati, troppo più spesso che la dignità loro e la verità nol consentano, per propria difesa impugnino e neghino i fatti che vengono loro obiettati. A me dorrebbe però grandemente l' andare confuso con gente siffatta. Ciò che io dico è la verità, ed io non sarei sceso a favellare di questo laddove non me ne avesse autorizzato quell' onesto uomo Giuseppe Montanelli; e confido che qui, fra noi, qualunque possa essere il giudizio che ci formiamo delle sue opinioni politiche, nessuno vorrà negargli la fama di onesto. Ora il signor Montanelli nel suo libro a stampa intitolato *Schiarimenti* ec., assumendo sopra di sè tutta la malleveria di cotesti due Atti così dichiara. (*Qui legge li* Schiarimenti *di Montanelli alla pagina 75, paragrafo che comincia:* « Io feci prevalere l'idea fondamentale ec. »)

Ed in senso di verità devo aggiungere al racconto del signor Montanelli, come cotesti Decreti non fossero neppure opera sua, bensì del signor Avvocato Restelli, uno dei più distinti caporali della Emigrazione Lombarda, che del continuo attorniava il mio reverito Collega.

Però voi firmaste i Decreti del 10, e del 14 febbraio, dice l'Ac-

cusa.—Sì certo li firmai.—E perchè li firmaste?—Perchè non poteva e non doveva fare altrimenti. Non poteva, perchè stretto dalla fazione repubblicana contra cui non aveva riparo, e perchè pressato da Colleghi parziali della Repubblica; non doveva, perchè cotesti Atti davano tempo a peritare, e riparare, mentre contrastandoli, era sicuro che avremmo avuto subito, e irrevocabilmente, quello che col tempo sperava evitare, confidando nella buona occasione, che sempre arriva a chi la sa attendere.

Il Decreto del 10 febbraio non guastava punto le mie previsioni, dacchè quantunque vi si parli di Costituente Italiana, pure riguarda la formazione dell' Assemblea Legislativa Toscana, ed io diceva fra me: Componiamo frattanto una rappresentanza del nostro Paese, e paesana: all' altro, Dio provvederà, e il senno, se lo avremo. Io sentiva tutta la finzione del Decreto del 10 febbraio per ciò che accennava a Costituente Tosco-Romana da tenersi a Roma, avvegnachè l'Assemblea Romana avesse già dichiarato la Repubblica, e fosse numerosa di ben 100 Deputati; ora i nostri, sommando a 37, non si sapeva davvero che cosa andassero a deliberare.

Ma quello che sentiva, non poteva annunziare il 10 febbraio senza volontà espressa di farmi trucidare. E fu per sottrarmi alle violenze, che durate i giorni 18 e 19 febbraio temevo si rinnuovassero sanguinose a mio danno, che io mi apparecchiai (se la fortuna me lo concedeva) a sottrarmi per la via di Livorno, e poi andai a Lucca. La impresa di Lucca, non condotta come fantastica l'Accusa, con minaccia di saccheggio e di strage, bensì con modestia e temperanza, mi crebbe la reputazione, così che il partito costituzionale prese a fare capo a me, presentendo quello che incominciava a colorirsi assai chiaro.

Giunto a Firenze, trovo la Legge Stataria del 22 febbraio, la quale era stata promulgata per reprimere e prevenire conflitti eccitati dal partito reazionario, e tuttavia sussisteva, malgrado le istanze del Municipio Fiorentino, fondate sopra il consenso universale del Popolo, che si mostrò prontissimo a reprimere cotesti moti.

Intanto, il partito repubblicano convoca con circolari e messaggi i Popoli delle provincie, onde accorrano a Firenze per costringere il Governo a decretare la Repubblica. Allora io divisai mantenere la Legge Stataria per prevenire questo nuovo attentato, e lo dissi al signor Gonfaloniere Peruzzi, che senza recedere dalla sua opinione sul merito della Legge Stataria, dichiarò non volere impacciare

con importune difficoltà la opera conservatrice del Governo. Nel 27 febbraio, pertanto, pubblicava il seguente Proclama. (*Lo legge.*) (1) — Appena comparve, non è da dire come a incredibile rabbia risorgesse la fazione e il Popolo, come lo lacerassero i Circoli, come la stampa lo lacerasse: io, per questo, mi riferisco ai Documenti prodotti in Processo. Per ora mi basti la seguente protesta pubblicata dai Circoli. (*E qui legge la protesta del Circolo.*) (2)

È inutile che io vi ponga sott'occhio la trepidazione dei cittadini, i quali temevano un conflitto, e non pertanto mi lasciavano solo a sostenerlo. Il partito, che assunse il titolo di *moderato* e di conservatore, nuovo Geremia, lamentava dai colli di Firenze la desolazione della città; ma non iscendeva a soccorrermi. Udite quello che in quei giorni singhiozzasse cotesto partito: (*Legge il* Conciliatore.) (3)

Ma io ho detto male, che nessuno mi veniva attorno; all'opposto, io ne vedeva, ma molti, e di quelli che io pensava avere a procedere più affezionati al Principe ed alla Monarchia Costituzionale, i quali si mostravano stemperatissimi Repubblicani, onde io mi doleva, che uomini male intenzionati, *Codini* jeri, oggi Repubblicani, non si trattenevano dallo adoperare ogni mezzo, che buono loro paresse, per ispingermi alla Repubblica. Ora non sapeva a qual partito appigliarmi per impedire la minacciata violenza; e per istornarla, reputai buono mantenere per qualche giorno ancora la Legge Stataria. Intanto il signor Montanelli, o compiacendo al proprio genio, o, come credo, piuttosto stretto dal signor Maestri Inviato di Roma, gli assentiva certe proposizioni tendenti alla unificazione degli Stati Romani e Toscani, le quali, una volta che fossero ridotte all'atto, ogni deliberazione in proposito diventava vano simulacro.

Persuasi il signor Montanelli a visitare il Campo, e allontanatolo da Firenze ricusai le proposte accettandone una sola, quella di mandare ufficiali a Bologna per concertare i provvedimenti della guerra. Spedii a Bologna i signori Manganaro ed Araldi, giacchè il signor Maestri mi dava ad intendere che là fossero convenuti gli ufficiali superiori dello Stato Romano. I nostri Inviati vi si recarono, e fattane ricerca al signor Berti-Pichat, uomo veramente egregio e poco uso a lasciarsi andare alle jattanze, ebbero a sentirsi dire non saperne

(1) Vedi Documenti della Difesa. Doc. 1051.
(2) Vedi Documenti della Difesa. Doc. 1052.
(3) Vedi Documenti della Difesa. Doc. 1055, 842.

nulla, e che la notizia di questo consesso militare era affatto nuova per lui. Per le quali cose, quantunque io avessi concepito cattivo concetto del Governo Romano, sempre più mi vi confermai; nè certo valsero a farmi mutare opinione i ragguagli pessimi, che nel ritorno loro mi fecero i prelodati ufficiali. Tuttavolta mandai le proposizioni dello Inviato Romano al Consiglio di Stato, affinchè l'esaminassero e vedessero quali di quelle potessero concedersi senza pregiudizio del voto sopra la Unificazione, che doveva rimanere liberissimo e integro. Il Consiglio di Stato, composto di uomini pratici nelle faccende politiche, comprese il mio desiderio, ed emise un parere, come io aveva presagito, laudando i motivi dello invio.

Il Dispaccio col quale inviai coteste proposizioni allo esame del Consiglio di Stato non fu rinvenuto; ciò non ostante, il suo tenore si comprende chiaro dalla risposta, che il Consiglio gli dette col suo parere; e poichè questo non fu letto, ed occorre stampato fra i Documenti dell'Accusa, pregherei la Corte ad ordinarne la lettura. (*Il Cancelliere legge il parere del Consiglio di Stato a pag. 316 del volume dei Documenti dell'Accusa.*)

Si ritenga, pertanto, che fino dal 4 marzo 1849, le astute proposte del Legato Romano io declinai sul fondamento che il Governo intendeva mantenere la sua indole di provvisorio, e non preoccupare il voto dell'Assemblea Nazionale, con altre parole, che meglio mi parvero adattate all'uopo. Oggimai lo Stato avrebbe con pazienza aderito a qualunque Ordine del Governo Provvisorio; ed a me giova valermi di una testimonianza superiore ad ogni eccezione, per chiarirvi quale fosse lo stato del Paese in costesti tempi. (*Legge un Dispaccio di Lord Hamilton a Lord Palmerston.*) (1)

Questo Documento, poi, ho voluto leggere per mostrarvi a prova, come se non avessi opposto i miei sforzi, nulla impediva, anzi tutto strascinava prepotentemente alla unificazione con Roma. L'Accusa (e qui protesto una volta per sempre, che quando dico Accusa non intendo parlare singolarmente del Magistrato che adesso la rappresenta: per me, l'Accusa è l'ente collettivo di tutti quei signori, che con gli scritti loro qui mi hanno condotto. Anzi, quando ragiono di Accusa, intendo meno favellare degli uomini, che della instituzione, la quale a parer mio procede falsata; conciossiachè io mai potrò indurmi a credere, che il bene ordinato Governo voglia mettere in mano ai suoi Ufficiali mezzi e facoltà sterminate, non per lo scoopri-

(1) Vedi Documenti della Difesa a pag. 428. Doc. 512.

mento del vero, bensì perchè gli trovi un colpevole: onde il Ministero Pubblico altro agli occhi nostri non rappresenti, che lo Avvocato della Pena. Errore funesto a cui ci conduce il mal vezzo della imitazione dei modi di Francia; tanto camminandoci avversi i destini, che oramai di nostro non dobbiamo possedere nè anche i vizii; così nel Fôro io vedo come un curiale non ardisca produrre fuori del suo cervello un concetto, se non in sembianza di storpiato, che esca dallo spedale, voglio dire appoggiato sopra grucce francesi).....

Presidente. Guerrazzi, vi avverto che voi spesso, parlando dell' Accusa, parlate con poco rispetto dei Magistrati che la rappresentano.

Guerrazzi. Signor Presidente, io credo per l' addietro di non avere mai mancato; tanto è vero, ch'Ella non mi ha mai richiamato all'ordine su questo rapporto.

Presidente. Può essere che il Presidente per misura di prudenza lo abbia dissimulato; ma io vi avverto che a voi è lecito contradire l'Accusa, ma è vostro dovere rispettare i Magistrati che la sostengono, perchè secondo la loro coscienza e convinzione emettono le loro opinioni.

Pubblico Ministero. Se le parole del Guerrazzi attaccassero semplicemente la mia persona, io mi sarei taciuto, giacchè spetta alla Corte il difendere quei Magistrati che vengono avanti ad essa; ma quelle parole attaccano il Pubblico Ministero e le sue funzioni; perciò sono in dovere di dichiarare, che i Magistrati che compongono l' Accusa, per il modo appunto con cui funzionano sono stati sempre liberi e indipendenti, ed agiscono nella pienezza della loro coscienza.

Guerrazzi. Signor Presidente, io faccio riflettere, che questa risposta non fu dalle mie osservazioni pròvocata. Io sovente devo tacere, ed anche qui mi taccio; ma quando l' Accusa si abbassa fino a tacciarmi nei suoi scritti per uomo di perfido cuore, ella comprende, signor Presidente, che male io posso dissimulare lo insulto.

Presidente. Tronchiamo questo dispiacente argomento: esso è esaurito. Continuate il vostro ragionamento.

Guerrazzi. Siamo d' accordo. Eravamo arrivati al punto periglioso; bisognava prendere una deliberazione; ed io, confidando in Dio e nella mia coscienza, mi commisi a fare atto il quale conteneva in sè una Rivoluzione. Io richiamai il mio Paese a decidere sulle sue sorti future, e con questo atto assicurai il fine dei miei concepimenti.

L'Accusa non trova questo atto palese abbastanza, nè gli atti susseguenti reputa univoci. Richiamo la Corte a considerare, che pretendere siffatte cose da un uomo politico nei tempi di Rivoluzioni, è pretendere la insania. L' Accusa, che sente la impossibilità di sostenere la imputazione di fronte a cotesto atto, ne dissimula la importanza; ma Voi, Signori, che siete Giudici politici, e tali vi siete costituiti, Voi.....

Presidente. È la quarta volta, che voi ci dite con ironia che noi siamo uomini politici. Io non voglio fare l'apologia sulla capacità politica della Magistratura: solo vi dirò che per il Decreto emanato da questa Corte noi siamo i vostri Giudici.

Guerrazzi. Signor Presidente, io mi trovo mortificato dal supporre ch'Ella fa, che io parli in questa guisa per ironia. E che? Forse lo stesso Pubblico Ministero non ha egli detto che mi sarebbe tenuto conto delle circostanze politiche, che accompagnano questo Processo? Dunque, o come può cadere ironia quando io vi domando di considerarle politicamente?

Presidente. Ciò è vero, e vi posso assicurare che siete avanti a Giudici imparziali, e sarete giudicato con coscienza e giustizia.

Guerrazzi. Però non posso astenermi d'implorare, che voi mi giudichiate con vedute e norme politiche, dacchè le azioni dell'uomo pubblico non si possono giudicare co' modi comuni, e con le solite pratiche.

Presidente. Anche questo è vero, e lo ritengo; proseguite.

Guerrazzi. Quindi, giudicando voi con vedute politiche, mi reputo autorizzato a sperare, che mi assentirete ad ogni atto, che mi venga obiettato, la piena difesa sotto il punto di vista politico. Tal è la Legge del 6 marzo 1849. (*La legge nel volume dei Documenti dell'Accusa, a pag. 856.*)

Questo Atto, dico, contiene la controrivoluzione toscana; e chi lo nega, o non se ne intende, o s' infinge. I Repubblicani che se ne intendevano, levarono a cielo le minaccie e i clamori. Il signor Montanelli, nel suo opuscolo più volte citato, ragionando su la importanza dell'Atto del 6 marzo, così si esprime. (*Legge gli* Schiarimenti *di Montanelli a carte 77.*)

E quanto egli scrive trovasi concordare perfettamente con quello che pubblicavasi nei diarii. Ma l'Accusa non cede terreno, e sofisticando oppone: che non ostante la istituita Costituente Toscana lasciavasi pur sussistere l'Assemblea Costituente Italiana; — e a questo

obietto, delle tante basti una sola risposta: agevole cosa è comprendere che quando la Costituente Toscana avesse deciso di non unificarsi con Roma, l'Assemblea Costituente Italiana rimaneva inutile. Nè fu senza consiglio che io decretai gl' individui appartenenti all'Assemblea Toscana potessero formare parte dell' Assemblea Costituente Italiana, imperciocchè Toscana allora patisse penuria di uomini politici: sicchè ordinando, come feci, che l' elezioni per la Costituente Toscana si chiarissero prima delle elezioni per la Costituente Romana, mi rendeva sicuro che molti eletti alla prima Costituente fossero eletti ezîandio alla seconda, e per questa guisa non potessero partire di qui fino a tanto che le operazioni della Costituente Toscana non fossero terminate. — Ma l'Accusa tribolando da capo: ma voi permetteste che dell'Assemblea Costituente formassero parte individui non toscani, lasciando in balía altrui gl' interessi della famiglia toscana. — Io procurai primieramente, che i Deputati fossero tutti Toscani, mandando note di Deputati a questo uopo; ma in ciò trovai duro intoppo e manifesta opposizione in coloro, che meglio procedevanmi parziali; tuttavolta impedito da porre in opera i mezzi palesi, m'industriai co'segreti; e a questo intento persuasi il Generale D'Apice a renunziare alla sua elezione, pubblicando lettera nel *Monitore*, nella quale appunto dicevasi come gl' interessi toscani si dovessero da uomini toscani deliberare. Lo esempio non rimase infecondo, e molti lo seguitarono. Ancora, m' industriai onde con mezzi, che per avventura furono poco legali, il Niccolini fosse bandito dall' Assemblea; sicchè di non Toscani vi rimasero due o tre. Quando pertanto si era da me condotta la questione in questi termini, quando avevo riposto in mano al Paese intiero la facoltà di disporre di sè medesimo, che cosa doveva farsi per compire il disegno? No certo ricorrere a violenze, quando, in grazia mia, il Popolo aveva abilità di restaurare il Principato Costituzionale con modi civili. No certo impadronirsi dei miei apparecchi legali, fraterni e cristiani, come fecero gli uomini del 12 aprile, e li guastarono. Bensì essi dopo avere provocato che il Paese mercè il suffragio universale si consultasse, non dovevano sconsigliare gli elettori dal votare; all' opposto, essi dovevano spingerli onde la scelta dei Deputati cadesse sopra persone alla Monarchia Costituzionale affezionate, e gli stessi Sacerdoti dovevano spingere....... Signor Presidente, io veggo ridere un Consigliere: sono elleno le mie parole tali da destare la ilarità dei miei Giudici?

Presidente. Io non ho veduto questo riso; e quand'anche ciò

fosse, non potrebbe essere davvero il resultato delle vostre parole, che sono tutt' altro che tali da destare ilarità.

Guerrazzi. La prego, signor Presidente, a considerare qual sia la mia condizione: io faccio uno sforzo terribile di mente e di corpo affaticandomi a insinuare nelle anime vostre la convinzione, che agita a un punto e consola l'animo mio; onde vedendo io cotesto riso davanti a me, i miei pensieri mi s' impietriscono nel cervello, le parole nella gola. —

Gli amici tutti del Principato Costituzionale, pertanto, i Sacerdoti, dovevano eccitare con ogni maniera di persuasione gli elettori a dare il voto, affinchè ne uscisse una dimostrazione amplissima dell' affezione del Paese alle istituzioni costituzionali; per cui invece di trovarmi costretto a temporeggiare e a destreggiarmi, io potessi proporre risolutamente e subito all'Assemblea convocata il partito di ritornare allo Statuto. Ho detto che l' Assemblea Costituente toscana uscì favorevole al Principato Costituzionale, ed è vero: però andava composta di uomini, la più parte a me sconosciuti; quindi ebbi da prima a procedere cauto per tastarli intorno alle loro opinioni. Quando conobbi, che la maggiorità dei Deputati si mostrava parzialissima al mio disegno, a me fu dato inoltrarmi alquanto più libero, ma non ancora alla ricisa, perocchè vivesse e si agitasse la parte repubblicana, la quale, come suole, perdendo estensione cresceva di violenza e di audacia. Avrei potuto fare in quei tempi quello che si chiama colpo di Stato: ma io aborrii da questo, perchè a lungo andare si comprende quanto poco essi giovino, e avrei dovuto multare di carcere o di esilii uomini, che, per avversarmi adesso, pure eranmi stati amici e colleghi; dolorosa necessità e da evitarsi! Prescelsi i temperamenti civili, come quelli che meglio mi parvero consentanei alla indole nostra, e senza offese presenti, odii e vendette future, conducevano al medesimo resultato; e così confido avrei fatto manifesto come io ricorressi al suffragio universale, non perchè mi rispondesse per la Repubblica, impossibile cosa, bensì mi ritemprasse lo Statuto, e restaurasse nel suo Trono Costituzionale quel Principe, che mi aveva compartito l' onore di assumermi nei suoi consigli.

Presidente. Abbiamo lungamente parlato del cambiamento delle istituzioni dello Stato. Parliamo adesso del cambiamento delle persone. Vi ricordate di aver dimesso dall' ufficio suo il signor Rosselmini Gualandi, il signor Vannucchi, ed altri Consiglieri di Prefettura?

Guerrazzi. Riguardo al signor Rosselmini, mi sembra avere già informata la Corte del motivo, il quale m'indusse ad allontanarlo da Pistoia, forte increscendomi che questo degno uomo, a me caldamente raccomandato dall'amico mio Avvocato Dell' Hoste, avesse a rimanere esposto a disgustosi accidenti. Misura di sicurezza fu questa, anche dai Ministri miei predecessori praticata in tempi men torbidi, e spesso dai medesimi funzionarii, che si sentivano invisi, provocata.

Presidente. Questo poteva essere giustificato per il cambiamento dei funzionarii residenti in Toscana; ma per gl'impiegati all'Estero, ciò non troverebbe giustificazione. Vi ricordate che fosse dimesso il Cavaliere Scipione Bargagli e gli fosse sostituito l'Abate Vannucci?

Guerrazzi. Mi pare che ciò fosse fatto ad intuito del Montanelli.

Presidente. Fu per ordine del Governo Provvisorio, e così disse il Mordini in quel Decreto.

Guerrazzi. Può darsi, e questo pure è segno manifesto che io non avevo facoltà di resistere alla pressione, che mi facevano gli stessi miei Colleghi, dacchè viva in me fosse la memoria di quanto operò a favore mio in Livorno cotesto egregio gentiluomo, ed io soglia esagerare piuttosto, che attenuare i benefizii, che mi vengono fatti.

Presidente. Vi ricordate che fosse revocato il Cavalier Martini Ministro in Piemonte?

Guerrazzi. Non l'ho presente, ma non lo impugno.

Presidente. Furono revocati alcuni Segretarii di Legazione e sostituiti altri?

Guerrazzi. Mi ricordo.

Presidente. Vi ricordate che fosse nominato Francesco Gherardi Dragomanni a Segretario della Legazione di Costantinopoli, e gli fossero anticipate Lire 2000 pel viaggio?

Guerrazzi. Questa nomina cadde nell'aprile, e fu ad intuito mio, ed ora dirò il come. Il Dragomanni non era mai stato parte principale dei tumulti: ad eccitare il Popolo gli mancano vivezza di spirito, e pronta favella; pure io lo giudicava, ed era, pericoloso, e voleva allontanarlo da Firenze. A conseguire questo intento mi si paravano davanti due vie: la beneficenza e il rigore. Oramai mi reputo bastantemente noto, per potere affermare con fiducia di essere

creduto, che troppo più mi talenti il primo del secondo partito; ma all'Accusa piace vedere in questo fatto il salario della opera criminosa, ch' ella dice avermi prestato il Dragomanni. Veramente, considerate le angustie di questo uomo, la mercede parrebbe retribuita un po' tardi, però che accadesse due giorni prima la disgrazia che m'incolse: mi pare che a chiunque abbia fiore di senno deva tornare più accettabile il concetto, che io allontanassi il Dragomanni, come molti altri agitatori di Popolo, per rimuovere da me ogni ostacolo al conseguimento del fine, che oggimai intendevo precipitare. Avverto però essere perfettamente vero, che Dragomanni frequentasse casa mia (non lo Uffizio, chè è falso), e fino da quando io sedeva Ministro. Sembra di ciò ne fosse informato il Granduca; il quale certa volta me ne mosse domanda; ed io gli risposi: che io lo accoglieva volentieri perchè dai suoi colloquii veniva ad apprendere cose che mi servivano di governo, essendo egli versato nel partito che a me importava massimamente di sorvegliare; cose che io avrei ignorato attesa la deficienza di Polizia, e che io in cotesto modo conosceva senza spesa, non avvertendo il Dragomanni che favellava col Ministro dello Interno. Sua Altezza, parmi potere assicurare, che non dissentisse punto alla continuazione di simile pratica. Inoltre, il Dragomanni era gentiluomo e povero, onde mi parve convenevole e giusto temperargli lo esilio al quale in certo modo lo condannavo.

Presidente. Fu nominato anche il signor Mordini al Ministero degli Affari Esteri? Or come dare spiegazione di questa nomina.

Guerrazzi. Cotesta fu opera esclusiva del signor Montanelli. Testimoni superiori ad ogni eccezione ne attesteranno, spero; e quando mancassero, a farne prova basta la lettera che la Corte sentirà leggere, da me diretta al signor Montanelli a Siena; la quale manifesta quale fosse la mia opinione intorno al signor Mordini. Il signor Montanelli mi assicurò sentire io non dirittamente di lui, e lo volle surrogato nella carica, ch'egli lasciava per essere stato promosso a Membro del Governo Provvisorio.

Presidente. Cosa dite della nomina del Ciofi a Consigliere di Prefettura in Siena? Non vi poteva essere ignoto ch'esso era portatore del cartello ove erano scritti i nomi dei designati al Governo Provvisorio, ed era un noto agitatore di Circolo?

Guerrazzi. Mi riesce molto agevole rispondere a questo. Che il signor Ciofi fosse gestatore del cartello ignoro, perchè questo car-

tello non vidi, ed essendo rimasto alla Tribuna io non poteva vedere. Ecco per quali motivi consentii la sua nomina; e dico consentii, perchè la venne promossa dal signor Montanelli: egli era uomo di molto séguito nel Popolo Fiorentino; creatore anzi del Circolo di San Niccolò composto di Popolo minuto, parlatore copioso, improvvisatore giocondo, in somma fornito a dovizia di tutte le qualità più idonee a conciliarsi il favore popolare; mi parve prudente di avverso renderlo favorevole al Governo; e di vero, in un colloquio che tenni seco lui, lo conobbi capace di ridursi; nè punto m'ingannai, dacchè eletto Consigliere di Prefettura mi scrisse lettere, e le raccolse l'Accusa, dalle quali pur si ricava, che deposti i furori demagogici, si diceva disposto ad osservare i miei ordini.

Presidente. Ditemi qual carattere aveva presso di voi come impiegato Giovanni Chiarini.

Guerrazzi. Giovanni Chiarini con Decreto del Principe fu aggregato ufficiale al Ministero dello Interno, se io non erro. Vero è però che io lo teneva nella mia stanza, e disimpegnava le funzioni di mio Segretario particolare.

Presidente. Vi ricordate aver dato istruzioni al Chiarini perchè per mezzo del Ministero dell'Interno fossero affissi certi Proclamì? (*Il Cancelliere legge la lettera del Chiarini nel volume dei Documenti dell'Accusa, a pag. 209.*)

Guerrazzi. Ricordo aver date istruzioni al signor Chiarini intorno alla promulgazione di certi Proclami. Entrando, seguíto da parecchi di parte repubblicana, nella stanza del signor Marmocchi che non vi trovai, essi videro i pacchi dei Proclami e rilevarono con amarezza la oscitanza del Governo; per la qual cosa ritornando io con esso loro al mio ufficio, commisi verbalmente al signor Chiarini che eccitasse il Ministro a pubblicarli; perchè poi il signor Chiarini scrivesse, e scrivendo adoperasse parole che l'Accusa rimprovera, potrete con maggiore efficacia rilevare da lui.

Presidente. Eravate voi Presidente di settimana in quel giorno?

Guerrazzi. Non mi ricordo, può essere.

Presidente. Come aveste cognizione delle Proteste fatte dal Granduca ai Toscani e al Corpo Diplomatico contro la Costituente?

Guerrazzi. Lessi questi Documenti nella *Gazzetta di Genova*.

Presidente. Ora vi ponete in contradizione con quanto avete detto in un vostro Costituto.

Guerrazzi. Non mento: la menzogna non fu mai sulle mie labbra, come non vi è contradizione nelle mie parole, quando affermai non averli conosciuti; imperocchè io intesi dire allora, che non conobbi cotesti Documenti, come quelli che furono riportati tardi, e senza carattere alcuno di autenticità, sopra un Giornale. Non li conobbi, perchè il Principe non ce li mandò mai in forma che li rendesse credibili; nè solo non li mandava a noi, ma nè al Generale della Guardia Civica, nè ai Presidenti delle Camere del Parlamento, nè al Municipio Fiorentino. In questa congiuntura rammenterò come l'onorevole mio amico Sir Carlo Hamilton, venendo a visitarmi nel dì 13 febbraio, mi ammonisse volere recarsi a complire Sua Altezza a San Stefano, e mi richiese un *lascia-passare* per costà. Io gli feci notare essere questa materia da considerarsi maturamente, avvegnachè se mai fosse stato perquisito per via, e gli avessero trovato cotesta mia carta, me ne sarebbe venuto irreparabil danno: Sir Carlo insistè per averlo, assicurandomi della sua arguzia a tenerlo celato in caso sinistro, ed io gliel diedi; in cotesta occasione mi dichiarò come avendo con diligenza scandagliate le voglie della parte magnatizia della città, fosse venuto a conoscere vivacissima la sua propensione a conservare il Governo Costituzionale, trasferendo la corona sul capo del Gran-Principe ereditario; però interrogarmi, dove mai il Granduca volesse abdicare in favore del suo figlio, se io avessi sostenuto siffatto partito. Al che risposi: esegerare Sir Carlo la mia importanza: piccolo aiuto potere essere io in questo negozio; tuttavolta contasse su me in tutto quello potesse condurre la sua proposta a buon fine, parendomi utile alle condizioni del mio Paese. Giornali inglesi hanno di recente pubblicati articoli ai quali ho motivo di credere non sia estraneo Sir Carlo Hamilton per le notizie di fatti personali a questo degno gentiluomo, e narrano la cosa, comecchè l'affermino piuttosto proposta da me, che a me. Io aveva citato Sir Carlo Hamilton, e per certo egli avrebbe di ciò deposto; ma quando il Presidente volesse spendere i suoi poteri discrezionali, in tempo potrebbe sempre la Corte avere la prova su questo fatto supremo. Tornò Sir Carlo Hamilton da Porto San Stefano, mi disse bene aver trovato il terreno duro su la Proposta della abdicazione, e nè allora nè mai mi partecipò non pure le Proteste, ma nè un ordine, una ingiunzione, un desiderio del Principe, o che emanasse in qualunque modo dal Principe.

Presidente. Comprendo anch'io come è giusto diffidare degli

articoli di un Giornale, ma quando questi riportarono la Protesta in nome del Principe, il Governo doveva informarsene, e doveva ricercare il Principe, tanto più che le Proteste erano state emanate in nome di lui.

Guerrazzi. Da prima, rispondo che i fatti di suprema importanza da me affermati non possono provarsi pel rigetto che voi avete fatto dei Testimoni, che tali erano al caso di deporne, cioè Sir Carlo Hamilton e Sua Altezza il Granduca. Rispettando il vostro giudicato, io vi avverto, che la storia insegna come la dignità della Corona non osti alla chiamata del Principe come Testimone in Giudizio, e come molti Re nei reggimenti così assoluti come temperati deposero davanti i Tribunali. Negli assoluti, Luigi XI depose nel Processo del Conte San Martin, Luigi XII in quello del Maresciallo di Gié, Francesco I in quello del Cancelliere Pouyet; Enrico II depose davanti un Consigliere, non ricordo in qual Processo; Enrico IV nel Processo del Maresciallo De Biron, Giuseppe I di Portogallo nel formale Processo della Marchesa di Javoca; nei temperati, Giacomo I d'Inghilterra depose nel Processo della Congiura delle Polveri.

E per le altre osservazioni ch'ella, signor Presidente, mi ha fatte, la prego a considerar bene, che il partito rivoluzionario aveva ormai prevalso in Paese; e che quando anche mi fossero pervenute autentiche le Proteste del Principe, per necessità di eventi non cagionati certamente da me, era mestieri adoperare partiti altre volte da me discorsi, per ammortire lo impeto della fazione trionfante, avvivare li spiriti dei parziali allo Statuto, o molli troppo od abbattuti, e predisporre in somma il Paese a tornare nelle sue condizioni normali.

Presidente. Le Proteste furono riportate dal *Giornale Costituzionale delle due Sicilie*, ed ora ne sarà fatta lettura. (*Il Cancelliere le legge nel volume dei Documenti dell'Accusa, a pag. 853.*) Or ditemi, Sir Carlo Hamilton aveva con voi relazioni officiose o officiali?

Guerrazzi. La Legazione Britannica manteneva col Governo relazioni officiose, come le mantenevano la Francia e le altre Potenze. Anzi Sir Giorgio Hamilton mi partecipò certa volta essersi tenuta un'adunanza diplomatica, a cui egli aveva presieduto come sindaco di tutti i Ministri per ragione di gerarchia, nella quale era stato deciso di non abbassare le Armi, ed anzi si desse opera di sovvenire il Governo Provvisorio nel suo concetto riparatore; onde io sono auto-

rizzato a credere che per ordine dei loro Governi le relazioni officiose con noi non venissero mai interrotte.

Presidente. Sembra poco credibile che Sir Carlo Hamilton col quale eravate in relazione officiosa, non v' informasse delle Proteste fatte dal Granduca.

Guerrazzi. Sir Carlo era fratello di Giorgio Hamilton Ministro Britannico; tuttavolta nè l' uno nè l' altro, io lo assicuro sul mio onore, me ne dettero notizia; e se ciò non fosse, lo dichiarerei con franchezza, perchè qui non istà la mia difesa, però che io non aveva altro modo per restaurare il Governo Costituzionale, di fronte alla forza che soperchiava allora, se non per via del suffragio universale.

Presidente. Ma la Gazzetta di Napoli che conteneva le Proteste era la seconda edizione della *Gazzetta di Genova*. Questa maggiore pubblicità doveva spingervi ad informarvi.

Guerrazzi. Io non sono stato mai vago di leggere i Giornali di Napoli, ed io ho conosciuto quel Giornale allora soltanto, che il Ministero Pubblico si compiacque riporlo fra i Documenti dell' Accusa.

Presidente. Ma Sir Carlo Hamilton non v' informò di nulla?

Guerrazzi. No, signore. E se avesse voluto persuadersi di ciò, non doveva fare altro che ammettere per Testimone Sir Carlo Hamilton e interrogarlo.

Presidente. Sir Carlo Hamilton era richiamato nella vostra Istanza a deporre di altri fatti; ma quanto alla Protesta, io vi faccio osservare che i Governi sogliono tenere dietro ai Giornali ed alle notizie che in essi si contengono.

Guerrazzi. Se il signor Presidente ricorrerà col pensiero all' arduo ufficio a cui mi ero sobbarcato, e le cure moltiplici incessanti che mi tenevano oppresso, si persuaderà che io non aveva tempo da perdere a leggere Giornali; e la *Gazzetta di Genova* io lessi, perchè mi fu mostrata da taluno per caso. Di queste informazioni si sogliono occupare specialmente i Ministri degli Affari Esteri: però, durante il mio Ministero, io aveva incaricato un certo signor Avvocato Ricci aggregato al Ministero dello Interno di leggere alcuni Giornali, e informarmi di quanto contenessero di notabile; ma devo dire, che non ebbi a sperimentarlo troppo sollecito nel disimpegno di questa incumbenza.

Presidente. Avete fatto un Manifesto all' Europa?

Guerrazzi. Io l' ho firmato, non fatto.

Presidente. Ma chi firma fa suo l' atto.

Guerrazzi. Io l' ho firmato.

Presidente. L'autografo è del Montanelli, ma vi è una postilla di vostro carattere.

Guerrazzi. La postilla che dice « qualche Giornale, come spesso ec. » è mia. La spiegazione che posso dare di questo Documento rientra nelle altre che ho di già somministrate. Io mi trovava circondato sempre da persone appartenenti alla fazione repubblicana, ed era in mezzo a due Colleghi i quali non avevano opinioni uguali alle mie. Però quando mi veniva presentato qualche Documento io non possedeva facoltà di ricusare la mia firma, altrimenti il sospetto in cui mi tenevano sarebbe diventato certezza, e mi avrebbero tolto di mezzo, con pericolo di me, e danno del Paese. Levato di mezzo, io non avrei potuto operare quel bene, che pur feci, e meco andava affatto disperso quel concetto restauratore che io mi era formato, a raggiungere il quale mi valsi di tutti quei mezzi, che mi si paravano davanti, e che giudicai meglio opportuni.

Presidente. Dunque voi non eravate costretto solamente dalla fazione repubblicana, ma anche dai vostri Colleghi?

Guerrazzi. Signor Presidente, io mi sarei ben guardato di palesare questo fatto, laddove non me ne avesse facultato l' onesto uomo signor Montanelli, a cui è dovere rendere giustizia per la sua integrità veramente straordinaria pei tempi che corrono. Egli chiaramente lo dice nel suo opuscolo, dove si trova il presente paragrafo. (*Lo legge.*) Voi lo vedete a prova, le mie opinioni si trovavano in contrasto con quelle del signor Montanelli; e voi rammentate qual fosse il giorno 18 febbraio, e come Sir Carlo Hamilton mi confortasse a non lasciare il Governo; concedessi piuttosto la Repubblica, purchè le vite dei cittadini salvassi, chè quella poteva disfarsi, ma queste non si potevano rifare: voi rammentate come per costringermi a decretare la Repubblica io mi trovassi sospinto dalla folla sopra uno scalino di finestra del Palazzo Vecchio, donde udiva le grida del Popolo in Piazza, che minacciava rinnuovare lo esempio di Baldaccio d' Anghiari contro chiunque gli si opponesse: rammentate il Mazzini a capo della turba negare, che il Paese si compulsasse; volere, che il Popolo, secondo che nelle Rivoluzioni si costuma, s'indovinasse; ed io dirgli: non essere stato eletto per fare lo indovino del Popolo, bensì a consultarlo dopo che gli fosse passata la ebbrezza: rammentate com' io non potessi schermirmi allora, che rifuggendo al ripiego di chiedere due o

tre mila uomini armati disposti a sostenere la Repubblica prima di decretarla io. I due o tre mila uomini armati non vennero, nè potevano venire perchè non si sa donde avevano a ricavare le armi; e la gioventù si mostrava troppo vogliosa a tumultuare, troppo poco a combattere; e questo ancora mi disse il signor Chiarini uomo accorto e temperatissimo, che io consultai sommesso.

Nella notte il signor Montanelli dettava Decreti e Proclami, e di qual tenore eglino fossero, egli stesso cel dice (*Legge alcuni brani delli* Schiarimenti *del Montanelli.*)

Per le quali cose tutte, e per altre che non importa discorrere, io ben mi accòrsi, che, egli presente, mi sarebbe riuscito disagevole di condurre a fine il disegno della Restaurazione del Principato Costituzionale. Dopo la battaglia di Novara funesta alle armi italiane, anch'egli si persuase della necessità del partito da me proposto; se non che ricusò secondarlo, parendo a lui contrastarglielo il bandire che aveva fatto la Costituente Italiana, nella quale dottrina volle rimanere inconcusso; tuttavolta egli non solo non mi attraversava, anzi mi confortava a operare la Restaurazione col mezzo della Costituente Toscana, dicendo a me convenirsi, sia perchè della sua Costituente io mi fossi mostrato piuttosto non contrario che amico, sia per sapersi che non era stata proposta da me, sia finalmente per la propensione che a me dimostrava il Paese; solo pregarmi a dargli motivo onesto di allontanarsi, ed io glielo somministrai incaricandolo di una missione in Francia.

Così se ne andava anche il signor Montanelli. Io ho citato la confessione del signor Montanelli, non già relativamente al Manifesto all'Europa in ispecie; bensì per dimostrare in generale com'egli a me si opponesse, e il mio operato procedesse non pure diverso, ma contrario al suo. Ritenga però la Corte che il Manifesto all'Europa fu scritto da lui, come resulta dal carattere, e come anch'egli confessa nel suo libro di *Schiarimenti.*

Presidente. Ma il libro del Montanelli è il libro di un Accusato contumace, e non è nel Processo.

Guerrazzi. Sono dichiarazioni di un uomo, a cui in Toscana nessuno nega la fede che merita, nessuno, tranne l'Accusa. Ed io qui vorrei dire qualche cosa intorno alla indole dei Processi politici; ma poichè il signor Presidente pare che lo tolga in mala parte, mi tacerò.

Presidente. Ditelo pure.

Guerrazzi. Poichè lo concede, io dirò, che dove fosse stato esibito l'opuscolo del signor Montanelli al Senato, a cui voi, Signori, vi sostituiste, gli uomini distinti che lo compongono gli avrebbero data piena e meritata fede. Certo il signor Montanelli è accusato, certo l'Accusa intende sia questo Giudizio ordinario, ma tra Accusato e Accusato corre differenza, e non istà in potere d'uomo tôrre a questo Giudizio indole di politico, e meritevole in tutto di essere trattato con modi politici. Nè uomo può dire o sapere da cui si muova la sua convinzione morale. Finalmente, non si creda lo scritto del signor Montanelli dettato a intuito mio; egli, me inconsapevole, lo mandò a certo suo amico, e non mio, cui dava commissione stamparlo e pubblicarlo per la verità.

Presidente. Ma la Corte deve desumere la sua convinzione dal Processo; ma Montanelli è contumace.

La Difesa Guerrazzi deposita in Processo una copia a stampa degli Schiarimenti *del signor Montanelli, e prega siano uniti agli Atti.*

Presidente. Ma queste sono dichiarazioni di un Contumace...

Guerrazzi. Si parte da un Contumace, voi dite, Signori? Ora, di grazia, udite cosa che mi si affaccia adesso alla mente. La Corte mi ha pure obiettato una lettera del signor Pigli, e riguardo al modo col quale essa pervenne in Giudizio, mi pare che noi siamo negli stessi termini che coll' opuscolo del signor Montanelli: perciò accetti, signor Presidente, la produzione che le viene fatta di questo Documento, pregando Lei e la Corte a valutarlo secondo la importanza di cui è meritevole.

Presidente. Ordino che sia unito al Processo per farne l'uso di ragione. — Nel Manifesto scritto all'Europa si dice che il Granduca aveva in animo di tornare nel suo Stato come despota, e non col Governo Costituzionale: su che fondavate cotesto concetto?

Guerrazzi. Torno a dire essere cotesto un Atto dettato dal signor Montanelli, non potere io sostenere in tutti conti una opposizione, tollerarmi appena dentro e fuori del Governo in quei tempi, grave cadere sopra di me il sospetto, avere avuto bisogno di rinforzare il mio partito, indebolire il loro, e finalmente con varii argomenti allontanare dal Governo e dal Paese i Colleghi stessi per condurre a fine la Restaurazione del Principato Costituzionale; e stava per farlo, quando i Signori del 12 aprile, che mi erano venuti dietro, mi si attraversarono alle gambe, e passandomi sul corpo se ne andarono avanti.

Presidente. Ma vi faccio riflettere aver voi annunziato al Governatore di Livorno che in Firenze era stata proclamata la Repubblica.

Guerrazzi. È vero. Dandogli contezza del fatto di Mazzini, io diceva che la Repubblica era stata proclamata dal Popolo, ed averla accettata il Governo con la condizione che la città somministrasse duemila o tremila uomini armati per sostenerla. Ricordisi la Corte del giorno in cui scrissi cotesto Dispaccio; era il 18 febbraio.... ricordi lo scalino della finestra.... la folla imperversante dentro e fuori il Palazzo.... Mazzini e la parte repubblicana.... Baldaccio di Anghiari.... e poi mi sia permesso a cui mi accusa dimandare che cosa avrebbe egli fatto! — Lo sentirò con piacere.

Presidente. Il Governatore di Livorno pubblicò questa notizia?

Guerrazzi. Le dette anche troppa pubblicità, ed ecco come. (*Legge il Proclama del Pigli dei 19 febbraio*). (1) E primieramente noto come io non ordinassi punto al Governatore, che questa notizia pubblicasse, giacchè quando ciò vuolsi dal Governo superiore, ne manda commissione espressa; di vero, se i Governatori avessero a pubblicare quante notizie ricevono, potrebbero tenere segreteria in Piazza. In secondo luogo, avvertite la differenza: io annunzio avere il Governo sottoposto l'accettazione della proclamazione della Repubblica alla condizione, ovvero il Governo si obbligava a decretare la Repubblica, a patto che fossero pel giorno 19 febbraio somministrati duemila o tremila uomini armati. Pigli, all'opposto, pubblica avere il Governo puramente e semplicemente accettata la Repubblica, e tace il patto a cui il Governo aveva vincolata la sua accettazione.

Presidente. Se il Pigli usò arbitrio, perchè non lo disapprovaste?

Guerrazzi. Ella vedrà, signor Presidente, quanto fosse pericoloso disapprovare su questo proposito il signor Pigli sostenuto allora dalla parte più manesca del partito esaltato di Livorno e di Firenze. Io intendeva far meglio che disapprovarlo, intendeva dimetterlo, e, quando mi capitò la occasione onesta, lo feci. Con quanto era avvenuto in Firenze nel giorno 18 febbraio, la disapprovazione ch'ella, signor Presidente, domanda, non poteva farsi se non da colui al quale fosse venuta a noia la vita, e allora faceva più presto a torsela da sè senza commetterne il carico alla fazione.

(1) Vedi Documenti della Difesa a pag. 674. Documento 810.

Presidente. Avete già prevenuto le domande relative alle trattative col Governo Repubblicano di Roma. Avete altro da aggiungere?

Guerrazzi. Quando si ritenga che le furono maneggiate e consentite dal signor Montanelli; e da me, con modi che mi parvero più acconci, troncate, non avrei da aggiungere altro.

Presidente. Conoscete il Decreto del Governo Provvisorio firmato MONTANELLI?

Guerrazzi. Anche quest' Atto fu emanato da lui; per altro, in senso di vero, debbo dire che Montanelli non lo fece spontaneo, ma gli fu esorto dalla pertinacia del Maestri.

Presidente. Il Governo tenne conferenze con i Deputati Romani?

Guerrazzi. Io ne ebbi a sentire per otto giorni continui. Deputati Romani, e i principali Lombardi, avevano trasportato la sede loro nel Palazzo Vecchio, dove tale attorno mi facevano pressura, non senza adoperare parole di contumelia e minaccie, che avevano virtù di tôrmi il lume dagli occhi: pure, io dissimulava e mi reprimeva. La Corte conosce il Decreto del 4 marzo sopra le Carceri Penitenziarie della Toscana? Ebbene, io lo firmai senza leggerlo. Avendo ciò altra volta annunziato, il signor Romanelli ne ha mosso lamento, nel sospetto che io avessi inteso dire essermi stato estorto da lui. Non è così: il signor Romanelli è troppo onorato per commettere di siffatte brutture: egli me lo presentò allorchè circondato io da una mano di esaltati, condotti dal Maestri, mi sentiva ormai incapace di frenarmi alle replicate provocazioni loro, onde io presi il foglio che mi pòrse il signor Romanelli, e me lo posi davanti la faccia per dissimulare e quietare la commozione che mi agitava: però in cotesto stato non lessi, non considerai cotesto Documento, che, letto e considerato, non avrei firmato. Importa aggiungere eziandio, che i Lombardi seguivano parecchi soldati ed ufficiali i quali ingombravano continuamente le Camere e i corridori.

Presidente. Di queste conferenze ne dava conto il *Monitore?*

Guerrazzi. Credo che sì. (*Il Cancelliere legge l' articolo del* Monitore *nel volume dei Documenti dell' Accusa, a pag.* 857.)

La fazione repubblicana mandava incessanti le sue deputazioni da Roma per costringere il Governo a decretare la unificazione degli Stati Toscano e Romano: vennero prima i signori Guiccioli e Gabussi, poi Ciceruacchio con sette od otto compagni, e finalmente

si mosse il Ministro degli Affari Esteri signor Rusconi, il quale mi assicurava che qualora la Toscana si fosse unificata con Roma in forma repubblicana, la nuova Repubblica sarebbe stata protetta dalle Potenze. Questa asserzione io giudicai o visione o menzogna, conciossiachè Lord Hamilton mi dicesse che le Potenze non avrebbero riconosciuto mai, secondo la sua opinione, la Repubblica della Italia Centrale, quantunque la istituzione di un Regno dei due Stati Romano e Toscano potesse entrare nei calcoli politici di taluna di loro.

Presidente. Quando fu aperta l'Assemblea?

Guerrazzi. Le operazioni della Costituente Italiana furono ritardate, quelle dell' Assemblea Toscana accelerate: avrei voluto accelerarle ancora di più, ma il signor Segretario Duchoqué mi dimostrò a prova essere materialmente impossibile convocarle prima del 23 marzo.

Presidente. Fu letto un Discorso?

Guerrazzi. Fu letto. L'apertura dell'Assemblea ebbe luogo con le forme convenienti alla solennità di cotesto Atto. Compose il Discorso il signor Montanelli, dacchè l'Assemblea dovesse aprirsi la settimana avanti, ed egli fosse allora Presidente; procrastinata poi l'apertura alla settimana successiva, quando Presidente era io, egli mi dette il suo Discorso onde io lo leggessi, ma venuti ormai i tempi in cui poteva aprire la mia volontà, ricusai apertamente profferire parole, che io non poteva accettare, ond'ei lo lesse da sè.

Presidente. Ma Montanelli parlava a nome del Collegio, ed i suoi sentimenti dovevano essere comuni a tutti voi.

Guerrazzi. Erano troppo contrarii i suoi sentimenti ai miei perchè consuonassero; quel suo Discorso era come un Addio ch'egli dava al Paese.

Presidente. In quali mani consegnò il Governo i suoi poteri?

Guerrazzi. In quelle della Assemblea.

Presidente. A chi deferì il Governo l'Assemblea?

Guerrazzi. Riconfermò il Governo Provvisorio.

Presidente. Ma posteriormente non nominò voi Capo del Potere Esecutivo.

Guerrazzi. Prima furono verificati i poteri, poi l'Assemblea conferì i poteri a me solo.

Presidente. Quali atti faceste in tal qualità?

Guerrazzi. Primo, io confermai i Ministri.

Presidente. Vi annunziaste al Pubblico con un Proclama?

Guerrazzi. Sì, Signore: io dovrei a lungo parlare di questo, ma essendo stanco prego la benignità del signor Presidente a rimettere l'Udienza ad altro giorno.

Presidente. L'Udienza viene rimessa a Venerdì prossimo 1° ottobre.

QUINTO INTERROGATORIO.

Udienza del 1° ottobre 1852.

(Venerdì.)

Sono presenti tutti i Difensori.

Presidente. Prima di riassumere le interrogazioni relative alla Costituente Toscana, mi occorre contestarvi un altro fatto. Vi fu letto il Manifesto all'Europa che diceste non esser fatto da voi; pur tuttavia, udiste la lettura di una lettera firmata dal Cavaciocchi e munita del vostro visto, diretta al Governatore di Livorno, con la quale s'inviava il Manifesto suddetto a tutti i Consoli e Vice-Consoli all'Estero. Gradirei schiarimento su questi fatti: volete che di nuovo sia fatta lettura di quella Circolare?

Guerrazzi. Se la Corte crede di leggere quel Documento per ischiarimento suo, lo faccia; ma, per soddisfare la domanda del signor Presidente, dirò che quel Dispaccio non emana da me: uscì firmato dalla Segreteria degli Affari Esteri, e avevalo firmato il Ministro: presentato a me col fascio degli altri fogli in prossimità della partenza della Posta, io non ne presi nè potei prenderne cognizione; quando anche però l'avessi presa, sarebbe stato difficile per me esimermi da sottoscriverlo, per le ragioni altre volte discorse.

Presidente. Nell'Assemblea Costituente quali deliberazioni prendeste intorno alla forma del Governo?

Guerrazzi. Nessuna.

Presidente. Quali discussioni furono fatte?

Guerrazzi. Sono già state lette alla Corte nei ragguagli riportati dal *Monitore*. La parte repubblicana, capitanata dal signor Mazzoni, già mio Collega nel Governo Provvisorio, aperta appena l'Assemblea, insistè con tutti i nervi perchè per lei si decretasse la Repubblica con tutte le sue conseguenze. Io, con quel partito che mi era riuscito raccogliere in tanta angustia di tempo, m'ingegnai resistergli, e gli resistei.

Antichi amici, Impiegati del Governo, dimettevansi, e mi facevano contro; altri restavano in impiego, e tuttavia mi avversavano. Ricordo il signor Vannucci, che, Ministro a Roma, mosse di là per opporsi al Governo; e riuscita la opposizione invano, ritornò a Roma ad occupare il suo posto. Fallita la prima prova, vennero i Repubblicani un' altra volta all' assalto; ed anche qui, sorretto dal medesimo partito, lo ributtai. E mi convenne usare cautela non piccola, perchè il partito raccolto intorno a me erami poco noto, meno appariva disciplinato, e quantunque non inferiore in numero, inferiore poi si vedeva al partito repubblicano per risoluzione e per facondia; partiti violenti nè voleva nè poteva adoperare io, come altre volte ebbi l' onore di dimostrare alle Signorie Vostre.

I colpi di Stato sovente falliscono nella esecuzione: qualche volta riescono, e allora i semplici e gli interessati li levano a cielo. Pel comune degli uomini, a cui va bene par che abbia senno; ma le cose si giudicano in fondo, ed io per me giudico, che con la forza si aggiorni tutto e non si definisca nulla. E poi, eletto moderatore di paese civile, dovevo rendere intatto ai miei successori il tesoro di civiltà depositato nelle mie mani ond'io lo salvassi, per la quale cosa siccome i Toscani o non s' inebriano, o poco durano nella ebrezza, io aveva apertamente invitato i miei oppositori a conoscere col loro buon giudizio come Toscana, propensissima al Principato Costituzionale, andasse contraria alla Repubblica.

A questo scopo mantenni tutto il Ministero, perchè informato del mio concetto, e disposto a sovvenirmi; e con gli altri Marmocchi e Mordini, i quali mi furono di singolare aiuto per ributtare la proposta dei Repubblicani circa la unificazione con Roma, il primo con esporre apertamente le condizioni interne del Paese, l' altro col notiziare i Deputati che i Ministri delle Potenze Estere avrebbero abbassato le Armi dove questo fosse accaduto. E qui noti la Corte, che tali cause erano permanenti e non transeunti, cause per oppormi assolutamente alla istituzione della Repubblica, non già per procrastinarla.

Presidente. Io parlavo delle discussioni che precederono il Decreto della Assemblea Costituente che trovasi a carte 578 dei Documenti dell' Accusa, relativo alla vostra elezione a capo del Potere Esecutivo.

Guerrazzi. Quanto uomo può fare, onde non mi eleggessero a cotesto ufficio, io feci; di ciò porgeranno testimonianza persone

onorevolissime, e resulta eziandio dal Proclama col quale mi annunziai al Pubblico. E causa dell'ostinato rifiuto erano le ingiurie di ogni maniera, ch'ebbi a patire nella discussione di cotesto Decreto, poichè uomini che si mostravano, e forse erano, ardentissimi e sviscerätissimi partigiani della Repubblica, uomini, che io vedo, non con rammarico, certo, ma con maraviglia, liberi, e non solo liberi, ma frequentatori di questa Sala dove si agita un Processo contro di me, per avere voluto sovvertire lo Stato in pro della Repubblica, me dicevano venduto alla Corte di Gaeta, me per fini di ambizione e d'interesse in trattato di tradirli tutti. Quanto queste infamie mi lacerassero l'anima, consideratelo Voi; e se io vendessi e tradissi, lo dicono i miei tre anni e mezzo di carcere disonesto; conciossiachè se io tendeva alla Restaurazione del Principato Costituzionale, mi sentiva mosso unicamente da convinzione di operare pel bene della Patria. Ma ormai siamo noi tali, che alle azioni umane non sappiamo assegnare altro motivo, tranne un delitto, o una viltà: laidezza di secolo svergognato!

Tutto il partito costituzionale con vivissime istanze mi supplicava a non disertarlo, e diceva — in quei casi supremi non sapere dove trovare persona da opporre alle furie del partito repubblicano, il quale appunto per disperazione procedeva adesso più avverso e feroce. Fu in virtù delle accuse dei Repubblicani che nel Decreto il quale mi elesse Capo del Potere Esecutivo venne inserito il divieto di risolvere intorno alle sorti della Toscana senza il soccorso e l'annuenza della Assemblea, e fu in cotesta notte, che l'onest'uomo signor Montanelli, a cui avevo fatto parte dei miei disegni, mi difese valorosamente dalle accuse dei Repubblicani, dicendo portarsi egli mallevadore, che non si sarebbe deciso in quanto a Governo senza consultare l'Assemblea; e bene egli assicurava, tale essendo appunto il mio divisamento.

Presidente. Ora converrà passare ad esaminare un'altra serie di fatti. Vi ricordate di avere scritto nel dì 8 febbraio un Dispaccio al Governatore di Livorno, col quale s'invita a scacciare il Granduca da Portoferraio?

Guerrazzi. Sentiamo questo Dispaccio.

Presidente. (*Ordina la lettura, ed il Cancelliere lo legge a pag. 234 dei Documenti dell'Accusa.*) Cosa avete da dire rapporto a questo Dispaccio?

Guerrazzi. Poichè il signor Presidente mi richiama a favel-

lare degli Atti dell' 8 febbraio, la mia difesa desidera, che per me si riassuma quasi in iscorcio quanto sparsamente sono venuto ragionando sin qui.

A me pare che in questo modo abbia a condursi l' indagine. Si prendano i fatti dell' 8 di febbraio, e si confrontino con gli atti antecedenti e posteriori a cotesto giorno; avvertendo di non confondere in questo esame gli atti transitorii dagli atti permanenti; gli atti normalmente politici, da quelli che presentano indole di passeggera impetuosità.

Antecedentemente io vi ho dimostrato per lunga serie di fatti come in me non fosse, nè vi potesse essere, motivo di avversione al Principe, nè di ostilità contro la sua persona, che mi aveva tolto da condizione privata per ammettermi ai suoi Consigli; come io avessi amministrato il mio Ministero, forse, e senza forse, con poca abilità, ma certo con devozione e con amore singolarissimo alla Corona; e come tanta fosse la benevolenza che il Principe si degnava dimostrare verso di me, che omai mi si mostrava deciso d' inalzarmi alla Presidenza del Consiglio. Rammentate la lettera scritta all' onorevole Delegato di Lunigiana signor Sabatini: in quella dichiaro volere il Principe salvato e ingrandito; e la raccomandazione al Prefetto Alberti di tenere il Principe bene edificato e tranquillo; e l' altra al Prefetto Massei con parole uguali di affetto. Rammentate la solenne dichiarazione dell' animo mio, bandita al Consiglio Generale, avverso alle forme repubblicane, disposto ad ampliare di Stato la Corona di Toscana. Avvertite il mio concetto espresso intorno alla Costituente, e le ingiunzioni trasmesse al prelodato signor Delegato Sabatini. (*Legge queste dichiarazioni.*) (1)

Ponete mente ad altro foglio il quale, sopra tutti gli altri, vi farà manifesto a che la Costituente tendesse. Il signor Martini andava nostro Incaricato al Congresso bandito in Brusselle; a lui, oltre le commissioni palesi, erano affidate commissioni segrete: ora vedete quali esse fossero; la cifra dice così. (*Legge la cifra.*) (2)

Questa cifra era composta da Montanelli per consiglio mio; dal qual fatto potete rilevare, che la Costituente poteva essere un errore politico, non però diretta a spossessare il Principe. Anco la lettera che mi scriveva Pigli avanti la mia promozione al Ministero, confer-

(1) Vedi Documenti della Difesa a pag. 143, 206, 148, 276, 242. Documenti 145, 258, 156, 338, 309.

(2) Vedi Documenti della Difesa a pag. 265. Documento 325.

ma il concetto della mia devozione al principio costituzionale. Infatti, egli mi dirigeva queste parole: « Voi sapete che noi amiamo la vera Costituzione; » e se riflettete che quella lettera era scritta avanti che io fossi Ministro, confidenziale e segreta, voi avrete una riprova di più per convincervi che le mie idee erano costituzionali; dacchè il vincolo che ci univa era la Costituzione; le parole, che adoperavansi per andarmi a genio, suonavano altamente costituzionali, altrimenti egli avrebbe parlato in modo diverso. E qui l'Accusa vorrebbe insinuare, che per mezzo di quella lettera venga a provarsi un concertato per salire al Ministero. Perchè mai questo? Perchè si accenna alla opposizione da farsi al Ministero? Nei Governi Costituzionali, opporsi ad un Ministero nel Codice dell' Accusa suona per avventura delitto? E quando fosse così, nè anche in questo ella sarebbe fortunata, dacchè la lettera fu scritta da Arezzo nel 12 ottobre, ed in quel giorno il Ministero Capponi rassegnò le sue dimissioni in Firenze.

Considerate quest' altro fatto. Io tentai riunire tutte le frazioni del partito, persuaso, che se questo partito costituzionale non diventava compatto, male avremmo potuto resistere alla Repubblica irrompente; premurose, incessanti furono le mie cure in questo proposito, dacchè io reputava lo Statuto sufficiente per una parte del Popolo Toscano, e per un'altra parte, superiore alla sua intelligenza.

L'Accusa si compiace del suo trovato di un vincolo criminoso fra i Circoli e me; dove ciò fosse, gli avrei fatti sorvegliare io? Voi troverete di questo amplissima prova nei Documenti estratti dagli Archivii Governativi. Il Delegato di Santo Spirito mi avvertiva certa volta come molti forestieri cercassero grandi locali onde tenervi il Circolo, ed aggiungeva aver saputo ciò da informazioni sue particolari, non già per Rapporti dei suoi officiali; però che eglino si mostrassero a quel tempo in siffatta materia negligentissimi. Di vero, non mi parendo coteste informazioni sufficienti, avevo pregato qualcuno degl' Impiegati del mio Ministero a frequentare i Circoli, riferirmi ciò che là dentro si dicesse e facesse. Uno di questi andò più volte, e mi riferì: ma accortosi, a un tratto, ch'egli non informava il Guerrazzi, bensì il Ministro, si ricusò a continuare, ed io per verità non seppi dargli torto. Se io avessi posseduto Polizia operosa avrei saputo meglio, e meglio ancora avrei provveduto. Ministro, bandii più volte il Torres; quel tenace Torres che primo inalberava il vessillo

repubblicano in Toscana, e non cessava mai di riaffacciarvisi dalle frontiere così marittime come terrestri.

Vi rammenterete, o Signori, di quel Trucchi, che nel 30 luglio 1848 bandì sulle scalee di Palazzo Vecchio un Decreto presso a poco uguale a quello che fu poi fatto nell'8 febbraio 1849? Merita essere richiamato alla mente; si compiaccia, signor Presidente, ordinarne la lettura. (*Il Cancelliere lo legge nel volume dei Documenti dell'Accusa, a pag. 900.*)

Io trovai questo Trucchi in Toscana, e ne ordinai lo esilio. Il Prefetto di Firenze di tal bando così mi ragguagliava. (*Legge il Rapporto della Prefettura.*)

Vedremo poi come il Niccolini, autore di un uguale Decreto, appena ne ebbi il potere, fu da me sottoposto ad uguale destino. — Ancora, pensate a quest'altra cosa: appena ebbi notizia dell'arrivo di Mazzini a Livorno, avvertii Pigli che s'industriasse, dove questo accadesse, ad operare in modo, che in Livorno ogni moto repubblicano s'impedisse. Non obliate la mia risposta data all'ottimo amico mio Giovanni Bertani, il quale mi annunziava da gente pessima predicarsi in Livorno sul principio di febbraio non solo la Repubblica, ma eziandio il Comunismo. Rammentate la diligenza da me posta per ismentire la voce di discordia avvenuta fra la Corona e il Ministero, inserendo nel *Monitore* articoli capaci a calmare la inquietudine del Paese. Rammentate la lettera mandata da me al signor Montanelli, nella quale gli raccomandava di voler salvo il Granduca, anche suo malgrado. Nelle passate Udienze mi fu domandato conto sottile delle espressioni *bisogna dare al Granduca prova sensibile della necessità del ritorno*, ed io ve lo detti: adesso soggiungo esser questa locuzione francese: nella nostra lingua *sensibile* significa la percezione che l'animo fa degli oggetti esterni mediante i sensi; nella lingua francese, denota *chiaro* ed *evidente:* di siffatti traslati va pieno il comune linguaggio, e noi diciamo tutto giorno di qualche raziocinio: questo è di evidenza palpabile, comecchè i raziocinii non si tocchino con mano.

Finalmente vi cito, o Signori, quella lettera che io inviai al signor Montanelli, pochi momenti innanti il suo ritorno da Siena, e che adesso fa parte dei Documenti della Difesa. Questi riscontri io vi sono venuto ricordando, a cui potrei aggiungerne moltissimi altri, i quali fanno prova della mia devozione alla persona del Principe, e dell'avversione dimostrata contro il reggimento repubblicano.

Adesso vediamo quale fosse la mia condotta posteriore alla partenza del Principe.

Nel giorno 8 febbraio io scriveva il Dispaccio declarativo la decadenza del Principe, e dopo breve spazio di tempo mando al Generale De Laugier ed a parecchie altre principali Autorità, che badino bene per me non ritenersi affatto il Principe decaduto.

Ora io penso che voi, Magistrati, usi a giudicare confrontando le azioni degli uomini, dovrete ritenere quel mio primo Dispaccio partorito dalla coazione, o dalla follia; ma poichè voi mi siete cortesi a non ritenermi folle, bisogna che mi reputiate coatto.

Sono poi riscontri dell' animo mio amico al Principe e al Principato Costituzionale, la previdenza d' insinuare nel medesimo Dispaccio del giorno 8 febbraio la necessità della Costituente Toscana, respinta col Decreto proposto dal Montanelli il 10 febbraio, e da me ristabilita il giorno 6 marzo; le Armi non abbassate per ordine mio, ma tollerate remosse laddove potevano dare argomento di contumelia e di collisione; lodate poi e approvate le Autorità, che riuscivano a farle rispettare; la piantazione degli Alberi impedita, e l'astensione dall' ordine del parziale abbassamento loro, onde non si dicesse che gli altri restavano in piedi consenziente il Governo; — le sostanze mobili e immobili del Granduca con solerte cura difese; — le sue riposte stanze immediatamente sigillate, onde non si attentasse nessuno a rovistarle, e a violare i suoi segreti; — i familiari del Principe mantenuti nei loro impieghi e pensioni, i beneficati dalla Corte con i consueti sussidii sovvenuti; — i pubblici funzionarii, ossatura del Governo, conservati; e se taluno dimesso, non già per corruccio del Governo, bensì per tutela sua, essendo invisi alla fazione repubblicana, e negli stipendii punto pregiudicati.

Non odio certo, ma affetto dimostra il Messaggio recato, me proponente come dice Sir Carlo Hamilton, o me consenziente come affermo io, a Sua Altezza dal prelodato sir Carlo, onde tentasse l'animo suo di renunziare a favore del Gran-Principe ereditario la Corona; fatto, che provato dai Documenti, meglio sarebbesi provato dal deposto di cotesto Testimone dove fosse stato ammesso, e che potrebbe sempre provarsi per via di Testimoni (dove la Corte ne avesse vaghezza), se al signor Presidente, valendosi dei suoi poteri discrezionali, piacesse citare il signor Gremblot già Segretario dell' Ambasciata francese, il quale io reputo di questo e di altri fatti importanti informatissimo.

Non accenna davvero ostilità pel Principato la opposizione mia costante e pertinace alla istituzione della Repubblica, e il bando dato al Niccolini autore del Plebiscito, che fino dall' 8 di febbraio dichiarò decaduto il Principe dal Trono Toscano.

Niccolini, dall'Accusa viene riputato mio agente, mio complice, o che altro, piacendole trattenersi sopra alcune apparenze; ma se, come le correva dovere, penetrava nella sostanza delle cose, avrebbe trovato com'io fremendo avessi a patirlo molesto visitatore, sospettoso indagatore, qualche volta padrone minaccioso, e nemico perfidissimo; sicchè, quando potei, lo pagai secondo i meriti. Egli non si rimase dal manifestare il suo mal talento a Roma, e qui, nè con la voce soltanto ma ancora con gli scritti: ora udiste mai che mi rimproverasse d'ingratitudine, la complicità mi rinfacciasse? E sì che queste appaiono essere cose naturalissime fra complici corrucciati. Udite quello che il Niccolini, per opera mia bandito da Firenze, andasse dicendo di me a Roma. *(Legge il Rapporto della Legazione di Roma relativo al Niccolini.)* (1)

Finalmente, non dimenticate mai l'Atto del 6 marzo 1849, che togliendo le sorti del nostro Paese dalle mani dell' avventurosa Costituente Romana, le riponeva in quelle dei Toscani, affinchè con grave e riposata deliberazione disponesse seco di sè.

Ora, se io mi dimostrai, e prima e dopo l' 8 febbraio, amico del Principe; se prima e dopo avversai la Repubblica continuamente, ad ogni ora, ad ogni momento; se la Monarchia Costituzionale giudicai capace a soddisfare i desiderii e i bisogni dei Toscani; se i miei atti normali e permanenti si diressero a questo scopo, gli atti anormali e d'indole transitoria devono, io lo ripeto, sanamente giudicando, imputarsi a coazione o a mattezza.

L'Accusa ci ha fatto sapere che procede lealmente, ed anche con convinzione; ed io mi sforzo di crederla; però non mi posso astenere da osservare, che se avesse letto i Documenti che ha stampati, o almeno rilette le sue Requisitorie, non avrebbe potuto affermare, che io fui libero nell'8 febbraio 1849 e successivi di commettere tutti gli Atti *co' quali e nei quali fu consumata la Rivoluzione*. (*Vedi Atto di Accusa*.)

Ella pone, che una forza rivoluzionaria agitasse la Toscana. Ciò posto, ella immagina che questa forza si arrestasse in quel giorno,

(1) Vedi Dispaccio della Legazione Toscana in Roma nei Documenti stampati della Difesa, pag. 444.

lasciando me libero di commettere gli atti *coi quali e nei quali ec.*, e poi riprendesse il suo corso violento. Queste sono immaginazioni contro o sopra la natura. Qui, Signori miei, l'Accusa ci rinnuova il prodigio del Mar Rosso, il quale al tocco della bacchetta di Mosè divide le acque, e passati appena gli Ebrei, si richiude per sommergere Faraone co' suoi fanti e cavalieri. Questi sono prodigi, ed io non mi sarei aspettato mai che l'Accusa mi avesse mosso contro armata di miracoli. Queste sono macchine di parole poetiche degne di un Dio che le sciolga ; ma io, a cui nuoce anche troppo la dura realtà, non pensavo che mi avessero a recare danno anco le fantasie dei poeti. Tutto doveva rovinarmi addosso in questo scorcio di vita!

Se l'Accusa avesse riguardato i suoi fogli, avrebbe rinvenuto come un Testimone dichiari, che il Niccolini, eccitando la gente ad unirsi seco, dicesse: *Con tutti siamo d'accordo, col Guerrazzi no, ma....* — ed un altro che depone vantarsi il Niccolini di trovar modo di mettermi il capo a partito se reluttavo. L'Accusa avrebbe rinvenuto due altre cose: che il Circolo sedeva in permanenza fino dall' 8 febbraio, e che rigida polizia esercitava sopra le persone sospette.

E fino dal giorno 8 febbraio dalla fazione trionfante si volle e s'impose la decadenza del Principe e la unione con Roma decretata dal Governo, il quale doveva essere come un sigillo in mano ai Circoli per autenticarne i Decreti. Il Paese trepidava meno della Repubblica che dell'anarchia, che minacciava tenerle dietro, e della massa dei facinorosi, la quale, nella rovina di ogni ordine governativo, vedeva esultante avvicinarsi il giorno in cui senza paura di pena avrebbe potuto gavazzare nelle rapine e nel sangue; nè il timore era vano, dacchè parole di eccidio suonassero perpetuamente su coteste bocche scellerate. (*Legge alcuni brani dei giornali di quel tempo.*)

Eccovi apparire i Tribunali ambulanti, la legge dei sospetti, il supplizio viaggiatore. Ve ne siete dimenticati? Richiamatelo alla memoria. (*Legge i brani di alcuni giornali toscani, organo del partito ultra, del giorno 8 febbraio e successivi.*)

Qui, il Comitato della Costituente Italiana, composto per la massima parte di Lombardi (fatto che sfuggì all'Accusa, e che non è stato abbastanza avvertito), promuovente la Repubblica; qui Lombardi armati e disciplinati e provati alle battaglie (fatto del pari non avvertito quanto merita); qui i Romagnuoli, che proclamata ormai la Repubblica, non vedevano altra via per sostenerla se non che estendendola a quante più potessero terre d'Italia. Quello che osas-

sero i Circoli lo vedete dai Diarii, che si confessavano organi loro (1).

I Diarii degli Stati finitimi congratulavansi co' Circoli per avere coartato il Governo a decretare la Repubblica. (*Legge un articolo del giornale romano l'* Epoca *dell'11 febbraio 1849.*)

Nè i Circoli mostravansi immeritevoli degli encomii loro compartiti, conciossiachè si armassero, e in centurie si ordinassero, per rovesciare quel Governo, che invece di procedere parziale ai loro conati, faceva sembianza di combatterli. Dal 5 di febbraio questi Circoli avevano eletta una Commissione per corrispondere col Governo, ed io potei fino all'8 comportarmi con essa come superiore e Ministro, ma da quel giorno in poi le condizioni mutarono: sicchè convenne usare, verso questi pericolosi padroni, modi blandi per poterli dominare poi, ed avere abilità d' infrenare la Rivoluzione.

Io ve l'ho detto, e voi lo sapete, le Deputazioni dei Circoli senza posa venivano in nome del Popolo a indagare gli atti del Governo, esaminarne le corrispondenze, dettare le risposte, e guai a cui avesse osato resistere! onde parve allora, e veramente fu prudenza compiacerle in parte, purchè la somma delle cose si salvasse.

Forze armate dei Circoli in quei giorni perlustravano la città, ed anche si avviavano per le provincie, invano reluttante il Governo. Troppo menerebbe a lungo raccontare tutto; e tanto basta, anzi è troppo, per chiarirvi che mente colui, che ardisse sostenere, che in quei giorni io fossi libero.

Di due maniere forze valgono a determinare le azioni dell'uomo di Stato: una è materiale, l'altra politica. L'Accusa (fissa nel concetto che questo abbia a considerarsi Processo ordinario) ebbe riguardo unicamente alla forza materiale. Ella, pertanto, non sa, nè può tener conto della violenza politica alla quale io stava del continuo sottoposto. Questa forza o violenza politica impone all'uomo di Stato il dovere di tollerare un male per sottrarre al male maggiore la Società pericolante. Simile violenza per la indole sua non conosce interruzione; avvegnadio, quantunque la violenza materiale possa cessare per intervalli, durano le cause della prima, e da un punto all'altro si traduce in fatti, dove con industria grande non si remuovano i fatti che l'alimentino e la eccitino.

Ma io ho discorso di questo a modo scientifico, perchè nel caso

(1) Qui legge nei Documenti a stampa della Difesa altri brani dei giornali del tempo.

concreto non vi fu penuria di forza materiale. Io vi ho indicati undici Testimoni, i quali tutti depongono delle violenze adoperate contro di me nel giorno 8 febbraio. L'Accusa per escludere questa coartazione si vale della testimonianza di un tal Doni, già servente del Ministero, e da me promosso al posto di Custode; il quale depone come in quel giorno io mi rimanessi costantemente solo, e da questa testimonianza desume la piena mia libertà d'azione.

Ma vi par egli verosimile, o Signori, che il Ministero dello Interno, che Palazzo Vecchio, in tempi ordinarii da gente che va e viene per sollecitare i proprii negozii frequentatissimo, potesse essere nel giorno 8 febbraio abbandonato da tutti?

Il manifesto mendacio di Testimone siffatto, pare a me, che dovesse essere sufficiente per sottoporlo alla procedura di spergiuro. E poichè ciò non fu fatto, vedremo che cosa saprà dire questo Testimonio di fronte a undici deponenti. E questi deponenti, io spero, vi diranno come nelle ore vespertine una mano di Popolo, condotta dai più accesi fra gli esaltati facesse forza alla Guardia, disarmasse il rinforzo, irrompesse schiamazzando che dove avessi resistito io mandare l'ordine di espellere il Granduca da Portoferraio, mi avrebbe (secondo la formula consueta) gettato giù dalle finestre: salto periglioso, che io non consentiva di fare, per me prima, e poi pel Paese, il quale in me erasi confidato, e che in quel momento almeno sarebbe andato perduto con me.

Per poco che si ponga mente sul contenuto del mio Dispaccio si fa manifesta l'assurdità del medesimo. O come volete Voi, che io per due volte albergatore delle Fortezze di Portoferraio, io sciente che Napoleone estimava sessanta mila uomini appena bastevoli ad espugnarle, presumessi vincerle con un piccolo piroscafo e pochi gozzi?

Quando io mi trovai costretto a rilasciare cotesto ordine, così fra me ragionai: O il Principe si trova nelle Fortezze, o sta tuttora sulle navi; se nelle Fortezze accolto dagli Elbani, la forza della spedizione è nulla contro di quelle; se sulle navi, due colpi di cannone bastano a disperdere il *Giglio*, i gozzi, e la gente che menano. Bene io voleva queste cose avvertire, ma la gente che mi stava davanti urlava delirante. Ora, è egli possibile fare intendere ragione ai furiosi nello accesso della loro manía? Riscontro della verità di quanto ho affermato resulta da questo, che scrivendomi il signor Governatore Banchi intorno alle cause che lo aveano persuaso a non ricevere la gente mossa da Livorno, ebbe a sentirsi dire per la parte mia ch'egli aveva ottima-

mente operato. Per questi argomenti parmi avere dimostrato con quella evidenza maggiore che per me si è potuto, e tale da persuadere i più scettici, come cotesto ordine non fu nè potè emanare dalla mia volontà, e che anzi fu a quella contrario e affatto coartato.

Presidente. Scritto che fu il Dispaccio, chi lo inviò all' Uffizio del Telegrafo?

Guerrazzi. Quelli che m' imposero cotesto Dispaccio vollero da per sè portarlo all' Uffizio Telegrafico.

Presidente. In questo Dispaccio, voi dite che sapevate dal Ministro Inglese che il Granduca era a Portoferraio. Come avevate questa notizia?

Guerrazzi. Io non feci altro che scrivere quello che mi veniva dettato; però, quantunque dicessi saperlo dal Ministro Inglese, fatto sta, che in quel giorno io non aveva conferito col Ministro Inglese. Però, può darsi che taluno del Governo gli favellasse. Questa notizia pertanto io ebbi da quella Deputazione, e se spiegai saperla io, aderiva alle parole dei deputati, i quali affermavano averla ricevuta dal Ministro di Sua Maestà Brittannica.

Presidente. Ma anco nella lettera scritta dall' Allegretti vi è la medesima notizia.

Guerrazzi. Però non risulta che la lettera fosse spedita; e importerebbe verificarlo; imperciocchè molti Atti scrivevansi, i quali poi non si spedivano mai.

Presidente. È ben difficile che gli Atti del Governo rimangano sul tavolino. Pur tuttavia, la Corte investigherà l' origine di quésto Documento.

Il Pubblico Ministero. La lettera viene da Portoferraio.

Presidente. Il Pigli obbedì al vostro ordine?

Guerrazzi. Certo.

Presidente. Esiste una lettera del Pigli diretta al Governatore di Portoferraio nella quale gli si ordina di soccorrere il Petracchi e le persone da lui capitanate. (*Il Cancelliere legge la lettera a pag. 20, Parte Seconda, dei Documenti dell' Accusa.*)

Guerrazzi. Sopra l' operato del signor Pigli le farò osservare, che ricevendo egli cotesto ordine avrebbe dovuto accordarsi col Commissario di Guerra per eseguirlo. In simile modo operando, l' ordine sarebbe rimasto inadempito, però che egli mancasse di ordini e di mezzi per eseguirlo. Il Pigli, di propria autorità (ed egli

stesso lo confessa) e con mezzi straordinarii si affrettò a mandarlo a compimento.

Presidente. Ma l'ordine fu dato.

Guerrazzi. Non si nega l'ordine; la mia osservazione mira a dimostrare, che dov' egli fosse stato eseguito co' mezzi ordinarii, sarebbe riuscito privo di effetto.

Presidente. Il Governatore Pigli riguardo a questa spedizione avvisava il Governo che essa sarebbe partita alle ore 9 della sera stessa, e nella sera medesima rende conto della partenza del Petracchi per Portoferraio.

Guerrazzi. Lo so.

Presidente. Sapete che il Petracchi scrivesse una lettera al Governatore di Portoferraio, nella quale avverte essersi colà portato per iscacciare il Granduca?

Guerrazzi. Non lo so.

(Il Cancelliere legge la lettera a pag. 289 dei Documenti dell'Accusa.)

Presidente. Sapete chi facesse le spese della Spedizione?

Guerrazzi. La risposta data testè accennava a questo. Il signor Pigli, senza rivolgersi, secondo le norme regolari, al Commissario di Guerra, estorse denari dalla Cassa della Dogana. Questo, senza ordine superiore, non avrebbe potuto fare.

Presidente. E di fatti estrasse dalla Cassa della Regia Dogana lire ventimila, che poi furono approvate dal Governo.

Guerrazzi. Una volta estratte, bisognava pure approvare. Non era prudente urtare il signor Pigli diventato uno dei capi di parte repubblicana, e sostenuto dal Popolo più irrequieto e manesco della Toscana. Importava rimuoverlo da Livorno, ma non era il tempo cotesto.

Presidente. Apparisce che voi foste sollecito di domandare al Pigli notizia dell' esito della spedizione, e che egli vi diede subito risposta.

Guerrazzi. È naturale che quelli i quali erano venuti ad impormi questa spedizione, tornassero a saperne l'esito; quindi la necessità del nuovo Dispaccio.

Presidente. Perchè fu proibito l'approdo di legni esteri nell'Isola dell' Elba dal dì 8 al dì 12 febbraio?

Guerrazzi. Questo non mi riguarda, perchè è cosa personale del signor D'Ayala; e non saprei darne spiegazione.

Presidente. Ora non è tempo di guardare se questi sono o no fatti personali vostri: è un fatto che venne proibito l'approdo dal Ministro della Guerra. *(Il Cancelliere legge i Documenti a carte 299.)*

Guerrazzi. Non senza consiglio io ho data la precedente risposta, imperciocchè cotesti provvedimenti emanassero dal signor D'Ayala, senza nè concertarli prima, nè riferirli poi al Governo; ed anche durante il mio Ministero piacque allo egregio Ministro della Guerra operare così soventi volte; egli si mostrava alienissimo dalle conferenze, e troppo spesso ci lasciava ignorare il suo operato e la cagione di quello.

Presidente. Qual era lo scopo di questa misura, lo sapete?

Guerrazzi. Forse per tenere lontani i legni che disturbassero lo sbarco della gente mossa da Livorno. Io non saprei, perchè nel dì 12 febbraio la spedizione era già fatta.

Presidente. Sapete che il Petracchi fosse richiamato da questa spedizione? *(Il Cancelliere legge il Documento a carte 298.)*

Guerrazzi. Sta bene.

Presidente. Quando scuopriste che il Granduca fosse a Porto San Stefano?

Guerrazzi. Mi pare verso il dì 11; ma non ho di questo memoria precisa.

Presidente. Vi rammentate gli ordini dati al Governatore Pigli il 14 febbraio?

Guerrazzi. Per rispondere convenientemente a questa domanda, bisogna che io séguiti a referire quali le opere dei partiti esaltati dal giorno 12 febbraio in poi, e quali le violenze a cui andò soggetto il Governo. Parlerò prima delle generali, e poi ricorderò le speciali, però che in virtù di queste nacquero gli atti che mi obietta l'Accusa. In quei giorni dominava potentissima la Emigrazione Lombarda smaniosa di Repubblica. Allora, più che mai, si udivano frequenti le minaccie contro di me dove esitassi a fare quanto mi s'imponeva, e continuo suonava il grido, che ogni Governo, ma in ispecie quello eletto dal Popolo, aveva l'obbligo di obbedire ai voti popolari; essere questa ineluttabile necessità; questa, condizione di vita, nè alcuno doversi attentare a rispondergli *domani*, perchè *domani* potrebbe non esser più vivo. Nel giorno 12, pertanto, le milizie erano chiamate a prestare giuramento al Governo Provvisorio; lasciato però in facoltà loro lo stare o l'andare; alcuni scelsero partire, ma furono

tolti a sassi, e quei medesimi che tornavano spontanei, ebbero a patire offese dai loro commilitoni. Agitavasi in questi giorni il contado fiorentino, e furono chiamate da Livorno Milizie Civiche per tenere in rispetto quei moti. L'Accusa in ogni tumulto ravvisa un conato tendente alla Restaurazione del Principato Costituzionale, e s' inganna. Ella ignora, o dissimula, come uomini facinorosi dell' Agro Fiorentino anche durante il mio Ministero invadessero in frotta la città di Firenze chiedendo violentemente lavoro; ella ignora, o dissimula, come una mano di questi uomini, giovani e validi di membra, rifuggendo lo assicurato lavoro, infestassero il pubblico passeggio delle Cascine, estorcendo ai viandanti danaro. Il signor Pigli nel mandare a Firenze Militi e Artiglieri Civici ne domandava se avesse ad insinuare loro di acclamare la Repubblica, ed io gli rispondeva cotesta chiamata proporsi la tutela dell' ordine pubblico, non già la proclamazione di un principio politico. Allo appressarsi che fecero i Militi Livornesi in Firenze, il Popolo Fiorentino si mosse loro incontro eccitandoli ad applaudire la Repubblica, e il Circolo Popolare interruppe l' Adunanza per andare ad incontrarli. (*Legge i Documenti della Difesa.*)

Ma se il Circolo non valse a condurre i Civici Livornesi ad acclamare la Repubblica, giunse a corrompere le Milizie Stanziali, e congiungerle seco allo intento di rovesciare il Governo, e istituirne un altro, ai suoi desiderii meglio arrendevole. E intento supremo della fazione trionfante era di cacciar via gli antichi impiegati e supplantarli, e forte mi rampognava a non dimetterli, e subito. (*Legge i Documenti della Difesa.*) Per modo che, il mio fato vuole che io mi avessi a trovare fra l' ancudine repubblicana, che mi accusava di ribellione per non dimettere gl' impiegati, ed il martello del Pubblico Ministero, che mi accusa di ribellione per averne licenziati alcuni, condotto dal fine di provvedere alla personale loro sicurezza. (*Vedi Documenti della Difesa.*)

Ma non di questo io vi voglio trattenere, bensì di questo altro. Venuto in sospetto pel mio temporeggiare, Popolo e Soldati invadono i cortili del Palazzo Vecchio, con orribili grida urlano *Repubblica, Repubblica*, poi muovono a Palazzo Pitti, e con brutta profanazione vi cantano il *De profundis* alla defunta Monarchia. Io non oso farne il racconto; uditelo dai Diarii del tempo. (*Legge i Documenti della Difesa.*)

Il Circolo invia Deputazioni al Governo per costringerlo a decretare la Repubblica. (*Legge i Documenti della Difesa.*)

Ancora, il Circolo manda Deputazioni per essere ragguagliato di quanto operava il Governo; ed impazientemente tollerando gl' indugii governativi spinge una mano di uomini a reprimere i moti empolesi. *(Legge i Documenti della Difesa.)*

Il Circolo Popolare di Firenze, volendo a viva forza vincere la prova, richiama da tutti i Circoli di Toscana uomini per violentare insieme il Governo a decretare la Repubblica. *(Legge i Documenti a stampa dell' Accusa.)*

Così i settarii con ogni supremo sforzo s' industriano creare un Governo nel Governo, o piuttosto sostituirlo per reggere a modo loro. E non è vero, come l' Accusa afferma, che il Guerrazzi *in qualche circostanza* si opponesse alla proclamazione della Repubblica, bensì sempre, in ogni ora, in ogni minuto. L' Accusa rampogna ora la creazione dei Comitati di Pubblica Sicurezza, e i Repubblicani allora mi rampognavano del partito medesimo; sicchè anche in questa parte mi trovo fra ancudine e martello: estremi entrambi, ed entrambi ciechi d' intemperanza e di passione. (*Legge i Documenti della Difesa.*)

I Repubblicani, co' loro Giornali, mi perseguitavano ardentemente perchè non decreto la decadenza del Principe, spargo sospetto sulla Repubblica, mi lasciai fuggire il Principe, commisi le faccende di Empoli al signor Giorgio Manganaro. (*Legge i Documenti della Difesa.*)

Nel giorno 14 febbraio traggono i Repubblicani un albero in Piazza, davanti Palazzo Vecchio, e lo vogliono inalzare: mi oppongo con buon successo in quel giorno, ma costoro sgarando lo piantano (come dirò) più tardi. Intanto mi tengono conto del fatto, e nei Circoli se ne ragiona in modo minatorio. Avvertite qual pericolo stia sopra il Paese: i più esaltati propongono in onta mia istituire un Tribnnale rivoluzionario accompagnato da una colonna di mille uomini di puro sangue repubblicano. *(Legge i Documenti della Difesa.)*

L' Accusa mi incolpa di avere commesso copia di fatti nello spazio che corre tra l' 8 e il 14 febbraio: la Fazione repubblicana m' incolpava allora di avere logorato molti giorni senza far nnlla; e le rampogne arrivano da quella Emigrazione Lombarda potente di armi, di denari, e di Giornali, per commuovere profondamente il Popolo anche troppo agitato. *(Legge diversi articoli del giornale* La Costituente *del 12, 13, 14, 15 e 16 febbraio 1849.)*

Questi, e non tutti, sono i fatti generali che dimostrano a quale e a quanta coartazione andasse sottoposto il Governo dall' 8 al 14 febbraio 1849.

Adesso esaminiamo gli speciali; innanzi tutti, quelli che si referiscono al soggiorno di Sua Altezza a Porto San Stefano.

Nel 14, giorno in cui fu mandato il Dispaccio che ora incrimina l'Accusa, il Circolo Fiorentino minacciava spedire mille uomini al Porto San Stefano, dichiarando di fare da sè dove non avesse provveduto il Governo. Dove questa minaccia fosse stata condotta ad effetto, lascio considerare a Voi i mali, che sarebbero ridondati al nostro Paese. (*Legge i Documenti della Difesa.*)

In questo giorno, più acerbi che mai mi muovevano contro i rimproveri per sostenere la presenza del Granduca a Porto San Stefano. (*Legge i Documenti della Difesa.*)

Fra i Documenti dell'Accusa furono letti fieri articoli di Giornale, che coartavano terribilmente il Governo a mandare il Dispaccio, che mi si obietta adesso; questi non importa leggere: gli abbia in mente l'Accusa. Volgasi ora l'attenzione a quello che il Circolo di Grosseto fece quando seppe il Granduca diretto per la Maremma. Cotesto Circolo, senza porre tempo fra mezzo, manda una Deputazione all'Alberese. (*Legge i Documenti della Difesa.*)

Poco male fin qui. Ma ecco notizia che valse a commuovermi profondamente: trattavasi nulla meno che arrestare il Principe e la Reale Famiglia, e sostenerli prigionieri a Monte Filippo. (*Legge l'Indirizzo dei Deputati di Grosseto.*)

A queste cause di perturbazioni si aggiungeva la notizia della condizione turbolenta dei Popoli Maremmani. Infatti, vediamo quale ella si fosse. Così scrivevano da Grosseto. (*Legge i Documenti della Difesa.*)

Dal Porto San Stefano, dal luogo ove pure il Granduca stanziava, scrivevano queste altre notizie. (*Legge i Documenti della Difesa.*)

Udite quali disposizioni fossero prese dai Maremmani. (*Legge i Documenti della Difesa.*)

I Giornali tutti della fazione propagavano contumelie contro la persona del Principe, ne provocavano smaniosi la cacciata: tremenda la esasperazione contro di lui. (*Legge i Documenti della Difesa.*)

Da capo ci venivano dal Porto San Stefano, dal luogo scelto pel suo asilo, le seguenti notizie. (*Legge i Documenti della Difesa.*)

Grosseto mandava deputazioni apposta a Firenze per costringere il Governo ad apparecchiare una Spedizione armata per cacciare il Principe. (*Legge i Documenti della Difesa.*)

Bastava alla Maremma essere coadiuvata: la quale cosa significa trovarsi essa in grado di fare da sè. (*Legge i Documenti della Difesa.*)

Certo non vorrà negare nessuno, nè anche l'Accusa, credo io, che la Deputazione del Circolo Grossetano si accontasse col Circolo Fiorentino, ed entrambi uniti premessero con ineluttabile stretta il Governo ad ordinare la Spedizione di cui ora è proposito.

E non v'era tempo da perdere, perchè i sospetti crescevano, e con essi il furore; anche di questo abbiatevi prova nella sottile sorveglianza esercitata ad ogni minuto su la persona del Principe.

Le quali cose tutte da me diligentemente considerate, determinai apparecchiare una Colonna di buona e disciplinata gente, e confidarla a persona di cui potessi fidarmi, non già per cacciare il Principe, bensì per prevenire i mali che io doveva prevedere possibili. Bene io fui costretto a scrivere il Dispaccio a Livorno, ma non era da Livorno che doveva cominciare la mossa. Di vero, io scrissi colà che apparecchiasse gente disciplinata e scelta; e questa gente non poteva raccogliere il signor Pigli privo delle Colonne Petracchi e Guarducci. E tanto ciò è vero, che il signor Pigli scriveva al Petracchi invitandolo a farne parte; e più tardi non seppe fare altro che mandare il Guarducci.

La Colonna Petracchi stanziava a Pontedera, dov'era trattenuta per ordine snperiore. Petracchi allo invito del signor Pigli di andare a Livorno risponde, che sottoposto agli ordini del Generale D'Apice non si può muovere. (*Legge il Dispaccio del 14 Febbraio.*)

Il Guarducci poi era in Empoli sotto gli occhi dello stesso Generale. Ora è chiaro che per questo modo il Governatore di Livorno non poteva indirizzare nessuno a Porto San Stefano; e il mio Dispaccio era ordinato in modo che avesse a riuscire inane.

E per assicurare meglio il mio disegno, detti ordine io stesso al Petracchi raccomandandogli di non muoversi e non porgere ascolto alle insinuazioni del signor Pigli; non usai le stesse pratiche col Guarducci, perchè sotto gli ordini immediati del Generale D'Apice.

Fortuna volle, che il Generale male tollerando il contatto dei suoi soldati con quello dei Volontarii livornesi, senza consultarmi prima, rimandasse la Colonna Guarducci a Livorno. Il signor Pigli si prevalse di questo caso, e radunatala a tumulto con altra gente raccogliticcia la spedì per Maremma.

Di vero, se intenzione del Generale o mia fosse stata di muovere gente per la Maremma, ma certo non l'avrei incamminata per la via littorale, lunga e povera di paesi e di villaggi, bensì per quella di Pontedera più breve, più popolosa, e più destra.

Se la Colonna Guarducci avesse lasciato Empoli con istruzione di andare in Maremma, il suo Capitano avrebbe avuto istruzioni acconce all'uopo: giunta a Livorno per la ferrovia, e soprastata alquanto, si sarebbe messa in cammino. Ma no: giunta a Livorno si scioglie, ed ogni Volontario torna a casa. O come il signor Pigli invia gente in Maremma? Lo dice egli stesso: dopo breve ora batte la generale, raguna cinque o seicento persone come vengono vengono, e le incammina per Maremma. Ora, se il Governo, se io mandava la Colonna Guarducci a Livorno per questo, o come sariasi sciolta? O perchè battere la generale? O perchè ragunare nuova gente e diversa? Come inviasse la Spedizione il Governatore, ce lo dice un suo Dispaccio, che dimostra come egli non avesse ordine nessuno. (*Legge i Documenti a Difesa.*) Il modo della Spedizione ordinata dal signor Pigli, dimostra aperto ch'essa non accadde in conseguenza del mio Dispaccio, ma bensì fu cosa subitanea e tumultuaria, lontana affatto dalle mie previsioni e istruzioni.

Inoltre il signore Pigli doveva dipendere dai consigli del signore D'Apice. I consigli di un Generale Comandante tutte le Forze Armate della Toscana intorno alla disposizione di queste forze, sono comandi. Osservò, consultò il signor Pigli il parere o i consigli del Generale? No, che si sappia. (*Legge i Documenti dell'Accusa.*)

Un' altra prova che la Spedizione impresa nel giorno 16 dal signor Pigli non fosse ordinata da me, si è questa, che nel giorno 21 febbraio mi domanda facoltà d' inviare in Maremma cento sessanta Volontarii condotti dallo *egregio* La Cecilia, a cui profonde copia di lodi; ora, se si fosse creduto facultato da me co' Dispacci precedenti a fare cotesta impresa, mi avrebbe domandato il 21 siffatta licenza? (*Legge alcune lettere.*)

È assurdo, è falso, che una Autorità che pensa avere Mandato amplissimo a fare una cosa, domandi facoltà di farla in modo ristretto; molto più poi quando l' ha già cominciata in modo più largo: e La Cecilia, che sollecita mandare adesso, lo aveva già mandato avanti; e pochi giorni dopo, avendolo da capo di sua autorità inviato Commissario a Pisa, io lo rimproveo dicendogli: *Essere questo uno dei suoi soliti spropositi;* parole che denotano come io reputassi *sproposito* altre commissioni di simil genere confidate a La Cecilia.

Ma havvi prova maggiore; prova, che nella convinzione morale dei Giudici supera ogni altra, e si muove dallo stesso La Cecilia, uomo ligio affatto al Governatore Pigli, e che con molta fatica potei

più tardi allontanare da Livorno. La Cecilia stampava nel 1849 un libercolo sulle cose di Toscana, dove mi concia, Dio ve lo dica per me: quivi parlando della Spedizione per Maremma, ecco come si esprime. (*Legge un brano dell' opuscolo di La Cecilia.*)

Però io vi ho detto che mi industriava raccogliere un Corpo di buona gente e disciplinata per mandare in Maremma, ed è vero; ma non per recare ingiuria o danno al Principe, bensì per contenere i moti incomposti dei Popoli, deprimere le audacie dei Repubblicani, e alla occasione tutelare la stessa persona del Principe.

A questo mio concetto, ch' è il vero, obietta l'Accusa il deposto del Generale D'Apice, il quale, secondo ch' ella afferma, dichiarò essersi ricusato a capitanare la Spedizione di Maremma nel pensiero che dovesse muovere contro il Granduca. Che questo fosse un pensiero del Generale, non posso negare nè voglio; fatto sta che non me lo espresse giammai; e se egli mi avesse chiarito di ciò, io gli avrei dimostrato a prova, che non si ritenesse per questo, dacchè la Spedizione fosse diretta a difesa, non a danno del Principe. E tuttavolta io spero, che non mancheranno Testimoni in proposito, dacchè il signor Giorgio Manganaro che fu Commissario ad Empoli, e Carlo Massei che fu Prefetto a Grosseto, deporranno, il primo, che disperando di sostituire al D'Apice persona di cui potessi in ugual modo fidarmi, sospesi ogni invio; il secondo, che lo assicurai essere la Spedizione ordinata alla tutela del Principe.

Ora mi pare che dal fin qui detto se ne possono trarre tre conseguenze:

1° Che la Spedizione mi fu imposta, e che non poteva da me essere ricusata per le condizioni generali e speciali in che versava il Paese, e che valsero a coartarmi con politica e materiale necessità;

2° Che il Dispaccio era ordinato in maniera da non potere portare alle conseguenze temute dall'Accusa, e che la Spedizione nel modo in che fu fatta, non da me, bensì dal signor Pigli, venne unicamente ordinata;

3° Che una volta che il Partito Repubblicano era in procinto di spedire mille uomini per Porto San Stefano, e disegnava arrestare Sua Altezza e la Reale Famiglia, e sostenerla a Monte Filippo, era mio dovere stare apparecchiato a impedire tanta sciagura.

Presidente. Scriveste un Dispaccio a Paoli, Consigliere di Prefettura di Pisa? (*Il Cancelliére lo legge.*) Questo Dispaccio non è autografo, ma autenticato dalla vostra firma.

Guerrazzi. Mia è la firma. A cotesto Documento si applicano le istesse spiegazioni che ho date per gli altri Dispacci di quel giorno. Ma forse una ragione di più concorre per cotesto Documento, perchè mi pare che in cotesto giorno venissero le Deputazioni del Circolo Fiorentino a domandare notizie, ed io non avendone, e per purgarmi del rimprovero di oscitanza, scrissi al Paoli. Mi sembra che cotesto Documento porti in sè i caratteri della pressione sotto la quale fu scritto. Il Paoli, egregio uomo, ed anche uomo di Governo, procedeva però ardentissimo, onde io lo ammoniva nel dì 11 febbraio. (*Legge i Documenti dell' Accusa a carte 288.*) E nel giorno 13 io scriveva allo stesso Paoli. (*Legge i Documenti dell'Accusa a carte 286.*)

Richiamo qui la Corte a fare una osservazione sulle parole *Noi non abbiamo bisogno del giuramento,* il che conferma quanto altra volta ebbi l'onore di dire in proposito alla Corte. Osservi, inoltre, come io indicai a quella Autorità, che, laddove la Repubblica fosse stata proclamata, non avrebbe trovato appoggio nei Ministri di Francia e d'Inghilterra; e questa, penso io, che fosse causa permanente, non transeunte, per impedire la proclamazione della Repubblica.

Presidente. Deste istruzioni segrete al Pigli?

Guerrazzi. Ove mi sieno fatte vedere, mi riserbo a rispondervi perchè io non le rammento.

Pubblico Ministero. Intendo esibire il libro del signor Pigli onde siano contestati all'imputato Guerrazzi i fatti contenuti nelle due lettere in esso riportate. (*Esibisce il libro del Pigli.*)

Il Presidente ha ordinato che se ne desse comunicazione a Guerrazzi.— Guerrazzi ha ricusato con atto di sorpresa e di ribrezzo.

Presidente. Attesa la ora tarda, rimetto la trattativa della causa alla Udienza di sabato 2 ottobre.

La Udienza è sciolta a ore 4 e mezzo.

SESTO INTERROGATORIO.

Udienza del 2 ottobre 1852.

(Sabato.)

Sono presenti tutti i Difensori.

Aperta la Udienza il Presidente domanda al signor Guerrazzi, che cosa abbia a dire su le lettere stampate nella Memoria del Pigli, prodotta ieri dal Pubblico Ministero.

Guerrazzi. Io non avrei creduto mai, che l'Accusa si giovasse di un libro, che ha fatto schifo e ribrezzo a tutti gli uomini onesti, qualunque sieno i principii politici, ch'essi professano; ma ora conosco come l'Accusa non repugni da fare di ogni pruno siepe per sostenere il proprio assunto. Basta; io dirò, che non posso fare a fidanza col Pigli, il quale dettò un libro traboccante di vendette e di fiele a danno mio: mi si mostrino gli originali di coteste lettere, ed allora risponderò; nè all'Accusa, se esistono, riuscirà difficile trovarli, dacchè la natura, il libro, e il momento della sua pubblicazione persuadono, che deva passare un felice accordo col Pubblico Ministero e lo Autore del libro.

Presidente. Quando voi non confessate liberamente di avere scritte coteste lettere, nello stato degli Atti non se ne può far conto; come non si tiene conto della produzione.

Pubblico Ministero. Siccome io credo, che questo fatto possa avere il suo pieno sviluppo in seguito, salva la libertà alla Corte di dare apprezzazione alle medesime, e senza influire minimamente nel giudizio, io ritengo, che si debba deliberare dalla Corte la lettura di queste lettere.

Avvocato Corsi. Se io non vado lungamente errato, la istanza del Pubblico Ministero ha qualche cosa di singolare. Vuole, che la Corte legga coteste lettere, senza dar lor importanza; dunque a che scopo? Siamo qui a udire letture per diletto? Se l'Accusa esibisce Documenti capaci di schiarire la materia, si accettano;

ma quando ella stessa dice, che non debbono avere alcun valore, allora la Corte non ha a perdere il suo tempo in cose inutili. Le carte che possono fare parte di Accusa o di Difesa devono presentare il carattere di potere passare in istato di prova; ora queste carte che oggi presenta l'Accusa, non presentano siffatto carattere, sia in ciò che concerne la prova diretta, o la prova amminicolativa: dunque, di regola, non possono leggersi, ed io mi oppongo. Nel sistema della prova morale, la Corte ha da procedere ben cauta ad accogliere impressioni, che possono influire sopra il suo animo, e che avvengono in noi anche senza rendercene conto; bisogna quindi guardare bene, che gli elementi di convinzione abbiano piena legalità. La domanda del Pubblico Ministero è improponibile, e come tale richiedo che sia dalla Corte rigettata.

Pubblico Ministero. Ora articolo altra domanda: faccio istanza che sia soprasseduto, finchè non giungano altre prove.

Presidente. Gli Accusati hanno cosa da osservare?

Guerrazzi. Il Pubblico Ministero mi dispensa da qualsivoglia osservazione.

Il Presidente, interrogato il Collegio, delibera astenersi da qualunque pronunzia.

Presidente. Guerrazzi, avete dato istruzioni al Generale D'Apice?

Guerrazzi. Sì certo; non però relative a questo fatto.

Presidente. Esiste in Processo una istruzione firmata da Montanelli, ma la minuta fu scritta da voi.

Guerrazzi. È vero. Questa istruzione fu data dal signor Montanelli al Generale D'Apice nella notte del 18 febbraio, ma non relativa ai fatti discorsi. Alla mattina ne trovai la minuta sul mio tavolino, lasciatavi dal signor Montanelli; riputandola, per la forma e pel concetto, foglio inutile, la strappai. Sopraggiunto il signor Montanelli, mi domandò se avessi veduto le istruzioni date al Generale D'Apice. Risposi negativamente; poi, dubitando fossero le contenute nel foglio lacerato, ne raccolsi dalla paniera i frammenti, ed il signor Montanelli osservò cotesta appunto essere la minuta delle istruzioni date la sera avanti al Generale D'Apice. Io, standomi seduto allora al tavolino, ed in ammenda del fallo involontario, la ricopiai, e il signor Montanelli la firmò, onde rimanesse nei suoi Archivii. Le istruzioni, che detti io al Generale D'Apice sono diverse, e si vorrebbero leggere: occorrono fra i Documenti dell'Accusa; ma io confesso non avere studiato il suo

volume con sì lungo amore da poterne indicare a memoria la pagina.

Il Cancelliere trova il Documento, e lo legge.

Guerrazzi. Ora, dunque, per questo Documento rimane chiarita la Corte com'io non procedessi punto tenero della Repubblica della Italia Centrale, e come in esso si contemplasse il caso del ritorno del Principe: certo, raccomando gl'interessi degli Stati Romani quasi potessero un giorno essere nostri; ma qui bisogna distinguere la forma governativa da ingrandimento territoriale; e intorno a ingrandimento, ricordi la Corte, che in quei tempi neppure l'Austria si opponeva alla formazione di un grande Stato nel mezzo d'Italia per opporlo al Piemonte; nè la voglia di ampliare Stato, penso che somministri materia a perduellione in verun paese, e molto meno fra noi.

Presidente. Sapete se il Generale D'Apice ricusò di comandare la Spedizione di Maremma?

Guerrazzi. Sì, ricusò; ma non me ne espresse il motivo. Se egli mi avesse chiarito di quello che depone nel suo Costituto, io avrei dato a lui le medesime assicurazioni, che detti al signor Giorgio Manganaro e al signor Carlo Massei.

Presidente. Chi, dopo lui, assunse il comando della Spedizione?

Guerrazzi. Nessuno. Le forze che la dovevano formare, rimasero tutte sotto il Generale D'Apice, tranne la Colonna Guarducci, che fu da lui licenziata. Io non credo, come l'Accusa suppone, che La Cecilia assumesse il comando di questa Spedizione, dacchè egli stesso c'informa averla preceduta per diffondere Proclami; e ciò non poteva fare per ordine mio, ricavandosi dai Documenti, come io mi fossi alienato da molto tempo da lui.

Il Presidente fa leggere il Proclama del La Cecilia, che si trova nel volume dei Documenti dell'Accusa, a pag. 176; e poi domanda all'Avvocato Guerrazzi se abbia a farvi sopra osservazioni.

Guerrazzi. Questo Documento prova due cose: ch'egli s'intitolava Comandante di una Spedizione, e che scriveva Proclami. Ora La Cecilia, non che a condurre altrri, non appariva capace di condurre sè stesso. In vero, s'egli era Comandante della Spedizione, come diceva, non le avrebbe preposto il Pigli nel 16 febbraio il signor Guarducci: quindi ritengo, che mai e poi mai La Cecilia avesse il Comando della Colonna Livornese. Questa arrivò a Rosignano il 17, e quinci fu richiamata il 18. La Cecilia, nel giorno 19

ignorava perfino che fosse avvenuta la Spedizione del giorno 16; onde riesce a comprendersi malagevole, che il Capitano non conoscesse le mosse del suo esercito. I titoli non montano, e non fu il solo quello di Capitano Comandante che La Cecilia si tolse. Che poi fra il Governatore di Livorno e La Cecilia si macchinassero cose, e talune se n' eseguissero, ve lo fanno manifesto i Documenti dell'Accusa. Per questo modo La Cecilia va a Pisa, con commissione del Governatore di disporre della cavalleria, e non so di quale altra Arme stanziata colà; rimproverato poi dal Governo, nega, e non è vero; per questo modo il Governatore muta le paghe dei soldati, e le assegna incomportabili alle condizioni dello erario toscano; rimproverato poi, nega, e non è vero; altri più deplorabili fatti dovrei narrare io; mi basta rimandare ai Documenti, dai quali si conoscono i conati diretti a rovesciarmi in qualunque modo, per sostituire a me Pigli e La Cecilia, sopportando Montanelli.

Presidente. Ma il Pigli pagò per questa Spedizione diverse somme, le quali furono approvate dal Governo?

Guerrazzi. Il signor Pigli, è vero, estrasse diverse somme, e le pagò. Il Governo ebbe a menargliele buone, perocchè essendosi egli stretto con la parte più bassa ed irrequieta del Popolo Livornese, che adoperava come leva per rovesciare il Governo, e venendo sostenuto da questa, e' fu mestieri menargliele buone. Il Pigli non poteva più sopportarsi, ma il tempo costringeva a dissimulare, finchè porgendo egli la occasione, che gli scemò il credito presso i suoi stessi partigiani, potei levarlo dal Governo di Livorno, non senza però durare grandissima fatica.

Presidente. Resulta, per altro, dai Documenti che fu approvato il pagamento di lire quattrocento a La Cecilia.

Guerrazzi. Anzi da questo pagamento, che il Pigli fece a La Cecilia, parmi resultare la prova ch' ei non fosse, come si vantava, Comandante della Spedizione. I Comandanti si valgono della cassa militare.

Presidente. Anche Guarducci trasse 6,000 lire per la Spedizione; e al Calegari ne furono pagate mille per lo stesso oggetto.

Guerrazzi. Sarà.

Presidente. Da quante persone fu capitanata?

Guerrazzi. Io ho detto come il Pigli fece la Spedizione e non conosco come fosse composta.

Presidente. Sapete che vi fosse anche il Roberti?

Guerrazzi. Ignoro se il Roberti facesse parte della Spedizione.

Presidente. Il Petracchi prese parte alla Spedizione?

Guerrazzi. Il Petracchi non ne fece parte. Egli fu chiamato con premura a Firenze: qui gli fu detto, che attendesse a riformare la sua Colonna, e si tenesse pronto a partire, vietandogli espressamente di obbedire agli ordini del Pigli, e starsi unicamente a quelli del Generale D' Apice.

Presidente. Il Petracchi, per altro, domandava a Livorno che gli venissero spediti dei cappotti per la sua truppa in Grosseto?

Guerrazzi. Questa domanda avrà mossa il Petracchi perchè istruito a tenersi pronto a marciare al primo ordine. Venuto a Firenze, dove si parlava della Spedizione di Maremma imposta dalla Fazione Repubblicana, è cosa naturale ch' egli pensasse doversi incamminare da un punto all' altro per Grosseto, ma egli non aveva ricevuto per ciò ordine, e nemmeno accenno dal Governo.

Presidente. Il Petracchi vi dava avviso di aver sospesa la sua partenza per certe voci che erano corse. *(Ordina si leggano alcuni Dispacci, fra i quali quello nel volume dei Documenti dell' Accusa, pagina 166.)*

Guerrazzi. Il Dispaccio stampato a pagina 166 dei Documenti è del 15 febbraio 1849, e contiene l' ordine al Petracchi di recarsi senza indugio a Firenze, per le cause che ho detto; e non senza ragione, perchè come la Corte avrà notato, il giorno precedente, il Pigli invitava il Petracchi a formare parte di certa Spedizione, che giusta gli ordini del Governo doveva mettersi in marcia prima delle ore 11 del giorno successivo, la quale cosa era falsa. D' altronde il Pigli costumava fare da sè, o nella sostanza o nel modo: e di vero, anche nel giorno 18 febbraio egli richiama il Petracchi a Livorno, prima che questa mossa gli fosse comandata dal Governo Provvisorio. Quale il genio del Pigli, avrò luogo di dimostrare anche meglio.

Presidente. Sarà Petracchi quello che darà ulteriori schiarimenti; — frattanto la revoca della Spedizione resulterebbe da una lettera del Ministero. (*Qui il Presidente ordina che sia letta*, *e con essa tutti i Documenti che riguardano sia la Spedizione, sia la dimora del Granduca in San Stefano.)*

Guerrazzi. *(Riconosce i Documenti firmati da lui.)* Venendomi adesso sott' occhio il carattere del signor Marmocchi, dichiaro parermi affatto diverso da quello col quale ritrovo scritti i Dispacci

della notte del 7-8 febbraio. Quanto al Rapporto del Consigliere Mancini, devo fare osservare alla Corte, che pervenne al Governo nel giorno 13. E se la Corte rammenta la descrizione di quella giornata fattane dai Diarii del tempo, e l'agitazione permanente, spiegherà facilmente come io dovessi fare la Spedizione, o piuttosto simulare di farla.

Presidente. Sapete che fossero prese delle precauzioni al Fitto di Cecina?

Guerrazzi. Cotesta non fu misura ordinata nè consigliata dal Governo: emana affatto dal signor Pigli, e lo confessa egli medesimo. Quando ei ne rese conto, fu ben mestieri approvarlo. Dalle istruzioni che il prefato signor Pigli dava a Giovanni Scotto, ufficiale preposto a cotesta vigilanza, siete chiariti come egli volesse tutto visitare, e tutto conoscere. Per quanto stette in me, facilitai le corrispondenze col Principe, e gli mandai lettere incluse in Dispacci Governativi. Però dei provvedimenti del Pigli non ebbi notizia; e come noterete, l'approvazione di quelli emana dai signori Marmocchi e Allegretti. Questo poi dico, non già per incolparne i prelodati signori, ma perchè la cosa sta come la dico; se egli si fosse diretto a me, lo avrei approvato io stesso. Se la Corte fosse convinta della potenza del partito trionfante in quei giorni, della necessità di salvare la cosa pubblica, e della coazione a cui andava sottoposto il Governo, per certo non mi muoverebbe di simili domande.

Presidente. Sapete che la partenza del Principe da San Stefano rese tutto inutile. Ora, relativamente alla proclamazione della Repubblica, diceste che Pigli l'aveva proclamata arbitrariamente, e data una indiscreta propalazione al vostro Dispaccio. Nella lettera firmata da voi e da Montanelli, che si trova nella raccolta dei Documenti dell'Accusa, a pag. 224, dicevate però che sotto la sua responsabilità doveva propalarla. Dopo questa lettera, come potreste tacciare d'insubordinazione l'operato del Pigli?

Guerrazzi. Io bene a ragione lo sostengo, ed eccone la ragione. Due sono i Documenti pei quali il Governo annunzia al Pigli il fatto accaduto in Firenze il 18 febbraio. Il primo è un mio Dispaccio col quale lo informo, il Popolo avere proclamato la Repubblica, e il Governo averla accettata a patto che desse 2000 uomini armati a sostenerla. Ora, che fa il Pigli? In virtù di questo Dispaccio, egli pubblica il Popolo avere proclamata la Repubblica, e averla accettata il Governo. Qui trovate abuso di fiducia, e mendacio. Abuso di

fiducia, perchè le Autorità Governative non hanno diritto di pubblicare le notizie, che loro trasmette il Governo, senza ordine espresso; altrimenti potrebbero tenersi le Segreterie in Piazza: mendacio, perchè dichiarava pura e irrevocabile l'accettazione del Governo, la quale era stata appunto sottoposta a condizione per avere modo di revocarla, come feci. Il secondo è la lettera della notte del 18 al 19, ore 3 e 1/2. Questa lettera, Voi lo sapete, emana dal signor Montanelli, il quale fermo, com'egli stesso dichiara, che il successo del 18 diventasse un fatto compíto nella notte del medesimo giorno, apparecchiò Proclami e Decreti confacienti all'uopo. Nella notte, sorpreso solo, a letto, da parecchia gente (e non della più mite), mi fu necessità di firmare la lettera in quistione, nella quale in sostanza si dice il Popolo fiorentino avere proclamato la Repubblica; ordinare il Governo, che la proclamasse il Popolo negli altri Paesi: però aversi ad aspettare la sanzione delle Assemblee. Questa lettera tendeva a tòrre efficacia alla mia opposizione fondata in questo, che la Toscana non era affatto disposta a Repubblica, e che il Popolo fiorentino formava nobilissima parte del Popolo toscano, ma non lo rappresentava tutto. Però io fui cauto di fare precedere la mia firma da una dichiarazione, che il Governo rimaneva qual'era, e nulla era innovato nella sostanza, e nelle persone. Dunque il Pigli, quando annunziò la trasformazione del Governo in repubblicano, dietro il mio Dispaccio del 18, mal fece, come fu dimostrato; quando poi l'annunziò dietro la lettera del Montanelli, firmata anche da me, mal fece a non tenere conto della mia dichiarazione, la quale toglieva efficacia a quanto era scritto antecedentemente, perocchè Governo Provvisorio e Repubblica sieno antitesi fra loro.

Pubblico Ministero. Guerrazzi ha fatto osservare che il Pigli in forza della lettera del 19 non poteva proclamare la Repubblica perchè non poteva averla ricevuta. Nel numero 53 del *Conciliatore* si trova, estratto dal *Corriere Livornese,* il Documento pubblicato dal Pigli in Livorno, che è quasi la copia della lettera del 19. — Esibisco due Proclami del Pigli.

Guerrazzi. Mi sembra che l'Accusa cada in grave errore allorquando suppone che il Pigli annunziasse la proclamazione della Repubblica fatta dal Popolo unicamente dopo la lettera del 19. Sta in fatto che il Pigli aveva annunziato avanti questa proclamazione con l'aggiunta dell'accettazione incondizionata per parte del Governo; ecco il suo Proclama. (*Legge il Proclama del Pigli.*)

Pigli pertanto sembra avere dato annunzio; — primo, quando non era autorizzato a farlo; secondo, quando ricevè la lettera del 19; e vuolsi notare, che le Deputazioni popolari dei Livornesi essendo, nella notte del 18, arrivate a Livorno con molto strepito di suoni e di gridi, bandirono la Repubblica proclamata a Firenze, onde il Pigli poteva benissimo prevalersi di questa notizia senza aspettare che gli pervenisse la lettera scritta nel 19 a ore 3 e 1/2 di mattina.

Presidente. Ad altri Prefetti daste questa notizia?

Guerrazzi. Per avventura può darsi che sia stato diretta ad altri Prefetti; ma io non ricordo adesso di averne firmate altre copie.

(Il Pubblico Ministero esibisce quella diretta al Prefetto di Pisa.)

Guerrazzi. Ringrazio l'Accusa della improvvisa esibizione di questo Documento, primieramente perchè dimostra, che io mandava la notizia non già spontaneo, bensì richiesto, e quando, propalato il fatto dalla pubblica voce, ormai non v'era più modo di dissimularlo; in secondo luogo, perchè il Dispaccio che emana da me, dichiara che nulla è innovato nel Governo; le quali espressioni confermano la verità del concetto, che ho avuto l'onore di esporre alla Corte pur dianzi.

Avvocato Corsi. Mi alzo per dichiarare non tanto in nome mio, quanto in quello dello intero Collegio della Difesa, del quale mi faccio interprete, che la improvvisa e spicciolata produzione dei Documenti, che l'Accusa costuma, è contraria alla convenienza e alla legge: ella, in quarantatrè mesi deve per certo avere avuto il comodo di raccogliere i Documenti, e deve presentarli in tempo, affinchè gli Accusati, e i Difensori possano ponderarli secondochè meritano.

Pubblico Ministero. L'ho fatto, perchè nel Costituto il Guerrazzi ha impugnato la sua firma di quel Proclama o Circolare, con la quale il Montanelli annunziò la proclamazione della Repubblica.

Guerrazzi. L'Accusa erra. Io non ho mai impugnato la mia firma; nel mio Costituto mi fu sottoposta una copia della lettera del signor Montanelli con le firme parimente copiate, onde io potei con ragione affermare non essere mia la firma che mi si faceva vedere Voglia pertanto l'Accusa porre mente a quello che dice.

(Il Presidente ha ordinata la lettura di diversi Dispacci, non escluso quello prodotto dal Pubblico Ministero.)

Guerrazzi. Io non posso lasciare, nè devo, nudi di osservazione i Documenti letti, i quali, come isolati potrebbero nuocermi,

così, esaminati col confronto delle circostanze che gli accompagnavano, gioveranno maravigliosamente a scolparmi. Ricordo la gente eccitata muovere da tutta Toscana in Firenze per costringere il Governo a decretare la Repubblica, la decadenza del Principe, e la unificazione con Roma; ricordo, come essendo a me pervenuta notizia di coteste macchinazioni, mandai sollecito persone per tutto lo stradale da Firenze a Livorno per impedire questo assembramento di Popolo; notate (chè il fatto lo merita) come a conseguire questo io non mi rivolgessi già al signor Pigli, bensì a taluno degli amici miei; e scrissi ancora al Gonfaloniere, affinchè in tanto estremo mi sovvenisse, confortandolo a concertarsi con le persone da me indicate: però i miei sforzi non sortirono lo effetto che me ne riprometteva. Nel giorno 18 febbraio, di ogni maniera popoli armati e inermi stavano disposti sopra la Piazza del Granduca, sicchè la occupavano tutta: avevano sembianza di polveri incendiarie pronte a infiammarsi; e mentre una favilla bastava a tanto, ecco scendere il fulmine. Io non vi dirò quale e quanta la rabbia dei circostanti, quali le minaccie e il furore: accostatevi ancora al naso i fogli di quei tempi, e sentirete come odorino di sangue: fatelo; ciò varrà a ravvivare le vostre memorie. Le condizioni nostre, pari alle infelicissime di Francia nei giorni della Convenzione: qui, come là, i Circoli intenti a rappresentare separatamente, o contro il Governo, le parti della Comune di Parigi; qui, come là, le paure di Coblentz, e la esasperazione della invasione straniera; qui le medesime parole: — Or come, mentre noi c'incammineremo contro il nemico, lasceremo a casa le mogli e i figli in balía degli odiati retrogradi? no, non li lasciamo esultare delle nostre sciagure; la necessità, e lo aborrimento, ci somministrano diritto di mandarli in parte dove non ci possano più nuocere. — Certo, nessuno qui fece il gesto orizzontale traverso alla gola come usò il Danton, il quale costò nella sola Parigi la vita a diecimila persone, ma vi si poteva essere da un punto all'altro. Non mi si dica, che differenza grande corre tra i Francesi e noi, conciossiachè non sarebbe vero: i Parigini erano sul principio della rivoluzione umanissimi, urbani, modello in tutto di civiltà, e per questo rinomati nel mondo; nè ad un tratto si manifestarono in Francia le immanità, che alla causa degli uomini liberi nocquero tanto, bensì a poco a poco. In cotesto paese i Popoli andarono soggetti piuttosto ad uno eccesso di frenesia, che a durevole pervertimento; ne facciano fede gli stessi trucidatori, di cui taluno, percossi i primi colpi, gittò l'arme preso da

orrore, gridando volere essere piuttosto vittima che carnefice; e gli altri, pressochè tutti tormentati dai rimorsi, che tolta sembianza di larve spaventosisissime non davano loro mai requie, finirono col darsi di per sè stessi la morte, o chiusi nei manicomii. Certo (e veruno lo nega), noi Toscani siamo popolo civile, anche troppo civile, e appunto per questo metuendo quando la ira ci trasporta fuori della nostra natura; e la ragione è chiara: l'uomo facile alla escandescenza per lieve motivo si corruccia, e quindi agevolmente si placa; all'opposto, il mansueto, avendo bisogno di eccitamento potentissimo per prorompere, si mostra nella ira terribilissimo e pertinace. Tali le condizioni della città nostra, o Signori, vogliatele rammentare, quando il signor Mazzini, accompagnato da molto stuolo dei suoi più accesi aderenti, e di Popolo, muoveva nella mattina del 18 febbraio 1849 contro Palazzo Vecchio, e torna ad imporre quello che la fazione volle l'8 e il 13 e il 14 febbraio, la sanzione per la parte del Governo al Plebiscito, che dichiarava la decadenza del Principe, la Repubblica, e la Unificazione con Roma. Chi gli resisteva allora? Chi potente a resistergli? Io solo gli resistei: vantare coraggio adesso, in fede di Dio, è festevole cosa; bisognava mostrarne più allora. Io solo gli resistei, da prima apertamente, poi con arte, mettendo la condizione dei 2000 uomini armati al Decreto della proclamazione della Repubblica. L'Accusa opporrà: — Dunque, se la condizione si appurava, voi decretavate la Repubblica? — Ed io le risponderò: — Questo partito dava un giorno di tempo a provvedere, e in tempi rivoluzionarii basta un'ora. Volete voi sapere che valga un'ora? Chénier fu condotto al patibolo per ordine del Robespierre un'ora prima che lo stesso Robespierre sdrucciolando sopra la sua via lubrica di sangue vi fosse condotto a sua posta. — Nella notte il signor Montanelli apparecchia Decreti e Proclami; me alle ore 3 e 1|2 dopo mezza notte sorprendono in letto, mi circondano, mi stringono a firmare la lettera in discorso; firmandola, io aggiungo: *il Governo nella sostanza e negli uomini rimanere sempre lo stesso;* in alcune copie questa aggiunta non mi fu concesso di mettere, stante la sorveglianza dei testimoni; e tanto più mi piegai a firmare perchè, in somma, il fatto non si compiva irrevocabilmente, e dava luogo a ritornarvi sopra. La proclamazione della Repubblica fatta dal Popolo fiorentino, era un fatto che non si poteva dissimulare; il desiderio del Governo, che il Popolo dovunque la proclamasse, non era un Decreto: il fatto doveva compirsi dall'Assemblea Costituente italiana, ed anche questo temperamento dava campo a cercare

partiti, e ad usarli, per ischermire il colpo. Ma alla mattina, accortasi la Fazione Repubblicana di non avere conseguíto quanto imponeva, tornò allo assalto più fiera che mai con a capo Mazzini: prova estrema era cotesta: il Governo doveva decretare la Repubblica, e subito: allora però la Fazione mi colse circondato dal Ministero, dal Capo del Municipio fiorentino, e da spettabili cittadini; estremo l'assalto, la resistenza estrema; piegò Mazzini fremendo, ed io allora spingendomi un passo avanti operai in guisa che della Circolare non più si parlasse, la proclamazione della Repubblica non oltrepassasse il confine di semplice dimostrazione popolare, e il Governo nella sostanza e nel nome si mantenesse provvisorio; per le quali cose la stampa non tacque, anzi giunse a dichiarare cotesto atto del Governo *giuoco di bussolotti*.

Ritengasi pertanto, 1° come per prove documentali si dimostra, essermi io adoperato diligentemente affinchè non accorressero i Popoli a Firenze per proclamare la Repubblica; 2° come, accorsi i Popoli nonostante i miei sforzi, ed infiammati dalla notizia della mossa di Laugier, io adoperai in molte guise affinchè il Governo non si trovasse costretto a decretare la Repubblica, la decadenza del Principe, e l'unione con Roma.

Presidente. Vi recaste in Fortezza per far prestare giuramento alle truppe?

Guerrazzi. Mi recai col signor Montanelli nella Fortezza da Basso, non già per coartare la milizia a prestare giuramento, bensì per questo altro motivo. Di ora in ora ci pervenivano notizie di tumulti e di risse continue fra soldati e soldati: e temevasi peggio. Interpellato il Ministro della Guerra, ci confortava a non dare mente a coteste esagerazioni, e noi lo credemmo; tuttavolta, rinnovandosi più gravi coteste informazioni, determinammo condurci da per noi stessi a esaminare il vero stato delle cose. Trovammo la Fortezza chiusa, e taluni soldati affacciati dagli spaldi avvicendarsi improperii e sassi; fatte aprire le porte, l'onda del Popolo volle prorompere, ma parecchi animosi la respinsero di forza, ed io non mancai al debito mio con la voce e con la mano. Dentro la Fortezza si agitava una scena di confusione terribile: i soldati avviluppati baccavano urlando chi una cosa, chi un'altra. Invitati gli ufficiali a schierare i soldati, lo fecero, i Volontarii a ponente, gli Stanziali a tramontana; il signor Montanelli si condusse a passare in rivista i Volontarii, i quali con altissime grida acclamavano il Governo Provvisorio; io gli Stanziali.

Di questi taluno gridava *Viva Leopoldo II;* ma la quasi totalità urlava *A casa! la massa!* Anche i soldati di Laugier non sapevano emettere gridi diversi. Io interrogai uno ad uno i soldati, confortandoli ad aprire pacatamente l'animo loro; allora, pochi mi dissero volersi tornare a casa; più molti (e mi prende vergogna a raccontarlo) poco badare a cui servivano, purchè desse loro da mangiare; tutti però insistevano per la massa, a determinarsi difficile, a cagione dei libretti che alcuni avevano perduto, e troppi più mentivano avere perduto, in Lombardia. Gli Artiglieri si mostravano più riottosi; un gruppo di loro fece sembianza di appuntarmi contro un cannone, ma gli Ufficiali mi confortarono a non badare coteste jattanze mosse dai più tristi soggetti delle Compagnie, e così feci. Intanto circa alle masse promisi di pensare un provvedimento, che rendesse tutti contenti; riguardo al tornarsene a casa, larghissimamente, a quanti lo chiesero, io concessi; consigliato anche in questo dagli Ufficiali, i quali mi assicuravano, che lasciati andare gli avremmo veduti tornare pentiti sotto le bandiere; e animati gli altri ad osservare la disciplina, ed obbedire i superiori, il signor Montanelli ed io ritornammo alle nostre case. Insomma la nostra andata in Fortezza fu meramente fortuita, e solo per verificare se la milizia fosse travagliata dello scompiglio di cui ci avevano porto avviso.

Presidente. Nei Costituti, vi fu contestato come lo scopo di questa gita era diretto a tentare una corruzione sulla truppa?

Guerrazzi. La contestazione fu vana: l'andata nostra accadde per lo appunto come io ho già detto. Se il signor D'Ayala fosse presente al dibattimento, lo affermerebbe solennemente.

Presidente. Il Governo Proovisorio, sapete che spedisse Commissarii nelle provincie a spese del tesoro per istituire una propaganda rivoluzionaria?

Guerrazzi. Si, ma tanto è falso il motivo che si suppone, che la stampa repubblicana e le declamazioni dei Circoli screditarono le Commissioni del Governo, come quelle che andavano composte di gente temperata, e parziale alla Monarchia; e finalmente decisero mandare i Repubblicani commissarii in provincia, per lo scopo a cui ella ha accennato, signor Presidente, e questi furono avversi al Governo, ed avversati da quello.

Presidente. Esiste il Documento firmato da voi e da Mordini, col quale creaste quelle Commissioni! (*Vien letto.*)

Guerrazzi. Sta bene, e firmando io non ebbi altro scopo oltre

quello, che i Commissarii tenessero conto di tutti i mezzi capaci ad avvantaggiare la guerra della indipendenza, che io, — che tutti — allora amavano o fingevano amare.

Presidente. Resultano altresì alcune mercedi pagate dal Governo ad alcuni Commissarii. *(Ordina la lettura di Documenti relativi.)*

Guerrazzi. Intorno al saldo degli onorarii dei Commissarii non ho osservazioni da fare. Del signor Gasperini dirò essere egli creditore di fornimenti somministrati al Ministro della Guerra. L'infelice prete Mangini andò a bandir pace, e concordia nello Empolese. Del signore Avvocato Andreozzi non ho memoria.

Presidente. Voleste smentire la voce che il Governo tendesse a restaurare la Casa di Lorena?

Guerrazzi. Io non mi aspettava siffatta domanda in questa parte del mio Interrogatorio; procedendo cronologicamente veniva a dimostrarsi lo impero delle circostanze sotto il quale fu emessa; segregando la narrazione dei fatti, che l'accompagnarono, temo che male possa intendersi la risposta, che sono per fare.

Presidente. Non si può procedere nell'Interrogatorio per ordine cronologico. È mio scopo di classare i fatti in due categorie, in quelli, cioè, 1° che favorivano il progresso della Rivoluzione, 2° in quelli che tendevano a impedire la Restaurazione.....

Guerrazzi. Io non ho inteso criticare l'ordine col quale piace interrogare alla Corte, bensì notare, che sarebbe stato più agevole a me, più proficuo alla ricerca del vero, rispondere a questa domanda dopo avere esaurita la serie dei casi, che precederono quel fatto. Tuttavolta risponderò: Correva ad arte sparso dal partito repubblicano un grido, che me chiamava traditore, e venduto alla Corte. Questo grido si diffuse perfino dalle provincie, così che dai Documenti dell'Accusa resulta il Prefetto di Lucca interrogare il Governo se vera fosse la mia partenza a Gaeta per richiamare il Principe. Nelle Sedute dell'Assemblea Toscana più volte mi vennero mosse interpellazioni acerbissime su questo particolare. Fino da quando richiamai a Firenze Monsignore Arcivescovo fu visto un cartello affisso allo Albero della Libertà sopra la Piazza del Duomo, che predicava Monsignore e me d'accordo a tradire il Paese e richiamare il Principe: questo cartello è stato ritrovato negli Archivii di Stato, e l'ho depositato negli Atti. Che più? Nel giorno 5 aprile andava la città inondata di bollettini incendiarii eccitanti il Popolo a portare violenti le mani contro il Governo perchè traditore, e venduto. Rapporti ver-

bali mi ragguagliavano dei fini per cui era sparso quel grido, e dello effetto che partoriva. Tentativi estremi di partito disperato, il quale, non potendo ormai più vincere, attendeva a vendicarsi. Di questo vi fanno fede il Dispaccio del signor Marmocchi del 5 aprile fra i Documenti dell'Accusa, e gli altri Documenti di quello stesso giorno, che ricavati dagli Archivii saranno sottoposti al vostro esame. Urgeva pertanto smentire solennemente cotesta voce fino alla sazietà ripetuta, dacchè una denegazione meno solenne inserita nel *Monitore* non era bastata; ed urgeva per più motivi: in prima perchè era falsa, poi perchè ingiuriosa al Principe, non essendo certamente bello, che per via di maneggi rientrasse in Patria, dove io andava sicuro lo avrebbe richiamato il voto spontaneo ed universale del Popolo; ed ingiuriosa eziandio alla mia fama, avvegnachè bene io desiderassi e adoperassi che egli venisse richiamato non in vista d'interesse mio personale, bensì per benefizio della Toscana; finalmente i Deputati, che stavano per adunarsi il 15 aprile, era a temersi che si mostrassero meno facili a votare la proposta, che io intendeva fare del richiamo del Principe, laddove invece di restare persuasi che io li confortavo a ciò pel bene della Patria, avessero sospettato di servire alle mie mire cupide, o ambiziose. In vista di tutto questo, ed anche per iscansare offese nella persona, fu dal Collegio dei Ministri riconosciuta la necessità di siffatta Notificazione; onde io mi maraviglio, che essendo state trovate buone simili ragioni pei signori Manganaro ed Adami, tuttora s'insista ad obiettarmi cotesto Documento.

Presidente. Come, dopo quella Notificazione, potevate fare la Restaurazione?

Guerrazzi. Potevo farla, perchè la Notificazione non escludeva il proponimento di restaurare il Principato Costituzionale, bensì lo ignobile trattato di compirlo per mercede pattuita.

Presidente. E con quali mezzi?

Guerrazzi. Se quei Signori del 12 aprile avessero avuto la bontà di aspettare anche tre giorni, il richiamo del Principe nostro si sarebbe effettuato col consenso di tutti ed universale contentezza, nè la Patria sarebbe andata contristata dai mali, che a me importava risparmiarle. E perchè non si credesse personal veduta, io avrei dichiarato uscir di Toscana. Devo ritenere che l'Accusa considerasse quella dichiarazione non pure innocua, ma lodevole, dietro le condizioni in cui mi trovavo co' miei Colleghi. *(È letta, Documenti dell'Accusa, pag. 225.)*

Presidente. La correzione che si trova in quella dichiarazione è dell' Adami.

Guerrazzi. Ricordo, come della variante *Dinastia di Lorena* mi venisse contestato arrogarsene il merito il signor Adami: sarà. Nol ricordai allora, nè lo rammento adesso. Fatto sta, che la correzione apparisce di carattere del signor Chiarini mio Segretario.

Presidente. L' articolo del Montanelli che smentisce le voci di Restaurazione sapete che fosse inserito nel *Monitore* d' ordine del Governo?

Guerrazzi. Non saprei accertare adesso se lo articolo di cui parla fosse inserito nel *Monitore* per ordine del Governo, ma può darsi benissimo che lo fosse, e ciò sempre pei motivi che ho dichiarato poc' anzi.

Presidente. Credete che fosse provocata quella inserzione dal Prefetto di Lucca?

Guerrazzi. È possibile, che fosse provocata eziandio dal Dispaccio del Prefetto di Lucca.

Presidente. Vi fu fatta interpellazione all' Assemblea intorno alle trattative vostre di richiamare il Granduca, e non dichiaraste voi che questa supposizione era stupida?

Guerrazzi. Avvertito, che con questa interpellazione si mirava suscitare tumulto alle Camere, giudicai prudente prevenirlo, e sventare i disegni dei male intenzionati con cotesta mia risoluta dichiarazione; tuttavolta in questo non fui fortunato, chè il partito avverso contando sopra lo scandalo, fece e rinnovò la interpellazione; ciò nonostante, se le mie parole non valsero ad impedire il tumulto, giovarono a torgli lo impeto e la rabbia.

Il Presidente dichiara sciolta la Seduta e prorogata a Martedì 5 ottobre.

SETTIMO INTERROGATORIO.

Udienza del 5 ottobre 1852.

(Martedì.)

Sono presenti tutti i Difensori. —
Vi è la solita affluenza nella gran Sala della Corte.

Presidente. Dopo la formazione del Governo Provvisorio vi fu mai reso conto delle reazioni che qua e là si manifestavano a favore del Governo Granducale, — e precisamente foste informato del moto popolare del 10 febbraio, e deste ordine perchè fosse represso?

Guerrazzi. Su tale proposito importa bene spiegarci. E dacchè io vedo, che da molto tempo nessuno fa la sua parte, io farò adesso la mia, protestando solennemente contro l'Accusa, che ogni moto di reazione considera come lodevole, e non solo i moti reazionarii, bensì i facinorosi, purchè si cuoprissero col nome del Principe. Queste paionmi, e veramente sono sfrenatezze. A me basti ammonirvi, e co' Documenti provarvi come, durante il mio Ministero, frotte di 150 e 200 uomini del Contado irrompessero riottosi in Firenze sotto colore di volere lavoro, ma in sostanza per estorcere danaro, dacchè il lavoro fu dato, e subito; non però si piegarono alla fatica. Nel pubblico passeggio delle Cascine avevano preso costume di presentarsi in numero, circondare i passeggieri, e con mal piglio domandare loro moneta. Tali indizii dava il Contado: io feci opera di estirpare quella infamia, e ne venni a capo.

Presidente. In un vostro Dispaccio scritto a Livorno, diceste che era stata repressa una Reazione?

Guerrazzi. Ella capirà ottimamente dal tenore del Dispaccio come il moto di cui parla non offerisse alcun carattere politico: di ciò sia prova vedere Guardia Civica e Cittadini assorgere spontanei a reprimerlo: più tardi, quando veramente il moto dei Popoli disposti comparve diretto a restaurare il Principato Costituzionale, e non a offendere la Società, Guardia Civica e Cittadini si mostrarono pronti a sostenerlo.

Presidente. Anche in altri Dispacci scriveste nel medesimo senso. Date su di essi qualche schiarimento. (*Si leggono due Dispacci.*)

Guerrazzi. Non saprei aggiungere altro a quello che ho detto.

Il Presidente gli contesta un altro Dispaccio del dì 11 febbraio scritto da Marmocchi a Livorno, ove chiede Artiglieria e Civica perchè la Reazione si manifesta.

Guerrazzi. E' pare che in quel momento si temesse una grande irruzione di campagnuoli in città. Il Ministro, a cui era stato conferito il mandato d'industriarsi a tutelare con ogni argomento la Società, in cotesto modo operando fece il suo dovere.

Il Presidente ordina la lettura del suddetto Dispaccio.

Guerrazzi. Sta bene. Però lo scopo del Dispaccio si palesa nella parte finale di quello. Se il Governo Provvisorio, ch'era stato preposto ad impedire il sovvertimento della Società, e a mantenere l'ordine pubblico, si fosse mostrato vile a satisfare l'obbligo suo, oggi ne dovrebbe rendere conto agli uomini; più tardi a Dio.

Presidente. Tutto quello che vi ho contestato starebbe in armonia con la replica che deste al Prefetto di Grosseto. (*Vien letta nella raccolta dei Documenti dell'Accusa, pag. 231.*)

Guerrazzi. Solo sotto la pressione dei giorni 18 e 19 febbraio (voglia rammentarlo la Corte) fu risposto al Prefetto di Grosseto. La lettera era mandata al Pretore di Porto San Stefano, affinchè la partecipasse a S. A.; e la lettera era, in sostanza, diretta ad avvertire il Granduca, che nessuno muoveva contro di lui. Se il Pretore (la quale cosa ignoro) non partecipò la notizia a S. A., mal fece. Il Ministro di S. M. Britannica, a cui, innanzi spedirla, partecipai la lettera, l'approvò come mezzo efficace di avvertire il Principe sopra le condizioni del Paese, e sperò che bastasse a persuaderlo di cansarsi sul momento per tema di peggio: questo poi resulta provato dai Documenti estratti dagli Archivii di Stato, e che io ho prodotto. Cadendomi il destro, avvertirò qui, come l'Accusa, in virtù della sua convinzione, affaticandosi a espiscare colpe, e a cancellare meriti, suppone, che il pensiero della Restaurazione fu in me effetto di pentimento tardo, e dei consigli di Sir Giorgio Hamilton: certo grandi erano il senno, la pratica delle cose umane di questo personaggio, e l'autorità sua presso di me; ma la materia non compariva sì ardua, nè mi sento, per vero, tanto stolido io, che non potessi con la mia mente considerarla, onde la volontà mia non si trovò determinata dai colloquii del Ministro Bri-

tannico, bensì confortata dalla sua adesione, e dal modo conforme di presagire il fine degli accidenti politici, che ci travagliavano allora.

Presidente. Scriveste una lettera al Guarducci? (*Documenti dell' Accusa, pag. 227.*)

Guerrazzi. Mi pare non averla impugnata.

Presidente. Sapete che nel 21 febbraio fosse fatta una dimostrazione energica per la Restaurazione del Governo Granducale?

Guerrazzi. Non ero in cotesto giorno a Firenze; ed io appresi quel caso dal *Monitore*. Perchè dite, che fu dimostrazione pel Principe? Chi lo afferma? Come lo argomentate voi? Un muovere di moltitudine armata, notte tempo, con fiaccole ardenti contro Firenze, chiamasi dimostrazione pel Principe? Così allora non credè la Guardia Nazionale, e l' universo Popolo fiorentino, che accorsero spontanei, e concitati a inestimabile sdegno, a combatterla, e disperderla; e la dispersero. In cotesto evento una azione sola si riserbò il Governo, e fu di scongiurare i cittadini a non volere tuffare le mani nel sangue fraterno. Montanelli fu, che quantunque infermo, levandosi da letto, parlò nel buio della notte parole cristiane, acconcie a blandire i cuori irritati, e a salvare gli sciagurati che venivano tratti a furia di Popolo per le strade della città. Quando Montanelli non avesse fatto altro che questo, il Paese dovrebbe tributargli gratitudine e amore. Seppi, che la furia popolare non quietò nemmeno il giorno appresso, e il Governo, nello scopo lodevole di salvare la vita a quelli che il Popolo arrestava e menava, ricorse al Circolo, pregando che mandasse persone di maggior credito per sovvenire il Governo in cotesta opera di umanità. Levare forze al disordine e impegnarle ad affaticarsi per l' ordine, mi parve consiglio provvidentissimo; anche il signor Lamartine fece lo stesso, e a ragione se ne vanta.

Presidente. Il movimento pare fosse eccitato dalla voce che il Principe si avvicinava alla Toscana, — quindi le repressioni erano dirette contro il suo ritorno!

Guerrazzi. Sembra che questo non fosse, dacchè altrimenti la città non si sarebbe avventata come un uomo solo contro cotesto movimento.

Presidente. Nel 23 febbraio fu proclamata la Legge Stataria; — foste consultato sulla promulgazione di questa Legge?

Guerrazzi. Non fui consultato: io ignorava in quel giorno perfino i moti accaduti in Firenze.

Presidente. Tornato da Lucca firmaste un Proclama il 27 febbraio? (*Gli contesta l'intiero Proclama.*)

Guerrazzi. Sì certo, e con questo Atto intesi mantenere in vigore la Legge Stataria pei fini che più tardi dirò.

Presidente. Sapete che il Municipio Fiorentino protestasse contro quella Legge?

Guerrazzi. Sì, perchè il Gonfaloniere Cavalier Peruzzi al mio ritorno venne a trovarmi onde io l'abrogassi; ma avendogli palesato i motivi che mi persuadevano a tenerla ferma per qualche giorno, se ne mostrò appagato, e non dissentì al mio partito.

Presidente. Sapete che fosse successivamente ristabilita?

Guerrazzi. Lo fu nei giorni 23 marzo e 7 aprile, e se desiderate saperne le cause ve le dirò. La legge del 23 marzo provocarono le informazioni delle turbolenze accadute nella Provincia Aretina il giorno 19 marzo. L'Accusa sostiene essere cotesti moti diretti alla Restaurazione del Principe; e l'Accusa, anche qui, secondo il suo costume, è inesatta: di vero, dai Documenti autentici esibiti da me, resulta come in quelle prime turbolenze il nome del Principe non venisse mai profferito: quando fu pubblicata la Legge del 23 marzo, i Documenti lo insegnano, niente altro sapeva il Governo, tranne, che a Puliciano si stracciavano citazioni d'intervenire a giudizii per processi ordinarii, si percuotevano gli ufficiali pubblici, la Guardia Civica si offendeva, pacifici cittadini sopra le vie pubbliche assalivansi; insomma commettevansi infamie, che nessun Governo, qualunque egli siasi, può mai tollerare, nè deve. Inoltre cotesti fatti comparivano collettizii, ed operati da gente armata, e temevasi peggio; onde fu reputato obbligo strettissimo dal Governo pubblicare una Legge, che col timore trattenesse i facinorosi da sovvertire la Società, e l'ordine pubblico. Dai Documenti apparisce come unicamente nel 23 marzo, vale a dire nel giorno in cui pubblicavasi in Firenze la Legge in quistione, fosse da cotesta turba rammentato il nome del Principe. Certo col pretesto di restaurare le Armi Granducali mossero contro Castiglion Fiorentino; se non che i Castiglionesi, vedendo cotesta frotta di villani armata di scuri, e provveduta di sacchi, non andò troppo persuasa delle purissime intenzioni restauratrici, che le suppone l'Accusa, e la respinse a fucilate. Accaddero uccisioni e ferimenti; le offese, e le cause di offendere crescevano: terribilissime le informazioni delle Autorità. E che? Il Governo con le braccia sotto le ascelle, doveva contemplare coteste infamie e

starsi inoperoso? Doveva egli sedersi tranquillo a contemplare la guerra civile come spettacolo scenico? E tutto questo perchè? Perchè i facinorosi, nel perpetrare atti scelleratissimi, il nome del Principe rammentando contaminavano? Ma altra volta, in cotesta terra, i padri di cotesti uomini avevano assassinato e rubato col nome della Madre di Dio su le labbra; domando a Voi, signori Giudici, se gli avreste assoluti da questo! Eh! via..... cessiamo. Nell'Agro Lucchese si manifestarono moti meno tristi dei Pulicianesi; anche lì dietro i conforti delle Autorità locali fu bandita la Legge Stataria, ma la Camera delle Accuse della Corte di Lucca loda quanto la Camera delle Accuse della Corte di Firenze condanna. Intorno alla Legge del 7 aprile, che apparisce firmata da me, non posso astenermi dal richiamare la Corte ad avvertire la discrepanza, che si nota fra questa e le precedenti. Ella era motivata dalle notizie quotidiane, che mi venivano trasmesse di violenze e d'incendii, segnatamente dal Contado Lucchese travagliato da ogni maniera di nefande passioni: colà si rompevano le strade, a forza negavansi le gabelle; e per dì più, se alcun fine politico soffiava là dentro, non era per certo in pro del Principe nostro, bensì a benefizio di Carlo Lodovico. Inoltre (ed io vi prego a porre mente anche a questo, perchè smentisce uno dei tanti supposti dell' Accusa) la Legge procedeva condizionata, non assoluta, cioè doveva pubblicarsi unicamente nei luoghi dove si fossero commessi gli attentati in essa definiti. Difatti si verificarono a Lucca, e fu bandita a Lucca, e la Corte di Lucca trovò prudente che là fosse bandita.

Presidente. La prima Legge per altro contemplava anche il caso della Restaurazione!

Guerrazzi. Certo si referisce alla prima; ma sarebbe strana preoccupazione davvero apprendere per nemica alla Restaurazione una Legge, tendente a difendere il Governo Provvisorio: se il Governo consentiva cotesti moti di gente facinorosa e villana, avrebbe consentito l'anarchia. La Restaurazione doveva, secondo me, operarsi dai cittadini co' voti, non dai villani con le vanghe.....

Presidente. Aveste cognizione del Proclama del Generale De Laugier?

Guerrazzi. Prima di rispondere alla domanda, concedete che io vi presenti qualche considerazione. Il metodo che la Corte riputò conveniente di seguitare nel suo interrogatorio alterò il nesso storico che i fatti di questo Processo devono mantenere con gli avvenimenti dei tempi. Questo è bisogno supremo non pure della Difesa, ma della

Giustizia. Adesso, riandando il cammino percorso, io vo' che si pongano per un momento da parte le mie giustificazioni favellate e scritte; io intendo valermi di testimonianze, che l'Accusa, confido, non vorrà ricusare, perchè si tratta della sua stessa testimonianza. Guardiamo pertanto se per sua confessione qui fra noi occorresse una forza capace a violentare, e se mi violentasse.

Forza v'era, e udite quale la descrive la Requisitoria del signor Paoli Procuratore Regio al Tribunale di Prima Istanza di Firenze.

« Quindi le segrete conventicole, dove già sin d'allora cospiravasi contro la Monarchia: quindi la plebe ad ogni momento spinta ad infuriare sulle piazze: quindi la cieca resistenza ad ogni Legge ed il dispregio di ogni Autorità: le improntitudini e l'audacia di alcuni tra i Circoli, diventati, in specie negli ultimi tempi, scuole fatali di pervertimento, e centri pericolosi di disordini e di violenze: e finalmente l' imperversare della stampa, la quale (tranne poche onorevoli eccezioni) attaccava con furia quotidiana ed indomabile i principj più santi e venerati; onestava uomini e fatti riprovatissimi; e copriva impudentemente di oltraggi e di calunnie le riputazioni le più chiare fra noi per virtù e per sapere. » (*Documenti dell' Accusa*, Parte 2ª, pag. 4.)

Io davvero non saprei aggiungervi tratti più veri; tuttavolta il Decreto del Tribunale di Prima Istanza di Firenze scritto dal signor Ciaccheri, e consentito dai signori Bambagini e Marzucchi, si sforza di crescere la posta.

« . . . . . Una grave e profonda agitazione lasciando sul cadere di quell'anno presso che sterili i ricevuti benefizj, riuscisse a turbare la pace e la floridezza della Toscana, per tradizioni ricca di glorie e di sapienza, sotto l' impero di una fazione cospirante contro la Monarchia, eccitatrice di plebe ad incomposti ed avventurati disordini, recalcitrante alla Legge, sprezzante di ogni autorità, forte d'improntitudini e di audacia per il pervertimento dei Circoli, e per l' imperversare della stampa, che tranne alcune onorevoli eccezioni aveva generalmente obliato la preziosa missione della popolare educazione, travolgendo i più santi e venerati principj del vivere onesto e civile. » (*Documenti dell' Accusa*, Parte 2ª, pag. 46.)

Il Decreto della Camera delle Accuse compilato dal signor Pieri, e votato dai signori Orsini e Aiazzi, largamente conferma. Dunque forza vi era.

Questa forza pertanto si manifesta e costringe per via dei Circoli; e che cosa eglino fossero, e quanto prepotessero, giovi ricordarvelo con le parole del Legato Britannico Sir Giorgio Hamilton (1). Nè soli

(1) *Appendice all' Apologia*, pag. 96.

i Circoli violentavano, bensì meno fragoroso, ma più temibile assai, il Comitato della Costituente Italiana stanziato a Firenze: spesso poi si rappresentava da sè medesimo allagando piazze e contrade.

Ora la Requisitoria, e i Decreti dell'Accusa, uno dopo l'altro vi accertano, come questa forza e questi Circoli con ogni estremo conato si adoperassero a cacciare via il Principe, e a questo oggetto le petizioni loro mi presentassero.

« Non è perciò maraviglia che dopo l'8 febbraio i faziosi tenacemente si adoperassero per la cacciata del Principe dalla Toscana; e che a questo fine fossero indirizzate le petizioni dei Circoli, le furiose declamazioni della stampa . . . . . » (*Documenti dell'Accusa*, Parte 2ª, pag. 20.)

« . . . . . I Circoli coadiuvati dalle furiose declamazioni della stampa si dassero a presentare petizioni per la cacciata dello stesso Principe dal suolo toscano nel quale la sua presenza dovea funestare, e che nel concetto di accoglierle venissero dal Governo ordinate militari spedizioni. » (*Documenti dell'Accusa*, Parte 2ª, pag. 52.)

« . . . . . E non è perciò maraviglia, che dopo l'8 febbraio i faziosi vigorosamente si adoprassero per la cacciata del Principe dalla Toscana, e che a questo fine fossero dirette le Petizioni dei Circoli, le furiose declamazioni della stampa . . . . . » (*Documenti dell'Accusa*, Parte 2ª, pag. 84.)

Dunque pei Documenti dell'Accusa è provata pienamente la forza; dunque è pienamente provato, che io non fossi d'accordo con questa forza, perchè altrimenti non sarebbe venuta a impormi i suoi voleri con le petizioni, nè a coartarmi con le sue violenze; dunque è pienamente provato che io mi trovassi costretto, perchè non avrebbe essa certo rimesso, come non rimise dei suoi modi, alloraquando mi mostrava oppositore ai suoi intenti; e tutto questo parmi chiaro.

Ora questa forza permanente e terribile venne ad impormi nei giorni 18 e 19 febbraio la Spedizione contro Laugier.

Vediamo quello che questa fazione volesse nei giorni indicati. Leggetelo nei suoi organi la *Costituente Italiana*, e il *Popolano:* il decreto della decadenza del Principe, della Repubblica, e della unificazione con Roma; non basta: eranvi due altre cose sopra le quali richiamo l'attenzione della Corte: voleva che il Governo passasse nelle mani di una Commissione di Sicurezza, composta di 25 individui Repubblicani fierissimi, di cui vi rammento uno solo, perchè trapassato, Lorenzo Corsi; voleva che si eleggesse un Comitato di Difesa composto di Montanelli, Guerrazzi, e Zannetti. Così toglievasi a questi ogni autorità amministrativa, e solo ritenevansi questi nomi per usufruttarne il credito, e perchè non fossero d'impedimento alla desiderata tirannide.

E siccome la Commissione di Sicurezza doveva immediatamente corrispondere con Roma, lascio considerare a voi se poteva starne lieto il Paese. Fu in quel giorno stesso che fra gli urli terribili dei Popoli convenuti decretarono in Piazza il bando di traditore del Generale Laugier; in quel giorno si udì salutare con gioia scellerata lo avvicinarsi l'ora della strage, e s' intendeva purificare le strade con un battesimo di sangue, e fu detto buono ogni mezzo qualunque purchè conducente al fine; lo scopo giustificare i mezzi. Queste cose poi conosce l'Accusa, conciossiachè abbia raccolto e stampato i Documenti, che le attestano. In quel giorno ancora, Sir Carlo Hamilton gravemente sbigottito vedendo dall'alto dei balconi di Palazzo Vecchio ribollire la moltitudine arrabbiata, mi confortava a concedere tutto, purchè procurassi salve le vite e le sostanze dei cittadini. Chi, secondo il solito, capitanava la moltitudine infellonita? Quel Niccolini romano che l'Accusa mi assegna amico svisceratissimo, e cagnotto: vero è bene, che in cotesto giorno, più che non avesse mai fatto, egli aizzava il Popolo a gittarmi giù dalle finestre; ma secondo il buon giudizio dell'Accusa, non sono queste cose che valgano a guastare la buona amicizia. Costretto da forza prepotente, voi sapete il ripiego usato per acquistar tempo e tenere aperta una via allo scampo; vi ho detto ancora come sorpreso di notte, e solo, costretto firmai la Circolare, perchè trovai che nulla stabiliva di definitivo, dava campo a trovare spedienti, e suonava diversa dal Plebiscito. La nota, che apponeva destramente, non vi parrà inutile adesso, conciossiachè, confrontata co' termini del Plebiscito, vi dice che il Governo rimane qual è, e nulla s' intende innuovato circa a nomi; però il Governo mantiensi Provvisorio, il Comitato di Difesa rigettasi; e quello che più importa, la fiera Commissione di Sicurezza si scansa: considerati il tempo e le condizioni, io penso che non potesse farsi nè più, nè meglio: tanto poi è vero questo, che il partito repubblicano, presieduto da Giuseppe Mazzini, conobbe che a fine di conto non aveva ottenuto nulla, e deliberarono di superare di assalto ogni resistenza. La mattina del 19 febbraio, seguitato dai suoi più accesi fautori, così toscani che di fuori, muove contro di me; ma egli mi trovò accompagnato dal Ministero, dal Generale della Guardia Civica Zannetti, dal Gonfaloniere Peruzzi, e da altri spettabili cittadini di parte costituzionale. Quali le mie parole e i miei sforzi, già vi accennai, ed altri vi dirà; nè gli argomenti che addussi, davano a conoscere che io m' industriassi a procrastinare, bensì ad escludere assolutamente lo scopo a cui con

quadrilustre pertinacia intende ostinatissimo il Mazzini. Aspri i modi, le parole acerbe, sicchè egli si partì chiuso in silenzio minaccioso, e fu temuto di sfida, ad ovviare la quale io spontaneo gli mandai lettera, che dichiarava le mie parole non ingerire ingiuria personale, ed essere dettate dallo amore di Patria di cui era acceso pur egli. Ma partito egli, rimasero i compagni, ed io mi era sbilanciato troppo più che la mia sicurezza comportava; allora per non disperare il partito avverso, e spingerlo ad enormezze, non dissentii, che il Decreto il quale sanzionava le cose imposte nel giorno antecedente dal Plebiscito si sopprimesse, e solo il Rapporto, tolti via i passi più acerbi, si convertisse in Proclama e si pubblicasse.

Malgrado che in questa parte io piegassi alla prepotenza repubblicana, venne da lei sopportata molestamente la mia opposizione, e con copia di commenti maligni sparsa nelle moltitudine. Già vi dissi come il *Popolano* mi accusasse avere *giuocato di bussolotti* nel Palazzo Vecchio; insinuavano essere io amico vecchio del Generale Laugier (e questo era vero), intendermela con lui nella impresa tentata (e questo era falso); traditori entrambi, e guadagnati con prezzo a restaurare il Principe sul trono; e dando al falso apparenza di vero, inasprivano la ferocia di uomini già insanguinati, per modo che in quei giorni la setta stessa che trucidò il Rossi, deliberava la morte mia, e spediva sicarii da Forlì a compire la strage. Eccone la prova ricavata dagli Archivii di Stato.

« Cittadino Guerrazzi.

» Forlì, 18 febbraio 1849.

» Io mi credo in dovere, e a qualunque siasi persona, che pensa da vero cittadino italiano, di avvertirvi della trama ordita contro la vostra persona, incolpandovi d'ingannare il Popolo Toscano a non volere proclamare la Repubblica facendo la fusione con Roma, perchè il più piccolo ritardo occasionato da voi potrebbe nello istante medesimo rovinare la libertà di tutta Italia. Per conseguenza vi avverto, che in Forlì uniti ai vostri di Toscana si è riunita la medesima Società Segreta chiamata *dei Diritti dell' Uomo*, la quale scannò il Rossi. Dunque, mio caro Guerrazzi, vi avverto sulla mia parola di onore, che la medesima sentenza è stata proclamata per voi, e per sortirvene da questa critica posizione, e salvare la vostra persona e decoro in faccia a tutta Europa, proclamate la Repubblica nello istante medesimo, e cosí, vi dò la mia parola di onore, sarete salvo. Voi mi risponderete: come potete sapere questa trama? Vi risponderò, come sapete meglio di me, che in tutte le società esiste il Giuda. Vi prego di scusarmi della libertà presami, non avendo il piacere di conoscervi che di nome; ma io credo benissimo che una persona di

cuore, e che stima veramente l'onore della sua Patria, sia in obbligo di dirlo per non passare col nome di assassini presso le altre nazioni, come lo avete inteso voi medesimo da tutti i Giornali per la morte del Rossi a Roma. Dunque vi resta di scansarvi dal pericolo facendo come vi dissi di sopra. Scusatemi se non sottoscrivo, perchè se per combinazione si venisse a sapere che io vi scrissi, mi esporrei al medesimo cimento, che voi; ma spero alla prima occasione si presenti, saprete che io sono un galantuomo, e voi non ne potrete dubitare. Addio.

PS. — Spedisco una persona di Forlì per la Terra del Sole per impostare la lettera, acciò la riceviate al più presto possibile, avanti che i Romagnuoli giungano a Firenze. — Vi serva di regola. (*Documenti a Difesa,* pag. 761-762.)

A concitarmi contra il Popolo commosso andavano i faziosi propalando eziandio essermi concertato con Vincenzio Gioberti per dare Toscana in mano ai Piemontesi: accusa non nuova, anzi antica, e diffusa co' Giornali, per cui io ebbi a smentirla officialmente; nè però feci frutto, perchè adesso rifioriva più gagliarda che mai, e incamminandomi io col Generale D'Apice per Lucca, l'amico mio Avvocato Antonio Dell'Hoste mi ammoniva, come spargessero voce, che l'onorevole Generale ed io andassimo a consegnare la Milizia Toscana in potestà dei Piemontesi.

Queste perfidie partorivano i loro frutti. In vero, la sera del 20 febbraio uno assembramento di Popolo si raduna su le scalee di Palazzo Vecchio, e con urli concitati prende a gridare: *Guerrazzi è traditore! Guerrazzi fugge!* — E qui avvertite che la calunnia avesse in parte sembianze di vero, dacchè dubitando io potere reggere alla furia dei Repubblicani avevo scansato la famiglia e le mie robe a Livorno per trovarmi più spedito a sottrarmi se me ne fosse capitato il destro. Prova di questo lo somministrano i Documenti dell'Accusa, mediante il Dispaccio inviato da me in cotesta occasione, col quale domando che da Livorno mi si spediscano a Lucca le robe più necessarie al vestire per mio nipote e per me.

Alcune persone amorevoli mie, sbigottite a quel moto, accorrono trepidanti ad avvisarmi: vidi il pericolo, conobbi la insidia, e mi giudicai morto, se avessi aspettato che la moltitudine ingannata invadesse le stanze; accolta la prima ispirazione, che mi cadde nella mente, presi un'arme, e scendendo precipitoso, esclamai: — Chi ardisce chiamarmi traditore, si faccia avanti, o mi segua dove andrò io. — Allora determinai sottrarmi ai pericoli che mi circondavano, e chiesi ed ottenni di partire per Lucca. Niccolini romano, me incon-

sapevole, mi precedeva con gl'intenti di uno Inquisitore di Venezia, sorvegliarmi, e referirne al Consiglio repubblicano; e così pare che adoperasse, però che dopo breve spazio di tempo io venni richiamato dai Colleghi senza allegarne motivo; del quale sospetto sentendomi ingiuriato, ed importando rimuoverne le cagioni, risposi (e la risposta si trova nei Documenti dell'Accusa), che cotesto richiamo mi offendeva, che non dubitassero: come aveva servito fedelmente il Principe, avrei servito fedelmente il Popolo. L'Accusa aombra di questo Dispaccio, quasi chiarisse l'animo mio di spingere la Toscana alla Repubblica! Tali supposti non meritano confutazione; basta accennarli.

Pertanto, la violenza e il pericolo personale mi spinsero a Lucca; ma oltre questi, avevo io altri motivi? Gli avevo.

Innanzi tratto per rimuovere l'attenzione e le forze dei Repubblicani dalla Maremma; perchè bene io avevo mandato lettera a Sua Altezza per porgergli, come poteva, avviso, che mi sarei rivolto altrove, ma al tempo stesso intendevo avvertirlo, che ormai non avrei potuto più frenare i moti dei Repubblicani nella Maremma, contrarii alle mie previsioni, ed ai miei disegni.

Ancora, il difetto di ogni autenticità nella missione assunta dal Generale De Laugier; il modo non plausibile affatto per eseguirla: dacchè, credete voi, che un soldato preposto a guardare la frontiera dai nemici presenti, possa ad un tratto, vantando commissione del Sovrano, sguarnirla, e indirizzarsi nello interno del Paese intimando il Popolo ad assoggettarsi ai suoi voleri? No, non lo credete, nè lo dovete credere, perchè sarebbe pieno di pericolo questo assurdo concetto. I molti errori di cui compariva gremito il Manifesto del Generale Laugier, mi porsero altra causa: non vero, che il Granduca in partendo avesse eletto un Governo Provvisorio, e non vero nella sostanza, e nella forma; nella sostanza, perchè il Granduca allontanandosi per luogo ignoto, raccomandava ai Ministri i suoi familiari; e questa raccomandazione non poteva aver luogo se avesse nominato il Governo che asseriva Laugier; nella forma poi, perchè il Principe, per supplire alla sua assenza, avrebbe eletto un Luogotenente, non già un Governo Provvisorio: non vero il mandato alle milizie di sciogliersi dal giuramento: non vero, infine, lo imminente soccorso dei ventimila Piemontesi. Comecchè questo soccorso comparisse alla prova non vero, tuttavolta il solo annunzio ebbe virtù di farmi andare pensoso sopra i probabili intendimenti della occupazione piemontese: malgrado che

s' ignorasse allora quanto ne abbiamo saputo di poi, io non potevo apprendere questa mossa come favorevole agl' interessi della Toscana: dava a pensare la cupidità mostrata allora dai Piemontesi di avvantaggiarsi a nostro danno di frammenti di territorio, i patti non osservati per regolare i confini, il dolore della votazione dell'Avenza sortita ad essi contraria, i fatti violenti di cui ebbe pure a dolersi il Generale Laugier, e più tardi il Conte Del Medico, come i Documenti a chiara prova dimostrano. Io non sapevo, quanto ci ha svelato Vincenzo Gioberti nel suo libro del *Rinnovamento Civile dell' Italia*, voglio dire la cupidità del Re Carlo Alberto d' impossessarsi della Lunigiana, e l'antipatia di lui contro il Principe nostro, ma lo presentivo.

Mi mosse la promessa data, e confermata più volte, di difendere per quanto era in potestà nostra cotesti Popoli, che a noi eransi aggiunti con amore fraterno, da qualsivoglia occupazione, piemontese o straniera. De' Piemontesi, perchè avendo a loro preferiti i Toscani, se gli erano venuti inimicando; straniera, per cause e ragioni che non importa discorrere. Andai a prevenire le conseguenze della guerra civile, dello sbandamento dei pochi soldati di Laugier, che non potendo senza aiuto esterno sostenersi, abbandonarono il Capitano, e venduti armi e bagaglio erravano per la campagna, per necessità arruffatori e ladri, terrore ai Popoli, argomento di fatti sanguinosamente violenti. Queste ed altre furono le cause, che in parte mi persuasero, in parte mi costrinsero a incamminarmi per Lucca al soccorso della Lunigiana minacciata.

L' Accusa mi rimprovera di avere atterrito cotesti paesi con minaccie di saccheggi, e d' incendii. Se l' Accusa ebbe la fronte di appormi colpe siffatte, tolga Dio che io scenda alla bassezza di giustificarmene: però ella m' imputa aver corrotto le Milizie Laugeriane. Ah! le Milizie Toscane erano in cotesti tempi a tali termini ridotte, che qualunque mutazione non poteva essere che in meglio. Valgami la testimonianza dello stesso Generale Laugier. Egli scrisse una narrazione dei fatti accaduti in quel tempo; l'ha stampata l'Accusa; rileggetela adesso, e vedrete i soldati nostri che cosa si fossero: tumultuanti sempre, minacciosi agli Ufficiali, talora trucidatori di quelli; non onore di milizia, non amore di Patria; solo cupidi della *massa*, e di tornare a casa disertando la bandiera al cospetto del nemico. Narra il Generale, che quei dessi i quali reputava più fidi, lo abbandonarono involandogli perfino le robe necessarie al vestito. Le nostre pari a quelle, e per avventura peggiori, onde il signor Colonnello

Tommi Ministro della Guerra ebbe a uscire in questo Proclama:

« Uffiziali, Sotto-Uffiziali, e Soldati!

» La giustizia non può sostenere più a lungo la indisciplina che disfà l'armata. Ogni mite consiglio, ogni mezzano temperamento sarebbe una ingiuria alla Patria, che versa in tanto rischio, da esigere come dal cittadino ogni sacrifizio estremo, così dal soldato ogni prova più estrema di valore. Nè il valore può essere disgiunto dall'ordine, che solo costituisce la forza degli eserciti; e l'ordine è calpestato da voi. Fiacchezza nei comandi, ribellione nelle compagnie, soldati faziosi, inobbedienti, disertori; ecco il miserando spettacolo che la Toscana ha dinanzi ogni giorno. E la Toscana non può soffrirlo, noi non vogliamo, voi nol dovete, ove pensiate uno istante alla ignominia vostra e del vostro Paese. Su dunque, sentite per voi stessi una volta riverenza di uomo, ed amore di soldato; e trattenete con contegno migliore la mano della Giustizia, che pende inesorabile sopra di voi. Noi l'amministreremo senza pietà, poichè la pietà sarebbe così per voi estrema rovina, come per noi incancellabile vergogna. » (*Apologia*, pag. 493-494.)

È manifesto pertanto, che le milizie del Generale Laugier, senza appoggio di valido soccorso, bene erano sufficienti a empire di sangue e di rapina il Paese, incapaci al fine propostosi dal Generale. Egli medesimo apertamente lo confessa, e confessa di più, che mancati i Piemontesi, fu reputato bugiardo: non lo secondarono i Popoli; le Autorità civili e militari lo avversarono, ond' egli dato l'addio ai Popoli della Versilia reputò prudente, senza aspettare il ritorno dei suoi legati, ripararsi oltre la frontiera.

L'Accusa adesso mi obietta avere io proclamato la Repubblica. Io non la proclamai; firmai violentato un foglio, che diceva averla proclamata il Popolo in Firenze, ed era vero; che il Governo desiderava fosse proclamata dal Popolo anche altrove, e questo per illudere la gente sostituendo lo impeto di un moto tumultuario al pacato suffragio universale: ma ciò appunto era quello, che principalmente contrastava io; e si vedrà fra poco: intanto a quel foglio apponeva la postilla: *Nulla è innuovato nel Governo, nè uomini, nè cose:* nessun fatto si compieva, ed era preso tempo a riparare.

Nel 20 febbraio esco dalla fornace dove bolliva la Repubblica, e se con qualche scottatura, bene è crudele a rimproverarmela l'Accusa, non giusta. Svincolato dalla impendente e non vincibile violenza, guardate un po' come mi conduco io! Andando in Lunigiana potevo a mio agio chiamare i Popoli a Repubblica, e se non prima la fuga del Generale Laugier, per paura prudente, — almeno dopo, per la

vittoria superbo. Ma no, nè prima, nè dopo eccitai la proclamazione della Repubblica: anzi, stupendo a dirsi, nei molti Proclami, e Ordini del Giorno, e Lettere, da me esarati in cotesta occasione, non una volta s' incontra il nome di Repubblica; e come nelle carte non iscrissi, così con le labbra non lo proffersi.

L' Accusa assurda sostiene avere io barcamenato con *perfido cuore* fra i partiti per gittarmi in braccio al vincitore. Tristo supposto, ed assurdo: e quale impedimento mi tratteneva a decretare la Repubblica adesso, o piuttosto quali violenze, e pressure, e consigli mancavano per decretarla, per fino da quelli, che procedevano stemperati una volta pel Principato? E avvertite, che io questo lagno non muovo adesso per amore di difesa, bensì lo esprimevo, e amaramente allora: anche su ciò piacque all' Accusa raccogliere e stampare Documenti. All' opposto, consideriamo con diligenza quello che io mi operassi appunto adesso, che la minaccia d' invasione estera si era allontanata, ogni moto interno taceva, e soli prevalevano i Repubblicani. cresciuto di credito e di autorità, io non co' Repubblicani mi accosto, ma col partito costituzionale, e con quanti trovo partigiani del disegno di consultare il Paese intorno alle sue sorti. Confortato da questi aiuti morali, udendo come gli esaltati si affaticassero a fare adunata di gente in Firenze pel 1° marzo onde vincere la prova, e costringere il Governo a decretare la Repubblica, non abolisco, anzi mantengo la Legge Stataria del 22 febbraio 1849. Ristrettomi col Gonfaloniere Peruzzi, il quale instava su la necessità di revocarla, gli paleso il fine per cui intendo per qualche giorno serbarla, nè egli dissente; anzi lascia libero il Governo. Io pubblico un Proclama col quale bandisco, che la Legge Stataria verrà applicata a coloro, che intendono con moti violenti trascinare il Governo a decretare la Repubblica. Si scatenano i Diarii dei tempi, quasi che tutti repubblicani: i faziosi fremerono d' ira, e da quel punto in poi giurarono rovesciarmi in ogni modo. — Nemici molti, e operosi, e terribili; amici pochi, fiacchi, e mal sicuri.

In quel tempo io lessi con maraviglia stampato nel *Monitore* uno scritto del signor Montanelli nel quale si annunziava aver concesso, o stare sul punto di concedere al Legato della Repubblica Romana sette proposizioni, le quali adempite, non importava altrimenti discutere se la unificazione dovesse o no eseguirsi: ella era già fatta. Io, per riparare allo sconcerto, persuado prima di tutto il signor Montanelli di allontanarsi da Firenze, e andare in frontiera per visitare i luoghi; chè la stagione si manteneva mitissima, ed egli avrebbe potuto ristorarsi

delle sofferte fatiche. Poi chiamato il Legato Maestri con discorsi cauti, e accomodati alla qualità dei tempi, gli palesai non potergli io consentire le sette proposizioni stabilite col signor Montanelli; la concessione di quelle pregiudicare il voto su la forma di Governo, che liberissimo si aveva a lasciare al Popolo Toscano: in breve avrebbe risposto per la unificazione, onde ogni provvedimento in proposito tornava ingiurioso ed inutile. — Quali avessi io a patire contumelie, lascio da parte: io mandai le proposizioni al Consiglio di Stato con tale un Dispaccio da cui apparivano l'animo mio, e le norme che nella risposta egli doveva seguitare. Non fu trovato il Dispaccio, ma dal parere del Consiglio di Stato bene se ne conosce il tenore.

Non basta: due giorni dopo pubblico la Legge del 6 marzo 1849, la quale contiene in sè la contro-rivoluzione; mutata l'Assemblea Toscana di Legislativa in Costituente, e conferendole potestà di deliberare se, e come, avesse Toscana ad unificarsi con Roma, ripongo in mano al Paese le sue sorti; chiunque pensa diversamente, io gli dico aperto, che smetta di giudicare le cose politiche, perchè ei non se ne intende.

Che cosa è il barcamenare dell'Accusa? In politica non si barcamena, si afferra la occasione di volo, o si perde. La Repubblica non avrebbe potuto durare giammai, ma se l'era dato tenere aperti gli occhi per qualche giorno, certo lo fu nel tempo in cui io tornai da Lucca: dopo no, perchè la imminente guerra vinceva Austria, o Piemonte. Se Austria, non importa dimostrare, che non l'avrebbe sofferta: se Piemonte, importa dimostrarlo anche meno. Quanto fece, vinto, a Genova, informi di quanto avrebbe operato vincitore in Toscana. L'Accusa poi, oltre a comparire assurda nel concetto che io procrastinassi la istituzione della Repubblica per farla decretare dall'Assemblea Toscana, è ingiuriosa al Paese, conciossiachè come suppone ella, che 120 cittadini eletti dal suffragio universale avessero ad essere come un bastone in mia mano? Come, e con qual diritto gl'infama di servi tremanti, curvi con obbedienza passiva davanti alla mia verga? Come sa ella, che l'Assemblea Costituente mi avrebbe conservato provvisoriamente il potere esecutivo? Assurdi, e peggio.

Forse subillai le elezioni? Furono lasciate libere: se il Governo mandò note di elettori in Provincia, si composero di Toscani, e di persone per la massima parte note per le loro opinioni costituzionali. Forse non provvidi alla libertà del voto dell'Assemblea? Io, appunto per questo, convocai la Guardia Civica nel Giardino di Boboli, e volli

ch' ella si obbligasse a tutelare l'Assemblea nella libertà della deliberazione, e a sostenere il partito deliberato da quella.

Io pertanto sostengo avere, coll'Assemblea Toscana eletta dal suffragio universale, apparecchiato la via alla restaurazione dello Statuto senza collisioni, senza lutto, senza sangue, causa di miserie presenti, e future; e nessuno può contrastarmelo; meno degli altri l'Accusa, se amasse una volta mostrarsi seco stessa concorde. Di vero, il Regio Procuratore Paoli dice: « Si mosse (il Popolo) unanime, e riso-» lutissimo a restaurare la Monarchia, alla quale, nonostante la reità » dei tempi, era stato sempre devoto. » (*A pag. 25 dei Documenti dell' Accusa, parte seconda.*) Gli Auditori Ciaccheri, Bambagini, e Marzucchi scrivono: « Restaurava (il Popolo) la Monarchia, alla quale era » devoto, a cui si era mantenuto in mezzo alla tristezza dei tempi » costantemente fedele. » (*A pag. 55 Documenti allegati.*) I Consiglieri Orsini, Pieri, ed Aiazzi, le medesime cose, con le medesime parole assicurano (*a pag. 89 dei Documenti medesimi*), dacchè tutti sono echi di una medesima voce. Il Regio Procuratore Generale Bicchierai poi, più magistralmente di tutti: « Ravvivati (il Popolo) gli antichi sensi di » fede, di gratitudine, e di affezione al suo Principe, volle che il suo » Municipio RESTAURASSE IN SUO NOME IL PRINCIPATO COSTITUZIONALE. » (*A pag. 128 Documenti allegati.*)

Ora cred'ella, o non crede alle sue parole l'Accusa? Se ci crede, confessi, che se in tanta violenza di tempi potei conservare al Popolo toscano il mezzo di esprimere liberissimo il suo voto di faccia alle prevalenti fazioni, io feci il mio dovere. Nè cavillando si dica, che il tramestío dei Repubblicani avrebbe estorto voto diverso da quello che io presagiva, però che la potenza repubblicana nelle campagne poco si faceva sentire, o nulla; nelle città poi, gl'Impiegati, e gli amici del Principato non erano chiamati a commettere atto alla scoperta, dal quale avesse potuto allontanarli il perpetuo timore di danno presente: io li chiamavo con tutta sicurezza, e con tutta libertà, a esprimere segretamente il riposto desiderio dell'animo loro; bastava, che di celato scrivessero i nomi delle persone ritenute meglio capaci a sostenere i diritti del Principato Costituzionale, e guardatisi prima bene d'intorno, e bene accertatisi, che non li vedesse nessuno il bollettino nell'urna depositassero. Era difficile domandare alla devozione loro sagrifizio più lieve. Moltissimi mancarono allo appello, non pochi Parrochi non intesero nulla, e confondendo la Costituente Italiana con la Toscana, dissuasero la gente dal votare. E

che! dovrò io dunque portare la pena della ignavia, e della ignoranza altrui? Tuttavolta, comecchè gran parte della popolazione toscana si astenesse dal voto, i Deputati inviati all'Assemblea apparvero per la più parte Costituzionali; e la elezione loro accadde innanzi alla sciagura di Novara. (1)

(1) Il Presidente della Corte dubita se il Paese lasciato in balía dei Repubblicani avrebbe votato per la Restaurazione. — Oltre le ragioni per le quali non ci pare proponibile cotesto dubbio, ci giova presentare come in quadro alcuni fatti:

1° *Nella Seduta del* 27 *marzo* 1849.

Su la proposta, se dovesse per via di acclamazione decretarsi la unificazione di Toscana con Roma, mossa da Carlo Pigli, l'Assemblea si pronunzia contraria.

2° *Nella medesima furono nominati:*

PRESIDENTE.

Costituzionali.		*Repubblicani.*	
Taddei . . . con voti	37	Vannucci. . .con voti	2
Panattoni . . . . . »	21	Pigli . . . . »	8
Manganaro . . . . . »	2		
De'Bardi . . . . . . »	1		
Totale . . .	61	*Totale* . . .	10

1° VICE-PRESIDENTE.

Costituzionali.		*Repubblicani.*	
Panattoni. . con voti	57	Vannucci. . con voti	17
Bardi . . . . »	27	Cipriani. . . . . . . »	4
		Pigli. . . . . »	13
		Modena. . . . . . . »	3
		Busi . . . . »	1
		Cioni . . . . »	1
Totale . . .	84	*Totale* . . .	39

2° VICE-PRESIDENTE.

Costituzionali.		*Repubblicani.*	
De'Bardi. . con voti	40	Pigli. . . . .con voti	10
		Vannucci . . . . . . »	8
Totale . . .	40	*Totale* . . .	18

Nella Seduta del 30 *marzo* 1849.

La sospensione della unificazione della Toscana con Roma fu votata da 42 Deputati contro 24, — in tutti 66.

NB. Fu in questa Seduta, che Guerrazzi dichiarò mendace la voce, ch'egli avesse mandato Deputazione a Gaeta per richiamare il Principe; e ciò fece: 1° perchè non era vero; 2° perchè volevano fargli interpellazioni in proposito, e su queste due volte insistè il Deputato Giotti, e una volta il Depu-

Presidente. Il Decreto del 18 febbraio è vostro?

Guerrazzi. Non è veramente firmato da me; ma se lo avessero sottoposto alla mia firma non avrei potuto ricusarla. N'è inutile la lettura: dopo quello che ho detto, ogni ulteriore schiarimento tornerebbe superfluo.

Presidente. Esiste un Dispaccio col quale annunziaste la vostra venuta a Lucca.

Guerrazzi. È vero; ed io riteneva le commissioni vantate dal Generale Laugier del tutto finte, pei motivi che ho avuto l'onore di esporre.

Presidente. Riconoscete il Dispaccio del 20 febbraio?

Guerrazzi. Sì.

Presidente. In data del 21 e in data del 23 febbraio furono pubblicati altri due Dispacci?

Guerrazzi. Sta bene, e non credo che desiderino altre spiegazioni; il mio dovere mi persuadeva di mandare il ragguaglio della Spedizione al Governo Centrale.

Presidente. Come finì questa Spedizione?

Guerrazzi. Giunto a Pietrasanta mi si fece incontro una Deputazione di onorevoli Signori, dei quali rammento un Compagni Senatore, ed un Conte Salvioni, la quale propose di capitolare in nome del Generale Laugier: accolsi volenteroso tutto quanto si referiva alle sue milizie; tornassero alle bandiere, ogni trascorso si obliasse, serbassero gli ufficiali i gradi, s'incamminassero a Pietrasanta per farvi la massa: solo esclusi il Generale Laugier, e ne dissi le ragioni: la prima perchè in questa parte il Decreto del 18 febbraio mi legava le mani, e, più potente del Decreto, mi persuadeva a consigliargli lo allontanamento di Toscana la stupenda indignazione dei Popoli contro

tato Marinelli; 3° perchè tali interpellanze con perfidia erano mosse dai Repubblicani onde screditare il Guerrazzi, insinuare ai Deputati indipendenti, ch'essi erano arnesi ciechi per servire ai *cupi ed egoisti* consigli di lui, e così renderli avversi alla sospensione della Unificazione con Roma che in quel giorno doveva decretarsi.

Nella Seduta del 3 *aprile* 1849.

Il Guerrazzi, chiede riunire in sè i Poteri dello Stato per ciò che spetta alle faccende della guerra; si sospenda ogni quistione di forma di Governo, si proroghi l'Assemblea, e si mandino Deputati nelle Provincie: gli è contrastato dal partito repubblicano, se prima non si decide la quistione della forma di Governo. Mandata a partito la proposta del Guerrazzi, è vinta con voti favorevoli 43, contrarii 29, — in tutto 72.

di lui. E qui devo avvertire come l'Accusa, certo per determinare con tutta coscienza le sue convinzioni, raccogliesse e stampasse un Documento donde resulta come da taluni volesse arrestarsi la vecchia madre del Generale Laugier; ma ella non seppe poi trovare, molto meno stampare, certo mio Proclama col quale minacciavo la indignazione del Governo contro chiunque si attentasse commettere cotesto atto barbarissimo.

Presidente. Rendeste conto al Governo della Capitolazione del Generale De Laugier?

Guerrazzi. Sarà, anzi dev'essere, ma non lo ricordo.

Presidente. Anche il Prefetto di Lucca sapete che ne rendesse conto?

Guerrazzi. Non so.

Il Presidente gli contesta che il Prefetto di Lucca l'annunziò col Proclama del 23 febbraio: quindi gli domanda se facesse ai Soldati Proclami e Indirizzi.

Guerrazzi. Sì certo, indirizzai ai soldati Ordini del Giorno, e Proclami, ed appellava a questi quando io affermava, che nè in tale occasione, nè mai, con parole o con iscritti eccitai la Repubblica, se togli le carte che si referiscono ai giorni 18 e 19 febbraio ed a cui coartato apposi la firma.

Presidente. Dai Documenti resulta che il Governo emanò Dispacci, Proclami e Indirizzi per eccitare il Popolo alle armi; — sono stati letti; — quale oggetto avevano?

Guerrazzi. Prevedendo imminente la rottura dello armistizio Salasco, avevano per iscopo di preparare a concorrere alla guerra della Indipendenza italiana.

Presidente. O in sostanza, non si risolvevano in altrettanti atti contro il ristabilimento del Granduca?

Guerrazzi. Permetta, Signore, che io non risponda a questa sua domanda. Le ho detto, che mi sarei industriato a respingere gli Austriaci; ed era lontano dai miei presagi, che il Principe potesse mai ritornare in Patria in virtù di armi straniere, e specialmente austriache.

Presidente. Mandaste Deputati nelle provincie?

Guerrazzi. Sì, perchè eglino stessi si assicurassero dello spirito dei Popoli, e ne riferissero a persuasione degli ostinati a volere la Repubblica. Cotesti Commissarii ebbero, è vero, istruzioni scritte, ma è verò altresì, che quelli co'quali mi poteva fidare ebbero da me

istruzioni orali consistenti a rimuovere ogni ostacolo, affinchè la restaurazione del Principato Costituzionale potesse effettuarsi con assenso e contentezza di tutti.

Presidente. Esiste a questo proposito un Dispaccio telegrafico al Prefetto Landi...

Guerrazzi. Mi pare, che il Dispaccio si referisca ai disordini che travagliavano il Contado Lucchese. Il Prefetto Landi dimostrava la necessità di provvedimenti gagliardi, ed io ordinai il disarmo degli ammottinati per evitare, come dissi, più tardi spargimento di sangue. I moti lucchesi non avevano per iscopo la restaurazione del nostro Principe, anzi gli si temevano ostili. La Corte di Lucca lo ha detto, ed ha detto di più, che io feci quello che qualunque Governo, comecchè non legittimo, è obbligato a fare per tutela della Società; e quindi, io ritengo, che Voi non dobbiate portare diverso giudizio su questa serie di fatti, che con la solita sua intemperanza incrimina l'Accusa.

OTTAVO INTERROGATORIO.

Udienza del 6 ottobre 1852.

(Mercoledì.)

Sono presenti tutti i Difensori. — La tribuna, la galleria e la sala destinata al Pubblico sono stivate di gente (tra la quale alcuni Diplomatici) e molti stranieri di distinzione.

Presidente. Vi rammentate che nell'11 aprile accadessero in Firenze dei fatti dolorosi tra Fiorentini e Livornesi?

Guerrazzi. Importa che voi sappiate, Signori, come da parecchi giorni, sia pei Rapporti della Polizia, sia per comunicazioni confidenziali, io venissi informato tenersi in diverse case di Firenze segrete pratiche per avvisare ai modi di operare la Restaurazione. Dissimulai, e lasciai correre, imperciocchè uditi i nomi dei convenuti, e riputandoli dabbene, mi parve opportuno non impedirli, avvisando che meco avrebbero cospirato ad operare l'utile del Paese. Nel 30 marzo era diretto un plico al Direttore della Posta, signor Commendatore Pistoi, dentro il quale egli trovò parecchie lettere con raccomandazione di farle recapitare. Il signor Direttore conobbe essere onesto notiziarmi del fatto, ed io osservando le persone alle quali le lettere erano indiritte, lasciai, come di ragione, intatto il sigillo, e le mandai loro accompagnate da una mia lettera in cui li pregava a non volere con inopportuni maneggi rendermi più arduo il gran carico che io portava: io reputai conveniente operare così per tastare il terreno, ma i signori Capponi, Serristori, Lenzoni, Orazio Ricasòli, Capoquadri, ed altri ricevitori di coteste lettere, o con iscritti o a voce mi accertarono essere schivi da impacciarsi in simili faccende; non senza profondermi grazie infinite della ottima mente mia. E non pertanto io sapeva il contrario; e, quantunque io non lo possa provare, affermo Sir Giorgio Hamilton avermi partecipato, che il Marchese Gino Capponi aveva tenuto seco alcune conferenze in proposito. Tuttavolta lasciai correre, pensando che per avventura non reputassero sicuro scuoprirsi; mi avrebbero raggiunto più tardi.

È da sapersi eziandio come in Firenze nel giorno 11 aprile stanziassero parecchie Milizie Livornesi distribuite così: due Compagnie di Guardie Civiche sotto la condotta dei Capitani Cercignani e Toccafondi in Borgo Ognissanti; 800 circa Volontarii raccolti nella Fortezza di San Giovan Battista per esservi, come gli altri precedenti, vestiti, armati, e ammaestrati, per recarsi poi alla frontiera; finalmente il Battaglione Ferruccio condotto dal Maggior Guarducci nel Convento di Santo Spirito, reduce da Montevarchi. Su questo Battaglione è da dirsi, che fu chiamato da Pistoia, dove accolto festosamente, si tratteneva, per aggiungerlo alla Colonna destinata ad aiutare l'opera di ordine e di concordia, non già di terrore, commessa al signor Romanelli nel Contado Aretino. Pochi giorni appresso la sua partenza, il signor Romanelli mi manda lettere accesissime contro il Battaglione Ferruccio, nelle quali dopo averlo incolpato di enormezze incomportabili m' intíma richiamarlo immediatamente: subito dopo però mi sopraggiunge altra lettera del medesimo signor Romanelli, in cui mi dichiara avere trovato false le accuse apposte al menzionato Battaglione, e non pertanto confortarmi a richiamarlo, sia perchè non disciplinato, come a Corpo regolare si converrebbe, sia perchè nello adempimento del carico a lui confidato gli parevano tante forze superflue. Tornato a Firenze per ricondursi alle stanze di Pistoia posò in Santo Spirito, intanto che gli Ufficiali vennero ad informare il Ministro della Guerra intorno alle deplorabili condizioni in cui i soldati si trovavano per armi, per veste, e per calzatura: parve bene al signor Ministro di passarlo in rivista, e m' invitò ad accompagnarlo, nella quale cosa compiacendolo, noi lo rinvenimmo in tale stato da ispirare piuttosto allontanamento, che fiducia. Giovanni Manganaro, soldato educato a scuola egregia di disciplina, dichiarò non potere patire, che soldati toscani si mostrassero in arnese siffatto; qui posassero; sarebbero partiti allorquando si trovassero ridotti in termini convenevoli. Dunque stavano a Firenze nell' 11 aprile due Compagnie di Guardia Civica mobilizzata ad Ognissanti in procinto di partenza, nella Fortezza da Basso 800 Volontarii disarmati per esservi armati, istruiti, ed avviati in frontiera, com' erasi praticato con gli altri, il Battaglione Ferruccio fortuitamente trattenuto a Firenze per rifornirsi di armi e di vesti, in tutto 1200 uomini circa. Sul Battaglione Ferruccio, e su i Volontarii di Fortezza non ci pervenne mai reclamo di sorta; su le Compagnie di Ognissanti sì: ma in che cosa consistevano questi Rapporti? Eccoli, in una riotta accaduta in casa di femmina da partito nella

Via Gora, e nel negato pagamento di un pasto ad un oste (1). Certo brutte cose sono elleno queste, pur, via, non tali da sommuovere lo sdegno del Popolo come a nefandissima immanità, nè inconsuete così, che Firenze non le avesse vedute, e sopportate altra volta. Ricordo come di questa maniera disordini accadessero, me Ministro, nel Borgo San Frediano per parte dei soldati stanziati all' Uccello, e furono composti, e repressi con i soliti provvedimenti. Ma adesso tornava conto magnificarli, e il Municipio di Firenze mi sollecitava ad allontanare i Livornesi da Firenze. Il signor Orazio Ricasoli primo Priore facente funzione di Gonfaloniere nell' 11 aprile 1849 mi mandava istanza in nome del Municipio dove occorrono queste parole:

« In ogni incontro le vostre parole mi assicurarono della vostra ferma intenzione di mantenere l'ordine, il rispetto alla Legge, ed alla pubblica sicurezza; mi sono garanzia sufficiente, che voi vorrete allontanare dalla sede del Governo in momenti così procellosi un incentivo di agitazione, e una sorgente di mali umori. »

Non è senza consiglio, che io vi rammento questo foglio, o Signori: egli varrà più delle mie parole assai a dimostrare quali si fossero l' animo del Municipio Fiorentino verso di me, e il concetto in cui mi teneva, non meno che la fede che lo persuase a tradirmi ventiquattro ore dopo, e la probità usata, in virtù della quale, dopo 43 mesi di disonesta carcere, mi trovo strascinato dinanzi a Voi per rendere conto di perduellione.

E forse alle istanze del Municipio di Firenze non condiscesi io? Mai no; anzi, rotti gli indugi, ordinai, che il Battaglione Ferruccio si partisse, ed ei si partiva. Traversata la città, giunse alla Stazione della ferrovia di Prato, e in parte si accomoda su i carri, nè allontanandosi egli ha nè può avere intenzione di attaccar briga. Le informazioni, che mi pervennero nell' agonia del mio potere, furon quelle che io vi dirò, avvegnachè importi per ammaestramento dei contemporanei e dei po-

(1) L' Accusa, discorrendo di questo fatto, esagerando smodata dice: « Bande armate da più tempo macchiavano con ogni bruttezza di modi e di » costume la gentile città. » Così il Regio Procuratore Paoli, al § 112 della sua Requisitoria, e dietro a lui tutti gli altri, come i montoni di Panurgo.

Meglio informato il Marchese Ridolfi, e non interessato ad alterare la verità, sgonfia queste tumidezze dell'Accusa in certa sua lettera scritta dalla Spezia il 14 Aprile 1849 ad Antonio Serdoñati di Lucca, che si legge stampata pei Giornali. — « Vedete bene che aveva ragione, e che se........ mi dava retta » il movimento si faceva per lui, e non *per un Oste, e per poche p......!!!* Ma » le cose sono andate così, e ormai bisogna, che chi se n'è messo alla testa » ne sappia cavare tutto il profitto. »

steri, che la verità tutta quanta si manifesti. Due fucilate furono tratte addosso ai Soldati Livornesi, una dal Palazzo Libri, l'altra dal Palazzo Giugni, nè ciò bastando a provocarne lo sdegno, una mano di ragazzi prese a maledirli, e a percuoterli con sassi. Allora, non mica lo intero Battaglione (che, come ho detto, per la massima parte si era accomodato nei vagoni), ma forse 30 dei più facili alla ira, rimasti in Piazza Vecchia, presero a rispondere alle archibugiate cogli archibugi. In questa mi avvisano essere insorto un conflitto tra Livornesi e Fiorentini; molti i morti e i feriti, la città a soqquadro, durare la battaglia tuttavia, anzi ad ogni istante inasprirsi; cose in parte vere, in parte ingrandite dalla fama, come suole. Credei false le nuove, nondimeno così imponendo il dovere, tolto meco il Colonnello Manteri entrai in carrozza, e mi condussi su i luoghi, appressandomi ai quali, pur troppo mi percosse rumore di moschettate. Posto piede a terra, ecco mi comparisce davanti un Maggiore Diana, il quale, in compagnia di parecchi Cacciatori a cavallo, come se non fosse fatto suo, *se ne stava immobile a ridosso di un casamento:* solo un Ufficiale per nome Capanna si sforzava di penetrare nella Via dei Cartelloni, ma per ispingere, che facesse, non giungeva a muovere il cavallo spaventato. Rivolsi parole di rimprovero al Maggiore Diana dicendogli: — non parermi nè essere l'attitudine quella di un Ufficiale superiore alloraquando i cittadini si lacerano con la guerra civile; — ed ordino ad un Cacciatore che scenda; montai a cavallo, e mi spinsi in Via dei Cartelloni, o dello Amore, che si dica. Il Maggior Diana mi tenne dietro, e fu in passando per questa via, che mi venne tratto addosso un colpo di fuoco. La Piazza Vecchia presentava un molto terribile spettacolo; la terra coperta di morti e di feriti: sopra tutti mi percosse un vecchio, che, incauto, prese a traversare la Piazza; colpito al sommo della testa cadde bocconi; tentò rialzarsi una volta o due, ma non potè sollevarsi, e ricadeva. Qui scesi, e mi detti con preghiere e con minaccie a sforzarmi onde desistessero dalla empia guerra; in alcuni feci frutto, in altri no, e fu mestieri a questi strappare le armi di mano, e presi per le braccia e per le gambe, portarli via di forza. In omaggio della santa verità io attesto, che il Maggiore Guarducci in questo fatto sciagurato si mostrò più che uomo; più volte si spinse nella mischia per ammonire i suoi, per piangere, per gridare pace, e per isvellere i suoi dalla Piazza. Alla fine, comecchè fremessero di rabbia, riposi tutti sopra i vagoni, e con essi alcuna massa di carne insanguinata, che appena di uomo conservava l'effigie per le molte ferite, nè quinci

mi partii, finchè non vidi mossi i vagoni. Essi volevano trarmi con loro, ma presentendo le future calunnie qui rimasi; dissi loro addio, travagliato da lugubri pensieri. Anche Firenze, sul partire, li salutava, con una pioggia di palle esplose delle case parallele alla ferrovia di Prato. Tornai indietro, e udii una nefandissima storia: tre Livornesi essere stati côlti da parecchi antichi Carabinieri in certa bottega sul canto al Mondragone, e quivi malgrado gli sforzi supremi del Generale Zannetti, essere stati barbaramente trucidati; correre pericolo lo stesso Generale; essere dalla turba prezzolata e feroce chiamati a morte quanti Livornesi si trovassero in città, parecchi di loro starsi rifugiati nel Convento di Santa Maria Novella; degli altri ignorarsi il destino. Così ai tempi nostri abbiamo veduto avvicendarsi offese e vendette. Faccia Dio che cessino una volta, e storni da noi il giorno in cui sarà umano desiderare la vita di natura in mezzo ai boschi!

Allora rimontai a cavallo, e m'indirizzai alla Piazza di Santa Maria Novella per soccorrere lo Zannetti; ma non fu possibile penetrare nella via dei Banchi, perchè riselciando la strada avevano ammonticchiato le pietre così, che formavano una vera barricata: qui sopra vidi gente di campagna armata di arboscelli rotti, e urlava con gran voce, e stava. Taluno mi disse ingiuria, e mi scagliò sassi, e subito scappò via. Avvertito non correre più pericolo il Generale Zannetti, consumata ormai la strage dei tre infelicissimi Livornesi, pensai agli stanziati in Castello, dubitando che non irrompessero a rinfrescare il conflitto; colà mi diressi pertanto, e trovai pur troppo giusto il presagio, dacchè furiosi chiedessero armi, e ad ogni patto volessero sortire. In mezzo a cotesto trambusto, che cosa patissi, quanto io mi affaticassi, non importa dire: bastivi bene, che persuasi tutti a tornare a Livorno, a deporre il rancore, a non incolpare la nobil città, che di Livorno è Madre Patria, dei falli di alcuni pessimi. Raggiunto dai signori Digny e Brocchi, dubbiosi che altri Livornesi accorressero in aiuto dei loro, mandai Dispacci, anzi li consegnai a loro stessi, perchè li mandassero, onde, se partiti, non inoltrassero; se non partiti, rimanessero: in questo modo essi si assicurarono bene, che Firenze in breve sarebbe e rimarrebbe sgombra di Livornesi! Ciò fatto, salii in vettura accompagnato dai signori Montemerli e Chiarini, e mi rivolsi allo Spedale, ma sfinito di forze, percosso dalle scene di sangue avvenute sotto i miei occhi, sentii che non sarei bastato allo spettacolo dei soffrenti feriti. Ridottomi a casa, mi gittai sul letto, arso dalla febbre: avevo posato appena il capo, che i Deputati

mi chiamarono in Camera di Conferenze: andai, e rinvenni raccolti i più esaltati dei Repubblicani, i quali mi scagliarono di ogni maniera rimproveri di mollezza, di connivenza, e peggio. Mi partii più travagliato che mai, e sostenuto da qualche amorevole, tornai a giacermi. Nella notte furono presi i provvedimenti necessarii, chè il Ministro dello Interno ordinò al Generale Zannetti rinforzasse la Guardia alle Porte, e dove i contadini si presentassero numerosi e minaccievoli, si chiudessero: quello della Guerra commise si recassero cannoni in Piazza, come ne attesta il Comandante Pozzi. Da me vennero nel corso della notte parecchi; e mi trovarono svogliato, e abbattuto, troppo più che dal male fisico, dal dolore di considerare come tanta speranza del risorgimento italiano fosse andata a riuscire in esempi fratricidi, e la poca concordia in discordia manifesta, e forse (Dio disperda il presagio!) immortale; tuttavolta, consigliato a richiamare la Municipale, lo feci. L'Accusa, questo richiamo mi appone, e lo qualifica apparecchio per contrastare alla Restaurazione. Ma se io avessi accolto simile concetto, o come avrei licenziato 1200 Livornesi circa, per chiamare 400 Municipali, la più parte Fiorentini? Come non avrei i Livornesi raccolti tutti in Fortezza? Come avrei scritto, che altri non ne partissero, e, se partiti, tornassero addietro? Nella previsione di nuovi disordini, il mio dovere mi imponeva di richiamare a Firenze quella Forza di cui era istituto speciale conservare l'ordine pubblico. Ma l'Accusa riprende: non essere luogo a timori, dacchè il moto si era manifestato quieto, e purissimo. Il sangue dei trucidati sul canto del Mondragone risponda per me alle immanità dell'Accusa. Ma se all'Accusa non piace procedere pia, almeno si studii essere seco stessa concorde. Ella dichiara, che il movimento per la Restaurazione rimase *incoato*, allora quando i Membri del Municipio si fecero a conferire co' Deputati dell'Assemblea, e questo fatto avvenne nel giorno 12. Ora, come potevo prevedere e prevenire l' 11 una cosa che si manifestò unicamente nel 12 aprile? No, lo scontro dell' 11 venne suscitato da odii ad arte inaspriti, da ire comprate, da trame di nemici di ogni contentezza e di ogni pace.

Il giorno 12 mi sentivo inetto ad alzarmi: non vedendo più comparire persona, tentai levarmi, e condurmi allo Ufficio. Abitavo allora nel Palazzo Vecchio le stanze dalla larghezza del Principe concessemi, poste nel corpo anteriore del Palazzo; da queste salendo due scale si perviene al secondo piano della fabbrica, dove passate parecchie

sale e corridori ci troviamo nella parte postica del Palazzo distribuito in piani diversi. Basti al mio scopo dire come il primo Ufficio che s'incontrava allora, tenendo cotesta via, era quello della Guerra. Io non istetti a scendere oltre, entrai in cotesta Segreteria, e mi abboccai col Ministro, il signor Manganaro, il quale mi sarà sempre onorata ricordanza. Saranno state le ore 9 circa, e vidi allora, o sopraggiunse in quel punto il signor Colonnello Tommi, il quale adduceva certe sue scuse al Ministro per non trasportare i cannoni in Piazza: parendo a me cotesti pretesti tali da potersi facilmente confutare, ed anzi memore che altra volta non avevano fatto ostacolo, io non insistei, perchè trainasse i cannoni in Piazza, ma sì dimostrai la poca rilevanza dei suoi obietti: quando poi lo vidi ostinato, mi strinsi nelle spalle, e non feci motto. Poco dopo venne il signor Maggiore Diana per ordini: afferma questo soldato avergli io detto: — gli ordini le darò io, conduca i cavalli in Piazza, e se vede tumulto dia la carica! — Io non ricordo, nè credo avergli partecipato siffatto comando. Confesso che la vista del signor Diana mi turbò alquanto a cagione della sconveniente attitudine nella quale il giorno innanzi io lo sorpresi a ridosso di un casamento. Comunque sia, ignaro io del tecnicismo militare, gli avevo poche ore prima insegnato, che cosa intendessi per dare la carica: cacciarsi tra i fratelli combattenti, e, senza badare a pericolo, scompartirli. Nè ad uomo è dato immaginare altrimenti, leggendo e considerando quanto in quelle ore novissime del poter mio scrivessi per mitigare i cuori inferociti, e persuadere amore e perdono. Adesso mi annunziano esser comparsa la Municipale in Piazza; ma bagnata per la pioggia caduta nella notte, ridursi ai Quartieri: allora io scrissi il primo biglietto al signor Maggiore Basetti, e come scrissi, credeva che fosse.

Dimostra il biglietto la mia buona fede in quanto al consenso della Civica, e degli altri Corpi militari, nè potrebbe la stessa malignità sospettare soperchieria, avvegnachè passando il signor Basetti di Piazza doveva conoscere se io gli dicessi o no il falso. Indi a breve mi annunciano la Municipale rifiutarsi a sortire dai Quartieri, una mano di Popolo minacciare l'Assemblea, e minacciare anche me; però scrivo il secondo biglietto al Basetti.

Nei Documenti dell'Accusa il primo biglietto fu stampato secondo; e che io li scrivessi nelle prime ore del giorno, nella Segreteria del Ministro della Guerra, lo prova la stampiglia marginale del foglio, nel quale apparisce scritto il secondo biglietto. In cotesta ora il moto

non aveva assunto indole politica, e dove l'avesse assunta, io non lo poteva sapere. L'ultimo Documento dell'Accusa afferma il moto per la Restaurazione incoato, alloraquando il Municipio convenne coll'Assemblea; e veramente egli è così. Io non posso ricordare se, scendendo dalle stanze del Ministro della Guerra all'Assemblea, v'incontrassi i signori Digny e Brocchi, o se venissero dopo: fatto sta che udii da loro che il Municipio intendeva operare solo, e dalla discussione che si levò procellosa dietro queste parole, appresi come alcuni Membri del Municipio si fossero la mattina per tempo indirizzati al Presidente Taddei, e condottolo insieme col Generale Zannetti al Palazzo Comunale, avessero appuntato di procedere d'accordo alla Restaurazione del Principato Costituzionale, e stabilito insieme un Proclama da mandarsi fuori con le stampe; come adesso, postergata la fede data, e chiusi gli occhi al pericolo, preso da un estro di vanità non volesse compagni nella impresa, e per rompere la via agli accordi avesse stampato un suo Proclama.

Ecco il Proclama stampato dall'Assemblea d'accordo col Municipio:

« L'Assemblea Costituente Toscana

» Si dichiara in permanenza. Essa prenderà d'accordo col Municipio e col Generale della Guardia Nazionale i provvedimenti necessarii alla salvezza del Paese.

» Li 12 aprile 1849.

» TADDEI Presidente »

(*Documenti dell' Accusa*, pag. 274, e 362.)

Ed ecco l'altro pubblicato dal Municipio, in onta all'accordo coll'Assemblea:

« Cittadini!

» Nella gravità della circostanza il vostro Municipio sente tutta la importanza della sua Missione. Egli a nome del Principe assume la direzione degli affari, e si ripromette di liberarvi dal dolore di una invasione.

» Il Municipio in questo solenne momento si aggrega cinque Cittadini che godono la vostra fiducia, e sono

Gino Capponi
Bettino Ricasoli
Luigi Serristori
Carlo Torrigiani
Cesare Capoquadri.

» Dal Municipio di Firenze li 12 aprile 1849.

» *Per il Gonfaloniere impedito*

» ORAZIO CESARE RICASOLI primo Priore. »

(*Documenti dell' Accusa*, pag. 886.)

Non fu, no, per opporci alla Restaurazione, che sorse lite co' Membri del Municipio, bensì per dolore di fede tradita, per isdegno di vederci esclusi dal cooperare con loro, dopo essersi assicurati dell'adesione dell'Assemblea; ma soprattutto per apprensione dei danni, che prevedevamo sicuri da siffatto contegno; ed io diceva loro: — Voi avete bisogno che a questo atto concorra universale e istantaneo il consenso di tutta Toscana, onde non paia che sia opera di una città piuttosto che di un'altra, di un partito piuttosto che di un altro, dacchè diversamente uno si estimerà vincitore, e l'altro vinto; e il primo trascorrerà a offese, il secondo a vendette. Tutti questi danni può prevenire l'adesione dell'Assemblea, di cui i Deputati rappresentano la rimanente Toscana: se amate la Patria davvero, operate in guisa che la Restaurazione comparisca fatta per consiglio di famiglia, non già per parte, perchè così, oltre antivenire i mali presagiti, partorirà il bene di letiziare l'animo del Principe, togliendone via qualunque nebbia di amarezza potesse per avventura esservi rimasta a turbarlo.— Nonostante queste ed altrettali parole, i signori Digny e Brocchi ostinavansi a non osservare la fede data, e qui fu, che alcuni Deputati li minacciarono di arresto. Dopo di loro, io dissi che bene meritavano essere arrestati. Qualche testimone depone assoluto, che io dicessi alla ricisa: — Vi arresto. — Non so, nè credo punto che sia; però che ogni autorità per farlo mi fosse mancata quando l'Assemblea mi toglieva col fatto le facoltà conferitemi, e poi perchè, come l'autorità, mancavami la forza; e quando pur fosse così (ma non lo concordo), ritenga l'Accusa, che ciò nacque non già per contrastare alla Restaurazione, ma sì perchè il Municipio malamente superbo, e peggio ancora fedifrago, escludeva l'Assemblea a concorrere a quella per amore di concordia, di bene, e di comune sicurezza. Havvi un'altra circostanza, la quale non posso preterire, e giova a dimostrare come prima di scendere all'Assemblea ignorassi affatto la indole del moto, e come appena noto, non pure vi aderissi, ma altri confortassi ad aderirvi; e questa fu, che visto appena il Generale Zannetti gli domandai se gli pareva che la Guardia Civica fosse disposta a secondare cotesto moto, o piuttosto a conflittarlo, ed avendomi egli risposto che gli pareva disposta a favorirlo, io, per tôrre via ogni dubbiezza, uscii in queste parole: — Qui non vi ha da essere discrepanza di opinioni: bisogna che tutti concorrano a fare il bene del Paese. —

La ragioni che dissi, piacquero ai Membri del Municipio, i quali insieme ad una Commissione dell'Assemblea tornarono ad esporle ai

cittadini raccolti nel Palazzo Comunale: dapprima incontrarono favore; poi, mercè la superbia di taluno, funestamente respinte. Affermavano che, dove avessero accolto la cooperazione dell'Assemblea, il Corpo Diplomatico non avrebbe sostenuto la opera loro; il che quanto fosse vero lo effetto dimostra. Nè poteva essere vero, conciossiachè se il Popolo di Firenze commetteva al Municipio Fiorentino la restaurazione del Principato Costituzionale, pari commissioni affermavano i Deputati dell'Assemblea avere ricevuto dai Popoli delle Provincie; sicchè, davvero, non si comprendeva causa razionale di esclusione. I mali presagiti avvennero pur troppo; il *Conciliatore* nel 16 aprile lamenta, che non tutti i Municipii abbiano aderito a quello di Firenze; nel dì 24, che parecchi si gloriino di non cedere: il Prefetto Pezzella con atti pubblici attesta di violenze praticate contro le persone e le proprietà: una corrispondenza tra i signori Zannetti e Bigazzi stampata su i Giornali palesa come la Restaurazione trascorresse a reazione: e alla perfine la resistenza di Livorno. Ora tutto questo io previdi, e m'industriai prevenire, e fino dal primo giorno protestai, che non mi sarei dato nelle mani di violenti, nè di retrogradi. Chi tra me e la Commissione Governativa abbia demeritato della Patria e della Umanità, giudichino i nostri compatriotti.

I signori Digny e Brocchi tornarono, e in parole brevi notiziarono il Municipio fermo a rigettare qualsivoglia cooperazione dell'Assemblea. Prima di proseguire, importa notare, che se i prefati Signori avessero sentito minacciarsi lo arresto da me, e lo avessero temuto, non sarebbero poi tornati fiduciariamente a rimettersi nelle mie mani in Palazzo Vecchio, custodito da una Guardia, che volle dipendere dai miei ordini fino alle ore vespertine. Però, per la nuova repulsa, io non mi sgomentai, anzi mi diedi con parole più efficaci che mai a raumiliare gli animi intumiditi dei signori Municipali, e ad esporre loro come in uno specchio i mali del rifiuto, e i beni dell'accoglienza delle mie proposte. La evidenza delle ragioni li commosse così, che pregarono taluno a minutare le mie conseguenze a guisa di Decreto; e questi lo fece, ma non piacque: allora il signor Digny m'invitò a minutarlo, ed io lo compiacqui. Questo Decreto dissimulato, forse anco soppresso nel suo originale, si è ritrovato per opera di cui fu avvisato a trarne copia. Uditelo, è questo; e vedete se insipiente egli sia, se improvvido, se avversativo alla restaurazione del Principato Costituzionale: —

« Concittadini!

» Considerando, che il voto del Municipio di Firenze importava che fosse il voto della rimanente Toscana;

» Considerando, che il voto del Municipio Fiorentino era diretto a tutelare il Paese dai danni deplorabilissimi della occupazione straniera;

» Considerando, che questo fine non sarebbe conseguito là dove, invece del consenso delle Provincie, fossero insorte tra i popoli della famiglia toscana discordie e collisioni;

» Considerando, che l'Assemblea unendosi a simile provvedimento offra pegno dell'adesione di tutta la Toscana;

» Considerando, che l'assenza di alcuni membri della Commissione eletta dal Municipio rendeva necessaria la sostituzione di alcuni altri individui:

» L'Assemblea in unione del Municipio elegge una Commissione Governativa nelle persone di

Capponi,
Ricasoli,
Torrigiani,
Capoquadri,
Zannetti,
Taddei,
De' Bardi;

alle quali commette prendere i provvedimenti necessarii per la salute della Patria, della Libertà, e della personale sicurezza.

» 12 aprile 1849. »

(*Appendice all'Apologia*, pag. 117-18.) (1)

Tanto la fortuna, o piuttosto la superbia degli uomini, volle male in cotesti giorni al mio Paese, che anche questo partito venne respinto.

Io non biasimo altri più che la necessità della mia difesa non m'imponga, ma io supplico ogni uomo di buona fede a mettere in parallelo il mio col sistema che reputarono adottare. Nel mio, l'adesione sarebbe stata completa; i Municipii avrebbero aderito tutti a volta di corriere; nessuno avrebbe nicchiato; le resistenze non avrebbero creato la infausta necessità di comprimerle, non lutti, non sangue...

Gli antichi decretavano una corona civica al cittadino che aveva salvato un cittadino da morte: ora uomini, che, ammoniti e supplicati, espongono la vita di centinaia di cittadini a sicurissimo esizio, che cosa meritano essi? Ditelo voi. Io lo ripeto, non era la restaurazione del Principato Costituzionale, da noi voluta, da noi soli apparecchiata

(1) La minuta originale rimasta nelle mani di Luigi Alimonda è stata depositata in Processo.

in mezzo alle procelle rivoluzionarie, bensì il modo sconsigliato di operarla, che non potevamo commendare.

E perchè meglio dall'universale si noti la rettitudine, che i miei avversarii giudicarono onesto adoperare, io lo richiamo a considerare il Diario *Il Conciliatore:* per esso (che pure fu organo della Commissione Governativa) si vedrà come nei giorni precedenti al 12 aprile si biasimasse l'Assemblea, e me lodasse; dopo il 12 aprile me vituperava, e l'Assemblea magnificava.

Ho detto, e confermo, perchè è vero, che dettando il Decreto ad insinuazione del Conte Digny, io gli andava persuadendo, essere mestieri di destrezza grande, comecchè avessi disapprovato il modo di operare la Restaurazione; adesso importare a tutti, che la universale Toscana istantanea e di gran cuore aderisse; in quanto a me, non dubitasse; recatomi a Livorno, mi sarei industriato a tutto uomo onde i miei concittadini si dichiarassero contenti delle cose operate dal Municipio Fiorentino. Il signor Digny del passato contegno e della presente profferta davami ringraziamenti e lodi, onde io ingenuo gli dissi, che prevedeva come qualcheduno, forse, in Livorno si sarebbe opposto, e seco lui le persuasioni non avrebbero fatto frutto; quindi, se forestiero, la necessità di bandirlo per sempre; se statista, di allontanarlo temporariamente; nè io ridotto in condizione privata potere arrogarmi simile autorità; per la quale cosa parermi conveniente, che di tale autorità m'investisse la Commissione, e da esercitarsi al bisogno. Questo parmi, e come a me, parrà a tutti, atto adesivo davvero, dacchè dalla Commissione stessa intendeva desumere il potere di coadiuvarla alla restaurazione del Principato Costituzionale. Il signor Conte Digny con allegra faccia accogliendo le mie parole, instava onde io non partissi subito da Firenze; mi trattenessi fino alle 24 perchè prima non avrebbe potuto conferire co' suoi colleghi, e concertare con loro; e perchè io gli opponeva la impossibilità di partire alle ore 24, egli rimuoveva l'obietto con la promessa di farmi apprestare un treno speciale. Data, e ricevuta parola, deliberai di attendere. Verso le ore 4 pomeridiane vennero a visitarmi i signori Nespoli e Zannetti, il primo dei quali cortesemente mi profferiva accompagnarmi con una mano di Militi Nazionali alla Stazione, dove a me fosse piaciuto partire in quel punto: lo ringraziai, ma non accettai, allegando trattenermi la parola data al Conte Digny. Il signor Nespoli ricorda la visita e la profferta, non ricorda il motivo pel quale io la ricusassi; però resulta, che il signor Zannetti, udendo le mie parole,

dicesse: ebbene, io verrò a prenderti stasera. Devo soggiungere, che il Segretario Bulgarini fu mandato per parte della Commissione a significarmi ch'ella stava in procinto di venire in Palazzo; al che risposi, ch'ella era padrona; e per parte del Conte Digny, a interrogarmi dove egli avesse potuto trovarmi all'ora appuntata, ed io: nel mio quartiere.

Dopo le 24 ore vennero a visitarmi i signori Digny e Zannetti: entrambi mi confermarono la promessa di apparecchiarmi la partenza; soggiunsero, la Commissione desiderare che facessi un viaggio fuori di Toscana, dubitando che qualche fazione, mio malgrado, di me s'impadronisse, e venisse così in qualche modo a sturbarsi la impresa che le importava compire. Io, reprimendo ogni lamento importuno, risposi, che così parendo giusto mi sarei sottomesso: allora apertamente mi dissero: sarebbero venuti dopo mezza notte per iscortarmi alla Stazione della ferrovia, perchè in quel punto la folla avrebbe reso malagevole la partenza: stessi pronto con la mia gente a partire. Passata la mezza notte mi recarono un biglietto del signor Zannetti, il quale mi ammoniva differirsi la partenza nel giorno successivo, andassi a riposare e stessi sicuro. Durante la notte, grida di morte si fecero udire sotto le mie finestre, e più minacciose il giorno veniente, quando uno stuolo di campagnuoli, armato di arnesi rurali, invase il cortile del Palazzo. Scrissi risentite parole al Conte Digny, che rispose, non dubitassi, attendere egli a provvedere la mia sicurezza. Il biglietto del signor Zannetti aggiunsi a certa memoria indirizzata alla Commissione Governativa; la memoria ritrovarono, il biglietto smarrirono. L'altro biglietto del signor Digny rimase nella prigione di Belvedere. Trascorsa quell'ora di aspettazione, ecco i signori Martelli e Digny visitarmi e dirmi, la Commissione non consentire che io mi recassi a Livorno, bensì fossi contento di partire per terra alla volta del Piemonte, ed io anche a questo aderiva; se non che mancando di danaro pel viaggio, pregava l'amico signor Gino Capponi ad accomodarmi di 300 scudi che gli avrei fatto rimborsare a vista in Livorno, anzi col lapis scrissi un biglietto in proposito al prelodato signor Capponi, e lo consegnai al signor Digny; se non che il signor Cavaliere Martelli fece osservare, che la Commissione non avrebbe sofferto questo: grave abbastanza il sacrificio che mi si chiedeva, onde avessi a rimettere anche le spese del viaggio; e siccome egli cortesemente insisteva su ciò, io soggiunsi: ebbene, allora basteranno lire mille, di cui vi rivarrete sopra la rata di stipendio mensile, che scade dimani l'altro.

Fermato questo, aggiunsero: la effervescenza del Popolo non permettere adesso il viaggio sicuro; essere sembrato prudente traslocarmi nella Fortezza di Belvedere pel corridore che unisce i Palazzi Vecchio e Pitti; quinci, con tutta quiete, sarei partito; frattanto avrebbe la custodia di me la Guardia Civica, conducessi pur meco quella parte di famiglia che desiderassi. Verso mezzo giorno il signor Zannetti venne a prendermi e mi confermò le medesime cose: intanto sopraggiunse il signor Cavaliere Martelli e mi recò le lire mille per le spese del viaggio. Muovemmo; desiderai condurre meco il giovane Ulacco, che mi serviva di segretario, e lo concessero. Giunti sotto la Fortezza, vedemmo dai parapetti affacciati parecchi Carabinieri in atto meno che onesto, per lo che forte turbatosi il signor Zannetti, ed esclamando tali non essere le condizioni, mi fece retrocedere: poi, per quello che sembra, gli dettero ad intendere remossi i Carabinieri; ma invero, celati nei Quartieri tornarono a uscire appena partito il signor Zannetti, il quale, comecchè in partendo mi promettesse visitarmi nella serata, o nel giorno veniente, io non vidi più. Il Cavaliere Martelli, tornato in Palazzo Vecchio, induceva a seguitarmi nella Fortezza due servitori con la lusinga che fra due giorni o tre sarebbero usciti meco. Quali gli strazii che mi vennero usati, e quali le durezze, io taccio, e vorrei, che come io gli oblio, gli obliassero tutti per decoro del mio Paese, e per la dignità della specie alla quale appartengo. Le cose che ho narrato, vengono provate da parecchi testimoni, fra cui principalissimi i signori Martelli e Zannetti; solo il Conte Digny vacilla, allegandone per iscusa la fievolezza della memoria. La prova testimoniale in questo sciagurato negozio occorre pienissima, e tuttavolta a convalidarla si presentano i Documenti che ho riportati nella mia *Apologia*, e leggonsi depositati in Processo; Documenti, dai quali non si può prescindere là dove non s'inscrivano in falso.

In certa perquisizione fattami nella Fortezza di Belvedere (imperocchè il Custode gentile non volle risparmiarmi nemmeno la cortesia della perquisizione) mi furono tolte le mille lire. La Commissione Governativa pensò, e pensò saviamente, che nel viaggio da Palazzo Vecchio alla Fortezza di Belvedere dovessero essermi avanzate. Il secondo Documento appartiene al signor Cavalier Martelli, ed è diretto al Cancelliere del Municipio, che insieme con altri Cittadini aggiunti costituiva la Commissione Governativa, la quale aveva tolto a reggere il Paese in nome del Principe. (*Qui legge la lettera del Cancelliere Gotti, dove si dice chiaramente che le mille lire furono date dal Municipio al Guerrazzi per spese di viaggio.)*

E il Cancelliere, che troppo bene sapeva quello che scriveva, indirizzava questa lettera al signor Avvocato Duchoqué Segretario al Ministero di Giustizia e Grazia. Adesso, per fuggire la vergogna di fede tradita, odo espiscare un cavillo, che mette nell'animo degli onesti sgomento e ribrezzo; dicesi, che non vi fu promessa, e se promessa vi fu, non correva obbligo di mantenerla, come quella che non era deliberata dalla Commissione Governativa. Quali, e dove sono le leggi, che alla Commissione imponessero cotesta solennità? Quale in me correva l'obbligo d'informarmene? Come! un partito di fave bianche e nere aggiunge religione alla parola di gentiluomini onorati? Questo miserabile cavillo repugna alla morale e alla giustizia, dacchè è bene che si sappia, come ai tempi del Claro, del Guazzino, e del Farinaccio, nei tempi in cui salutavasi la tortura regina delle prove, da cotesti Dottori, che male oggimai oseremmo chiamare barbari, si pone per massima, che la fede pubblica comanda doversi osservare religiosamente la promessa data al cittadino e allo straniero anche da un Magistrato il quale non ne avesse per avventura piena facoltà.

L'Accusa, che nel suo Volume tanti e tanti superflui Documenti stampò, questi omise. Perchè mai gli omise? Ricordate voi i casi di Napoli del 1798? Ruffo cardinale, conducendo immenso stuolo di Regii, assedia Napoli. I Repubblicani, chiusi nel Castello dell'Uovo, trovandosi ridotti a mal partito, calano agli accordi, i quali vennero dal Cardinale facilmente concessi, lasciando a ciascheduno di loro la infelice facoltà di rendersi incolumi in terra d'esilio. Nelson, ammiraglio d'Inghilterra, compiacendo alle lusinghe di male amata donna, ruppe i patti, e i miseri traditi vennero sottoposti a giudizio no, ma ad assassinio politico. Speciale, quello Speciale di cui il nome diventò sinonimo di carnefice in toga, interrogando Manthoné, ebbe a sentirsi rispondere per ogni accusa che gli opponeva: *la capitolazione.* Certo, la capitolazione non valse ai suoi compagni, nè a lui; ma dalla Europa indignata uscì un grido, che dannò a perpetua infamia gli operatori nefandi di cotesto fatto nefandissimo; nè la gloria di Aboukir e di Trafalgar bastò a tòrre via la macchia al nome di Nelson anche presso gl'Inglesi, i quali la memoria di cotesto Eroe hanno cara quanto la pupilla degli occhi. Quello però che si conosce da meno si è, che il cardinale Ruffo non sostenne essere tenuto partecipe del fatto scellerato, e in certo suo libro voluminoso, con prove credibili, dimostra, come da lui non dipendesse che la fede dei patti non si osservasse, e rigetta fieramente da sè

al cospetto di Dio e degli uomini ogni complicità nella sceller aggine. — Me poi destinarono i Cieli (troppo più per altrui che per mia sciagura) a dovere sperimentare nel bel mezzo del secolo decimonono, in una Patria inclita un giorno per fama di civiltà, per parte di uomini chiari per sangue, di cui taluno amico mio, una barbarie dalla quale rifuggiva un cardinale Ruffo di contro a nemici e ribelli! Non senza ragione pertanto l'Accusa tenne celati i Documenti referentisi al passaporto profferto, e al danaro somministrato pel viaggio, conciossiachè dov'ella gli avesse ponderati, od in buon tempo esposti alla coscienza del Pubblico, questo Processo, che la Europa qualifica col nome di *vergognoso*, non solo non sarebbesi fino a questo termine condotto, ma neppure si sarebbe iniziato. — No, non si sarebbe iniziato, contrastando pudore e diritto e santità di fede e religione di patto, e tutto quanto, insomma, fu costume fra gli uomini di venerare per sacro; nè diversamente poteva accadere, senza sospetto che mutate le sponde del Mediterraneo fosse fatta Affrica la parte che già fu Italia, e la fede punica, mutato nome, avesse da ora innanzi a chiamarsi fede toscana.

FATTI

rimasti provati per mezzo dei Testimoni alla Udienza pubblica.

(*NB*. I nomi segnati con lettere maiuscole sono dei Testimoni dell'Accusa; quelli in corsivo della Difesa.)

1. Guerrazzi, allo scopo di sovvenire alle angustie della finanza sotto il Ministero Capponi, offre al Governo per parte dei suoi amici livornesi uno imprestito di parecchi milioni, il quale non è accettato. — *Pietro A. Adami* banchiere, già Ministro di Finanze.

2. I fatti dello agosto, settembre e ottobre avvenuti in Livorno resultarono pienamente provati quali occorrono esposti nell' *Apologia*, nell'*Appendice* della medesima, e nel Costituto del Guerrazzi. I moti primi nascono fortuitamente dallo arrivo del Padre Gavazzi, s' inaspriscono a cagione del conflitto per le armi di Porta Murata, rompono in aperta ribellione la notte del 2 settembre. Milizia disfatta, fortezze superate; un Torres s' impadronisce della città, e minaccia proclamare la Repubblica. Municipio manda a Firenze pel Guerrazzi, che ricusa andare: Camera di Commercio invia deputazione di quattro principalissimi negozianti a supplicare l' andata di Don Neri Corsini e F.-D. Guerrazzi per assettare le cose. Guerrazzi piega alle esortazioni, e va: stato deplorabile del Paese; lo preserva dall'anarchia; lo riconduce a devozione del Principe costituzionale; predica rispetto pel Granduca, ed anche pel Ministro Capponi. Non gli si attengono le date promesse; il Governo lo attraversa; la Camera di Commercio lo sovviene di pecunia nella opera conservatrice. Governo manda allo improvviso nuovo Governatore il Cav. Tartini, e Consiglieri gli Avvocati Duchoqué e Bandi, i quali vengono rifiutati dal Popolo; Guerrazzi si offre accompagnarli in città, e difenderli con la propria persona. Condizione pericolosa del Guerrazzi. La Camera di Commercio, volendo mostrare la sua riconoscenza al Guerrazzi, lo chiede Governatore di Livorno; non è ascoltata; mandasi a Governatore Giuseppe Montanelli. Guerrazzi, raccomandato al Popolo il nuovo Governatore, partesi senza vederlo. Montanelli giunto appena in Livorno bandisce proclami e la Costituente d'accordo col Ministero. Livorno sarebbe stato bene sciagurato in cotesti giorni senza l' opera conservatrice del Guerrazzi. — *Baganti Luigi* facente funzione di Gonfaloniere. — *Borgheri Torello* Presidente della Camera di Commercio. —

Lambardi Dottore *Emilio* già Consigliere del Governo. — *Biagini Giuseppe* già Delegato di Polizia del Quartiere di San Marco. — *Bertani Giovanni* negoziante. — TABARRINI MARCO Segretario del Consiglio di Stato (il quale autentica la minuta del proclama Montanelli corretto da lui per suggerimento del Ministro dello Interno).

3. Guerrazzi sdegnato contro la intemperanza dei Direttori del *Corriere Livornese* (Giornale supposto a lui devoto) duolsi non avere potuto prevenire la stampa di certo articolo dal medesimo condannato. — *Manganaro* Dottor *Giorgio* già Deputato, Questore, Commissario di Governo, e Prefetto di Pistoia.

4. Sua Altezza il Granduca nell'ottobre 1848, rimasto lo Stato senza Ministero, è supplicato da una Deputazione di cittadini fiorentini di confidare a Giuseppe Montanelli la formazione di un nuovo Ministero. Sua Altezza risponde volere pensarci sopra, e rimanere libero nella scelta. I Deputati in questa sua giusta opinione lo confermano. Zannetti conferendo col Montanelli lo invita ad escludere Guerrazzi, e ciò fa non per manco di stima dell'uomo, bensì perchè lo crede poco accetto all'universale; non ostante la promessa, Montanelli lo propone, e il Granduca lo accetta; alle rimostranze fatte in proposito dallo Zannetti replica Montanelli, non avere potuto rinvenire altrove uno elemento di governo e di forza. — Prof. *Ferdinando Zannetti* già Generale della Guardia Civica. — ULISSE CASINI agente di affari. — FRANCESCO TANAGLI possidente ed orafo di Corte. — Cavalier GIUSEPPE MARTELLI membro della Commissione governativa. — Prof. *Filippo Berti.*

5. Guerrazzi si mostra poco parziale a promuovere la *Costituente*; tuttavolta, impostagli come programma, quantunque la consideri un carico per lui, intende rivolgerla a sicurezza e incremento del Principe. Confida ai suoi aderenti essere disposto a modificare la legge della Costituente e il Ministero, qualora Sua Altezza il Granduca lo voglia, e, accettata la dimissione del Montanelli, lo invii, secondochè egli stesso desidera, Ministro a Torino. — Cav. *Antonio Allegretti* Segretario del Ministro dello Interno. — Auditore *Raimondo Buoninsegni* già Prefetto di Lucca. — *Giuseppe Pierni* possidente. — *Giovanni Bertani* negoziante. — *Giovanni Chiarini* già Segretario del Ministro dello Interno. — Cav. Colonnello ANTONIO BANCHI già Governatore della Isola dell' Elba. — Dottor *Emilio Lambardi* già Consigliere del Governo di Livorno. — *Torelli Emilio* già Capitano della Guardia Municipale. — Capitano *Fortunato Terreni*. — Consigliere Dottor *Carlo Ferri*, il quale aggiunge essere mente del Guerrazzi a lui Testimone confidata, di chiamare, dopo avvenuta la dimissione del Montanelli, a far parte del Ministero persone spettanti alle classi più elevate, e gli nominò il Barone Bettino Ricasoli per conciliare i partiti.

6. Guerrazzi durante il suo Ministero si mostra zelantissimo a consolidare le libertà costituzionali; uomo di ordine, proclive piuttosto al Go-

verno stretto che al largo; sempre disposto a reprimere esorbitanze e subbugli; intende a creare un Governo forte.— Depongono di questo o per propria scienza, o per opinione dello universale: — Marchese FERDINANDO PANCIATICHI. — CELSO MARZUCCHI Avvocato Generale alla Corte di Cassazione. — MARCO GATTAI macellaro. — Conte GUGLIELMO DIGNY membro della Commissione Governativa. — FRANCESCO TANAGLI. — SANTI MINGHI agente di Commercio. - Conte CORRADINO CHIGI Senatore.—Cavalier UBALDINO PERUZZI già Gonfaloniere di Firenze. — Dottor GIUSEPPE DEI. — MARCO TABARRINI. — Avvocato FRANCESCO RIMEDIOTTI. — LUIGI BASSI Alfiere di fregata. — GIUSEPPE DEISTA Pilota della Reale Marina. — NERI FORTINI già capitano della Guardia Civica. — GIUSEPPE NARDI Archivista nel Ministero dello Interno. — FRANCESCO TOMMI Tenente Colonnello già Ministro della Guerra. — Dottor PIETRO PARIGI già Capitano della Guardia Civica. — BERNARDO BASETTI già Maggiore della Guardia Municipale. — ANTONIO MEINI Commesso alla Direzione generale delle Acque e Strade. — Cavalier GIUSEPPE MARTELLI. — Dottor *Paolo Venturucci.* — Professor *Ferdinando Zannetti.* — *Giovanni Chiarini.* — Cavalier *Augusto Duchoqué* Segretario al Ministero di Giustizia e Grazia. — Cavalier *A. Allegretti,* il quale aggiunge, delle esorbitanze e dei disordini avergli mosso il Guerrazzi quotidiani lamenti. — Cavalier *Carlo Cavaciocchi* Segretario al Ministero degli Affari Esteri. — Conte *Filippo De' Bardi* già Deputato al Consiglio Generale e all'Assemblea Costituente. — *Giuseppe Pierni,* il quale deposita lettera autentica del Guerrazzi contenente una professione di fede politica. — Conte CESARE LAUGIER Tenente Generale già Ministro della Guerra, il quale ratifica una sua lettera depositata in Atti concernente l'ottimo concetto formatosi del Guerrazzi quando fu assunto al Ministero. — Dottor *Genesio Ballerini* già Impiegato nel Ministero dello Interno. — Professor *Filippo Berti.* — Dottor *Emilio Lambardi,* il quale adduce in conferma della verità le istruzioni ricevute dal Guerrazzi quando fu promosso a Consigliere. — Cavalier *Giuseppe Pistoi* già Direttore delle Reali Poste. — *Federigo Leoni* ingegnere già Ufficiale della Guardia Municipale. — *Giuseppe Orlandini* notaro. — Cavalier *Vincenzo Manteri* già Colonnello della Guardia Civica. — *Carlo Pestellini* setaiolo. — *Emilio Damiani* scultore. — *Giorgio Carocci* scultore. — Avvocato *Lorenzo Guidi Rontani* già Prefetto di Firenze. — Auditor *Raimondo Buoninsegni,* il quale allega in testimonio del vero le istruzioni dategli dal Guerrazzi quando fu mandato Prefetto a Lucca. — Avvocato *Carlo Massei,* il quale appoggia il suo deposto sopra le istruzioni ricevute dal Guerrazzi quando fu spedito Prefetto a Grosseto. — Avvocato *Dionisio Carrara* già Deputato all'Assemblea Costituente. — *Luigi Alimonda* negoziante, già Deputato dell'Assemblea Costituente. — Dottor *Emilio Nespoli* già Colonnello della Guardia Civica, e Deputato all'Assemblea Costituente. — *Ferdinando Galleschi* già Consigliere della Prefettura di Fi-

renze. — Cavalier Senatore *Emanuele Fenzi* Banchiere. — Dottor *Luigi Leoni* Impiegato Regio. — Dottor *Carlo Ferri* già Consigliere di Prefettura a Firenze. — Avvocato *Carlo Bosi* Consigliere di Governo a Livorno, il quale allega le istruzioni del Guerrazzi.—Capitano FORTUNATO TERRENI già Aiutante Maggiore al Ministero della Guerra.— Dottor *Vincenzo Centofanti* Professore d' Ostetricia nell' Università di Pisa.

7. Il Guerrazzi pone cura di costituire un Governo forte, e raccogliere il partito costituzionale per sostenerlo. — Cavalier UBALDINO PERUZZI. — *Giovanni Chiarini.* — Abbate *G. C. Casali* Direttore del *Monitore Toscano.* — *Giorgio Carocci.* — Professor FILIPPO CORRIDI già institutore dei Reali Arciduchi. — Conte CORRADINO CHIGI. — Avvocato *Bernardo Barzellotti.* — STEFANO BRUNORI impiegato Regio.

8. Il Guerrazzi manda Giorgio Manganaro Commissario straordinario all' Elba per reprimere tumulti, e conservarla alla devozione del Granduca. Guerrazzi gli dà le istruzioni presente e consenziente il Principe.— *Giorgio Manganaro.*

9. Il Guerrazzi manda Giuseppe Pierni, e il Regio Procuratore Nelli Commissarii straordinarii a Castagneto per reprimere i disordini colà provocati dal partito demagogico. — *Giuseppe Pierni.* — Auditore ENRICO FRANCI già Pretore di Rosignano.

10. Il Guerrazzi era assente quando accaddero a Firenze i tumulti per l'elezioni; tornato da Livorno provvede con la sua presenza, affinchè procedano regolarmente, come di fatti avvenne. — *Lorenzo Guidi-Rontani.*

11. Il Guerrazzi fu uomo non pure d' intenzioni, ma d'istinti monarchici eziandio,—ed in conferma il Testimone riporta certo colloquio tenuto fra lui, il Guerrazzi ed il Marchese Massimo Montezemolo Senatore di Piemonte.—Marchese FERDINANDO PANCIATICHI. — *Ferdinando Ranalli* già Deputato dell' Assemblea Costituente.

12. Il Guerrazzi recatosi a Livorno nel novembre 1848 arringa la Guardia Civica confermandola nella devozione dello Statuto e del Principe. — *Emilio Torelli* già Capitano della Guardia Municipale.

13. Il Guerrazzi bandisce di Toscana il Trucchi, autore del Decreto che dichiara decaduto il Granduca dal trono di Toscana, riportato dai *Documenti dell' Accusa.* — Dottor PIETRO PARIGI.

14. Il Guerrazzi si affatica alla salvezza di Ascanio Baldasseroni, perseguitato dai faziosi, e lo rimanda illeso al padre suo. — Conte CORRADINO CHIGI. — Capitano *Emilio Torelli.* — *Giuseppe Pierni.* — Prefetto *Lorenzo Guidi-Rontani.* — *Federigo Leoni.*

15. Il Guerrazzi va in persona a reprimere e a prevenire le invasioni del Popolo contro le banche Peratoner e Fenzi. — Prefetto *Lorenzo Guidi Rontani.* — Senatore *Emanuele Fenzi.*

16. Ambrogio Piovacari promosso a intuito del Guerrazzi al grado di

Consigliere di Stato a patto però, che si destini un successore: quegli lo presenta nella persona del signor Ristori, il quale tiene tuttavia nel Ministero dello Interno lo ufficio già occupato dal Piovacari. — Cavalier Segretario *Antonio Allegretti.*

17. Guerrazzi, accetto, stimato, e sopra gli altri Ministri avuto in pregio dal Granduca; egli stesso poi devotissimo al Principe. — Cavalier Ubaldino Peruzzi. — Conte Corradino Chigi. — Segretario Marco Tabarrini. — Avvocato Celso Marzucchi. — Dottor Emanuele Basevi già Deputato al Consiglio Generale. — Giuseppe Nardi Archivista del Ministero dello Interno. — Ferdinando Magagnini già Maggiore della Guardia Civica. — Maggiore Bernardo Basetti. — Dottor *Giuseppe Venturucci.* — Professor *Ferdinando Zannetti.* — Segretario *Giovanni Chiarini.* — Professor Filippo Corridi. — Cavalier *Antonio Allegretti.* — Cavalier *C. Cavaciocchi.* — Commendatore *Giuseppe Pistoi.* — Avvocato *C. Massei*, il quale deposita una lettera autentica pei bolli di Posta in conferma della sua testimonianza. — Conte *F. De' Bardi.* — *Giuseppe Pierni.* — *F. Leoni.* — *Pietro Augusto Adami.* — Dottor *Genesio Ballerini.* — *Roberto Ulacco* già Segretario particolare del Ministro dello Interno. — *Emilio Torelli.* — Professor *Filippo Berti.* — *Gio. Bertani.* — Dottore *E. Lambardi* — Cavalier *V. Manteri.* — *Ferdinando Galteschi.* — Avvocato *Lorenzo Guidi-Rontani.* — *Torello Borgheri.* — Dottor *Giorgio Manganaro.* — Avvocato *Dionisio Carrara.* — Stefano Brunori. — Dottor *Lorenzo Panattoni* già Deputato all' Assemblea Costituente. — Senatore *Emanuele Fenzi.* — Avvocato *Niccola Marescotti* già ufficiale al Ministero della Guerra. — Consigliere Dottor *Carlo Ferri.*

18. Il Guerrazzi dichiara essere suo intendimento di procurare a Leopoldo II la corona della Italia Centrale. — Cavalier Colonnello A. Banchi. — Cavalier Segretario *A. Duchoqué.*

19. Il Cavalier Giuseppe Sproni si congratula col Guerrazzi del buono avviamento impresso al Governo Toscano, e lo assicura della fiducia del Granduca. — *Giovanni Chiarini.* — *Roberto Ulacco.*

20. Il Guerrazzi procura, che il suffragio universale per la dedizione dell' Avenza torni favorevole al Granduca, ed ottenuto l' intento ne ragguaglia Sua Altezza nelle più tarde ore della notte con molta soddisfazione di Lui. — *R. Ulacco.*

21. Il signor Marco Tabarrini dichiara avere ritenuto in sue mani la lettera del Guerrazzi indiritta al Montanelli a Siena la sera del 7 febbraio 1849, contenente sensi di devozione per Sua Altezza, e i concetti del Guerrazzi.

22. *Giovanni Bertani* confessa avere ricevuto la lettera del Guerrazzi del 6 febbraio 1849, nella quale si manifestano i suoi sensi contrarii alla demagogia e ai demagoghi, depositata in Processo, ed autenticata dai bolli postali.

23. Il Guerrazzi si lagna perchè il Granduca lo abbia lasciato in

fiere angustie, — e non abbia avuta fiducia in Lui. — *D. G. Ballerini.* — *Bartolommeo Papi* Custode del Real Palazzo Pitti.—Generale *Ferdinando Zannetti.*

24. Il Guerrazzi intende dare la sua dimissione perchè il Granduca non torna da Siena. Colloquio col signor Conte General Chigi, il quale si offre partire per sollecitare il Principe al ritorno; il Guerrazzi introduce il prelodato Conte nel Consiglio dei Ministri, e si unisce a lui per dissuaderli dal dare la dimissione, e mettere *acqua sul fuoco* (espressioni del Testimone); conforta inoltre il Cavalier Peruzzi di recarsi a Siena e raccomandare al Principe il sollecito ritorno; in caso diverso, si dichiara impotente a calmare l'agitazione, che si era manifestata nel Paese, e a prevenire disordini. — Conte C. Chigi. — Cavalier U. Peruzzi. — *G. Chiarini.*

25. Guerrazzi si mostra dolentissimo per l'annunciata infermità del Granduca; anzi tale riceve impressione dalla lettera mandatagli dal Montanelli in proposito, che si astiene dal cibo. Nella sera del 7 febbraio 1849, visitato dal Prefetto Buoninsegni, gli manifesta la sua angoscia per così deplorabile caso. — *G. Chiarini.* — *P. A. Adami.* — Auditore *R. Buoninsegni.* — Consigliere *Carlo Ferri.*

26. Se lo avesse il Consiglio dei Ministri lasciato andare a Siena, il Guerrazzi dichiara, che avrebbe dissuaso il Granduca da partire; e lamenta la partenza di Lui, e ciò durante il periodo del Governo Provvisorio. — Dottor *Lorenzo Panattoni.* — *B. Papi* Custode di Palazzo Pitti.

27. Guerrazzi è grandemente addolorato per la partenza del Principe nella notte del 7 all'8, e nella mattina dell'8 febbraio 1849. — Conte C. Chigi. — Cavaliere Ubaldino Peruzzi. — Archivista G. Nardi. — Dottor *Giuseppe Venturucci.* — Professor *F. Zannetti.* — Segretario *G. Chiarini.* — Avvocato *L. Guidi Rontani.* — *T. Borgheri.* — Auditore *R. Buoninsegni.* — Dottor *L. Panattoni.* — Avvocato *N. Marescotti.*

28. Nella notte del 7 all'8 febbraio 1849 Guerrazzi cessa di dare udienza perchè male disposto di salute. — Segretario *G. Chiarini.*

29. Il Testimone va in Palazzo Vecchio verso la mezzanotte o dopo, ma non può vedere il Guerrazzi, stantechè gli si dice: riposa; — si trattiene in anticamera dove incontra parecchie persone, ma osserva, che veruno passa nella stanza del Ministro. — Professor F. Corridi.

30. Nessuno vede nella notte del 7 all'8 febbraio 1849 comparire in Palazzo Vecchio Mordini, Dragomanni, e i Fratelli Mori; molto meno conferire col Guerrazzi. — Solo la mattina dell'8 febbraio Mordini è veduto nell'anticamera del Montanelli. Nè Mordini nè Mori entrano nella stanza del Guerrazzi; cercano del Montanelli; — non parlano col Guerrazzi. — Gaspero Doni Custode al Ministero dello Interno. — Cesare Salvi Copista al Ministero dello Interno. — Michele Buzzegoli Custode al Ministero degli Affari Esteri. — Segretario *R. Ulacco.* — Prefetto *L. Guidi Rontani.*

31. Dragomanni (afferma *Torelli*) chiamato per commissione del

Guerrazzi comparisce in Palazzo Vecchio verso le 7 ore della mattina dell' 8 febbraio; lo vedono entrare nella stanza aperta del Guerrazzi, ma nè trattenersi, nè favellare con lui. — *Emilio Torelli.*—Auditore *Buoninsegni.* — Conte C. Chigi. — Cavaliere U. Peruzzi.

32. Il Mordini era sconosciuto di persona al Guerrazzi. — Segretario *G. Chiarini.* — Cavaliere *A. Allegretti.* — *P. A. Adami.* — Segretario *R. Ulacco.* — *A. D. Carrara.* — *Emilio Torelli*, il quale dichiara averlo chiamato per commissione del Montanelli. Mordini fu promosso a Ministro degli Affari Esteri per opera del Montanelli. — Segretario *G. Chiarini.* — Cavaliere *Emanuele Fenzi* Senatore. — *P. A. Adami.* — Professor *F. Betti.* — Abbate *G. C. Casali.* — *R. Ulacco.* — Segretario Cavalier *A. Allegretti.*

33. Dragomanni di rado all' Uffizio del Guerrazzi; frequente in casa, dov' egli lo invita per investigare da lui quali i fini, e i maneggi del partito rivoluzionario. — *P. A. Adami.* — Prefetto *L. Guidi Rontani.* — Segretario *R. Ulacco.* — Guerrazzi manda Dragomanni a Costantinopoli Segretario di Legazione per levarselo dattorno, e allontanarlo da Firenze. Cavalier Segretario *A. Allegretti.* (1)

34. Mori, sconosciuti affatto dal Guerrazzi, nè ordina a persona che vengano chiamati. — *P. A. Adami.* — *Emilio Torelli.*

35. Modena, nè conosciuto nè stimato dal Guerrazzi. — *Emilio Torelli.*

36. Verso le ore tre dopo mezzanotte del 7-8 febbraio 1849 il Montanelli è accompagnato nelle stanze, che occupava il Guerrazzi in Palazzo Vecchio dalla parte della Piazza, e quivi sta, e lo vanno a trovare fin' oltre le 9 di mattina. — Gaspero Doni. — Quadrato Tondi servente al Ministero dello Interno. — *Emilio Torelli.* —Cavalier Segretario *Carlo Cavaciocchi.*

37. Il Guerrazzi nelle prime ore del giorno 8 febbraio 1849 circondato da alti funzionarii intento a provvedere all' ordine pubblico. — Cesare Salvi. — Capitano Simpliciano Becchi Uffiziale al Ministero della Guerra. — Conte C. Chigi. — Cavaliere U. Peruzzi. — Colonnello F. Tommi. — Maggiore B. Basetti. — Auditore *Raimondo Buoninsegni.*

38. Il Guerrazzi nella notte del 7 all' 8 febbraio 1849 raccomanda al Ministro della Guerra, che ogni cosa proceda nel maggiore ordine possibile. Si prendono misure in questo senso. Il Ministro della Guerra intima un Consiglio di Guerra, onde prevenire gli estremi danni che si temevano per la parte del partito rivoluzionario. — Capitano Simpliciano

(1) Il Guerrazzi ha dichiarato per dovere che il Dragomanni non era già uno istrumento di Polizia; tutt' altro; ma versandosi molto nel partito rivoluzionario, e poco sapendo, solleticato, frenare la lingua, il Guerrazzi veniva per questa guisa a penetrare cose, che altrimenti non avrebbe potuto conoscere quando anche avesse posseduto acconci esploratori che allora non erano.

Becchi. — Conte Corradino Chigi. — Maggiore B. Basetti. — Maggiore Achille Niccolini Ufficiale al Ministero della Guerra. — Prefetto *L. Guidi Rontani.* — Prefetto *R. Buoninsegni.*

39. Il Guerrazzi non presente al Consiglio di Guerra. — Conte Corradino Chigi. — Maggiore A. Niccolini.

40. Guardia Civica radunata; l'ordine, che la Civica agisca simultaneamente con la Linea, e dietro scritto del Prefetto e del Comandante di Piazza di Firenze, non fu consiglio del Guerrazzi, bensì misura discussa, e deliberata dal Consiglio di Guerra, e deve ritenersi per giusta, e leale. — Conte Corradino Chigi. — Cavaliere U. Peruzzi. — Colonnello F. Tommi, allora Comandante la Piazza di Firenze. — Maggiore A. Niccolini.

41. Guerrazzi raccomanda mandarsi quanta più si potesse truppa in Piazza, perchè in questa guisa rimarrebbe minore spazio alla gente disposta al tumulto. Prefetto Rontani fa la medesima raccomandazione al Consiglio di Guerra, ma il Generale Ferrari si oppone allegando il timore, che la truppa *fraternizzando* col Popolo non faccia la rivoluzione irreparabile: pertanto si ordina, che le truppe stieno consegnate nei Quartieri, e negli altri luoghi destinati. Gli ordini furono trasmessi in tempo utile. — Colonnello Francesco Tommi. — Maggiore A. Niccolini. — Prefetto *L. Guidi Rontani.*

42. Traslazione del Quartiere generale in Palazzo Vecchio, opera del Conte Corradino Chigi; anche Guerrazzi consigliò questo per concentrare le forze, ed essere più pronti ad agire; ogni altra cosa è favola. Gli Ufficiali della Civica furono avvisati di siffatto provvedimento. — Conte Corradino Chigi. — Cavaliere U. Peruzzi. — Capitano Neri Fortini.

43. Guerrazzi dette tutte le disposizioni opportune e quali le avrebbe prese qualunque governo: e se fossero state eseguite non sarebbe accaduto quello che accadde. — Avvocato Celso Marzucchi. — Cavaliere U. Peruzzi. — Sergente Pietro Ceccherini. — Francesco Coletti stenografo. — Leone Servadio, stenografo. — Avvocato F. Rimediotti. — Dottore Emanuele Basevi. — Francesco Martinetti Usciere al Consiglio Generale.

44. La Generale fu battuta l'8 febbraio 1849. — Sergente Pietro Ceccherini.

45. Il Tenente di guardia a Palazzo Vecchio invitato a mandare gente sotto le Logge dell'Orgagna, invia alcuni uomini soltanto. Il Comandante di Piazza presente vuole si spediscano pattuglie, e non altro; era suo ordine prevenire *qualunque disordine.* — Giovanni Frosali Tenente della Linea.

46. È concetto fermo del Ministro della Guerra Mariano D'Ayala, che la Guardia Civica abbia ad essere unicamente di sussidio alla truppa

stanziale. — *Mariano D'Ayala* già Ministro della Guerra. — Capitano SIMPLICIANO BECCHI.

47. Quali le misure deliberate nella notte del 7 all'8 febbraio 1849. — Il Battaglione di Belvedere muova in Piazza Santa Croce. — I Veliti della Centrale spingansi sotto le Logge dell'Orgagna. — L'Artiglieria stia pronta ad agire. — Maggiore A. NICCOLINI.

48. Milizia ha da mettersi in moto in caso di tumulto in città, e d'invasione dei Campagnoli. — Maggiore A. NICCOLINI.

49. Guerrazzi si reca al Circolo il 10 gennaio 1849 per impedire una dimostrazione; male accolto da prima; poi gli si concede la parola come semplice cittadino, e antico membro del Circolo; opposizione, che incontra; suo discorso; a mala pena riesce nel suo intento, secondato dalla parte moderata del Circolo. — Dottor CARLO FREDIANELLI. — *Michelangiolo Buonarroti* pittore. — Dottor *Lorenzo Panattoni.* — *Emilio Torelli.*

50. Guerrazzi mai più veduto al Circolo dopo la sua assunzione al Ministero. — Dottor GIUSEPPE SESTINI già Deputato all'Assemblea Costituente. — Segretario *Giovanni Chiarini.* — Dottor *G. Ballerini.*

51. Guerrazzi chiama a sè la mattina dell'8 febbraio 1849 il Dottor Lorenzo Panattoni Segretario del Circolo, e gli ordina di procurare, che il Circolo rimanga tranquillo ad attendere la deliberazione del Parlamento. Il Dottor Lorenzo Panattoni adempie la commissione, ed intende rispondersi dal Niccolini: — Il Guerrazzi non poteva chiamare altri che voi per ingiungervi di parteciparci tante c. ....; s'egli non farà a modo nostro, lo gitteremo giù dalle finestre. Il Testimone per l'angustia del tempo non ha campo di ragguagliarne il Guerrazzi. — Dottor *Lorenzo Panattoni.*

52. Il Circolo è potente, e prepotente. — Dottor *Giuseppe Lazzeretti.*

53. Il Circolo raccoglie in sè la parte più energica ed audace del Paese. — Dottor GIUSEPPE SESTINI.

54. I Circoli e il Niccolini vogliono mandare sottosopra ogni cosa. — Maggiore B. BASETTI.

55. Il Guerrazzi reputa i Circoli impedimento a governare, e durante il suo Ministero avvisa al modo di chiuderli. — *Ferdinando Ranalli.* — Segretario *Giovanni Chiarini.*

56. Il Circolo durante il Ministero Costituzionale del Guerrazzi chiede un locale per tenere le sue Adunanze, ed egli schermendosi, lo ricusa. — Cavalier Segretario *Augusto Duchoqué.*

57. I Circoli per ordine del Guerrazzi sono sorvegliati dalla Polizia. — Segretario *Giovanni Chiarini.* — Prefetto Dottor *Giovanni Manganaro.* — Consigliere *Ferdinando Galleschi.* — Dottor *G. Ballerini.* — Consigliere *Carlo Ferri.* — Guerrazzi raccomanda ai buoni cittadini non disertare il Circolo onde non venga affatto nelle mani dei pessimi. — Dottor *Lorenzo Panattoni.*

58. Il Testimone su le prime ore del giorno 8 febbraio 1849 conferendo col Guerrazzi sente da lui, che rimanendo al Governo s' ingegnerà di dare *un colpo al cerchio, ed un altro alla botte* (espressioni del Testimone) e richiamare il Granduca. — *Torello Borgheri.*

59. Ma dubitando di restare al Governo prima di scendere alle Camere ordina abbruciarsi tutte le sue carte particolari. — Segretario *Giovanni Chiarini.*

60. Guerrazzi pel suo carattere era incapace nella notte del 7 all'8 febbraio fingere da un lato di provvedere all' ordine, e dall' altro provocare il disordine, ed accordarsi con i perturbatori; — nè lo avrebbe potuto, dacchè la sua stanza si trovava aperta, ed ognuno aveva facoltà di vedere i suoi atti, e udire le sue parole. — Conte Corradino Chigi. — Segretario Marco Tabarrini. — Prefetto Auditore *Raimondo Buoninsegni.*

61. Guerrazzi stette tutta notte col Testimone, nè congiurò; in lui sarebbe stato stoltezza, avvegnachè favorito largamente dal Paese e dalla maggiorità della Camera. — Prefetto *Lorenzo Guidi Rontani.*

62. Il Testimone sospettò di maneggi per creare il Governo Provvisorio, e pensò si riattaccassero col fatto del Trucchi; e intese ancora, che fosse per opera del Circolo, ma non udì, che si dicesse esservi intervenuto il consenso del Guerrazzi. — Dottor Pietro Parigi Capitano della Guardia Civica.

63. No, non vi fu concertato fra il Circolo e il Guerrazzi nei fatti accaduti nel Consiglio Generale l' 8 febbraio 1849. — Professore *Ferdinando Zannetti.* — *Pietro Augusto Adami.*

64. Il Testimone sospettò, che concerto vi fosse tra il Circolo e taluni Deputati della sinistra della Camera, non già col Guerrazzi. — Barone *Bettino Ricasoli* Deputato e Membro della Commissione Governativa.

65. Guerrazzi se avesse ambito restare al Governo non aveva mestieri di brigare perchè tutti erano per lui. — Cavaliere Colonnello *Vincenzo Manteri.* — Consigliere *Ferdinando Galleschi*, il quale dichiara la elezione del Guerrazzi al Governo Provvisorio non essere stata influenzata da verun rispetto. — Il Guerrazzi era necessario in quel momento, e sarebbe stato nominato sempre, sia che il Popolo lo indicasse o no. — Segretario Marco Tabarrini. — Avvocato Celso Marzucchi. — Avvocato F. Rimediotti. — Anzi lui nominarono come guarentigia di ordine sociale, e di costituzionalità; e se gli altri due Triumviri erano consentiti e' fu perchè si tenne li avrebbe frenati la prestanza del Guerrazzi. — Conte *Filippo De' Bardi* Deputato al Consiglio Generale Toscano. — Egli era impossibile andare avanti senza Guerrazzi. — Senatore *Emanuele Fenzi.* — Fu eletto il Guerrazzi perchè meglio capace per la indole sua a reprimere i faziosi. — Consigliere *Carlo Ferri.*

66. Il Niccolini dopo la mezza notte del 7 all' 8 febbraio 1849 viene

mandato ad avvertire il Guerrazzi della partenza del Granduca da Siena. — Tre volte nel corso di cotesta notte è veduto entrare nello ufficio del Ministro di Finanze. — Gaspero Doni. — Tito Casini Custode al Ministero delle Finanze.

67. Il Niccolini pretende dal Ministro D'Ayala 4 o 5000 fucili; ed insiste eziandio perchè si mandino cannoni in piazza. — Capitano Simpliciano Becchi.

68. Niccolini è disprezzato altamente dal Ministro D'Ayala, e dal Guerrazzi, che lo chiama impresario di rivoluzioni. — Capitano Simpliciano Becchi. — *Giuseppe Pierni.* — Prefetto *Lorenzo Guidi Rontani.* — *Pietro Augusto Adami.* — *Roberto Ulacco.* — *Ferdinando Ranalli.* — Guerrazzi non amico al Niccolini, e questo ricavò il Testimone dai discorsi di lui. — Consigliere *Carlo Ferri.*

69. Niccolini eccita la plebe per ottenere potenza, e coartare il Governo. — Dottore Carlo Fredianelli.

70. Nel 9 o 10 febbraio Guerrazzi ha grave alterco col Niccolini, e minaccia sfrattarlo. — Dottore *Lorenzo Panattoni.*

71. Guerrazzi procura che sia cacciato Niccolini dall'Assemblea; — poi lo bandisce di Toscana con altri agitatori; — Niccolini protesta, ma non accusa Guerrazzi di complicità, come non avrebbe mancato di fare se lo avesse potuto. — Segretario *Giovanni Chiarini.* — *Giuseppe Pierni.* — *Emilio Torelli.* — Consigliere *Ferdinando Gatteschi.* — Consigliere *Carlo Ferri.* — Dottore *Genesio Ballerini.* — Dottore *Lorenzo Panattoni*; il quale aggiunge, che per venire al bando del Niccolini fu mestieri adoperare prudenza e destrezza grandi.

72. Niccolini domanda a nome del Circolo la professione di fede al Guerrazzi; questi risponde la sua professione di fede essere di andarsene via. — *Giuseppe Pierni.*

73. Niccolini violenta del continuo Guerrazzi co' Decreti del Circolo. — Segretario *Giovanni Chiarini.*

74. Niccolini recandosi alla Camera nel giorno 8 febbraio 1849 è avvisato, pensi bene a quello che fa; egli risponde: essere d'accordo con tutti meno che col Guerrazzi, ma....! — Avvocato *Dionisio Carrara.*

75. Niccolini su i primi giorni del febbraio dichiara espresso, che se il Guerrazzi non farà a modo suo egli saprà costringerlo. — Dottore Giuseppe Sestini.

76. Niccolini veduto armato, e minaccioso in camera del Guerrazzi. Il Testimone maraviglia lo sopporti il Guerrazzi; questi gli risponde essergli forza sul momento adoperare prudenza. — *Giuseppe Pierni.* — Prefetto *Giorgio Manganaro.* — *Cosimo Maltoni* già Custode al Ministero dello Interno.

77. Niccolini si arroga passo libero nella stanza del Guerrazzi, che ordina invano ai Custodi gli sia impedito: — entra senza farsi annunzia-

re, ed è ricevuto bruscamente dal Guerrazzi: — entra per forza. — Segretario *Giovanni Chiarini.* — *Emilio Torelli.* — *Cosimo Maltoni.* — *Giuseppe Pierni.* — Gaspero Doni non esclude la verità di queste cose, anzi conferma, che quando Niccolini voleva entrare non ci era via d'impedirlo.

78. Niccolini denigra del continuo Guerrazzi come uomo di mala fede, e da non doversene fidare. — Dottor *Lorenzo Panattoni.*

79. Niccolini venuto in odio al Guerrazzi perchè agitatore delle plebi a fine pravo: di rado fa vedersi dal Guerrazzi dopo i primi giorni dell' 8 febbraio 1849. — Dottor *Genesio Ballerini.*

80. Niccolini è male accolto la mattina dell'8 febbraio dal Guerrazzi. — Va dicendo: noi ce lo abbiamo messo, e noi ce lo caveremo; se davamo retta a lui non facevamo nulla. — Dottor *Genesio Ballerini.*

81. Guerrazzi convive con l'Adami, e fa le spese di casa; non fecero i conti mai. — *Pietro Augusto Adami.* — Segretario *Roberto Ulacco.* — I dieci scudi pagati dal Guerrazzi al Niccolini sono valuta di una carabina da questo donata al nepote di lui, ch' egli non vuole accettare schivando ogni apparenza di obbligo verso il Niccolini medesimo. — *Giovanni Chiarini.* — *Roberto Ulacco.*

82. Nella mattina dell' 8 febbraio 1849 taluno intorno al Guerrazzi dichiara: — essersi il Popolo comportato ottimamente in quel giorno alle Camere; — il Guerrazzi risponde: — no, in modo indegno di Popolo civile. — Dottor *Genesio Ballerini.*

83. Le staffette in quel giorno spedite dal Testimone lo furono d'accordo e di concerto del Montanelli, non già del Guerrazzi; il quale ignorava del tutto questo fatto. — *Giuseppe Bardi* negoziante, e direttore dell'*Alba.*

84. Voci sparse, che il Granduca non sia per tornare più da Siena. — Apparecchi in Corte, che lo fanno temere. Agitazione mirabile di tutta Toscana; ansietà dei buoni. — La subita partenza del Granduca da Siena viene appresa come abbandono assoluto della Toscana. — Cavaliere Corradino Chigi. — Cavaliere Ubaldino Peruzzi. — Barone *Bettino Ricasoli.*

85. Il partito rivoluzionario nell' 8 febbraio 1849 voleva la decadenza del Principe. — Santi Minghi. — Avvocato Celso Marzucchi. — Dottore Giuseppe Sestini. — Adolfo Loewe Precettore dei Reali Arciduchi. — Avvocato Marco Tabarrini. — *Giovanni Chiarini.* — Prefetto *Guidi Rontani.* — Questo fatto si voleva consumato dal Circolo fino dal 3 o 4 febbraio. — Cavalier Ubaldino Peruzzi. — Dottor Giuseppe Sestini.

86. Il partito rivoluzionario intende abolire il Parlamento l' 8 febbraio 1849 e non lasciargli facoltà alcuna di deliberare. — Zanobi Gani addetto alla Polizia. — Segretario Marco Tabarrini. — Avvocato Celso Marzucchi. — Professore *Ferdinando Zannetti.* — Segretario *Giovanni Chiarini.*

87. Il partito rivoluzionario l'8 febbraio 1849 vuole la Repubblica. — Dottor GIUSEPPE SESTINI. — FAUSTINO GUIDI sotto-cuoco dei Monaci di Santa Trinita. — ZACCHERIA ARATA lampionaio. — ROMUALDO FRACASSINI Copista nello Uffizio del Regio Procuratore del turno di Prima Istanza di Firenze.

88. Niccolini legge alla Camera il Plebiscito emanato dal Popolo sotto le Logge dell'Orgagna, il quale conteneva tre proposizioni: la decadenza del Granduca, — il Governo Provvisorio, — la immediata unificazione con Roma. — Dottor *Lorenzo Panattoni.*

89. Niccolini intíma alla Camera di sciogliersi immediatamente. — Barone *Bettino Ricasoli.* — Consigliere *Carlo Ferri.*

90. Ordini del Popolo sono, non desiderii, quelli che porto alle Camere, — grida il Niccolini al Presidente Vanni. — Dottor GIUSEPPE SESTINI. — ADOLFO LOEWE. — Barone *Bettino Ricasoli.* — Segretario *Giovanni Chiarini.* — Dottor *Lorenzo Panattoni.* — Consigliere *Carlo Ferri.*

91. Il Popolo tumultuante grida doversi appigionare la sala del Senato; anzi giù per le scale scrive su i muri *appigionasi.* — AGOSTINI ANACLETO già Custode al Senato.

92. La forza armata, che ha da presidiare le Camere del Parlamento deve chiedersi dai Presidenti di quelle, e per essi dai Questori. — Cavaliere UBALDINO PERUZZI. — Prefetto *Lorenzo Guidi Rontani.* — Deputato *Giorgio Manganaro*, già entrambi Questori della Camera dei Deputati.

93. Il Prefetto non esercita autorità veruna su la polizia delle Camere. — Prefetto *Lorenzo Guidi Rontani.*

94. Il Presidente Vanni, interpellato dal Questore Manganaro se debbasi richiedere maggiore presidio di Guardia Civica nell'8 febbraio 1849, dissente per timore di eccitare sospetti. — Deputato *Giorgio Manganaro.*

95. La Guardia Civica non si oppone allo ingresso nella Camera del Niccolini, e dei suoi seguaci. — FRANCESCO MARTINETTI Usciere alla Camera dei Deputati. — PIETRO CECCHERINI Sergente di guardia alla Camera.

96. I Civici compariscono nell'8 febbraio 1849 mescolati con gl'invasori nello emiciclo della Camera. — ANGIOLO GAMBACCIANI Stenografo.

97. Il Testimone ordina alle sentinelle d'impedire lo ingresso nella Camera al Niccolini, ma appena egli volta il tergo, lo lasciano passare. — Deputato *Giorgio Manganaro.*

98. Il Testimone, ed altri Civici si oppongono allo ingresso nella Camera del Popolo minuto, che tiene dietro al Niccolini, e riescono a trattenerlo. — SMERALDO VENTURINI Custode alla Camera dei Deputati.

99. Civica guasta nei suoi ordinamenti. — La Civica si mostra incurante, e l'audacia degli esaltati cresce; — essa non può adoperarsi contro il Popolo; — è stanca, e non corrisponde agli ordini del Governo. —

Senatore *Emanuele Fenzi.* — D. *Lorenzo Panattoni.* — Cavalier Colonnello *Vincenzo Manteri.* — Prefetto *Lorenzo Guidi Rontani.*

100. La Linea e la Civica non capaci a reprimere la fazione l'8 febbraio 1849. — *Luigi Alimonda* negoziante.

101. Interrogati i Civici della sua Compagnia dal Testimone l'8 febbraio 1849 se vogliono andare in Piazza a sostenere il Governo del Granduca, tacciono; alcuni rispondono andrebbero ad appoggiare il Governo Provvisorio. — Capitano NERI FORTINI.

102. La Guardia Civica nel 21 febbraio 1849 sorge spontanea a reprimere il moto dell'agro fiorentino; temevasi delle proprietà, e peggio. — Prefetto *Lorenzo Guidi Rontani.* — Consigliere *Carlo Ferri.* (L'Accusa suppone, che il moto fosse in benefizio del Granduca; *ciò non è vero:* ma supposto così, tanto meglio si prova, che la Guardia Civica, la quale sorgeva in quei giorni spontanea a conflittare il Principe, non avrebbe potuto adoperarsi a sostenerne gl'interessi.)

103. I Veliti non vogliono prestare servizio. — Prefetto *Lorenzo Guidi Rontani.*

104. Municipale organizzata in fretta non corrisponde allo scopo della sua istituzione. — Prefetto *Lorenzo Guidi Rontani.* — Consigliere *Carlo Ferri.* — Consigliere *Carlo Bosi.* — Maggiore BERNARDO BASETTI.

105. I Militi Lombardi se ordinati a combattere la rivoluzione sarebbonsi ribellati. — Maggiore BERNARDO BASETTI.

106. Milizia indisciplinata, e corrotta; molte le cause. — Soldati ricorrono al Circolo per sottrarsi alle pene meritate dalle trasgressioni loro; mediatore il Circolo, i superiori non hanno balía di punirli. I soldati frequentano i Circoli. Capitano FORTUNATO TERRENI. — Avvocato *Niccolò Marescotti.* — Cavalier Colonnello PIETRO BALDINI. — Tenente Colonnello ANTONIO POZZI. — Capitano FEDERIGO MANCINI. — Consigliere *Carlo Ferri.*

107. Forza v'era, ma da non potersi sempre adoperare; — scarsa, e insufficiente a reprimere; — manca affatto; — poca e divisa; — infiacchita; — nè compatta nè obbediente. — Maggiore BERNARDO BASETTI. Capitano FORTUNATO TERRENI. — Prefetto *Lorenzo Guidi Rontani.* — Segretario Cavaliere *Antonio Allegretti.* — *Pier Antonio Adami.* — Dottore *G. Lazzeretti.* — Senatore *Emanuele Fenzi.* — Consigliere *Ferdinando Galleschi.* — Consigliere *Carlo Ferri.*

108. Polizia ha paura, e non fa ufficio. Al Delegato di Santo Spirito mandansi per commissione espressa del Guerrazzi 40 Veliti e 40 Guardie Civiche per prevenire certi temuti danni, ed il solerte Delegato non seguita il tumulto perchè passa il Ponte. — Prefetto *Lorenzo Guidi Rontani.*

109. Se il Prefetto Landucci nel 3 agosto 1848 a forze integre, e tempi ordinarii, non seppe in molte ore provvedere alla incolumità della Camera, come poteva farlo il Testimone in breve tempo, con forze inferme, in giorno di rivoluzione? Nè senza ordine espresso del Presidente

Vanni si sarebbe assunto il carico d' introdurre forza a baionetta abbassata nella Camera. Peggio il rimedio del male. — Prefetto *Lorenzo Guidi Rontani.*

110. Era mestieri pertanto al Guerrazzi avvantaggiarsi più con la prudenza e con la sagacia, che con la forza. — Dottor *Lorenzo Panattoni.* — *L. Alimonda.* — Prefetto *Lorenzo Guidi-Rontani.* — Consigliere *Carlo Ferri.*

111. Gl' invasori dello emiciclo della Camera da venti a trenta. — Avvocato Celso Marzucchi. — Cavalier Ubaldino Peruzzi. — Francesco Coletti.

112. Dánnosi il giorno 8 febbraio Lire 1000 al Prefetto a sua richiesta, affinchè chiami gente su la quale si possa contare, e difenda la pubblica e privata sicurezza, dacchè Guerrazzi gli dice: « Prefetto, sopra tutto bada che nessuno sia offeso. — Prefetto *Lorenzo Guidi-Rontani.*

113. La minorità audace non si reprime se ingrossata da coloro che non sanno quello si fanno, e le maggiorità rimangono inerti. — Cavalier Colonnello *Manteri.* — *Luigi Alimonda.*

114. Il Testimone non estima il giorno 8 febbraio 1849 la Camera pienamente libera. — Cavalier Ubaldino Peruzzi. — A. Gambacciani. — Coazione morale vi fu, non materiale. — Segretario Marco Tabarrini. — Non coartata nelle misure, bensì nelle persone. — Avvocato Celso Marzucchi. — Ma coteste persone erano pur necessarie, e le si dovevano nominare. — Barone *Bettino Ricasoli.* — Non gli parve libera affatto. — Giovanni Tortoli. — Forse ella era un poco più che influenzata. — Stenografo Pegna. — Non ebbe piena libertà. — Dottor Emanuele Basevi. — Il Popolo si mostrò poco tranquillo. — Leone Servadio. — Libera abbastanza e non violentata. — Dottor Giuseppe Sestini, ed Avvocato Francesco Rimediotti. — Urli confusi egli udì, non minaccie. — Adolfo Loewe. — Dopo il ritorno del Presidente Vanni procedè libera. — Generale *Ferdinando Zannetti.* — Voto libero e unanime. — Barone *Bettino Ricasoli.* — E questo confermò il Barone eziandio in Camera di Conferenze. — Prefetto *Manganaro.* — Frastuono, non terrore, e la votazione fu libera. — *Giovanni Chiarini.* — Tumulto non grave. — Prefetto *Giorgio Manganaro.* — Vi fu certa libertà. — Consigliere *Carlo Ferri.* — Per comprendere se coazione vi fosse, bisogna considerare le persone, il pericolo, e l' atto deliberato; le persone, essendo il fiore di Toscana, non vuolsi credere che si lasciassero prendere da viltà; il pericolo non parve tanto da percuotere le menti con giusto timore; l'atto poi per giudizio universale era necessario, quindi esclude la coazione. — Avvocato *Dionisio Carrara.*

115. Governo Provvisorio fu eletto per necessità di cose; in questo partito consentivano tutti, e fu concertato in Camera di Conferenze. — Segretario Marco Tabarrini. — Avvocato Celso Marzucchi. — Consigliere *Carlo Ferri.* — Generale *Ferdinando Zannetti.* — Se non concertato affatto,

almeno furono palesate opinioni consentanee a questo provvedimento. — Barone *Bettino Ricasoli.*

116. La fuga del Principe rompendo ogni corrispondenza legale coi poteri dello Stato, e' fu mestieri fare come fecero; ancorchè la Camera non fosse stata invasa dal Popolo. — Segretario MARCO TABARRINI. — Avvocato F. RIMEDIOTTI. — Barone *Bettino Ricasoli.* — Avvocato *Dionisio Carrara.*

117. Il Ministero dovea dimettersi, conciossiachè la partenza del Principe rendesse decaduto di fatto il Governo Costituzionale. — Barone *Bettino Ricasoli.*

118. Andare in traccia del Granduca, e tenere lo Stato in sospeso, era impossibile a cagione delle fortune in cui versava il Paese. — Segretario MARCO TABARRINI.

119. L' assenza della Corona non era accaduta in modo legale, secondo le norme costituzionali. — Avvocato *Dionisio Carrara.*

120. I Deputati potevano astenersi da votare senza crescere tumulto; potevano altresì andarsene, ed alcuni se ne andarono e non tornarono.— Segretario MARCO TABARRINI.—Avvocato F. RIMEDIOTTI. — Abate ALESSANDRO BULGARINI Archivista del Consiglio Generale. — Dottor *Giorgio Manganaro.* — Il Testimone rifiuta votare, però che reputi venuto meno il suo mandato. — Consiglier *Ferdinando Gatteschi.*

121. Guerrazzi ricusa abbandonare la sala del Consiglio per non lasciarla in balía dei rivoluzionarii. — Segretario MARCO TABARRINI. — GIOCONDO PUCCI Custode del Consiglio Generale.

122. Niccolini, acerbamente rampognato dal Guerrazzi per la violenza adoperata contro la Camera, rimane avvilito, e si riduce a sedere sopra uno degli scalini dello emiciclo; Guerrazzi neanche risparmia rimproveri alla gente raccolta nelle Tribune. — Professore FRANCESCO CORBANI Deputato al Consiglio Generale Toscano. — Segretario MARCO TABARRINI. — Avvocato CELSO MARZUCCHI. — FRANCESCO COLETTI. — EMANUELE PEGNA.— EMANUELE BASEVI. — L. SERVADIO. — Avvocato F. RIMEDIOTTI. — GUGLIELMO GIGLI Copista al Consiglio Generale. — Dottor GIUSEPPE SESTINI. — Professor *Ferdinando Zannetti.* — Barone *Bettino Ricasoli.* — Segretario *Giovanni Chiarini.* — Conte *F. De' Bardi.* — Prefetto *Giorgio Manganaro.* — Dottor *Lorenzo Panattoni.* — Troppo erano fiere le rampogne onde sospettarle concertate. — Consiglier *Ferdinando Gatteschi.*

123. E con Niccolini era anche Dragomanni.—ADOLFO LOEWE. (Dunque nè anche il Dragomanni poteva essere mosso dal Guerrazzi.)

124. Ma ciò nonostante al Testimone parve tutto *un colpo montato*, in cui ognuno recitava la sua parte. — *Quei Padri Coscritti* (i Deputati) *non ebbero il coraggio dei Senatori Romani di lasciarsi toccare la barba!!* (sic). — ADOLFO LOEWE Precettore dei RR. Arciduchi.

125. Il Governo Provvisorio fu eletto con la intenzione di riempire la lacuna lasciata per la partenza del Principe, e sostituirgli qualche cosa

legalmente, onde non accadesse questo violentemente. — Barone *Bettino Ricasoli.* — Professore Senatore *Silvestro Centofanti.* — Però che un Paese senza Governo non possa stare. — Conte *F. De' Bardi.* — Prefetto *Giorgio Manganaro.* — Ed era pure intenzione che si reggesse nello interesse del Granduca, e lo Statuto si mantenesse. — Auditor *Raimondo Buoninsegni.* — Consigliere *Carlo Ferri.* — Avvocato Celso Marzucchi. — Però il mandato fu libero nella espressione, imperciocchè nessuno potesse in quel punto prevedere il futuro. — Segretario Marco Tabarrini. — Conte *F. De' Bardi.* — E non fu mossa parola del Granduca appunto per istudio di evitare collisioni e disordini. — Segretario Marco Tabarrini. — Professore *Ferdinando Zannetti.*

126. Alcuni Deputati si astennero dal votare allegando per ragione il cessato mandato ristretto a rappresentare gli Elettori alla Camera Legislativa, non già a costituire un nuovo potere. — Barone *Bettino Ricasoli.* — Conte *F. De' Bardi.* — Consigliere *Ferdinando Gatteschi.*

127. La Camera non fu cieca nè codarda, avvegnachè, resistendo in tanto subbuglio alla fazione, eludesse due delle proposizioni, che le si volevano imporre, — la decadenza del Granduca, e la Unificazione con Roma, — e decretasse unicamente il Governo Provvisorio. — Avvocato Celso Marzucchi. — Conte *F. De' Bardi.*

128. La Camera poi non poteva più reggersi perchè invisa alla moltitudine, e impotente ad operare; *quindi gli stessi Costituzionali ne provocano lo scioglimento.* — Prefetto *Giorgio Manganaro.* — Segr. Marco Tabarrini.

129. Il Guerrazzi, più che condotto, strascinato in Piazza. — Capitano *Emilio Torelli.* — Segretario *Giovanni Chiarini.* — Zanobi Gani, il quale dichiara gran gente avere veduto affollarglisi intorno.

130. Il Popolo più volte impone al Guerrazzi che scenda in Piazza. — Conte *F. De' Bardi.* — Avvocato *N. Marescotti.* — Generale *Ferdinando Zannetti,* il quale aggiunge averlo spinto egli stesso ad andare onde le persone e le proprietà facesse rispettare con ogni sforzo supremo.

131. Fannosi di piazza alla Camera premure pressantissime onde il Guerrazzi colà si presenti. — Giocondo Pucci.

132. Il Guerrazzi non disse sotto le Logge dell' Orgagna, che il Granduca era partito per immergere il Paese nell' anarchia, bensì, che la sua assenza poteva cagionare questa rovina. — Dottore Annibale Biagini.

133. All' opposto, i Tre dissero *in sostanza,* che il Principe aveva tradito, e che intendevano governare per volontà del Popolo e delle Camere. — Adolfo Loewe.

134. Prima e dopo l'8 febbraio anticamera del Guerrazzi, e i corridori di Palazzo Vecchio, gremiti di gente talora armata. — Gaspero Doni. — Cavaliere Segretario *Antonio Allegretti.* — Cavaliere Segretario *C. Cavaciocchi.* — Prof. *Filippo Berti.* — Colonnello F. Tommi. (dal 22 febbraio al 20 marzo.)

135. Il giorno 8 febbraio la stanza di residenza del Guerrazzi stette

sempre piena di Popolo armato. — Segretario *Giovanni Chiarini.* — Capitano *Emilio Torelli.* — *Cosimo Maltoni* Custode al Ministero dello Interno. — *Giovanni Carocci.*

136. Gente sempre dal Guerrazzi; Uffiziali lombardi sempre ai suoi fianchi; non libero nelle sue azioni; — e lo arguisce dagli ordini ch'ei gli dava la mattina da solo a solo ragionevoli, e giusti, che poi doveva variare nel corso della giornata. — Capitano FORTUNATO TERRENI.

137. Nella mattina dell'8 febbraio il Popolo irrompente sforza il passo di Palazzo Vecchio, e inonda cortile e scale. — *Iacopo Martelli* Guardia Civica chiamata a rinforzare il presidio di Palazzo Vecchio. — *F. Bartolozzi* Municipale di rinforzo come sopra, il quale aggiunge tutto giorno affluire gente, e non potere impedire lo ingresso.

138. Il Popolo precorre Guerrazzi nel suo Ufficio, e tolto il busto di marmo del Granduca vuole precipitarlo giù dalle finestre. Il Custode Doni riesce a salvarlo, e lo ripone. Il Guerrazzi domanda chi abbia osato rimuoverlo, e il Doni risponde averlo riposto egli per sottrarlo alle ingiurie. — GASPERO DONI. — Segretario *Giovanni Chiarini.* — Segretario *Roberto Ulacco.* — *Cosimo Maltoni.* — *Giorgio Carocci.*

139. Il Popolo vuole svellere a forza, e rompere lo Stemma Granducale di pietra murato su la facciata di Palazzo Vecchio; il Guerrazzi manda gente a pregare che vogliano desistere; lo avrebbe fatto rimuovere egli, e ciò per preservare lo Stemma dalla ingiuria, e il Palazzo dalla degradazione. — Avvocato *Niccola Marescotti.* — Segretario *Giovanni Chiarini.* — *Emilio Torelli.* — Non fu già scritto per ordine del Guerrazzi in Provincia si togliessero le armi, all'opposto lasciassersi stare dove non avessero somministrato pretesto a disturbi e ad insulti. — Cavaliere Segretario *Antonio Allegretti.* Il Popolo guidato dal Niccolini ordina al Prefetto che faccia abbassare le Armi Granducali, e intanto le atterra da sè. Il Prefetto per istudio di evitare disordini provvede onde sieno tolte, e ragguagliatone il Guerrazzi, dal medesimo è approvato. — Prefetto *Lorenzo Guidi-Rontani.*

140. Fu il Senato che all'1 pomeridiana mandò a invitare il Governo di recarsi nel suo seno. Il Testimone va ad avvertire il Guerrazzi che trova *preoccupato*, e udito il messaggio esclama: Ci mancava anche questa! — GIUSEPPE AIAZZI Archivista del Senato.

141. Il Senato intende rimanere passivo per evitare collisioni, e delibera nella sala delle Conferenze votare il partito del Consiglio Generale senza discussione. — Il Duca di Casigliano, in opposizione al concertato, muove la proposta, che il Governo Provvisorio regga in nome del Principe. — Il Montanelli si piega verso il Guerrazzi e gli parla all'orecchio, per la quale cosa questi si alza, e dichiara non potere reggere, che a nome del Popolo. — Conte CORRADINO CHIGI. — CESARE D'URBINO stenografo. — Senatore *Emanuele Fenzi.*

142. Il concetto del discorso del Guerrazzi al Senato fu come si riporta nel *Monitore*, ma le parole non si possono accertare, in ispecie quelle *ci ha traditi*. Conte CORRADINO CHIGI. — Cavaliere UBALDINO PERUZZI. — GIUSEPPE AIAZZI dichiara anch'egli dubitativamente *parergli* esatto il *Monitore*. — Il Senatore Fenzi attesta le parole *parergli all' incirca* quelle. — Non ricorda che Guerrazzi dicesse il *Principe ci ha traditi*, nè anche dopo la lettura dello esame scritto, dove apparisce averlo deposto. — ANACLETO AGOSTINI.

143. La Stenografia era scorretta. — ANGIOLO GAMBACCIANI stenografo. — Accadevano lacune nelle prove stenografiche. — FRANCESCO COLETTI stenografo. — Può darsi, che per amore di prestezza nelle prove stenografiche delle Sedute del giorno 8 febbraio sieno incorsi errori: non crede che fossero passate al Governo le prove per correggersi. — LEONE SERVADIO stenografo. — Lavoro degli Stenografi inesatto. — *Giovanni Chiarini*. — (Nel *Monitore* del 30 gennaio e del 27 marzo 1849 si hanno proteste e lagnanze dei Deputati perchè i discorsi loro stenografati, e da loro non corretti, compariscono pieni di errori, *e senza pure senso comune*.)

144. La proposta del Duca di Casigliano avrebbe dato luogo a subbugli. — GIUSEPPE AIAZZI. — La discussione del Duca non avrebbe menato a nulla, e cagionato pericolo; nello scendere le scale, offese estreme avrebbero atteso gl'incauti promotori e sostenitori di quella. — Senatore *Emanuele Fenzi*. — Se i Senatori si fossero impegnati in cotesta discussione, non sarebbero stati sicuri al posto. — Consigliere *Ferdinando Galleschi*. — E forse gettati giù dalle finestre. — *Luigi Alimonda*.

145. Il Senato pertanto subì coazione non istantanea e materiale, bensì morale e politica; non operando in quel modo erano a temersi collisioni deplorabili e danni. — Conte CORRADINO CHIGI. — CESARE URBINO. — Senatore *Emanuele Fenzi*. — Però i Senatori avrebbero potuto andarsene, e non furono provocati a votare, ma eglino stessi mandarono a chiamare il Governo. — GIUSEPPE AIAZZI.

146. Mandato esplicito secondo la proposta del Duca di Casigliano, stante la qualità dei tempi, non poteva conferirsi senza manifesto pericolo; — nè il Governo avrebbe potuto reggere un'ora dinanzi al partito repubblicano minaccioso, e in procinto di compire la rivoluzione. Reggere in nome del Principe era impossibile cosa. Il Governo Provvisorio doveva reggere come poteva per conseguire il primo scopo di tutti i Governi, — la pubblica sicurezza. — Il mandato governativo in casi estremi si estende alla facoltà di praticare tutti i partiti purchè buoni a salvare il Paese; nè in tempi procellosi badasi troppo alle legalità: guardasi il fine. — Conte CORRADINO CHIGI. — Segretario MARCO TABARRINI. — Avvocato CELSO MARZUCCHI. — Dottore EMANUELE BASEVI. — Capitano FORTUNATO TERRENI. — Senatore Professore *Silvestro Centofanti*. — Conte *F. De' Bardi*. — Cavaliere Colonnello *Manteri*. — Prefetto *Lorenzo Guidi-Rontani*. — Prefetto

Giorgio Manganaro. — Avvocato *Dionisio Carrara.* — Dottore *G. Lazzeretti.* — Dottore *Lorenzo Panattoni.* — Senatore *Emanuele Fenzi.* — Consigliere *Ferdinando Galleschi.* — *Luigi Alimonda.*

147. Il Circolo impone i suoi Decreti al Governo. Il Guerrazzi talora riesce, se sovvenuto, come quando volevasi dare addosso ai ricchi; talora no, perchè in altre cose non lo sostengono. Proposte del Circolo esorbitanti. Governo reputato esecutore passivo del Circolo. — Dottore GIUSEPPE SESTINI. — GASPERO DONI. — Segretario *Giovanni Chiarini.* — Dottore *Genesio Ballerini.*

148. Deputazioni del Circolo, mandate tre o quattro volte per sera al Guerrazzi per costringerlo, minacciosissime e armate. — Dottore *Giuseppe Lazzeretti.* — *Pietro Augusto Adami.* — *Luigi Alimonda.* — Segretario *Roberto Ulacco.*

149. Sa, che minacciassero il Guerrazzi. — Dottore DIDACO MACCIÒ.

150. Quasi seralmente il Circolo mette a partito di ammazzare il Guerrazzi come ostativo allo scopo verso cui tende. — Veramente il Circolo si mostrava ostile al Guerrazzi. — Dottor GIUSEPPE SESTINI. — *Michelangiolo Buonarroti.* — Dottore *Lorenzo Panattoni.*

151. Il Guerrazzi si pericola in *terribile condizione;* se avesse voluto mandare subito a ritroso il Governo, la sua rovina era sicura: fare *ex abrupto* la Restaurazione avrebbe cagionato molto spargimento di sangue. — Cavaliere UBALDINO PERUZZI.

152. Il Guerrazzi si trovava pur troppo invigilato, e giustamente aveva da temere di *una persona* fra i suoi Colleghi. — Conte CORRADINO CHIGI. — Era spiato anche in casa. — Segretario *Giovanni Chiarini.* — Dalla presenza continua dei faziosi nel suo ufficio gli è conteso perfino di conferire in segreto con qualche persona; — onde parlare privatamente al Colonnello Gialdini è obbligato a trarlo nel vano della finestra, e quivi dirgli il bisognevole a voce sommessa. — Tenente Colonnello *Omero Gialdini.* — *Pietro Augusto Adami.* — Dott. *Genesio Ballerini.* — Segretario *Roberto Ulacco.*

153. Corre voce generale, che tra il Guerrazzi ed i Colleghi suoi occorresse diversità di opinioni sul modo di governare. — Dottore PIETRO PARIGI.

154. Il Testimone pensò che il Guerrazzi non si sarebbe lasciato sorprendere da una cinquantina di mascalzoni; — però tale fu la opinione sua non conoscendo le cose in quei tempi; oggi ha veduto, che le furono diverse da quelle che credeva. — Tenente Generale CESARE DE LAUGIER.

155. Fuorusciti romagnoli e lombardi violentano il Guerrazzi. — Consiglier *Ferdinando Galleschi.* — Capitano FORTUNATO TERRENI. — Egli raccomanda ai buoni e agli animosi di non lo abbandonare, ch'ei s' industrierà liberarne il Paese. — Prefetto *Giorgio Manganaro.* — Stranieri pur troppo si rovesciarono quaggiù. — Senatore *Emanuele Fenzi.* — E potenti d' ingegno e di pecunia. — *Luigi Alimonda.*

156. Violenze di faziosi costringono il Guerrazzi a simulare talora quello che non sentiva. — Erano le violenze continue. — Cavalier Colonnello *V. Manteri.* — *Luigi Alimonda.* — Dottore *Genesio Ballerini.* — Segretario *Giovanni Chiarini.*

157. Il Maestri Ministro Romano violenta continuo il Guerrazzi.—Segretario *Giovanni Chiarini.* — Segretario *Roberto Ulacco.* — Il Maestri rampognando il Guerrazzi gli dice: Voi fate di tutto per essere il Notaro della Restaurazione. — Cavaliere Colonnello *Vincenzo Manteri.*

158. Lettere anonime minatorie e stimolanti pervengono a diecine tutti i giorni al Guerrazzi. — Cavaliere Segretario *A. Allegretti.* — Segretario *Giovanni Chiarini.*

159. Coazione della stampa non dà tregua mai. — Senatore *Emanuele Fenzi.*

160. Il Guerrazzi è minacciato nella vita. — Si ordisce una congiura contro lui fuori di Porta alla Croce. — Delegati porgono avvisi al Guerrazzi: si guardi perchè la sua vita è in pericolo. — Consiglieri di Prefettura lo ammoniscono molte volte in ugual senso; — ed ei se ne duole. — In Palazzo trepidarono spesso per i suoi giorni; — e s'egli non avesse ceduto talora, lo avrebbero certamente ammazzato. — Dottore *Genesio Ballerini.* — Segr. *Roberto Ulacco.* — *Emilio Torelli.* — Prefetto *Lorenzo Guidi-Rontani.* — *Bartolommeo Papi.* — Consigliere *Ferdinando Gatteschi.* — *Pietro Augusto Adami.* — Dottore *G. Lazzeretti.* — *Francini Leopoldo* stampatore. — *Luigi Alimonda.*

161. Il Guerrazzi è chiamato traditore e venduto. — Avvocato *Dionisio Carrara.* — *Giovanni Chiarini.* — Consigliere *Carlo Bosi.* — Consigliere *Carlo Ferri.* — E tale si dichiara con affissi pei muri, e su gli Alberi della Libertà. — Segretario *Giovanni Chiarini.* — Avvocato *Niccolò Marescotti.*

162. Lettera firmata Marinelli, che minaccia la vita del Guerrazzi chiamandolo traditore; la Prefettura incaricata delle opportune verificazioni trova mentita la firma del Marinelli. — Fannosi altre minaccie contro la vita del Guerrazzi, segnatamente il 27 marzo 1849; se ne porge avviso al Guerrazzi, il quale dichiara, che se fosse giunto il momento saprebbe far cessare le inique trame. — Consigliere *Carlo Ferri.*

163. Il Guerrazzi nell' 8 febbraio 1849 fu costretto a fare come fece coartato moralmente, e per timore dei Colleghi. La pressione era immensa, e la potenza dei Circoli formidabile in que' giorni. — Conte Corradino Chigi. — Cavaliere Ubaldino Peruzzi.

164. Non era punto libero il Guerrazzi, ed il Comitato italiano, i fuorusciti Lombardi, e i Circoli esercitavano su lui una coazione irresistibile. — Maggiore Bernardo Basetti. — Capitano Fortunato Terreni. — Prefetto *Lorenzo Guidi-Rontani.* — Avvocato *Niccolò Marescotti.*

165. Continua fu la folla nel giorno 8 febbraio 1849 su la piazza, e

continua l'agitazione popolare; udì prorompere imprecazioni contro il Guerrazzi. — *Giuseppe Orlandini.*

166. Il dispaccio concernente la spedizione dell'Elba il giorno 8 febbraio 1849 fu estorto a forza, ed il Testimone lo vide. — Segretario *Giovanni Chiarini.*

167. Verso le ore 23 e mezzo dell'8 febbraio 1849 una Commissione del Circolo seguitata dal Popolo tumultuante si dirige al Palazzo Vecchio. — *Jacopo Martelli.* — Il Testimone stava di guardia al Palazzo e non può impedirne lo ingresso. — *Carlo Pestellini.* — *Gio. Carocci.* — *Giuseppe Orlandini.* — Dottore *Giuseppe Lazzeretti.* — *Cosimo Maltoni.* — E prorompeva in imprecazioni e minaccie. — *Giovanni Paci.*

168. Saranno stati da 4 in 500 uomini. — *Jacopo Martelli.* — Erano un gran popolo. — *Giovanni Carocci.*

169. Il Testimone pregato dal suo amico Carocci rimane tutto il giorno 8 febbraio 1849 in piazza per difendere se occorresse la vita del Guerrazzi; vede una Deputazione del Circolo volgersi al Palazzo Vecchio, ed ode vociferare volersi estorcere al Governo la spedizione alla Isola dell'Elba. — Giuste le previsioni del Carocci, imperciocchè il Popolo tumultuante vociferasse, che se il Guerrazzi non avesse fatto a modo suo lo avrebbe gittato giù dai balconi. — *Emilio Damiani* scultore.

170. Urlavano volere, che fosse spedito contro il Granduca a Portoferraio. — *Jacopo Martelli.* — *Giovanni Carocci.* — *Carlo Pestellini.* — E se resiste il Guerrazzi, lo gitteranno dalle finestre in Piazza; e diranno e faranno. — *Jacopo Martelli.* — *Giovanni Carocci.* — *Carlo Pestellini.*

171. Invadono i faziosi il Palazzo; ingombrano l'anticamera del Guerrazzi: alcuni penetrano nella sua stanza; quei di fuori con bestemmie e minaccie gridano di volere sia mandato e subito contro il Granduca a Portoferraio mediante il piroscafo il *Giglio.*. — *Cosimo Maltoni.* — *Giovanni Paci.* — Una irruzione di pari gravità successe altra volta nei dì seguenti. — *Cosimo Maltoni.*

172. Estorto il dispaccio, i faziosi vogliono portarlo eglino stessi al telegrafo; ricusata la offerta d'incaricarsene mossa dal custode Maltoni. — *Cosimo Maltoni.* — *Giovanni Paci.*

173. Il Testimone, di guardia al Palazzo, entra dopo questo successo dal Guerrazzi per sollecitarlo circa una supplica e lo trova *freddo freddo e sopraffatto* (parole del Testimone). — *Giovanni Paci.*

174. I soli cannoni a fiore di acqua dei forti di Portoferraio bastanti a respingere il *Giglio.* — Alfiere L. Bassi. — Cavaliere Colonnello Antonio Banchi.

175. Se una sola fregata inglese opponevasi, il *Giglio* aveva a cedere alla forza maggiore. — Alfiere L. Bassi.

176. Il Governatore dell'Elba Banchi fa il contrario di quanto gli è ordinato circa la spedizione di Portoferraio; *datone poi ragguaglio al Guer-*

razzi, viene da lui APPROVATO E LODATO. — Cavaliere Colonnello ANTONIO BANCHI.

177. Dopo tre giorni l'ordine della spedizione fu rivocato; il Granduca si tratteneva sempre in Toscana; e laddove avesse voluto, stava in sua facoltà recarsi all'Elba. — Cavaliere Colonnello ANTONIO BANCHI.

178. Gli Elbani si mostrano poco propensi al Governo del Granduca, sicchè l'ordine di non fare accostare legni in quel trambusto fu prudenziale per mantenere la Isola nella devozione della Toscana. — Cavaliere Colonnello ANTONIO BANCHI.

179. I dispacci erano portati all'Uffizio del Telegrafo da una o due persone anche sconosciute. Allo ufficiale incaricato di trasmetterli bastava la firma del Ministro. — GIUSEPPE CATENI. — PELLEGRINO REALI. — FRANCESCO GUERRA. — RAFFAELLO MAZZANTI. — ENRICO COPPINI, tutti impiegati all'Uffizio del Telegrafo.

180. Nella stanza della guardia tante volte comparvero molte persone. — ENRICO COPPINI.

181. E i dispacci talora furono portati aperti. — FRANCESCO GUERRA. — RAFFAELLO MAZZANTI. — ENRICO COPPINI.

182. L'Uffizio talora rimaneva privo di guardie. — PELLEGRINO REALI.

183. Il Testimone spedì il dispaccio concernente la spedizione dell'Elba, ma non sa dire chi lo portasse. — ENRICO COPPINI.

184. Guerrazzi nell'8 febbraio 1849 commette al Testimone minutare lettera pel Governatore dell'Elba nella quale con parole misurate s'invitava se mai il Granduca s'indirizzasse costà a dirgli che anche in quel punto la sua presenza avrebbe somministrato pretesto alla guerra civile; allora ignoravasi affatto qualunque disegno di spedizione, ma poi cotesta lettera non fu mandata. — Dottore *Genesio Ballerini.*

185. Guerrazzi non legge i dispacci quando li firma, ed anche adesso si costuma così; egli è ben mestieri, che i Ministri si fidino dei Segretarii. — GIUSEPPE NARDI Archivista.

186. Nel giorno 8 febbraio 1849 i faziosi vogliono a forza illuminata la città. Il Testimone per distrarli da cotesta violenza propone una solenne adunanza del Circolo nel Teatro Nuovo; recasi dal Guerrazzi a persuaderlo di sopportarne le spese; gli si uniscono il Niccolini, e i violenti; pretendono ad ogni costo il Salone dei Cinquecento; egli Testimone insiste sempre sul Teatro Nuovo, ma gli viene imposto con mal tratto silenzio. — Dottore *Giuseppe Lazzeretti.*

187. Guerrazzi dice *indispettito* nel concedere il salone: *bisogna contentarli!* — E circa al fare questa concessione egli fu *coartato.* — Archivista GIUSEPPE NARDI.

188. Quando seppe la spesa, disse che lo Stato non doveva sopportarla, ed ordinò che fosse sgombrato il Salone. — Archivista GIUSEPPE NARDI. — STEFANO BRUNORI.

189. Nei giorni posteriori all'8 febbraio 1849, sentì dire dal *Dragomanni*, che la fazione spiava la condotta di Guerrazzi fin da quando entrò al Ministero, *pronta a piantargli un pugnale nel cuore*; e che se Guerrazzi nel giorno 8 febbraio non avesse ceduto alla volontà del popolo sarebbe stato sicuramente stilettato — che la fazione continuava a volerlo illuminare — e che se avesse preteso di resistere alle sue esigenze, avrebbe avuto la fine del Rossi. — *Giuseppa De Fournier.*

190. Guerrazzi nell'8 febbraio 1849 è sollecito di ordinare immediatamente lo inventario delle cose spettanti al Granduca, affinchè non sieno disperse, e sigillarne il Gabinetto, affinchè non gli vengano rovistate le carte. — Cavaliere U. Peruzzi.

191. I faziosi impongono perquisizioni ai signori Principe Corsini, Marchese Panciatichi, e Conte Bonfil, ed il Guerrazzi s'industria, e riesce a stornarle. — Dottor *Genesio Ballerini.* — Avvocato *Niccolò Marescotti.* — Segretario *Giovanni Chiarini.*

192. Sacerdoti onestamente ammoniti dal Guerrazzi, come l'ordine non debba essere disturbato sotto un governo qualunque e' si sia; però egli non intende violentare le coscienze; al che un Sacerdote avendo risposto, che per difendere i confini dallo straniero egli stesso prenderebbe le armi, non già per sostenere il nuovo governo: — e tanto basta, gli soggiunse il Guerrazzi. — Segretario *Giovanni Chiarini.* — Dottore *Genesio Ballerini.*

193. Il Guerrazzi disapprova lo arresto di alcuni Sacerdoti operato a Siena; approva e loda, che invece di essere tradotti in carcere vengano posti nell'Ospizio di San Giovanni di Dio. — Consigliere *Ferdinando Gatteschi.* — Consigliere *Carlo Ferri.*

194. Il Guerrazzi richiama i Direttori della *Costituente* e dell'*Alba*, e gli ammonisce a desistere dalle loro polemiche, e dagli eccitamenti continui alla rivoluzione. — *Giuseppe Bardi*, Direttore dell'*Alba.* — *Emilio Torelli.* — Segretario *Giovanni Chiarini.* — Dottore *Genesio Ballerini.*

195. Il Guerrazzi provvede alacremente affinchè lo insulto fatto al Regio Procuratore Lorini sia riparato, ed i colpevoli vengano arrestati, e puniti. — Segretario Cavaliere *Augusto Duchoqué.* — Segretario Cavaliere *Antonio Allegretti.* — Capitano Neri Fortini. — Maggiore B. Basetti. — Prefetto *L. Guidi Rontani.* — Prefetto *Giorgio Manganaro.*

196. Lettere anonime a danno degl'impiegati; una di queste contro lui Testimone; il Guerrazzi gliela mostra, e *la disprezza.* — Segretario Cavaliere *Antonio Allegretti.*

197. Nessuno Impiegato dimesso; taluno posto in disponibilità; — quantunque fossero mandate al Governo note degl'Impiegati da cassarsi. — Segretario Cavaliere *Antonio Allegretti.* — Avv. *Niccolò Marescotti.*

198. Il Delegato di Polizia Biagini maltrattato dal Popolo di Livorno, e posto in disponibilità, viene dal Guerrazzi restituito in impiego, e

promosso al grado di Vicario di Pistoia. — *Pietro Biagini*, Delegato di Polizia a Firenze.

199. Il Guerrazzi opera in modo, che una procedura instaurata contro il Testimone, avuto in conto di reazionario, si abolisca. — Cavalier *Samuele Meuron*, Colonnello della Guardia Civica di Lucca.

200. Non furono trascurati provvedimenti opportuni alla difesa dello Arcivescovato, ma la Civica, chiamata, non corrispose. — Prefetto *L. Guidi Rontani.*

201. Guerrazzi salva Tommaso Fornetti e il Cavaliere Lenzoni dal furore del Popolo; è scaricata una pistolettata contro Guerrazzi, che ferisce nel capo il guardaportone della Legazione Inglese. I faziosi prorompono in vituperii contro il Guerrazzi per cotesto atto. — MARIANO TORRINI. — *P. A. Adami.* — *Cosimo Maltoni.*

202. Il Guerrazzi corse in cotesta occasione pericolo di vita, avvegnachè gli fosse sparata contro una pistolettata, che sfiorò le spalle al Testimone. — Dottore *Genesio Ballerini.*

203. Il Tribunale di prima Istanza di Firenze il giorno 8 febbraio non emana sentenze, incerto del come le abbia ad intitolare; — manda persona in Palazzo per sapere in qual guisa si abbia a contenere; — rispondesi essere inevitabile il nome del Governo Provvisorio; — e questo il Testimone sa per propria scienza. — FERDINANDO GOLINI Coadiutore al Tribunale di prima Istanza di Firenze. (1)

204. Il Testimone duolsi col Guerrazzi del Decreto, che scioglie le milizie dal Giuramento; il Guerrazzi nega averlo firmato, e molto meno ordinato si stampasse; gli mostra il *Monitore*, e il Guerrazzi preso da sdegno manda pel commesso del Direttore del Giornale, che dichiara avere preso egli stesso il Decreto dallo Uffizio, ed averlo stampato comunque privo di firma, perchè lo aveva supposto deliberato, ed altre volte si era fatto così. — Generale DOMENICO D' APICE.

205. L' Abate Tognocchi commesso del Testimone aveva il costume prendere i Decreti anche non firmati. — Abate *G. C. Casali* Direttore del *Monitore.*

206. Il Giuramento era al Paese. — Generale DOMENICO D' APICE.

207. Lo ammottinamento successo il giorno della prestazione del Giuramento non fu per senso di fedeltà al Granduca; bensì per aborrimento della milizia, e per corruttela soldatesca. — Avvocato *Niccolò Marescotti.*

(1) Questa prova è completata dai Documenti prodotti dalla Difesa Romanelli pei quali vengono a provarsi due cose: 1° Che il cambiamento della intitolazione alle Sentenze e ai Contratti fu provocato dalla Magistratura, e dalla Direzione del Registro; 2° Che ad attuare simile cambiamento la Magistratura non aspettò il Decreto del Governo Provvisorio comparso nel Monitore *la sera del* 9 *febbraio* 1849.

208. E il Giuramento fu prestato senza ombra di pressione. — Cavaliere Colonnello *Pietro Baldini.*

209. Il Testimone dichiara al Guerrazzi non volere riconoscere il Governo Provvisorio, e quegli lo mantiene in grado significandogli, ch'ei bada alla probità, non alle opinioni politiche degli uomini. — Cavalier *S. Meuron* Colonnello Comandante la Guardia Civica di Lucca.

210. Il tumulto in Castello di San Giovanni Battista accadde per la notizia della venuta costà di Montanelli e Guerrazzi; — parte dei soldati era pel Granduca, parte no. — Maggiore F. Bartoli.

211. Il tumulto accadde perchè i soldati volevano abbandonare il servizio. — Capitano Federigo Mancini.

212. Gridavano tutti volere la massa e i cappotti, e ciò prima e dopo che il Guerrazzi andasse in Castello. — I vecchi soldati tumultuavano per avere la massa e i cappotti; le reclute volevano andarsene. — Capitano F. Mancini. — Cavaliere Colonnello Pietro Baldini.

213. Montanelli e Guerrazzi vennero in Castello per esortare i soldati a non abbandonare la milizia. — Capitano F. Mancini. — Il Testimone non ode che Guerrazzi confortasse i soldati a giurare. — Maggiore F. Bartoli.

214. Il Montanelli confortava i soldati volontarii ad essere buoni. — Tenente Colonnello F. Pozzi.

215. Il Testimone stette sempre vicino al Guerrazzi e non udì parole che accennassero a tradimento del Principe; se da lui si scostò alcun poco, e' fu per mettere i soldati in fila; — intese dire, che il Guerrazzi le profferisse, ma *molte e molte cose strane dicevansi allora e su tutto e di tutti* (parole del Testimone). — Cavaliere Colonnello Pietro Baldini. — Il Testimone seguitò il Guerrazzi ad otto passi di distanza, e non udì che egli dicesse: il Granduca ci ha traditi; — questo argomentò più tardi da certo discorso di uno zappore, e dalle voci che correvano in Fortezza, — ma poi il Testimone aggiunge *averlo inteso dal solo zappore*, — che se ha detto diversamente nel deposto scritto dichiara di *avere sbagliato allora e correggersi adesso.* — Maggiore F. Bartoli. — Il Testimone udì che il Guerrazzi aveva confortato i soldati di restare fedeli alla bandiera, e niente altro. — Tenente Colonnello F. Pozzi. — Il Guerrazzi confutava le scuse frivole addotte da ogni soldato, che voleva andarsene solo per ignavia: il Guerrazzi agli Artiglieri parlò con reverenza del Granduca; — diceva il Principe essersi assentato; non egli costringere alcuno, stare in facoltà loro rimanere o andarsene; — *anzi a certo Artigliere, che osò gridare morte a Leopoldo II, egli si volse turbato, e forte lo rimproverò.* — Capitano F. Mancini.

216. Sotto il Governo Costituzionale una turba di Livornesi si recò a Portoferraio, dove unita ai turbolenti della Isola, prese il Falcone, senza che il Governatore Pigli di tutto questo avvertisse il Governo superiore. — Prefetto *Giorgio Manganaro.*

217. Deputazioni del Circolo vengono *continue* a coartare il Guerrazzi

per la spedizione di Maremma. — Segretario *Giovanni Chiarini.* — Dottore *Lorenzo Panattoni.* (1)

218. Niccolini dichiara sospetto il contegno del Guerrazzi circa la spedizione di Maremma, e protesta, che se non la farà il Governo, la compirà egli stesso con le sue centurie. — Dottore *Giuseppe Lazzeretti.*

219. Il Pigli afferma l'ordine di fare la spedizione di Maremma venirgli dal Governo, ma non dichiara da qual persona. — FRANCESCO CREMONI.

220. Gli originali delle lettere donde Carlo Pigli nelle sue Memorie desume l'ordine di eseguire la spedizione di Maremma emanato dal Guerrazzi non furono trasmessi a lui Testimone, — nè egli li trasmise al fratel suo, — nè mai li vide, – ed ignora se ne sia rimasta traccia negli Archivii del Governo di Livorno, — se il Guerrazzi gl'impugna, egli non saprebbe sostenere il contrario a questa impugnativa, se non perchè reputa il suo fratello sincero. — Auditore GIUSEPPE PIGLI.

221. E non furono veduti questi originali da nessuno di coloro che presero parte nella edizione delle Memorie del Pigli. — MARIANO CECCHI stampatore. — FILIPPO BORGHINI editore.

222. E nè dal Testimone Segretario del Governo di Livorno, a cui il Pigli, cavandolo dal seno, mostrò un foglio piegato, — *uno solo,* — affermando quello essere l'ordine del Governo. — DARIO FOSSI Segretario del Governo di Livorno.

223. Il La Cecilia si presenta al Pretore di Rosignano con ordine del Pigli di coadiuvare la spedizione; non gli obbedisce, perchè la Pretura di Rosignano non è sottoposta alla giurisdizione del Governo di Livorno. — Dal Governo superiore egli non ebbe ordine, nè eccitamento alcuno; anzi andato a Pisa per ragguagliarne il suo superiore Prefetto Martini, sente che quegli non aveva ricevuto commissione veruna dal Governo Centrale, ed è lodato di quello che ha fatto. — Auditore ENRICO FRANCI già Pretore di Rosignano.

224. L'ordine al Guarducci di andare in Maremma fu dato dal Pigli. Maggiore FERDINANDO MAGAGNINI. — Auditore ENRICO FRANCI.

225. Il Pigli annunzia al Testimone essere il Guerrazzi contrario alla spedizione di Maremma, ma il Pigli era l'anima del Popolo. — VINCENZO CALEGARI Capitano dell'Artiglieria Civica livornese. (2)

226. Il La Cecilia dichiara a Bertani non desiderare il Guerrazzi la spedizione di Maremma. — *Giovanni Bertani.*

(1) Su questo fatto la Difesa aveva indotto due altri testimoni: — non furono ammessi!

(2) Posto per questa deposizione in istato di accusa dal Presidente della Regia Corte a istanza del Pubblico Ministero, Vincenzo Calegari è stato assoluto con Decreto della Camera di Consiglio del Tribunale di Prima Istanza di Firenze.

227. Il Testimone non aperse l'animo suo al Guerrazzi circa la spedizione di Maremma; egli aveva avuto per commissione di recarsi a Grosseto soltanto. — Generale DOMENICO D'APICE.

228. Male fece il Generale D' Apice a renunziare al comando di condurre i soldati in Maremma; egli non comprese il fine del Guerrazzi, il quale fu di proteggere, non di osteggiare il Granduca, secondochè il Guerrazzi a lui Testimone confidava. — Prefetto *Giorgio Manganaro.*

229. Il Testimone avverte il Guerrazzi intorno alla spedizione di Maremma, e ne ha in risposta, che attenda al suo ufficio, e che la spedizione di Maremma non si proponeva lo intento che da lui si sospettava. — Prefetto *Carlo Massei.*

230. Pigli e La Cecilia eccitatori indefessi del partito esaltato attraversano e screditano il Guerrazzi. — *Giovanni Bertani.*

231. Il Pigli accusa di mala fede il Guerrazzi nello avversare il Granduca, e questo ha detto in pubblico anche alla Guardia Nazionale. — Maggiore FERDINANDO MAGAGNINI.

232. Guerrazzi è malcontento del contegno del Pigli. —Si lagna delle prediche di lui. — Ripete spesso il Pigli e il La Cecilia avere terminato di guastargli Livorno. — Ricorda lo avvertimento del Granduca nel proporgli il Pigli a Governatore di Livorno: — ella promuove un avaro ed uno ingrato. — Maggiore FERDINANDO MAGAGNINI. — Dottore *E. Lambardi*, e Avvocato *Carlo Bosi.* — Cavaliere Segretario *Antonio Allegretti.* — Capitano *Emilio Torelli.*

233. Condotta del Pigli verso il Colonnello Reghini vituperata dai Testimoni. — Il Guerrazzi sollecita il Generale D' Apice, affinchè insista presso i suoi colleghi di Governo per la remozione del Pigli da Livorno. — Generale DOMENICO D'APICE. — Maggiore FERDINANDO MAGAGNINI. — Consigliere *Emilio Lambardi.* — Consigliere *Carlo Bosi.*

234. Pigli parlò come fece intorno alla morte del Rossi per conciliarsi il favore degli esaltati. — Consigliere *Carlo Bosi.*

235. Guerrazzi ordina si allontani il La Cecilia ad ogni costo. — Generale DOMENICO D' APICE. — Maggiore FERDINANDO MAGAGNINI. — Segretario *Giovanni Chiarini.*

236. Lettera di un Frugoni diretta al La Cecilia pervenuta in mano al Guerrazzi, dove si conosce come il La Cecilia abbia dichiarato, che il Guerrazzi vuol perdere la testa, e come a lui si proponga, tolto di mezzo il Guerrazzi, creare un Governo repubblicano insieme col Pigli, lasciando stare il Montanelli. — Il La Cecilia a Firenze per giustificarsi, il Guerrazzi lo perdona purchè parta di Toscana. — Segretario *Giovanni Chiarini.* — Segretario *Roberto Ulacco.*

237. Il Guerrazzi mandando al Governo di Livorno il Testimone gli commette fare il contrario del Pigli; — prediche punte: — Circoli sorvegliati; — turbolenti presi e mandati a Volterra. — Il partito degli esal-

tati minaccia il Testimone nella vita se non fa quello che faceva il Pigli. — Prefetto *Giorgio Manganaro.*

238. Il Testimone avvisa il Guerrazzi dei Proclami spediti dal Circolo di Firenze ai Circoli provinciali, affinchè mandino Popolo a Firenze per costringere il Governo a decretare la Repubblica. — Prefetto *Giorgio Manganaro.*

239. Il Guerrazzi invia subito gente su tutto lo stradale da Firenze a Livorno il 17 febbraio 1849 per impedire questo moto. — Onde ottenere tale intento a Livorno non si volge al Governatore Pigli, anzi neppure lo avvisa. — Il Guerrazzi non riesce, e molto Popolo conviene in Firenze il giorno 18 febbraio. — Mariano Torrini. — Segretario *Giovanni Chiarini.* — Capitano *Emilio Torelli.* — *Giovanni Bertani.*

240. Dichiarazione del Governo contro Laugier già decretata, e pretesa dal Popolo tumultuante. — Cavaliere Ubaldino Peruzzi. — Dottore Giuseppe Dei.

241. La risposta, che mandò il Guerrazzi alle lettere di lui Testimone, era quella di uomo onesto. — Generale Cesare De Laugier; il quale ratifica il concetto, e le parole delle lettere a lui indiritte dal Guerrazzi e riportate nell'Appendice all'*Apologia.*

242. Il Testimone reputò il Guerrazzi favorevole al suo progetto. — Generale Cesare De Laugier.

243. Imprecazioni di faziosi contro Guerrazzi, perchè avverso alle violenze loro. — Il Testimone si vale del nome del Guerrazzi, di cui conosce i sentimenti da gran tempo, per impedire disordini; — corre pericolo personale. — Cavaliere *S. Meuron.*

244. Guerrazzi ordina alle milizie che muovono contro quelle del Laugier di scaricare gli schioppi. — Cavaliere Capitano P. Baldini.

245. Il Granduca aborre la guerra civile, e gli vieta spargere sangue. — Il Testimone si studia a che il Governo Provvisorio ignori le sue mosse, nè gli manda proclami, o lettere; *bensì li mandò a tutte le Autorità civili, e militari.* — La sua testa fu messa a prezzo, ma non credè mai, che a questo assentisse il Guerrazzi. — Anzi il Guerrazzi lo fa avvertire, che si salvi, ed eviti la via littorale perchè perlustrata dai Livornesi; — le proprietà sue rimasero intatte. — Generale De Laugier; il quale ratifica la sua narrativa stampata a pagina 366 dei Documenti dell'Accusa, e i suoi Proclami ai Popoli della Versilia.

246. Fiera condizione del Guerrazzi il 18 e il 19 febbraio, quando si oppone alla Repubblica contro un Popolo intero inferocito; — è costretto a cedere; suo ripiego, e condizioni accettate; — nuovo assalto la mattina; le condizioni non sono adempite; il Guerrazzi se ne giova per tornare indietro; segue un violentissimo alterco fra lui e Mazzini. — Conseguenze, che se ne temono. — Dottore *Giuseppe Venturucci.* — Generale *F. Zannetti* — Cavaliere Ubaldino Peruzzi. — Generale D'Apice. — Neri Fortini.

— Segretario *Giovanni Chiarini.* — Segretario Cavaliere *Antonio Allegretti* — *Pietro Augusto Adami.* — Dottore *Genesio Ballerini.* — Cavaliere *V. Manteri.*

247. Nel 20 febbraio il Popolo circonda il Guerrazzi gridando, che fugge. — Avvocato *Niccolò Marescotti.*

248. I Segretarii particolari del Guerrazzi erano autorizzati ad aprire tutte le lettere, tracciare in breve nota il concetto delle importanti, mettere da parte le inutili senza pure mostrargliele. — Segretarii *Giovanni Chiarini,* — *Roberto Ulacco.*

249. Il Testimone dichiara sue essere l'espressioni del biglietto del 13 febbraio 1849 per commissione del Guerrazzi indiritto al Marmocchi: e potersi dare benissimo, che a Massa abbia posto da parte le lettere del Niccolini senza farle vedere al Guerrazzi come inutili. — Segretario *Giovanni Chiarini.*

250. La notte del 21 febbraio 1849 in Firenze fu temuto di saccheggio per parte dei villani. — Consiglieri *Ferdinando Gatteschi.* — *Luigi Alimonda* — *Emanuele Fenzi.* — Il Guerrazzi mantiene la Legge Stataria del 22 febbraio 1849 per impedire la proclamazione della Repubblica in Firenze: i Giornali costituzionali lo lodano, i repubblicani lo vituperano. — Cavaliere Ubaldino Peruzzi.

251. In Lucca agitansi due partiti per Piemonte, e per Carlo Lodovico: il minore partito a Lucca era quello pel Granduca. — Cavaliere *Antonio Allegretti.* — Auditore *Raimondo Buoninsegni.*

252. La Legge Stataria nel Contado Aretino fu promulgata dietro gli eccitamenti dell'Autorità locale, i quali non accennavano punto a conati di Restaurazione, bensì a delitti comuni. — Cavaliere Segretario *Antonio Allegretti.*

253. Moti Aretini atti ad allontanare, e screditare la Restaurazione, non già ad affrettarla (1). — Barone *Bettino Ricasoli.*

254. La dichiarazione del 5 aprile, che smentisce le pratiche del Governo Provvisorio con Gaeta, fu emessa per difesa della vita dei Membri del medesimo minacciata da stampati incendiarii. — *Pietro Augusto Adami.*

255. Il suffragio universale sarebbe tornato sempre favorevole al Principato. — *Nelle condizioni del Paese compariva il mezzo migliore per ricondurlo allo Statuto;* — *però dai Costituzionali è sostenuto, e promosso.* — Cavaliere Ubaldino Peruzzi. — Segretario Marco Tabarrini. — Dottor P. Parigi. — Colonnello *E. Nespoli.* — Professore *Filippo Berti.* — Prefetto *Lorenzo Guidi Rontani.* — Prefetto *Giorgio Manganaro;* il quale afferma, che per resistere alle fazioni, e restituire il Paese allo stato normale, era mestieri un'Assemblea eletta col suffragio universale. — Senatore *Emanuele Fenzi.* — Consigliere *Ferdinando Gatteschi,* che af-

(1) Il compimento della prova intorno alla necessità delle Leggi Statarie pel Compartimento Aretino fu somministrato dei Testimoni della Difesa Romanelli.

ferma i brogli repubblicani incapaci ad alterare lo stato del Paese. — Cavaliere *Allegretti*, che attesta avere il Guerrazzi consultato le Autorità governative, *e queste averlo con distinti Rapporti informato, che tutto il Paese era costituzionale.*

256. Mandato imperativo come proponeva il Duca di Casigliano non poteva conferirsi al Guerrazzi: — con esso non avrebbe potuto reggere un' ora: — al Guerrazzi fu commesso governare come poteva di fronte alle necessità politiche: — alla sagacia di lui rimessi i partiti per restaurare il Principato costituzionale: — la sua sola presenza al Governo era pegno di costituzionalità. — Conte CORRADINO CHIGI. — Segretario MARCO TABARRINI. — Avvocato CELSO MARZUCCHI. — Dottore EMANUELE BASEVI. — Conte *F. De' Bardi.*

257. E il Senato momentaneamente disciolto non importava già abolizione dello Statuto. — Prefetto *Giorgio Manganaro.*

258. La Legge del 6 marzo 1849, che conferisce la facoltà alla Assemblea Costituente Toscana di deliberare *se e come* Toscana debba unificarsi con Roma, è reputata apparecchio alla Restaurazione. — I repubblicani la maledicono. — A questo fine cooartansi i termini per convocarla, e per sottrarsi alle violenze. — Segretario MARCO TABARRINI. — Conte *F. De' Bardi.* — Prefetto *Giorgio Manganaro.* — Consigliere *Ferdinando Gatteschi.* — *Luigi Alimonda.* — Cavalier Segretario *A. Duchoqué.* — Cavalier Segretario *A. Allegretti.* — Dottor *Genesio Ballerini.*

259. Rivista della Guardia Civica in Boboli fatta da Guerrazzi l'11 marzo 1849 per assicurare la libertà delle elezioni, e dei voti dell'Assemblea toscana.— Radunansi 6000 uomini. — Alcuni militi acclamano la Repubblica, e il Guerrazzi li riprende. — Generale *Ferdinando Zannetti.* — *Filippo Berti.*—Conte GUGLIELMO DIGNY.— Cavaliere Colonnello *V. Manteri.*

260. Elezioni all'Assemblea Costituente toscana liberissime.— Professore *Filippo Berti.* — Cavaliere Colonnello *V. Manteri.*

261. Il Guerrazzi consiglia il Testimone a renunziare alla elezione di Deputato all'Assemblea Costituente Toscana per indurre gli altri non Toscani a seguitarne lo esempio. — Generale DOMENICO D'APICE.

262. Ed era bene, che i buoni cittadini non ricusassero formare parte dell'Assemblea Costituente Toscana. — Dottor *G. Venturucci.*

263. Fu raccolto nell'Assemblea un partito costituzionale per opera del Guerrazzi.— L'Assemblea informata dello spirito del Guerrazzi fu nella sua maggiorità costituzionale. — Dottore GIUSEPPE SESTINI. — Dottore *Genesio Ballerini.* — Dottore *Lorenzo Panattoni.* — Prefetto *Lorenzo Guidi Rontani.* — Prefetto *Giorgio Manganaro.*— Conte *F. De' Bardi.*— Senatore *Emanuele Fenzi.* — Colonnello *E. Nespoli.* — Consigliere *Carlo Ferri.*— Dottore *Didaco Macciò.*— Assemblea Toscana nella maggiorità avversa alla Repubblica. — I Deputati aretini prima del disastro di Novara si accostano al partito della Restaurazione. — Dottor *Lorenzo Panattoni.* — *Luigi Alimonda.*

264. Pensiero di operare la restaurazione del Principato costituzionale in Toscana palesato dal Guerrazzi. — Generale DOMENICO D'APICE. — *Giuseppe Pierni.* — Maggiore BERNARDO BASETTI, il quale avverte come in privato glielo manifestasse avanti la battaglia di Novara, alla Municipale poi lo significò dopo. — Dottor *G. Venturucci*, che nota la opposizione del Guerrazzi alla Repubblica antecedè la battaglia di Novara, e mostra l'animo suo tendente alla Restaurazione; in appresso gli espose le cause interne ed esterne, che la persuadevano. — Segretario *Giovanni Chiarini*, che aggiunge il Guerrazzi intento alla Restaurazione dai primi momenti della catastrofe dell' 8 febbraio. — Segretario Cavaliere *A. Allegretti.* — Conte *F. De' Bardi.* — *Giovanni Bertani*, che afferma avergli il Guerrazzi questa sua intenzione fatta conoscere nel febbraio 1849. — Prefetto *Lorenzo Guidi Rontani:* anche a lui il Guerrazzi si aperse subito dopo l' 8 febbraio. — Avvocato *Niccolò Marescotti.* — *Ferdinando Ranalli.* — Colonnello *Emilio Nespoli.* — Si parlava della Restaurazione come di cosa inevitabile, ed ogni di nuovi Deputati aderivano. — Dottor *Genesio Ballerini.* — Il Testimone parla al Guerrazzi della Restaurazione, ed ei vi si mostra propenso. — Professore *Filippo Berti.* — Il Guerrazzi disegna rimanere solo al potere per potere più liberamente effettuare la Restaurazione. — *Emilio Torelli.* — Il Guerrazzi gli accenna la idea della Restaurazione subito dopo l' 8 febbraio. — Consigliere *Carlo Ferri.*

265. Però questo partito desiderava prudenza grande, e però prima si aveva a stancare, allontanare i più esaltati, e poi restaurare. — Il Guerrazzi non poteva apertamente *dire di sì in quanto a Restaurazione per timore degli esaltati* (parole del Testimone Senatore *Emanuele Fenzi*). — Prefetto *Lorenzo Guidi Rontani.*

266. Guerrazzi procura, che i più esaltati sieno allontanati dalla Toscana. — Consigliere *Carlo Ferri.*

267. Guerrazzi commette ai soldati difendere la Lunigiana, affinchè tornando Leopoldo II non trovi diminuito lo Stato. — Generale DOMENICO D'APICE. — Colonnello F. TOMMI. — Colonnello PIETRO BALDINI. — *Giovanni Chiarini.* — Le stesse raccomandazioni il Guerrazzi fa arringando la Guardia Municipale. — *F. Leoni.* — *Emilio Torelli.* — *Jacopo Martelli.*

268. Il Testimone è introdotto dal Guerrazzi nella Camera delle Conferenze per chiarire i Deputati della inutilità della resistenza. — Generale DOMENICO D'APICE.

269. Il Pigli vuole che l' Assemblea decreti per acclamazione la Repubblica. Il Guerrazzi chiama il Testimone Panattoni per opporsi a questo disegno, e il partito costituzionale resiste fino all'ultimo. Parte moderata dell'Assemblea favorevole al Guerrazzi; la esaltata gli è contraria. — Dottor *Lorenzo Panattoni.* — Gli esaltati dell'Assemblea deliberano mettere accusa di traditore contro Guerrazzi. — Il Guerrazzi è oltraggiato dagli

esaltati, la notte che fu eletto Capo del Potere Esecutivo. — Dottor *Lorenzo Panattoni.* — *Ferdinando Ranalli.* — *Ferdinando Galleschi.* — Consigliere *Carlo Ferri.* — Colonnello *Emilio Nespoli.*

270. Il Guerrazzi persuade il Colonnello Giovanni Manganaro ad accettare il portafoglio della guerra, assicurandolo, che ciò facendo avrebbe reso buono ufficio al Granduca. — Prefetto *Giorgio Manganaro.*

271. Volendo dare il Testimone la sua dimissione, sdegnato delle esorbitanze degli esaltati, è confortato dal Guerrazzi a rimanersi, perchè se i buoni lo abbandonano, egli si confessa impotente a ricondurre il Paese nello stato normale. — Consigliere *Carlo Ferri.*

272. Il Guerrazzi non batte moneta nuova come gli altri Governi Provvisorii, e da questo deduce il Testimone, che per quanto era in lui intendeva mantenergli indole di conservatore. — Maggiore Bernardo Basetti.

273. Partito esaltato sospetta le lettere portate al Guerrazzi dal Commendatore Pistoi o fabbricate da lui stesso, o mandate da Gaeta. — Dottore *Lorenzo Panattoni.* — *Luigi Alimonda.*

274. Il Guerrazzi commette oralmente ai Deputati spediti nelle Provincie di referire all'Assemblea come fosse vero, essere la maggiorità del Paese propensa alla restaurazione del Principato costituzionale. — Dottore Giuseppe Sestini. — Pari commissioni furono date al Testimone per la Valdichiana. — Maggiore Bernardo Basetti. — E tali pure ebbe il Testimone il quale sofferse vituperio dagli esaltati facendo la sua relazione, e fu difeso dal Guerrazzi. — Dottor *Lorenzo Panattoni.*

275. Il Testimone conferisce col signor Adami, affinchè, come più familiare al Guerrazzi, gli dica per parte del partito costituzionale, che alla tornata dell'Assemblea il 15 aprile ardisca pure muovere la proposta della Restaurazione del Principato costituzionale, che sarà appoggiato da tutti. — Conte *F. De' Bardi.* — *Pietro Augusto Adami.* — La proposta della Restaurazione è fissata pel 15 aprile. — *Giovanni Chiarini.*

276. Il Guerrazzi per potere scrivere in segreto il discorso per la proposta della Restaurazione da presentarsi il 15 aprile all'Assemblea si riduce nelle stanze di guardaroba nel Palazzo Vecchio. — *Giovanni Chiarini.* — L. Ray, il quale non ricorda se fosse prima o dopo il Governo Provvisorio, ma dichiara potersi dare che fosse dopo.

277. Il Testimone accerta i signori Marchese Gino Capponi, Conte Serristori, e Avvocato Giglioni, essere il Guerrazzi propenso alla Restaurazione; essi mandano proposte a Gaeta; nel leggerle in Corte, o lo stesso Granduca, dicono: questa è cosa del Guerrazzi; — e tanto sa per confidenza fattagliene dai signori Capponi, e Serristori. — Prefetto *Lorenzo Guidi Rontani* (1).

(1) Eccitati i poteri discrezionarii del Presidente per citare questi testimoni, e provocare questo fatto, ha taciuto.

278. Il Guerrazzi non aveva volontà alcuna di opporsi alla Restaurazione.— Dottore GIUSEPPE SESTINI, e Dottore DIDACO MACCIÒ. — L'ordine di far trasportare in piazza i cannoni il 12 aprile fu dato nella notte dal Ministro della Guerra Manganaro. — La insistenza del Guerrazzi fatta in proposito la mattina del 12 aprile alle ore *nove* circa, tendeva a confutare le *cattive ragioni* addotte dal Testimone per non trasportarli; — e il Guerrazzi a cotesta ora ignorava la indole del moto. Infatti più tardi quando fu conosciuta, il Guerrazzi lodò il Testimone di non averli portati; — quindi deduce, ch' ei fosse amico alla Restaurazione. — Tenente Colonnello F. POZZI. — Colonnello F. TOMMI.

279. Il Guerrazzi assicura la mattina del 12 aprile il Maggiore Diana la Guardia Nazionale starsi col Governo; — donde si deduce ch' egli ignorasse la indole del moto.— Il Guerrazzi quando ordinò al Maggiore Basetti recarsi in piazza ignorava la indole del moto, e può averla ignorata anche quando gli scrisse i due biglietti, perchè egli non gli aveva detto nulla. — Maggiore GIROLAMO DIANA. — Maggiore BERNARDO BASETTI.

280. Mandansi dal Guerrazzi Marescotti e Salvini a specolare la indole del moto la mattina del 12 aprile 1849. — Avvocato *Niccolò Marescotti.*

281. Pregato il Guerrazzi ad allontanare tutti i Livornesi nell' 11 aprile da Firenze, lo fa, e si accerta, e procura, che altri non ne vengano. — Conte GUGLIELMO DIGNY. — Cavaliere Colonnello *Vincenzo Manteri.*

282. Studioso di evitare la guerra civile, il Guerrazzi rigetta la proposta di chiamare a Firenze 6000 Lombardi; e schernisce il consiglio dell' Ufficiale Pellis di simulare, prendere nella notte i capi del moto, e impiccarli come in Turchia. — Avvocato *Niccolò Marescotti.*

283. Il Guerrazzi commette al Manganaro non sia proceduto contro quelli degli Empolesi, che si mostrarono unicamente amorevoli al Granduca. — Per ordine del Guerrazzi scrivesi a taluna delle Autorità, il Principe *non essere decaduto.* — Il Testimone Buoninsegni riconosce vera la lettera scrittagli in proposito dal Guerrazzi nel 13 febbraio 1849. — Prefetto *Manganaro.* – Segretario *Allegretti.* — Prefetto *Buoninsegni.*

284. Il Guerrazzi sazio e stanco del potere per pubbliche e private esigenze, desidera abbandonarlo. — Segretario Cavaliere *P. Mensini.* — Segretario Cavaliere *Antonio Allegretti.* – Segretario Cavaliere *Augusto Duchoqué.* — *Pietro Augusto Adami.* — Dottore *Genesio Ballerini.* — E nel 17 febbraio aveva mandato tutte le sue robe a Livorno per sottrarsi prevalendo la Repubblica. – Segretarii *Giovanni Chiarini,* — *Roberto Ulacco.* — Visitando il Palazzo Pitti il Guerrazzi dichiara avere mille cause di disgusto, ed essere venuto a fare il Ministro del Granduca, non già il Presidente del Governo Provvisorio. — Guardaroba *Bartolommeo Papi.* — È pessimamente ridotto di salute. — Segretarii *Giovanni Chiarini,* — *Ro-*

berto Ulacco. — Il Guerrazzi restando al Governo si sagrificò al bene del Paese. — *Pietro Augusto Adami.*

285. Guerrazzi è sollecitato da tutti di non abbandonare il Governo della Toscana. — ULISSE CASINI. - Prefetto *Giorgio Manganaro.* Conte CORRADINO CHIGI. — Maggiore F. MAGAGNINI. — Segretario *Giovanni Chiarini.* — Il Segretario Cavaliere Pietro Mensini *non si ricorda averlo pregato, ma non lo esclude, perchè rovesciato Guerrazzi sarebbe subentrata la Piazza.* — *Pietro Augusto Adami,* il quale aggiunge, che *il Cavaliere Segretario Mensini non pure si raccomandava direttamente al Guerrazzi perchè non lasciasse il potere, ma si raccomandava altresì a lui Testimone onde pregasse il Guerrazzi a non farlo!* — Segretario Cavaliere *Antonio Allegretti,* il quale confessa avere scritto lettera al Biavati in questo senso. - *Giovanni Bertani.* — Segretario *Roberto Ulacco.* — Avvocato *Dionisio Carrara.* — Colonnello *Emilio Nespoli,* che dice: — guai a noi se il Guerrazzi si fosse allora ritirato dal potere!

286. Il Guerrazzi *mai* fu parziale ai repubblicani; al contrario *sempre* alacre oppositore di quelli, e della Unificazione con Roma repubblicana. — Marchese F. PANCIATICHI. — F. TANAGLI. — U. CASINI. S. MINGHI. — Z. GANI. — M. PAGANELLI. — L. GUIDOTTI. — Conte C. CHIGI. — Cavalier U. PERUZZI. — Dottor F. POZZOLINI. — ORESTE BROGI. — Dottor G. DEI. — Sergente P. CECCHERINI. — Segretario M. TABARRINI. — Dottore E. BASEVI. — Avvocato F. RIMEDIOTTI. — Dottor A. BIAGINI. — G. AIAZZI. — NERI FORTINI. — G. NARDI. — Cavaliere A. BANCHI. — Dottore P. PARIGI. - Dottore C. FREDIANELLI. — Dottore G. SESTINI. — Colonnello F. TOMMI. — Maggiore BASETTI. — A. MEINI. — Conte G. DIGNY. — Cavaliere MARTELLI. — Dottore *Venturucci.* — Generale *Zannetti.* — Cavaliere *Duchoqué.* - Cavaliere *Caraciocchi.* — *Giuseppe Bardi.* — Dottore *Ballerini.* — Segretario *Ulacco.* — A Lucca il Guerrazzi arringa contro la Repubblica. — Capitano *Torelli.* — Professore *Berti.* — *Giovanni Bertani.* - Cavaliere *F. Manteri.* — *G. Carocci.* — *Carlo Pestellini.* — *Emilio Damiani.* — *Giuseppe Orlandini.* — *Michelangiolo Buonarroti.* — Prefetto *Buoninsegni.* — Conte *De' Bardi.* — Avvocato *Carrara.* - Professore *Ranalli.* — Dottore *Lazzeretti.* — *Pasquale Francini.* — Senatore *Fenzi,* che dice: *se cedeva il Guerrazzi, la era finita.* — Colonnello *Nespoli,* che dice: *senza il Guerrazzi non si poteva resistere.* - Consigliere *Bosi.* — Consigliere *Gatteschi.* Consigliere *Ferri.* — Prefetto *Manganaro.* — Prefetto *Massei.* — Dottore *Leoni.* — Cav. S. Meuron. — Dottore DIDACO MACCIÒ. — Capitano FORTUNATO TERRENI.

287. Il Guerrazzi chiamato a Roma per messi e per lettere non vuole andare. — Segretario *Chiarini.* — Segretario *Ulacco.* — Non acconsente ai Legati Romani. — Dottore *Ballerini.* — Ordina a Livorno sia vigilato il Ciceruacchio. — Consigliere *Bosi.* — Fa dal Prefetto Rontani, e dal Colonnello Manteri contestare in faccia al Maestri lombardo Legato di Roma come la Toscana aborra la Repubblica; e il Maestri invece di ren-

dersi alla evidenza dice al Guerrazzi: *voi fate di tutto per diventare il notaro della Restaurazione.* — Cavaliere *Manteri.* — Prefetto *Rontani.* — Consulta il Consiglio di Stato sopra la Unificazione con Roma per acquistare tempo, e per avere, onde schermirsi, un parere contrario. — Cavalier Segretario *Duchoqué.* — Mandansi per consiglio del Guerrazzi gl' Impiegati delle Regie Fabbriche ad occupare le tribune per impedire, come si minacciava, che il Popolo compro secondasse la proposta, che doveva fare il Pigli di decretare la Repubblica, e la Unificazione con Roma per acclamazione. — Prefetto *Rontani.*

288. Il Guerrazzi era odiato dai repubblicani. — L. Guidotti. — Segretario Tabarrini. — Avvocato Marzucchi. — Avvocato Rimediotti. — — A. Gambacciani. — Dottor A. Biagini. — Archivista Nardi. — Dottor Sestini. — Cavaliere *Cavaciocchi.* — Capitano *Torelli.* — Professore *Berti.* — *Giuseppe Orlandini.* — *Emilio Damiani.* — *Giovanni Carocci.* — *Carlo Pestellini.* — Avvocato *Marescotti.* — *Giuseppe Bardi.* — Avvocato *Carrara.* — *Pasquale Francini.* — Consigliere *Gatteschi.* — Colonnello *Nespoli.* — Dottor *Leoni.* — Dottor Macciò. — Capitano Terreni. — Consigliere *Bosi*, che aggiunge: i repubblicani chiamarlo traditore in Livorno anche prima della partenza del Granduca. — La parte esaltata dell'Assemblea si oppose alla sua nomina di Capo del Potere Esecutivo, perchè riputato capace di attentare alla libertà: ingiurie sofferte. — Dottor Sestini. — Colonnello *Nespoli.* — E quando non era presente, gli esaltati lo minacciavano. — Dottor Macciò. — Fino nel 12 aprile i Deputati esaltati vituperavano il Guerrazzi come traditore. — Dottor *Venturucci.*

289. Il Guerrazzi si oppone allo inalzamento dell' Albero della Libertà in Piazza del Granduca, e riesce; ma il giorno 18 febbraio prevale il partito repubblicano, e lo pone. — U. Casini. — S. Minghi. — Z. Gani. — M. Paganelli. — L. Guidotti. — Dottore Pozzolini. — Sergente Ceccherini. — A. Gambacciani. — Avvocato Rimediotti. — Dottore Biagini. — Dottore Parigi. — N. Fortini. — Dottore Fredianelli. — A. Meini. — Dottore *Venturucci.* — Generale *Zannetti.* — Cavaliere *Caraciocchi.* — Dottor *Ballerini.* — *G. Orlandini.* — Prefetto *Manganaro.* — Dottore *Leoni.* — *E. Damiani.* — *G. Carocci.* — Capitano Cavaliere *Caprilli.* — Consigliere *Ferri.* — Cavaliere *Pestellini.*

290. Il Guerrazzi dopo la partenza del Granduca dalla Toscana salvò il Paese dalla sovversione e dall' anarchia. — Marchese Panciatichi. — Conte Chigi. — Cavaliere Peruzzi. — Dottore Pozzolini. — Dottore Dei. — Segretario Tabarrini. — Avvocato Marzucchi. — Dottore Basevi. — Dottore Biagini. — N. Fortini. — Dottore Parigi. — Dottore Sestini. — Colonnello Tommi. — Maggiore Basetti. — A. Meini. — Cavaliere Martelli. — Dottore Macciò. — Capitano Terreni. — Dottore *Venturucci.* — Cavaliere *Cavaciocchi.* — Conte *De' Bardi.* — *G. Pierni.* — Dottore *Leoni.* — Professore *Berti.* — Abate *Casali.* — Colonnello *Manteri.* — *G. Orlandini.* —

Cavaliere *Meuron.* — *Emilio Damiani.* – Avvocato *Barsellotti.* — *C. Pestellini.* — *G. Carocci.* – *T. Borgheri.* — Avvocato *Marescotti.* — Prefetto *Buoninsegni.* — *Giuseppe Bardi.* — Avvocato *Carrara.* — Professore *Ranalli.* – Guardaroba *Papi.* — STEFANO BRUNORI. — Dottore *Panattoni.* — *Pasquale Francini.* — Prefetto *Massei.* — Consigliere *Galteschi.* — Capitano *Caprilli.* — *Luigi Alimonda.* — Prefetto *Manganaro.* — Colonnello *Nespoli.* — Senatore *Fenzi*, ec. ec. ec.

291. Il Guerrazzi era unico capace a governare il Paese in tempo di tanto trambusto: — tale era la reputazione di cui godeva presso l'universale, *che quando pure la Camera non fosse rimasta invasa sarebbe stato eletto sempre membro del Governo Provvisorio* (1). — Conte CHIGI. — Segretario TABARRINI. — Avvocato RIMEDIOTTI. — Dottore PARIGI. — Colonnello *Manteri.* — Prefetto *Rontani.* — Prefetto *Manganaro.* — Generale *Zannetti.* — Professor *Ranalli.* — Colonnello *Nespoli.* — Barone *Ricasoli.* — Commendatore *Pistoi.* — Dottore *Ballerini.* — Senatore *Fenzi.* — Il Guerrazzi bene intende i negozii, ed aveva mostrato talento, *dirò così, governativo* (parole del Testimone); la sua mancanza al potere in certi momenti sarebbe stata dannosa, *perchè in politica il momento è tutto.* — Cavaliere Segretario *A. Duchoqué.* — Il Testimone scrive lettere nelle quali dichiara, che guai a tutti se il Guerrazzi avesse lasciato il Paese; e di fatto sarebbe stato così perchè gli esaltati avrebbero prevalso. — Cavaliere Segretario *A. Allegretti.* — Lucca va debitrice al Guerrazzi dell'ordine conservato. — Cavaliere *Meuron.* — La civiltà toscana per opera di F.-D. Guerrazzi rimase incontaminata. — Conte *De' Bardi.*

292. Il Guerrazzi fu eletto dai Toscani con grandissima maggiorità di voti all'Assemblea Costituente toscana in riconoscenza di quanto aveva operato, e perchè reputato valente, e capace per ricondurre il Paese nel suo stato normale di Monarchia temperata dallo Statuto. — F. TANAGLI. — U. CASINI. — Conte CHIGI. — Cavaliere PERUZZI. — Avvocato MARZUCCHI. — Dottore BASEVI. — Avvocato RIMEDIOTTI. — Dottore SESTINI. — Maggiore BASETTI. — Dottore *Venturucci*, e quasi tutti i Testimoni così dell'Accusa come della Difesa.

293. Il Guerrazzi bene adempì il mandato conferitogli dalle Camere del Parlamento toscano, che fu salvare il Paese dall'anarchia, impedire che le istituzioni del Paese radicalmente si mutassero, e ricondurlo al suo stato normale di Monarchia temperata. — Conte *De' Bardi.*

In fondo al volume troverà il lettore gli esami dei signori Barone *Bettino Ricasoli*, — Conte *Guglielmo Digny*, — Avvocato *F. Brocchi*, — Cavaliere *G. Martelli*, — Generale *F. Zannetti*, ec. — Intanto proseguiremo

(1) E questo ancora si aggiunga per completare la imputazione apposta al Guerrazzi, di turpi mene col partito rivoluzionario per coartare la Camera a eleggerlo membro del Governo Provvisorio.

a esporre le proposizioni di altri Testimoni concernenti i fatti dell' 11, 12, 13 aprile 1849, e più particolarmente quelli della Commissione Governativa.

---

294. I Livornesi marciano in colonna per uscire di Firenze; il Popolo alla coda li maltratta; e quindi nasce il conflitto; a lui parve cosa apparecchiata, e lo desunse dai cataletti della Misericordia con ostentazione messi in giro per la città onde eccitare le ire popolari. — Avvocato *Marescotti.*

295. Il Guerrazzi pone il Testimone l'11 aprile in comunicazione col Telegrafo di Livorno per sapere se altri Livornesi partono per Firenze, impedirne la partenza, e provocarne il ritorno; poi sale a cavallo, e accorre sul luogo del conflitto, rimproverato prima il Maggiore Diana, che se ne stava impassibile *dietro un casamento.* — In cotesto caso fu tratto contro il Guerrazzi un colpo di fuoco, che non lo ferì, e una mattonata che lo percosse. — Colonnello *Manteri.* — Avvocato *Marescotti.*

296. Il Guerrazzi è pregato dai Deputati della Commissione Governativa di dettare una proposta, che conciliasse le cose, ed ei lo fa. — Questa proposta poi fu rigettata per consiglio dei cittadini aggiunti. — Segretario *Chiarini.* — *Luigi Alimonda*, il quale deposita l'originale della proposta scritta dal Guerrazzi.

297. Il Ministro di Francia consiglia il Municipio di Firenze di porre il Guerrazzi a parte della Commissione Governativa. - Segretario *Chiarini.* — Conte Guglielmo Digny.

298. Il Conte Digny fa promettere al Guerrazzi di non partirsi da Firenze col *Vapore* delle 5, e di aspettare la risposta della Commissione all'offerta da lui fatta di andare a Livorno per provocare l'adesione di cotesta città all'operato del Municipio Fiorentino. — Segretario *Chiarini.*

299. Il Guerrazzi era liberissimo di uscire di Palazzo Vecchio fino alla sera del 12 aprile. — Il Testimone Tommi gli offre la sua carrozza per uscire, ed ei la ricusa, stante *la promessa data di aspettare certa risposta del Municipio.* — Nelle ore pomeridiane ricusa la offerta fattagli dal Colonnello Nespoli di scortarlo con la Guardia Civica alla Stazione della ferrovia, *avendo corso impegno di aspettare una risposta.* — Colonnello Tommi. — Avvocato *Marescotti.* — Segretario *Chiarini.* — Segretario *Ulacco.* — Colonnello *Nespoli*, il quale aggiunge: il contegno del Guerrazzi essere quello di *uomo sicuro.* — Fu libero il Guerrazzi fino alla sera del 12 aprile, e accompagnò egli stesso i Deputati perchè uscissero di Palazzo per la scala segreta, che mena in Baldracca. — Segretario *Chiarini.* — *Luigi Alimonda.* — La Guardia Civica stette sempre agli ordini del Guerrazzi finchè la Commissione non entrò in Palazzo. — Segretario *Chiarini.* — La Deputazione del Popolo volle vedere il Guerrazzi, e questi le disse: Ch'è questo? Jeri mi acclamavate, adesso mi maledite..... che cosa vi ho fatto

da jeri in qua? — Dottor Parigi. — Dottor Dei. — Colonnello *Nespoli.*

300. Il Conte Digny, e il Generale Zannetti *promettono* al Guerrazzi che verso mezzanotte 12 aprile 1849 la Commissione lo farà partire con la sua famiglia mediante treno particolare della ferrovia per Livorno. — Segretario *Chiarini.* — Segretario *Ulacco.* – Il Testimone udì di partenza, di sicurezza personale, e di promessa di fare partire il Guerrazzi in quella notte 12 aprile con treni particolari, e commettere al Segretario Chiarini gli mandasse il giorno dopo i bauli a Livorno *però che dovesse partire in quella notte.* – Gaspero Doni.

301. Il Guerrazzi vedendo il Testimone gli domanda: — come voi qui? — Ed ei gli risponde, che hanno messo le sentinelle alla porta con ordine *di non lasciare uscire* nessuno, — *e così il Guerrazzi viene informato del suo arresto;* allora il Guerrazzi si turbò. — Gaspero Doni.

302. Il Generale Zannetti nella notte mandò un biglietto al Guerrazzi, col quale lo preveniva, che la sua partenza era differita al giorno veniente 13 aprile; stesse sicuro; lo andrebbe a prendere egli stesso. — Gaspero Doni. — Segretario *Chiarini.* – Segretario *Ulacco.*

303. Il Digny la mattina assicurò il Guerrazzi che non avrebbe avuto alcuna molestia. — Gaspero Doni.

304. La proposta di allontanarsi momentaneamente dalla Toscana, e di dargli perciò un passaporto, fu dal Generale Zannetti fatta al Guerrazzi a nome della Commissione, e dal Guerrazzi accettata.—Segretario *Ulacco.* — Segretario *Chiarini.*

305. Il 13 aprile sul punto di partire per Belvedere il Cavaliere Martelli portò danari al Guerrazzi da lui richiesti per le spese di viaggio all'estero, stantechè la Commissione gli avesse fatto partecipare il desiderio, che scansasse Livorno. — Segretario *Ulacco.* — Segretario *Chiarini.*

306. Poco dopo il Cavaliere Martelli persuade due servitori del Guerrazzi a seguitarlo in Belvedere, perchè fra due o tre giorni usciranno insieme col padrone. – Segretario *Ulacco.* — Segretario *Chiarini.*

307. In Belvedere furono poste sentinelle, all'uscio e sotto le finestre del carcere del Guerrazzi; ancora, le finestre erano guarnite, di ferrate, tramogge e ribalte; — non sa di graticole, perchè non vi entrò mai. — Maggiore *Razzetti* Comandante la Fortezza di Belvedere.

ESAMI

DEI SIGNORI DIGNY — BROCCHI — MARTELLI — VENTURUCCI ZANNETTI — RICASOLI, ED ALTRI

estratti dai Processi verbali dei Difensori.

CONTE GUGLIELMO DIGNY

possidente domiciliato in Firenze.

Presidente. Nell' aprile del 1849, faceva ella parte del Municipio di Firenze?

Digny. Nell' aprile del 1849 formavo parte del Municipio Fiorentino.

Presidente. Come nacque l' idea di restaurare il Principato costituzionale?

Digny. L'idea di restaurare la Monarchia costituzionale era una idea, che veniva naturalmente in chi desiderava che le cose tornassero in stato normale. Il fatto dell' 11 dette motivo poi al Municipio d'impadronirsi della situazione.

Presidente. Il Municipio prese l' iniziativa e pubblicò nessun Atto?

Digny. Il primo Atto fu il Proclama del 12 aprile, che fu firmato dal Municipio.

Presidente. Si rammenta, se Taddei fosse invitato di andare al Municipio?

Digny. L' Atto di cui ho parlato, era stato concertato tra me e Peruzzi. Tornato io al Municipio, fu mandato a stampare subito. Quindi giunse il Taddei, e ci fu una breve sessione, nella quale fu esposto ad esso quel che avevamo fatto. Esso disse che sarebbe tornato a darne conto all' Assemblea. *Prima di portarvisi, disse altresì che sarebbe stato bene sospendere finchè non avesse informata la Camera.* Pareva non vi sarebbe stata difficoltà. Ma vedendo che la risposta tardava e l' agitazione cresceva, allora fu pubblicato quel-

l' Atto. Quindi fu fatta una Deputazione, composta di Brocchi, di Martelli, e di me, perchè ci portassimo a conferire coll' Assemblea, ove andammo.

Presidente. Il vero oggetto della Commissione qual era?

Digny. Era di persuadere l' Assemblea a non frapporre ostacolo al concetto del Municipio e a disciogliersi. Questo concetto consisteva nel desiderare l' adesione pura e semplice dell' Assemblea.

Presidente. Come fu accolta la Deputazione da Guerrazzi?

Digny. Il Guerrazzi prese la parola dopo che alcuni dell' Assemblea gridarono altamente che bisognava arrestare il Municipio, e la Deputazione. Il Guerrazzi disse queste stesse cose, ma in un senso meno assoluto degli altri.

Presidente. Ricorderebbe le parole? Ricorderebbe se il Guerrazzi dicesse che il Municipio faceva una rivoluzione?

Digny. Non saprei: diceva, che il fatto del Municipio cambiava lo stato delle cose, e che poteva esser causa di arresto a chi lo aveva deliberato.

Presidente. Fu intimato arresto alla Deputazione?

Digny. Intimazione di arresto non vi fu.

Presidente. Suonavano minacce a tutto il Municipio, o alla Deputazione?

Digny. Non potrei dire se suonassero minaccia di arresto di tutto il Municipio.

Presidente. Ma rammenta specialmente cosa fosse detto dal Guerrazzi e dai Deputati dell' Assemblea?

Digny. Da principio ci furon parole molto gravi, per parte di alcuno che era lì: noi rispondevamo esser pronti a subirne le conseguenze. Ci fu specialmente il Venturucci che parlò contro qualunque atto di violenza. Allora ci consigliammo di mandare alcuni Deputati dell' Assemblea al Municipio per trovare un temperamento e accomodare la cosa.

Presidente. Quali furono i Deputati che fecero parte della Commissione mandata al Municipio?

Digny. Erano i signori Ciampi, Panattoni, Carrara, Alimonda, e non rammento se altri.

Presidente. Questi Deputati dell' Assemblea andarono al Municipio?

Digny. Sì; vennero con noi questi Signori.

Presidente. Come furono accolti dal Municipio?

Digny. Il Municipio li accolse bene; ma non fu deliberato nulla: e i Deputati ci lasciarono perchè deliberassimo noi, e poi dessimo una risposta.

Presidente. Il Proclama del Municipio fu pubblicato prima o dopo l'abboccamento di lei e degli altri coll'Assemblea?

Digny. Fu pubblicato nel tempo che noi eravamo all'Assemblea.

Presidente. Ebbe occasione di vedere il Guerrazzi?

Digny. Lo vidi più tardi, quando, venuti al Municipio i Cittadini che vi furono aggiunti, tornai in Deputazione all'Assemblea.

Presidente. Quando tornò all'Assemblea, dove trovò i Deputati?

Digny. In questo tempo era accaduta una dimostrazione contro l'Assemblea, e i Deputati erano andati nel Ministero della Guerra, ove noi andammo a trovarli.

Presidente. Ebbero luogo proposizioni in questa occasione?

Digny. Tutta la mattina ci furono discussioni. Il Municipio accettava l'adesione, ma non la cooperazione dell'Assemblea. Credeva di fare la Restaurazione colle forze sole del partito costituzionale, per impedire una invasione straniera; e credeva di non ottenere la fiducia del Principe quando si fosse mescolato *con quelli che avevan preso parte al Governo dell'8 febbraio;* (1) quindi la necessità di distinguere la cooperazione dall'adesione.

Presidente. Ma, specialmente dal Guerrazzi, non mossero proposte di adesione?

Digny. Mi pare che in cotesta occasione il signor Guerrazzi facesse una proposta, il cui concetto era di pura adesione, e quando fosse stata appresa dalla Camera in quel modo, sarebbe stata accettata. I Deputati presero a scrivere articoli che cambiavano affatto il concetto del Municipio. — Il signor Guerrazzi allora prese a scrivere egli stesso; ma anche in quello che scrisse il signor Guerrazzi v'era il concetto della cooperazione; e noi credemmo di mandare questo foglio al Municipio, perchè fosse discusso. — Ve lo portarono Venturucci e Alimonda, — il Brocchi li accompagnò. — Il Municipio da principio pareva che non avesse difficoltà ad accettarlo; ma venuti i Cittadini aggiunti, fu detto doversi discutere, e furono pregati i Deputati dell'Assemblea ad assentarsi.

Presidente. Il Guerrazzi, in questa occasione, gli parlò della Restaurazione?

(1) Precisamente il Barone Ricasoli, il Generale Zannetti, e il Marchese Capponi avevano preso parte al Governo dell'8 febbraio 1849!

Digny. Guerrazzi, mentre scriveva, ci fece segno di avvicinarci e ci disse, aver sempre veduto le cose volgere a Restaurazione, e per questo non l'aveva contrariata, e che, se si credeva di mandarlo a Livorno con missione onorevole, sarebbe andato volentieri. Di questo ne fu reso conto al Municipio.

Presidente. La Commissione della quale faceva parte, aveva ordini scritti?

Digny. No.

Presidente. La Commissione contrasse nessuno impegno col Guerrazzi?

Digny. La Commissione non fece promessa alcuna specialmente.

Presidente. La Commissione prese risoluzioni sull'unione dell'Assemblea e sull'offerta del Guerrazzi?

Digny. *Furon discusse coteste cose al Municipio, quando si presentarono i Deputati dell'Assemblea;* la Commissione rigettò queste proposte dell'Assemblea e del signor Guerrazzi, sempre collo scopo di non amalgamarsi colle persone che avevano avuto parte al Governo Provvisorio.

Presidente. Sa qual oggetto avessero i Deputati che volevano associare l'Assemblea al Municipio?

Digny. Questo non posso dirlo.

Presidente. Sa che fosse per fare aderire la Toscana alla Restaurazione?

Digny. Oh! Ecco, cotesto concetto fu espresso nelle discussioni, — che tutti i Municipii aderissero, e che l'Assemblea, come rappresentante di tutti i Municipii, aderisse anch'essa. In questo concetto più specialmente insistè il Guerrazzi. La Commissione credè *che l'Assemblea agli occhi del Principe non avesse le qualità volute, perchè non legale;* — per questo non fu accettata la proposizione.

Presidente. Quando il Municipio si trasferì in Palazzo Vecchio?

Digny. Verso le quattro o le cinque, terminato tutto, si portò in Palazzo Vecchio.

Presidente. Fu procurato che il Palazzo fosse evacuato dal Guerrazzi?

Digny. *La Commissione, quando non credè accettare le proposte di Guerrazzi,* credè utile avvisare Guerrazzi stesso e i Deputati, perchè uscissero dal Palazzo e provvedessero alla loro salvezza.

Presidente. Dove andarono Guerrazzi e i Deputati?

Digny. Guerrazzi si ritirò in Palazzo Vecchio nelle sue stanze.

Presidente. Ebbe occasione di vederlo in appresso?

Digny. Lo vidi in serata con Zannetti; era alla fine del suo pranzo, e mi pare vi fosse Chiarini.

Presidente. Andò spontaneo o chiamato da lui?

Digny. *Si presentò Zannetti alla Commissione,* e disse che Guerrazzi era in Palazzo e desiderava parlare con alcuno. — Noi si credeva che dopo l'avviso si fosse posto al sicuro; quindi nacque il timore che la sua presenza fosse d'impaccio. — Onde fu creduto di andare con Zannetti a sentire cosa voleva.

Presidente. In questa occasione fu parlato della gita a Livorno?

Digny. Guerrazzi prese a parlare della sua partenza, e disse che voleva andare a Livorno possibilmente nella notte.

Presidente. Fu secondato il volere del Guerrazzi d'andare a Livorno?

Digny. Io non avevo istruzione alcuna dalla Commissione; essa mi aveva mandato in furia a sentire i suoi desiderii; — e siccome la Commissione l'aveva avvisato di partire, quando esso mi disse di farlo, *io piuttosto consentii.*

Presidente. Gli fu promesso un passaporto?

Digny. L'idea di dargli un passaporto non fu posta in discussione. — Era forse nel pensiero della Commissione; ma non si presentò mai occasione di deliberare in proposito.

Presidente. Ma i Deputati della Commissione gli fecero sperare un passaporto?

Digny. *Quanto a me ci fu un consenso di non opporsi di lasciarlo partire nella notte.* Fu in quel momento che venne quella dimostrazione che poneva in pericolo la sua sicurezza, per la quale non potemmo più farlo partire, e bisognò pensare alla sua sicurezza personale.

Presidente. Ma il passaporto non glielo promise?

Digny. Io non parlai di passaporto. — Avanti la dimostrazione la partenza non era neppur dubbia. Dopo, la Commissione fu costretta di dire al popolo, anche per sua sicurezza, che Guerrazzi era custodito; e non fu più possibile farlo partire.

Presidente. Quando fu parlato di farlo partire, gli furono offerti treni speciali?

Digny. Era naturale che si parlasse di treno speciale, perchè nella notte non v' era altro mezzo di trasporto: e in una vettura non sarebbe stato sicuro.

Presidente. Quando si parlò di passaporto e di treni speciali, la Commissione aveva deliberato nulla sul Guerrazzi?

Digny. La Commissione non aveva deliberato nulla a riguardo di Guerrazzi.

Presidente. Furono prese altre deliberazioni a suo riguardo.

Digny. Il 13 fu presa quella di mandarlo in Belvedere per *salvare la sua persona*.

Presidente. Da chi vi fu accompagnato?

Digny. Fu accompagnato da Zannetti, e credo da Martelli; — e fu trasportato in Belvedere.

Presidente. Dopo il di lui trasporto in Belvedere, il Municipio prese alcuna deliberazione?

Digny. No, signore; — risoluzione sulla sua sorte non fu presa.

Presidente. O come rimase il Guerrazzi in Belvedere?

Digny. Il Guerrazzi rimase in Belvedere, ecco perchè. Una volta che era in Belvedere condottovi per sua sicurezza, ed essendo stato fatto il di lui ARRESTO per violenza di popolo e all' insaputa della Commissione, conveniva lasciarcelo stare finchè non fossero venuti tempi opportuni.

Ora questo resultato non venne mai finchè restò al potere la Commissione. Livorno era sempre concitata. — Deputazioni contro Guerrazzi venivano continuamente. — Quindi v' era una necessità politica più che materiale, per non poterlo liberare.

Un' altra considerazione. — La necessità di ritardare e di aggiornare qualunque deliberazione in proposito, per non perdere la fiducia del Principe, in quanto che non sapevamo qual effetto avrebbe prodotto la liberazione del signor Guerrazzi. Di più, venute le risposte da Gaeta, che si fecero invero molto aspettare, ed essendo soddisfacenti, perchè promettevano il mantenimento della Costituzione, noi non ci preoccupammo più di questa sua liberazione, perchè si credeva, che tutto al più sarebbe stato fatto un processo parlamentare.

Presidente. Il signor Guerrazzi domandò qualche somma alla Commissione?

Digny. Sì, domandò qualche somma.

Presidente. E la Commissione che cosa rispose?

Digny. Fu posto in discussione che cosa si doveva fare della sua domanda; e fu detto di dargliele. Si parlava, mi pare, *anche del suo viaggio,* come anche di debiti da pagare.

Presidente. Ma lo seppe che gli furono date mille lire?

Digny. Io l'ho saputo dopo, che Martelli andò al Comune e si fece dare mille lire per darsi al Guerrazzi, prima che andasse in Fortezza di Belvedére.

Presidente. Ma la Commissione deliberò di dargliele per qualche oggetto speciale?

Digny. Deliberazione di dargli le mille lire v'era certo: — non deliberammo di dargliele per tale o tale altro titolo.

Presidente. Ma nel mandato si parla di un partito magistrale.

Digny. Queste module si regolarizzano a comodo, e non si adempiono tutte le formalità che in esse sono stampate. Qui si trattava di levarle provvisoriamente dalla cassa del Comune perchè ci fossero poi rimesse dalla Depositeria, quindi furono pagate senza formalità.

Presidente. Ma non fu parlato anche con Zannetti di farlo partire?

Digny. Il professore Zannetti venne la sera dopo la dimostrazione per parlare sul da farsi per Guerrazzi. — Dietro lunga discussione, il professore Zannetti si persuase della necessità ineluttabile di non poterlo lasciar partire: anzi fu lo stesso Zannetti che avvertì Guerrazzi di dovere andare in Belvedere.

Pubblico Ministero. Nel suo deposto scritto disse di non aver ben presenti tutte le particolarità del fatto passato tra esso signor Testimone e il Guerrazzi, quando si abboccarono la prima volta nella Sala delle Conferenze. — Ora avrebbe detto che la minaccia d'arresto mosse prima dai Deputati; mentre nel deposto scritto, avrebbe detto che muovesse prima da Guerrazzi. — Come concilia questi deposti?

Digny. Io avvertirò a questo proposito che dissi non avere ben presenti tutte le particolarità di cotesta scena, imperocchè allora molto confuse erano le mie reminiscenze, e perchè preso lì per lì dal Giudice Istruttore non avevo avuto luogo di ponderarle e rifletterle. Da quell'epoca molte circostanze poco piacevoli mi hanno obbligato a portarci sopra le mie attenzioni. Non so veramente se prima o dopo parlò il Guerrazzi. — Ma io ripeto di esser nel vero quando dico che le minacce furono fatte dai Deputati e prima e dopo le parole del Guerrazzi.

Presidente *fa le opportune contestazioni.*

Digny. A me non pare che Guerrazzi fosse stato il primo, — ma che le minacce partissero prima dai Deputati della sinistra.

Pubblico Ministero. Se il Testimone nel processo scritto avesse mostrato esitanza, anderebbe bene, ma lo ha detto positivamente. — *Il Testimone persiste nel suo deposto orale, ed allora il Presidente ordina la lettura dell' Esame scritto; dopo la quale:*

Digny. Mi pare che nel mio deposto non si dica che il signor Guerrazzi minacciò l' arresto per il primo. — Mi si legga la domanda che dette luogo alla mia risposta. — *Si legge; e dopo altre insistenze del Pubblico Ministero il signor Testimone soggiunse:*

Che minaccie d' arresto e in modo assoluto vi fossero, sì, *è vero;* che questo modo assoluto venisse da Guerrazzi, no. — È vero altresì che la proposizione d' arresto non venne la prima volta da Guerrazzi, ma dagli altri Deputati.

Presidente. Ma quelle parole le proferì ?

Digny. Sì, prima o poi quelle parole presso a poco le proferì.

Guerrazzi. Sarebbe necessario di leggere una Protesta del Municipio fatta il 12 febbraio 1849, ove egli offre la franca e leale cooperazione al Governo Provvisorio. *Si legge la Protesta, dopo la quale:*

Digny. Il Municipio vide con dolore la partenza del Principe e si adoperò per impedirla. Egli partito, sembrò a noi che il governo sorto allora, fosse un Governo di necessità, perchè il Paese non poteva restare senza Governo. Quando il Municipio faceva questa Protesta, vuol dire, che per adempire la sua missione, della tutela, cioè, dei Cittadini, si poneva in relazione con quel Governo.

Guerrazzi. Si ritenga che con questo atto il Municipio offriva al Governo Provvisorio la sua leale cooperazione. — Vorrei si domandasse al signor Testimone, se durante il Governo Provvisorio avesse continue relazioni meco, e se segnatamente si trovasse presente quando ricevei i Legati Romani; e come favellassi in quella occasione circa la unificazione con Roma.

Digny. Sì, signore. Mi rammento benissimo che nel Salone della Guardaroba il signor Guerrazzi mostrava avversione a secondare la sinistra dell' Assemblea e dei Circoli per la Unificazione con Roma.

Guerrazzi. Vorrei che fosse letto quell' Indirizzo che il signor Ricasoli a me dirigeva nell' 11 aprile. — *Si legge.*

Guerrazzi. È vero che il signor Testimone aderiva pienamente ai sensi attestatimi dal Capo del Municipio?

Digny. Io non potrei affermare se fu per ciò presa deliberazione. — Il Municipio per compiere la missione di mantenere l'ordine, quando vide che i Volontarii ponevano a pericolo la pubblica quiete, pensò che il Gonfaloniere scrivesse al signor Guerrazzi. Io per me avrei benissimo firmato quell'atto perchè tendeva a quello che ci eravamo proposti.

Guerrazzi. Non è a questo diretta la mia domanda, nè questa è la risposta che desidero dalla lealtà del Testimone. Vorrei che egli dicesse se pe' miei antecedenti veramente meritassi le parole onorevoli di quell' Indirizzo.

Digny. Certo è che che nei pochi rapporti avuti col signor Guerrazzi, e da quanto ho sentito sempre dire, egli si mostrasse avverso alle esorbitanze del partito demagogico, e propenso all' ordine.

Guerrazzi. Nella nefasta sera dell' 11 aprile 1849 si ricorda d' essersi rivolto a me per pregarmi a rimandare i Livornesi da Firenze?

Digny. Verissimo.

Guerrazzi. Si rammenta di avermi pregato col Brocchi a scrivere un dispaccio perchè altri Livornesi non movessero per a Firenze, e se mossi, fossero richiamati?

Digny. Mi rammento che quella sera dell' 11 uscii col Brocchi e mi trovai verso la Fortezza, dove Guerrazzi era circondato da ufficiali livornesi, al quale raccomandai caldamente l' ordine, e gl' insinuai sarebbe stato bene allontanare i Livornesi, e non farne entrare altri. — Non credo di aver portato il dispaccio.

Guerrazzi. Comunque sia, egli mi pregò di scrivere i dispacci, ed io gli scrissi. — Ora come mai il Municipio che mi credeva degno il 12 febbraio di quelle parole laudative; come mai il Municipio che mi aveva sempre trovato disposto a cooperare al mantenimento dell' ordine; come mai il Municipio avendomi conosciuto, in occasione solenne, avverso alla Unificazione con Roma, e alla proclamazione della Repubblica, e per necessaria conseguenza propenso alla restaurazione della Monarchia costituzionale; come mai il Municipio che nell' 11 aprile perseverava in codesta fiducia a riguardo mio, fino a pregarmi di remuovere ogni occasione di collisione (ed era da me in questo lealmente secondato), come mai trovò giusto e conveniente di arrestarmi il 13 aprile, temendomi avverso alla Restaurazione e fomentatore di disordini; e consegnarmi poi come ribelle, per rendere dopo quaranta e più mesi di prigionia, ragione dell' accusa di lesa Maestà davanti a voi?

Digny. Avvertirò che il Municipio nei rapporti che aveva col signor Guerrazzi si proponeva l'ordine materiale, e mai la coadiuvazione politica. — Avvertirò che il signor Guerrazzi, per quel che mi consta, si mostrava sempre disposto a secondare il Municipio, a far argine alla demagogia e alle esorbitanze del partito esagerato. — Però, quando si trasformò in Commissione Governativa, *non ebbe mai in animo di sostenere il signor Guerrazzi. Dirò di più, che la Commissione aveva l'intenzione di rilasciare il signor Guerrazzi;* che si trovò nella impossibilità materiale e politica di farlo, — per cui bisognò continuare a sostenerlo *per misura di sua sicurezza*, come ho detto di sopra.

Guerrazzi. La Corte apprezzerà questa pretesa necessità politica.... Chè poi la custodia fosse per mia tutela è smentito dalle asprezze che io non voglio qualificare, onde mi fu amareggiata. Ora domanderei che fosse letto il Proclama del Presidente dell'Assemblea del 12 aprile. (*Il Cancelliere lo legge, e dopo questa lettura Guerrazzi soggiunge:*) — Dietro quanto il signor Testimone ci ha detto, vorrei ci chiarisse adesso, se il vecchio professore Taddei mentiva allora, o se (e questo è vero) quel Proclama alludesse ad un concerto di Restaurazione precedentemente fatto col Municipio?

Digny. Mi par difficile, perchè concerti veramente precedenti non v'erano; — v'era acquiescenza a che fosse ritardato il Proclama che doveva metter fuori il Municipio, e questa fu la trattativa con Taddei. Questo fu l'unico impegno che avevamo corso col signor Taddei. — Ma l'effervescenza del movimento c'impedì di ritardare.

Guerrazzi. È dispiacente per me, che non sia stato chiamato il signor Taddei, ed io pregherei che il signor Presidente, col suo potere discrezionale, lo richiamasse per ischiarire un fatto di tanta importanza. Poichè quando vidi la prima volta il signor Digny coi Deputati, ho memoria che essi contrastavano fra loro come sdegnosi di parola mancata; e noi tutti ci dolevamo non già della Restaurazione, ma del modo: e mi rammento benissimo che il signor Taddei adoperò una espressione che mi permetterò di riferire testualmente, ed era: « Questa è una solenne baronata. » I Signori del Municipio non avrebbero avuto coraggio neanche di pensare alla Restaurazione, se non si fossero approfittati dell'opera mia.

Presidente. Sa che il Municipio concertasse con Taddei?

Digny. Avevano semplicemente promesso al Taddei di sospen-

dere la pubblicazione del Proclama finchè non fosse venuta la risposta dell'Assemblea.

Presidente. Ma il Proclama del Municipio fu pubblicato avanti o dopo quello dell'Assemblea?

Digny. Avanti.

Guerrazzi. Fu quella appunto la ragione per cui il Taddei diceva essere cotesta una solenne *baronata*. Il Proclama dell'Assemblea fu fatto dietro un concerto preso la mattina. Fu il Municipio, che venne alla volta dell'Assemblea; e tolto in carrozza il professor Taddei, lo condusse alla Comune.

Presidente. Ella sa perchè il professor Taddei fosse chiamato al Municipio?

Digny. Io ripeto quello che ho detto. — So che alcuni del Municipio andarono dal professor Taddei a dirgli che ormai era chiaro che il Paese voleva la Restaurazione, e che il Municipio era pressato ad assumere il Governo: ma io non v'era: io era dal Peruzzi allora malato. Arrivato in Municipio, si pensò di fare il Proclama. — Mentre s'era mandato alla Stamperia, venne Taddei con alcuni del Municipio, che pregò di sospendere la pubblicazione di quel Proclama finchè non avesse il Taddei interrogata la Camera, e data una risposta. Ma la risposta non venne subito, e del Taddei non se ne seppe altro; — e siccome l'agitazione cresceva, così fummo obbligati a mettere fuori il Manifesto. *Lo Zannetti aveva detto al Popolo, che il Municipio era al Governo;* e noi pubblicammo, senz'altro attendere, il Proclama.

Presidente. Non le pare che in questo modo il Municipio si compromettesse verso l'Assemblea?

Digny. Mi pare difficile che il Municipio, mentre mi aveva inviato da Peruzzi, prendesse una deliberazione che compromettesse la situazione. — Io non lo contrasto: ma mi par difficile.

Guerrazzi. Sotto il Governo Provvisorio fu incaricato di alcuna missione?

Digny. Sono stato nominato in una Commissione che collettò per Venezia, — poi in altra per riordinare la Guardia Nazionale, — ed in altra, ove dovevasi fare un progetto per detta Guardia Nazionale.

Guerrazzi. Il signore Zannetti formava parte della Camera ch'elesse il Governo Provvisorio?

Digny. Sì, lo so per averlo sentito dire e letto nei Giornali.

Guerrazzi. Sa che il signore Zannetti fosse nominato Generale della Guardia Civica dal Governo Provvisorio? ..

Digny. Sicuro.

Guerrazzi. Sa egli che il signore Zannetti facesse parte della Commissione Governativa?

Digny. Qui bisogna distinguere: — la Commissione Governativa gli offrì di far parte del Governo nuovo, ma il signore Zannetti non accettò. *Però, a dimostrare la sua adesione, volle firmare il primo Atto.*

Guerrazzi. Dovendo partire per via di terra abbisognavo di danari, e chiesi 300 scudi a Gino Capponi. Scrissi pertanto un biglietto col lapis e lo consegnai al signor Testimone. Il cavalier Martelli lì presente disse, che non gli pareva giusto dovessi io soffrire le spese di un viaggio dopo i tanto gravi sacrifizii che si chiedevano da me; — questo non avrebbe mai patito il Municipio, e pensare egli a provvedere. — Allora restrinsi la mia domanda a lire 1000. Desidero, che al signor Testimone si faccia leggere dal signor Presidente il Mandato dove si parla di viaggio e non di debiti.

Digny. Non posso ripetere, che ciò che ho detto.

Presidente. Ma questo biglietto ella lo ha?

Digny. Non ho questo biglietto; — confesso di non poterne precisare il tenore. Credo che parlasse certo di sue obbligazioni, — *forse anche di viaggio;* ma di questo non posso dire nè sì, nè no.

Guerrazzi. Di queste obbligazioni ne sento parlare ora. Io parlai di denari quando mi si disse essere necessario che io uscissi di Toscana. — Vorrei gli fossero contestati tutti questi Documenti: il Mandato del cavalier Martelli al Cancelliere, e la lettera di questo al signor Segretario Duchoqué, — e gli fosse detto che egli, persistendo in questo deposto, inscriverebbe in falso contro quei Documenti.

Digny. Nel suo biglietto, *che parlasse di viaggio, non lo contesto,* ma parlava anche di debiti.

(*Si legge il Mandato.*)

Digny. Fo osservare che questo Mandato ha in margine l'intitolazione di *Mandato provvisorio.*

(*Si legge la lettera del Gotti al Duchoqué.*)

Guerrazzi. Richiamo l'attenzione del Testimone sulla parte della lettera ove si dice dal Cancelliere che il Mandato fu spedito coll'adesione della Commissione. — Come spiega questo?

Digny. Oh! ecco: quando ebbi presentato il biglietto del Guerrazzi al Municipio, fui inviato presso le Legazioni di Francia e d'In-

ghilterra per far ufficii onde non accadesse l'invasione austriaca. — Io non tornai che la sera; e non presi parte a nessuna deliberazione. Devo dire, che il signor Martelli ebbe commissione di pagare questi denari: non so le ragioni, ma certo non si voleva defraudare nulla a Lui della sua provvisione. Il cavalier Martelli avrà creduto che fossero per il viaggio, e per questo sarà stato detto così. — Tutto questo conferma che *deliberazione non ci fu.* — Quanto alle lettere, non so che cosa passasse fra Martelli e il Cancelliere: esse possono dire che dovevano servire per il viaggio; ma è certo che il Cancelliere non era presente alle deliberazioni della Commissione Governativa.

Guerrazzi. Dunque io posso dal deposto del Testimone ritenere che le mille lire mi fossero date unicamente per la mia provvisione.

Digny. Io per me non v'ero: l'ho sentito dire, che gli furono date in questo concetto.

Guerrazzi. La Commissione Governativa deliberava per fave bianche e nere i partiti che prendeva secondo la urgenza dei casi?

Digny. Non deliberava per fave bianche o per fave nere. — *Non si è mai tenuto protocollo.* Gli atti importanti e decreti erano firmati da tutti.

Guerrazzi. Dunque se non deliberava con fave bianche e nere; se era parere della Commissione di consentire la mia partenza; se questo la Commissione mi fece sapere; se io chiesi (e non lo impugna il Testimone) danaro pel viaggio, doveva ritenersi, che i danari avrebbero servito per le spese del viaggio?

Digny. L'idea della partenza v'era; — il desiderio che non rimanesse v'era ugualmente; gli furono fatti eccitamenti ad uscire da un luogo ove correva pericolo, *ma non ci fu deliberazione.* — Ripeto, l'intenzione c'era nei più, secondo me; — ma non fu messa in discussione. Molti, e fra questi anch'io, volevamo questo. Non fu proponibile la sera per quella gran dimostrazione che ho detto; — non fu proponibile poi, per le ragioni politiche che ho pure accennato.

Presidente. O come mai nel Mandato fu espresso il titolo del viaggio?

Digny. Perchè il Cancelliere parlò del viaggio non so, e il Martelli lo dirà. Io non c'era a queste cose.

Guerrazzi. Il Testimone confessa, che la idea della partenza era nei più. Ora, siccome le idee non si vedono traverso il cranio come immagini per vetro, ma perchè si facciano altrui manifeste è me-

stieri vestirle di parole; così il discorso che tale idea manifestasse, necessariamente ha da essere stato fatto. E poichè le deliberazioni della Commissione non si prendevano per fave bianche e nere, nè i partiti si registravano, ne viene per conseguenza, che da cotesto discorso emani quel consenso, che oggi si pretende doversi unicamente desumere da non so *quale deliberazione*, che nemmeno sanno dire in che cosa dovesse consistere. — Ora domanderei al signor Testimone se il suo biglietto del 13 aprile dichiarava volere tutelare la mia personale sicurezza?

Digny. Io non mi rammento se detti assicurazioni di provvedere alla tutela di Guerrazzi; — in quanto a me vi provvidi. — Ma io posso aver parlato nel concetto in cui era la Commissione prima della dimostrazione, *che cioè non ci fosse dubbio sul mandarlo via.* — Dopo però la dimostrazione le cose cambiarono aspetto.

Guerrazzi. Noti la Corte come il pagamento delle lire mille fu fatto il 13 aprile, e così posteriormente alla dimostrazione. Talchè meglio valeva per me la offesa del Popolo, che la protezione del Conte Digny. — Rammenta il Testimone che il Ministro di Francia proponesse di chiamare anche me a far parte della Commissione Governativa?

Digny. Il Ministro di Francia mi fece sentire pel suo Segretario, che sarebbe stato bene prendere il signor Guerrazzi nella Commissione. Io lo referii a questa; ma fu deliberato che ciò sarebbe stato un perdere la fiducia del Principe.

Presidente. Ma ella cosa pensò di questa proposizione del Ministro di Francia?

Digny. Io non feci che referirla; — io la credevo cosa da discutere.

Guerrazzi. Ritengasi dunque che un Diplomatico, il quale non aveva la mente e il cuore ingombri da passioni personali, mi reputava capace di stare nella Commissione, che si proponeva di restaurare il Governo Costituzionale. — Ora domando se si rammenta come l' ultima proposizione mia fosse ridotta a questi minimi termini: *L'Assemblea aderisce col suo voto all' operato del Municipio Fiorentino circa la restaurazione del Principato Costituzionale, e si scioglie.*

Digny. Mi pare, che l' ultima cosa che il signor Guerrazzi facesse, fosse una proposizione d' accordo fra l'Assemblea e il Municipio, portata dal Venturucci ad esso. — Non mi rammento se quelle parole dette da lui fossero le stesse che ha annunziato adesso.

Guerrazzi. Anche Bulgarini nel suo deposto mi parve dicesse essere tornato a ragguagliarmi, che la Commissione non aveva accettato l'ultima proposta; che il Municipio in breve sarebbe venuto in Palazzo, e desiderava trovare gli Ufficii sgombri. — E credo questa ultima proposizione avere consegnato io stesso al signor Digny.

Digny. Io non andai che due volte in deputazione. Dubito che confonda un poco le sue reminiscenze.

Presidente. In conclusione, non conosce la formula annunziata da Guerrazzi?

Digny. Mi pare, che le sue parole suonassero adesione e presso a poco quello chè ha detto; ma quando le ridusse in scritto, allora parlò di cooperazione, e per ciò non fu accettata.

Il Presidente invita il Testimone a prender posto nella Sala d'Udienza fra i Testimoni già sentiti.

FILIPPO BROCCHI

impiegato al Ministero di Grazia e Giustizia.

Presidente. Il 12 aprile faceva parte del Municipio?

Brocchi. Facevo parte del Municipio: — dopo i fatti del pomeriggio dell' undici fu creduto necessario di restaurare il Governo Granducale.

Presidente. Qual fu il primo atto della Commissione Governativa?

Brocchi. Il primo atto fu di aggiungersi cinque Cittadini, che erano acclamati dal Popolo.

Presidente. Vide in quella occasione il professore Taddei?

Brocchi. Mi pare di averlo visto nelle stanze del Municipio, ma non so a quale oggetto.

Presidente. Sa che fosse pubblicato un Proclama dell' Assemblea?

Brocchi. Fu pubblicato, e subito staccato, un Proclama.

Presidente. Qual oggetto aveva?

Brocchi. Assicurava la Popolazione che l'Assemblea d'accordo col Municipio avrebbe pensato alla sicurezza del Paese.

Presidente. Nel 12 aprile ebbe occasione di vedere Guerrazzi?

Brocchi. Vidi Guerrazzi alla Camera ove andai con Digny e Martelli, inviati dal Municipio per concertare a non frapporre ostacolo a quanto andava a fare il Municipio.

Presidente. Trovarono solo il Guerrazzi o con i Deputati?

Brocchi. Lo trovai circondato da 15 o 20 Deputati della sinistra; — dissero che si voleva precipitare il Paese nell'anarchia e ci minacciarono anche l'arresto, e vi fu anche chi ce lo intimò.

Presidente. Chi fu che intimò la minaccia dell'arresto?

Brocchi. Non ricordo chi fosse il primo; — erano più voci insieme; — poi vi fu chi scese fino a intimarci l'arresto. Io non contradico che queste parole dicesse Guerrazzi, e precisamente non potrei asserire chi primo parlò d'arresto, mentre confermo quanto dissi nel primo deposto.

Si legge la parte del suo deposto ove il Testimone disse che Guerrazzi aveva detto che sarebbe stato capace di fare arrestare il Municipio.

Brocchi. Anche nel mio primo deposto ho dovuto dire, che di specialità non potevo deporre. — Che la minaccia del Guerrazzi vi fosse, non v'ha dubbio; ma io non posso dire se fosse il primo.

Presidente. In che modo si scagliarono tanto?

Brocchi. Perchè dicevano che col fare la Restaurazione in quel modo facevamo una specie di rivoluzione, e ponevamo il Paese in pericolo di guerra civile.

Presidente. Ma poi si calmarono?

Brocchi. Dopo si calmarono, quando alcuni Deputati dissero che si poteva trovare delle conciliazioni; e che il vero scopo era quello di salvare il Paese. — Anzi fu proposta una Deputazione, che andò al Municipio. Sul principio il Municipio non fece grandi difficoltà; ma poi venuti i Cittadini aggiunti, fu detto che i Deputati dell'Assemblea si ritirassero per lasciarci discutere. Intanto si sentì che l'agitazione ferveva, che l'Assemblea si assaliva. — Corsemo colà, e trovammo Guerrazzi con altri Deputati ridotti nelle stanze del Ministero della Guerra. Costì furono formulate diverse proposizioni, una dal Cipriani che non piacque; — poi il Guerrazzi ne fece una a voce che ridusse in iscritto; — in essa si proponeva di aggiungere al Municipio tre individui. La proposta fu portata da Venturucci ed altri al Municipio, che fu rifiutata: la ragione della proposta era che venisse rappresentata tutta la

Toscana; ma noi negammo questa riunione, perchè ci sembrò ci togliesse la forza necessaria per governare, e la fiducia del Principe, che ci lusingavamo tornasse.

Presidente. Il Guerrazzi espresse alcun pensiero sopra la Restaurazione?

Brocchi. Mi pare dicesse che era stato sempre suo pensiero la Restaurazione, e che aveva lavorato con noi per questo.

Presidente. Manifestò timori sull'esito della Restaurazione? propose andare a Livorno?

Brocchi. Mi pare dicesse che il suo gran pensiero era Livorno, — e che proponesse di andarvi con una missione onorifica.

Presidente. Di questo ne fu reso conto al Municipio?

Brocchi. Questo non mi pare.

Presidente. In quella occasione fu parlato della partenza di Guerrazzi per Livorno o per l'estero?

Brocchi. Finchè rimanemmo nelle stanze del Municipio, avemmo tutt'altro pensiero che quello della sicurezza del signor Guerrazzi. Noi non si fece altro che mandargli a dire che sgombrasse dal Palazzo.

Presidente. Ma non era stato parlato della sua partenza, e di mandarlo a Livorno con un treno speciale?

Brocchi. Prima d'allora io non sentii che si parlasse di partenza del Guerrazzi, — di pagamento di somme, — di treni speciali.

Presidente. Non l'ha neppure sentito dire?

Brocchi. Delle cose se ne sentono dire molte, ma io questo non potrei affermare.

Presidente. La Commissione Governativa quando entrò in Palazzo Vecchio?

Brocchi. Il 12 aprile sulla sera.

Presidente. Quando la Commissione entrò in Palazzo, Guerrazzi ove era?

Brocchi. Lo credevamo fuori di Palazzo Vecchio, mentre si seppe essersi ritirato nelle sue stanze.

Presidente. Ha sentito dire che Digny fosse chiamato da Guerrazzi?

Brocchi. Il Conte Digny, mi dicono vi fosse chiamato.

Presidente. Sa qual ne fosse l'oggetto?

Brocchi. L'ho appreso dalla lettura dell'*Apologia*.

Presidente. Quanto tempo stette Guerrazzi in Palazzo Vecchio?

Brocchi. Vi rimase fin verso le 11 del dì 13; — e partì, perchè la Commissione credè non convenisse tenere il signor Guerrazzi in Palazzo Vecchio, e stimò meglio invece di custodirlo, finchè fosse stato conveniente, in Belvedere.

Presidente. A quale oggetto la Commissione prese questa determinazione? forse in séguito di una dimostrazione popolare?

Brocchi. Sì, è vero, questa determinazione venne in séguito di una dimostrazione, che fece credere non fosse sicuro.

Presidente. Ma vi fu posto come in istato d'arresto?

Brocchi. Vi *fu tradotto non in stato d'arresto, ma unicamente per provvedere alla sua sicurezza personale*.

Presidente. La Commissione deliberò sulla sorte del Guerrazzi?

Brocchi. Mai deliberò.

Presidente. Sa che fossero prese delle precauzioni per la sua custodia?

Brocchi. Sicuro: furon prese per causa delle esigenze del partito che aveva restaurato il Governo.

Presidente. Furono scritte lettere anonime nelle quali si richiedeva l'arresto del Guerrazzi?

Brocchi. Furono scritte moltissime lettere le quali necessitarono la *custodia del Guerrazzi per sua sicurezza personale*.

Presidente. E cosa contenevano coteste lettere?

Brocchi. *Eran lettere anonime nelle quali si diceva che se non si teneva in prigione ce ne sarebbe andata la testa*.

Presidente. Ma la sorte del Guerrazzi formò soggetto di discussione?

Brocchi. Io non so se la sorte del Guerrazzi formasse soggetto di discussione collegiale e di deliberazione.

Guerrazzi. Desidererei fosse letta al Testimone la proposta da me formulata e portata al Municipio.

(*Intanto che si cerca questo Documento:*)

Presidente. Ma ella col Digny avevano preso alcuno impegno verso il Guerrazzi?

Brocchi. *Noi nel nostro particolare avremmo manifestato che non si era contrarii che partisse.*

(*Si legge quella proposta.*)

Brocchi. È questo l'atto che fu portato al Municipio.

Guerrazzi. Sa, se oltre questa ne fosse fatta una ultima finale,

così concepita: « L'Assemblea aderisce a quanto è stato operato dal Municipio a pro della Restaurazione, e si scioglie? »

Brocchi. Questa mi pare che fosse la proposta formulata dal signor Guerrazzi precedentemente a quella scritta; ma non fu portata al Municipio.

Guerrazzi. Una ultima osservazione. — Io ho ricevuto molte lettere anonime contro persone che coprivano impieghi sotto il mio Ministero, e fino contro i miei stessi Segretarii, ed a me minatorie se non avessi proceduto a danno di alcuni individui. Sappia il signor Testimone che per me queste erano cause non già di perseguitarli, bensì per circondarli di speciale tutela.

Presidente. Ma quella delle lettere anonime fu la sola cagione del suo trasporto a Belvedere?

Brocchi. La prima causa fu la dimostrazione popolare della sera del 12; — e chi fu presente a questa capì che la sicurezza del signor Guerrazzi era compromessa. Quindi la prima causa fu la stessa sicurezza personale del signor Guerrazzi.

Presidente. Sa del pagamento di Lire 1000 al Guerrazzi?

Brocchi. La mattina del 13, mi pare, fu diretto in lapis un biglietto al Conte Digny nel quale il signor Guerrazzi pregava per danari per certi suoi bisogni particolari.

Presidente. Ma il biglietto conteneva espresso l'oggetto speciale?

Brocchi. Non mi pare che il biglietto contenesse l'oggetto. Mi pare che avesse anche precedentemente annunziato che non aveva danari.

Presidente. Ella, che era membro del Municipio, sa che la Commissione desse ordine al Camarlingo di pagare Lire 1000?

Brocchi. Dopo la lettura del biglietto fu cercato alcuno che andasse a prendere danaro per sodisfare alle richieste del signor Guerrazzi. Comparso il Martelli, gli fu commesso di sentire qual somma il signor Guerrazzi desiderasse, e gliela pagasse. — Non fu presa alcuna deliberazione, e il Mandato l'ho conosciuto dalla pubblicazione dell'*Apologia*.

Presidente. Sa il titolo del Mandato?

Brocchi. L'ho saputo, come ho detto, dall'*Apologia*.

Presidente. Ma dalle espressioni di tal titolo le pare che gli fossero pagate per il viaggio, dietro promessa di passaporto?

Brocchi. Promessa di passaporto o di mandarlo via, siccome

non fu mai discusso, non fu neppure *deliberato*. E un Mandato provvisorio non ha deliberazione.

Presidente. Ella sa che fosse dato quest'ordine di pagamento?

Brocchi. Ero presente quando fu data al signor Martelli la commissione di portare questo denaro a Guerrazzi, ma non fu detto il titolo. — Lo saprà il signor Martelli, che lo portò; e può essere anche per un viaggio, *poichè lo dice il Mandato;* ma il signor Guerrazzi a noi non mandò a dire per qual ragione lo voleva.

A richiesta del Guerrazzi si leggono anche la lettera del Cancelliere e il Mandato.

Brocchi. Questo titolo l'avrà espresso Martelli, ed egli ne renderà conto; quanto a me, posso assicurare che si disse al Martelli che sentisse di qual somma il Guerrazzi aveva bisogno, e che gli fosse data.

Guerrazzi. È impossibile che in tutta questa operazione non vi fosse causale!

Presidente. Quando ne fu parlato, fu espressa la causa?

Brocchi. La Commissione dava incarico dietro il biglietto che il Guerrazzi diresse al Digny, e non ricordo se lì ci fosse la causa. Mi pare che nel biglietto dicesse che o il Capponi glieli prestasse, o la Commissione glieli pagasse per sua provvisione.

Guerrazzi. Ma quando il Municipio assumeva le redini del Governo, ogni qualvolta doveva prendere una determinazione per urgenza, osservava le forme che si praticano nelle Magistrature Comunali; o provvedeva secondo che la necessità dei casi comandava? — Per avventura, ogni qualvolta vi era bisogno di provvedere alle cose del momento, deliberava e protocollava le deliberazioni?

Brocchi. Tutti gli affari non li avrà protocollati, ma la massima parte sì.

(*Il Testimone è invitato a prender posto nella Sala.*)

CAVALIER GIUSEPPE MARTELLI,

Architetto delle Regie Fabbriche.

Presidente. Nel 12 aprile faceva parte del Municipio Fiorentino?

Martelli. Facevo parte del Municipio Fiorentino, il quale pub-

blicò un Proclama con cui dichiarava di fare la restaurazione della Monarchia Costituzionale.

Presidente. Sa che il Taddei si recasse al Municipio spontaneo o invitato?

Martelli. Il Taddei si recò in quella mattina al Municipio. — Io fui incaricato verso le nove di andare all'Assemblea per sentire se si faceva viva, e qual parte avrebbe preso alle cose pubbliche, e per sapere se il professor Taddei voleva venire al Municipio, perchè fu creduto che *l'adesione dell'Assemblea sarebbe stata utile a quanto imprendeva a fare il Municipio.*

Presidente. Il Municipio contrasse nessun impegno coll'Assemblea?

Martelli. Impegni veramente coll'Assemblea non se ne contrassero; — solamente vi furono concerti.

Presidente. Quali erano i concerti?

Martelli. I concerti sarebbero stati che la Restaurazione si facesse concordemente coll'Assemblea, e che si unissero dei Membri di questa al Municipio.

Presidente. Ebbe luogo di tornare all'Assemblea?

Martelli. Dopo che Taddei uscì dal Municipio, io pure uscii, e quando vi tornai, appena entrato, vennemi incontro il signor Digny, il quale mi disse che tutto era fatto, — che il Popolo aveva nominato quattro soggetti. — Allora il Municipio scelse Digny, Brocchi e me, per andare all'Assemblea per notificarla dell' avvenuto, e perchè non ci contrariasse. Esposte le cose, s'inquietarono fortemente perchè *non furono continuate le trattative intavolate.*

Presidente. Furon fatte loro minacce?

Martelli. Minacce non ne sentii, nè sentii parlare di arresti.

Presidente. Ma che si allontanò dalla Sala di Conferenze?

Martelli. No.

Presidente. Partì solo o coi compagni dall' adunanza dell' Assemblea?

Martelli. Partii cogli altri due compagni, e si fu accompagnati da Panattoni e Venturucci.

Presidente. Sentì che i colleghi avessero subito minacce d' arresto?

Martelli. Ne sentii parlare al Municipio dopo, ma non mi ricordo se ne parlarono i miei colleghi.

(*Gli si contesta e gli si legge il deposto scritto.*)

Martelli. Ho già annunziato che non rammentavo bene se andai all'Assemblea insieme con gli altri. Mi pare ora ripensando che io stessi lì finchè non vennero via gli altri Deputati. — Io parlavo con altri: — è possibile che io non abbia sentito proferire queste minacce.

Presidente. Come le parve disposto il Guerrazzi per la Restaurazione?

Martelli. A me parve fino di principio favorevolissimo. — Mi disse che temeva dei partiti diversi, specialmente da Livorno, e che se fosse giovato si sarebbe offerto di andare a Livorno egli stesso.

Presidente. Referì quest' offerta alla Commissione Governativa?

Martelli. Sì, Signore. — Ma dalla Commissione Governativa questa offerta non fu accettata.

Presidente. Rivide Guerrazzi nel corso del giorno?

Martelli. Lo vidi più tardi verso le tre, perchè il Municipio ci dette l' incarico di referire all'Assemblea che neppure le altre trattative erano accettate. Trovammo Guerrazzi con dei Deputati al Ministero della Guerra, e lì fu pregato il signor Guerrazzi a stendere una proposta per conciliar le cose.

Presidente. Era una proposta di conciliazione?

Martelli. Sì, di aggiungere qualcuno al Municipio. Anche a questo non aderì il Municipio per diverse ragioni. — Prima, che le Potenze non avrebbero gradito questo amalgama; secondariamente, perchè non conveniva unire le persone che avevano avuto mano al Governo Provvisorio.

Presidente. Fu fatto progetto di partenza del signor Guerrazzi?

Martelli. Sì, fu parlato di partenza di Guerrazzi.

Presidente. Fu parlato di treni speciali?

Martelli. Quando egli si offrì di andare a Livorno, fu parlato di un treno speciale.

Presidente. Fu allegato bisogno di danaro per questo viaggio?

Martelli. Sì, fu parlato ancora di dargli una somma.

Presidente. Ma fu parlato di viaggio per l' estero?

Martelli. Lì non fu parlato di viaggio per l'estero; ma in appresso *fu detto anche esser prudente che Guerrazzi se ne andasse dalla Toscana. Ma deliberazione non fu presa;* ed io sempre presente alla Commissione non fui.

Presidente. Quanto alla domanda di denari per supplire al viaggio, come fu articolata?

Martelli. La domanda del denaro venne in occasione del viaggio di Livorno. Il 13 fui incaricato di sentire da Guerrazzi cosa aveva bisogno; — egli rispose mille lire perchè credeva fosse la mesata che andava a scadere. — A me mi fu ordinato di portarle, *ma a me non costa che vi fosse deliberazione.*

Presidente. La Commissione espresse il titolo per cui dava il denaro?

Martelli. Non espresse l' oggetto per il quale la Commissione dava questo denaro.

Presidente. Pure nel Mandato sarebbe espresso specialmente l' oggetto del pagamento, e consisterebbe in un viaggio.

(*Si legge il Mandato.*)

Martelli. Io che credevo sempre che si trattasse DI DARGLI QUESTO DENARO SIA PER LIVORNO, SIA PER IL SUO VIAGGIO FUORI DI TOSCANA, COME IN SENO DELLA COMMISSIONE ERA STATO PARLATO, PER CIÒ ESPRESSI NEL MANDATO QUESTA CASUALE.

(*Si rileggono il Mandato e le lettere.*)

Presidente. Sa che qualche Membro della Commissione contraesse impegni?

Martelli. Non è a mia notizia se la Commissione incontrasse impegno col Guerrazzi per un passaporto.

Presidente. Ma può essere che la Commissione *deliberasse?*

Martelli. Io fui molto assente; — non so se la Commissione prendesse deliberazione.

Presidente. Sa che Guerrazzi fosse trasferito nel Forte di Belvedere e perchè?

Martelli. L' oggetto che io credeva era quello che vi stesse qualche giorno *perchè poi fosse trasferito all' Estero.* — Questa è idea mia, perchè fra i tanti progetti che furono agitati nel seno della Commissione a riguardo del signor Guerrazzi, vi fu anche quello di farlo transitare altrove, — e può darsi che fosse presa deliberazione, ma è certo che io non vi fui presente.

Guerrazzi. Ma la Commissione deliberava come fanno i Municipii per fave bianche e nere?

Martelli. Io non ho veduto mai dalla Commissione deliberare in quella guisa; — ordinariamente erano i quattro aggiunti che avevano il timone degli affari.

Guerrazzi. Il deposto del signor Testimone si trova in contradizione colla lettera da lui esarata, e col suo deposto scritto; per-

chè in questo dice essere nella mente e nelle parole di tutti i Componenti la Commissione dare a me libera facoltà di partire, e adesso sembra che voglia sostenere non essere obbligata la Commissione a mantenere questa promessa, perchè mancò una deliberazione che egli stesso ci assicura che non aveva mai luogo.

Martelli. Ma io ho espressa stamani la medesima idea che si trova scritta nel mio esame, e non mi pare in contradizione.

Presidente. Pare che quello che il Testimone ha detto stamani spieghi la sua lettera, ma non la contradica.

Guerrazzi. Perdoni, signor Presidente: la sua lettera contesta al Cancelliere del Municipio che egli sa come la Commissione aderisse alla mia inchiesta dandomi Lire mille, perchè trattavasi di farmi transitare altrove, ed io dichiarava non avere danari per fare il viaggio, mentre adesso ci viene a dire che fu un' idea sua; nel primo caso, l'avrebbe attinta e la deriverebbe dalla Commissione; nel secondo, no. La lettera fu scritta con tranquillità e ponderazione in epoca non sospetta; oggi la contradizione tenderebbe a salvare la Commissione dall' accusa di fede mancata. Questa è una necessità della posizione in cui que' Signori si sono posti, ed è un oltraggio al vero: ma senza pro, perchè il fatto torna l' istesso; e se il Testimone, membro della Commissione, dal complesso dei fatti che accadevano sotto i suoi occhi riteneva che la Commissione mi dichiarasse farmi transitare altrove, e che dandomi del danaro me lo somministrava per imprendere questo viaggio, tanto più dovevo ritenerlo io. La parola è nulla: quando da un lato vi è offerta, e accettazione dall'altro.

Ora mi dica il signor Testimone: ricorda che il 13 fosse presente quando campagnoli armati invasero Palazzo Vecchio? È vero che io avendo detto, dietro le sue parole, al signor Testimone, che dovendo stare in Belvedere due o tre giorni facesse il piacere di mandarmi i miei servitori? ed egli, accettando la commissione, persuadesse l'Armannini e lo Zucconi a raggiungermi nel Forte, assicurandoli che fra due o tre giorni sarebbero usciti meco?

Martelli. Sì, Signore, è vero. Avevo l' idea che dovesse starci qualche giorno, e per questo dicevo al signor Guerrazzi così. — Dicevo ai suoi servitori che fra qualche giorno sarebbero usciti col signor Guerrazzi: è vero, dicevo così.

Guerrazzi. Dunque, se egli sa che era proponimento della Commissione di farmi partire; se sa che era stato convenuto di darmi una somma per un viaggio; se sa che non fui trasportato in Bel-

vedere per rimanervi, bensì per farmene uscire dopo due o tre giorni; se mi portava le mille lire nel punto ch'io moveva per Belvedere, nel quale punto è chiaro che non potevano servire che per un viaggio e non per altri bisogni; se per tali fatti era impressionato così da porre nel Mandato la casuale del viaggio, e ripeterla poi in altro tempo contestandola al Cancelliere del Municipio a cui dichiara che *lo dovea sapere;* e da assicurare me e i miei che fra due o tre giorni saremmo usciti liberi; e se egli era membro di cotesta Commissione, o come fa a dire che egli pose di suo la casuale del viaggio nel Mandato, e che la Commissione non mi dette promessa?

(*Il Testimone tace.*)

Presidente. Faremo al Testimone le domande a istanza della Difesa.

Guerrazzi. Se il signor Presidente crede che queste domande sieno quesite all'Accusa, lo faccia; — se poi crede farlo per interesse mio, le renunzio; perchè da quanto ho udito stamane, non credo che la mia Difesa potrà ricavarne alcun frutto.

Però, interrogato opportunamente dal signor Presidente, risponde il signor Testimone, che crede che il signor Guerrazzi fosse avverso alla Repubblica, — che impedisse la proclamazione di essa, — che la sua nomina fosse utile alla Toscana, — che si opponesse all'anarchia, — alle esorbitanze ec.

GIUSEPPE VENTURUCCI

Medico.

Presidente. Vorrebbe raccontare cosa avvenne la mattina del 12 aprile tra l'Assemblea e il Municipio?

Venturucci. La mattina del 12 aprile ero all'Assemblea nella Camera delle Conferenze; — giunse colà verso le 11 una Deputazione del Municipio, la quale pregava a non recare imbarazzo, giacchè dovevano prendere l'iniziativa per la Restaurazione.

Bisogna che premetta che nella mattina l'Assemblea aveva ripetutamente fatto chiamare il signor Guerrazzi; — non venendo egli, l'Assemblea trattava di decretare la sua decadenza. Giunto all'Assemblea e scusatosi, la parte sinistra lo caricò di vituperii dicendo-

gli: *questo Potere iniquo ci tradisce tutti*. In quel tempo comparvero i Deputati del Municipio: tutti quelli della sinistra gridarono: *in arresto, in arresto*. Allora Guerrazzi, concitato e abbattuto dai rimproveri della sinistra, disse: Signori, meritereste l'arresto; anzi a me parve che glielo intimasse. Ma essendo io lontano, può anche darsi che non abbia detto così.

Presidente. A qual ora avveniva quanto ella ha raccontato? a che punto era la Restaurazione?

Venturucci. Ormai le Armi erano rialzate, — la campana suonava — aumentavano i clienti del Municipio.

Presidente. Le sembrò che Guerrazzi avesse intenzione di mettere in esecuzione queste minacce?

Venturucci. Gliene sarebbero mancati i mezzi; — lo disse come uno sfogo, perchè il Municipio non aveva mantenuto l'accordo coll'Assemblea, e perchè gli pareva che il partito preso dal Municipio potesse partorire molti mali al Paese.

Presidente. Ma i membri del Municipio non dissero all'Assemblea che guardasse bene a quello che faceva, e che sarebbe stata responsabile delle conseguenze?

Venturucci. Sì, lo disse anche il signor Digny; — ma il signor Guerrazzi non si oppose, e convenne subito nella Restaurazione.

Presidente. Quali proposizioni furon fatte tra l'Assemblea e i rappresentanti del Municipio?

Venturucci. Lì furon fatte diverse proposizioni, specialmente quella di fare una Commissione mista, e una Deputazione dell'Assemblea andò al Municipio per questo: e fu detto che verso il tocco sarebbe tenuta una conferenza.

Presidente. La Commissione Governativa era costituita? — Fu presa veruna deliberazione?

Venturucci. La Commissione non era anche costituita; — v'era sempre il Municipio; — non si potè fare una deliberazione; — fu detto sarebbesi tenuta una Adunanza quando i Cittadini aggiunti si fossero riuniti al Municipio.

Presidente. Narri cosa avvenne in seguito.

Venturucci. Io tornavo all'Assemblea a renderle conto di questo risultato, quando trovai gli Uffizii invasi. Per una porta segreta andai alla Camera, che trovai vuota. Cercai i Deputati, che finalmente trovai dopo un'ora di ricerche riuniti nella sala di Guardaroba. Anzi trovai,

nel fare queste ricerche, Brocchi e Digny che venivano a portare questa risposta, e con essi trovai i Deputati. Lì fu detto di venire ad un *ultimatum.* Dopo molte proposizioni l'*ultimatum* fu scritto da Guerrazzi. Con Brocchi lo portai al Municipio. Fui introdotto nella sala; dissi che l'Assemblea, recedendo da molte pretensioni, si contentava d'includere due soli suoi membri nella Commissione; come l'adesione dell'Assemblea importasse razionalmente l'adesione della Toscana tutta; sostenni palmo a palmo il Manifesto della Assemblea. Mi sembrò che i membri del Municipio si sarebbero persuasi delle mie ragioni: ma incontrai opposizione nei nuovi aggiunti al Municipio, i quali insisterono per farmi ritirare, imperocchè dissero non esser conveniente prendere una deliberazione alla mia presenza. Io allora mi ritirai in una anticamera; — e poco dopo richiamato, mi fu detto non essere state accettate le proposizioni dell'Assemblea, e fu, mi pare, unicamente aggiunto alla Commissione il Generale Ferdinando Zannetti.

Presidente. Sa per qual ragione il Municipio non volesse accettare i membri dell'Assemblea o del Governo Provvisorio?

Venturucci. Il Municipio forse ha voluto evitare i membri del Governo Provvisorio, per non rendere meno accettevole al Principe la Restaurazione. Ma non è men vero che il Municipio aprì certe trattative coll'Assemblea.

(*Si legge il Manifesto o* ultimatum *portato dal Venturucci al Municipio.*)

Venturucci. È questo precisamente.

Presidente. Per l'avanti erano state fatte delle trattative fra l'Assemblea e il Municipio?

Venturucci. No, Signore; — la prima volta mi pare che il signor Guerrazzi si accingesse a scrivere, — ma poi fu detto di mandare una Deputazione al Municipio.

Presidente. Nel primo esame dichiarò di rammentarsi benissimo che Guerrazzi aveva detto *siete tutti in arresto.*

Venturucci. Io, ora fatta miglior riflessione, non posso questo confermare. Prima mi astenni di compromettere verun collega. Ora che tutto è palese, dirò, che era una babilonia, un grido solo di arresto e arresto; e quando gli stessi Digny e Brocchi non dicono che quel grido muovesse dal signor Guerrazzi, molto meno posso affermarlo io.

(Contestatogli dal signor Presidente e lettogli il deposto scritto, persiste

nelle sue dichiarazioni ; — nonostante, il signor Presidente insiste per accertare la Corte se il Testimone sia stato più esatto nell'esame scritto o in quello orale; ma il Testimone, emendata ogni sua precedente proposizione, persevera a sostenere esatto il suo deposto attuale.)

Presidente. Fece in Camera delle Conferenze qualche interpellazione a Guerrazzi?

Venturucci. Una sera mi rammento di aver diretto delle interpellazioni al Capo del Potere Esecutivo, e lo interpellai nel modo che figura nel mio esame scritto e nei Giornali: egli dette tali risposte da far travedere che tutto era in sfacelo e nulla mancava per far gridare Viva Leopoldo II, che la battaglia di Novara era perduta, che egli non era d'accordo con Mazzini, che Toscana si rimaneva con Venezia soltanto: e mille altre cose giustissime, per le quali mi parve disposto alla Restaurazione; ed io arguivo, che il signor Guerrazzi avesse questa tendenza. Di più dirò, che dopo le riunioni dell'Assemblea, quando la sinistra era partita, rimasto col signor Guerrazzi, e con qualche altro Deputato, egli si sfogava meco, e capii da tutto l'insieme che preparasse la Restaurazione. — E poi l'impedimento che portò alla proclamazione della Repubblica, e alla fusione con Roma, chiaramente dimostra che chi non vuole la Repubblica non può volere che il Principato.

Presidente. Ma crede che l'animo di Guerrazzi fosse diretto alla restaurazione della Monarchia Costituzionale?

Venturucci. Io nell'animo altrui non ho mai letto; ma se devo desumerlo dai fatti, e più da molti discorsi tenuti a me, e segnatamente nella notte famosa del 30 marzo, dove mi disse che questi *Rossi li avrebbe conciati lui,* mi pare che non si potesse arguire che questo.

Presidente. Ma crede che le condizioni variate per la perdita della battaglia di Novara influissero sopra le determinazioni di Guerrazzi?

Venturucci. Sì, le condizioni eran variate, e forse anche queste possono avervi influito. Ma io però ho veduto certi atti suoi anche prima della battaglia di Novara, dai quali si dimostra che egli tendesse a questo. È un'opinione mia.

Presidente. Sa che Guerrazzi si adoprasse durante il suo Ministero a reprimere le esorbitanze, e ad avvantaggiare le condizioni del Principato Costituzionale in Toscana?

Venturucci. Quando fu Ministro, a me parve che spiegasse

tanta energia da reprimere le esorbitanze. Ed io ho sentito dire allora che Guerrazzi fu molto addolorato della partenza del Principe a Siena, e della Costituente.

Presidente. Sa che il Granduca prediligesse Guerrazzi durante il suo Ministero?

Venturucci. Sentivo narrare che il Granduca lo apprezzava molto.

La Difesa. Crede che se Guerrazzi non fosse stato al Governo la Toscana sarebbe caduta nell' anarchia?

Venturucci. Questo è certo, certissimo: senza di lui chi sa come sarebbe andata!

La Difesa. Sa che Guerrazzi fosse eletto con molte migliaia di voti alla Costituente?

Venturucci. Sicuramente.

Presidente. O cosa ravviserebbe in questa gran quantità di voti?

Venturucci. Vi ravviserei un segno della stima degli Elettori.

Guerrazzi. Come condusse l'onorevole Testimone la sua missione al Municipio? Quali discorsi vi tenne?—che cosa gli fu risposto?

Venturucci. Dopo che fui introdotto nel Municipio, dissi a quei Signori: avete fatta la Restaurazione Costituzionale,— non potete incominciare il vostro Governo con una rappresaglia. Fra i Deputati, vi sono anche quelli che si sono opposti alla decadenza del Principe e alla proclamazione della Repubblica; non sarebbe giusto mai, che in ogni caso venissero dalla Restaurazione del Principe maltrattati i benemeriti del Principato. Il Municipio applaudì a questa proposizione, e Bulgarini disse che se gli univano un altro del Municipio sarebbe andato a portare questa risposta. Fu unito Capaccioli al Bulgarini, e andarono ambedue all'Assemblea. I Deputati consentirono di partire. Il signor Guerrazzi disse: *venga il Municipio, io mi ritiro nelle mie stanze.* La sera sentii che il signor Guerrazzi era arrestato. Io dissi subito a chi mi dette questa notizia, che questo non era possibile, perchè io stesso ero stato testimone dei sentimenti della Commissione a suo riguardo.

Presidente. Qual fu il messaggio mandato dalla Commissione al Guerrazzi?

Venturucci. Fu di ritirarsi e di mettersi in salvo. Io fui presente quando tutto il Municipio dette commissione di dire a Guerrazzi e ai Deputati di ritirarsi. Non vi fu una deliberazione per voti, ma tutti applaudirono alla mia proposizione, e gli mandarono a dire di mettersi in salvo.

Presidente. Sa ella se il partito repubblicano avversasse il Guerrazzi?

Venturucci. Sì, Signore, spessissimo; — anzi era in opposizione continua colla sinistra: — gli dicevano che non aveva realizzato il principio della rivoluzione.

La Difesa. Sa che il signor Guerrazzi si opponesse all'inalzamento dell'Albero sulla Piazza del Granduca?

Venturucci. Ho udito dirlo.

La Difesa. Sa che si opponesse alla proclamazione della Repubblica, e che contrastasse acerbamente con Mazzini?

Venturucci. Sicuro. Avevo udito dire fuori, che aveva ricevuto malissimo Mazzini. Anche a me lo aveva detto egli stesso, e poi lo disse chiaramente all'Assemblea quando non volle aderire alle mozioni presentate dai partigiani del Mazzini in proposito.

La Difesa. Sentì che il signor Guerrazzi ammonisse come alla proclamazione della Repubblica i Ministri di Francia e Inghilterra avrebbero abbassate le Armi e interrotte le comunicazioni?

Venturucci. Queste ragioni le diceva all'Assemblea per vincere la opposizione che veniva da quelli della sinistra.

Guerrazzi. È vero che il professor Taddei nel giorno 12 aprile rimproverasse i rappresentanti del Municipio di fede tradita, e contestasse loro in faccia, che avevano commesso (per usare la sua espressione) UNA VERA BARONATA?

Venturucci. Verissimo che il signor professor Taddei rivolse questo rimprovero ai Deputati del Municipio. Quando questi comparvero, tutti i Deputati gridarono « *arresto, arresto,* » e il Taddei disse che quei Signori gli avevan promesso di non fare alcuna pubblicazione senza prima intendersi colla Assemblea. Fu allora che Guerrazzi, il quale era là sempre concitato sotto la impressione delle minacce proferite contro di lui dai Deputati della sinistra, disse a Digny e compagni: *avete fatta una rivoluzione.*

Presidente. Come interpretò coteste parole? forse come una opposizione dalla parte del Guerrazzi alla incoata restaurazione del Principato Costituzionale?

Venturucci. Io, dovendo dare interpretazione a quelle parole, credo che le proferisse perchè avevano fatta soli la Restaurazione, ed egli temeva che in quel modo partorisse la guerra civile.

Presidente. O che forse l'Assemblea aveva facoltà di legittimare gli atti del Municipio?

Venturucci. Siccome essa era lì per suffragio universale, si credeva giustamente che la sua adesione fosse utile e conveniente.

Guerrazzi. È egli vero, che il Testimone fosse ricercato di formare parte della Commissione Governativa?

Venturucci. Io dicevo ai Signori del Municipio che scegliessero fra i Deputati quello che avrebbero gradito aggiungersi; allora furono nominate molte persone, e non piacquero; si volsero a me, cui dissero: VOI CONOSCIAMO E PER QUESTO VOI ACCETTEREMMO; *io ricusai, e pregai fossevi incluso Zannetti, e fu accettato.*

Presidente. Ma le manifestarono che se lo sarebbero aggiunto come membro dell' Assemblea?

Venturucci. Forse intendevano di associarmi come Venturucci; e poi erano così palesi i miei principii, che forse per questo mi accettavano. Come poi accettarono Zannetti, così avrebbero accettato me. Molti uomini di opinione costituzionale appartennero all' Assemblea, e sarebbe stato meglio che altri di questo partito (i quali eletti declinarono il mandato) ci fossero rimasti, facendo così più agevole il ritorno del Paese allo stato normale di Monarchia temperata.

Guerrazzi. Ora si noti come sia coerente al vero certa asserzione dei Signori del Municipio, che ricusarono di accogliere nel loro seno i Deputati dell' Assemblea, perchè ebbero parte al Governo Provvisorio. Se tali devono considerarsi quelli che presero parte ad eleggerlo, il Barone Ricasoli e il Professor Zannetti con voto liberissimo lo elessero; se quelli che dal Governo Provvisorio ebbero impiego, il Professore Zannetti da questo fu creato Generale della Civica; se quelli che appartenevano all' Assemblea, il Dottor Venturucci n' era Deputato; e ciò non tolse che il Municipio il Barone Ricasoli, il Generale Zannetti, e il Deputato Venturucci chiamasse a parte della Commissione Governativa. Intanto si tenga per accertato come il Municipio offerisse ai signori Zannetti e Venturucci di formar parte della Commissione Governativa; offerta che accettata dal primo veniva ricusata dal secondo, e come non sia vera l' asserzione dei Signori del Municipio, che intesero preservarsi da qualunque contatto con quelli, che si mescolarono col Governo Provvisorio, non altramente che la Legge Mosaica ordinava agli Ebrei di fare co' lebbrosi.

PROFESSORE FERDINANDO ZANNETTI

ex-Generale della Guardia Nazionale di Firenze.

Presidente. Nel 12 aprile fu restaurato il Governo Granducale: vi ebbe parte?

Zannetti. Io vi ebbi parte in due modi, come Generale della Guardia Nazionale per mantenere il buon ordine, e poi perchè piacque al Governo Provvisorio di suggerire al Municipio la associazione del signor Taddei e mia alla Commissione Governativa.

Presidente. Fu invitato a far parte della Commissione Governativa?

Zannetti. Sì, Signore; ne feci parte per un momento come Generale della Civica. Ma io non ebbi mai cotesta commissione; fui invitato a farne parte come Generale della Guardia Nazionale, e non in altra qualità.

Presidente. Fece parte delle conferenze della Commissione?

Zannetti. Finchè la Commissione Governativa stette nella sala del Comune, no; ma quando andò in Palazzo Vecchio, sì.

Presidente. Andò colla Commissione in Palazzo Vecchio?

Zannetti. Accompagnai la Commissione colla Guardia in Palazzo Vecchio, e vi rimasi.

Presidente. In quel giorno fu posta in discussione la sorte del Governo Provvisorio?

Zannetti. Ne fu parlato nel senso di dargli un passaporto per l'Estero.

Presidente. Era opinione collegiale o individuale?

Zannetti. In quel momento molte furono le proposizioni. Dicevano alcuni che se ne andasse fuori di Firenze; — *altri, che sarebbe stato meglio prendesse un passaporto.* Fummo mandati Digny ed io a fare al signor Guerrazzi questa proposizione; — egli accettò, e disse che così non sarebbe stato detto, nel caso che si fosse manifestata qualche opposizione al Governo restaurato, che egli ne era la causa.

Presidente. Vi fu deliberazione definitiva o proposta da adottarsi?

Zannetti. Io non m'intendo di Legge: ma non mi pare che ce ne fosse bisogno, perchè secondo quello che era stato creduto

opportuno di comune accordo, il signor Guerrazzi era libero e poteva andarsene dove voleva.

Presidente. Sa se fossero mandati da lui Bulgarini e Capaccioli?

Zannetti. Io non so se gli fu spedito il Bulgarini.

Presidente. Guerrazzi in sua presenza parlò di mancanza di danaro?

Zannetti. Io non ho memoria che parlasse di danaro.

Presidente. Ma contrassero impegno verso Guerrazzi di dargli un passaporto?

Zannetti. Ma io lo contrassi di certo: — avevo nell'animo che dovesse esser portato ad effetto, e dissi a lui che se v'era un momento di tranquillità, nella notte si sarebbe fatto uscire.

Presidente. Ma la tranquillità vi fu?

Zannetti. Questo momento non venne; anzi Deputazioni di Popolo si volevano assicurare se il signor Guerrazzi fosse sempre in Palazzo Vecchio.

Presidente. Ma senza pericolo poteva farsi il trasporto?

Zannetti. Io credo che se non in quella sera, in altro momento si sarebbe eseguito con tutta tranquillità; e come la Nazionale correva a tutelare dappertutto l'ordine, così avrebbe protetta anche la partenza del signor Guerrazzi.

Presidente. Nella mattina ebbe ordine di trasportarlo in Belvedere?

Zannetti. Ebbi l'ordine dalla Commissione di condurlo al Forte di Belvedere, in parte perchè non accadessero sconcerti, in parte per sua sicurezza. Anzi la Commissione dichiarò che dovesse esser custodito dalla Guardia Civica, e non dai Veliti che avrebbe fatto rimuovere.

Presidente. Furon difatto levati i Veliti?

Zannetti. Quando mi avvicinai al Forte mi accôrsi che i Veliti non erano stati allontanati: io allora tornai indietro, é corsi a lagnarmene colla Commissione; — non ricordo cosa precisamente mi fosse risposto; — fatto è che suppongo fossero allontanati, perchè quando tornai con Guerrazzi non vidi più Veliti.

Presidente. E il signor Guerrazzi le fece interrogazioni?

Zannetti. Sì, m'interrogò se lo conducevo in luogo da dargli poi il suo passaporto, o prigioniero; — io mi offesi di questa proposizione, dicendogli che mi maravigliavo come potesse dubitare di rav-

visare in me un carceriere, e gli dissi che appena ristabilita un momento la tranquillità, e così tra due o tre giorni, sarebbe partito secondo il concertato.

Presidente. La mattina del 12, era nella Sala delle Conferenze quando vi entrarono i Deputati? — come furono accolti?

Zannetti. Sì, Signore; mi rammento d' avervi veduto comparire i Deputati del Municipio signori Digny, Martelli e Brocchi. — Ci furono dei contrasti; alcuno disse della illegittimità dell' Assemblea, altri di mettere i Deputati in istato d' arresto.

Presidente. Sa chi proferisse queste parole?

Zannetti. No, Signore; erano voci confuse che furono proferite da quasi tutti.

Presidente. Ma vide da qual parte venissero?—sa che le proferisse il Capo del Potere Esecntivo?

Zannetti. Io non saprei; — se dovessi dire, non usciron dal punto ove stava il Capo del Potere Esecutivo.

Presidente. Sa in qual forma si volesse unire l' Assemblea al Municipio?

Zannetti. Io credo che l' oggetto fosse veramente quello, che cotesta Restaurazione avesse meno che fosse possibile la forma di una Rivoluzione, e che perciò fosse accompagnata dal consenso delle Camere Legislative.

Presidente. Sa in qual modo voleva formarsi precisamente la Commissione?

Zannetti. Rammento precisamente che sarebbe stato desiderabile che al Municipio si fosse unito il Presidente dell'Assemblea e il Generale della Guardia Civica. Io non appartenevo all'Assemblea Costituente.

Presidente. Sa che fosse dato a qualcuno l' incarico di formare e stendere un Proclama?

Zannetti. Fu dato precisamente al Guerrazzi.

Presidente. Ne conobbe il tenore?

Zannetti. Non so di qual tenore si fosse, perchè non seguii tutti gli Atti passati tra l' Assemblea e i Membri del Municipio: mi pare fosse disteso nelle stanze del signor Guerrazzi.

Presidente. Sa se la Commissione accettasse questa formula di Decreto?

Zannetti. Credo che non l' accettasse; — il fatto lo mostra.

Presidente. Sa che Guerrazzi accennasse qualche difficoltà per parte dei Livornesi?

Zannetti. Coteste cose veramente non le sentii.

Presidente. Ma sa che parlasse o si offrisse di andare a Livorno?

Zannetti. Non lo sentii.

Presidente. Sa che gli fosse offerto del denaro per il viaggio?

Zannetti. So che del denaro fu somministrato a Guerrazzi per un viaggio; ma non so chi glielo desse nè chi trattasse quest'affare.

Presidente. Sa che Guerrazzi fosse libero nelle stanze del suo quartiere, o in stato d'arresto?

Zannetti. Fino a una cert'ora della notte del 12 fu libero: ma poi fu messa della Guardia Nazionale alle sue stanze per tutelarlo. Io non poteva mai credere che la Commissione volesse carcerarlo.

Presidente. Dunque non era per conto della Commissione Governativa?

Zannetti. Io credevo che la Commissione Governativa fosse nell'intenzione di liberarlo, e mi pareva che non si potesse metter la Guardia alle sue stanze per tenerlo in arresto.

Presidente. La sera del 12 il Popolo tumultuò ed inviò una Deputazione per vederlo?

Zannetti. So di una Deputazione che volle vedere Guerrazzi, perchè credeva che fosse partito. Io per calmare la furia di quella gente accompagnai la Deputazione; pregai Guerrazzi di mostrarsi a questa Deputazione. Egli affacciandosi disse: *come è possibile che jeri mi acclamaste, e oggi mi vogliate tanto male ?* Nessuno rispose.

Presidente. Fra questa Deputazione conobbe alcuno?

Zannetti. Non riconobbi nessuno; ma se non sbaglio, mi pare di avervi riconosciuto il Dottor Parigi.

Presidente. Quando si presentò a quella Deputazione, Guerrazzi ebbe contumelie?

Zannetti. Ho detto che nessuno rispose.

Presidente. Sa che Guerrazzi si opponesse all'inalzamento dell'Albero?

Zannetti. Sì, lo so.

Presidente. Sa che si opponesse nel 18 febbraio a Mazzini quando voleva la proclamazione della Repubblica?

Zannetti. Lo so. Io mi trovai presente ad una discussione vivissima ed acre con Mazzini, al quale finì per dire in tono concitato e veemente cose che presso a poco si possono tradurre così: *tu sei buono a proporre, ma stai sempre lontano dal pericolo; io invece vi sono*

stato sempre in mezzo; tu sei buono a far delle vittime, ma intanto vedo sempre sul suo busto cotesta tua testa. Anche Romanelli si oppose energicamente, e disse che la Toscana non era paese per la Repubblica, e che se si fosse dichiarata questa forma di Governo egli si sarebbe ritirato.

Presidente. Fu in Sala delle Conferenze la mattina del dì 8 febbraio?

Zannetti. Sicuro; prima mi riunii con gli altri in Sala di Conferenze. Furono invitati i Ministri che non comparvero; e non rammento qual ragione allegassero.

Presidente. Fu incominciata una discussione per provvedimenti da prendersi?

Zannetti. Sì, fu cominciata una discussione particolare.

Presidente. E che cosa fu fissato?

Zannetti. Di stabilire un Governo Provvisorio.

Presidente. Ma quel Governo, perchè fosse esercitato in nome del Principe, o perchè reggesse a modo proprio?

Zannetti. Non credo che la discussione andasse tant' oltre. Fu detto di fare un Governo che impedisse il disordine.

Presidente. Ma nel suo pensiero era intendimento di nominare un Governo Provvisorio in nome del Principe?

Zannetti. Io su cotesto particolare non saprei cosa rispondere. Non so se nell' assenza del Principe si potesse nominare un Governo piuttosto che un altro. Non son legale, e sono così poco istruito delle teorie che regolano il Gius Costituzionale, che mi sarei rimesso all' opinione dei più.

Presidente. Incominciata la Seduta, che cosa avvenne?

Zannetti. Fu invaso l' emiciclo da gente capitanata da Niccolini, il quale diceva che la Camera non esisteva più.

Presidente. Sa che il Circolo fosse riunito sotto le Logge dei Lanzi?

Zannetti. Sentii dirlo: ma non vidi sotto le Logge nulla.

Presidente. Sa che Niccolini leggesse un Plebiscito?

Zannetti. Mi pare avesse un cartello scritto; non rammento se fosse letto alcun Plebiscito. Il Presidente gli rivolse parole di rimprovero, gli ordinò di ritirarsi; e siccome non si ritirò, il Vanni si cuoprì e si allontanò seguíto da diversi Deputati.

Presidente. Vi furono altri che imprendessero a rimproverare il Niccolini?

Zannetti. Fu il signor Guerrazzi che gli rivolse delle parole acerbissime e costrinse Niccolini a tacere. Niccolini rimase lì a sedere in un canto: ma era un tal uomo da spaventarsi difficilmente.

Presidente. Continuò, nonostante l'assenza del Presidente, la Seduta?

Zannetti. Rimase vacante il seggio della presidenza, e fui invitato io ad occuparlo. Poi ritornò il Vanni, non rammento da chi condotto, e fu ripresa la discussione.

Presidente. E in allora fu libera?

Zannetti. In allora fu libera, perchè niuno prese più parola a nome del Popolo.

Presidente. O non continuarono gli applausi e le minacce?

Zannetti. Per la verità, allora la discussione procedè tranquilla.

Presidente. Ma dello schiamazzo ve ne fu?

Zannetti. Urli sì; perchè nelle tribune il Popolo v'era sempre.

Presidente. Si accôrse che tra gli invasori e qualcheduno della Camera vi fossero concerti precedenti?

Zannetti. No, non m'accôrsi di connivenza.

Presidente. Dopo la partenza del Principe da Siena vide Guerrazzi nella mattina dell' 8?

Zannetti. La mattina dell' 8 non ricordo se lo vidi.

Presidente. Ha mai parlato con esso della partenza del Granduca?

Zannetti. Si è parlato col Guerrazzi della partenza del Granduca, ma non ricordo quando. Mi si mostrò dispiacentissimo: gli pareva che il Principe avesse fatto un passo che poteva compromettere l'avvenire del Paese, e gli dispiaceva che non avesse mostrato bastante fiducia in lui, e nel Ministero.

Presidente. Come parlava, durante il suo Ministero, Guerrazzi del Granduca?

Zannetti. In allora, non avendo nessuna ingerenza pubblica, stavo lontano da quei posti.

Presidente. Prima che fosse Ministro, e quando fu Ministro, crede Guerrazzi zelante operatore a conservare le istituzioni costituzionali, — e che fosse opinione che il Granduca lo prediligesse?

Zannetti. Lo so per quel che si diceva da molti nel Paese.

Presidente. Crede che se Guerrazzi non fosse rimasto al Governo, il Paese dopo la partenza del Granduca sarebbe caduto nell'anarchia?

Zannetti. Vi sono stati dei momenti nei quali credo che il signor Guerrazzi fosse necessarissimo per tutelare l'ordine, e la sicurezza dei cittadini.

Presidente. In quali momenti?

Zannetti. Di certo dopo la partenza del Principe dalla Toscana.

Presidente. Fu eletto a gran maggiorità all' Assemblea Costituente?

Zannetti. Sì, — e credo in segno di stima, perchè chi dà il voto, lo dà perchè ha stima della persona che nomina.

Presidente. Nella mattina del 12 sa che Guerrazzi fosse favorevole o avverso alla Restaurazione?

Zannetti. Favorevolissimo: tanto è vero, che si prestò a far tutto quello che era necessario.

Presidente. Sa perchè il Municipio ricusasse di associare i membri della Assemblea Costituente?

Zannetti. Non conosco il motivo della ricusa del Municipio.

Presidente. La sera dell' 11 aprile qual parte prese il Guerrazzi in quella catastrofe?

Zannetti. Molta parte, — ma io non mi potei combinare con esso lui, e rivedendolo la sera lo trovai molto informato come uomo che aveva preso parte non ordinaria agli avvenimenti.

Presidente. Sa che ponesse in pericolo la vita?

Zannetti. Io lo credo: perchè chi si trovò in quella circostanza e vi s'immerse per calmare i tumulti, dicerto metteva a rischio la vita.

Presidente. I moti dell' 11 le sembra che fossero cosa concertata e da potersi prevedere?

Zannetti. Fu istantanea: tanto è vero che accorsi in abito da paesano, e poi dovei vestirmi da Generale per tutelarmi meglio.

Guerrazzi. Comunque il Testimone abbia per avventura risposto alla domanda che io sto per muovergli, tuttavolta spero che richiamata la sua memoria sopra il fatto che sto per indicare, sarà per ricordarsene. Si rammenta l'onorevole Testimone come Niccolini invadendo le Camere diceva ai Deputati che sgombrassero perchè il Popolo non voleva più Camere; e leggesse un Plebiscito colle condizioni della decadenza del Principe, del Governo Provvisorio, a patto che unificasse lo Stato Toscano con Roma?

Zannetti. Quando ho annunziato che Niccolini aveva detto

che non v' eran più Camere, la sostanza era che scioglieva la Camera. Io non ho memoria del modo con cui era formulato il Plebiscito. Stia pur certo che di quello di cui ho memoria sto per deporre senza suggezione. Ma di quello che non ricordo non posso deporre.

Guerrazzi. Questo lo credo benissimo. Si rammenta l' onorevole Testimone come più volte una mano di Popolo venisse nell'Assemblea gridando che io scendessi immediatamente in Piazza, e che alle prime esigenze contrastando dicessi: Io sto qui?

Zannetti. È vero. Sì: ricusò più volte.

Guerrazzi. È vero che l'onorevole Testimone vedendo l' insistenza del Popolo e temendone la impazienza m'invitasse di andare in Piazza a raccomandare il rispetto alla vita e alle proprietà dei cittadini?

Zannetti. Certamente, è vero. E mi rammento che prima di uscire dal seggio della Presidenza, giacchè il Vanni mi volle lì, è vero che vedendo e sapendo che l' agitazione cresceva dissi al Guerrazzi: Il Popolo non si frena; scendete, andate; difendete l' ordine, la vita e le sostanze dei cittadini.

Guerrazzi. È vero che io fossi continuamente violentato a proclamare la Repubblica e la unificazione con Roma, e sempre in diverse guise io mi opponessi?

Zannetti. Mi rammento di questa particolarità, e mi ricordo quando, violentato dalla quantità delle Deputazioni, con un tratto di spirito rispose: ebbene, conducete domani due mila armati in Piazza, ed io decreterò la Repubblica; — il che era lo stesso che dire: la Repubblica non si dichiarerà mai.

Guerrazzi. È vero che la sera del 12 l' onorevole Testimone non fu da me inviato alla Commissione per dirle che desiderava conferire con alcuno dei suoi membri?

Zannetti. È vero.

Presidente. Ella andò spontaneo, o chiamato da Guerrazzi?

Zannetti. Quando andai la prima volta col signor Digny dal signor Guerrazzi vi andai spontaneo.

Guerrazzi. Quando il signor Testimone mi onorò di sua presenza col signor Conte Digny, venne spontaneo o chiamato da me?

Zannetti. Quando andai dal signor Guerrazzi con Digny a proporgli il passaporto andammo spontanei.

Il Presidente chiama Digny.

Presidente. Ella andò spontaneo o chiamato da Guerrazzi?

Digny. Io debbo dire che non vi andai nè spontaneo nè chiamato. — Io essendo alla Commissione vidi entrare il signor Zannetti, che disse che Guerrazzi era sempre in Palazzo; e mi pareva che avesse detto che Guerrazzi voleva vedere qualcuno, ma questo non affermo; può essere che dicesse diversamente; e fu allora che con Zannetti andai in Palazzo Vecchio da Guerrazzi.

Presidente. Ma ella sapeva che Guerrazzi fosse in Palazzo Vecchio?

Digny. Io non lo sapevo....

Zannetti *(interrompendolo)*. E come non lo sapeva? Non so come non si sapesse che Guerrazzi v'era ancora! O se la Commissione aveva paura d'andare in Palazzo Vecchio perchè lo credeva circondato dalle Guardie Municipali?

Presidente. Sa che la Commissione avesse inviato Capaccioli e Bulgarini per invitare Guerrazzi a sgombrare il Palazzo?

Digny. Sì, Signore, mandò Bulgarini e Capaccioli a dire a Guerrazzi che lo invitava A METTERSI IN SALVO (1) con tutti gli altri. — Il Municipio partì prima di avere la risposta perchè credeva ormai tutto accomodato. Trovato il Capaccioli per strada, mi disse che la commissione l'aveva eseguita.

Presidente. Ma la Commissione temeva qualcosa?

Digny. Questo può darsi benissimo, io per me non dividevo questo timore, perchè avevo veduto come stavano le cose.

Presidente. Interessa poco sapere se andarono spontanei o chiamati: quello che interessa è di sapere se portarono alcuna proposta a Guerrazzi.

Digny. Quanto a questo ho detto che Guerrazzi parlò d'andare a Livorno la mattina: io dissi che ne avrei referito; infatti ne parlai; il tumulto fece sì che gli dovemmo mandare a dire che se ne andasse. La Commissione pensò, che una volta che gli avesse detto che si ponesse in salvo non vi fosse bisogno di mandargli a dire che la offerta non fosse stata accettata. Entrati in Palazzo Vecchio sentimmo che v'era sempre; — allora io fui mandato con Zannetti da lui.

Presidente. Dunque non si può sapere se andarono chiamati o spontanei?

Digny. Per me ho questo nella mente. Mi pareva che Zannetti mi avesse detto che Guerrazzi voleva vedere qualcheduno, ma que-

(1) In vece di queste parole il Processo verbale della Difesa Romanelli direbbe: *sgombrare il Palazzo.*

sta sarà una mia idea; in tempi di tanto tumulto una parola può sfuggire; e dirà bene il signor Zannetti.

Zannetti. Mi pare che il signor Digny convenga che fummo mandati dalla Commissione. Rammenterà che nella Commissione parlando del modo di provvedere al signor Guerrazzi, chi disse doverlo fare uscire di Firenze, chi disse esser meglio dargli un passaporto per non creare imbarazzi al Governo. Per conciliare questa cosa, fu allora che andammo dal Guerrazzi a fargli questa proposizione. Se non gliela fece Digny, non so; io gliela feci, ed allora; e gliela feci in presenza del signor Digny; e a questa Guerrazzi rispondeva come ho detto.

Digny. Me non mi ha chiamato di certo: a me pareva che Zannetti ci avesse poi fatta l'ambasciata e mi avesse detto che il signor Guerrazzi voleva vedere qualcuno, ma poi non lo asserisco; sarà una mia idea. In tempi di tanto tumulto è una circostanza della quale posso essermi dimenticato.

Guerrazzi. Veda che non lo faccio per mettere in contradizione due onorevoli cittadini, — ma capisce la Corte come non istà che io aspettassi per parte della Commissione lo sfratto dal Palazzo, come un servo increscioso e importuno. Se io avessi voluto mettermi in salvo, oltre all'usare i miei mezzi, l'Ambasciatore di Francia signor Conte Walewsky aveva fino dalla mattina mandato il Segretario signor Gremblot a offerirmi per ogni evento asilo in sua casa; pari asilo, e più volte, mi aveva offerto il Ministro d'Inghilterra Sir Hamilton; il Colonnello Tommi, come la Corte ha sentito, mi esibiva andar seco nella sua carrozza. Di più i Deputati che erano meco partirono liberamente, passando dal cavalcavia alla Camera dei Deputati, e quindi uscendo per la porta segreta, che mena alla *Fontana*. Anzi non poterono partire senza mio ordine scritto, dacchè la Guardia Civica, posta a Palazzo Vecchio, fino a quel punto volesse dipendere da' miei ordini; io pertanto non potevo avere altro motivo di permanenza oltre quello indicato, cioè di aspettare risposta (come ne avevo dato parola) alla offerta di condurmi a Livorno con missione governativa. Questa mia offerta manifesta l'adesione all'operato della Commissione, e la volontà di coadiuvarla, non che la temperanza dell'animo mio. I signori Capaccioli e Bulgarini, vennero ad avvisarmi, che la Commissione era in procinto di venire in Palazzo e desiderava trovare gli Ufficii sgombri: non già, come si sostiene, che mi ponessi in salvo. — Si rammenta il signore Zannetti se verso le ore 4 venne a visitarmi

insieme col Colonnello Nespoli, il quale mi propose di farmi scorta alla Stazione della ferrovia con parte del suo battaglione; ed io, ringraziando, risposi non potere accettare a cagione di certo impegno assunto di aspettare una risposta dal Municipio?

Zannetti. Io mi rammento, che questa domanda fu fatta anche dal Giudice istruttore: ma non me ne ricordo.

Presidente. La Guardia Civica da chi dipendeva?

Zannetti. Da me.

Presidente. O come può dire il Guerrazzi che dipendeva da lui?

Zannetti. Fin dal momento che il Governo fu assunto dalla Camera, credo che il signor Guerrazzi dica bene, perchè veramente la Commissione non assunse la forma apparente che quando entrò in Palazzo Vecchio.

Presidente. O non immaginò, che la Commissione procedeva disgiunta dal Guerrazzi?

Zannetti. Siccome la Commissione si portava a conferire col Guerrazzi, così credei che ci fosse un accordo fra loro.

Presidente. Ma se Guerrazzi gli avesse dato un ordine lo avrebbe eseguito?

Zannetti. Sta a vedere che ordine mi avrebbe dato.

Presidente. O chi avrebbe ubbidito più, il Guerrazzi, o la Commissione Governativa?

Zannetti. Senta.... signor Presidente.... ella mi mette in un bivio!

Presidente. Eh! ce lo mette il Guerrazzi colla sua domanda (*sorridendo*).

Guerrazzi. Domando perdono, signor Presidente; le mie domande non imbarazzano, perchè io non cerco se il Testimone avrebbe obbedito più a me od alla Commissione; bensì ho voluto si conoscesse la verità di quanto ho detto circa al dipendere della Guardia Civica di presidio al Palazzo Vecchio da me fino alle ore vespertine del giorno 12 aprile 1849; e tanto è vero questo, che il signor Bulgarini venne a chiedermi un lascia-passare senza del quale la Guardia Civica non permetteva la uscita a nessuno; di questo forse non potrà deporre il signor Testimone.

Zannetti. Sì: anzi posso deporre fino a cotesto punto; — credo benissimo che quella di Palazzo dipendesse da lui, e faceva ottimamente finchè l'ordine non glielo toglievo io; ed io non glielo toglievo

finchè la Commissione Governativa non diceva, che essa aveva realmente assunto le redini del Governo.

Presidente. Ma la Commissione non ingiunse al signor Zannetti di ordinare che la Guardia Civica di Palazzo Vecchio dipendesse da lei?

Digny. Oh! questo non gli si disse; — sono momenti di transizione; — non ci fu un atto col quale tale o tal altra forza si dicesse che dipendeva dalla Commissione.

Pubblico Ministero. In quel giorno la Guardia Civica di Palazzo Vecchio fu cambiata?

Zannetti. Che io sappia non fu cambiata che alla solita ora. Il cambio si faceva alle ore dieci.

Pubblico Ministero. Ebbe istruzioni particolari?

Zannetti. Non mi furono date istruzioni particolari, perchè non v' era peranche il Proclama della Commissione.

Pubblico Ministero. Un Testimone dice che la Linea andò alle ore 12.

Zannetti. Sarà andata; — la Linea non procedeva d' accordo colla Guardia Civica.

Pubblico Ministero. In quella mattina ricorda essersi presentato alla Guardia di Palazzo Vecchio?

Zannetti. Mi sarò presentato, perchè andavo ora qua, ora là.

Pubblico Ministero. Pare che non solo si presentasse alla Guardia, ma avrebbe anche pubblicamente detto parole tendenti a indurre la Guardia Civica a sostenere la Commissione.

Zannetti. No, non potevo dirlo; — *ancora non si sapeva come andava a finire la Restaurazione; — in piazza eravi una rivoluzione vera e propria.*

Pubblico Ministero. Pare che avrebbe domandato se la Guardia Civica volesse sostenere l' operato della Commissione?

Zannetti. Questo è possibile: — dovevo intendere, che cosa voleva la Guardia, e domandare se si opponeva, o appoggiava la Restaurazione.

Pubblico Ministero. Ricorda se nell' arringare la Guardia Civica dicesse, ch' ella dipendeva dal Popolo?

Zannetti. Lo avrò detto benissimo, — perchè è stata sempre mia opinione che ciò, che la maggiorità del Popolo vuole, la Guardia Civica debba volere.

Pubblico Ministero. Su la Piazza del Granduca, intervenne

e prese parte sotto i suoi ordini anche uno squadrone di cavalleria il giorno 12 aprile?

Zannetti. O io m' inganno, o credo che il 13 avessi l' ordine, che lo squadrone dipendesse da me per l' oggetto di accorrere a reprimere i tumulti.

Pubblico Ministero. Rammenta come in quella mattina vi fu un momento in cui la Guardia Civica di Palazzo Vecchio non avendo ordini precisi si trovò in posizione critica?

Zannetti. Non nego, — e sarà avvenuto prima che venisse la Commissione in Palazzo Vecchio.

Pubblico Ministero. Ricorda se ciò avvenisse in ispecie allo arrivo dei Municipali, nella quale occasione egli salì la scalea di Palazzo Vecchio, e aprendosi il vestito ordinò alla Guardia Civica di stare col Popolo?

Zannetti. Mi par difficile; specialmente *la sbottonatura!!! e poi che cosa dovevo far vedere quando m' ero sbottonato?* È possibile però che abbia detto: tutelate l'ordine; siete la forza del Popolo, e dovete appoggiare la maggioranza del Popolo.

Presidente. Bisogna intenderci. Il signor Digny dice, che non fu parlato di passaporto, e il signore Zannetti dice l' opposto. Persistono i Testimoni nei loro deposti?

Zannetti. Io ho memoria, che il discorso fu fatto. Fu discusso se Guerrazzi dovesse lasciarsi libero, fu detto esser meglio darglisi un passaporto. È poi un fatto, che per questo con Digny andammo da Guerrazzi. — Io questo ho detto, ed espresso a quanti me ne hanno parlato, e lo scrissi ai Signori della Commissione quando stavano per entrare gli Austriaci. *Io non so di* DELIBERAZIONE O NON DELIBERAZIONE: SO, CHE QUANDO TUTTI ANDAVANO D' ACCORDO A MANDARE IL SIGNOR GUERRAZZI ALL' ESTERO, E LO DICEVANO, E GLIELO FACEVANO PARTECIPARE; IL CONSENSO ERA MANIFESTO, E LA DELIBERAZIONE SI RISOLVE IN UNA PAROLA PRIVA DI SENSO.

Presidente. *In fatto non è che una parola.* Signor Digny, può darsi, che lo equivoco cada su passaporto e permesso?

Digny. Per me sta, che quando andai da Guerrazzi la sera con Zannetti non vi fosse stata *deliberazione* relativa a passaporto; e se dovesse andare all' estero non fu neppure messo in discussione. — Quando andai con Zannetti da Guerrazzi si parlò di partenza, e quando egli disse di volere andare a Livorno, *io non avevo nessuna obiezione da fare.* — Poi venne la dimostrazione popolare, che rese

impossibile l'esecuzione di cotesto concerto. Dopo venne Zannetti, e si persuase anch'egli che era impossibile farlo partire. Ripeto, *che la Commissione non voleva arrestarlo*, — che se lo trovò fra le mani, e che *non le fu possibile di mandarlo via.*

Zannetti. *Intanto mi pare che il signor Digny non neghi, che dalla Commissione fosse creduto conveniente di far partire il signor Guerrazzi; — non neghi di esser venuto con me spontaneo dal signor Guerrazzi; — non neghi che gli fu parlato di partenza; — non neghi che fosse anche parlato di treni speciali: dunque che neghi di aver avuto l'incarico d'offrire un passaporto poco giova.* Io per me quest'incarico ebbi; e quanto a me credo che ci sia una confusione di memoria per parte del signor Digny.

Presidente. Signor Martelli, venga avanti. Era presente in Palazzo Vecchio quando i signori Digny e Zannetti ebbero incarico di recarsi da Guerrazzi?

Martelli. Io non vi era, come deposi anche ieri; e come dissi, del passaporto non ne ho sentito mai parlare.

Presidente. Signor Brocchi, ed ella vi era presente? Che cosa può deporre in proposito?

Brocchi. Non ricordo quale incarico avessero; — io non sono stato mai presente ad una discussione o ad una *deliberazione* che riguardasse la partenza del signor Guerrazzi. Io alcun poco mi sarò assentato.

Zannetti. *Ma se alla deliberazione non era luogo!* Era mente della Commissione di salvare quell'uomo. — Espressamente lo dichiarava. Questo discorso esiste, — io l'ho riportato a tutti, — io non me lo potevo inventare: *e depongo di avere data la parola al Guerrazzi in nome della Commissione che sarebbe stato fatto* TRANSITARE ALL' ESTERO. — Siccome dirimpetto ad una Commissione io solo sarei disarmato, mi permetterò narrare una circostanza, che avrei taciuto sempre se non vi fossi costretto dalle dichiarazioni di questi Signori, e dal bisogno di sdebitarmi in faccia al mondo da un sospetto che pesa al mio cuore; ed è questa: Quando entrarono gli Austriaci in Toscana, io, giustamente allarmato per la sorte del signor Guerrazzi, credei mio debito sacrosanto di scrivere immediatamente al signore Marchese Gino Capponi mostrandogli quanto sarebbe stata vergogna, che dopo la data promessa, il signor Guerrazzi si trovasse prigioniero in Firenze, mentre stavano per occuparla gli Austriaci: che era impegnato il suo onore e il mio, a che si eseguisse la pro-

messa data e si facesse passare il signor Guerrazzi all' Estero. Il signor Capponi e il signor Digny invece di maravigliarsi, come io venissi rammentando loro una promessa che non avevano mai fatta, e un discorso nuovo per essi, anzi mi mandarono una carta di visita; e in quella del Digny v' era scritto: *sta bene, vi si è pensato, e tutto anderà a seconda dei vostri desiderii.*

Digny. *In cotesta lettera si parlava di provvedere alla sicurezza personale del signor Guerrazzi, onde non farlo trattenere in città dove entravano Austriaci;* però avendo ottenuto che lo trasportassero a Volterra, credemmo avere adempito i desiderii del signore Zannetti, e rispondendo come feci, e com'egli dice, intesi adempire alle sue domande.

Zannetti. No, — *in cotesta lettera io principiavo dal raccontare i casi del 12 e la promessa data dalla Commissione al Guerrazzi di farlo partire dalla Toscana; e nello adempimento di questa promessa insisteva.*

Digny. *Io non vidi la lettera.* — Il mio concetto era (nell' andare dal Serristori) di salvarlo dal cadere in mano agli Austriaci, e dalla Commissione militare, che si diceva volesse istituire D' Aspre per giudicare Guerrazzi. Andò una Deputazione dal Serristori, ed ebbe l' assicurazione che Guerrazzi sarebbe stato trasportato a Volterra. Vi andò anche il Barone Ricasoli. Quando fui certo di questo, andai da Capponi, *il quale sul biglietto di visita lasciato a Zannetti mi fece scrivere le parole che sono state riferite.*

Zannetti. Ma io ho sentito pronunziare *la parola Passaporto.* — *Non è un concetto mica, che mi sia immaginato dalle fisonomie di questi Signori, bensì dalle espressioni loro, e dalle loro parole:* — SARÀ BENE, essi dicevano, CHE IL GUERRAZZI NON ISTIA IN TOSCANA, E GLI SI DIA UN PASSAPORTO.

Guerrazzi. Mi scrisse il signor Zannetti un biglietto la notte dal 12 al 13, dove mi diceva: Alcuni non volere lasciare il passo: la Commissione opinare trasferirmi pel corridore dei Pitti in Belvedere, donde, remossi i Veliti, starei a guardia della Nazionale; però questo si farebbe nella mattinata seguente: stessi tranquillo, non dubitassi della mia libertà, e andassi a riposare, che ne avrei avuto bisogno. Questo biglietto di Zannetti unii ad una lettera che scrissi in Belvedere e mandai alla Commissione. La lettera si è trovata, *il biglietto no, e sì che pareva che si fosse dovuto trovare!*

Zannetti. *È vero.*

Guerrazzi. Io non avevo che due biglietti, quello del signor Digny che fu scritto il 13, il quale non esprimendo in modo limpi-

dissimo il concetto del viaggio all'Estero non mandai; bensì mandai quello di Zannetti che lo esprimeva con la medesima energia con la quale l'onesto Testimone lo ha sostenuto a questa Udienza. Il primo rimase nelle stanze di Belvedere e il suo smarrimento può parere innocente, *ma la soppressione del secondo, unito come allegato alla lettera diretta alla Commissione, non è per nulla affatto innocente.*

Presidente. Ma sapete se veramente la vostra lettera fu consegnata alla Commissione?

Guerrazzi. Questo può sapere dal mio onorevole carceriere, signor Conte Galeotti, che vedo presente a questa Udienza.

Digny. Certo è, che intenzione di ritenerlo non v'era.

Guerrazzi. Desidererei si leggesse la lettera scritta da me a Gino Capponi, onde si veda come acerbamente lo rampognassi; e si argomenti da questo, se scrivendo io ad uomo venerato ed amico, potessi contestargli le cose, che io indicava, dove non fossero state vere, senza toccare lo estremo della sfrontatezza e della stupidità.

Si legge la lettera diretta dal Guerrazzi a Gino Gapponi e consorti, stampata a pag. 819 dell' Apologia.

Guerrazzi. Il Testimone signore Zannetti fu eletto Generale della Guardia Nazionale dal Governo Provvisorio?

Zannetti. Sicuro.

Guerrazzi. Chiamo l'attenzione del Testimone sopra un fatto che susciterà, lo vedo, palpiti dolorosi in lui, in me, in quanti ci ascoltano..... Dura necessità! È vero che il giorno 11 aprile, lui invano difendente, furono in certa bottega, sul canto al Mondragone, trucidati barbaramente tre Livornesi?

Zannetti. È verissimo, — furono trucidati sotto i miei occhi, — non potei impedirlo. Mi par di vedere coi miei occhi anche in questo momento quella scena d'orrore!!! Fu allora che io percosso e sopraffatto; sopraffatta meco la Civica, che in poco numero era accorsa, gridai: la Guardia Nazionale si ritiri, e non sia presente ad un assassinio!

Guerrazzi. Ora veda la Corte *quali fossero i modi purissimi coi quali il Popolo iniziava la Restaurazione*, — e se io poteva, come dice l'Accusa, presentire e prevedere fino dal primo momento, che si manifestò il moto fiorentino, che ogni cosa sarebbe passata con la massima tranquillità, ordine e pace! (1)

(1) È cosa degna della considerazione dell'uomo politico avvertire come Regii Procuratori e Giudici abbiano qualificato i moti reazionarii ed anarchici

Presidente. Il signor Digny diceva, che nella occasione che il Popolo si recò in Palazzo Vecchio, furono pronunziati improperii contro Guerrazzi: è egli ben vero questo?

Digny. Questa Deputazione fu quella di cui ha parlato il Zannetti, — fu presso a poco quel che ha detto il professor Zannetti. — A me parve che qualche parola ci fosse, ma di questo può darsi benissimo che ricordi meglio il signor Zannetti di me.

Presidente. E quali furono le parole dirette dal Guerrazzi a cotesta Deputazione di Popolo?

Digny. Non saprei, — disse poche parole: — Come mai oggi mi maledite, e ieri mi applaudivate?

successi in Toscana dopo la istaurazione del Governo Provvisorio. Moto del 21 febbraio 1849: — *energica dimostrazione di affetto per la Monarchia ..... le Popolazioni circostanti a Firenze proruppero in energici segni di gioia .... suonando .... illuminando quasi per incanto .... acclamando .... ec.* Requisitoria Paoli, pag. 25. — *Gioia, che le Popolazioni circostanti a Firenze, manifestavano nella purezza dell'animo loro con innocenti e festive acclamazioni.* Decreto Ciaccheri ec., pag. 55. — *Significantissima dimostrazione di affetto per la Monarchia .... Popolazioni circostanti a Firenze proruppero .... in segni di gioia .... suonavano le campane, ... illuminarono* (avverti, che lascia il *quasi per incanto*) .... *acclamarono ec.* Decreto della Camera d'Accuse, pag. 89. — (Questi Documenti hanno omesso una lieve circostanza, ed è, che i villani si accingevano irrompere nelle città con manipoli accesi, ragia ardente per incendiare le porte, sacchi, funi, e istrumenti altri cotali, che in ogni tempo furono reputati poco dicevoli a conservare, ed a restaurare!)

Moti Aretini, e gli altri pei quali promulgavasi la Legge del 23 marzo, e 7 aprile: *Desiderii di Restaurazione.* Requisitoria Paoli, pag. 25. — *Desiderio di Restaurazione.* Decreto Ciaccheri, ec., pag. 55. — *Desiderio di Restaurazione.* Decreto della Camera d'Accuse, pag. 89. (Qui pure i prelodati Signori non hanno avvertito, che quando la Legge del 29 marzo venne promulgata, di Restaurazione non si era udita parola, ma le cose, e le persone si violentavano, la Guardia Civica volevasi disarmata e morta, i Magistrati municipali e giudiciarii nella vita minacciavansi, e percuotevansi, il corso della giustizia impedivasi; e che quando i villani aretini mossero incontro a Castiglion-Fiorentino, portavano armi, sacchi, e arnesi da dare a leva alle porte; che la Legge del 7 aprile fu applicata a parte del contado lucchese, e lodata dalla Corte di Lucca, e finalmente, che parecchi dei *Restauratori* (secondo l'Accusa) nell'agro pisano accusati di violenze pubbliche furono condannati dalla Regia Corte di Lucca.

Movimento dell'11 aprile 1849: — *così chiaro nel suo scopo.....* dal quale *non poteva temersi, e non venne alcun danno, o pericolo alla persona e agli averi!* Requisitoria Paoli, pag. 25. — *Non poteva ingerire timori di mali, che in effetto non si verificarono.* Decreto Ciaccheri ec., pag. 55. — *Non poteva ingerire timore di mali, che in effetto non si verificarono.* Decreto Pieri ec., pag. 89.

Presidente. Si presentò egli col cappello in capo e sigaro in bocca?

Digny. Mi pare che avesse il cappello in testa, perchè era sul pianerottolo di una scala.

Guerrazzi. Dice bene il Testimone. Il quartiere che abitava aveva una scala interna che bisognava salire prima di arrivare alla porta d'ingresso.

BARON BETTINO RICASOLI

Possidente, di Firenze.

Presidente. Ha fatto parte della Camera dei Deputati? Il dì 8 febbraio fu tenuta adunanza?

Ricasoli. Ho fatto parte del Consiglio Generale della prima e seconda Assemblea. Il dì 8 febbraio vi fu Seduta straordinaria; prima fummo nella Sala delle Conferenze. Avevamo alcun sentore della partenza del Principe; si diceva, che la chiamata dell'Assemblea era per comunicazioni importanti. Non ricordo se i Ministri furono invitati in quella sala; so solo che i Ministri risposero non credere opportuno di comunicare nulla in segreto.

Presidente. Prima di aprire la Seduta, i Deputati ebbero luogo di formarsi un concetto?

Ricasoli. Un concetto deciso no; — era troppo istantaneo l'avvenimento. Parole molte, idee indeterminate, vaghe; — ciascuno traeva da sè le proprie ispirazioni.

Presidente. Pure un concetto in qualche modo se lo saranno formato?

Ricasoli. Sì certo, — il primo sentimento che avemmo tutti fu che una società senza Governo non poteva stare. La notizia della partenza del Granduca *fu appresa come un abbandono assoluto della Toscana,* e credemmo opportuno sostituire qualcosa alla persona regia, mentre le condizioni nelle quali versava il Paese erano tali da far prevedere, che se quel posto non era riempito in modo legale, poteva esser riempito in modo violento.

Presidente. Ma doveva limitarsi alla Rappresentanza del Principe, o creare un Governo nuovo?

Ricasoli. Il concetto non era quello di rovesciare lo Statuto,

ma di supplire alla mancanza della persona regia. Costituire insomma il Potere Esecutivo che mancava.

Presidente. Prima di entrare in Seduta sapeva che vi fosse una adunanza del Circolo sotto le Logge dell' Orgagna?

Ricasoli. Quanto a me non mi constava ; lo seppi dopo.

Presidente. Come fu aperta la Seduta ?

Ricasoli. Fu aperta con una relazione delle cose fatta da Montanelli. Questi espose le sue apprensioni, e disse che il Ministero non poteva più governare stante la rottura delle relazioni col Principe. Rese conto di quello che era stato fatto dal Gonfaloniere di Firenze, — della andata di un Ministro a Siena, finalmente della partenza del Principe, e delle lettere del Granduca lasciate a lui Montanelli. Non rammento a qual punto di questa narrazione l' Assemblea fu invasa da una mano di popolo preceduto da tale che portava una bandiera. Il Presidente protestò contro cotesta invasione. Chi la presiedeva, la deputazione, disse volere si eleggesse un Governo Provvisorio, che la Camera non esisteva più. — Vedendo il Presidente che le sue rimostranze non ottenevano effetto, ed insistendo il disordine e la violenza, il Presidente si coprì e partì con alcuni Deputati. Io rimasi. Il signor Guerrazzi salì alla Tribuna e diresse parole severe contro queste violenze, e sgridò la turba. — Il rumore si calmò, — il Presidente fu richiamato, e tornò; allora il signor Montanelli ricominciò la lettura del processo verbale, ove dicevansi i motivi per cui il Ministero si dimetteva; ed era costituzionalmente necessario, in quanto che la partenza del Granduca rendeva caduto di fatto il Governo Costituzionale. Allora sorse un Deputato, che propose un Governo Provvisorio. Trinci esplicò cotesta proposta con parole gravi e giuste, e la impressione che ricevei da questo discorso, fu che si dovesse costituire quella parte del Potere Esecutivo ch'era mancata. Fatta riflessione sopra me stesso, credei dovere aderire, senza troppo occuparmi di legalità, perchè *la legalità in tempi straordinarii è estesa alle ragioni di pubblica salute*. Il mio voto pertanto fu dato a questo solo fine. Dopo il discorso del Trinci nulla mi parve notare di essenziale: riflessioni di poco conto furono fatte, e per me siccome le norme del Governo Provvisorio erano tracciate dallo Statuto, non reputai necessario formulare istruzioni speciali. — La proposizione del Trinci fu il movente e la ispirazione del fatto nostro, e la votazione fu unanime, comecchè alcuni votassero come semplici cittadini dichiarando che ritenevano il loro Mandato estinto pel fatto sopraggiunto.

Presidente. Conobbe chi capitanava la turba?

Ricasoli. Non conobbi la persona che capitanava. Sentii dire poi un Nocciolini.

Presidente. Non conosceva la persona che capitanava la turba irrompente?

Ricasoli. Parrà strano, ma io non lo conosceva: mi dissero poi essere un tale Niccolini o Nocciolini romano.

Presidente. Fece egli qualche intimazione alla Camera di sciogliersi?

Ricasoli. Veramente non ricordo se facesse intimazione alla Camera di sciogliersi, ma sì d'imporle la volontà del Popolo.

Presidente. Rammenta se Niccolini fosse latore di ordini da doversi obbedire?

Ricasoli. Sì, è vero, mi ricordo di cosa simile.

Presidente. Niccolini non lesse una domanda alla Camera? Fu portato un cartello? Vi erano scritti nomi?

Ricasoli. Non ho memoria di nessuna lettura. Un cartello fu portato e v'era scritto qualcosa, ma non ricordo quale.

Presidente. Le Tribune erano popolate? per le minaccie del Popolo fu sospesa la udienza, si pronunziarono contumelie contro i Deputati che si erano assentati, si voleva fossero notati i nomi degli assenti?

Ricasoli. Erano popolate, ma più che altro si popolarono quando quella turba di gente entrò nell'emiciclo; — furono pronunziate parole minacciose; e mi pare anzi che il discorso del sig. Guerrazzi prendesse a rispondere a queste minacce, e alle parole violenti che muovevano dalle Tribune.

Presidente. Le parve che la Camera avesse libertà di discussione?

Ricasoli. Certo è, che una Camera invasa non è libera, *ma la violenza, non credo, che giungesse a coartare il voto:* questo dipende dal carattere dello individuo, e bisognerebbe domandarlo alla coscienza di ognuno. Io penso che cotesto clamore *togliesse piuttosto la pienezza della discussione più che la libertà del voto. In quanto a me, lo detti liberissimo. La scelta non poteva essere dubbia* perchè cadeva sopra persone che il Granduca aveva eletto Ministri, che già da 4 mesi governavano la Toscana, e conoscevano gli ostacoli da vincere, e i mezzi da superarli; d'altronde avevano dato prova di testa bene ordinata, e da sapere come regolarsi in coteste angustie, sicchè *era di necessità le loro persone.*

In quanto ad aggiungere altri, non erano tempi cotesti di simpatie; e si sarebbe fatto un tristo regalo a chiunque avessimo commesso cotesto incarico. *In conclusione, non potevamo fare di meno di quel che fu fatto, e sarebbe stato fatto anche senza l'invasione della Camera.*

Presidente. Sa che i Deputati si adunassero la sera dell'8 febbraio?

Ricasoli. Sì.

Presidente. Fra i Deputati si trovava il professor Severi?

Ricasoli. Non ricordo del Severi.

Presidente. Il professor Severi, od altri, disse che il Governo Provvisorio era stato fatto sotto la pressione della violenza, ed egli Testimone dichiarò in proposito, che il suo voto sarebbe stato lo stesso in caso di assoluta libertà?

Ricasoli. Certo è che se ne parlava. Rispondo essere troppo noto, che violenza fu fatta; ma la questione era se la violenza avesse influito sulle nostre deliberazioni; — certo è, ch'io dicevo, che la deliberazione sarebbe stata la stessa anche senza l'invasione.

Presidente. Nella Sala delle Conferenze disse presso a poco così: nego la violenza al Consiglio, ho dato liberamente il mio voto, e tornerei a farlo, e così credo opererebbero i Deputati, che amano il loro Paese?

Ricasoli. Ero gravemente preoccupato delle condizioni del Paese, — le credevo in precipizio; — ma quanto a me era tranquillo nella mia coscienza.

Presidente. Ricorda avere dichiarato la mattina dell'8 febbraio alla Camera dei Deputati di aver dato il suo voto liberissimo, e non forzato dalle intimidazioni degl' invasori?

Ricasoli. Non credo di aver pronunziato coteste parole, perchè il mio stato d'animo era troppo concitato. Mettiamo da parte il concetto estrinseco, ma quanto al concetto intrinseco è vero.

Presidente. Durante la discussione dell'8 febbraio 1849 potè accorgersi che vi fosse sospetto di connivenza?

Ricasoli. Veramente concepii dubbii, che alcuni membri della sinistra fossero preparati a quel fatto.

Presidente. Conobbe, che potesse esservi connivenza fra Guerrazzi e Niccolini?

Ricasoli. Non mi parve certamente.

Presidente. Prima del Governo Provvisorio Guerrazzi era operatore zelante a conservare le istituzioni costituzionali?

Ricasoli. Durante il Ministero? — veramente non ho dati da potere dare una precisa risposta.

Presidente. Sa perchè il Granduca prediligesse in modo singolare il Guerrazzi?

Ricasoli. Non ho dati che lo disistimasse, — nè che lo stimasse.

Presidente. Crede, che qualora il Guerrazzi avesse abbandonato il Governo dopo l'8 febbraio, la Toscana sarebbe precipitata nell'anarchia?

Ricasoli. Non so darle una risposta su cotesto.

Presidente. Sa che il Guerrazzi fosse eletto Deputato all'Assemblea Costituente Toscana da grande numero di voti?

Ricasoli. Furono pubblicati i voti, — e dovei dedurre che fosse eletto da gran numero di elettori.

Presidente. Pensa, che questi voti gli fossero dati in segno di stima, e di riconoscenza?

Ricasoli. Sono giudizii molto difficili.

Presidente. Nel giorno 12 aprile in cui avvenne la Restaurazione, ella fu aggiunta al Municipio?

Ricasoli. Io sento la necessità di fare precedere una narrativa. Mi fu detto quella mattina, che il mio nome era sopra un Proclama del Municipio. Io restai in casa fino ad un'ora pomeridiana, perchè verso quell'ora seppi che al Comune mi si aspettava. Andai, e trovai adunato il Municipio; — vi trovai anche il signor Venturucci. Si agitava la questione se si dovevano aggiungere alla Camera alcuni membri della Assemblea e del Governo Provvisorio: interrogato, io dissi, che la natura del movimento era tale, che non ammetteva promiscuità. Le ragioni furon queste: io ritenevo, che tutta Toscana avrebbe aderito, meno Livorno, che per me non aveva obbedito al Ministero del 26 ottobre e al Governo Provvisorio più di quello avesse obbedito ai Ministeri precedenti. Punto grave era per me acquistare la fiducia del Granduca, e che rimanesse raffidato dal carattere di quel movimento; perchè credevo, che se vi fosse stato presente, il suo cuore ne sarebbe rimasto tocco; credeva anche, che il Principe si assicurasse con le forme del Governo Costituzionale che doveva restaurarsi. Il Governo Provvisorio non rappresentava questo elemento, e per questo non volevo tale promiscuità.

Presidente. Sa egli Testimone se il Professor Taddei fosse proposto a formare parte della Commissione per accordo preso antecedentemente fra l'Assemblea e il Municipio?

Ricasoli. Non ricordo se fosse nominato il Presidente Taddei per concerti anteriori; — ma quanto a me anche i membri dell'Assemblea intorbidavano il principio; — non potrei veramente dire se il Presidente Taddei fosse designato a farne parte. Fu quindi deliberato di restare in quel numero. Solo Zannetti fu proposto da qualcuno, nè il suo nome trovava opposizione.

Presidente. Ha notizia se la Commissione prima di recarsi in Palazzo Vecchio mandasse persona al Guerrazzi impegnandolo a lasciare sgombro il Palazzo?

Ricasoli. Appunto dopo aver preso questa deliberazione per la quale sparisce il Municipio e comincia la Commissione Governativa (*notisi che l'ammissione del Zannetti era stabilita nella mattina, e quanto a me non v'erano ragioni contro di lui*), venne avviso, che l'Assemblea era minacciata; in quella occasione si trattò se doveva la Commissione interessarsi degli atti precedenti: la Commissione decise di no, perchè ritenne essere la sua missione responsabile del presente e dell'avvenire, e quindi doversi staccare dalle persone, e dalle cose del passato. Allora fu fatto invito al Capo del Municipio perchè mandasse avviso ai membri del Governo Provvisorio e dell'Assemblea *perchè si ritirassero*, stando la Commissione in procinto di recarsi in Palazzo Vecchio.

Presidente. L'avviso fu di lasciare libero il locale, o perchè si ponessero in salvo?

Ricasoli. *Per vero dire — perchè lasciassero libero il locale*, ma nell'animo di ciascuno s'intendeva, che se ne andassero.

Presidente. Ha notizia se la Commissione prima di andare in Palazzo Vecchio mandasse persona al Guerrazzi ingiungendogli di lasciarlo libero?

Ricasoli. Entrata la Commissione in Palazzo Vecchio era preoccupata delle provincie; aggiungasi il ritardo di spedire i corrieri; la mancanza di notizie: si discuteva se dovesse farsi nuovo Proclama, quando nella sala comparve persona, che manifestò come il signor Guerrazzi desiderasse parlare con alcuno della Commissione. *Noi ci maravigliammo, che egli fosse sempre in Palazzo Vecchio.* Non credo ingannarmi se dico che alla fine fu designato il signor Digny perchè vi andasse, non so se solo, o con altri. — Io non insisterei troppo su quel che egli riportò; e in genere parlava di Passaporto, di partenze, e di proposizioni, colle quali metteva a disposizione della Commissione l'opera sua. Non fu accettata la offerta di man-

darlo a Livorno, con missione governativa; della sua partenza fu parlato di certo, però che fosse nell'animo di tutti, che egli partisse: nel resto della sera successero tre fatti. Si seppe la Piazza del Granduca riempirsi di gente, che ingrossava il Popolo, che si accalcava, e premeva le porte del Palazzo prorompendo in grida minacciose contro il signor Guerrazzi. La Commissione si preoccupò di questo emergente; — le parve che il signor Guerrazzi avesse proceduto *un po' sconsigliatamente a restare in Palazzo.* — Il Marchese Capponi si affacciò al terrazzino, e parlò parole forti alla popolazione, e concluse, che se rei v'erano non dovevano esser giudicati dal Popolo.— Nonostante, le notizie che venivano tenevano sempre agitati gli animi della Commissione. — Si giunse a tale che fu creduto necessario di far toccare con mano al Popolo commosso, che il signor Guerrazzi non era evaso. — Ad altro punto della sera fu creduto opportuno di mettere sentinelle anche alle porte del signor Guerrazzi, *e parteciparglielo* (1), dacchè la Commissione voleva la sua salvezza, e tutelarlo come un deposito rimpetto agli amici, ai nemici, e a lui stesso, e che non doveva questo fatto avere conseguenze dannose per lui. L'animo della Commissione non era ostile al signor Guerrazzi, temeva i processi politici, temeva le reazioni. — Ma erano nate circostanze così imbarazzanti da metterla in grave apprensione. Nel 13 poi ebbero luogo due fatti. Quanto al primo, il Marchese Capponi presentò alla Commissione la domanda del signor Guerrazzi di denaro *per bisogni,* e mi fermo su questa parola perchè tornerò a parlarne. La Commissione esaminò, che non v'era motivo di negarglieli quando gli dovesse avere; — questo fu investigato, e trovatolo creditore di un mese del suo appuntamento fu detto darglisi. — Ho detto tornare sulla parola *bisogni.* — *La comunicazione del Capponi era orale, ma partiva da un foglio del Guerrazzi.* — Passaporto e viaggio erano nell'animo nostro. — Parlasse il foglio di bisogni o d'altro, poco importa. — Si chiedeva denaro, — lo doveva avere, — ci eravamo prefissi di non tornare mai sul passato, e non avevamo motivo di sostenerlo. *L'idea di un processo politico ci spaventava: i processi politici sono veleni che si stemperano male, specialmente in paese piccolo come il nostro, e sono cause funeste di odii presenti, e di maggiori disastri futuri.*

Presidente. Sa, che pel pagamento del danaro fosse rilasciato un Mandato?

Ricasoli. Ho veduto questo Mandato per la prima volta nel-

(1) Confronta col deposto di Gaspero Doni.

l'*Apologia*. Non ha importanza. Tenga bene a mente, la Commissione Governativa mandò ordine affinchè Palazzo Vecchio fosse sgombrato; non aveva animosità contro Guerrazzi. — La Commissione Governativa non voleva preoccuparsi del passato, — aveva davanti a sè il presente e l'avvenire, ed era ben grave soma. Era nell'interesse della Commissione Governativa che si allontanassero i Membri del Governo Provvisorio; meglio era, che Guerrazzi fosse partito; *in questa disposizione di animo*, il concetto del viaggio di lui era nella mente dei singoli della Commissione, ma non ne fece uno affare. Ora appena vidi questo Mandato non mi formalizzai, perchè ogni idea che si riferisse alla sua partenza era *inerente all'animo nostro*. La Commissione non aveva stipulato col Governo passato, quindi non v'era stato luogo a capitolazione e a promesse. Quel Mandato non rivela altro che il concetto della Commissione; fu riempito così per dargli una causale, *forse per contentare il Cancelliere, che ha una testa fatta a caselle; una di più non gli ci entra, ma quelle che ci sono hanno ad essere riempite. Martelli pressato dal Cancelliere avrà messo la causale del viaggio perchè questa era la intenzione della Commissione, ma con questo non poneva in essere una promessa, o una convenzione.*

Presidente. Oltre il Mandato esiste la lettera del Cancelliere dalla quale apparirebbe che la Commissione deliberasse sul viaggio e sui denari.

Ricasoli. No, la Commissione dava i denari al signor Guerrazzi perchè era creditore. — *Ora ammetto e non ammetto* che il Mandato fosse dato per spese *di viaggio*, ma la Commissione era in questo bivio: o di sfiduciare il Principe, o di fare ingiuria al Guerrazzi. Non aveva forza fisica per governare, e la liberazione del Guerrazzi le avrebbe fatto perdere ogni forza morale; quindi la necessità di tenerlo in deposito. Le cose di quel tempo si hanno a giudicare secondo le condizioni d'allora. Nella mattina del 13 (vengo al secondo fatto) concorsero molti campagnoli in Firenze manifestandosi acerbamente ostili al Guerrazzi. Era per la Commissione una necessità politica e morale, che il signor Guerrazzi fosse posto in stato da non poterci creare degli imbarazzi. Non parve più prudente di tenere questa persona in Palazzo Vecchio, — parve buono di traslatarlo in Belvedere: fu prevenuto il Generale Zannetti di questa risoluzione, *e mi ricordo di averlo io stesso assicurato, che quei provvedimenti erano necessarie conseguenze di fatti nuovi, indipendenti dalla volontà della Commissione; che ella non era punto mutata nell'animo verso il Guerrazzi; lo*

confortasse dunque a starsi tranquillo, perchè appena l'opportunità lo consentisse, LA COMMISSIONE AVREBBE PROVVEDUTO ALLA DI LUI LIBERTÀ.

Presidente. Talchè dalle sue parole si può dedurre, che la Commissione ebbe desiderio, che Guerrazzi si allontanasse dalla Toscana, per ciò gli offerisse danaro, e che per cause sopraggiunte la sua partenza non si potè effettuare.

Ricasoli. Non risponderò sì. — La Commissione *ebbe intenzione* che il signor Guerrazzi si allontanasse dalla Toscana. Non dette i mezzi a questo scopo, ma lo saldò come creditore di appuntamenti. Non potè poi operarne la liberazione, 1° perchè non lasciò Palazzo Vecchio; 2° perchè si suscitò contro lui la popolare animavversione, e questo portò seco l'obbligo nella Commissione Governativa di tenere il signor Guerrazzi come un deposito, per liberarlo quando fosse venuta l'opportunità. — Proseguo la storia. Così durammo più giorni. La Commissione rimase in simili disposizioni verso il signor Guerrazzi, quando sopra il suo banco furono depositati diversi documenti, fra i quali un Dispaccio del Guerrazzi che ordinava la spedizione della isola d'Elba. Questa fermò l'attenzione della Commissione, *specialmente di alcuno dei suoi membri*. Corse dubbio che il signor Guerrazzi potesse avere una particolare reità in quegli avvenimenti. Però avevamo sempre innanzi il timore di un processo politico. Rimase tuttavia intorbidata la unanimità della Commissione. Più volte si parlò di questo negozio. Furono mossi dubbii, che Guerrazzi non potesse essere restituito a libertà da una Commissione che ristabiliva il Governo di Leopoldo II; — *furono anche affacciate ragioni* LEGALI, *per cui si credeva che non si potesse liberare. Io però, il Marchese Capponi e la maggiorità della Commissione* persistevamo nel primo concetto. In questa discrepanza di pareri si disse aspettare la risposta del Granduca da Gaeta, la quale ci avrebbe potuto dar norma alle nostre risoluzioni. Venne la risposta nella quale si parlava in modo assai manifesto, che il Governo Costituzionale in Toscana sarebbe stato conservato. Di nuovo fu deliberato che cosa dovesse farsi del Guerrazzi. — *La idea di un processo politico spaventava tutti gli amici e i nemici*, tanto chi desiderava la sua libertà, quanto quelli, che non la credevano possibile dopo la invenzione di quel Documento. Molti dicevano: il Granduca è disposto benignamente, non gli togliamo l'occasione di fare un atto magnanimo: — *nella peggiore ipotesi, altri dicevano, gli sarà fatto un processo parlamentare* · — altri, finalmente: evitiamo forse al Granduca un

imbarazzo. Intanto che si perdeva tempo, giungeva il 4 maggio il Commissario Straordinario Serristori, il quale, senza pur prevenirla, troncava la opera della Commissione. Riepilogherò: Questi sono i punti importanti: Deliberazione della Commissione fu evitare ogni misura ostile contro le persone del cessato Governo. — Odio contro i processi politici. Avviso ai Membri del Governo e dell'Assemblea di sgombrare il Palazzo Vecchio. Sorpresa quando arrivati a Palazzo Vecchio sapemmo che Guerrazzi non era partito. Mantenimento di sensi benevoli verso di lui. Necessità di soprassedere alla sua libertà, indipendente dalla Commissione Governativa, che ponevala in grave responsabilità. *Comparsa di un Documento, che altera leggermente le buone disposizioni a favore del Guerrazzi di taluno della Commissione.* Consiglio di aspettare le risposte del Principe. Sua risposta, e conseguenze di quella (4 di maggio). Impossibilità di più operare dal momento che la Commissione Governativa cessò per dar luogo al Commissario Straordinario.

Presidente. Ella saprà come la quistione di partenza, di libertà, e di Passaporto, è posta come *promessa fatta e violata.*

Ricasoli. La Commissione non poteva far promesse perchè l'oggetto della promessa mancava. La Commissione ha sempre creduto che il signor Guerrazzi siasi da sè stesso posto nella impossibilità di partire.

Presidente. Dunque ella escluderebbe la promessa, e la capitolazione?

Ricasoli. Non v'è capitolazione, non v'è promessa, e non vi potevano essere. *Il signor Guerrazzi era in libertà:* la Commissione desiderava, che egli partisse, e a tale scopo lo mandò ad avvisare in Palazzo Vecchio. Intendo pertanto che la parola *promessa sia eliminata. È questione di parole. Subito che la Commissione voleva che partisse, è chiaro che la Commissione voleva dargli il Passaporto.* La Commissione non poteva volere il fine senza dargliene i mezzi, — e il Passaporto non è che un mezzo. Dunque promessa non ha luogo perchè non v'era oggetto di farla.

Presidente. Ma se un Membro della Commissione avesse fatto la promessa, la Commissione si sarebbe creduta obbligata ad osservarla?

Ricasoli. *Non sarebbe stata obbligata.* — Ma se un Membro della Commissione avesse fatto promessa, la Commissione l'avrebbe osservata. — Non poteva aver luogo promessa, perchè *il Guerrazzi era pienamente libero per parte della Commissione.*

Presidente. Guerrazzi, avete interrogazioni da fare al Testimone?

Guerrazzi. Nessuna interrogazione al Testimone: solamente qualche osservazione a quanto egli ha detto. Il Testimone confessa che alla Commissione furono partecipate le mie offerte di condurmi a Livorno con autorità officiale per farlo aderire al moto iniziato a Firenze. Queste proposizioni io presentai ad intuito del Conte Digny, ed egli volle promessa da me di aspettare la risposta della Commissione: nè egli nega questo, e il Cavaliere Martelli lo confessa comecchè con involute parole. Ora io doveva aspettare questa risposta non solo per debito di buon cittadino, ma altresì per la fede impegnata. Ora dai signori Capaccioli e Bulgarini appresi due cose: prima, che la Commissione entrando in Palazzo desiderava sgombri gli Ufficii; e a questo risposi: Ben venga, che io mi riduco nelle mie stanze; la seconda, che il Conte Digny domandava dove potesse vedermi la sera; ed io risposi a questo altro: Qui nelle mie stanze. Ora, pur troppo, e lo comprendo a prova, *fu soverchia fiducia la mia, ma la buona fede non fa torto a cui la presta, bensì a quello che la tradisce*. Rispetto alle condizioni mie verso la Commissione, sarà, che mi ritenesse libero, *ma non è meno vero che quando per mezzo dei signori Digny e Zannetti mandavami a dire, che nella notte del 12 sarei andato a Livorno* con treno speciale concesso da lei; — e nella mattina del 13, che desiderava uscissi di Toscana; avrei a questo fine il Passaporto; la momentanea custodia per mia sicurezza in Castello San Giorgio non cambiare il mio stato, i nè proponimenti dell'Assemblea; — *non è meno vero, dico, che per legge prima, e per morale poi, vengono costituiti due veri e proprii contratti consensuali da me accettati: il primo, di non tormi la libertà;* il secondo (quando la Commissione me la tolse col pormi guardie alle porte, e col tradurmi in Castello), di rendermela dopo pochi giorni; e in ambedue, di somministrarmi i mezzi per partire. *E questo è chiaro.*

Presidente. Rammenta se il signor Digny venisse a proporre per la parte del Guerrazzi di partire per Livorno, onde conciliare le cose?

Ricasoli. A me pare che cotesto fatto accadesse nella mattina. Lo deduco dalle parole del signor Guerrazzi. *Però fu messo in campo la sera come una relazione del signor Digny quando tornò da visitare il signor Guerrazzi.* (1)

Presidente. Ella sente, che Guerrazzi sosterrebbe, che il si-

(1) Confronta con Digny!

gnor Digny gli avesse dato promessa di riscontrarlo la sera, e che il Guerrazzi si fosse creduto legato dalla sua parola di aspettarlo.

Ricasoli. Io l' ho sentito; non v' è dubbio; — cosa potrei dire per delucidarlo? Debbo dire che non ne so nulla, — *ma io ammetto la verità di quello che dice il signor Guerrazzi, e lo spiegherei con un equivoco avvenuto tra Guerrazzi e Digny.* — Digny può avere creduto che fosse risposta sufficiente l' avergli mandato la Deputazione perchè andasse via, e Guerrazzi può aver creduto di dovere aspettare.

(*Si chiama Digny.*)

Presidente. — Ella rammenta che Guerrazzi offrì di recarsi a Livorno a conciliare le cose dietro suo invito di fare cessare le resistenze? Promise referirne alla Commissione? E di fatto ne referì?

Digny. Io rammento che il signor Guerrazzi era nelle sale del Ministro della Guerra, quando alcuni Deputati volevano imporsi alla Commissione. — In cotesta occasione rammento, che mi disse le parole che ho detto. — Io le riferii alla Commissione, *e fu presa una deliberazione generale di non accettarle.* Mi rammento che gli fu mandato a dire che sgombrassero da Palazzo per mezzo di Bulgarini e Capaccioli, e ciò mi pareva che bastasse.

Presidente. Intese con lo invio del Bulgarini e del Capaccioli dare risposte chiare?

Digny. Mi pareva, che quando gli si era mandato a dire che sgombrasse, bastasse. — MI È SOVVENUTO DA QUEL CHE HA DETTO IL SIGNOR GUERRAZZI CHE VERAMENTE CAPACCIOLI MI DISSE CHE GUERRAZZI MI ASPETTAVA IN CASA SUA. Ma non pensai, FORSE, che casa sua fosse in Palazzo Vecchio.

Presidente. Ella dunque crede che Guerrazzi non avesse motivo di aspettarlo?

Digny. Io ho detto, *che mi pareva che non avesse motivo d' aspettarmi,* O SE PURE, DI ASPETTARMI *in casa sua; è qui l'equivoco, — che* IGNORAVO *che casa sua fosse Palazzo Vecchio.*

Guerrazzi. Dunque si può ritenere per certo che io mi fermai a Firenze per aspettare una risposta del signor Conte Digny.

Presidente. Ma quando vi mandarono a dire che sgombraste Palazzo Vecchio, non dovevate capire che lo lasciaste affatto?

Guerrazzi. Altro era sgombrare le stanze che sono sede del Governo, e degli Ufficii di Palazzo Vecchio, ed altro le stanze che abitavo io. Per le prime lo sgombro era naturale, perocchè il nuovo

Governo dovesse occuparle per necessità, e in virtù della sua rappresentanza; le altre, no.

Presidente. Ma quelle stanze non formano parte di Palazzo Vecchio?

Guerrazzi. Formano. — Ma sono separate dagli Ufficii; costituiscono il mezzanino fra il primo e il secondo piano, ed erano destinate ad uso di abitazione del Custode. Altri abitano in Palazzo Vecchio in quartieri separati dagli Ufficii Governativi.

Presidente. Ma ella non promise al Guerrazzi di tornare? non impegnò la parola che ne avrebbe riferito?

Digny. *Io non intesi al certo di obbligarlo a aspettarmi lì;* — in quel Documento che fu fatto leggere v'è la spiegazione della mia tornata dal Guerrazzi nella sera del 12 aprile.

Presidente. Si può far leggere.

« Raccomandandomi il *Priore Digny* la Patria con fervidissime parole, e confortatomi ad adoprarmi dal canto mio onde la sua miseria non si facesse maggiore, io rispondendo con pienezza di cuore a lui e agli altri membri della Deputazione municipale proposi recarmi a Livorno con qualche rappresentanza officiale avesse voluto la Commissione conferirmi per disporre gli animi a starsi dell'operato contenti. Accolsero con segni manifesti di gradimento questa proposta, e il Priore Digny m' invitava a non partirmi: *sarebbe tornato la sera a concertare la cosa.* — Intanto i Deputati si ridussero di queto ai proprii alberghi, ed io rimasi contro il consiglio di tutti, e ricusata la carrozza offertami dal *Colonnello Tommi*, stretto dal dovere, e dalla *parola data* alla Deputazione Municipale. » (*Documenti dell'Accusa*, pag. 141.)

Guerrazzi. Ma questo conferma la verità delle mie parole; e che io mi credessi obbligato ad aspettare il signor Digny, lo dimostrano fatti di palpabile evidenza. Intorno a me si erano ridotti alcuni Deputati, fra questi il signor professor Taddei; procurai uscissero andando pel cavalcavia nelle stanze del Consiglio Generale; volevano trarmi seco, e ricusai allegando lo impegno di aspettare; più tardi offerse accompagnarmi alla Stazione della ferrovia il Colonnello Nespoli, e addussi il medesimo impegno: a che attendere dunque? *Per dire al signor Digny, com'egli afferma, che io voleva partire? Ah! queste non sono cose che le si possano sostenere con isperanza di essere creduti.*

Presidente. Ma, insomma, impegnò ella il Guerrazzi a rimanere?

Digny. Io non impegnai, — dissi che ne avrei referito: e

quando la Commissione disse che il signor Guerrazzi sgombrasse. .... ORA MI VIENE LA REMINISCENZA DI AVERE MANDATO A DIRE AL SIGNOR GUERRAZZI PER QUALCUNO DI QUELLI MANDATI DALLA COMMISSIONE A FARE L'IMBASCIATA « DITE AL SIGNOR GUERRAZZI, DOVE POTREI VEDERLO STASERA? »

Guerrazzi. Non in contestazione del Conte Digny ma del Barone Ricasoli, l'onorevole professore Zannetti può sostenere di essere venuto da me la sera del 12 e la mattina del 13 aprile per espresso mandato della Commissione Governativa?

Presidente. Signore Zannetti, venga avanti: che cosa può dire dietro quanto ha udito dal Barone Ricasoli?

Zannetti. Ringrazio prima di tutto il Barone Ricasoli, il quale mi ha tolto da una trista posizione. Ero solo contro una Commissione, che negava. Adesso egli ha confessato di avermi ingiunto partecipare al signor Guerrazzi, la mente della Commissione di reputarlo e di volerlo libero, di assicurargli i mezzi della partenza di Toscana, non essere punto mutata verso di lui. *Dunque sta bene quello che, autorizzato, al signor Guerrazzi io referii*. Stando al deposto del signor Ricasoli sembra che il signor Digny ed io non si proponesse la sera al signor Guerrazzi il Passaporto, bensì gli si promettesse farlo partire nella notte per Livorno sopra un treno speciale, e che io invece gli parlassi del Passaporto la mattina; e questo può anch'essere; per la qual cosa si prova che non una, ma due volte fu assicurata la partenza libera al signor Guerrazzi; una per Livorno, l'altra per l'Estero.

È vero che il signor Guerrazzi era libero, ma quando la Commissione voleva che partisse, e gli s'impose una condizione, ch'egli accettò, di partire dalla Toscana, e gli si assicurarono i mezzi per la partenza, *o non fu questa una promessa?* È vero, il signor Guerrazzi era libero; ma quando gli ponevano sentinelle alle porte, e lo facevano trasportare in Castello, *lo esercizio della sua libertà gli era tolto; e se in quel punto io lo assicurai, per ordine della Commissione, che nulla era cambiato verso di lui, che egli non era prigioniero e che sarebbe stato quanto prima liberato, non era questa una promessa, un contratto, uno impegno?*

Presidente. Se Guerrazzi non era prigioniero della Commissione, ma anzi era mente di lei di non tenerlo arrestato, mi pare che nel fondo della questione sieno d'accordo: varia soltanto quanto all'impegno contratto o no.

Zannetti. Il signor Guerrazzi non era prigioniero della Commissione, è vero: ma non bisogna però dimenticare che non era libe-

ro. Se il signor Guerrazzi fosse stato libero d'andar dove voleva, intendo che la Commissione non avesse impegni. Ma quando gli si ordinava di partire, ma quando i mezzi di farlo partire erano in potere della Commissione, ne veniva per necessaria conseguenza che la Commissione si obbligasse di procurarglieli; e questi mezzi consistevano nel Passaporto. Dunque, secondo me, questi Signori non son d'accordo in un vocabolo; ma sono perfettamente d'accordo nella sostanza.

Ricasoli. Mi pare d'aver fatto la psicologia di tutto questo affare. — Se il Popolo non si metteva in quella condizione rispetto al modo col quale c'impose di condurci contro il signor Guerrazzi, il signor Guerrazzi non sarebbe qui. — Noi gli avremmo detto: Andate, vi daremo un Passaporto. — Ma qui non vi fu promessa. — *E questa è questione d'onore.* Può benissimo la Commissione aver detto al signor Zannetti: Ditegli pure che gli si darà il Passaporto; in quanto che tale era il nostro proponimento, tale la nostra deliberata intenzione; ma il non darglielo poi fu effetto di cause estrinseche alla volontà della Commissione.

Guerrazzi. La intenzione di un uomo a fare una cosa in altrui benefizio, manifestata per via di parola e dall'altro accettata, se importi o no obbligazione è materia legale da non doversi discutere col signor Testimone. Una sola considerazione su quanto ha favellato il Barone Ricasoli. Egli ci ha detto che se il Popolo non era, avrei avuto il mio Passaporto..... Ora un palpito del cuore assai più che un pensiero della mente mi spinge su le labbra parole che non posso reprimere; conosco e sento quanto sarebbe prudente tacere, e tuttavia qualche cosa in me più potente della mia volontà mi sforza a parlare. Io lascio di cercare da cui il Popolo fosse corrotto; certo ei lo fu, ed io stesso lo udii spartirsi la mercede per avermi detto contumelie. Ma voi, che vi dite sforzati dal Popolo, dite, adoperaste una parola, una sola parola per difendermi, e per trarlo d'inganno? Ah! voi non la diceste. Quali infamie in quei giorni facevansi urlare al Popolo illuso contro di me, — eccole; lungamente suonarono alle mie orecchie: assassino e ladro. — Ora, se l'uomo considerato meritamente dalla città come suo primo cittadino, venerabile per chiarezza di sangue, per rettitudine e per isventura, quando uscì nel mezzo della notte ad arringare il Popolo dal terrazzino di Palazzo Vecchio avesse fatto scendere dall'alto sul capo del Popolo queste parole: — L'uomo che voi maledite, da venti e più anni io tengo in

conto di amico. Voi lo chiamate ladro: ora io vo' che sappiate, non possedere tanto danaro, che basti a recarsi in terra straniera ov'ei si parte esule volontario per carità di Patria. Voi lo dite assassino: ma egli è Popolo, nato di Popolo, e ben egli può dare la sua vita pel Popolo, non già torla a nessuno di voi. E ieri ancora ei si cacciava inerme in mezzo alla battaglia scellerata separando i fratelli dai fratelli. Tacete; queste parole non sono degne non dirò della vostra civiltà, ma della vostra giustizia. Io, Gino Capponi, mallevo per lui — se queste o altrettali parole fossero state dette, e non bastate a vincere la crudeltà del Popolo, io oggi incolperei la mia fortuna, non gli uomini. Ma voi diceste queste altre, ed io le udii: Popolo, abbiamo detto porre questo uomo in parte dove non possa più nuocerti. Questo ti abbiamo promesso, e questo ti manterremo! — Ah! queste parole mi trafissero il cuore. Come volevate si acquietasse il Popolo, come volevate che uscisse d'inganno, se lo eccitavate voi, se con l'autorità vostra nei suoi ciechi giudizii lo confermavate? Non io così. Che mi parlate voi di Documento reperito? Voi, che avete ceduto a poco schiamazzo di Popolo, non dovevate pensare alle violenze armate di gente nostra e straniera da me patite? E voi che non sapeste temperare lo smodato affetto di Popolo, che vi secondava, non immaginaste che alcuna volta avessi dovuto piegare davanti al Popolo di cui gl'impeti accesissimi io solo contrastava?

GIACINTO CAPACCIOLI

Impiegato nel Municipio Fiorentino.

Presidente. Nel 12 aprile ricevè alcuna Commissione dal Municipio?

Capaccioli. Nel 12 aprile per ragione d'impiego ero al Municipio. Ricevei l'incombenza d'andare in Palazzo Vecchio a dire al signor Guerrazzi che lasciasse e facesse lasciare libero quel locale da ogni membro del vecchio Governo.

Presidente. Ebbe solo questa commissione?

Capaccioli. Andai col Bulgarini; — mi pare che la commissione fosse data a tutti due, perchè anche il signor Bulgarini si trovava al Municipio, mi pare direttovi dall'Assemblea.

Presidente. Ella adempì questa commissione?

Capaccioli. Adempii questa commissione; e fu il signor Bulgarini che entrò nella stanza del Guerrazzi prima di me. Poi entrai io, esposi la commissione, e il signor Guerrazzi mi disse che si sarebbe ritirato in casa sua.

Presidente. In tale occasione ebbe alcuna commissione da Guerrazzi?

Capaccioli. Mi disse di dire al signor Digny che lo aspettava al solito in casa sua, e io feci l'ambasciata. Non ricordo cosa rispondesse il signor Digny.

Presidente. Il Bulgarini era presente quando ella ricevè questa commissione?

Capaccioli. Il Bulgarini era in disparte; ma può avere inteso il discorso del signor Guerrazzi.

Presidente. Trovò ostacoli per giungere fino a Guerrazzi?

Capaccioli. No, Signore, perchè fui guidato dal signor Bulgarini che mi fece entrare da Baldracca. All'uscire ebbi bisogno di dirigermi all'uffiziale di guardia, dal quale, appena annunziato che io era attenente al Municipio, fui lasciato passare.

ABATE ALESSANDRO BULGARINI

Ex-Archivista del Consiglio Generale toscano.

Presidente. Nel 12 aprile ebbe occasione di andare per alcuna commissione al Municipio?

Bulgarini. Nel 12 aprile andai mandato dal signor Guerrazzi ed altri dell'Assemblea al Municipio per ottenere una risposta relativamente alla Commissione mista che avevano stabilito di fare. Mi fu risposto che delle persone proposte dall'Assemblea non era stato accettato che il Generale Zannetti.

Presidente. In quella occasione ebbe alcuna commissione dal Digny?

Bulgarini. Il signor Digny dissemi che avvertissi il signor Guerrazzi di non farsi vedere, e che la sera sarebbe andato a trovarlo nel luogo ove egli gli avesse indicato.

Presidente. Ella referì questa commissione?

Bulgarini. Referii questa commissione al signor Guerrazzi, il quale mi rispose che sarebbe rimasto ad attenderlo nelle sue stanze.

Presidente. Ella conosceva quali erano le stanze del Guerrazzi?

Bulgarini. Non sapevo quali erano le sue stanze.

Presidente. Quando ella tornò dal Municipio in Palazzo Vecchio si unì con qualcuno?

Bulgarini. Venne meco Capaccioli; perchè volli che il Municipio mi aggregasse qualcuno a compagno.

Presidente. Dal Municipio ebbe alcuna commissione per Guerrazzi?

Bulgarini. Quando mi presentai al Municipio per la commissione di Guerrazzi, mi dettero la risposta che ho detto; ma non ebbi altra commissione.

Presidente. Non le fu ingiunto di dire a Guerrazzi che sgombrasse il Palazzo Vecchio?

Bulgarini. Questa la fece il Capaccioli; a me non pare di essere stato incaricato di dire al signor Guerrazzi di sgombrare il locale.

Presidente. Non fu il Guerrazzi che le esternò il desiderio di vedere il Conte Digny?

Bulgarini. Fu il Digny che mi esternò questo desiderio, — e non il Guerrazzi.

Presidente. Vi sarebbe contradizione fra il suo deposto e quello del Capaccioli!

Guerrazzi. Non mi pare che vi sia contradizione tra esso e il Capaccioli, perchè il signor Capaccioli non avendo inteso che la mia risposta a Bulgarini, è probabile che la apprendesse come proposta.

Presidente. Ma il Capaccioli dice che sentì che voi diceste che avreste voluto vedere il signor Digny.

Guerrazzi. E sta bene come risposta: — nell'esser lì il Capaccioli sentì che io dissi questa cosa, e l'apprese come un discorso isolato perchè non sapeva che io lo facevo dietro la proposta del Bulgarini.

Presidente. Incontrò difficoltà nell'uscire di Palazzo Vecchio quando si portò al Municipio?

Bulgarini. Ricevuta la commissione del signor Guerrazzi, credei di passare per l'Arco di Galleria. Costì le guardie, soldati o civici, m'impedirono il passo, e mi dissero che senza un permesso scritto, o la persona del signor Guerrazzi, non sarei mai passato, a malgrado che conoscessero in me il Segretario del Consiglio. Allora mi feci fare dal signor Guerrazzi questo lascia-passare, e potei sortire.

Presidente. In qual ora si portò dall'Assemblea?

Bulgarini. Si può dedurre l'ora dall'aver trovato i Signori del Municipio che si vestivano.

Presidente. Tornando dal Municipio in Palazzo Vecchio incontrò difficoltà?

Bulgarini. Entrai insieme con Capaccioli, e non incontrai difficoltà perchè passai da Baldracca, e si fece lo stesso giro dell'Arco di Galleria.

Presidente. Sa per quale oggetto il Conte Digny volesse vedere Guerrazzi?

Bulgarini. No, Signore: perchè il Conte Digny volesse vedere il signor Guerrazzi non so.

Presidente. E in qual ora le disse il Guerrazzi che avrebbe veduto il Conte Digny?

Bulgarini. Nella sera, — senza designare un'ora precisa; e il luogo era quello di sua abitazione.

AVVERTIMENTO. — *Dopo ch' era stampato questo volume, la Corte Regia, il Pubblico Ministero A. Bicchierai con la consueta tenacità opponente, ordinò la lettura del deposto di* **Sua Eccellenza Sir Giorgio B. Hamilton Ministro di Sua Maestà Britannica in Toscana** *oggi defunto. Noi riputiamo conveniente pubblicarlo per intero a cagione della sua importanza.*

D. Ebbe luogo di conferire col signor Guerrazzi quanto alla Costituente Italiana, specialmente sulla attuazione della medesima?

R. Sì.

D. Crede di accennare quali fossero le relative conferenze?

R. Il signor Guerrazzi che ho sempre trovato tutto disposto per fare il bene del suo paese mi accennava come cosa *ideale*, anzi forse troppo *ideale* e non opportuna in quel momento, l'attuazione della Costituente italiana; ed aggiungeva che nonostante questo suo pensiero, sarebbe stato obbligato a spingersi oltre per sodisfare all' impulso degli Italiani.

D. Il signor Guerrazzi le accennò quali fossero intorno alla Costituente le determinazioni di Sua Altezza?

R. No.

D. Ebbe luogo il signor Guerrazzi tenerle proposito quanto alla surroga di alcuno dei Ministri e specialmente del signor Montanelli con altro personaggio Toscano?

R. No.

D. Ebbe occasione Lei, signor Testimone, d' informare il signor Guerrazzi che a disposizione di Sua Altezza restava nell' acque toscane alcun bastimento attenente alla marina inglese?

R. Io misi a disposizione di Sua Altezza più bastimenti inglesi allorchè si recò a Santo Stefano, e dopo cotesto momento ebbi occasione di passarne notizia al signor Guerrazzi, ma avanti no.

D. Il signor Guerrazzi fu inteso da Lei, signor Testimone,

quali fossero le disposizioni di Francia e Inghilterra dopo la partenza del Granduca.

R. No.

D. Per parte di Lord Palmerston ebbe luogo di significare cosa alcuna al signor Guerrazzi dopo la formazione del Governo Provvisorio?

R. Il Governo Inglese non ha mai riconosciuto il Governo Provvisorio Toscano: in conseguenza le nostre comunicazioni erano officiose, non officiali. Avendo avuto luogo di scrivere a Lord Palmerston che il signor Guerrazzi si dava pensiero per il mantenimento dell'ordine in Toscana, l'avvertito Ministro nel rispondermi ringraziava di tali premure, il che feci noto al signor Guerrazzi. La Sua Signoria mi esprimeva la sua contentezza per le intenzioni del signor Guerrazzi dirette al mantenimento dell'ordine, e probabilmente avrò detto al signor Guerrazzi questa opinione di Lord Palmerston.

D. Ebbe mai occasione di fare al signor Guerrazzi insinuazioni quanto al richiamo del Granduca?

R. Più volte io ho fatto conoscere al signor Guerrazzi che tosto o tardi Sua Altezza doveva essere ristorato sul suo trono e che l'Europa non avrebbe permesso altrimenti. Il signor Guerrazzi mostrava di essere in egual modo persuaso di questa verità, ma non mi dava replica.

D. Se sappia che il signor Guerrazzi fosse libero ne' suoi atti ministeriali, e se crede che i di lui provvedimenti governativi sieno stati atti ad impedire mali maggiori alla Toscana.

R. Parecchie volte il signor Guerrazzi mi ha detto che non era libero nei suoi movimenti attesa l'influenza della fazione repubblicana, e credo anch'io che abbia risparmiato al paese dei mali maggiori col far fronte alla fazione medesima.
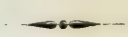
D. Se nel giorno 12 aprile per parte del signor Testimone fossero fatte offerte in specie di ospitalità al signor Guerrazzi.

R. Il dì 8 aprile 1849 furono a trovarmi di buon'ora in questa mia residenza tanto il signor Guerrazzi che il signor Montanelli, ed accennandomi alle gravissime difficoltà di continuare a governare la Toscana chiedevano i passaporti per partire nel giorno medesimo. Alle mie domande « *in mano di chi sarebbe passato il governo della Toscana* » risposero: « di . . . . . . ,—e di un altro di cui non rammento. » Al che io in nome di Dio li pregai a rimanere per salvare questo paese dai gravissimi disordini che sarebbero accaduti se questo av-

venimento si verificava: allora mi dissero che le loro vite erano in pericolo gravissimo. E nonostante io gli esortai a rimanere fino alla proclamazione della *Restaurazione Granducale*, cosa ch'io vedevo inevitabile e vicina; offrendo loro, se volevano seguire i miei consigli, e se si fossero trovati esposti nelle loro vite, di accedere a questa mia residenza, e di dar loro ogni possibile protezione. Sulla sera di cotesto giorno il signor Guerrazzi mi fece sapere che aveva seguitati i miei consigli; ma quanto a Montanelli credo che partisse, del che per altro non son sicuro. Dopo cotesto giorno, non ho più riveduto il signor Guerrazzi.

Avanti che il Giudice d'Istruzione lasciasse la residenza del signor Hamilton, questi gli fece intendere che avrebbe portato una correzione alle dichiarazioni surriferite; allora opportunamente invitato, disse:

Jeri risposi negativamente alla domanda che mi fu indirizzata quanto ad un cambiamento di Ministero allontanandone il signor Montanelli: confermo che il signor Guerrazzi a me personalmente non ne tenne proposito, ma mi sono ricordato che dietro lettera scritta, non ricordo se a me o a mio fratello, dal signor Guerrazzi, dopo qualche tempo che era formato il Ministero di cui faceva parte, inviai al medesimo il mio fratello signor Carlo, per trattare d'affare d'importanza; e ritornato, in sostanza mi disse: che desiderava il Guerrazzi la mia opinione quanto all'allontanare dal Ministero il signor Montanelli; al che facevo rispondere che non poteva esprimere la mia opinione per trattarsi di cosa che apparteneva a Sua Altezza il Granduca. Non ostante la mattina dopo in conseguenza della preghiera del signor Guerrazzi di trovarsi mio fratello ai Pitti, vi si trovò, ed in una conferenza tenuta avanti Sua Altezza fu convenuto questo cambiamento coll'invio del signor Montanelli o a Torino o a Parigi come Ministro Toscano, essendo questi contento di allontanarsi dal Ministero. La veduta di questo cambiamento era quella di allontanare di quà il signor Montanelli per essere troppo soggetto alla influenza dei Circoli popolari.

Il deposto di Sir Giorgio Hamilton viene confermato, ed ampliato dall' altro deposto del suo fratello **Sir Carlo Hamilton**, e dal suo certificato su la medesima materia. Il lettore troverà il certificato stampato a pagine 1132 della *Collezione di Documenti per servire alla Storia della Toscana dei tempi nostri, e alla difesa di Francesco Domenico Guerrazzi;* noi qui diamo stampato il deposto, avvertendo però, che quantunque la Regia Corte di questi due Documenti non abbia creduto giusto prendere cognizione, valgono stupendamente a provare la verità dei fatti affermati da F.-D. Guerrazzi, e quindi non può fare a meno, che a determinare la convinzione morale dei Giudici e del Pubblico, non abbiano il peso che meritano.

D. Se avesse occasione di tener proposito col signor Guerrazzi quanto all' attivazione, o non attivazione in Toscana della così detta Costituente Italiana.

R. Sì.

D. Se creda di accennare a che volgessero le relative conferenze.

R. Non ho difficoltà: più volte Guerrazzi mi ha tenuto proposito della Costituente Italiana da proporsi al Parlamento, sopra di che io era di contraria opinione seco lui; ed a questo mi diceva che la Costituente era il cavallo di battaglia del signor Montanelli e non suo; di poi mi produsse il programma del Discorso relativo alla Costituente da presentarsi alle Camere, al che io gli osservai che se v' introducevano la proposta della Costituente, la medesima Costituente ne sarebbe stata la conseguenza, ed a questo mi replicava dicendo: — no, no, — non l' avranno neppure nell' anno duemila.

D. Se il signor Guerrazzi avesse o no mai occasione di parlare con S. A. I. quanto a variazioni da potersi fare nel Ministero Toscano, allontanando in specie alcuno dei membri e specialmente il Montanelli.

R. Sì.

D. Si rammenta l' epoca di tali conferenze, e quale fosse lo scopo dell' allontanamento dal Ministero dell' avvertito Ministro Montanelli?

R. Non mi ricordo dell' epoca, ma mi rammento precisamente

che ciò era quando i Circoli menavano gran rumore. In quest' occasione Guerrazzi scrisse un biglietto a mio fratello nel quale chiedeva di aver meco un abboccamento, essendo stato prima inutilmente a cercarmi alla Cancelleria in città; perciò mi portai da lui la medesima sera al Palazzo Vecchio verso la mezza notte, e concertai secolui di rivederlo l' indomani, siccome lo vidi effettivamente alle ore dieci a Palazzo Pitti, dove gli parlai per parte di mio fratello, essendo egli per incomodo di salute impedito. Quivi il signor Guerrazzi diceva, essere persuaso, che fosse nel migliore interesse del Governo Granducale che il Montanelli si allontanasse dal Governo, giacchè era impossibile che il Governo potesse progredire di fronte ai tumultuanti Circoli che esaltavano Montanelli. Però diceva che Montanelli potesse essere inviato come Ambasciatore o Ministro Toscano all'Estero, ed anche il Montanelli aderiva vedendo la cosa nel modo medesimo; e devo aggiungere che l' opinione del mio fratello sopra questo subietto concordava pienamente con quella del signor Guerrazzi.

D. Se dopo la partenza dalla Toscana di S. A. I. e R. il Granduca, il Guerrazzi avesse luogo di manifestare a Lui Signor Testimone cosa alcuna in ordine a tale avvenimento.

R. Sì.

D. Se più particolarmente fosse parlato della situazione politica nella quale il ridetto signor Guerrazzi, dopo detta epoca, trovavasi di fronte ai diversi partiti.

R. Sì.

D. Se sia in grado di somministrare in proposito qualche dettaglio.

R. Egli mi diceva che non essendo Primo Ministro, ed avendo perciò le braccia legate, non poteva influire sopra le disgrazie cagionate dalla proposta Montanelli, senza però biasimarlo in proposito: però lamentava di non avere bastante autorità, dicendo che gli dispiaceva non poco mentre riconosceva di essere responsabile solidalmente cogli altri: e mi rammento che mi diceva anche esser la corrente maggiore delle sue forze.

D. Se fosse tra essi tenuto alcun proposito quanto al richiamo di S. A. I. R. il Granduca in Toscana.

R. Sì, io spesso gliene parlava dicendogli: — Voi sapete bene che il Granduca tornerà; — sul che egli diceva di saperlo. Avverto però che le relazioni dell'Ambasciata col Governo Provvisorio non

erano officiali, ma meramente officiose, cosicchè la nostra conversazione in proposito si può dire particolare: bensì negli ultimi tempi, e poco prima della contro-rivoluzione, ebbi occasione di parlargliene altre due volte in questa casa, quando mi esprimeva il desiderio pel ritorno del Granduca, e mi parlò anche di una composizione forte ministeriale per l'occasione del ritorno, e fra le persone nominate per questa combinazione solo mi rammento del Duca di Casigliano; e poi nominò Baldasseroni, Landucci, Lajatico, Serristori, e altri. Nella verità io credo ch' egli fosse convinto del ritorno del Granduca, e devo aggiungere ch' egli diceva che il Granduca colla sua partenza lo aveva affatto rovinato, o almeno dimostrava voler significare ch' era restato deluso nelle sue speranze: aggiungendo che, o presto o tardi, il Granduca sarebbe ritornato, ma che lo stato di fermento e di esaltazione, in cui si trovavano non solo la Toscana, ma le altre parti d'Italia e particolarmente Roma colla sua Costituente, formavano causa di dilazione per il ritorno medesimo, e che bisognava aspettare che gli spiriti si fossero più calmati, chè così non si poteva far niente.

D. Se Lui signor Testimone creda che senza i provvedimenti governativi adottati dal signor Guerrazzi, perdurante il Governo Provvisorio, fossero avvenuti mali maggiori e disordini più gravi in Toscana.

R. Sì: lo credo decisamente: fra le altre cose egli mi domandava ciò che io credeva dell' operare del Governo Provvisorio pel mantenimento dell' ordine interno, e mi fece pure menzione di aver fatto arrestare N., siccome mi aveva detto di voler fare, e di altri che intendeva similmente fare arrestare per l'oggetto medesimo nel caso che gli avessero dato causa di venire a questa estremità, lo che avrebbe desiderato però non avvenisse; *ed io credo che di fronte ai mezzi disponibili di quel Governo avessero fatto quanto era possibile, avendo pochissimi mezzi di repressione.* Di più debbo dire che la domenica dopo la partenza del Granduca da San Stefano, d'onde io era ritornato, il signor Montanelli venne qui la mattina verso le undici, e mi richiese in favore di portarmi al Palazzo Vecchio per assisterli in una loro discussione col mio consiglio; lo che feci verso un'ora pomeridiana: — in questo Consiglio il signor Guerrazzi era, e si mostrò molto irato contro l'unione con Roma e la proclamazione della Repubblica, e talmente così ch' egli scagliava in qua e in là le sedie della stanza. Io dichiarai che se avessero fatto subietto di loro di-

scussione — anzi premisi questa dichiarazione — che se queste erano le cause di loro discussione, io me ne sarei andato; e Guerrazzi mi soggiunse: no, anzi vogliamo voi qui per toglier di mezzo questa questione; — ed in questa circostanza la Piazza e le adiacenze del Palazzo erano ricolme di popolazione tumultuante per la Repubblica; quando il Guerrazzi medesimo si portò alla finestra ed arringò il Popolo dicendogli, che non poteva avere Repubblica, e che non ne voleva sentir parlare; anzi diceva al Popolo che lasciassero il pensiero della forma di Governo a' loro Ministri; e credo bene di osservare che in questo frangente i Componenti il Governo allarmati dalle voci di un Intervento Piemontese, e dalla violenza dei Circoli e dalla turba tumultuante, mi sembra (almeno questa fu la mia impressione e lo è tuttavia) inclinassero all'abbandono immediato delle redini del Governo, e particolarmente il signor Mazzoni più degli altri spaurito: quando io osservai loro che non potevano nè dovevano lasciare il loro posto in tal guisa, poichè probabilmente sarebbero tosto stati supplentati da ***, ***, e chi sa da quali altri; e mi rammento che Montanelli diceva, mentre andavamo insieme in città, ch'essi si trovavano fra due fuochi, cioè fra la violenza e i Circoli popolari, e le armi piemontesi; e così in quella occasione persuasi i signori Montanelli e Guerrazzi, e mi pare Mazzoni, benchè non fosse allora più nella stanza, di restare al loro posto, ed ora mi rammento anzi che vi era, e vi aderì come gli altri due Componenti il Governo Provvisorio; e fu pure chiamato il signor Zannetti, che mi pare fosse Generale della Guardia Nazionale, affinchè prendesse le necessarie misure per la conservazione dell'ordine. Devo correggere che il Montanelli non pregò me direttamente come ho detto di sopra, ma bensì il mio fratello perchè mi c'inviasse, ed era allora molto agitato per la discussione che avevano fra loro a Palazzo Vecchio come di sopra ho contato. Gradisco di dichiarare per la verità, che ogni volta che ho avuto occasione di vedere il signor Montanelli officiosamente, l'ho trovato sempre disposto a far tutto quanto lo consigliava mio fratello per il mantenimento dell'ordine, e mi rammento avere egli più volte detto che a ciò conseguire sarebbe anche disposto a lasciare la Toscana; e ciò non solo in tempi anteriori al Governo Provvisorio, ma anche dopo.

INDICE.

				Errata	Corrige
Pag.	101	v.	30	lasciati	abbandonati
»	111	»	25	essi giovino,	esso giovi,
»	112	»	29	Mi ricordo.	Non ricordo.
»	116	»	17	Javoca;	Tavora;
»	118	»	35	compulsasse;	consultasse;
»	133	»	8	parole	favole
»	146	»	16	il libro,	del libro,
»	157	»	27	Proovisorio,	Provvisorio,
»	166	»	20	veri;	neri;
»	171	»	2	sorvegliarmi,	per invigilarmi,
»	220	»	6	illuminare	dominare
»	221	»	41	Direzione del Registro;	Sopraintendenza degli Archivii dei Contratti;
»	227	»	18	cooartansi	coartansi
»	261	»	9	casuale	causale
»	268	»	22	del Governo Provvisorio?	del Capo del Governo Provvisorio?